

MINISTERO DELL'INTERNO

N. 60.695

Cat. 2^a

1975

BIBLIOTECA
MIN. INTERNO

BATTISTA

—
NUOVA CODICE
CIVILE
ITALIANO

II

DELL'

I

B - B

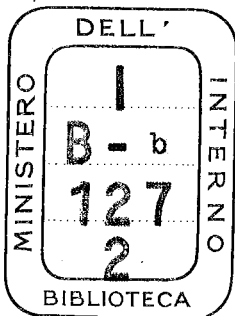
127

2

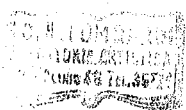
MINISTERO

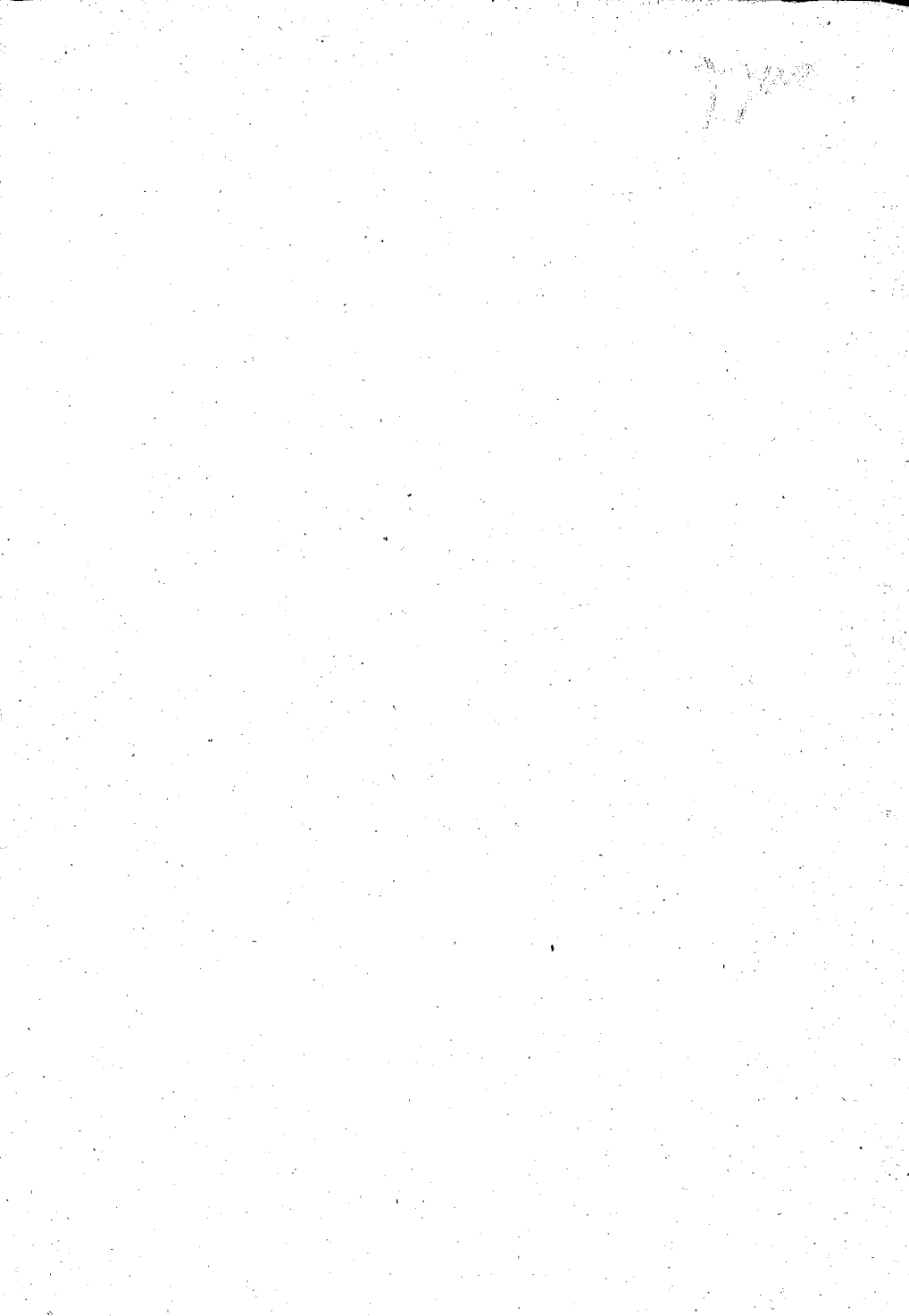
INTERNO

BIBLIOTECA



1
Bb
187
2





MICHELE BATTISTA

GIÀ CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

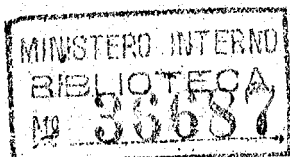
NUOVO CODICE CIVILE ITALIANO

**ANNOTATO CON LE RELAZIONI UFFICIALI FRA LORO
COORDINATE E CON RIFERIMENTI AL CODICE CIVILE
DEL 1865 ED ALLE NUOVE NORME D'ATTUAZIONE E
TRANSITORIE**

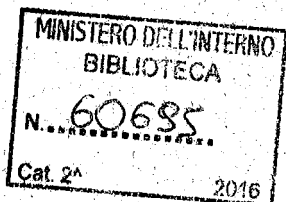
VOLUME II.

**LIBRO DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE
E DELLE DONAZIONI**

**NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
INDICI**

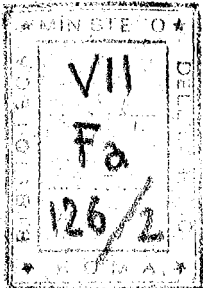


1940 - XVIII



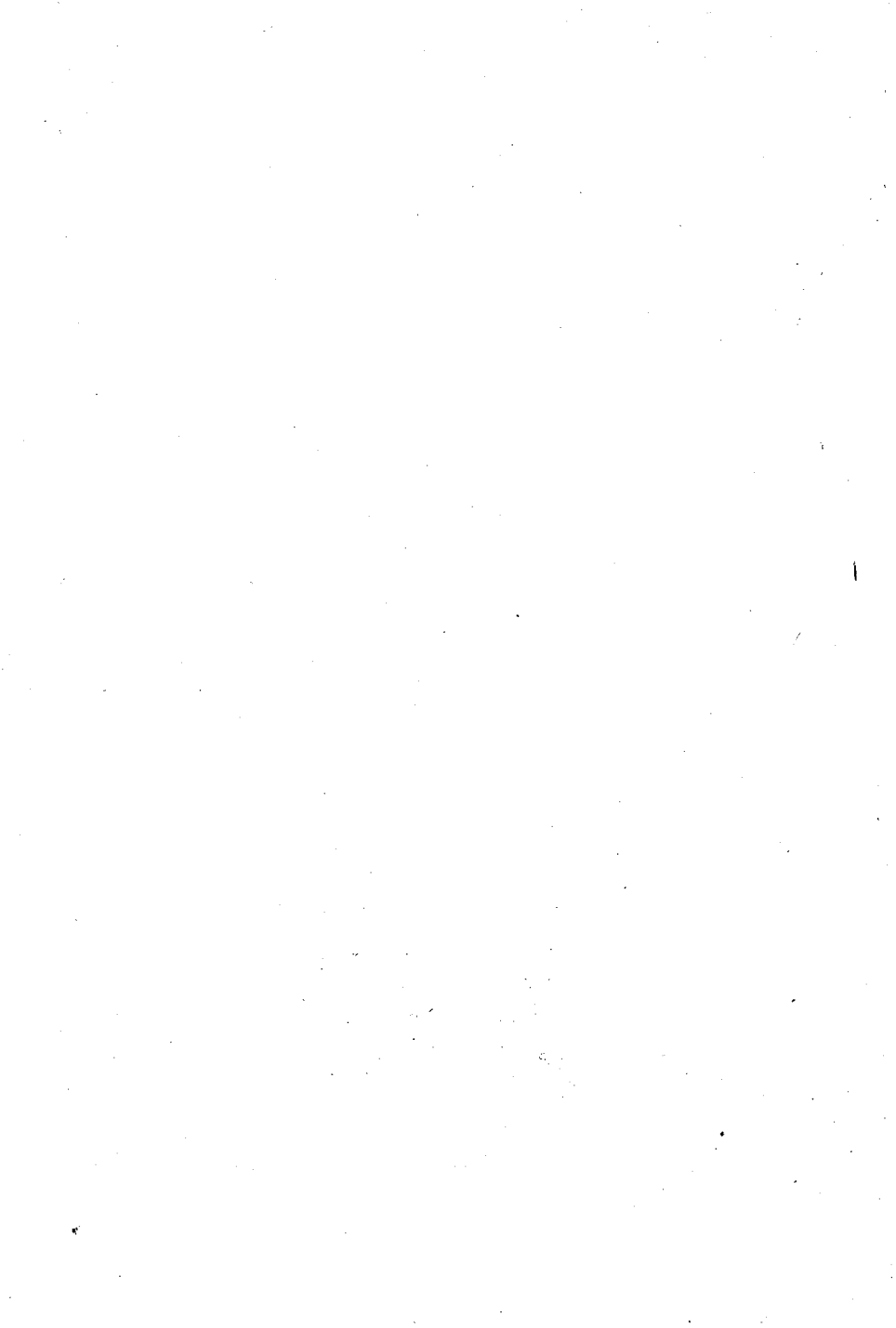
USILA

**SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE DE "L'ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI CONFEDERALI"
ROMA — Piazza Venezia, 5 — ROMA**



2

NUOVO
CODICE CIVILE
ITALIANO



126/2
2
MICHELE BATTISTA

GIÀ CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

NUOVO CODICE CIVILE ITALIANO

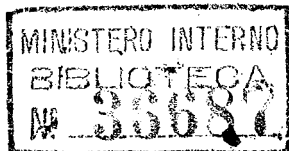
ANNOTATO CON LE RELAZIONI UFFICIALI FRA LORO
COORDINATE E CON RIFERIMENTI AL CODICE CIVILE
DEL 1865 ED ALLE NUOVE NORME D'ATTUAZIONE E
TRANSITORIE

VOLUME II.

**LIBRO DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE
E DELLE DONAZIONI**

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

INDICI



1940 - XVIII

USILA

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE DE "L'ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI CONFEDERALI."

ROMA — Piazza Venezia, 5 — ROMA

PROEMIO

1. *Con la pubblicazione del Libro che riguarda le successioni per causa di morte e le donazioni è stato compiuto un altro passo importantissimo verso la totale riforma dei Codici intrapresa dalla Commissione Reale del dopoguerra per adeguare la nostra legislazione alle nuove esigenze pur traendo ispirazione alla nostra tradizione giuridica.*

Il progetto preliminare di questo Libro, compilato dalla detta Commissione, fu presentato al Guardasigilli, accompagnato da un'ampia relazione illustrativa, nel marzo 1936-XIV e quindi sottoposto all'esame dei corpi tecnici, giudiziari, scientifici e forensi, le cui osservazioni e proposte furono tenui e presenti nella redazione del progetto definitivo compiuta sotto la direzione del Guardasigilli stesso (novembre 1937) con la collaborazione dello stesso Comitato di giuristi che aveva già redatto il progetto del Libro I.

Questo secondo progetto, accompagnato da una esauriente relazione del Guardasigilli, venne poi sottoposto alla Commissione parlamentare, cui spettava di dare il suo parere a termini della legge di delegazione del 30 dicembre 1923-II, n. 1924, integrata dall'altra del 24 dicembre 1925-IV, n. 2260.

La Commissione vi portò il suo esame e ne approvò le direttive e i criteri politici e tecnici che lo informavano, ma le sue osservazioni diedero luogo ad una ulteriore ed ampia revisione del progetto; il quale, con le modificazioni apportatevi, venne sottoposto dal Guardasigilli DINO GRANDI all'approvazione definitiva del Capo del Governo, e quindi all'Augusta sanzione del Re e Imperatore nell'udienza del 26 ottobre 1939-XVII, accompagnato da una Relazione, con la quale è stata data ragione delle modificazioni introdottevi a seguito delle proposte fatte dalla detta Commissione o che lo stesso Guardasigilli aveva creduto opportuno di apportarvi.

Con Regio Decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586 il testo del Libro del Codice civile, intitolato «Delle successioni per causa di

morte e delle donazioni» è stato approvato e ne è stata stabilita la entrata in vigore col 21 aprile 1940-XVIII, riservando di provvedere con altro Decreto Reale alla riunione ed al coordinamento di esso col Libro I già pubblicato e con gli altri Libri dello stesso Codice dopo che anche questi saranno pubblicati.

La pubblicazione del detto Libro è stata eseguita col trasmettere un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno, per esservi depositato nella sala comunale durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, perchè ognuno potesse prenderne cognizione.

Le disposizioni di attuazione e transitorie sono state emanate con R. D. 8 aprile 1940-XVIII, n. 206.

2. Le caratteristiche principali delle nuove norme sulle successioni e le donazioni sono state così poste in rilievo nell'annunciare la pubblicazione del Libro.

«Il nuovo sistema successorio rimane aderente a quei principi fondamentali pienamente conformi alla squisita sensibilità giuridica del nostro popolo e collaudati da una esperienza plurisecolare, come il principio della facoltà di disporre per testamento nei limiti consentiti dalla legge, il principio della responsabilità illimitata dell'erede per i debiti ereditari, i criteri di devoluzione della successione legittima, la distinzione fra eredità e legato e così via.

«Ma la conservazione di questi canoni fondamentali, che rappresentano la voce viva della imperitura tradizione di Roma, sono stati vivificati e riplasmati, in maniera piena e decisa, secondo i principi politici, sociali ed economici della dottrina Fascista. Nella nostra gloriosa tradizione giuridica romanistica penetra così da ogni parte il soffio dei tempi e la linfa dei nuovi ideali, per cui anche gli Istituti che sono stati mantenuti, rinnovati nel loro spirito informatore, acquistano nuovi significati e più vasta portata e diventano con ciò più aderenti alle attuali esigenze della coscienza nazionale fascista. Nella nuova disciplina del diritto successorio è sempre vigile e costante la cura dell'interesse collettivo in tutta la gamma dei suoi atteggiamenti concreti, dall'interesse dello Stato all'interesse del nucleo familiare, che la nuova legislazione tende sempre più a potenziare.

«La tutela della famiglia legittima, come organismo di massima importanza sociale, trova nel nuovo testo legislativo molteplici e precise espressioni. Così l'aumento della quota di riserva dei figli legittimi, che quando essi siano in più vien portata a due terzi del patrimonio, così il trattamento fatto al coniuge superstite, ingiustamente trascurato dal Codice ancora vigente, si risolvono in una giusta difesa

della compagine familiare. Esempio di questo maggior potenziamento della famiglia, oggetto sempre di vigile cura da parte dello Stato Fascista, è anche la sostituzione fedecommissaria, la quale, contenuta entro giusti limiti, non costituisce più un pericoloso vincolo d'indisponibilità dei beni, ma rappresenta un mezzo efficace per assicurare ai membri della famiglia la conservazione del patrimonio ereditario.

« Il rispetto verso la famiglia legittima non ha fatto dimenticare la necessità di migliorare la posizione dei figli naturali ai quali il vecchio Codice fa un trattamento eccessivamente rigoroso, e ciò in logica armonia con le provvidenze adottate per questi figli dal Libro I. Un'altra esigenza a cui la nuova Legge ha inteso provvedere è la tutela del credito e la sicurezza nella disciplina dei rapporti, perchè è di sommo interesse sociale che la successione non crei turbamenti nella posizione dei creditori e non produca una situazione d'incertezza dei rapporti giuridici ereditari. Un campo nel quale l'interesse pubblico ha poi trovato largo modo di operare è quello della divisione ereditaria, dove il diritto incondizionato del singolo di chiedere la divisione e di conseguire la sua quota in natura incontra nella nuova Legge parecchi limiti sostanziali nell'interesse della pubblica economia ».

La Relazione del Guardasigilli al Re e Imperatore così si chiude.

« La pubblicazione del nuovo libro del Codice civile, che mi onoro di sottoporre alla Vostra Augusta firma, coinciderà con l'annuale della Rivoluzione Fascista, giorno destinato alla rassegna delle opere compiute dal Regime nel corso dell'anno XVII. Insigne fra queste sarà la nuova legislazione codificata, la quale costituirà uno dei pilastri che segnano il cammino della civiltà fascista. I modi attraverso i quali le grandi Epoche si esprimono e si affidano alla storia sono le vittorie militari, le solide opere di pietra, e le leggi non meno salde, che fissano le regole della vita dei popoli. Alle fulgide vittorie che crearono l'Impero, alle maestose e moderne costruzioni che trasformano la nostra città e le nostre campagne, il Regime Fascista aggiunge, monumento perenne, i Codici delle Leggi ».



Regio Decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586. — *Approvazione del testo del libro del Codice civile «Delle successioni per causa di morte e delle donazioni» (Supplem. Gazzetta Ufficiale, n. 252 del 27 ottobre 1939-XVII).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del libro del Codice civile «Delle successioni per causa di morte e delle donazioni» è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1940-XVIII.

Con decreto Reale saprà provveduto alla riunione e al coordinamento del libro «Delle successioni per causa di morte e delle

donazioni» col libro primo, approvato con R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, e con gli altri libri dello stesso Codice civile, dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto libro del Codice civile «Delle successioni per causa di morte e delle donazioni», firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto libro del Codice civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1939-XVII

Atti del Governo, registro 414, foglio 117 — MANCINI.

ABBREVIAZIONI

R. p. p. — Relazione sul progetto preliminare della Commissione Reale per la riforma dei Codici.

R. p. d. — Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo.

R. C. p. — Relazione della Commissione parlamentare.

R. R. — Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore.

I corrispondenti articoli del Codice del 1865 sono segnati in calce a ciascun articolo di questo Libro.

LIBRO DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI

Nel progetto preliminare questo libro era intitolato « *Successioni e donazioni* »; ma nel progetto definitivo tale intitolazione venne cambiata in quella che sopra si legge, e nella Relazione sul progetto medesimo (n. 6) così ne è data la spiegazione:

« La modificazione è dovuta a ragioni formali.

« Infatti, il termine « successione » adoperato senza alcuna specificazione è sembrato tecnicamente impreciso, poichè nel linguaggio giuridico per « successione » s'intende genericamente il mutamento di uno dei soggetti del rapporto giuridico tanto a causa di morte quanto per atto tra vivi, in guisa che lo stesso concetto di donazione resterebbe compreso nel termine lato di successione. Si è, pertanto, preferito di intitolare il libro « Delle successioni a causa di morte e delle donazioni ».

TITOLO I. — DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE

DISPOSIZIONI GENERALI

Il progetto preliminare aveva premesso il titolo delle *disposizioni comuni* ai titoli riguardanti le due forme di successione, legittima e testamentaria. Tale ordinamento dei detti titoli venne da più parti criticato; e perciò nel progetto definitivo fu lasciata immutata la collocazione del titolo I, « che comprende un complesso di disposizioni riguardanti la *successione in generale* e che perciò è sembrato opportuno sistemare prima della disciplina delle due forme ai fini di una razionale distribuzione della materia. In realtà, il rilievo aveva piuttosto carattere formale, in quanto appariva illogico parlare di disposizioni comuni all'inizio della trattazione; ma un tale difetto fu agevolmente eliminato sostituendo, nel progetto definitivo, alla espressione « disposizioni comuni » l'altra « delle successioni a causa di morte in generale ». (*R. p. d. n. 7*).

Ma la Commissione parlamentare, pur approvando l'organicità e il rigore scientifico col quale la materia era stata distribuita nel progetto definitivo, nonchè il criterio seguito di accogliere nel titolo I

il complesso delle disposizioni destinate a disciplinare gl'istituti fondamentali del diritto successorio, a meglio chiarire questo criterio propose, e la proposta fu accolta ed attuata, che fosse modificata la intestazione del titolo («Delle successioni a causa di morte in generale») scindendola in due periodi, l'uno che ne determina l'oggetto: «*Successioni per causa di morte*»; l'altro che dà rilievo al carattere generale della disciplina in esso contenuta: *Disposizioni generali*». (R. R., n. 1).

CAPO I. — *Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.*

Art. 1. — *Apertura della successione.*

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

(Art. 923).

1. Questo articolo è la riproduzione testuale del corrispondente art. 923 del codice del 1865: la successione si apre al momento della morte del *de cuius* (*viventis nulla haereditas*) e nel luogo del suo ultimo domicilio.

2. Era stato proposto di coordinare la disposizione di questo articolo con quelle relative alla dichiarazione di morte presunta, contenute nel libro I: ma non si è ritenuto necessario il coordinamento perchè tali disposizioni del libro I «non derogano sostanzialmente al principio che la successione si apre al momento della morte, in quanto, nel regolare il trapasso dei rapporti patrimoniali del presunto morto, questi sono riferiti al momento in cui si presume che la morte sia avvenuta. In ogni modo, nel libro I si trovano disposizioni (art. 61) che disciplinano esaurientemente la materia» (R. p. d., n. 8).

3. Per l'apertura della successione nei casi di dichiarazione di morte presunta v. artt. 55, 57 e 61 del libro I.

Art. 2. — *Delazione dell'eredità.*

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate dal capo decimo di questo capitolo.

(Art. 720).

1. Nel progetto definitivo nella intitolazione di questo capo fu sostituito alla dizione «delazione della successione» l'altra, più precisa, «delazione dell'eredità».

2. L'art. 2 del progetto preliminare riproduceva testualmente il 1° e 2° comma del corrispondente art. 720 del codice del 1865, con la sola aggiunta: «salvi i diritti di coloro ai quali la legge riserva una quota d'eredità». Ma, nel comporre il progetto definitivo, in considerazione del «mutato orientamento legislativo e del complesso svolgimento che la dottrina fascista ha operato nel concetto del diritto subbiettivo» anche in questa parte si è fatto luogo ad una riforma:

«Il Codice del 1865 — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 2) — sotto l'influsso eccessivo dei principi basati sul dogma della volontà individuale, fissava il rapporto fra successione testamentaria e successione legittima, ponendo quest'ultima in una posizione di subordinazione di fronte a quella testamentaria. Infatti, l'art. 720 dichiarava che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria. Questa affermazione non ha tanto lo scopo di riconoscere l'istituto del testamento quanto quello di fissare il criterio direttivo a cui si ispira la disciplina del diritto successorio. Questa, invero, è dominata dalla preoccupazione di ricercare, ovunque e comunque sia possibile, una volontà testamentaria anche quando, mancando una congrua manifestazione, sia necessario ricorrere a presunzioni, come nell'istituto dell'accrescimento, che finisce col creare talvolta una inesistente volontà individuale.

«Il progetto, su questo punto fondamentale, non poteva che prendere una posizione diversa. Esso afferma nell'art. 2 il carattere eminente della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Con ciò non è annullata la volontà individuale, ma essa opera soltanto quando sia chiaramente espressa. Non vi è, quindi, nel progetto la preoccupazione di ricercare in via presuntiva la volontà del testatore, sotto l'influenza di un eccessivo *favor testamenti*; ma si lascia pieno l'imperio della successione legittima tutte le volte che la volontà non appaia netta o risulti inquinata, nel suo processo formativo, da motivi antisociali. A questo nuovo orientamento si connettono l'abolizione della regola sabiniana sulle condizioni illecite o impossibili (artt. 849, 850 cod. civ. 1865) e la nuova norma (art. 172) sul motivo illecito nelle disposizioni testamentarie. Nell'uno e nell'altro caso la legge non riconosce efficacia alla volontà diretta ad un fine riprovevole o determinata da motivi contrastanti con l'etica sociale. Insomma, la nuova legge sulle successioni, avendo riguardo a quelli che sono i postulati etici e giuridici della dottrina fascista, afferma, con giusto rigore, che l'attività individuale deve essere sempre diretta a fini socialmente utili».

In conformità di tali criteri l'art. 2 fu così formulato: «L'eredità si devolve per legge. Può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento, ecc.».

3. Ma in seno alla Commissione parlamentare sollevò gravi dubbi quest'affermazione dell'art. 2, che ristabiliva come generico criterio di massima il principio della prevalenza della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento (*R. C. p.*, pag. 618).

La Commissione non si dichiarò favorevole alla enunciazione di questo principio — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 2) — «sia perchè di contenuto astratto, essenzialmente

dottrinale, che quindi è preferibile evitare nei testi legislativi, sia perchè, mancando di pratici risultati, si sarebbe risoluto nell'affermazione di una preminenza di natura quasi esclusivamente verbale.

«Infatti — soggiunge il Guardasigilli — ammessa nel nostro ordinamento l'esistenza delle due forme di delazione, è evidente che si deve far luogo alla successione legittima solo quando il defunto non abbia altrimenti disposto, e cioè quando manchi la successione testamentaria. E' certo, peraltro, che la volontà testamentaria, pur prevalendo sulla successione legittima, deve mantenersi entro i limiti fissati dalla legge. Perciò è sembrato preferibile alla Commissione affermare semplicemente che la delazione avviene per legge o per testamento, ponendo ambedue le forme di successione sullo stesso piano. Aderendo a queste considerazioni ho modificato la formula del progetto e ho riprodotto la norma del secondo comma dell'art. 720 del codice del 1865, che dichiara non potersi far luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria», così accogliendo l'analoga proposta della Commissione stessa.

4. La Commissione aveva, nel testo da essa proposto, usato la espressione «successione»; ma si è preferito «dire che l'eredità e non la successione si devolve, perchè il termine *successione*, che indica l'effetto definitivo del subentrare di un soggetto nella posizione giuridica di un altro, non coincide col concetto di eredità» (R. R., n. 2).

5. Nel testo proposto dalla stessa Commissione era enunciata espressamente la possibilità del concorso fra le due forme di successione. Ma tale dichiarazione è stata soppressa «perchè la compatibilità e il concorso delle due cause di delazione derivano già chiaramente dalla norma per cui non può farsi luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte la testamentaria» (R. R., n. 2).

6. L'ultimo comma esplica più precisamente l'aggiunta («salvi i diritti di coloro ai quali a legge riserva una quota di eredità») fatta nel progetto preliminare al 1° e 2° comma dell'art. 720 del codice del 1865 (v. sopra, nota 2) con lo specificare che restano impregiudicati i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel Capo X di questo titolo, cioè, ai *legittimari*, come del pari non possono ledere i diritti stessi le donazioni (v. art. 101: riduzione delle donazioni).

Art. 3. — *Divieto di patti successorii.*

E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono eventualmente spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.

(art. 954, 1118 capov.).

In merito alle disposizioni di questo articolo così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 3):

«Affermato nell'art. 2 il principio fondamentale del nostro diritto successorio, per cui le forme di successione riconosciute sono due, la legale e la testamentaria, ho considerato l'opportunità di escludere espressamente l'ammissibilità della terza possibile causa di delazione ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio. Il codice del 1865 poneva il divieto generale di stipulazione intorno ad una successione non ancora aperta (art. 1118), e ripeteva tale divieto in altre disposizioni (articoli 954, 1380, 1460, ecc.). Il progetto nell'art. 70 riportava la norma dell'art. 954 del codice stesso che vietava la rinunzia all'eredità di una persona vivente e l'alienazione dei diritti eventuali su questa eredità. Una simile disciplina in sè sarebbe stata evidentemente incompleta, perchè contemplava soltanto una categoria di patti successori, i patti di rinunzia, mentre non erano preveduti nè i patti di istituzione nè quelli dispositivi, per i quali bisognava continuare a far capo all'art. 1118 del vecchio codice. Mi è sembrato allora preferibile, dal punto di vista sistematico, eliminare l'art. 70 del progetto e dare al principio in esso contenuto portata generale, affermando espressamente la nullità di qualsiasi convenzione con la quale taluno disponga della propria successione e di ogni atto con il quale taluno disponga o rinunzi ai diritti che gli possono spettare per una successione non ancora aperta, e collocando tale norma in un articolo di nuova formulazione nella sede propria e cioè immediatamente dopo l'art. 2. In tal modo la norma costituisce la logica conseguenza del principio che la delazione dell'eredità può aver luogo soltanto per legge o per testamento».

Non si è riprodotto l'accenno al contratto di matrimonio, ch'era contenuto nell'art. 954 del codice del codice del 1865 «per ragioni storiche ormai venute meno» (*R. p. d.*, n. 68).

Art. 4. — *Acquisto dell'eredità.*

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

(Art. 933, 1° comma).

1. E' nota la controversia circa il significato degli artt. 925 e 926 del codice del 1865, «se, cioè, essi riproducano la *sestina iuris* dell'antico diritto francese, per cui l'eredità si acquista *ipso iure* pel solo effetto della devoluzione dell'eredità a favore di date persone, o se l'acquisto *ipso iure* si limiti al possesso.

«La prima opinione sembra appoggiarsi all'origine dell'art. 925, che è riproduzione, con lieve diversità, dell'art. 724 cod. francese; ma, accogliendo questo concetto, si dovrebbe logicamente giungere alla conseguenza, accolta, fra altri, dal codice germanico, paragrafi 1933, 1934, che all'erode non resti che la facoltà di ripudiare entro il termine fissato dalla legge: si prescriverebbe il diritto e in altre parole l'eredità, non, come è scritto nel codice nostro, il diritto di accettarla.

«Alla Commissione Reale non è parso convenisse abbandonare a

questo riguardo il principio tradizionale del nostro diritto, che l'eredità non si acquista che per effetto dell'accettazione; principio cui aderiscono fra noi anche i fautori dell'acquisto *ipso iure*, che però lo sottopongono alla condizione della conferma con l'accettazione; la quale è elemento essenziale per l'acquisto, con effetto però dal giorno dell'apertura della successione» (R. p. p., pag. 3).

2. Il principio che l'eredità si acquista con l'accettazione ottenne la quasi unanimità dei consensi nella composizione del progetto definitivo. Non mancò qualche proposta, in verità isolata, in ordine all'adozione del sistema della *ventilazione ereditaria*; ma fu stimato opportuno di prescindere «perchè l'istituto resta estraneo alle tradizioni nazionali» (R. p. p., n. 10).

Anche in seno alla Commissione delle assemblee legislative si era sostenuto che «per dare veramente una garanzia ai terzi bisognasse orientarsi verso l'istituto della ventilazione, collegata al sistema di pubblicità della proprietà immobiliare»; ma fu osservato che, pur essendo tale sistema «eccellente per paesi in date condizioni sociali, esso, presso di noi, dato il non raro spirito di litigiosità, non eviterebbe lungaggini e contestazioni e sorprese in danno dei veri eredi e dei terzi (R. C. p., pag. 622).

Art. 5. — *Poteri del chiamato prima dell'accettazione.*

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, anche senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e farsi autorizzare a vendere, nei modi che l'autorità giudiziaria stimi più opportuni, i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità, a norma dell'art. 73.

(Art. 925, 926, 935, 965, 693).

1. L'art. 5 del progetto preliminare aveva riprodotto il corrispondente art. 925 del codice del 1865, il quale afferma il principio del passaggio di diritto del possesso dei beni della eredità nella persona dell'erede senza bisogno di materiale apprensione.

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 4) la disposizione diede luogo a critiche. Si osservò da taluni che «essendosi affermato dal progetto il principio dell'acquisto ereditario fondato sull'accettazione, la norma dell'art. 5 del progetto preliminare dava vita ad un fenomeno di successione parziale prima dell'accettazione, configurazione anomala sia dal punto di vista tecnico che da quello logico. Non mi sono dissimulata — così il Ministro nella Relazione sul progetto definitivo (n. 12) — la serietà, sul terreno della logica forma-

le, di queste critiche; ma va pur tenuto conto dell'esigenza pratica imprescindibile di provvedere alla difesa dei beni del defunto contro eventuali usurpazioni e turbative. Per conciliare l'esigenza pratica con la difficoltà teorica, ho riconosciuto al chiamato all'eredità la veste di possessore, senza accennare al concetto di un passaggio del possesso dal *de cuius* al chiamato all'eredità. Peraltro, è da rilevare che il possesso attribuito dalla legge al chiamato non è diverso da quello che aveva il defunto».

2. Inoltre, l'art. 6 del progetto preliminare riproduceva la disposizione dell'art. 926 del codice del 1865 circa le azioni di reclamo del possesso (cioè, quelle che spettano ai possessori legittimi) da parte degli eredi spogliati del possesso da chi pretendesse di avere diritto sui beni della eredità. Nel progetto definitivo la disposizione fu inserita nell'art. 4 (2° *comma*) che riconosceva al chiamato all'eredità tutte le azioni concesse dalla legge a tutela del possesso. «Con questa formulazione semplice e chiara — così la Relazione sul progetto definitivo — si sono ottenuti alcuni miglioramenti tecnici in confronto del progetto preliminare. Infatti, mentre questo faceva cenno soltanto dell'azione a tutela del possesso legittimo, la nuova formulazione, invece, riferendosi in genere alle *azioni possessorie*, risulta più completa consentendo nei congrui casi anche l'azione di spoglio. Inoltre, opportunamente la nuova formula ha sostituito il termine *erede* con quello di *chiamato all'eredità* ed ha eliminato la specificazione contenuta nel progetto preliminare in ordine al legittimato passivo, qualificato come possessore *pro herede*, mentre è evidente che la tutela possessoria deve potersi sperimentare anche contro il possessore *pro possessore*» (*R. p. d., n. 13*).

In relazione a tali osservazioni il testo dell'art. 4 del progetto fu così formulato: «Il chiamato alla eredità ha di diritto, dal momento dell'apertura della successione, il possesso dei beni del defunto senza bisogno di materiale apprensione.

«A lui spettano tutte le azioni concesse dalla legge a tutela del possesso».

Ma la formulazione di queste disposizioni diede luogo a gravi dubbi, perchè — così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 4) — esso «parlava di acquisto, e non di passaggio, di diritto, del possesso dei beni del defunto (a differenza di quanto disponeva l'art. 925 del codice del 1865) e voleva conciliare il principio dell'acquisto ereditario fondato esclusivamente sull'accettazione con la esigenza pratica di provvedere alla tutela dei beni del defunto contro eventuali turbative durante il periodo intermedio fra l'apertura della successione e l'accettazione».

Tale soluzione «non incontrò il favore della Commissione parlamentare, in seno alla quale sorsero due tendenze, l'una favorevole a sostituire alla formula del progetto quella dell'art. 925 del Codice del 1865, l'altra che avrebbe voluto dare al chiamato all'eredità la posizione di curatore di diritto nel periodo intermedio, con l'onere di provvedere alla amministrazione e conservazione dei beni.

In via definitiva, essa consentiva al ritorno alla formula dell'art. 925, che riconosceva il passaggio di diritto del possesso all'erede, sostituendo alla parola «erede» la espressione «chiamato all'eredità».

« Il ritorno alla formula del vecchio Codice — osserva il Guardasigilli nella detta Relazione — vorrebbe mettere in rilievo che il possesso attribuito dalla legge al chiamato all'eredità non è una situazione autonoma, ma rappresenta la continuazione del possesso del dante causa con le qualifiche che a questo si ricollegano, sia ai fini della tutela possessoria, sia ai fini dell'usucapione. Così si voleva porre in evidenza che la funzione della norma era di permettere l'applicazione del principio disposto nell'art. 693 del detto codice.

« Non bisogna però dimenticare — così soggiunge — che lo scopo pratico dell'art. 4 del progetto, come già dell'art. 925 del codice del 1865, è soltanto di consentire al chiamato, nel periodo intermedio fra la delazione e l'acquisto dell'eredità, la tutela possessoria dei beni ereditari svincolata dai presupposti che la legge normalmente richiede. Tale scopo pratico diverge da quello perseguito dall'art. 693, nel quale si dispone la continuazione di diritto del possesso, ma per l'ipotesi in cui il chiamato abbia già acquistato la qualità di erede.

« Ora, per raggiungere l'effetto pratico di accordare al chiamato la facoltà autonoma di esperire le azioni possessorie, non vi è alcun bisogno di ricorrere alla finzione di una trasmissione frazionaria e anticipata del possesso, ultimo residuo del sistema della *saisine*, abbandonato consapevolmente dalla nuova legge. Basta che la legge autorizzi il chiamato all'eredità a difendere con i rimedi possessori, svincolati da tutti i loro presupposti, i beni che fanno parte a qualsiasi titolo del patrimonio ereditario in relazione a eventuali lesioni che possono verificarsi.

« Per questi beni non sorge affatto la necessità di qualificare la specie di possesso del chiamato, nè di considerare questo come un possessore fittizio, nè tanto meno di considerarlo come un continuatore del possesso del dante causa, perchè la legge attribuisce al chiamato la facoltà di reagire contro eventuali spogli e turbative, avvenuti dopo l'apertura della successione, indipendentemente da una relazione possessoria coi beni e solo come effetto provvisorio e anticipato della tutela più ampia che gli spetterà quando, accettando l'eredità, subentrerà rispetto ai singoli beni nella situazione giuridica, e quindi eventualmente anche nella situazione possessoria, in cui si trovava il *de cuius*.

« Rispetto poi agli effetti della continuazione del possesso, basata sul presupposto che nel *de cuius* vi era solo il possesso e non il diritto corrispondente, e che il chiamato abbia accettato, non è la disposizione in esame che vi provvede, ma è l'art. 693 del vecchio codice dettato in materia di possesso. Questo articolo, che potrà essere opportunamente chiarito in sede di riforma, metterà bene in rilievo che l'erede continua di diritto il possesso del dante causa anche se non ha avuto nel periodo intermedio fra la delazione e l'acquisto il possesso di fatto, e ciò senza interruzione, data l'efficacia retroattiva dell'accettazione.

« Non è quindi il caso di mutare il principio informatore della disposizione proposta nel progetto; ma mi sono preoccupato di realizzarne più compiutamente il contenuto, precisando la natura e i limiti dei poteri del chiamato alla eredità per la tutela dei beni del defunto.

« Senza giungere ad affermare che il chiamato assume la figura e la qualità di un curatore di diritto — precisazione che è preferibile lasciare alla dottrina — ho accolto il suggerimento, formulato in seno alla Commissione, di coordinare più strettamente l'articolo stesso con l'art. 20 e con l'art. 31 del progetto, riflettenti rispettivamente gli atti conservativi dell'eredità che non importano accettazione della stessa e la posizione del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari.

« Pertanto ho formulato l'art. 5 del testo, distribuendone il contenuto in tre commi. Nel *primo comma* ho enunciato il principio che il chiamato, anche senza bisogno di materiale apprensione dei beni ereditari, può, per la tutela degli stessi, esercitare le azioni possessorie. Viene così affermato l'effetto pratico che si vuol raggiungere senza enunciare che egli ha il cosiddetto « possesso di diritto », e senza quindi voler ricollegare tale effetto a un possesso fittizio.

« Nel *secondo comma* ho stabilito che il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e temporanea amministrazione, e cioè quegli atti che nel progetto sono previsti nell'art. 20 e che non importano accettazione di eredità.

« Infine, nell'*ultimo comma* ho negato al chiamato ogni potere nel caso in cui venga nominato un curatore dell'eredità giacente ».

3. *V. note all'art. 31 e all'art. 73*, le cui disposizioni completano quelle dell'art. 5 in esame; l'uno circa la facoltà del chiamato all'eredità di stare in giudizio come convenuto, e, nel caso che egli non vi compaia, circa la nomina di un curatore all'eredità perchè lo rappresenti in giudizio; l'altro, circa la nomina del curatore quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso reale di beni ereditari. *V. anche successivo art. 6* (rimborso delle spese) e *nota 4ª all'art. 20*.

4. La Relazione sul progetto definitivo (n. 29) rilevò come fosse stata da molti criticata l'espressione « *amministrazione temporanea* » (2º *comma*) la quale non avrebbe avuto un significato preciso; ma la formulazione fu lasciata immutata considerando « pericoloso procedere a precisazioni maggiori o casistiche, che risulterebbero necessariamente incomplete »; mentre, peraltro, sotto l'impero del codice del 1865 « la giurisprudenza ha potuto trovare criteri direttivi sufficienti per la risoluzione della diversa fattispecie ».

5. *Circa la procedura da seguire per ottenere dall'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vendere i beni ereditari* (2º *comma*) e *circa le formalità della vendita*, *v. art. 1º disposiz. attuazione*.

Art. 6. — Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

Se il chiamato rinuncia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità, (Art. 966).

L'art. 20 del progetto definitivo, circa gli atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari, non

importanti accettazione se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede, e circa l'autorizzazione a vendere oggetti ereditari che non si possono conservare o la cui conservazione importi grave dispendio, essendo stato soppresso, in conseguenza la regola del successivo art. 21, «che poneva a carico dell'eredità le spese sostenute dal chiamato che avesse rinunciato, non aveva più ragione di essere conservata nella sede dove era collocata (accettazione dell'eredità) ed è stata quindi spostata nell'art. 6 del testo, immediatamente dopo il nuovo art. 5, al quale strettamente si ricollega» (*R. R., n. 6*).

L'art. 966 del codice del 1865 regolava il solo caso delle spese fatte dall'erede con beneficio d'inventario che avesse rinunciato all'eredità prima della scadenza dei termini per fare l'inventario e deliberare: tale disposizione è stata estesa, nell'articolo 6, a qualunque chiamato all'eredità.

CAPO II. — *Della capacità di succedere.*

Art. 7. — *Capacità delle persone fisiche.*

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salva prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti.

(*Art. 724, 764, 160*).

1. Questo capo, dedicato alla *capacità di succedere*, ha, come nel progetto, un solo articolo; non vi è stata riprodotta, comechè superflua, la disposizione dell'art. 723 del codice del 1865 («tutti sono capaci di succedere salvo le eccezioni determinate dalla legge»).

2. In merito al 1° comma è da ricordare che l'art. 107 del progetto preliminare, collocato sotto il titolo delle successioni legittime, dichiarava (1° comma) incapace a succedere chi non è concepito al tempo dell'apertura della successione. Nel progetto definitivo (art. 5) l'affermazione negativa dell'art. 107 venne mutata in positiva, dichiarando capaci di succedere tutti coloro che al tempo dell'apertura della successione abbiano capacità giuridica a norma degli artt. 1 e 2 del libro I.

Ma nel comporre il testo legislativo fu rilevato che «siccome nel 2° comma dell'art. 1 del libro I al concepito non è attribuita una capacità giuridica generale, ma sono dalla legge riconosciuti singoli diritti subordinatamente all'evento della nascita», perciò era «opportuno affermare qui esplicitamente (1° comma) che sono capaci

di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione» (*R. R.*, n. 7).

3. Il 2° comma riproduce la regola con cui è tenuto fermo il termine tradizionale dei 300 giorni per la presunzione *iuris tantum* del concepimento al tempo dell'apertura della successione a favore di chi sia nato entro 300 giorni dalla morte del *de cuius*.

In proposito osservò la Relazione sul progetto definitivo (n. 14) che era sorta qualche preoccupazione per la possibilità di contrasti con le regole del libro I (art. 236) che, con presunzione *iuris et de iure*, affermava la legittimità del nato entro 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del patrimonio. Ma — soggiunge la Relazione stessa — tali preoccupazioni sono infondate «perchè evidentemente la prova contraria contro la presunzione stabilita nell'articolo potrà ammettersi solo quando la questione del concepimento non sia connessa con la questione della legittimità. Nè è sembrato necessario al riguardo un chiarimento espresso, dovendosi ogni norma interpretare in coordinazione con le altre».

Ma la Commissione parlamentare aveva suggerito di chiarire che la prova contraria alla presunzione non potesse essere data quando si trattasse di impugnare la legittimità del figlio, cioè, quando la questione del concepimento fosse connessa con quella della legittimità e perciò aveva proposto che fosse aggiunto un apposito comma, col quale fosse dichiarato che la disposizione non si applicava ai figli di cui non si impugna la filiazione legittima. A ciò il Guardasigilli ha replicato, nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 7), che la proposta precisazione era superflua. «E', infatti, ovvio che questa norma, dettata in sede di successione ai fini della determinazione della capacità a succedere, non intende derogare alla presunzione assoluta in tema di filiazione, e che perciò la prova contraria è esclusa ogni volta che la questione della capacità sia connessa con quella della legittimità».

4. La disposizione dell'ultimo comma riproduce quasi testualmente quella del 2° comma del corrispondente art. 764 del codice del 1865 circa la capacità a ricevere per testamento dei figli di persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti; solo fu soppressa, comechè superflua, su proposta della Commissione parlamentare, la parola *immediati*, che seguiva la parola «figli».

5. L'ultimo comma dell'art. 5 del progetto definitivo disponeva che la capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti era regolata dall'art. 42 del progetto stesso che, invece, disciplinava solo la capacità di questi ultimi. Ad ovviare a tale inesattezza la Commissione parlamentare aveva suggerito di affermare espressamente che le persone giuridiche hanno capacità di succedere. Ma al Guardasigilli tale affermazione è sembrata superflua, perchè «la capacità delle persone giuridiche risulta implicitamente affermata dalla norma dell'art. 18 del testo, a proposito della necessità dell'autorizzazione governativa per l'accettazione»; e pertanto, la disposizione è stata soppressa, per modo che il contenuto delle norme dell'art. 7 è restato limitato «esclusivamente alla capacità delle persone fisiche». (*R. R.*, n. 7).

CAPO III. — *Della indegnità.*Art. 8. — *Casi d'indegnità.*

E' escluso dalla successione come indegno:

1° chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a termini della legge penale;

2° chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3° chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte, o con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, e la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, e la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4° chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5° chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6° chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

(Art. 725).

1. « Le disposizioni sull'indegnità a succedere sono state attratte nella parte generale poichè l'istituto trova campo d'applicazione in qualsiasi forma di successione ». (*R. p. d. n. 15*).

« Si è troncata la controversia, che sotto l'impero del codice del 1865 si dibatteva in dottrina, se, cioè, l'indegnità costituisca una vera e propria incapacità, che rende, *ope legis*, impossibile l'acquisto successorio, o se, piuttosto, debba considerarsi come un fatto che ne impedisce soltanto la conservazione e che opera *officio iudicis*. Si è adottata in proposito una precisa risoluzione, consacrando la tesi, fondata sulla tradizione romanistica, che l'indegno *potest capere sed non retinere*, poichè è sembrato più opportuno rimettere all'iniziativa degli interessati l'attuazione della sanzione. Conseguentemente, le norme relative all'indegnità sono state tolte dal capo che tratta della capacità di succedere e sistemate in un capo autonomo (*R. p. d. n. 15*) e così nell'articolo in esame come anche nell'art. 10 si è detto che l'indegno è « escluso dalla successione »; egli perciò

acquista l'eredità (o il legato) ma spetta a chi vi ha interesse di far annullare l'acquisto, sino a che non sia intervenuta la prescrizione.

2. L'art. 108 prog. prelim. considerava nel n. 1° la indegnità derivante dall'*uccisione volontaria ancorchè in duello*, e la Relazione sul progetto stesso (pag. 23) aveva rilevato che la specificazione fosse necessaria « dato che il nuovo codice penale considera il duello, come già il codice precedente, non già delitto contro la persona, ma delitto contro l'amministrazione della giustizia (art. 394 e segg.) e che, a differenza di quanto era stabilito per l'omicidio, dove si contempla anche quello tentato, per il duello la sola uccisione era considerata quale causa che producesse l'indegnità a succedere.

Ma nel comporre il progetto definitivo sembrò che tale accenno al duello fosse poco chiaro in quanto non risultasse « se la norma volesse soltanto prevedere il caso di chi nel duello avesse cagionato la morte con intenzione omicida, o se, invece, volesse far derivare l'indegnità da qualsiasi duello nel quale si fosse verificata la morte. Petraltro, nel primo significato la norma è sembrata inopportuna, essendo difficile in pratica ricercare nel duellante la volontà di uccidere. I criteri all'uopo indicati dalla dottrina sono piuttosto arbitrari ed empirici. D'altra parte, si è ritenuto eccessivo accogliere l'altra tesi più rigorosa, sostenuta da alcuni in diritto vigente, che considera indegno il duellante, quando dal duello sia derivata la morte, poichè il duello, pur essendo penalmente represso, ha una gravità obbiettiva ed una configurazione ontologica diverse dall'omicidio. Nè può prescindersi dal rilievo che una posizione di estremo rigore contro il duello creerebbe, sotto il profilo dell'indegnità, una disarmonia giuridica tra la morte cagionata in duello e la morte cagionata fuori del duello; infatti, per la prima l'indegnità conseguirebbe anche ad una uccisione non voluta, mentre per la seconda l'indegnità viene esclusa nell'ipotesi della preterintenzionalità ». Perciò, fu « ritenuto opportuno limitare la sanzione dell'indegnità ai soli duelli puniti con le pene dell'omicidio. Nondimeno, la norma (n. 2) nella sua formulazione non prevede soltanto i casi indicati nell'art. 397 del codice penale (*cioè, i casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio a chi fa uso delle armi in duello*), ma si riferisce a qualunque fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni relative all'omicidio. In tal modo viene preso in considerazione anche il reato di istigazione al suicidio in danno di persona minore di anni 14 o priva della capacità di intendere o di volere: art. 580 codice penale ». (*R. p. d., n. 16*).

In conformità di tali criteri vennero formulati i nn. 1 e 2 dell'art. 6 del progetto definitivo, testualmente riprodotti nei nn. 1 e 2 dell'articolo in esame.

3. Il progetto preliminare (art. 108) col richiedere la volontarietà dell'uccisione aveva « inteso di escludere che fosse causa di indegnità l'uccisione nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere o l'uccisione colposa o per legittima difesa: il che — notò la Relazione sul progetto stesso (pag. 23) — più propriamente riuscirebbe a negare l'imputabilità che non la volontarietà del fatto; senonchè, si è avvertito — si soggiunse — che l'avverbio (*volontaria-*

mente) dovesse essere interpretato in relazione agli art. 51 e 52 del codice penale ».

Ma nel comporre il progetto definitivo fu prospettata l'opportunità di chiarire espressamente le cause di non punibilità di cui ai detti articoli del codice penale « le quali, invero, non tolgono la volontarietà del fatto, e pertanto la formula dell'art. 108 non sarebbe stata idonea » ad escludere i fatti commessi nei casi degli art. 51, 52 e 54 cod. pen.: e perciò al n. 1 dell'articolo in esame fu « aggiunto un apposito inciso per escludere l'indegnità quando ricorrono tali discriminanti » (*R. p. d., n. 16*), cioè, si è detto, « purchè non ricorra una delle ipotesi degli art. 51, 52 e 54 del codice penale ».

Ma in proposito sorse in seno alla Commissione parlamentare una prima questione che appunto si ricollega al criterio pel quale l'indegnità è esclusa ricorrendo le cause di non punibilità di cui ai citati articoli (51, 52, 54) del codice penale. La Commissione, preoccupandosi della mancata menzione di altre ipotesi in cui l'indegnità avrebbe dovuto essere esclusa, aveva soggiunto di introdurre un articolo (6 bis), di portata generale, nel quale fosse stabilito che le disposizioni dell'articolo in esame non dovessero trovare applicazione quando esista una delle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità secondo le norme del codice penale o quando si tratti di reato commesso in istato di eccesso di difesa o per causa di onore. (*R. C. p., pag. 627*).

Ma la proposta non fu accolta e il Guardasigilli così ne dà ragione nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 8):

« Per ciò che riguarda l'espresso richiamo alla esclusione della imputabilità, nel caso preveduto nel n. 1 dell'art. 6 del progetto, mi è sembrato superflua la modificazione proposta. Poichè infatti il progetto richiede la volontarietà del fatto, è indubbio che, quando è esclusa l'imputabilità, non può ammettersi indegnità dell'autore del fatto, perchè, essendo costui incapace di intendere e di volere, viene meno il presupposto dell'indegnità e cioè la volontarietà del fatto lesivo.

« D'altra parte il richiamo generico delle norme contenute nel codice penale, per tutti i casi di indegnità, altererebbe la configurazione giuridica della indegnità a succedere, la quale non deve essere considerata come una pena accessoria o un effetto penale della condanna, bensì come una sanzione civile, rimovibile dalla volontà dell'offeso, e fondata sul fatto della volontaria offesa alla personalità fisica o morale del *de cuius*. Ho preferito perciò, nella configurazione delle cause di indegnità, considerare il fatto illecito, che dà causa all'indegnità, in sè e per sè, prescindendo dalla valutazione che ne fa il legislatore in sede penale per le diverse finalità repressive. Tuttavia, per venire incontro al desiderio della Commissione di formulare in modo più completo i richiami alla legge penale, ho adottato nella dizione del n. 1 dell'art. 8 del testo una formula più generica, affermando che l'indegnità non sussiste quando ricorra una delle cause che escludono la punibilità.

« Non ho infine accolto la proposta di escludere la indegnità per i reati commessi per eccesso di difesa o per causa di onore. Se l'eccesso di difesa è colposo, non c'è indegnità; ma se è doloso non vi

è motivo di escluderla. Se il reato è stato commesso per causa di onore, è ovvio che, essendo a base dell'indegnità l'offesa volontaria al *de cuius*, questa sussiste anche se l'atto è stato determinato da apprezzabili motivi morali o sociali.

«D'altra parte, se avessi dovuto seguire il criterio della Commissione, avrei dovuto escludere l'indegnità, non soltanto per cause di onore, ma per tutti gli altri motivi che diminuiscono la gravità del reato. Ciò mi è sembrato eccessivo ed ho limitato la previsione alle cause che escludono la punibilità, in quanto, discriminato il fatto, questo perde il carattere di *iniuria*».

4. Un'altra questione, concernente il coordinamento fra l'istituto dell'indegnità e la legge penale, è sorta in seno alla stessa Commissione a proposito dell'art. 541 del codice penale che stabilisce la perdita dei diritti successorî a carico di chi sia stato condannato per taluni reati in danno della persona della cui successione si tratta. La Commissione aveva perciò proposto di contemplare fra i casi di indegnità anche quello di chi abbia riportato la condanna prevista nell'art. 541 predetto.

Ma a ciò il Guardasigilli fu contrario, così osservando: «pur essendovi una certa analogia negli effetti pratici tra la indegnità sancita dalla legge civile e l'incapacità che consegue alla pena per i reati previsti nell'art. 541 del codice penale, la natura giuridica è del tutto diversa, in quanto che l'una può venire meno per volontà dell'offeso; l'altra è un effetto penale della condanna sul quale la volontà del privato non può influire; la prima importa incapacità a conservare l'acquisto ereditario; la seconda importa invece incapacità iniziale a ricevere. Un coordinamento fra i due istituti non potrebbe attuarsi senza trasformare il fondamento e le caratteristiche essenziali dell'istituto dell'indegnità, e ciò, come ho precedentemente esposto, non mi è sembrato opportuno» (*R. R., n. 10*).

5. Completando la disposizione dell'art. 725 del codice del 1865 (che contemplava solo «la uccisione della persona della cui successione si tratta») nel n. 1 sono stati compresi anche «il coniuge o un ascendente o discendente della medesima». Non si è creduto opportuno aggiungere anche i fratelli del *de cuius* «per non estendere l'indegnità a casi in cui non può sussistere quella intimità di affetti su cui la legge deve fondarsi per sancire l'indegnità». (*R. p. d., n. 19*).

6. Nel n. 3 è stato equiparato al caso della denuncia calunniosa quello della falsa testimonianza; ma mentre nel progetto preliminare (art. 108, n. 2) si parlava di giudizio in genere, nel progetto definitivo (art. 6) è stata risolta la questione, che si discuteva sotto l'impero del codice del 1865, se, cioè, fosse necessario l'accertamento in giudizio penale, o se esso potesse aversi anche in giudizio civile, e si è creduto «conveniente accogliere la prima opinione, che è, del resto, la più diffusa, per evitare che nel giudizio civile debbano farsi, talvolta a notevole distanza di tempo, indagini spesso difficili e sottili. Però non si richiese che l'accertamento fosse confermato in una sentenza pronunciata in giudizio. A tal fine venne opportunamente modificata la formula del progetto preliminare, in modo da estendere il campo di previsione della norma a quelle pronunzie istruttorie che implicano un'affermazione di responsabilità, come nel caso di conces-

sione del perdono giudiziale, che, nei riguardi di persone minori degli anni 18, è, per legge, ammissibile nei reati di calunnia e di falsa testimonianza » (*R. p. d.*, n. 17), all'uopo usando la espressione: « dal giudice penale » poi però costituita con l'altra « *in giudizio penale* » nel testo legislativo.

La Commissione parlamentare aveva proposto di sopprimere la precisazione che l'accertamento della calunniosità della denuncia o della falsità della testimonianza debba aver luogo in giudizio penale. Ma il Guardasigilli non ritenne opportuno di accogliere la proposta « perchè — così è detto nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 11) — essendo l'esistenza di questi reati intimamente connessa allo svolgimento di un processo penale, è molto più opportuno riservarne l'accertamento esclusivamente al giudice penale, dato che riuscirebbe estremamente difficile procedere a tale accertamento in sede civile ».

Neppure fu accolta l'altra proposta della stessa Commissione, tendente a chiarire espressamente che l'esistenza di una causa estintiva nel reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa d'indegnità; tale norma è sembrata superflua « perchè è ovvio che, fatta eccezione dei casi in cui la legge espressamente riserva al giudice penale l'accertamento del fatto, tale accertamento è possibile in sede civile, dato che l'indegnità deriva dal fatto in sè considerato e non in quanto esso sia suscettibile di repressione penale ». (*Relaz. cit.*).

7. Nel n. 4 è stata aggiunta la contemplazione del *dolo*, ritenendosi giusto estendere l'indegnità anche a colui che abbia usato raggiri per carpire un testamento in suo favore (*R. p. p.*, pag. 23), quantunque la Commissione parlamentare avvisasse che tale innovazione fosse « pericolosa per le numerose serie di liti cui può dar luogo ». (*R. C. p.*, pag. 127).

8. Nel n. 5 è stato soppresso l'aggettivo « posteriore » che si leggeva nel n. 4 dell'art. 725 del codice, « di cui gli scrittori avevano sempre messo in luce l'origine da difetto di coordinamento: la formula usata, siano uno o più i testamenti, si affissa su quelli che, in tutto o in parte, sono destinati a regolare la successione ». (*R. p. p.*, pag. 23).

9. Infine, sono state aggiunte (n. 6) le ipotesi della falsificazione del testamento e dell'uso sciente di esso. « In diritto vigente — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 18) — si dubita che la falsificazione di un testamento, quando sia diretta a togliere efficacia a un testamento precedente, possa costituire causa d'indegnità, poichè il criterio regolatore dovrebbe essere quello di reprimere l'attentato alla libertà testamentaria del *de cuius*. Tuttavia si è preferito consacrare la tesi più rigorosa, che è indubbiamente anche la più logica, perchè, quando manchi il precedente testamento, è lecito presumere che il *de cuius* abbia inteso rimettersi alle disposizioni della successione *ab intestato*, e sotto questo profilo è concepibile quell'offesa alla volontà del *de cuius*, che costituisce il fondamento della causa d'indegnità. Prevedendosi il caso della falsificazione, è stato anche contemplato l'uso sciente del testamento falso, che dà oggi luogo a incertezze in dottrina e in giurisprudenza ».

La Commissione parlamentare aveva suggerito di dire «chi abbia formato falsamente il testamento» per precisare che non basta, perchè si verifichi l'indegnità, l'aver formato un testamento falso, ma debba trattarsi della falsità del testamento della cui esecuzione si tratta (*R. C. p.*, pag. 627); ma fu mantenuta la formula del progetto, sembrata «più precisa» (*R. R.*, n. 11).

Art. 9. — *Restituzione dei frutti.*

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

(*Art. 727, 766*).

1. L'art. 109 progetto preliminare riproduceva l'art. 727 del codice 1865, «non avendo incontrato approvazione la proposta di considerare come erede apparente colui che fosse stato escluso dalla successione come indegno: con che miravasi a determinare la sorte degli atti di disposizione dell'indegno concernenti l'eredità. Si volle così che l'indegno fosse tenuto a restituire tutti i frutti e proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione; mentre si ritenne che, nei riguardi dei terzi di buona fede, già provvedesse la disposizione relativa agli atti compiuti dall'erede apparente». (*R. C. R.*, pag. 23).

2. Nel formulare il testo del progetto definitivo venne soppressa la parola «proventi», che era nell'art. 727 ed era stata riprodotta nell'art. 109 del progetto preliminare, «in quanto il termine «frutti» comprende anche i frutti civili». Inoltre, con una formula analoga a quella dell'art. 703 del codice stesso, (frutti che *gli sono pervenuti*) si è reso più chiaramente il concetto che l'obbligo dell'indegno è quello di restituire i *frutti percepiti*. Non è mancata la proposta di estendere la restituzione ai frutti percipiendi, come per qualsiasi possessore di mala fede, ma non si è creduto opportuno un trattamento di eccessivo rigore contro l'indegno, il quale potrebbe, in qualche caso, ignorare che la sua azione importi l'esclusione dalla successione e quindi non versare in mala fede» (*R. p. d.*, n. 19).

Art. 10. — *Indegnità del genitore.*

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

(*Art. 728, cpv.*, 766).

L'art. 110 del progetto preliminare riproduceva testualmente il corrispondente art. 728 del codice del 1865; ma, nel comporre il testo del progetto definitivo (art. 8) venne soppresso il 1° comma (l'indegnità non nuoce ai figli o discendenti, ecc.) e fu mantenuto solo il secondo, dandogli una formulazione più precisa, riprodotto nell'articolo in esame.

Art. 11. — Riabilitazione dell'indegno.

Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l'indegno, non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

(Art. 726, 766).

1. L'art. 111 del progetto preliminare, regolando il caso della riabilitazione dell'indegno, si allontanò dal rigore del codice del 1865 (art. 726) avendo la Commissione ritenuto « troppo grave costringere il padre a consacrare in un atto pubblico (chè tale fu ritenuto l'atto autentico) le cattive azioni del figlio per poterlo riabilitare. Qualche commissario aveva proposto che si parlasse soltanto di *sicuro perdono*; altri osservò che il perdono non è indice non equivoco di abilitazione a succedere. Altri avrebbe voluto che nella formula da adottarsi fossero riuniti i due concetti, quello morale del perdono e quello dei segni non equivoci comprovanti la volontà del *cuius* di non escludere l'indegno dalla successione. Prevalse, infine, l'intendimento di ritenere capace di succedere chi fosse incorso nell'indegnità solo in due casi: a) quando la persona della cui successione si tratta lo abbia contemplato nel proprio testamento, pur avendo conosciuto la causa della indegnità (seguendosi in ciò il codice argentino), e, b) quando con comportamento non equivoco abbia dimostrato di non volerlo escludere dalla successione devolutagli per legge » (R. p. d., pag. 24).

In tal modo il progetto aveva profondamente mutato il principio del codice del 1865, per il quale l'indegno non era ammesso a succedere se non fosse stato espressamente riabilitato dal *de cuius*.

Ma questa soluzione — per la quale bastava che il testatore, conoscendo la causa dell'indegnità, avesse contemplato l'indegno nel testamento perchè questi fosse ammesso a succedere — « parve poco opportuna, in quanto — è detto nella Relazione sul progetto definitivo (n. 19) — il testatore può aver disposto un lascito per un sentimento di pietà e nell'intendimento di alleviare la triste condizione causata dalla esclusione dalla successione. E' anche da rilevare che con la regola del progetto preliminare si poteva giungere a delle assurdità, poichè, ritenendo riabilitato l'indegno, gli si riconosceva, nello stesso tempo, il diritto a conseguire il lascito e il diritto a conseguire la quota spettantegli per legge, cioè, lo si porrebbe in una condizione più favorevole di quella dell'erede indegno. Ma, a prescindere da queste considerazioni, era veramente grave che si venisse a falsare la volontà del testatore. Pertanto si è ritenuto opportuno tornare alla regola del codice (1° comma) in omaggio al principio del rispetto della volontà del defunto, e, seguendo un'opinione già oggi

sostenuta, si è stabilito- nel *capoverso*, che l'indegno contemplato nel testamento, senza un'espressa riabilitazione, quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso succedere nei limiti della disposizione testamentaria ».

2. « Quanto alla forma in cui la riabilitazione debba aver luogo, il progetto preliminare con eccessiva larghezza aveva ammesso che essa potesse desumersi anche da un comportamento non equivoco del *de cuius*. Giustamente — così prosegue la stessa Relazione — la norma è stata da più parti criticata poichè con essa si sarebbe aperto l'adito a giudizi insidiosi, affidati ai risultati di infide prove testimoniali. Perciò si è ripristinato (1° comma) il principio del codice vigente, il quale richiede che la riabilitazione sia espressa in un atto pubblico o in un testamento. Non si è ritenuto di accogliere la proposta di dar valore anche alla riabilitazione contenuta in una scrittura privata, perchè questa in molti casi presenta troppo scarse garanzie. D'altra parte, trattandosi di derogare a disposizioni di diritto successorio fissate dalla legge, sembra logico che la deroga debba assumere i requisiti della forma testamentaria ». (*R. p. d.*, n. 20).

3. In seno alla Commissione parlamentare si era proposto di escludere la riabilitazione nei casi dei reati più gravi elencati nell'art. 8; ma fu osservato che « se ripugna configurare il caso di una persona che raccoglie la successione il giorno seguente a quello in cui ha attentato alla vita del padre, non può dirsi altrettanto se tale successione venga raccolta dopo lunghi anni di relazioni amichevoli, quando ormai il figlio abbia riscattato la sua colpa e non si riuscirebbe mai ad impedire al padre di eludere la legge, salvo che si tratti di beni immobili ». (*R. C. p.*, pag. 630).

Si era anche proposto di richiedere che la riabilitazione dovesse avere la conferma dell'autorità giudiziaria; ma in contrario si è ripetuta l'obbiezione fatta alla precedente proposta.

In fine, si era chiesta l'abrogazione della riabilitazione implicita ammessa nel 2° comma; ma si obiettò che essa « risponde ad un giusto concetto, potendo il padre, dopo lunghissimi anni di vita familiare affettuosa, trovare ripugnante il ricordare nel testamento il reato del figlio » (*id.*).

CAPO IV. — Della rappresentazione.

Art. 12. — Concetto.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

La rappresentazione nella successione testamentaria ha luogo se il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che

non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

(Art. 729, 890, 947).

1. Come è noto, la successione ha luogo o *jure proprio*, quando colui che vi è chiamato è il più prossimo parente del *de cuius* e perciò la legge gli conferisce immediatamente il diritto a succedere (ad es. i figli nella successione del genitore); o *iure transmissionis*, quando succede l'erede di colui che muore prima di aver accettata o ripudiata la successione *già apertasi in suo favore*; o, in fine, *iure repraesentationis*, quando alcune persone, che altrimenti sarebbero escluse dalla successione, la conseguono in rappresentanza di altre defunte *prima dell'apertura della successione*, sostituendosi direttamente ad esse nei medesimi diritti e nel medesimo grado.

2. Il codice civile del 1865 disciplinava l'istituto della rappresentazione con gli art. 729 a 735 in tema di successioni legittime e con l'art. 890 in tema di successioni testamentarie. Lo stesso sistema seguì il progetto preliminare, rispettivamente con gli artt. 112 a 115 e con l'art. 281. Ma, nel comporre il progetto definitivo sembrò più rispondente ad una logica sistemazione raccogliere in un capo autonomo i due gruppi di disposizioni e collocare questo capo nella parte generale del libro, «trattandosi di un istituto che, sostanzialmente, funziona tanto nelle successioni legittime quanto nelle testamentarie», e tale nuova sistemazione giovando altresì ad eliminare tutte le questioni dibattutesi appunto «a causa del richiamo alla rappresentazione contenuta nell'art. 890» (R. p. d., n. 26).

3. La rappresentazione, quantunque fondata sulla presunta volontà del testatore, non può da lui essere tolta, nè concessa; è un beneficio di legge che si opera per virtù di legge: essa «fa subentrare i *discendenti* nel luogo e nel grado del loro *ascendente*» (1° comma).

Il corrispondente art. 729 del codice del 1865 usava le espressioni «*rappresentante*» e «*rappresentato*»; con la sostituzione ad esse delle altre di «*discendenti*» e «*ascendente*» è venuta a mancare la ragione di mantenere l'art. 721 del codice stesso, il quale disponeva: «tra gli ascendenti non vi è rappresentazione: il prossimo esclude gli altri» (R. p. p. pag. 26).

4. L'art. 10 del progetto definitivo (riproducendo nel 2° comma quello del corrispondente art. 112 del prog. prelim.) indicava i casi in cui la rappresentazione ha luogo, cioè, quelli di «*premorienza, assenza o indegnità* della persona a cui si sarebbe devoluta l'eredità o sarebbe spettato il legato» e la Relaz. sul primo progetto notò che con tale formulazione restasse «eliminata la disposizione dell'articolo 734 del codice del 1865 («non si rappresentano le persone viventi, eccetto che si tratti di persone assenti o incapaci di succedere») sostituitavi alla menzione dell'incapacità quella della indegnità «posto che l'indegnità è l'ipotesi della incapacità a succedere che esaurisce la serie delle ipotesi in cui la rappresentazione è ammessa» (Relaz. p. p. pag. 26).

Non fu creduto opportuno di aggiungere ai casi ivi indicati la

rinunzia da parte del successibile chiamato, perchè — si disse — avrebbe dato luogo « ad una sovrapposizione, eccessiva, in siffatto ordine di rapporti, della disciplina legale alla volontà degli interessati » (R. p. p. pag. 26). « E' sembrato eccessivo — così soggiunge la Relaz. sul prog. definitivo (n. 21) — prescindere dalla volontà dell'ascendente rinunziante; ed, inoltre, è da considerare che l'estensione del diritto di rappresentazione al caso di rinunzia avrebbe, dal punto di vista pratico, una scarsa rilevanza, poichè normalmente la rinunzia dell'ascendente fa presumere lo svantaggio di accettare l'eredità o il legato ».

Ma, nel comporre il testo legislativo, venne ammessa la possibilità di rappresentazione anche nel caso di rinunzia, col disporre nel 1° comma dell'articolo in esame che la rappresentazione ha luogo in tutti i casi in cui l'ascendente « non può o non vuole accettare l'eredità o il legato ». E in proposito così si esprime il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 12):

« Il sistema tradizionale che escludeva la rappresentazione in questo caso aveva una giustificazione meramente storica. In verità, considerando la sostanza delle cose sotto il punto di vista dell'opportunità pratica e dell'equità, non è giustificata la diversità dei risultati ai quali può dar luogo la rinunzia, a seconda che il rinunziante sia solo nel grado o abbia altri concorrenti.

« Si pensi al caso di due figli legittimi aventi ulteriori discendenti. Se uno dei figli rinunzia alla successione del padre la sua quota si accresce all'altro fratello e restano esclusi i discendenti del rinunziante. Si pensi, invece, all'altro caso che il figlio chiamato alla successione sia uno solo. Se egli rinunzia, i suoi discendenti succedono per diritto proprio. Ora non si spiega la diversità degli effetti della rinunzia nei due casi. O la rinunzia deve pregiudicare tutti gli appartenenti alla stirpe, e allora, anche quando il figlio rinunziante sia unico, i suoi discendenti dovrebbero essere esclusi dalla successione; o la rinunzia non deve portare pregiudizio ai discendenti, e allora questi devono succedere anche se il rinunziante ha altri concorrenti nel suo grado.

« L'adozione del nuovo sistema, che mi ha permesso di apportare molte semplificazioni, è formulata su pochi principi di indubbia chiarezza; (*affermati nella disposizione del 1° comma*) e cioè:

a) la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e grado del loro ascendente;

b) essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi dei figli legittimi, dei fratelli e delle sorelle del *de cuius*, nonchè dei figli naturali dello stesso *de cuius*, comprendendosi così nel concetto generale di rappresentazione il subentrare dei discendenti legittimi del figlio naturale previsto in una norma di carattere generale, quale era quella dell'art. 118 del progetto;

c) la rappresentazione ha luogo in tutti i casi nei quali la persona chiamata alla successione non possa o non voglia accettare l'eredità ».

5. Il 2° comma dell'articolo regola l'ipotesi, nella successione testamentaria, che il testatore non abbia provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato:

in tale ipotesi la rappresentazione ha luogo (e per contrario non ha luogo se il testatore abbia preveduta la sostituzione) semprechè però non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

In proposito in seno alla Commissione parlamentare da qualche commissario era stata espressa «la preoccupazione che in forza di questa facoltà possa il testatore privare i suoi discendenti, cioè, i figli di un figlio premorto, anche dalla quota legittima che loro perverrebbe per rappresentazione del padre defunto, ciò in quanto, pur essendo detto nell'art. 2 che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, rimane sempre il dubbio che fra questi siano compresi i discendenti, i quali non sono menzionati nell'elenco dei legittimari contenuto nell'art. 79 (del progetto) che, a differenza dell'art. 806 del codice del 1865, parla solo dei figli». E la Commissione, condividendo tale osservazione, esprime l'avviso che si inserisse nel capoverso una formula «per precisare il concetto che il testatore può provvedere come crede, ma sempre nei limiti della disponibilità testamentaria, aggiungendo, ad es., l'inciso «salvo i diritti dei legittimari»; e nel Capo relativo ai diritti dei legittimari si chiarisse poi, «che tra essi sono compresi, oltre i figli, anche i loro discendenti» (*R. C. n., pag. 631*).

In relazione a questa proposta, il Guardasigilli, nella sua Relazione al Re Imperatore, dopo aver chiarito, come sopra è stato riportato (n. 5, b), a favore di quali persone ha luogo la rappresentazione, così soggiunge: «Ad evitare il dubbio, del resto infondato, che i discendenti dell'istituito non possano reclamare la quota di riserva nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione, ha posto un chiarimento a questo riguardo nell'art. 82»; nel quale (3° comma) è disposto che a favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengano alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. (*V. nota 6 all'art. 82*).

S'intende che l'art. 145 capov. presumendo interposte persone, oltre il padre e la madre e il coniuge, anche i *discendenti* della persona incapace, questi ultimi non potrebbero ricevere per testamento in luogo dell'incapace.

6. Qualche Commissario aveva anche osservato che il riferimento al caso d'indegnità contenuto nell'art. 10 del progetto definitivo dovesse essere completato considerando anche la perdita dei diritti successori nei casi stabiliti dal codice penale (art. 541 capov.), e in tal senso avrebbe voluto che fossero aggiunte alla parola «indegnità» le altre «anche se determinata dalla legge penale». Ma la Commissione, pur riconoscendo l'opportunità del richiamo, ritenne che esso fosse già «implicito con la proposta aggiunta all'art. 6, n. 7 (art. 8) (cioè, di aggiungere all'art. 8 un apposito n. 7 così formulato: «chi abbia riportata una condanna prevista nell'articolo 541 del codice penale» che appunto per taluni delitti sancisce la perdita dei diritti successori verso la persona offesa); non senza, peraltro, far voti, ad ogni buon fine, per un generale coordinamento

delle norme del codice civile con quelle del codice penale e delle altre leggi organiche dello Stato» (*R. C. p. pag. 63*).

V. in proposito nota 4 all'art. 8.

7. Il 2° capoverso dell'art. 10 del progetto definitivo (art. 112 prog. prelim.) disponeva che « si può rappresentare il premorto alla cui successione si è rinunciato ». In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto di sopprimerlo, ravvisandovi una « disposizione immorale, come nel caso di figli che rinunziano all'eredità del padre oberato di debiti, premorto al nonno, e subentrino, invece, per rappresentazione nell'eredità del nonno, eludendo così le pretese dei creditori sull'eredità paterna a meno di una disposizione la quale stabilisce che l'accettazione dell'eredità da parte del rappresentante importi anche l'accettazione dell'eredità del rappresentato alla quale si era rinunciato ». Ma, in contrario, nella stessa Commissione si osservò come non si comprendesse « dal punto di vista etico giuridico per quale ragione si debba giungere ad obbligare i figli a subire le conseguenze della mala condotta del padre subordinando la tutela della famiglia agli interessi dei creditori del padre premorto ». Fu fatto poi presente « che nel nostro ordinamento il rappresentante si avvale di un diritto proprio, e in questo sistema non vi è nulla di immorale. Del resto, si può rinunciare all'eredità per motivi non solo economici, ma anche morali, in quanto, per esempio, si sappia che essa è stata accumulata con mezzi illeciti; e, d'altra parte, se la rinuncia è stata fatta in frode dei creditori, questi potranno impugnarla. E in tal senso la Commissione non ha creduto di accogliere la proposta » (*R. C. p. pagina 631*) cioè, la soppressione dell'articolo. *V. art. 13, 2° comma.*

Art. 13. — Soggetti.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonchè dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o se sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

(*Art. 730, 732, 735, 748, 817*).

1. Questo articolo « disciplina le condizioni a cui è subordinata la rappresentazione nei confronti dei soggetti, cioè, della persona del rappresentante e del rappresentato » (*R. R. n. 13*). Con esso la rappresentazione è stata mantenuta « entro i limiti tradizionali, cioè, nella linea retta discendente (legittimi, legittimati e adottivi), e nella linea collaterale solo a favore dei discendenti dei fratelli

e delle sorelle del defunto. Vero è che il prog. prelim. in tema di successione testamentaria aveva nell'art. 281 ammessa la rappresentazione anche quando l'istituto fosse discendente di fratello o sorella del testatore; ma è sembrato inopportuno ampliare il campo d'applicazione dell'istituto nella linea collaterale» (*R. d. p. n. 22*).

2. In merito al 2° *comma*, v. nota 4^a all'art. 12 circa la rinunzia all'eredità, inclusa fra i casi in cui si fa luogo alla rappresentazione, e nota 7^a allo stesso articolo circa la rappresentazione del premorto alla cui successione si è rinunciato.

Art. 14. — *Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.*

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando ha luogo la rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

(*Art. 730, 733*).

Questo articolo «contempla i casi in cui ha luogo la successione per rappresentazione e il modo in cui si effettua la divisione fra i rappresentanti» (*R. R., n. 13*).

Il 1° *comma* riproduce la norma contenuta nell'art. 730 del codice del 1865.

In merito al 2° *comma* è da ricordare che il capoverso dell'articolo 114 del prog. prelim. stabiliva in modo esplicito che la rappresentazione è esclusa nel caso di unicità di stirpe; tale norma aveva lo scopo di «eliminare il dubbio se, in caso di unicità di stirpe, si succeda *iure proprio* o *iure repraesentationis*: la importanza pratica della soluzione è in relazione alla imputazione *ex se* (art. 1026 cod. 1865), che non trova applicazione se si prescinde dalla posizione di successore *iure repraesentationis*». Così la Relaz. sul prog. prelim. (p. 25).

Ma questa norma — osservò la Relaz. sul prog. definit. (n. 23) — che risolveva una annosa questione, «per la sua categorica statuizione avrebbe potuto indurre ad applicazioni aberranti, come, ad es., quella di escludere dalla successione, in caso di unicità di stirpe, i discendenti legittimi di un figlio naturale premorto, assente o indegno, i quali, secondo il progetto, sono ammessi a succedere in luogo del figlio naturale nei casi in cui è ammessa la rappresentazione».

La regola, inoltre, sarebbe diventata ancora più inopportuna nel sistema del progetto definitivo, che aveva conferito una portata generale all'istituto della rappresentazione; e perciò in questo progetto

fu ammessa la rappresentazione anche nel caso di unicità di stirpe che è stata mantenuta nel 2° comma dell'articolo in esame. V. nota 3ª. all'art. 110, 3° comma.

I due ultimi commi riproducono le disposizioni dell'art. 733 del codice del 1865.

CAPO V. — *Dell'accettazione dell'eredità.*

SEZIONE 1ª. — *Disposizioni generali.*

Art. 15. — *Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.*

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

(Art. 929, 956).

1. Il nuovo codice, in conformità di quello del 1865 (art. 929), ha accolto il sistema che l'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario (1° comma). L'accettazione può essere espressa o tacita (art. 19); in qualunque tempo fatta ha forza retroattiva sino al giorno della apertura della successione (art. 4); essa tende a riformare la qualità di erede, privando, in conseguenza, il chiamato del diritto di rinunziarvi; essa è un *actus legitimus* che non può essere soggetto a termini o a condizioni, nè può essere fatta *pro parte* (art. 20); è trasmissibile agli eredi (art. 24); il relativo diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria (art. 25), ma chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine per la accettazione o la rinuncia (art. 26); può essere impugnata per violenza o per dolo o per errore (art. 27, 28).

2. Nel 2° comma è stata trasportata la norma che consente l'accettazione beneficiata nonostante qualunque divieto del testatore (art. 956 cod. 1865), la quale nel prog. prelim. era collocata in fine alle disposizioni sul beneficio d'inventario, mentre per la sua portata generale trova una collocazione più propria all'inizio della trattazione sull'accettazione dell'eredità » (R. p. d., n. 24).

Non è stata attesa la proposta della Commissione parlamentare di sostituire le parole « il divieto del testatore comunque espresso », alle parole « qualunque divieto del testatore » le quali, ad avviso della Commissione, darebbero l'impressione che vi possano essere divieti di diversa natura » (R. C. p., pag. 634).

Art. 16. — *Eredità devolute a minori o interdetti.*

Non si possono validamente accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non con l'osservanza delle formalità stabilite dagli articoli 318, 319 e 372 del primo libro e col beneficio d'inventario.

(Art. 930).

E' qui riprodotta la corrispondente disposizione dell'art. 930 del codice del 1865 con talune lievi variazioni e aggiunte per coordinarle con quelle del Libro I (*R. p. d.*, n. 25). L'accettazione, espressa o tacita, non può essere fatta se non da chi è capace di obbligarsi: a garanzia degli incapaci, l'accettazione ha sempre luogo col beneficio dell'inventario.

Art. 17. — *Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.*

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare, se non con l'osservanza delle formalità stabilite dall'art. 392 del primo libro e col beneficio d'inventario.

(Art. 931).

Anche questo articolo riproduce, con le opportune variazioni, il corrispondente art. 931 del codice del 1865.

Art. 18. — *Eredità devolute a persone giuridiche.*

Le persone giuridiche non possono accettare le eredità ad esse devolute senza l'autorizzazione governativa, salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali. L'accettazione non può farsi che col beneficio d'inventario.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti commerciali.

(Art. 932).

1. L'art. 12 del prog. prelim. riproduceva testualmente le disposizioni del corrispondente art. 932 del codice del 1865; ma, nel comporre il progetto definitivo (art. 16), alla espressione «corpi morali» fu sostituita «l'altra più lata, di «persone giuridiche», in modo che la regola risultasse applicabile a qualsiasi persona giuridica, anche se, a stretto rigore, non classificabile fra i corpi morali. Furono però eccettuate le società commerciali» (*R. p. d.*, n. 26).

L'autorizzazione governativa è richiesta a fine di impedire il risorgere della manomorta.

2. Il progetto prelim. rinviava alle forme di autorizzazione sta-

bilite dalle leggi speciali; ma tale rinvio non è sembrato opportuno. «Se in qualche caso le leggi speciali mancano, com'è pure possibile che avvenga, il rinvio rimane inoperante e la norma non raggiunge l'intento che si propone. Perciò si è creduto preferibile che il codice stabilisca chiaramente che, in via normale, compete al Governo accordare l'autorizzazione, salvo che eventuali disposizioni, contenute in leggi speciali, attribuiscono ad altra autorità la competenza a concedere l'autorizzazione stessa. Per la medesima ragione è stato soppresso il rinvio alle forme stabilite dai regolamenti in ordine all'accettazione beneficiata (*R. p. d., n. 26*).

In seno alla Commissione parlamentare si era espresso l'avisio che per le persone giuridiche private non dovesse essere richiesta l'autorizzazione governativa per l'accettazione, essendo già esse disciplinate e controllate dallo Stato, mentre con tale norma si farebbero rientrare i detti enti nel campo del diritto pubblico, così creando in pratica gravi difficoltà; e fu, inoltre, oggetto di critica la descriminazione delle società commerciali in contrasto col concetto dell'unità del diritto privato. Ma in contrario fu osservato essere «pericoloso abilitare gli enti alla successione senza l'autorizzazione governativa, poichè si verrebbero a rendere possibili tutte le evasioni alle regole della successione; e che quanto agli enti commerciali, l'art. 13 del Libro I dispone ch'essi sono regolati dalla legge commerciale. E la Commissione ritenne, in definitiva, che l'articolo non dovesse subire modificazioni» (*R. C. p. pag. 633*).

3. Il progetto definitivo (art. 16) aveva aggiunto un apposito comma (ultimo) nel quale era detto che la disposizione del 1° comma fosse da osservare anche per l'acquisto dei legati, cioè, che occorresse l'autorizzazione governativa; ma la disposizione non è stata riprodotta, e, d'altra parte, il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 195).

Per gli enti non riconosciuti, v. art. 146.

Art. 19. — Modi di accettazione.

L'accettazione può essere espressa o tacita.

(Art. 934, 1° comma).

È qui riprodotta testualmente la disposizione del 1° comma dell'art. 934 del codice del 1865 (art. 13 prog. prelim.; art. 17 prog. definitivo).

L'accettazione può essere *espressa* o *tacita*: può essere anche *finta dalla legge*, quando l'erede abbia dolosamente sottratto o nascosto effetti mobili ereditari (art. 72) o abbia in mala fede omesso di inventariare effetti ereditari, ecc. (art. 39).

Art. 20. — Accettazione espressa.

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

Non ha effetto la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimente non ha effetto la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

(Art. 934, 2° comma).

1. Questo articolo riproduce nel 1° *comma* la disposizione del 2° comma del corrispondente art. 934 del codice del 1865, con l'aggiunta della espressa dichiarazione di accettazione dell'eredità.

Nel 2° e 3° *comma* è stato codificato il principio, ormai generalmente accolto, che l'accettazione dell'eredità non può essere soggetta a condizione, nè a termine, nè essere fatta solo *pro parte*. « E' questa un'esigenza — così la Relazione sul progetto preliminare (pag. 3) — dell'interesse dei terzi, i quali hanno diritto di sapere chi è succeduto al defunto, senza che ciò dipenda da eventi futuri od incerti, che non costituiscano elementi della delazione stessa, e di non essere posti in analoga incertezza per effetto dell'accettazione parziale. Quello stesso interesse dei terzi che giustifica la disposizione dell'art. 942 del codice vigente, giustifica, a nostro parere, il divieto della accettazione condizionata o a termine o della accettazione parziale ». (Analogamente dispone l'art. 65 per la rinunzia all'eredità).

Il prog. prelim. faceva un diverso trattamento a queste tre ipotesi, perchè riteneva nulla l'accettazione condizionata o a termine (art. 7) e considerava come accettazione integrale l'accettazione *pro parte* (art. 8). La diversità di trattamento — così la detta Relazione — non ha bisogno di lunga giustificazione, perchè nella prima la apposizione della condizione o del termine rende nulla, almeno attualmente, la volontà di accettare; nella seconda la volontà di accettare è esplicita e non può essere consentito all'accettante di limitarne gli effetti, fuori del caso espressamente regolato del beneficio d'inventario che soddisfa pienamente a tutelare l'interesse dell'erede ».

Ma nel progetto definitivo (art. 18) entrambe le regole hanno subito modificazioni e in proposito così si esprime la Relazione sul progetto stesso (n. 27): « La prima di esse è stata più semplicemente formulata, evitando l'endiadi, in cui era incorso il progetto preliminare, che parlava di *nullità* e di *inefficacia*. La seconda, invece, è stata trasformata nella sostanza. Il principio che l'accettazione parziale debba valere come accettazione totale è stato quasi unanimemente criticato, perchè viola manifestamente la volontà dell'erede; perciò si è sancita la regola dell'inefficacia della dichiarazione d'*accettazione parziale*. Peraltro, la formulazione dei due capoversi dell'articolo e la loro collocazione in tema di accettazione espressa pongono bene in luce che le regole sull'inefficacia dell'accettazione condizionata, a termine o parziale riguardano soltanto il caso dell'*accettazione espressa*, senza immistione nei beni ereditari. Invece, per il caso d'immistione, anche se accompagnata da dichiarazione espressa di accettazione parziale, condizionata o a termine, deve ritenersi che si sia accettata totalmente e incondi-

zionatamente l'eredità, poichè altrimenti, in ordine agli atti di accettazione tacita, si creerebbe di fronte ai terzi uno stato intollerabile d'incertezza ».

2. In seno alla Commissione parlamentare qualche commissario si era preoccupato appunto del caso di una persona che faccia atti di erede accettando così tacitamente l'eredità e nello stesso tempo dichiararsi di accettarla sotto condizione o parzialmente. Ma venne osservato che « nella fattispecie non possono sorgere dubbi su quale delle due forme di accettazione debba prevalere, essendo chiaro che se l'atto di erede si fa nel momento in cui si dice di accettare sotto condizione e in relazione a tale dichiarazione, non si avrà accettazione; ma se, dopo aver dichiarato di accettare sotto condizione, in un secondo momento si compie un atto che implichi accettazione tacita, questa seconda manifestazione di volontà prevale sulla prima » (*R. C. p. pag. 633*).

3. Nel progetto prelliminare l'art. 8 era così formulato: « L'accettazione non può avvenire per una parte sola della eredità, *ancorchè le diverse parti dell'eredità siano devolute per titoli diversi* »; con la quale ultima espressione si intendeva che anche nel caso che si fosse chiamato all'eredità in parte per disposizione di legge e in parte per testamento, non fosse consentito accettare l'eredità solo per l'un titolo o solo per l'altro. Ma nell'art. 18 del progetto definitivo la espressione venne soppressa, nè fu riprodotta nel testo dell'articolo in esame; così che deve ritenersi che il chiamato può, in tal caso, accettare l'eredità per l'uno dei due titoli e non per l'altro, e quindi il divieto è applicabile solo in relazione all'uno o all'altro dei due titoli, cioè, il chiamato non può accettare solo in parte quanto gli spetta per legge o quanto gli spetta per testamento.

4. Essendo stati « delineati compiutamente nell'art. 5 i poteri attribuiti al chiamato per la conservazione del patrimonio ereditario » è stato soppresso l'art. 20 del progetto definitivo che enunciava gli atti (conservativi, di vigilanza e d'amministrazione) non importanti accettazione se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede, considerando che tale disposizione sarebbe stata superflua perchè avrebbe costituito « un'applicazione del principio sull'accettazione espressa »; e che, anzi, omettendola, si raggiunge « il vantaggio pratico di lasciare libero il giudice di valutare, caso per caso, se il chiamato, assumendo il titolo ereditario nel compimento di un atto conservativo, abbia voluto veramente assumere la qualità di erede e quindi accettare l'eredità » (*R. R., n. 6*).

Art. 21. — Accettazione tacita.

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

(*Art. 934, 3° comma*).

La definizione dell'accettazione tacita (*pro haerede gestio*) contenuta nel terzo comma dell'art. 934 del codice del 1865 e ripro-

dotta nell'art. 13 del progetto preliminare (art. 19 prog. definit.) è rimasto immutata. «Non è mancata la proposta di semplificarne la formulazione sopprimendo l'inciso finale «che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede», che, secondo alcuni, si risolverebbe in una ripetizione del concetto espresso con la frase «che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare la eredità». Ma si è creduto che l'inciso segnalato non sia pleonastico. «Esso vuole, invece, significare che per aversi accettazione tacita non basta compiere un atto con la volontà di accettare, ma occorre anche che l'atto stesso sia tale che non possa essere compiuto se non da chi sia erede. D'altra parte, poichè la formulazione è riprodotta dal codice vigente e non ha dato fin qui luogo ad inconvenienti, è sembrato opportuno conservarla integralmente, anche per evitare che la modificazione possa dar luogo ad equivoci interpretazioni» (R. p. d., n. 28).

Quanto agli effetti della immistione nei beni ereditari accompagnata da accettazione parziale, condizionata od a termine, v. note 1^a e 2^a all'art. 20.

V. artt. 22 e 23 (casi di accettazione tacita).

Art. 22. — *Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.*

La donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.

(Art. 936).

E' qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 936 del codice del 1865 (art. 15 prog. prelim.; art. 22 prog. definitivo) con lievi modificazioni di forma, riaffermando il concetto che importano accettazione (tacita) gli atti di alienazione (donazione, vendita, cessione) dei suoi diritti ereditari che il chiamato faccia agli altri chiamati o ad estranei.

Art. 23. — *Rinunzia che importa accettazione.*

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

(Art. 938).

1. L'art. 23 del progetto definitivo riproducendo la disposizione dell'art. 938 del codice del 1865, tradotta nell'art. 17 prog. prelim., era così formulato: «La rinunzia di uno dei chiamati all'eredità non induce accettazione quando sia fatta gratuitamente a tutti coloro ai quali sarebbero devoluta la porzione del rinunziante nel caso di sua mancanza».

Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame tale formula-

zione venne modificata nei termini di cui all'articolo stesso, essendosi osservato che affermare il concetto contenuto nella detta formulazione potesse sembrare superfluo, essendo « ovvio che la rinunzia, che, in tal caso, ha carattere abdicativo, non può importare accettazione. Invece, quello che si voleva affermare era l'eccezione a questa regola, cioè, che una dichiarazione di rinunzia, quando sia accompagnata da date condizioni, importa accettazione (R. R., n. 15).

2. Il progetto preliminare riproduceva, nell'art. 16, la disposizione dell'art. 937 del codice stesso, per il quale la rinuncia a vantaggio di uno o più coeredi fatta gratuitamente da uno degli eredi, non era considerata accettazione, ma importava accettazione se fatta a vantaggio di tutti i coeredi quando il rinunziante ricevesse un prezzo.

Ma nel progetto definitivo l'articolo venne soppresso « perchè — è detto nella Relazione sul progetto stesso (n. 31) — da un lato superfluo e dall'altro inopportuno. Invero — così prosegue la Relazione — nel primo comma si qualificava impropriamente come atto di rinunzia il negozio giuridico, col quale uno dei chiamati alla eredità trasmette i suoi diritti solo a qualcuno degli altri successibili: questo negozio, per il suo effetto traslativo, costituisce una cessione e come tale rientra nella disposizione precedente. Quanto al secondo comma dell'articolo, la disposizione relativa alla rinunzia dietro corrispettivo non era che la ripetizione sotto profilo diverso del principio fissato nell'articolo successivo. Quest'ultimo (corrispondente all'art. 23 del progetto definitivo) stabilisce chiaramente che solo la rinuncia gratuita a vantaggio di tutti coloro, ai quali l'eredità si devolvrebbe in mancanza del rinunziante, non importa accettazione. E' pertanto implicito che ogni altro atto, anche se qualificato come rinunzia, implica accettazione.

« Nel secondo comma dell'art. 16 si conteneva anche l'accenno all'impugnabilità per simulazione dell'atto di rinunzia. Ma giustamente fu osservato che l'accenno, oltre che superfluo, perchè l'impugnativa per simulazione è generale a tutti i negozi giuridici, era altresì poco opportuno per ragioni di sistema, in quanto avrebbe potuto indurre l'interprete a ritenere che l'azione non fosse ammissa nei casi in cui la stessa non venisse richiamata ».

V. nota 4^a all'art. 64.

Art. 24. — *Trasmissione del diritto di accettazione.*

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.

(Art. 939, 940, 941).

Sono stati qui riuniti, dandovi maggiore semplicità e precisione di forma, gli art. 18, 19 e 20 del progetto preliminare (art. 24 prog. definitivo) che riproducevano i corrispondenti art. 939, 940 e 941 del codice del 1865 circa la trasmissione del diritto di accettazione dell'eredità.

Per suggerimento della Commissione parlamentare, nel 2° comma è stata sostituita la espressione « *chi ha rinunciato* » all'altra « *rinunziante* », la quale faceva « *supporre la sufficienza dell'accettazione da parte di uno degli eredi perchè tutti gli altri siano considerati rinunzianti* » (R. C. p. pag. 634).

Art. 25. — Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità è soggetto alla prescrizione ordinaria.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

(Art. 943).

1. L'art. 4 del prog. prelim., riproducendo il corrispondente articolo 943 del codice del 1865 sulla prescrizione del diritto di accettare l'eredità, aveva ridotto a 10 anni il termine di 30 anni da quello stabilito.

Nel comporre il progetto definitivo, in proposito vennero proposti questi tre quesiti: a) se il termine fissato per l'esercizio del diritto di accettazione sia di prescrizione o di decadenza; b) se esso debba decorrere in ogni caso dall'apertura della successione oppure si debba stabilire una decorrenza diversa in caso di istituzione condizionale o di chiamata in subordine; c) quale debba essere la durata del termine. A tali quesiti così risponde la Relazione sul progetto stesso (n. 32).

« Quanto alla *prima questione*, sembra che non possano sorgere dubbi: il termine fissato dal progetto deve considerarsi termine di prescrizione. Ciò risulta evidente dalla formula dell'articolo (1° comma) che, troncando ogni motivo di controversia, parla non più di facoltà, ma di *diritto di accettare*. Per quanto riguarda la questione della *decorrenza del termine* (2° comma) la lettera dell'articolo rende evidente che il termine decorre dall'apertura della successione anche per il chiamato in ordine successivo, al quale va assimilato il chiamato per sostituzione ordinaria. Una eccezione

a tale principio vien fatta per l'istituzione condizionale, nel qual caso il termine decorre dal verificarsi della condizione (2° comma). La deroga sembra giustificata poichè di fatto è sostanzialmente diversa la situazione dell'istituto condizionalmente che non ha possibilità di far verificare la condizione apposta alla sua chiamata, e quella del chiamato in subordine, il quale può sempre avvalersi dell'*actio interrogatoria* come mezzo idoneo per costringere il primo chiamato a decidersi. Naturalmente la regola adottata per l'istituto sotto condizione varrà anche nel caso in cui l'istituto sia un nascituro.

« In ordine poi alla questione della *durata del termine* si è creduto che non vi siano ragioni per adottare un termine diverso da quello ordinario in materia civile e che convenga rinviare genericamente alla durata ordinaria del detto termine, in attesa che lo stesso venga fissato nella sede più propria ».

2. Ma si osservò (R. R., n. 16) che in tal modo il progetto « faceva decorrere il termine dal giorno dell'apertura della successione sia per i primi chiamati che per i chiamati ulteriori, in quanto questi ultimi possono tutelare le loro ragioni mediante l'*actio interrogatoria* »; ma « vi sono ipotesi nelle quali non vi è possibilità giuridica di ricorrere a questa azione poichè il primo chiamato, o colui che appare come tale, ha accettato l'eredità. Si faccia, ad esempio, il caso di testamento nullo o falso, quando la nullità o la falsità venga a scoprirsi dopo il decorso del trentennio dalla apertura della successione. L'erede legittimo non potrebbe più far valere la nullità o la falsità del testamento, perchè sarebbe decorso il termine per l'esercizio del suo diritto di accettare. Un caso analogo si avrebbe quando il primo chiamato impugnasse la propria accettazione, decorso il termine per l'accettazione da parte degli ulteriori chiamati.

« Per ovviare a questo inconveniente — soggiunge il Guardasigilli — ho aggiunto nell'art. 25 del testo un'apposita disposizione (*ultimo comma*) secondo la quale, quando il primo chiamato abbia accettato l'eredità, ma successivamente vengano rimossi gli effetti dell'accettazione (impugnazione del testamento, impugnazione della accettazione, dichiarazione d'indegnità, ecc.), il termine non corre per gli ulteriori chiamati. In tal caso il termine decorre, secondo i principi generali, dal giorno in cui gli ulteriori chiamati avevano la possibilità giuridica di accettare l'eredità ».

Art. 26. — Fissazione di un termine per l'accettazione.

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

(Art. 951).

« Dopo la norma sulla prescrizione è stata collocata quella relativa all'*actio interrogatoria*, che il progetto preliminare, seguendo

il criterio del codice vigente (art. 951), poneva in sede di rinunzia. Quest'ultima collocazione era sembrata poco felice (è detto nella Relazione sul progetto definitivo, (n. 33) poichè «faceva nascere l'equivoco che si trattasse di un caso di rinunzia tacita o presunta. In verità il chiamato, che lascia decorrere il termine prefissogli giudizialmente senza fare alcuna dichiarazione di accettazione o di rinunzia, è colpito dalla legge con la sanzione dell'esclusione definitiva e irrevocabile dalla successione, tanto è vero che egli non potrebbe più accettare, anche quando l'eredità non fosse stata ancora accettata da altri. Anzichè di rinunzia presunta deve parlarsi, con maggiore correttezza di concezione, di *perdita del diritto di accettare*. Sotto questo profilo, pertanto, l'ipotesi in esame non può essere inquadrata che fra le cause estintive del diritto d'accettazione».

V. art. 33 circa la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario da farsi dal chiamato che non si trovi nel possesso reale dei beni ereditari, nel caso che sia stato fissato dall'autorità giudiziaria un termine per l'accettazione. Quando, invece, il chiamato si trovi nel possesso dei beni non si fa luogo all'*actio interrogatoria* stante che l'art. 30 fissa termini perentori brevi entro i quali egli deve compiere taluni atti, scorsi i quali egli è considerato erede puro e semplice.

V. art. 2 disp. attuaz. circa la domanda di fissazione del termine per la dichiarazione di accettazione o di rinunzia.

Art. 27. — *Impugnativa per violenza o dolo.*

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

(Art. 942, 1° comma).

La qualità di erede, assunta con l'accettazione, non soltanto è indivisibile (*nemo pro parte haeres*) ma è anche *irrevocabile* (*semel haeres semper haeres*): quindi, chi ha accettato puramente e semplicemente l'eredità, non solo non può poi accettarla col beneficio d'inventario, nè ripudiarla, ma non può neppure impugnare l'accettazione, se non per violenza o dolo (art. 27) e non può impugnarla per errore (art. 28). V. art. 942, cod. 1865.

«A proposito dell'impugnativa della accettazione per dolo il progetto preliminare (art. 21) fissava il principio che non è necessario che il dolo provenga da persona interessata all'accettazione. Tale enunciazione è stata eliminata, perchè è pacifico in dottrina che agli atti unilaterali è inapplicabile la limitazione posta nell'articolo 1115 del codice vigente. Essa, inoltre, era pericolosa, perchè avrebbe potuto far nascere il dubbio che per la violenza dovesse valere un diverso principio» (R. p. d., n. 34).

V. per la prescrizione, art. 19 disp. transitorie.

Art. 28. — *Impugnativa per errore.*

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

Tuttavia se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.

(Art. 942, 3° comma).

1. *V. nota all'art. precedente.*

A qualcuno era sembrata eccessiva l'esclusione in termini generali dell'impugnativa per errore, sancita dal progetto preliminare. «Nondimeno tale principio è rimasto fermo a difesa della sicurezza dei trapassi ereditari. Naturalmente l'impugnativa è ammessa in caso di errore ostativo che non vizia ma esclude del tutto la volontà di accettare. Questo concetto viene reso, per eliminare ogni dubbio al riguardo, dalla formula dell'art. 28» (R. p. d., n. 35).

2. «Nell'ipotesi che venga alla luce un testamento dopo l'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione legittima a lui dovuta. Ma il progetto non risolveva a questo proposito la questione se si devono ridurre solo i legati disposti nel testamento che è stato scoperto, oppure se si riducono anche i legati disposti nei testamenti precedenti, in guisa da stabilire parità di condizioni fra i legatari. L'equità ha suggerito di accogliere legislativamente questa seconda soluzione e a tal fine è stata inserita nell'art. 28 (2° comma) una disposizione in questo senso» (R. R., n. 17).

3. L'ultimo comma pone a carico dell'erede l'onere della prova del valore dell'eredità, ai fini del limite non oltre il quale l'erede è tenuto a soddisfare i legati.

SEZIONE 2ª — *Del beneficio d'inventario.*

Art. 29. — *Accettazione col beneficio d'inventario.*

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura.

Entro un mese dalla inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, per cura del cancelliere, presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

(Art. 955, 957).

1. L'istituto del beneficio d'inventario da tempo fu fatto segno a severe critiche; ma la Commissione Reale ritenne che fosse necessario mantenerlo quale nelle sue linee generali è regolato dai codici vigenti salvo qualche particolare modificazione, come quello che ha una tradizione più volte millenaria nel principio della limitazione della responsabilità dell'erede *intra vires hereditarias*, purchè questa sia accertata con garanzie di sincerità per i creditori; limitazione che ha un rimedio appunto nel *beneficio d'inventario*; ed anche perchè « non si può evitare che, o per la colpa o negligenza dell'interessato, o per la sua stessa volontà di mantenere anche nei rapporti patrimoniali la continuità della stirpe, rispondendo di tutta la gestione del genitore, la responsabilità *ultra vires* risorga.

« Libero, dunque, l'erede di esimersi dalla responsabilità *ultra vires* con la sua formale dichiarazione, seguita o preceduta dall'inventario; ma se questo non è fatto nei termini, secondo le disposizioni degli art. 29 e segg. e manca pure nei termini la dichiarazione, sta ferma la regola della responsabilità illimitata » (R. p. p., pag. 5). V. art. 249 ult. comma.

2. L'art. 29 riproduce il corrispondente art. 957 del codice del 1865 (art. 23 a 25 del progetto preliminare), « in modo da far risultare ben chiaro che per l'accettazione con beneficio d'inventario occorrono due requisiti: la dichiarazione e la formazione dell'inventario.

« A proposito di quest'ultimo non è sembrato opportuno parlare nell'articolo di inefficacia della dichiarazione per il caso di difetto dell'inventario, usando, come faceva l'art. 24 del progetto preliminare, una espressione equivoca, dalla quale non si rilevava se la mancanza d'inventario facesse solo cadere la dichiarazione o inducesse un'accettazione pura e semplice. Le conseguenze di tale mancanza restano chiarite negli articoli successivi, mentre nell'art. 29 occorre solo stabilire l'obbligo dell'inventario.

« Si è fatto risultare dalla nuova formulazione che la *dichiarazione deve essere ricevuta da pubblico ufficiale autorizzato* (cancelliere) e si è coordinata la norma con la legge notarile che autorizza anche i notai a ricevere tale dichiarazione.

« Delle forme di pubblicità, previste nel capoverso dell'art. 955 del codice vigente, che erano state omesse nel progetto preliminare, si è ripristinato nell'interesse dei terzi l'obbligo della *trascrizione della dichiarazione*. Non si è creduto, invece, di prescrivere anche

la pubblicazione nel foglio degli annunci legali, perchè praticamente di scarso rilievo.

« Si è ritenuta opportuna l'innovazione di stabilire l'inserzione nel *registro* degli estremi del compiuto inventario, ma è sembrato eccessivo comminare l'inefficacia della dichiarazione d'accettazione beneficiata per la sola omissione dell'inserzione » (*R. p. d., n. 36*).

2. Quanto al detto *registro*, ne è stata modificata la denominazione di registro delle rinunzie usata dal codice del 1865 (art. 955) e mantenuta nei progetti. « Evidentemente questa denominazione — così si esprime in proposito il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore n. 20 — era impropria e perciò l'ho modificata nell'altra di *registro delle successioni* ».

« Questo registro — così soggiunge — nel sistema del nuovo codice è utilizzato per la pubblicità di atti diversi attinenti alla materia delle successioni (accettazioni beneficiate, rinunzie, cessioni di beni, nomine di curatori, accettazioni e rinunzie di esecutori testamentari) ».

3. Nella stessa Relazione è detto che accogliendo una proposta dalla Commissione parlamentare si era avuto cura « di fissare (*ultimo comma*) il termine entro il quale l'ufficiale pubblico che ha redatto l'inventario dopo l'accettazione beneficiata, deve far inserire nel registro delle successioni l'annotazione della data in cui l'inventario è stato compiuto » (*Relaz. cit.*).

4. V. artt. 3 e 4 disp. attuaz. sulla tenuta del detto registro.

Art. 30. — *Chiamato all'eredità che è nel possesso reale di beni.*

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso reale di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salve gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 29, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

(Art. 952, 959, 960, 961).

1. « Nel disciplinare i termini entro i quali il chiamato all'eredità deve fare la dichiarazione e l'inventario, il progetto preliminare si era ispirato al concetto di evitare un prolungato stato di incertezza sull'appartenenza dei beni ereditari e nello stesso tempo garantire i terzi per non costringerli ad instaurare un giudizio

per ottenere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dal chiamato all'eredità. Orientato verso questa finalità, il progetto preliminare considerava erede puro e semplice non soltanto, come nel sistema vigente, il chiamato nel possesso reale dei beni, che avesse fatto trascorrere i tre mesi senza compiere l'inventario, ma anche il chiamato, fosse o non fosse nel possesso dei beni, che, avendo cominciato l'inventario, non l'avesse compiuto entro i tre mesi, o che, avendolo compiuto, non avesse fatto la dichiarazione entro quaranta giorni» (Art. 23-15 prog. prelim.).

Così la Relazione sul progetto definitivo (n. 37) la quale, passando a dar ragione della diversa disciplina da esso data a questa materia, così si esprime in proposito.

« Il criterio ispiratore del progetto preliminare indubbiamente merita approvazione, ma non può essere integralmente accolto nelle sue applicazioni concrete. Sembra, infatti, esorbitante porre a carico del chiamato, che non sia nel possesso dei beni, la grave sanzione dell'accettazione pura e semplice per un fatto, quale il compimento dell'inventario, che non può essere assunto come elemento univoco della volontà di accettare e che anzi, normalmente, vien fatto da chi vuol mettersi in grado di prendere una risoluzione. Per eliminare sollecitamente lo stato di incertezza, la sanzione più proporzionata all'inerzia del chiamato sembra la perdita del diritto di accettazione, poichè un tal comportamento, dopo la precisa conoscenza della consistenza patrimoniale dell'asse, lascia logicamente presumere che il chiamato voglia disinteressarsi dell'acquisto ereditario. Ma nessuna conseguenza deve riconnettersi ad un fatto d'incerto significato, quale il semplice inizio dell'inventario. A diversa soluzione si presta, invece, l'ipotesi che il chiamato abbia fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario. In tal caso si è di fronte ad una precisa ed univoca manifestazione di volontà e nulla può escludere che si prefiggano termini rigorosi per la formazione dell'inventario, sotto pena della responsabilità illimitata ».

In base a questi criteri direttivi il progetto disciplinava negli artt. 30 a 33 le varie ipotesi.

L'art. 30 del progetto è stato riprodotto nell'articolo in esame, che regola l'ipotesi del chiamato all'eredità il quale si trovi nel possesso reale dei beni: l'altra ipotesi del chiamato che non si trovi in tale possesso è regolata nell'art. 32.

Quanto al merito della soluzione qui adottata, conforme al codice del 1865 fu rilevato « che essa risponde all'esigenza inderogabile di garantire i terzi contro eventuali sottrazioni e trafugamenti di attività ereditarie da parte del chiamato che si trovi in possesso dei beni. In questa speciale situazione la legge deve essere particolarmente severa qualunque sia il titolo per il quale il chiamato possieda i beni del defunto » (*R. p. d., n. 37*).

Quanto ai poteri del chiamato durante i termini di cui in questo articolo, v. art. 31.

2. In seno alla Commissione parlamentare si era manifestata la preoccupazione che questo articolo fosse applicabile anche nel caso in cui il chiamato che si trova in possesso di bene apparte-

nente al defunto, lo abbia in buona fede acquistato *a non domino* e lo possieda ritenendolo proprio. Ma — osservò il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 22) — siffatta preoccupazione mi sembra ingiustificata, poichè non può sorgere dubbio che la disposizione in esame si applica solo a chi possieda *consapevolmente* beni che fanno parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, per eliminare dalla disposizione dell'articolo ogni possibile ragione di dubbio, ho sostituito all'espressione « possesso dei beni del defunto » l'altra « *possesso di beni ereditari* », la quale rende manifesto che deve trattarsi di beni facenti parte attualmente dell'asse relitto e che non si richiede per l'applicabilità della disposizione il possesso di tutto il compendio ereditario.

« Naturalmente la stessa variante di forma è stata introdotta negli articoli 32 e 33 ».

E' quindi indifferente perchè il chiamato osservi le disposizioni di questo articolo, che egli sia in possesso di tutto l'asse ereditario o soltanto di parte di esso; come è del pari indifferente che egli possieda anteriormente all'apertura della successione o che, invece sia venuto in possesso dell'eredità posteriormente. Ma, in ogni caso, occorre che si tratti di beni che « sono in atto nell'eredità all'apertura della successione e non di beni che eventualmente siano venuti all'eredità dopo l'apertura, come nel caso che il chiamato abbia acquistato da un terzo un bene che poi si dimostri appartenere alla eredità, perchè in questo caso il possesso non è passato direttamente dal *de cuius* al chiamato » (*R. C. p., pag. 635*); ed occorre che il possesso reale dei beni del defunto sia quello « che il chiamato all'eredità consegue ed esercita in quanto tale, in seguito ad atto volontario e consapevole di materiale apprensione dei beni che egli sa che appartengono all'eredità. Solo allora possono giustificarsi gli effetti a suo danno o a suo favore » (*Relaz. cit.*).

V. *art. 2 disposiz. attuas. circa la domanda per ottenere la proroga del termine nel caso del 1° comma.*

Art. 31. — Poteri.

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 5, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze proposte contro la medesima.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore alla eredità affinchè lo rappresenti in giudizio.

(*Art. 964*).

1. E' qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 964 del codice del 1865, concernente la posizione del chiamato all'eredità nel periodo di tempo intermedio fra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità; la quale è stata collocata imme-

diatamente dopo l'articolo 30 «allo scopo di riferire la portata di essa alla sola ipotesi del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso reale dei beni. Qualcuno ha creduto che la disposizione abbia carattere generale — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 38) — e definisca la posizione del chiamato in genere; ma erroneamente, perchè la qualifica di curatore di diritto (*che il progetto attribuiva al chiamato*) non può essere attribuita che al chiamato possessore dei beni. Per chi non è nel possesso reale dei beni non si concepisce una curatela dell'eredità, ed infatti il progetto, per il caso di vacanza del possesso reale, fa luogo all'eredità giacente con la conseguente nomina del *curatore*. La nuova collocazione della norma rende chiaro il coordinamento tra l'eredità giacente e la curatela di diritto, eliminando ogni motivo di dubbio».

Ma nel comporre il testo legislativo la detta qualifica fu soppressa, e la disposizione venne coordinata con quella dell'art. 5 (poteri del chiamato prima dell'accettazione dell'eredità). «Da questo coordinamento — così la Relazione al Re Imperatore (n. 23) — si desume chiaramente che il chiamato in possesso dei beni non ha una veste giudiziaria diversa da quello del chiamato in genere. L'uno e l'altro sono abilitati dalla legge a compiere atti urgenti di conserva dei beni, con l'unica differenza che il chiamato possessore è, inoltre, autorizzato a stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze contro la medesima proposte». V. *note all'art. 5*.

2. La Commissione parlamentare aveva manifestato l'opportunità di considerare non solo il caso che il chiamato sia convenuto in giudizio, ma anche quello che possa agire in giudizio, sostituendo alle parole «può essere convenuto» le altre «può stare in giudizio» e sopprimendo quindi le parole «e rispondere alle istanze contro la medesima proposta». Ma nel comporre il testo legislativo essendo stato aggiunto all'art. 31 prog. prelim. la espressione «oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 5» che comprende anche la facoltà di esercitare le azioni relative all'eredità, la sostituzione proposta non ha avuto più ragione di essere eseguita.

3. *Circa la domanda per l'autorizzazione a vendere e la vendita dei beni* (art. 5) v. art. 1^o disp. attuas.

Art. 32. — *Chiamato all'eredità che non è nel possesso reale di beni.*

Il chiamato all'eredità che non è nel possesso reale di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 30; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario, deve, nei quaranta giorni succes-

sivi al compimento di esso, fare la dichiarazione di accettazione; in mancanza, perde il diritto di accettare l'eredità.

(Art. 962).

In questo articolo è regolata l'ipotesi del chiamato all'eredità che non sia in possesso reale dei beni. Dalle disposizioni in esame risulta chiaro che «nessuna rilevanza giuridica viene attribuita al semplice inizio dell'inventario e perciò il chiamato che non l'abbia portato a compimento potrà nel termine della prescrizione rinunciare o accettare tanto puramente e semplicemente quanto col beneficio d'inventario. Risulta pure evidente che il chiamato deve nel termine della prescrizione fare soltanto la dichiarazione di accettazione beneficiata, mentre può procedere alla formazione dell'inventario anche dopo scaduto il termine prescrizionale, purchè nei tre mesi dalla dichiarazione. Ciò è sembrato conveniente, in quanto dalla omessa confezione dell'inventario la norma fa derivare la grave conseguenza dell'accettazione pura e semplice. Nè si può criticare che il *terzo comma* dell'articolo non fa un'analogha concessione, poichè, in quest'ultimo comma, dal decorso del termine non deriva l'accettazione, ma bensì l'esclusione dalla successione; (R. p. d., n. 37).

V. successivo art. 33 circa le conseguenze nel caso che sia stato assegnato un termine per la dichiarazione, ove, fatta questa, non siasi compiuto nel termine l'inventario e la nota 1^a al precedente art. 31 circa i *poteri del chiamato*.

V. nota 2^a all'art. 30 circa l'espressione « *possesso dei beni ereditari* ».

Art. 33. — *Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.*

Il chiamato all'eredità che non è nel possesso reale di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'articolo 26, deve entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

(Art. 962).

In questo articolo è regolato, infine, il caso del chiamato all'eredità il quale non si trovi sul possesso reale dei beni ereditari, e al quale sia stato fissato un termine per deliberare dall'autorità giudiziaria, nel quale caso egli deve entro questo termine fare la dichiarazione e l'inventario, salvo proroga da concedersi dall'autorità giudiziaria. Se nel termine fissato non fa nè la dichiarazione nè l'inventario, ovvero fa soltanto l'inventario, perde il diritto d'accettare l'eredità; se fa, invece, la dichiarazione e non l'inventario è considerato erede pure e semplice. Si seguono, cioè, criteri ana-

loghi a quelli del caso precedente». (*R. p. d. n. 37*), (art. 30 prog. preliminare; art. 33 prog. definitivo).

V. nota 2 all'art. 30 circa l'espressione « *possesso dei beni ereditari* ».

V. art. 2 *disposiz. attuas. circa la domanda per ottenere la dilazione*.

Art. 34. — *Decadenza dal beneficio d'inventario.*

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

(*Art. 963*).

E' qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 963 del codice del 1865. (art. 31 prog. preliminare; art. 34 prog. definitivo).

Art. 35. — *Effetti del beneficio d'inventario.*

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Consequentemente:

1° l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2° l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3° i creditori dell'eredità e i legatari hanno sul patrimonio ereditario una preferenza di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunci.

(*Art. 968*).

1. Per effetto della accettazione pura e semplice dell'eredità ha luogo la *confusio haereditaria*, per la quale, fra l'altro, restano estinti i crediti dell'erede contro l'eredità o di questa contro l'erede; questi è *personalmente* obbligato verso i creditori del *de cuius* anche *ultra vires haereditarias* ed a soddisfare i legati qualunque sia il loro ammontare. L'accettazione col beneficio d'inventario evita la *confusio* con tali suoi effetti, come è detto nei *nn. 1 e 2* dell'articolo in esame (art. 968 cod. del 1865; art. 35 prog. preliminare; art. 35 prog. definitivo).

2. Col n. 3 di questo articolo sono stati estesi gli effetti utili del beneficio d'inventario ai creditori, così risolvendo un dubbio che sorgeva dal citato articolo 968 del codice del 1865. «La distinzione dei due patrimoni, che è l'effetto del beneficio d'inventario, giova non solo agli eredi ma anche ai creditori e legatari, i quali possono essi medesimi escludere dal concorso i creditori dell'erede senza bisogno di chiedere la separazione se non per l'ipotesi che l'erede decada dal beneficio d'inventario (R. p. p., pag. 5), o vi rinunzi».

In merito alle disposizioni dello stesso n. 3, erano state fatte due osservazioni:

a) da qualcuno si era rilevato che il termine «preferenza» non fosse preciso, mancando un concorso fra i due gruppi di creditori: ma fu osservato che il detto termine «non ha in sè un significato tecnico-giuridico, ma indica genericamente una premienza accordata a un gruppo di creditori in confronto dell'altro» (R. p. d. n. 39);

b) da taluno si era proposto, quanto all'ultimo periodo, di precisare se i creditori del defunto possano, in caso di decadenza o rinunzia al beneficio, chiedere la separazione anche se sia decorso il termine stabilito per l'esercizio del diritto di separazione. Ma fu osservato che «il testo dell'articolo esclude questa possibilità e non conviene adottare una soluzione diversa, perchè questa contrasterebbe con la struttura del beneficio d'inventario, costruito come istituto rimesso all'iniziativa dell'erede». (R. p. d. n. 39).

3. V. art. 110 (1° comma): azione di riduzione delle donazioni e dei legati.

Art. 36. — *Responsabilità dell'erede nell'amministrazione.*

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

(Art. 970).

1. Nel comporre il prog. defin. (art. 36) si era prospettata l'opportunità di stabilire che l'erede beneficiario debba rispondere in base al criterio della colpa in concreto; alcuni avevano suggerito di stabilire la responsabilità per *culpa levis* «Ma fu ritenuto opportuno conservare la norma dell'art. 37 del progetto preliminare, (cod. 1865, art. 970) sia per la considerazione che l'erede beneficiario è in realtà proprietario dei beni, quantunque li amministri nell'interesse dei creditori, sia per la convenienza di non dare occasione a liti, che verrebbero probabilmente formestate ove si adottasse il principio della colpa lieve». (R. p. d. n. 40).

2. «Da qualche parte era stata lamentata la soppressione dell'art. 979 del codice del 1865, che rendeva personalmente responsabile l'erede per le spese dei giudizi sostenuti senza plausibile fondamento. Peraltro, la soppressione è giustificata, perchè la norma non è che la ripetizione di quella contenuta nell'art. 372 del codice di procedura civile, dove ha sede più propria». (*id.*).

Art. 37. — Cauzione.

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonee cautele per il valore dei beni mobili compresi nell'Inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che so- pravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

(Art. 975).

Il prog. preliminare non aveva riprodotta la disposizione dell'art. 975 del codice del 1865 circa la *cauzione*: tale norma «che costituisce una provvida cautela» fu ripristinata nel progetto definitivo (*R. p. d.*, n. 42) col disporre (*art. 37*) che l'erede beneficiario «*deve*» dare idonee cautele sol che lo richiedano i creditori o i legatari.

«La Commissione parlamentare avrebbe voluto far dipendere l'obbligo delle cautele da un apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria. Ma — osserva il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 24) — l'esigenza oggi vivamente sentita di difendere il credito nella maniera più energica, mi ha indotto a conservare immutata la disposizione, che, del resto, è riprodotta dal codice del 1865».

V. art. 15 disp. attuaz. circa la procedura relativa alla prestazione della cauzione.

Art. 38. Alienazione dei beni creditari senza autorizzazione.

L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni creditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza l'osservanza delle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

(Art. 973, 974).

1. «Il progetto preliminare nell'art. 40 aveva riprodotto l'imprecisa formulazione del codice del 1865, che nell'art. 973 si riferiva alla sola ipotesi della vendita, mentre dall'unanime dottrina si ritiene che la regola dell'autorizzazione giudiziaria deve logicamente riferirsi a tutti gli atti di disposizione». Ma nel riprodurre il testo di questo articolo nel progetto definitivo (*art. 38*) fu «ovviato all'imprecisione contemplando genericamente qualsiasi alienazione ed in particolare anche l'ipoteca, in ordine alla quale si controverte in diritto vigente; e fu eliminata dall'articolo l'enunciazione che la vendita non è colpita da nullità, perchè di ciò nessuno ha mai dubitato e non è possibile dubitare ove si consideri che la norma fa dipendere dal difetto d'autorizzazione unicamente la decadenza dal beneficio». (*R. p. d. n. 43*).

Circa la domanda per l'autorizzazione giudiziaria, v. art. 1° di sposiz. attual.

2. Nel comporre il testo legislativo accanto agli atti di alienazione e di costituzione di pegno o di ipoteca sono stati indicati anche quelli di transazione, e il Guardasigilli così ne dà ragione nella Relazione al Re Imperatore (n. 25).

« Per il vigente codice di procedura civile (art. 881) le transazioni fatte dall'erede beneficiario senza autorizzazione giudiziale sono nulle e non importano decadenza dal beneficio. In verità non è facile spingere la differenza di trattamento che nel diritto vigente si fa agli atti di alienazione dell'erede beneficiario in confronto agli atti di transazione. Il nuovo codice elimina la disarmonia e stabilisce per tutti questi atti la sola sanzione della decadenza del beneficio ».

3. La Commissione parlamentare aveva proposto di fissare in apposito comma la regola che l'alienazione può essere fatta sia all'asta pubblica sia a trattativa privata, e ciò allo scopo di consentire opportunamente all'autorità giudiziaria la possibilità di disporre l'alienazione a trattativa privata. « Mi sono peraltro astenuto dall'inserire il comma proposto — osserva il Ministro nella detta Relazione. — Esso costituisce materia di procedura e potrà essere più opportunamente collocato o nel nuovo codice di procedura o nelle norme di attuazione di questo libro ». E infatti la materia è stata regolata nell'art. 1° delle norme di attuazione.

Art. 39. — Omissioni o infedeltà nell'inventario.

Dal beneficio d'inventario decade anche l'erede che ha ommesso in mala fede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunciato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.

(Art. 967).

L'art. 41 del prog. preliminare, completando la disposizione del corrispondente art. 967 del codice del 1865, aveva aggiunto, fra le cause di decadenza, al caso di omissione dolosa di qualche effetto appartenente all'eredità nella compilazione dell'inventario, anche quelli della dolosa denuncia nello stesso di passività inesistenti e l'omissione di passività esistenti. Ma nel progetto definitivo (articolo 39) venne esclusa questa ultima ipotesi; la quale aveva « ragione di essere nel sistema del progetto preliminare perchè l'indicazione delle passività era importante per accertare l'insufficienza del patrimonio e il conseguente obbligo della liquidazione concorsuale »; ma nel progetto definitivo « essendo stati modificati i criteri al riguardo » (v. art. 43 e segg.) la sanzione venne soppressa (R. p. d., n. 49).

Art. 40. — Pagamento dei creditori e legatari.

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 29 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 48, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di pozionalità.

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto regresso contro i legatari, ancorchè di cosa specifica appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

(Art. 976, 977).

1. L'erede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario ha avanti a sè due vie: o pagare, man mano che si presentano, i creditori e i legatari (*liquidazione individuale*); oppure provvedere al procedimento di liquidazione per il pagamento dei debiti e dei legati dell'eredità beneficiata (*liquidazione concorsuale*). Può, infine, anche rilasciare i beni ereditari ai creditori e ai legatari (art. 52).

L'introduzione della liquidazione concorsuale «risponde alla riforma da tempo auspicata dalla dottrina e dalla pratica per una maggiore tutela del credito; anzi da taluno si era proposto di renderla obbligatoria sull'esempio di altre legislazioni; ma fu creduto di tener fermo il criterio di massima del progetto preliminare, lasciando coesistere il sistema del diritto vigente con quello della liquidazione concorsuale, perchè in questo modo si evitano liquidazioni affrettate, rovinose dal lato economico e gravissime poi nei confronti degli eredi beneficiati di diritto» (*R. p. d., n. 44*).

Naturalmente, così concepita la riforma, occorreva coordinare la procedura di liquidazione concorsuale con quella della liquidazione individuale. A tale fine, col progetto definitivo si è innanzi tutto, reso facoltativo per l'erede beneficiato di seguire l'una o l'altra procedura, semprechè i creditori o i legatari non si oppongano.

Nel sistema del progetto preliminare — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 44) — l'obbligo per l'erede di procedere alla liquidazione concorsuale sorgeva quando dall'inventario apparisse probabile l'insufficienza del patrimonio ereditario a soddisfare tutti i pesi. In tal guisa si faceva dipendere l'obbligatorietà della liquidazione concorsuale da un apprezzamento subiettivo dell'erede, desunto dalle risultanze dell'inventario, sotto pena di decadenza dal beneficio. Questa grave sanzione potrebbe essere giustificata soltanto nel caso che l'obbligo della liquidazione concorsuale fosse dipendente da circostanze precise ed obiettivamente accertabili. Ma questo non è possibile perchè dall'inventario non risulta la consistenza precisa del patrimonio ereditario, sia perchè vi possono essere crediti che non figurano nell'inventario, sia perchè neppure è de-

terminato, secondo le norme del codice di procedura civile, il valore dei beni immobili. Nè sarebbe conveniente trasformare l'istituto dell'inventario in modo da dargli il carattere di un accertamento peritale della consistenza dell'eredità; ciò porterebbe a complicarne e renderne dispensioso il compimento. Queste considerazioni hanno indotto a seguire un criterio diverso nella determinazione dell'ambito da assegnare alla liquidazione concorsuale. Questa, in sostanza, deve avere una duplice finalità: da un lato, soddisfare l'interesse dell'erede che voglia definire rapidamente la sorte dei beni ereditari, senza dover sottostare per lungo tempo al periodo di singole azioni esecutive; e, d'altro canto, tutelare l'interesse della massa dei creditori e legatari, assicurando a ciascuno un soddisfacimento sia pure parziale. Ora sembra che l'interesse dell'erede possa essere appagato dando a quest'ultimo la semplice *facoltà di ricorrere alla liquidazione concorsuale*, il che gli consentirà di conseguire lo scopo pratico della cessione dei beni, che il progetto aveva abolito (*poi ripristinato: v. art. 52*) mentre l'interesse dei creditori e legatari sarà meglio tutelato dando ad essi il diritto di chiedere la generale liquidazione».

Informato a questi principi sono state così coordinati i due sistemi di liquidazione, individuale e concorsuale.

«Si è stabilito (1° comma, art. 40) una *termine di attesa della durata di un mese*, in conformità al diritto vigente, con decorrenza dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione o dall'annotazione dell'eseguito inventario per il caso che questo sia posteriore alla dichiarazione, durante il quale l'erede deve astenersi da pagamenti individuali per dar modo ai creditori e ai legatari di fare opposizione. Se entro il termine d'attesa sia notificata all'erede qualche opposizione, egli non può eseguire pagamenti e deve, invece, provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari (art. 43). In difetto di opposizione l'erede può scegliere tra due vie: o pagare, come nel sistema vigente, i creditori e legatari a misura che si presentano (art. 40) ovvero chiedere la liquidazione concorsuale in guisa da liberarsi sollecitamente da ogni responsabilità. (art. 43). Logicamente, una volta iniziati i pagamenti individuali l'erede non può più ricorrere alla liquidazione concorsuale, perchè nell'indole di questa è che essa debba comprendere l'intero patrimonio per adempiere al suo scopo essenziale di assicurare a tutti i creditori la parità di trattamento. Si fa unicamente eccezione per il pagamento di crediti privilegiati e ipotecari, perchè essi non turbano la *par condicio creditorum* (art. 48). Naturalmente nulla vieta all'erede di ricorrere alla liquidazione concorsuale prima che sia scaduto il termine di attesa previsto per l'opposizione dei creditori». (R. p. d., n. 44).

2. «Nel sistema del progetto preliminare non appariva chiaro se la norma concernente il *regresso dei creditori* contro i legatari (2° comma, art. 40) si riferisse soltanto all'ipotesi di esaurimento dell'asse per pagamenti individuali o prevedesse anche l'altra ipotesi di esaurimento per liquidazione concorsuale.

«Logicamente la norma deve ritenersi applicabile soltanto alla prima ipotesi e perciò essa è stata inserita nell'art. 40, che tratta

dei pagamenti individuali, mentre il caso dei creditori e legatari che non si siano presentati per partecipare alla liquidazione concorsuale resta regolato, nell'art. 47.

«Ma la norma sul *regresso dei creditori* ha subito anche modificazioni di sostanza e di forma. Si è soppresso anzitutto l'inciso iniziale «salvi i casi di decadenza dal beneficio», in quanto superfluo, e si è sostituita alla locuzione «possono ripetere il pagamento», che avrebbe potuto dar luogo ad equivoci sull'indole dell'azione, l'altra più appropriata, usata dal codice vigente, «hanno soltanto regresso». Inoltre, mentre il progetto preliminare contemplava soltanto i creditori che si fossero presentati dopo l'esaurimento dell'asse, invece la nuova formulazione della norma prende in considerazione genericamente i *creditori che siano rimasti comunque insoddisfatti* per esaurimento dell'asse a seguito dei pagamenti individuali, in modo da comprendere nella sua previsione, per evidenti motivi d'equità, anche i creditori presentatisi prima dell'esaurimento, ma rimasti parzialmente incapienti». (*Relazione citata n. 50*).

3. L'azione si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (*ult. comma*).

Il progetto usava la espressione finale «salvo che il credito si sia prescritto prima». Essendo stati «sollevati dubbi sul significato di questa espressione», la Commissione parlamentare aveva accolto la proposta di sostituirvi la formula «salvo la prescrizione ordinaria del credito» (*R. C. p. pag. 638*): ma nel comporre il testo legislativo vi si è sostituita l'altra che vi si legge: «salvo che il credito sia anteriormente prescritto».

Art. 41. — Rendimento del conto.

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

(*Art. 969, 971*).

Per un migliore coordinamento fra le due forme di liquidazione hanno trovato sede, subito dopo le norme che riguardano la liquidazione individuale, quelle circa il rendiconto (art. 41) e la mora nel rendimento del conto (art. 42)

«Queste disposizioni non possono che riferirsi alla liquidazione individuale, poichè quella concorsuale, per la sua natura, esclude le possibilità di azioni singole per il rendimento del conto.

«Vero è che in tali disposizioni non è riprodotta la regola che sancisce per l'erede l'obbligo di amministrare i beni (art. 969, 1° comma cod. 1865) ma ciò non può dare luogo a preoccupazioni, perchè l'obbligo dell'amministrazione risulta implicitamente dall'art. 36» (*R. p. d. n. 51*), che sancisce la responsabilità dell'erede nell'amministrazione.

Art. 42. — *Mora nel rendimento del conto.*

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento coi suoi beni se non fino a concorrenza delle somme di cui è debitore.

(Art. 969).

V. nota all'articolo precedente.

Art. 43. — *Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.*

Qualora entro il termine indicato nell'art. 40 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, e deve invece provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, deve invitare i creditori e legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L'invito è spedito per lettera raccomandata ai creditori o legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari.

1. L'erede beneficiato ha due vie a sua scelta davanti a sè: o pagare i creditori e i legatari man mano che si presentano, (liquidazione individuale) o provvedere al procedimento di liquidazione concorsuale: (art. 43 a 48); ma quando, entro un mese dalla trascrizione della deliberazione del beneficio d'inventario gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, egli non può eseguire pagamenti e deve, invece, procedere alla liquidazione concorsuale dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari (1° comma). Può anche rilasciare i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari (art. 52).

V. nota 1 all'art. 40.

2. L'organizzazione della liquidazione concorsuale, si attua senza che l'erede sia spogliato del possesso dei beni ereditari; a tal fine è stato mantenuto il principio accolto nel progetto preliminare (articolo 42; prog. definitivo art. 43) di lasciare all'erede, assistito da un notaio, la direzione della procedura (2° e 3° comma) «per evitare una diversa forma di gestione (ad es. curatore) necessariamente più lenta, più complicata e dispendiosa: e per non alterare la semplicità della

procedura, si è lasciato allo stesso erede la scelta del notaio » (*R. p. d., n. 45*): « così si è rispettata la libertà dell'erede » e si è evitata « la costituzione di una gestione lenta e soggetta necessariamente al controllo giudiziario anche quando potrebbe procedere agilmente e senza inconvenienti » (*R. p. p. pag. 5*).

« Inoltre, si è avuto cura di stabilire, per maggiore garanzia dei creditori e legatari, che il termine da fissarsi dal notaio per le dichiarazioni di credito non sia inferiore a giorni trenta » (*R. p. d., n. 45*).

3. In ordine all'invito che l'erede deve fare a mezzo di notaio (2° e 3° comma) non si è tenuto conto dell'avviso, espresso in seno alla Commissione parlamentare, che l'invito contenga anche la notizia che si è aperta la procedura concorsuale, forse perchè superfluo, nè che l'invito stesso fosse pubblicato anche in un giornale quotidiano, « per ragioni economiche » (*R. C. p., pag. 639*).

4. Per la inadempienza delle condizioni imposte all'erede beneficiario perchè possa procedere alla liquidazione concorsuale, v. articolo 50 (decadenza del beneficio) e per il divieto di procedure individuali, l'art. 51.

Per la liquidazione nel caso di più eredi, v. art. 49.

5. V. art. 5 *disp. attuat.* (facoltà di continuare le procedure esecutive anche se promosse prima della pubblicazione di cui all'ultimo comma) e art. 20 delle disposizioni stesse circa l'applicabilità delle norme relative alla liquidazione delle eredità beneficiarie accettate col beneficio d'inventario anche a quelle accettate prima dell'entrata in vigore del Libro sulle successioni (21 aprile 1940).

Art. 44. — Procedura di liquidazione.

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie, e forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione.

I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

1. Notevoli modificazioni ed aggiunte sono state apportate al progetto preliminare (art. 42) circa la disciplina della procedura di liquidazione concorsuale, per semplificarla e chiarire la formulazione di talune disposizioni, e soprattutto per perfezionare la struttura dell'Istituto.

Tale procedura, iniziata con l'invito ai creditori e legatari a presentare le rispettive dichiarazioni di credito entro il termine non inferiore a un mese⁴ (art. 43) prosegue, dopo la scadenza di tale termine, con le operazioni di liquidazione delle attività ereditarie (ove occorra, autorizzato l'erede alle alienazioni necessarie) e con la formazione dello stato di graduazione (art. 44, 1° comma); nel quale i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione, e preferiti ai legatari: fra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti (2° comma).

Circa l'autorizzazione alle alienazioni e circa la vendita dei beni v. art. 1° disp. attual.

V. pure art. 5 disp. attual. circa la distribuzione del residuo prezzo in base allo stato di graduazione, e il successivo art. 6 quanto alla estinzione dei privilegi e alla cancellazione delle ipoteche solo dopo il pagamento dei creditori utilmente collocati nello stato di graduazione, o il deposito del prezzo da parte dell'acquirente dei beni gravati dal privilegio o dall'ipoteca e gli articoli 8 e 9 circa i reclami.

V., infine, l'art. 7 disp. attual. circa il ricorso per ottenere l'autorizzazione a vendere la cosa legata nell'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 44 in esame.

2. Per il caso in cui la liquidazione è seguita su istanza dei creditori o legatari, a mezzo di curatore, v. art. 54.

3. Anche il legato di specie può essere compreso nella liquidazione concorsuale se ciò sia necessario per il soddisfacimento dei creditori, ma sulla somma ricavata che residui dopo il pagamento dei creditori, il legatario di specie è preferito agli altri legatari (3° comma).

Quanto al merito di questa norma la Relazione sul progetto definitivo (n. 46) rileva che «sembra evidente il principio di equità a cui essa s'ispira: *nemo liberalis nisi liberatus*. Non sussiste, peraltro, incompatibilità — così soggiunge — tra la regola in esame e il principio del trapasso immediato di proprietà dal *de cuius* al legatario di specie, poichè le due norme vanno interpretate in coordinazione logica, così come in diritto vigente si armonizzano il diritto alla separazione e l'acquisto del legato di specie immobiliare».

Art. 45. — Termine per la liquidazione.

L'autorità giudiziaria, sull'istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Con la disposizione di questo articolo (art. 45 prog. definit.) «si è eliminato un grave inconveniente, cioè quello di lasciare indifesi creditori e legatari contro un'eventuale inerzia dell'erede (nella liquidazione concorsuale); a tal fine viene data facoltà ai creditori e ai legatari di rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè si assegni all'erede un termine per la liquidazione delle attività e per la formazione dello stato di graduazione» (R. p. d., n. 45).

Ove l'erede non compia la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine assegnatogli, decade del beneficio d'inventario (art. 50 1° comma).

Circa la domanda per l'assegnazione del termine, v. art. 2 disp. attuas.

Art. 46. — Reclami.

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio, con lettera raccomandata, ne dà avviso ai creditori e legatari di cui conosca il domicilio o la residenza e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel giornale degli annunci giudiziari. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

I reclami si propongono all'autorità giudiziaria del luogo della aperta successione.

1. Compiuto lo stato di graduazione, datone avviso ai creditori e legatari e pubblicatone un estratto nel giornale degli annunci giudiziari, ove siano trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione senza reclami lo stato diventa definitivo, e quindi « ha valore di titolo esecutivo contro l'erede » (art. 47, 1° comma) (*R. p. d., n. 45*).

2. « Nell'ultimo comma dell'art. 42 del progetto preliminare, corrispondente al secondo comma dell'art. 46 in esame, sembrò eccessivo stabilire la competenza esclusiva del tribunale a conoscere dei reclami contro lo stato di graduazione anche per l'ipotesi che si tratti di patrimoni di lieve entità; e fu ritenuto preferibile lasciare che la competenza sia determinata secondo le regole generali di procedura. Anche l'accenno alla citazione dell'erede sembrò da un lato superfluo e dall'altro impreciso; è ovvio che l'erede come interessato dovrà essere citato e insieme a lui dovranno essere citati gli altri eventuali interessati ».

Così la Relazione sul progetto definitivo (n. 47) il quale stabilì (2° comma) che la competenza sui reclami spetta all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione.

La Commissione parlamentare aveva proposto di specificare che l'autorità competente fosse il tribunale, il quale dovesse decidere con unico giudizio » (*R. C. p., pag. 639*) Ma — osserva il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 26) — queste particolari disposizioni attengano alla materia processuale e potranno essere inserite nelle norme d'attuazione per essere poi trafuse nel nuovo codice processuale ».

V. artt. 8 e 9 disp. attuas. circa la competenza a provvedere sui reclami, la proposizione di essi e relativa procedura.

Art. 47. — Pagamento dei creditori e dei legatari.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare

i creditori e i legatari in conformità dello stato stesso. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

1. Col 1° *comma* si è affermato il principio che lo stato di graduazione divenuto definitivo ha valore di titolo esecutivo contro l'erede; il quale è tenuto a soddisfare i creditori e legatari in conformità di esso.

2. Col 2° *comma* si è regolata la posizione dei creditori condizionali, inserendo una disposizione analoga a quella dell'art. 2091 del codice civile del 1865 (*R. p. d.*, n. 45).

3. Col 3° *comma* si è regolata la posizione dei creditori e legatari, che non si siano presentati per partecipare al concorso e perciò si è stabilito che costoro hanno azione contro l'erede, ma solo nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione. «Ciò non sembra incompatibile col carattere concorsuale della liquidazione, la quale ha, soprattutto, lo scopo di liquidare l'attivo ereditario e ripartirlo equamente tra i creditori; peraltro, per consentire all'erede una definitiva liberazione, si è fissato un breve termine di prescrizione per l'azione anzidetta» (*R. p. d.*, n. 45).

Art. 48. — Liquidazione promossa dall'erede.

Anche quando non vi è opposizione di creditori o legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

La liquidazione concorsuale è obbligatoria solo quando all'erede siano stati notificati atti di opposizione da parte di creditori o legatari (art. 43); ma l'erede può avvalersene anche se opposizioni non vi siano state (1° *comma*); nè vi osta il fatto che egli abbia pagato i creditori privilegiati o ipotecari dell'eredità (2° *comma*); nel qual caso non si verifica la decadenza del beneficio d'inventario (art. 50, 3° *comma*). «S'intende che anche pagando debiti privilegiati egli deve rispettare il grado del privilegio» (*R. p. p.* pag. 6).

Decade dal beneficio d'inventario l'erede che nel caso previsto in questo articolo (48) dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegua pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione (a meno che si tratti di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari) o non osserva il termine per la liquidazione fissata (art. 45) dell'autorità giudiziaria (art. 50, 2° e 3° comma).

V. nota 5^a all'art. 43.

Art. 49. — *Liquidazione nel caso di più eredi.*

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei creditori. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 43 prog. prelim.; art. 49 prog. definitivo.

Art. 50. — *Decadenza dal beneficio.*

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 43 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 45, decade dal beneficio d'inventario.

Parimente decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 48, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 45.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

In questo articolo si è avuto cura «di precisare i fatti che danno luogo a decadenza dal beneficio in relazione allo svolgimento della procedura concorsuale; e ciò per apprestare un sistema di provvide sanzioni intese a garantire l'ordinato svolgimento della liquidazione» (R. p. d., n. 48).

Nel 1° comma si prevedono i casi di decadenza quando la liquidazione sia provocata da opposizione; nel secondo si provvede per l'ipotesi di liquidazione promossa dall'erede; nel terzo, si esclude dalle cause di decadenza il pagamento a creditori privilegiati o ipotecari, «sia perchè esso non lede la parità di condizione dei creditori, sia perchè i creditori privilegiati e ipotecari non possono essere costretti ad attendere la fine della liquidazione» (Relaz. cit.).

Con l'ultimo comma è stata esplicitamente fissata la regola che in ogni caso la decadenza dal beneficio può essere fatta valere solo dai creditori del defunto o dai legatari «per l'ovvia considerazione che la sanzione della decadenza è comminata dalla legge per la violazione di norme stabilite a tutela degli interessi di tali creditori» (R. R., n. 27).

V. art. 110, 1° comma; azione di riduzione delle donazioni e dei legati.

Art. 51. — Procedure individuali.

Eseguita la pubblicazione prescritta dall'art. 43, comma terzo, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza di singoli creditori.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Gli interessi sono sospesi, salvo per i crediti ipotecari, dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dall'art. 43, comma terzo. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

1. Col 1° comma si è posto il divieto di promuovere procedure individuali dopo la pubblicazione dell'invito fatto ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito; «resta invece libera la prosecuzione delle procedure già iniziate, che non turbano la liquidazione ed anzi raggiungono lo scopo, che è proprio di questa, cioè, di alienare i beni; nel codice di procedura saranno poi stabilite le norme sulla distribuzione delle somme ricavate dalle esecuzioni individuali» (R. p. d., n. 45).

2. Col 2° comma (aggiunto nel testo) si è fissato il principio che i crediti a termine diventano esigibili. Ma il rigore di questa regola è stato attenuato con la disposizione che la segue nel caso di crediti muniti di garanzie reali. «In verità questa regola — osserva il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 27) — per il carattere assoluto che aveva secondo il progetto definitivo si sarebbe risolta in un onere ingiustificato a carico del debitore in relazione a quei crediti muniti di garanzia reale su beni la cui alienazione non si rendesse necessaria ai fini della liquidazione e quando la garanzia stessa fosse idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale dei crediti. Contemperando l'equa tutela del debitore con le esigenze della procedura concorsuale, ho stabilito nell'art. 51 che, quando ricorrono le condizioni anzidette, resta fermo il beneficio del termine».

3. Con l'ultimo comma (anch'esso aggiunto nel testo) è stato accolto il rilievo fatto della Commissione parlamentare circa il decorso degli interessi dei crediti. Considerò la Commissione che «la

consistenza del passivo, per le esigenze stesse della procedura concorsuale a un dato momento deve essere fissata, mentre non deve alterarsi la condizione di eguaglianza dei creditori stabilita dalla procedura stessa » (*R. C. p.*, pag. 639); e perciò suggerì l'aggiunta di una disposizione « per stabilire la sospensione degli interessi, salvo per i crediti ipotecari, dall'inizio della procedura concorsuale, senza escludere, tuttavia, il diritto dei creditori, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui » (*R. R.*, n. 26).

Art. 52. — *Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.*

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcuno atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 43, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali sia noto il domicilio o la residenza, deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in calce alla trascrizione della dichiarazione di accettazione dell'eredità e trascriverla negli uffici delle ipoteche dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto.

Il rilascio si opera con la consegna dei beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente, e l'erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

(*Art. 968, 2° comma*).

1. L'art. 968 del codice del 1865 attribuisce all'erede la facoltà di liberarsi dall'obbligo del pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti col cedere tutti i beni ereditari ai creditori ed ai legatari (*cessio bonorum*). I progetti non accolsero questo istituto, e all'obbiezione, fatta da qualcuno, « dei danni che possono derivare al pubblico interesse da una cessione fatta all'insaputa dei creditori, specie quando trattasi di aziende che hanno bisogno di una vigilanza continua, inconveniente eliminato col sistema concorsuale, si è opposto che ben possono stabilirsi delle cautele per la cessione che impediscano il verificarsi dell'inconveniente; ma se l'erede non intende rinunciare all'eredità per non perdere l'eventuale diritto ai residui attivi dopo che sono stati tacitati i creditori, non si può a tal fine mettere inderogabilmente a carico di lui l'onere non indifferente della procedura di liquidazione concorsuale. Non v'è ragione di escludere la cedibilità dei

beni ai creditori — che non fa perdere all'erede gli eventuali residui attivi senza addossargli l'onere della procedura concorsuale — quando la cessione sia disciplinata in modo da tutelare adeguatamente i creditori stessi» (*R. C. p.*, pag. 635). Per tali considerazioni la Commissione parlamentare propose il ripristino dell'istituto e formulò le relative disposizioni in appositi articoli. La proposta fu accolta, e in proposito così si esprime la Relazione al Re Imperatore» (n. 18).

«Al ripristino di questo istituto mi ha indotto un voto della Commissione, che mi è sembrato meritevole di accoglimento. E invero, per quanto il progetto definitivo desse all'erede beneficiato la facoltà di promuovere la liquidazione concorsuale, non gli consentiva di sottrarsi alla responsabilità della gestione e della liquidazione del patrimonio ereditario. L'istituto della *cessio bonorum* può, invece, anche nel sistema del nuovo codice, spiegare l'utile funzione di liberare l'erede dall'onere non lieve di curare sotto la sua personale responsabilità la liquidazione del patrimonio, circondata, per garanzia dei creditori, da rigorose formalità, che incombono sull'erede con la minaccia imminente della decadenza dal beneficio.

«Il nuovo codice, peraltro, nel mantenere l'istituto, non si limita a riprodurre quel laconico ed insufficiente accenno, contenuto nell'art. 968 del codice del 1865, che ha dato luogo a tante incertezze nella dottrina e nella pratica, ma detta una compiuta disciplina.

«Anzitutto, risolvendosi una controversia tradizionale, la cessione dei beni non è costruita come atto traslativo della proprietà in favore dei creditori e dei legatari, ma come semplice abbandono dell'amministrazione, che passa a un curatore dell'eredità, organo ufficioso nominato dall'autorità giudiziaria. Da questa configurazione giuridica discende come logica conseguenza che le attività che residuano dopo la liquidazione spettano all'erede beneficiato, che, malgrado il rilascio, è rimasto proprietario dei beni» (art. 53, ultimo comma).

2. «Il rilascio può essere fatto non oltre un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito e purchè non sia intervenuto alcun atto di liquidazione (art. 52, 1° comma). Nessun dubbio sulla necessità di quest'ultima condizione, essendo evidente che la cessione deve avere per oggetto tutto il compendio ereditario. Se tutto l'asse risponde dei debiti, per potere l'erede esimersi da ogni responsabilità, è necessario che lo rilasci integralmente». Così nella citata Relazione il Guardasigilli, il quale poi soggiunge:

«Quanto all'altra condizione mi è sembrato opportuno restringere entro un termine perentorio la facoltà di abbandono, malgrado la contraria proposta della Commissione che avrebbe voluto autorizzare l'erede alla *cessio bonorum* in qualsiasi momento. Questo criterio restrittivo appare preferibile ai fini di una rapida liquidazione del patrimonio. Infatti, il termine prefisso all'erede per fare il rilascio è logicamente collegato con le norme che regolano lo svolgimento della procedura di liquidazione (art. 44). Se, promossa quest'ultima e scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede deve senz'altro provvedere, con l'assistenza

di un notaio, alla liquidazione delle attività e alla formazione dello stato di graduazione, non sarebbe logico ammettere che l'erede potesse restare inattivo senza alcun limite di tempo, sotto il pretesto di dover deliberare sulla eventuale facoltà di rilascio. E' indispensabile che l'erede, avuta notizia dell'ammontare del passivo, scelga tra la consegna dei beni ai creditori e la liquidazione dell'asse condotta sotto la sua responsabilità.

«Naturalmente l'osservanza del termine prefisso nell'art. 52 non potrà trovare applicazione quando non sia stata promossa la procedura di liquidazione o per mancanza di opposizione dei creditori o perchè l'erede non ha creduto di promuoverla di sua iniziativa. Ma, anche in questo caso, come è ovvio, resta ferma la condizione che l'asse ereditario debba essere tuttavia integro ».

3. «Per quanto la cessione non importi trapasso della proprietà dei beni, è sembrato indispensabile assoggettare a rigorose formalità l'atto di rilascio (2° comma) e ciò per le notevoli conseguenze che esso produce di fronte ai creditori e ai terzi. La dichiarazione dell'erede deve essere fatta per iscritto, notificata ai creditori e ai legatari, dei quali sia noto il domicilio o la residenza, e pubblicata mediante iscrizione nel registro delle successioni tenuto presso la pretura e trascritta presso gli uffici delle ipoteche del luogo dove sono situati gli immobili e presso gli uffici del luogo dove sono registrati i beni mobili.

«Pubblicata la dichiarazione di rilascio, l'erede perde ogni potere di disposizione sui beni, i quali devono ormai essere destinati anche contro una sopravvenuta volontà dell'erede, al soddisfacimento esclusivo dei creditori ereditari in sede di liquidazione » (3° comma). (R. R. n. 18).

4. La cura della gestione e liquidazione dell'asse è affidata a un curatore: «con la consegna dei beni al curatore l'erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari» (ult. comma) (Relazione cit.). V. art. 53.

5. V. art. 13 disp. attuas. circa la trascrizione nel caso che si tratti di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali siano stabilite determinate forme di pubblicità, ed artt. 3 e 4 delle disposizioni stesse sul registro delle successioni.

Art. 53. — Nomina del curatore.

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo della aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perchè provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 43 e seguenti.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione,

spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dall'art. 47, comma terzo.

(Art. 968, 2° comma).

«La cura della gestione e della liquidazione dell'asse è affidata a un curatore, che è nominato dal pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di un creditore o legatario o anche di ufficio. Con la consegna dei beni al curatore l'erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti creditari. Il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio seguendo le norme della procedura concorsuale (art. 43 e seguenti). E' superfluo avvertire che l'inosservanza da parte del curatore delle norme che regolano questa procedura non potrà mai portare alla decadenza dal beneficio, per l'ovvia considerazione che l'erede, che si è liberato da ogni responsabilità con la consegna dei beni al curatore, non può essere pregiudicato dal comportamento di quest'ultimo. L'autorità giudiziaria, sotto il cui controllo il curatore esercita le sue funzioni, vigilerà perchè la procedura concorsuale sia condotta a termine con l'osservanza delle forme prescritte e nel più breve termine possibile (1° comma).

«Le attività residue dalla liquidazione, come si è detto, sono attribuite all'erede, ma si fa salva, entro i limiti determinati dall'art. 47, ultimo comma, l'azione dei creditori e dei legatari che non si siano presentati (3° comma). (R. R., n. 18).

V. artt. 3 e 4 disp. attuas. circa la tenuta del registro delle successioni.

V. pure art. 5 disp. attuas. circa la facoltà del curatore di surrogarsi al creditore istante negligente nella procedura esecutiva in corso all'atto della nomina.

Art. 54. — *Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.*

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 44 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza del beneficio non può essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato in calce alla trascrizione della dichiarazione di accettazione dell'eredità, e trascritto negli uffici delle ipoteche dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a rilasciarne il possesso al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto.

1. «La seconda innovazione introdotta in tema di beneficio d'inventario mira a tutelare più efficacemente l'interesse dei creditori e dei legatari di fronte al comportamento malizioso o negligente dell'erede, che conduce la liquidazione dell'asse ereditario. Come è noto, nel congegno tradizionale del beneficio d'inventario, la unica sanzione comminata per l'erede, che non osserva le formalità e gli obblighi prescritti dalla legge a tutela dei creditori, è la decadenza dal beneficio. Ma di fronte a un erede che sia o divenga personalmente insolvente, questa sanzione può risultare non solo irrisoria, ma anche dannosa, perchè i creditori, che la facciano valere, possono perdere le loro garanzie, sia pure limitate, sull'asse ereditario, per trovarsi di fronte a un debitore completamente dissestato. A questo inconveniente intende porre un riparo l'*art. 54*. Se, dopo avviata la procedura concorsuale e precisamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede incorre in decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la faccia valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore, il quale provvederà alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 44 e seguenti (1° comma).

«Come si desume agevolmente dal testo della disposizione, questa non si applica fuori del caso in cui sia stata promossa per iniziativa dei creditori o dell'erede la procedura concorsuale. Il criterio di limitazione è fondato sul fatto che i creditori non devono poter instaurare tardivamente quella procedura di liquidazione che essi non ebbero cura di richiedere nel termine prescritto.

«Poichè la nomina del curatore è subordinata alla condizione che nessuno dei creditori o dei legatari faccia valere la decadenza dal beneficio, si giustifica pienamente la disposizione che fa obbligo al pretore prima di procedere alla nomina di sentire, oltre l'erede, che può addurre plausibili motivi per giustificare il suo comportamento, anche coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, i quali possono ritenere più conforme ai propri interessi far valere la decadenza dal beneficio. Avvenuta la nomina del curatore e il rilascio dei beni, la liquidazione del patrimonio creditario è condotta a termine dall'organo ufficiale. Nessuno dei creditori o dei legatari potrà più arrestare il corso della liquidazione invocando la decadenza dal beneficio, anche se fondata su fatti anteriori alla nomina del curatore. L'erede, come nel caso della *cessio bonorum*, perde ogni potere di disposizione sui beni, onde si assoggetta a opportuna pubblicità il decreto di nomina del curatore per evitare insidie alla buona fede dei terzi (ultimo comma) » (R. R., n. 19).

V. artt. 3 e 4 disp. attuas. circa la tenuta del registro delle successioni.

V. pure art. 5 disp. attuas. circa la facoltà del curatore di surro-

garsi al creditore istante negligente nella procedura esecutiva in corso all'atto della sua nomina, e l'art. 10 delle disposizioni stesse circa la procedura dell'istanza dei creditori e legatari; nonchè l'art. 13 circa la trascrizione degli atti indicati nell'art. 54 in esame nel caso di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità.

Art. 55. — *Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.*

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

(Art. 958).

1. L'art. 48 del progetto preliminare disponeva che l'inventario, fatto da uno dei chiamati all'eredità, giovasse agli altri e consentiva a coloro, che non fossero intervenuti alla chiusura dell'inventario o fossero intervenuti con riserva, di impugnarlo, soggiungendo però che in tale caso per profittare del beneficio d'inventario fosse necessario rinnovare l'inventario e fare la dichiarazione nei termini stabiliti. Ma, nel comporre il progetto definitivo, la norma è sembrata superflua. « Invero — è detto nella Relazione al progetto stesso (n. 52) — nell'ipotesi che i termini per fare la dichiarazione e l'inventario non siano decorsi, è evidente che il chiamato che venga a scoprire la infedeltà dell'inventario, compiuto da altro chiamato, per profittare del beneficio, deve curare per proprio conto il compimento delle prescritte formalità entro i termini di legge, non potendo giovargli dell'inventario irregolarmente compiuto, mentre nell'ipotesi contraria che i termini siano già scaduti, il chiamato che scopre la irregolarità non ha modo di profittare del beneficio, poichè da un lato non può giovargli dell'inventario fatto in termine, ma irregolarmente, e dall'altro non può nemmeno per conto proprio adempiere le formalità richieste, essendogli ciò impedito dal decorso dei termini. Poichè la norma del progetto preliminare non affermava alcunchè di diverso da ciò che logicamente discende dai principi, si è creduto opportuno limitare il contenuto del corrispondente articolo 52 del progetto definitivo (*art. 55 in esame*) all'enunciazione della regola che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, mettendo bene in chiaro che il beneficio giova a tutti anche se l'inventario sia fatto da un chiamato e la dichiarazione di accettazione da un altro ».

2. « Non è sembrato conveniente ritornare alla formula dell'articolo 958 del codice del 1865, secondo la quale, nel caso di dissenso sulle modalità dell'accettazione, l'eredità deve essere accettata col beneficio d'inventario. Tale formula, per il suo tenore reciso, può far ritenere che la norma espliciti la sua efficacia anche nel caso che uno dei chiamati intenda accettare puramente e semplicemente, mentre il concetto, che il progetto vuole esprimere, è che tutti i

chiamati possono profittare dell'accettazione beneficiata fatta da uno di essi, senza essere tenuti a rinnovare, ciascuno per conto proprio, le formalità prescritte » (*Relaz. cit.*).

Art. 56. — Spese.

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.

(*Art. 978.*)

Il progetto preliminare (art. 49) riproducendo testualmente l'articolo 978 del codice del 1865, prevedeva solo le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e del conto.

Ma « nell'art. 53 del progetto definitivo (*art. 56 in esame*), con opportuna modificazione di formula, sono state previste genericamente tutte le spese dipendenti dall'accettazione beneficiata, in modo da comprendere anche quelle per la liquidazione concorsuale » (*R. p. d., n. 53*).

CAPO VI. — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Art. 57. — Oggetto della separazione.

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che la hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

(*Art. 1032, 2054, 2055.*)

1. « In stretta connessione col beneficio d'inventario, per l'effetto immediato, che ne deriva, di tenere distinti i due patrimoni, sta la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede »: perciò nel nuovo codice questa è regolata « subito dopo il beneficio di inventario anzichè, come nel codice del 1865, dopo i privilegi e le ipoteche » (*R. p. p., pag. 6*).

Com'è noto, per effetto della *confusio haereditaria* i creditori dell'eredità e i legatari potrebbero risentire danno dal concorso dei creditori dell'erede sui beni ereditari; concorso che potrebbe verificarsi anche quando l'erede accettasse con beneficio d'inventario perchè questo giova solo a lui. Appunto perchè tale concorso non si verifichi, la legge offre ai creditori, anche se abbiano altre garanzie

sui beni del defunto, ed ai legatari la facoltà di domandare la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, allo scopo che sul patrimonio del defunto siano soddisfatti i creditori di lui e i legatari (che hanno domandato la separazione) *a preferenza dei creditori* dell'erede, senza, peraltro, che ad essi sia impedito di concorrere con i creditori dell'erede sul di lui patrimonio ove quello del defunto non abbia capienza, semprechè l'eredità non sia stata accettata col beneficio d'inventario.

Questi principi sono sanciti nei tre commi dell'art. 57 in esame nel quale sono stati fusi i corrispondenti art. 50 e 51 del progetto preliminare che riproducevano gli art. 1032, 2054 e 2055 del codice del 1865.

La Relazione sul progetto definitivo (n. 56) così illustra la disposizione dell'ultimo comma circa la facoltà dei creditori e dei legatari, che hanno chiesto la separazione, di soddisfarsi anche sui beni propri degli eredi: «Concepita la separazione come una garanzia reale e non come un fatto che rescinda o sospenda gli effetti dell'accettazione dell'eredità, appare chiaro che, mentre da un lato, soddisfatti i creditori e i legatari separatisti, il residuo dei beni separati resta anche come garanzia dei creditori personali dell'erede, d'altro lato i separatisti conservano il diritto di aggredire i beni propri dell'erede, il quale, in difetto di un'accettazione beneficiata, è diventato loro debitore personale. Questo principio si è voluto esplicitamente enunciare nell'articolo perchè resti escluso ogni dubbio al riguardo».

2. Non è stato riprodotto l'art. 2056 del codice del 1865 per cui perde il diritto alla separazione il creditore o il legatario che abbia fatto novazione accettando l'erede per debitore.

3. V. art. 35, n. 3 (creditori e legatari nell'eredità beneficiata).

Art. 58. — *Separazione contro i legatari di specie.*

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

(Art. 1033).

«Il diritto dei creditori di esercitare la separazione anche rispetto ai beni formanti oggetto di legato di specie, è riconosciuto nel codice del 1865 in via incidentale nell'art. 1033, limitatamente alle cose immobili. Accogliendo la proposta fatta da più parti, si è formulata esplicitamente la regola in sede di separazione, senza peraltro distinguere tra cose immobili e cose mobili, mancando un plausibile motivo per conservare la restrizione del diritto vigente» (R. p. d., n. 57).

Art. 59. — *Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.*

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata.

La preferenza non ha luogo quando la parte di patrimonio non separata non era sufficiente a soddisfare gli altri creditori e legatari. In tal caso, questi possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione soltanto per la parte del proprio credito che non si sarebbe potuta soddisfare sulla parte del patrimonio non separata.

Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

(Art. 2063).

1. L'art. 2063 del codice del 1865 dispone che « la separazione dei patrimoni non giova che a coloro che l'hanno domandata e non altera fra di essi riguardo ai beni del defunto l'originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi ed i loro diritti di priorità ».

« Nella disciplina dell'istituto della *separazione* il progetto preliminare (art. 52) aveva sancito il principio che i creditori del defunto e i legatari non potessero, attraverso l'esercizio del diritto di separazione, acquistare una ragione di preminenza a danno dei non separatisti, dovendo l'effetto della separazione consistere nella esclusione del concorso dei creditori personali dell'erede. Secondo tale concezione, la separazione giova a coloro che l'hanno domandata, nel senso che solo questi ultimi possono escludere il concorso dei creditori dell'erede, mentre il concorso deve essere sopportato dai non separatisti. Nonostante fosse questo il criterio informatore della riforma, il progetto preliminare aveva mantenuto il sistema vigente, in cui l'esercizio della separazione in ordine agli immobili assume la forma dell'iscrizione ipotecaria » (R. p. d. n. 55).

Ma nel comporre il progetto definitivo fu considerato « che il mezzo tecnico adoperato era inadeguato allo scopo da raggiungere, cioè, quello di respingere il concorso dei creditori personali dell'erede senza menomamente alterare la parità di condizione dei creditori del defunto e dei legatari ». Ed invero — così la Relazione sul progetto (n. 55) — disciplinando la separazione come iscrizione ipotecaria e mantenendo sul piede d'uguaglianza separatisti e non separatisti, l'istituto vien meno al suo scopo precipuo. Basta considerare che non si riesce ad escludere praticamente sui beni separati il concorso dei creditori personali dell'erede perchè, dovendo i creditori e i legatari non separatisti concorrere per la loro parte con i creditori personali dell'erede, questi ultimi, per quanto indirettamente, trovano pure soddisfacimento sui beni oggetto della separazione.

« A ciò si aggiunga che il separatista, mediante l'iscrizione in separazione, necessariamente limitata all'ammontare del proprio credito, non potrà mai procurarsi un'adequata garanzia, perchè resterà sempre esposto al concorso di tutti gli altri creditori e legatari non separatisti. Nè egli potrebbe premunirsi contro l'eventuale incapacienza estendendo l'iscrizione a tutto il compendio ereditario, perchè non

potrebbe negarsi all'erede il diritto di chiedere la riduzione della iscrizione. Chè se poi si volesse anche escludere l'applicabilità delle norme sulla riduzione delle ipoteche, si avrebbe il risultato di immobilizzare un intero patrimonio anche per un credito esiguo.

« In effetti, se si volesse raggiungere lo scopo di non alterare la posizione dei vari creditori del defunto e dei legatari, occorrerebbe prescindere da una disciplina dell'istituto, fondata sul sistema della iscrizione ipotecaria, e sarebbe necessario ricorrere ad una procedura di liquidazione dell'intero patrimonio ereditario nell'interesse di tutti i creditori del defunto e dei legatari, con esclusione dei creditori dell'erede.

« Ma in verità non si ravvisa opportuno organizzare l'istituto sulla base di una procedura di liquidazione, la quale sarebbe dannosa dal punto di vista economico. Essa è stata introdotta entro certi limiti nell'eredità beneficiata, ove la probabile insufficienza dell'attivo consiglia una più efficiente tutela del credito, ma sarebbe sproporzionata ai fini che l'istituto della separazione intende raggiungere.

« Per queste considerazioni è sembrato migliore avviso accogliere e consacrare legislativamente la tesi che configura il diritto di separazione come un *diritto reale di garanzia* analogo all'ipoteca, tale da conferire al separatista una preminenza anche contro il non separatista, salve restando le cause di prelazione. Se, dal punto di vista dell'equità, può apparire poco corretto che un creditore mediante un atto unilaterale possa costituirsi una ragione di preferenza rispetto agli altri, d'altra parte, non è men vero che la priorità del separatista trova la sua causa nell'inerzia del non separatista. Al momento dell'apertura della successione tutti i creditori del defunto e i legatari si trovano su di un piano di perfetta uguaglianza, perchè a tutti è concessa la possibilità di premunirsi contro l'insolubilità del debitore. Nè l'esercizio della separazione è turbato dal criterio della prevenzione, in quanto tutte le iscrizioni, anche se prese in tempi diversi, retroagiscono al momento dell'apertura della successione, conseguendo una perfetta parità di grado. Solamente nel caso che la separazione sia esercitata da creditori e da legatari è sembrato conveniente affermare la regola che i creditori siano preferiti ai legatari.

« Ciò del resto sotto il codice vigente si ritiene dai più in base alla considerazione che, se il creditore può esercitare la separazione contro il legatario di specie, *a fortiori* deve prevalere sul legatario di quantità ».

2. Ma la Commissione parlamentare ebbe a respingere il criterio informatore del progetto definitivo, cioè, che l'esercizio del diritto di separazione conferisca al separatista una preferenza in confronto del non separatista e propose di rovesciare il sistema, nel senso di seguire il criterio che la separazione domandata da un creditore giovi a tutti gli altri.

Senonchè il Guardasigilli — come è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 28) — non accolse la proposta e nel testo dell'articolo in esame, apportò un temperamento al criterio informatore

del progetto, allo scopo di contenerne entro limiti ragionevoli l'applicazione.

«Pur non contestando — osserva il Ministro — le ragioni indiscutibili di equità che stanno a base della critica e che hanno esercitato una notevole influenza sulla recente giurisprudenza, debbo, tuttavia, osservare che non è possibile conciliare il sistema vigente dell'istituto della separazione, consegnato tecnicamente come una iscrizione ipotecaria, col principio che si vorrebbe affermare che la separazione, anche se domandata da un solo, giova a tutti gli altri. Come fu osservato nella relazione al progetto definitivo, non esiste che un solo mezzo tecnico idoneo allo scopo che si vorrebbe raggiungere di non alterare l'originaria posizione di uguaglianza di tutti i creditori, e cioè riconnettere alla domanda in separazione l'effetto di costituire un vincolo generale su tutto il compendio ereditario e instaurare conseguentemente una procedura concorsuale di liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e dei legatari.

«Ma una soluzione siffatta non è stata proposta, nè d'altra parte sembra conveniente, poichè essa, oltre che gravare il nostro ordinamento successorio di una procedura ufficiosa di liquidazione macchinosa e ingombrante, porterebbe necessariamente all'immobilizzazione per un periodo di tempo considerevole dell'intero asse ereditario anche se il passivo è d'esiguo ammontare.

«Scartata l'idea della procedura di liquidazione e conservata la domanda in separazione come iscrizione ipotecaria su beni determinati per il valore corrispondente all'ammontare del credito o del legato, è impossibile escludere che la separazione giovi soltanto a chi l'ha esercitata. Posto il principio che il separatista deve limitare il vincolo a quanto è sufficiente per soddisfare il suo credito, non è logico che sul valore separato, così limitato, debbano poi soddisfarsi tutti gli altri creditori che credano di intervenire.

«Ma pur conservando il criterio informatore del progetto definitivo, ho introdotto un giusto temperamento che varrà a contenere entro limiti ragionevoli l'applicazione del principio che la separazione giova soltanto a chi l'ha domandata.

«Se la parte del patrimonio, che non è stata separata, era sufficiente al soddisfacimento dei creditori e dei legatari non separatisti, è pienamente giustificato che questi non possano concorrere sul ricavato della separazione domandata dal separatista. Se i non separatisti restano in tale ipotesi incapienti, debbono unicamente imputare alla loro inattività questo risultato dannoso, poichè essi non hanno vincolato quella parte di patrimonio che sarebbe stata sufficiente al loro soddisfacimento senza che venisse alterata l'originaria posizione di uguaglianza (1° comma).

«Ma se, viceversa, il valore separato da un creditore assorbe l'intero compendio ereditario o ne assorbe tanta parte da lasciare incapienti i creditori non separatisti, non è giusto che questi ultimi siano esclusi dal concorrere sul valore separato del separatista. In questa seconda ipotesi l'inattività dei non separatisti non presenta pratica rilevanza, poichè, se essi avessero esercitato la separazione, non avrebbero potuto vincolare che i beni già separati. Applicandosi anche in questo caso il principio della preferenza del separatista

di fronte ai non separatisti, si ammetterebbe che un creditore per il solo criterio della prevenzione, potesse accaparrare per sè il patrimonio del debitore escludendone gli altri, contro il principio della posizione di uguaglianza di tutti i creditori. Logicamente però nel caso indicato il concorso dei non separatisti deve essere limitato alla parte del credito che non si sarebbe potuta soddisfare sulla parte di patrimonio non separata (2° comma). A questi concetti rispondono le norme dell'art. 59 del nuovo testo, che vorrebbero eliminare ogni asprezza nell'applicazione del principio della preferenza ».

2. Col 3° comma è stabilita la preferenza dei creditori sui legatari quando la separazione sia esercitata dagli uni e dagli altri e altresì dei creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti nel caso del comma precedente.

Son fatte salve, in ogni caso le cause di prelazione (ult. comma).

3. V. nota all'art. 63 per le disposizioni di attuazione (art. 11).

Art. 60. — *Cessazione della separazione*

L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o da termine, oppure è contestato.

(Art. 2064).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 2064 del codice del 1865.

Art. 61. — *Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.*

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

(Art. 2057).

E' qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 2057 del codice del 1865, per cui il diritto alla separazione si perde se i creditori del defunto e i legatari non lo abbiano esercitato entro tre mesi dall'apertura della successione.

Art. 62. — *Separazione riguardo ai mobili.*

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'apertura successione, il quale ordina l'inventario, se non è stato ancora

fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

(Art. 2059, 2061).

1. Il diritto di separazione riguardo ai beni mobili si esercita mediante domanda giudiziale (1° comma) (art. 2059, cod. 1865).

Ma « si è creduto di precisare che l'istanza si propone con ricorso (2° comma) escludendo così ogni dubbio sulla necessità del contraddittorio. Non si è presa in considerazione la proposta di regolare in questa sede le opposizioni al provvedimento del pretore che ordina la separazione dei mobili, trattandosi di materia propria del codice di procedura civile » (R. p. d., n. 58).

Il pretore competente è quello del luogo della aperta successione; il quale ordina che si proceda all'inventario, se questo non sia stato fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni (2° comma).

2. Riproducendo la disposizioni dell'art. 2061 del detto codice, l'ultimo comma stabilisce che riguardo ai mobili che l'erede abbia già alienati il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato: cioè, la domanda di separazione non ha effetto retroattivo, contrariamente a quanto è stabilito per i beni immobili (art. 63, 2° comma) riguardo ai quali « tutte le iscrizioni ipotecarie, anche se eseguite in tempi diversi, retroagiscono al momento dell'apertura della successione, così conseguendo una perfetta parità di grado » (R. d. p., n. 55).

(Art. 55, 56 prog. prelim.; art. 59 prog. definitivo).

Art. 63. — *Separazione riguardo agli immobili.*

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione al competente ufficio del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione prendono grado dal giorno dell'apertura della successione, anche se eseguite in tempi diversi.

Ad esse sono applicabili le norme sulle ipoteche.

(Art. 2060, 2062, 2065).

« In relazione al sistema accolto, che configura la separazione come un diritto reale di garanzia » questo articolo disciplina, riguardo alla separazione relativa ai beni immobili ed agli altri beni capaci d'ipoteca, la forma dell'iscrizione ipotecaria mediante la quale

si esercita il diritto di separazione (1° *comma*) e il grado di essa (2° *comma*) « in modo da far risultare chiaro che s'intendono richiamate le norme sull'ipoteca, non modificate dalle altre disposizioni dell'articolo » (R. p. d., n. 59).

Il 2° *comma* sancisce, dandovi forma generica ma più estensiva, il principio già accolto nell'art. 2062 del codice del 1865 per cui rispetto agli immobili, contrariamente a quanto è stabilito per i mobili (art. 62, *ultimo comma*) la separazione (che si esercita mediante la iscrizione dell'ipoteca) ha effetto retroattivo, e quindi tutte le ipoteche in favore dei creditori dell'eredità, anche se iscritte in tempi diversi, retroagiscono al giorno dell'apertura della successione.

L'*ultimo comma* riproduce la disposizione del corrispondente art. 2065 del codice del 1865.

La Commissione parlamentare aveva osservato che fosse opportuno che venisse evitata ogni connessione dell'istituto della separazione con quello dell'ipoteca, « potendo la domanda di separazione essere trascritta non per mezzo dell'ipoteca, ma in forma autonoma senza bisogno di iscrizione ipotecaria, dato che lo scopo di raggiungere è solo quello di una forma pubblicitaria, mentre l'applicazione della forma dell'una all'altra poteva indurre in confusione sulla sostanza »; e quindi espresse l'avviso che fosse da tornare al sistema della Commissione Reale, « evitando peraltro ogni riferimento al concetto di ipoteca o di garanzia reale che presuppone il diritto di prelazione, mentre si è di fronte ad una garanzia con effetti reali che ha valore di fronte a tutti i creditori senza alcuna preferenza » (R. C. p., pag. 640); ed in conformità di tali considerazioni ebbe a proporre una diversa formulazione delle disposizioni del 1° *comma* dell'articolo, e la soppressione degli altri due commi.

Ma, conservata la domanda in separazione come iscrizione ipotecaria, non poteva essere accolta la proposta della Commissione che escludeva tale carattere, e quindi non si potevano non richiamare per la pubblicità della detta domanda le norme sulle ipoteche con le opportune modificazioni.

V. art. 11 *disp. attuas. circa l'annotazione della domanda giudiziale proposta dai creditori e legatari non separatisti per far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal 2° comma dell'art. 59 e gli effetti di tale annotazione.*

V. anche art. 13 *disp. attuas. circa la trascrizione degli atti indicati nell'art. 63, quando si tratti di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità.*

CAPO VII. — Della rinunzia all'eredità.

Art. 64. — Dichiarazione di rinunzia.

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

(Art. 938, 944).

1. Il trapasso dei diritti ereditari non ha luogo contro la volontà dell'erede: non è erede chi non vuole esserlo; ma il trapasso ha luogo anche all'insaputa dell'erede. Peraltro, perchè l'eredità si acquisti occorre che colui che vi è chiamato l'accetti espressamente e tacitamente (art. 4); egli può rinunziarvi sempre che non l'abbia già accettata, ma la rinunzia deve essere espressa nei modi di legge; essa può essere anche revocata (art. 70). V. anche art. 249, ult. comma.

Questi principi fondamentali, già contenuti negli artt. 944 a 950 del codice del 1865 sono stati accolti nel nuovo codice (art. 64 a 72); il quale però ha ammessa la rappresentazione anche nel caso di rinunzia all'eredità (art. 67).

2. In relazione al sistema accolto, che fonda l'acquisto dell'eredità sull'accettazione (art. 4) fu osservato che sarebbe stato più corretto parlare di rinunzia al diritto di accettare, anzichè di *rinunzia all'eredità*. Ma, per quanto il rilievo apparisse non privo di valore, prevalse l'avviso che convenisse «per semplicità di dettato, rinunziare alla precisazione concettuale che la rinunzia ha per oggetto il diritto di accettare» (R. p. d., n. 60).

3. Il 1° comma dell'articolo indica i modi nei quali va dichiarata la rinunzia all'eredità: l'art. 60 del progetto preliminare conteneva la sanzione che, in qualunque altra forma diversa da quella indicata la rinunzia fosse fatta, essa non avesse effetto. Ma nel progetto definitivo (art. 61) la disposizione fu soppressa perchè ritenuta superflua. «Il principio che la rinunzia è inefficace se non fatta con dichiarazione presso la cancelleria (o ricevuta da un notaio come è stato aggiunto nel testo) è già chiaramente espressa nella forma imperativa del 1° comma». (*Relazione al progetto stesso*; n. 60).

4. L'art. 61 del progetto, riprodotto nel 1° comma dell'articolo in esame è stato integrato con un capoverso (2° comma) in cui si prevede la *rinunzia contrattuale gratuita* a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante. «L'ipotesi — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 30) — è stata già implicitamente contemplata dall'art. 23 per concludere che tale rinunzia importi accettazione. Senonchè mi è sembrato opportuno stabilire in questa sede che essa non ha effetto neppure nei rapporti interni, finchè non si sia provveduto, a cura di una delle due parti, alla pubblicità stabilita nel 1° comma dell'art. 64».

5. V. artt. 3 e 4 disp. attuar. circa la tenuta del registro delle successioni; e art. 21 disp. stesse circa gli effetti delle rinunce fatte dopo l'entrata in vigore del Libro delle successioni (21 aprile 1940).

Art. 65. — *Rinunzia condizionata, a termine o parziale.*

Non ha effetto la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

1. Con questo articolo è stata introdotta nel nuovo codice una disposizione che mancava in quello del 1865, cioè, la sanzione di inefficacia della rinunzia fatta sotto condizione o a termine o soltanto *pro parte*, analogamente a quanto è stabilito per l'accettazione (art. 20).

Il progetto preliminare (art. 62) — pur avendo disposto che l'accettazione *pro parte* (a differenza di quella sotto condizione o a termine) fosse di considerare come accettazione integrale (v. nota all'art. 20) — dichiarava inefficace anche la rinunzia parziale alla eredità, osservando che « avrebbe costituito un'arbitraria spoliazione dell'eredità sancire anche in questa ipotesi, per errore di sola logica formale, la validità della rinunzia, del tutto analogamente a quanto il progetto stesso aveva stabilito per l'accettazione; nè sarebbero valse le ragioni pratiche che valgono per questa ultima » (*riprodotte in nota all'art. 20*). Perciò la rinunzia parziale è nulla del tutto; cioè, non ha effetto, al pari di quella condizionata o a termine; « libero l'eredità, per l'avvenire, sia di rinunziare integralmente, sia di accettare fino a che non sia compiuta la prescrizione del suo diritto » (*R. p. p., pag. 7*).

2. L'art. 70 del progetto definitivo riproduceva la disposizione del divieto di rinunziare all'eredità di una persona vivente, e di alienare i diritti derivabili dalla detta eredità, già contenuto nell'art. 954 del codice del 1865. Ma la disposizione fu soppressa e al principio contenutovi è stata data una portata generale con la norma dell'art. 3 (*R. R., n. 3*). V. nota all'art. 3.

Art. 66. — *Retroattività della rinunzia.*

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino a concorrenza della porzione disponibile, salve le norme degli articoli 97 e 98.

(Art. 945, 1003).

1. È stato qui riprodotto nel 1° comma quello dell'art. 945 del codice del 1865 (il rinunziante si considera come se non fosse stato mai chiamato all'eredità), che non era stato riprodotto nel progetto preliminare, e fu ripristinato nell'art. 63 del progetto definitivo, tale norma essendo sembrata « utile per fissare il principio della retroattività della rinunzia ». (*R. p. d., n. 62*).

2. Il 2° comma riproduce, ampliandolo, quello del detto art. 945, il quale si limitava a disporre che la rinunzia non impedisce al rinunziante di chiedere i *legati* a lui fatti: nella nuova formulazione

è stato precisato che egli può ritenere la donazione e chiedere il legato a lui fatto, ma « sino a concorrenza della porzione disponibile, salve le norme degli artt. 97 e 98 » concernenti i legati in sostituzione di legittima e le donazioni e i legati in conto da legittima.

3. L'art. 63 del progetto preliminare, il quale stabiliva che lo Stato non può rinunciare all'acquisto dei beni ereditari che gli sono attribuiti per legge, non fu riprodotto nel progetto definitivo perchè « posto in sede di rinunzia all'eredità, appariva equivoco in relazione al sistema del progetto stesso che non considerava lo Stato come erede ». (*R. p. d.*, n. 63).

V. note agli art. 97 e 98.

Art. 67. — Devoluzione nelle successioni legittime.

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

(*Art. 946*).

1. L'articolo riproduce il corrispondente art. 946 del codice del 1865 circa la devoluzione nelle successioni legittime, che era stato integralmente riprodotto nell'art. 64 del progetto preliminare; ma nel progetto definitivo (art. 64) « in relazione alla soppressione dell'istituto dell'accrescimento era stato evitato di adoperare l'espressione « si accresce »; la quale non aveva più nel sistema del progetto un significato tecnico preciso, e vi si sostituì quella di « acquisto di diritto », in modo « da chiarire che l'acquisto della quota si verificava necessariamente, senza bisogno di nuova accettazione ».

Ma nel testo legislativo, essendo stato ripristinato l'istituto dell'accrescimento (art. 220-224) venne ripristinata anche la espressione soppressa nel progetto definitivo; e, inoltre, essendo stata ammessa la rappresentazione anche nel caso di rinunzia all'eredità (*art. 12*), è stato fatto salvo il diritto di rappresentazione (*R. R. n. 29*).

2. Sono state poi modificate due espressioni improprie riprodotte nel progetto preliminare dal codice del 1865. Sarebbe stato infatti « inesatto parlare di acquisto (o accrescimento) *da parte dei coeredi* » in genere, perchè vi sono dei casi, come quello che il rinunziante sia membro di una stirpe, in cui l'acquisto (o accrescimento) si verifica in favore di alcuni coeredi e non di tutti i coeredi. Sarebbe stato anche impreciso parlare di devoluzione al *grado* susseguente, perchè la parola grado ha un significato tecnico preciso solo in tema di parentela. Pertanto, con opportuna correzione di formula, fu stabilito che la parte del rinunziante si acquista (accresce) *da coloro che avrebbero avuto diritto a concorrere col rinunziante* (salvo il diritto di rappresentazione); se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe in sua mancanza » (*R. p. d.*, n. 64).

Art. 68. — *Devoluzione nelle successioni testamentarie.*

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 220, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 223.

(Art. 948).

1. L'art. 65 del progetto preliminare, riproduceva testualmente il corrispondente art. 948 del codice del 1865, il quale dispone che nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve ai coeredi od agli eredi legittimi secondo le norme relative all'accrescimento. Ma il progetto definitivo avendo soppresso l'istituto dello accrescimento, l'art. 65 del progetto stesso stabilì che la detta parte si devolvesse agli eredi legittimi secondo le regole relative alla sostituzione.

Ma poi, essendo stata ammessa la rappresentazione anche in caso di rinunzia, l'articolo in esame ha « fatto salvo il diritto di rappresentazione, oltre l'eventuale sostituzione disposta dal testatore ». (*R. R.*, n. 29); ed essendo stato, inoltre, ripristinato l'istituto dello accrescimento, si è disposto altresì che « la parte del rinunziante si accresce ai coeredi testamentari e, se non ha luogo l'accrescimento, si devolve agli eredi legittimi » (*Relaz. cit.*).

Art. 69. — *Impugnativa della rinunzia da parte dei creditori.*

Se taluno rinunzia, benchè senza frode, ad una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti.

La sentenza non pregiudica i terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, hanno acquistato diritti sugli immobili da cui al quale l'eredità è pervenuta in seguito alla rinunzia.

(Art. 949).

1. Con le disposizioni di questo articolo, introdotto nel progetto definitivo (art. 66) si è inteso di risolvere la questione, dibattuta nel diritto vigente, se l'azione dei creditori contro la rinunzia alla eredità da parte dell'erede loro debitore abbia carattere di revocatoria o di surrogatoria, e, più precisamente, se possa sperimentarsi anche quando la rinunzia sia fatta senza frode. « Nell'intento di conferire al credito una maggiore tutela » si era creduto « conveniente accogliere la tesi che non richiede la frode » (*R. p. d.*, n. 65).

Ma a questa soluzione non aderì la Commissione parlamentare, la quale « propose, invece, una disciplina dell'impugnativa secondo i principi generali in tema di revocatoria.

In proposito la Commissione considerò l'opportunità di non

prescindere dalla condizione della prova del *consilium fraudis* del rinunziante « per evitare che si arrivi ad una surrogatoria col pericolo che in qualunque caso il creditore possa intervenire. Si è osservato — così si esprime la Relazione (pag. 64) — che la rinunzia all'eredità (che può essere anche quella di un estraneo) può avvenire anche per uno scrupolo morale. Quando c'è la frode, per esempio nel caso di rinunzia a favore di altro erede legittimo col quale si è d'accordo, il creditore per poter agire deve dimostrare che l'erede rinunziante non ha altri beni su cui soddisfare il suo credito, mentre con la surrogatoria il creditore può agire in ogni caso. Ora, se l'erede ha rinunciato dolosamente, non merita considerazione; ma se ha rinunciato per ragioni plausibili, non è giusto ammettere la surrogatoria ».

« Senonchè — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 31) — mi è sembrato preferibile tener fermo il criterio del progetto.

« Se, infatti, si prescinde dal pregiudizio teorico della sistemazione di questo istituto negli schemi dell'azione revocatoria o della surrogatoria, si vedrà che praticamente il requisito della frode del rinunziante non è opportuno che sia richiesto. Un'efficace tutela dei creditori anteriori alla rinunzia può e deve essere realizzata indipendentemente dall'*animus* del rinunziante e solo in base all'estremo obiettivo del danno. Qui non si tratta di tutelare aspettative di terzi, chè altrimenti si dovrebbe richiedere la frode di coloro ai quali l'eredità è devoluta in luogo del rinunziante, il che invece è inconcepibile; non vi è quindi ragione alcuna, sotto il profilo pratico, di condizionare la tutela dei creditori, oltre che al danno, anche alla frode del rinunziante. Del resto l'esercizio del diritto dei creditori, previsto da questo articolo, importa non già il venir meno della rinunzia e tanto meno l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari, che residuano dopo il pagamento dei creditori dell'eredità, per il soddisfacimento delle loro ragioni. Se, in base a questa disciplina, si concluderà che l'azione in parola non rientra negli schemi della surrogatoria o della pauliana, poco male. Quel che importa è che la disciplina sia adeguata alle circostanze pratiche e alla necessità di equa composizione degli interessi in conflitto ».

2. Affermato il principio che anche nel caso di rinunzia senza frode ad una eredità con danno dei creditori costoro possono esercitare l'azione, non si è mantenuto il riferimento alla dichiarazione di inefficacia della rinunzia nei confronti dei creditori, che si leggeva nell'art. 66 del progetto, la quale « è una fase puramente preliminare e che avrebbe invece potuto far pensare ad un richiamo delle norme sulla revocatoria » (*R. R. cit.*) e si è, invece, senz'altro disposto che, i creditori possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante (1° comma).

Si è precisato poi che l'azione dei creditori in tale senso è diretta al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (1° comma).

3. Col 2° *comma* è stata regolata la «posizione degli aventi causa in materia immobiliare dall'ulteriore chiamato che abbia accettato l'eredità a séguito della rinunzia», essendo «sembrato giusto che i terzi siano salvaguardati quando abbiano acquistato prima della trascrizione della domanda giudiziale» (*R. p. d.*, n. 65)

Art. 70. — *Revoca della rinunzia.*

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata accettata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni legittimamente acquistate da terzi sopra i beni della eredità.

(*Art. 950.*)

1. L'art. 67 del progetto preliminare riproduceva integralmente la disposizione dell'art. 950 del codice del 1865. Nel progetto definitivo (art. 67) la disposizione fu riprodotta con lievi modificazioni, soppressa l'ultima frase circa il modo di acquisto dei beni dell'eredità («tanto in forza di prescrizione quanto di atti validamente fatti col curatore dell'eredità giacente»).

2. «Da alcuno era stata prospettata l'opportunità di affermare esplicitamente la *trasmissibilità agli eredi del diritto di revocare la rinunzia*. Non è sembrato, peraltro, necessario enunciare tale trasmissibilità. Una volta affermato il principio della trasmissibilità del diritto di accettare (art. 24), si rende evidente che il diritto di revocare la rinunzia debba parimenti trasmettersi agli eredi del rinunziantе come manifestazione del medesimo diritto di accettare» (*R. p. d.*, n. 66).

3. S'intende che la revoca della rinunzia è efficace semprechè gli altri chiamati con diritto di accrescimento non abbiano ancora accettato; non, quindi, nel caso che, per effetto della rinunzia, abbia avuto luogo l'accrescimento: il cui acquisto verificandosi senz'uopo di accettazione, la revoca importerebbe la risoluzione di un acquisto già definitivo e non più risolubile.

Art. 71. — *Impugnativa per violenza o dolo.*

La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

L'articolo contiene la formulazione espressa di una regola di cui sembra non potesse dubitarsi neppure nel silenzio del codice del 1865; «cioè, che la rinuncia, ancorchè divenuta definitiva, può essere impugnata per violenza o dolo; ma non per errore, per la stessa

ragione per cui neppure l'accettazione può essere impugnata per tale vizio (art. 27, 28) perchè l'errore non può in tale ipotesi avere altro oggetto che l'apprezzamento dell'entità economica dell'eredità; e ai pericoli di un errore di tale specie è rimedio sufficiente l'accettazione con beneficio d'inventario». (R. C. R. p. 8).

Da qualcuno si era chiesto che la restrizione del divieto sancita nell'articolo fosse limitata almeno al caso di errore sulla consistenza patrimoniale dell'asse. Ma fu osservato che il criterio rigoroso accolto fosse più conveniente «perchè un indirizzo di larghezza verso l'impugnativa della rinunzia verrebbe a ferire l'interesse pubblico di assicurare la stabilità dei trapassi ereditari. E' ovvio però — si è soggiunto — che l'impugnativa è ammissibile in caso di errore ostativo, che esclude completamente la volontà.

«Quanto alla formula dell'articolo fu ritenuto pleonastico l'inciso «ancorchè divenuta definitiva» — contenuto nel corrispondente art. 69 del progetto preliminare — in quanto è sembrato «inutile prevedere l'impugnativa di una rinunzia che può essere tuttavia revocata» (R. p. d., n. 68) e perciò fu omissso.

Art. 72. — *Sottrazione di beni ereditari.*

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.

(Art. 953).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 953 del codice del 1865. S'intende che qui si tratta della sottrazione anteriore alla rinunzia, nel qual caso per i chiamati che abbiano sottratto o nascosto beni ereditari è sancita la decadenza dalla facoltà di rinunziare, con la conseguenza che sono considerati eredi puri e semplici.

CAPO VIII. — *Dell'eredità giacente.*

Art. 73. — *Nomina del curatore.*

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso reale di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e iscritto nel registro delle successioni.

(Art. 980, 981).

1. L'art. 980 del codice del 1865 dispone che l'eredità si reputa giacente quando l'erede non sia noto o gli eredi testamentari o le-

gittimi abbiano rinunciato. « Ora l'erede può essere noto ma, o perchè lontano, o perchè non si è ingerito nell'eredità, nè ha fatto l'accettazione, l'eredità può trovarsi incustodita o in mano di usurpatori; è evidente che in simile caso è necessario disporre per la custodia dell'eredità. L'altra ipotesi, che gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato è, se s'intende che *tutti* gli eredi debbano aver rinunciato, irrealizzabile perchè vi sarebbe lo Stato che non può rinunciare ai propri diritti; ed è poi praticamente assai difficile rintracciare tutta la serie dei chiamati successivamente all'eredità, per accertarsi che abbiano tutti rinunciato ». Perciò l'art. 73 del progetto preliminare aveva sostituito a questa formulazione una assai più precisa: « Per far luogo alla nomina di un curatore (era detto) è necessario e sufficiente che l'erede presuntivo, testamentario o legittimo, non sia nel possesso reale dei beni, nè abbia fatto dichiarazione di accettare l'eredità o che egli, pur essendo nel possesso dei beni, abbia rinunciato all'eredità nè altri abbia reclamato od ottenuto il possesso. E' la vacanza del possesso, che impone il provvedimento cautelare e questo è il solo interesse pratico, che presenta oggi l'eredità giacente ». (*R. p. p. pag. 8*).

Questa innovazione apportata all'istituto dell'eredità giacente (si è detto) « assicura la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non vi provveda ». (*R. p. d. n. 69*).

Però qualcuno aveva lamentato che non fosse stato espressamente previsto il caso del chiamato ignoto; ma il rilievo sembrò ingiustificato, essendo evidente che l'ipotesi contemplata, cioè del chiamato che non accetti e non si trovi nel possesso reale dei beni, comprendesse anche quella del chiamato ignoto ». (*R. p. d., n. 69*).

2. Ma il progetto preliminare (art. 73) « impropriamente faceva cenno solo della « dichiarazione di accettazione » che non fosse stata fatta dall'erede presuntivo non nel possesso reale dei beni ereditari, mentre, in effetti, l'accettazione, in qualunque forma fatta, deve escludere la giacenza » e perciò si è detto « quando il chiamato non ha accettato l'eredità » (*1° comma*) (*R. p. d., n. 69*).

Inoltre, nel citato art. 73 del progetto (*1° comma*) si prevedeva l'ipotesi che nessuno dei chiamati in subordine avesse reclamato e ottenuto il possesso, dei beni in seguito alla rinunzia del primo chiamato in possesso: tale ipotesi venne soppressa « perchè ricadeva nella previsione del primo periodo dello stesso comma. La nuova formulazione della norma nel progetto definitivo eliminò l'una e l'altra imperfezione e, inoltre, nel determinare il campo di applicazione dell'istituto pose prima la mancanza d'accettazione e poi la mancanza del possesso, poichè quest'ultima viene in considerazione solo quando faccia difetto l'accettazione » (*R. p. d., n. 69*).

3. La Commissione parlamentare, pur approvando tali modificazioni, nel riconoscere « che è proprio la vacanza del possesso che impone il provvedimento cautelare, cioè, che, la nuova formula assicurava la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non vi provveda », aveva suggerito di prevedere espressamente anche l'ipotesi in cui il chiamato all'eredità sia *ignoto*, ch'era inclusa nel progetto preliminare (*R. C. p.*,

pag. 642); ma la proposta non fu accolta: «come già era stato rilevato in sede di redazione del progetto definitivo, tale previsione sarebbe superflua, poichè è evidente che essa è già compresa in quelle del chiamato che non accetti e non si trovi nel possesso reale dei beni» (*R. R.*, n. 32). *V. sopra nota 1^a.*

Neppure fu accolta la proposta di ripetere nell'articolo che, verificandosi la vacanza, «l'eredità si reputi giacente», dato che il Capo ha per titolo «*Dell'eredità giacente*».

4. *V. art. 3 e 4 disp. attuas. circa la tenuta del registro delle successioni; e art. 22 disp. transit. circa l'applicabilità dell'art. 73 alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni (21 aprile 1940).*

Art. 74. — Obblighi del curatore.

Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il denaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

(*Art. 982*).

1. Quanto agli obblighi del curatore, l'art. 74 del progetto preliminare, faceva menzione anche dell'esercizio delle ragioni dell'erede, a differenza del codice del 1865 (art. 982), che accenna all'esercizio delle *ragioni dell'eredità*. E' sembrata preferibile la dizione del codice, «perchè sarebbe strano riferirsi ad un erede che non c'è e può non esserci. Al riguardo è evidentemente eccessiva la preoccupazione di eliminare ogni dubbio che l'eredità giacente possa considerarsi come persona giuridica» (*R. p. d.*, n. 70).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto che si affermasse anche in questa sede che il curatore deve rendere il conto, sempre che ne sia richiesto, in conformità dell'art. 897 del codice di procedura civile e si sopprimesse la frase «e da ultimo a rendere il conto, ecc.». Ma tale proposta non fu attesa.

3. *V. art. 22 disp. transit. circa l'obbligo di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente, incombente anche ai curatori già nominati all'entrata in vigore del libro sulle successioni (21 aprile 1940).*

Art. 75. — Pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il

curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione della eredità secondo le norme degli articoli 43 e seguenti.

Le disposizioni dell'articolo precedente circa gli obblighi del curatore sono state integrate con quelle sul pagamento dei debiti ereditari contenute nell'articolo in esame, che mancavano nel progetto. In proposito così si esprime il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 33):

« A tal fine ho stabilito nell'art. 75 che il curatore provvede a pagare i creditori e i legatari man mano che si presentano, sempre però previa autorizzazione del pretore; ma, se vi è opposizione da parte di creditori o legatari, si procede a una liquidazione dell'eredità, con le stesse regole stabilite per la liquidazione dell'eredità beneficiata. L'analogia delle situazioni nell'ipotesi dell'eredità giacente e in quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, dal punto di vista dei creditori ereditari, giustifica pienamente che si adottino i medesimi criteri per il pagamento dei debiti ereditari.

« S'intende, però, che la liquidazione iniziata dal curatore si interrompe, se il chiamato accetta puramente e semplicemente, e che sarà continuata dall'erede, se il chiamato invece accetta col beneficio d'inventario ».

Art. 76. — *Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.*

Le disposizioni della sezione seconda del capo quinto di questo titolo, che riguardano l'inventario, il modo di amministrare e di rendere i conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

(Art. 983).

« L'art. 75 del progetto preliminare, che conformemente al codice del 1865 (art. 983) estendeva al curatore dell'eredità giacente le norme riguardanti l'inventario, il rendimento del conto e il modo di amministrazione per parte dell'erede beneficiato, fu da qualcuno criticato « in quanto al curatore non può applicarsi la limitazione di responsabilità alla colpa grave, nè per gli atti da lui compiuti senza l'osservanza delle forme stabilite può valere altra conseguenza che non sia la nullità degli atti stessi » (R. p. d., n. 71).

En, peraltro, in occasione del progetto definitivo (art. 73) rilevato, « che la formula del codice non ha dato luogo in pratica a difficoltà, ritenendosi che con l'espressione « *modo d'amministrazione* » la legge intende riferirsi soltanto alle norme concernenti le formalità abilitative e non alla sanzione nascente dall'inosservanza delle stesse o alla misura della responsabilità ». (R. p. d., n. 71).

Ciò nondimeno, ad evitare ogni dubbio, aderendo all'avviso della Commissione parlamentare, è stato « per maggiore chiarezza

legislativa, espressamente avvertito che la norma relativa alla responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario, per cui questo è tenuto soltanto per la colpa grave, non si estende al curatore dell'eredità giacente ». (*R. R.*, n. 34). V. art. 1 e 2 *dispos. attual.* (*termine per l'invent. ; autorizz. giudiz.*).

Art. 77. — Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.

Si è creduto opportuno fissare con norma apposita il momento in cui cessa la giacenza « Potrebbe infatti ritenersi — si è detto nella Relazione al progetto definitivo (n. 72) nel quale la disposizione fu introdotta (art. 74) — che il chiamato all'eredità, avendo di diritto il possesso dei beni, possa immettersi di fatto senza accettare l'eredità e determinare così la fine della giacenza. Questo non sembra ammissibile, poichè una volta che l'autorità giudiziaria è intervenuta per assicurare la conservazione delle cose ereditarie è logico che questa sistemazione provvisoria debba durare finchè non sia sostituita da una sistemazione definitiva ».

In proposito la Commissione parlamentare, rilevando l'opportunità della disposizione, osservò come giustamente la Relazione sul progetto avesse rilevato che potrebbe ritenersi che il chiamato alla eredità, avendo di diritto il possesso dei beni, possa immettersi di fatto senza accettare l'eredità e determinare così la fine della giacenza. « Ciò non è ammissibile — ripete la Relazione della Commissione (pag. 643) — perchè una volta che l'autorità giudiziaria è intervenuta per assicurare la conservazione delle cose ereditarie, questa sistemazione provvisoria non può cessare se non quando ne intervenga una definitiva che nel progetto è stata precisata nella accettazione dell'eredità ».

CAPO IX. — Della petizione di eredità.

Art. 78. — Concetto.

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria, contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

1. Il codice civile del 1865 contiene sotto il titolo dell'accettazione dell'eredità le sole disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 933 relative alla petizione di eredità; il nuovo codice, sull'esempio di codici più recenti e per maggiore precisazione del sistema, vi ha dedicato un apposito capo, così eliminando « un dubbio, che poteva

sorgere di fronte al codice del 1865, se l'eredità possa essere considerata come una universalità per se stante o se ogni singolo bene debba essere richiesto separatamente» (*R. C. p., pag. 643*).

2. Il progetto preliminare negli artt. 76 e 80, dopo aver determinati gli estremi dell'azione di petizione per la sua legittimazione attiva e passiva, determinava la qualità di erede di buona fede o di mala fede e le diverse responsabilità dell'uno e dell'altro e dei terzi di buona fede aventi causa dell'erede apparente» (*R. p. p., pag. 8*).

In proposito la Relazione sul progetto definitivo (n. 73) osservò che il progetto preliminare aveva così «ricondata la definizione della petizione d'eredità alla concezione romanistica, la quale ai fini della legittimazione passiva, considerava tanto il possessore *pro erede* quanto il possessore *pro possessore*», così restando «nettamente stabilita la linea di confine fra questa azione (di petizione) e quella di rivendicazione, che si esperisce quando il possessore accampi un titolo diverso da quello ereditario».

Il progetto definitivo aveva conservato tale concezione, così formulando l'art. 75: «L'erede può domandare l'eredità o parte di essa a chiunque la possieda a titolo di erede o senza titolo. L'erede può agire anche contro gli aventi causa di chi possieda a titolo di erede o senza titolo, salvo quanto è disposto nell'art. 77» cioè, salvo i diritti dei terzi.

Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame, si è creduto opportuno «di modificare la definizione della petizione di eredità, allo scopo di mettere in rilievo che il carattere universale della *petitio* non risiede nel fatto che il convenuto possiede l'eredità o parte di essa, come appariva dalla vecchia formula che impropriamente parlava di un possesso dell'eredità (si possiedono in realtà beni singoli e non l'eredità come *universitas*), ma è riposto, invece, nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore alla restituzione. L'art. 78 configura la *petitio* come un'azione di condanna, perchè questo è l'atteggiamento tipico di quest'azione, ma è chiaro che ciò non può menomamente pregiudicare l'ammissibilità di una pura azione di accertamento della qualità di erede, la quale discende dai principi generali del nostro diritto processuale» (*R. R., n. 35*).

Art. 79. — Diritti dei terzi.

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provano di avere contrattato in buona fede.

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede appa-

rente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziaria.

(Art. 933, 2° comma).

1. In questo articolo è stata posta la disciplina dei *diritti dei terzi*, riunendovi le disposizioni che si trovavano in parte nel capoverso dell'art. 75 e in parte nell'art. 77 del progetto definitivo (art. 72, prog. prelim.).

Col 1° *comma* è stata affermata la regola che l'erede può agire per la petizione dell'eredità anche contro gli aventi causa da chi possieda a titolo di erede o senza titolo.

2. Col 2° *comma* è stata affermata « la salvezza dei diritti dei terzi, la quale prima (nel progetto) si desumeva dalla dichiarazione di improponibilità dell'azione di petizione. In tal modo è stato posto in rilievo che si tratta di un problema di diritto sostanziale e non già un semplice ostacolo processuale alla proponibilità della *petitio* » (R. R., n. 36).

Tale salvezza di diritti, acquistata per effetto di convenzione a titolo oneroso con l'erede apparente, è sancita a favore dei terzi di buona fede, così « fondando questa speciale protezione unicamente sull'apparenza della qualità ereditaria, che si sia comunque presentata ai terzi acquirenti per effetto di un adeguato comportamento del loro dante causa » (R. p. d., n. 73).

A tal riguardo la disposizione ha risolto un punto finora controverso, cioè, « se la prova della buona fede debba essere data dal terzo che ha acquistato dall'erede apparente o se piuttosto il terzo debba presumersi in buona fede salva la prova contraria da parte dell'erede » ed è stata accolta la prima opinione, che è sembrata preferibile, « considerando che in questo caso la buona fede rappresenta un elemento costitutivo dell'acquisto ». (R. R., n. 36).

3. Con l'*ultimo comma*, infine, è stata posta come condizione della salvezza dei diritti dei terzi, *quando si tratta di beni immobili*, che l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente siano stati trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale di petizione.

4. La Commissione parlamentare aveva suggerito di introdurre nella prima parte dell'articolo in esame la definizione dell'*erede apparente*, tale definendo « colui che, essendo in possesso dell'eredità o compiendo atto di erede, ingenera nei terzi la ragionevole opinione che egli sia l'erede », cioè che « non basti il comportamento individuale del falso erede col terzo da lui indotto in errore, per legittimare l'atto a titolo oneroso di alienazione del bene ereditario, ma deve trattarsi di un comportamento risultante dal complesso della attività della persona che ritiene di essere erede, anche se non sia in possesso dei beni ereditari, e che contratta coi terzi ». (R. C. p., pag. 645).

Ma il Guardasigilli non aderì alla proposta, « perchè — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 36) — la definizione da un lato è sembrata non necessaria, e, dall'altro imprecisa. Invero, come è chiarito nella relazione al progetto definitivo, diverso è il concetto

di erede apparente secondo che si consideri la sua posizione nei confronti dell'erede vero o nei confronti dei terzi. Sotto il primo aspetto è erede apparente solo chi possiede beni ereditari, perchè soltanto contro il possessore si può agire con la petizione; nei confronti dei terzi, invece, può aversi apparenza anche indipendentemente dal possesso, per un comportamento esteriore tale da ingenerare in essi la ragionevole opinione di essere di fronte all'erede vero ».

Art. 80. — *Obblighi del possessore di buona fede.*

Il possessore di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della domanda giudiziale. Se ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto, ovvero a cedergli l'azione contro l'acquirente che non lo ha ancora soddisfatto.

E' possessore di buona fede colui che ha acquistato il possesso di beni ereditari, ritenendosi erede in base a un errore scusabile.

(Art. 933, 2° e 3° comma).

Stabilito nel 1° comma quali siano gli obblighi del possessore di buona fede, il 2° comma dà il concetto di tale possessore.

Il progetto preliminare (art. 79) e quello definitivo (art. 76) così lo formulavano: « E' possessore di buona fede chi è in possesso dell'eredità o di un bene ereditario, ritenendosi erede in base a un errore scusabile di diritto o di fatto »,

Ma nel comporre il testo del 2° comma dell'articolo in esame è stato messo in rilievo « che la buona fede deve essere considerata al momento dell'acquisto, in conseguenza del principio generale fissato nell'art. 702 del codice del 1865 », ed è stata « soppressa, secondo i voti della Commissione parlamentare, la precisazione « di fatto o di diritto », a proposito dell'errore scusabile (che si leggeva nel progetto) poichè superflua, essendo ovvio che, in mancanza di limitazione, ogni errore scusabile è ammissibile ». (R. R. n. 37).

Non accogliendo poi la proposta della detta Commissione, non si è fatto riferimento a chi sia in possesso dei beni ereditari ritenendosi legatario « perchè la petizione di eredità si intenta solo contro chi assume di essere erede ». (Relaz. cit.).

Art. 81. — *Norme applicabili al possessore di beni dell'eredità.*

Per le spese e i miglioramenti fatti dal possessore di beni ereditari si applicano le norme dettate in materia di possesso.

CAPO X. — *Dei legittimari.*SEZIONE I. — *Dei diritti riservati ai legittimari.*

1. Questo capo raccoglie la materia che nel codice del 1865 trovasi disciplinata nella sezione IV del capo secondo del titolo *delle successioni* ed, inoltre, nel capo IV del titolo *delle donazioni*. Così è stata sostituita una disciplina unitaria a quella frammentaria del codice stesso.

Alcune questioni di carattere preliminare, a cui l'istituto della legittima aveva dato luogo, furono prese in attento esame dalla Commissione Reale. « Prima, fra le dette questioni, quella sulla convenienza o meno di mantenere l'istituto, contro del quale, come è noto, non sono mancate antiche obiezioni, riprese di tratto in tratto e specialmente durante il tempo in cui, nell'ottocento, si dibatteva la così detta « questione sociale ».

Ma la Commissione fu unanime nel ritenere la necessità di mantenere fermo un istituto diretto a rafforzare la famiglia. « Ripugnerebbe alla pubblica coscienza — è detto nella Relazione (pag. 10) — la potestà data al padre di famiglia di lasciare tutti i suoi beni ad un estraneo, a danno dei figli o del coniuge. E sarebbe assai strano che la legislazione fascista, ispirata tutta alla saldezza della costituzione familiare, sopprimesse un istituto il quale resistette perfino alle ondate del più esagerato individualismo ».

2. « Accanto al problema circa la conservazione della legittima, non poteva essere trascurato quello relativo alla « diseredazione », istituto anche questo di origini antichissime, che vigea nel diritto comune e in quasi tutti i codici precedenti a quello del 1865 e che vige ora in parecchie legislazioni straniere. Ma anche su questo punto fu unanime il pensiero della Commissione che non vi fossero ragioni per ripristinare un istituto che fu soppresso nel 1865 e che, prima di questa epoca, non sembra che in Italia funzionasse concretamente, osservandosi, d'altro canto, che vi è l'istituto dell'indegnità per colpire i più gravi casi ». (*Relaz. cit.*).

3. La nuova disciplina in materia di legittimari si discosta da quella del codice del 1865 « non solo per notevoli modificazioni di carattere particolare, ma anche per una più organica e più esatta configurazione dell'istituto, la quale risulta sia dalla terminologia, sia dal collocamento delle disposizioni che lo regolano ». (*Relaz. cit.*).

Il capo si intitola « *Dei legittimari* » ed è collocato fra le disposizioni generali, cioè, comuni alle successioni legittime e alle successioni testamentarie, « perchè l'efficacia delle disposizioni dettate dalla legge non ha luogo soltanto quando vi sia il testamento, ma anche quando si apra in tutto o in parte la successione *ab intestato*. Se, infatti, colui che muore senza testamento abbia disposto durante la sua vita per donazioni in modo da non lasciare intatta la parte di patrimonio che la legge riserva ai legittimari, le norme dettate in favore di costoro trovano applicazione anche nella successione *ab intestato*, con l'effetto di far ridurre le donazioni di quel tanto che sia necessario per integrare la quota che deve essere assegnata ai legittimari ».

timari. Ma vi è ancora di più: può verificarsi il caso che il *de cuius* abbia, durante la sua vita, disposto per donazione nei limiti della disponibile, ma che la parte residuale del patrimonio non basti, qualora si dovessero applicare integralmente le regole stabilite per la successione *ab intestato*, ad attribuire agli eredi legittimari, concorrenti con altri eredi legittimi, non legittimari, la quota loro riservata dalla legge. Anche in questo caso, pure non essendovi luogo a riduzione nè di disposizioni testamentarie nè di donazioni, deve integrarsi la quota spettante al legittimario » (*R. p. p.*, pag. 10).

4. Questo ampio campo di applicazione dell'istituto era tracciato nell'art. 81 del progetto preliminare, il quale appunto dichiarava che tanto nella successione testamentaria quanto in quella legittima i diritti stabiliti dalla legge a favore degli eredi legittimari non possono essere pregiudicati da disposizioni contenute nel testamento o dalla applicazione delle norme dettate per la successione *ab intestato*.

Questa disposizione, integrata dall'altra contenuta nella sezione II (art. 97) del progetto (*circa la riduzione delle porzioni nel caso di successione legittima*) e dal principio fissato nell'articolo 106 del titolo II del progetto medesimo, il quale dichiarava che la successione si devolve per legge o per testamento, valeva anche « a precisare che le disposizioni dettate a favore dei legittimari non possono considerarsi come costituenti un terzo tipo di successione, con carattere autonomo, accanto a quella legittima e alla testamentaria, ma rappresentano soltanto un limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento o all'applicazione delle norme generali date dalla legge medesima per il caso di mancanza di testamento ». (*R. p. p.*, pag. 10).

Ma, nel comporre il progetto definitivo l'art. 81 fu soppresso comechè superfluo, in considerazione che « il principio che i diritti stabiliti a favore dei legittimari non possono considerarsi come costituenti un terzo tipo di successione accanto alla successione legittima e a quella testamentaria, ma soltanto come un limite all'applicazione delle norme dell'una e dell'altra, risultava già chiaramente dagli articoli 2 e 96 del progetto definitivo » (*R. p. d.*, n. 74) (art. 2 e 99 del testo).

Art. 82. — Legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

(Art. 806, 1° comma, 809, 817, 820).

4. Fu discusso in seno alla Commissione Reale « se fosse da configurare la riserva quale quota *hereditatis*, come ora comunemente si

ritiene, riguardo almeno ai discendenti e agli ascendenti, ovvero come *quota bonorum*. In verità — è detto nella Relaz. sul prog. prelim. (pag. 12) — si potrebbe pure pensare che, essendo estraneo al nostro diritto il principio « *solus deus haeredes facere potest* », nessun bisogno vi sia di attribuire la qualità di erede a chi il *de cuius* non volle che fosse proprio erede, e che lo scopo della legge, consistente nel riservare a talune persone una parte dei beni del defunto, potrebbe essere raggiunto anche col configurare i diritti successori attribuiti ai legittimari come appartenenti al tipo di quelli che sogliono essere qualificati come legati *ex lege*. Il che porterebbe la conseguenza di sottrarre alla responsabilità *ultra vires* chi ottiene quel minimo di entità patrimoniale che la legge gli riserva, contrariamente alla volontà del *de cuius*. Ma prevalse nella Commissione il concetto di riaffermare la qualità di erede dei legittimari, per mantenere il principio che competono loro non singoli beni, ma una quota della eredità, e che ad essi passi il possesso dei beni del defunto senza bisogno di apprensione materiale e senza bisogno che lo chiedano all'erede della disponibile ».

La Commissione parlamentare aveva però suggerito di considerare in ogni caso i diritti di legittimi come quote d'eredità; ma il Guardasigilli non accolse il suggerimento osservando che « sarebbe inconseguente e contrario ai principi considerare successore universale il titolare di un diritto di usufrutto qual'è il coniuge superstite » e, anzi, ritenne « opportuno modificare l'intestazione della sezione, non parlando più, come faceva il progetto, di « quota dovuta ai legittimari », espressione che serve a indicare propriamente il contenuto del diritto dell'erede, ma solo di *diritti riservati ai legittimari* » (R. R., n. 38).

« Fu poi unanime la Commissione Reale nel voler parificata in modo netto la posizione di tutti i riservatari, eliminando quella distinzione che sembrava derivare dalle disposizioni del codice del 1865. il quale parla in paragrafi diversi della *porzione legittima* dovuta ai discendenti e agli ascendenti e dei *diritti del coniuge e dei figli naturali nelle successioni testamentarie*. »

Il progetto dichiarava, invece, che sono « *eredi legittimari* » tanto i discendenti o, in loro mancanza, gli ascendenti, quanto i figli naturali e il coniuge superstite; così che nessuna questione potesse essere più fatta su questo punto. (R. p. p., pag. 12).

Ma, nel comporre il progetto definitivo, furono soppresse (1° comma) le parole « Sono eredi legittimari » (sostituendovi quelle con cui comincia il 1° comma dell'articolo: « *le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione* »), perchè « non sorgesse il dubbio che dovesse considerarsi erede, contrariamente ai principi, anche il *coniuge superstite*, anche quando succeda in una quota d'usufrutto. Inoltre, fu chiarito che gli ascendenti aventi diritto a riserva sono soltanto quelli *legittimi* » (R. p. d., n. 75).

2. — Le *categorie dei legittimi* (1° comma) sono identiche a quelle del codice del 1865 (art. 809 e 820): figli e ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge. « L'attribuzione di una quota di riserva anche ai fratelli e alle sorelle in mancanza di discendenti e ascendenti è stata esclusa per la considerazione che il diritto di riserva deve essere con-

tenuto nella cerchia delle persone legate al *de cuius* da strettissimi vincoli di sangue o da grande intimità di affetti » (*R. p. d.*, n. 75).

La Commissione parlamentare aveva esaminata l'opportunità di devolvere una quota di riserva, in mancanza di altri eredi, all'Ente comunale di assistenza, ovvero allo Stato perchè la destini a fini assistenziali, e ciò al fine di affermare un principio di solidarietà civile; senonchè essa è poi venuta nella determinazione di abbandonare ogni proposta al riguardo, « considerando che lo Stato con l'imposta di successione incamera una parte notevole del patrimonio del defunto e con le entrate tributarie già provvede all'assistenza, che considera una sua funzione essenziale ». (*R. R.*, n. 38).

Parimenti, come pel codice del 1865, i discendenti escludono gli ascendenti, ma gli uni e gli altri concorrono coi figli naturali e col coniuge superstite.

3. Nello stesso 1° *comma dell'articolo* in esame « è stato chiarito che la riserva può essere costituita o da una quota di eredità, quando naturalmente sia attribuita in piena proprietà, o da altri diritti successorî. La norma corrisponde, del resto, a quella dell'art. 808 del codice del 1865, la quale stabilisce che la riserva dei figli, discendenti o ascendenti è quota di eredità; ma è più precisa, in quanto distingue fra i legittimari che sono eredi, perchè viene loro riservata una quota in piena proprietà, e i legittimari che non sono eredi, perchè a loro è riservata solo una quota di usufrutto. La distinzione viene quindi correttamente impostata sul contenuto dei diritti riservati, a differenza del vecchio codice, che distingueva fra la riserva dei figli legittimi e degli ascendenti e quella dei figli naturali e del coniuge » (*R. R.*, n. 38).

4. Il 2° *comma* riproduce il 1° *comma* del corrispondente art. 737 del codice del 1865 circa l'equiparazione dei figli legittimati e degli adottivi ai figli legittimi.

5. Col 3° *comma* è stato chiarito che i discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, hanno gli stessi diritti che la legge riserva ai figli legittimi e naturali. « E' vero — osserva il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 38) — che questa norma può sembrare superflua, in quanto il diritto di rappresentazione attribuisce ai rappresentanti la medesima posizione giuridica del rappresentato; tuttavia, poichè il secondo comma dell'art. 12, a proposito della rappresentazione nella successione testamentaria, stabilisce che l'eventuale sostituzione disposta dal testatore prevale sulla rappresentazione, ho preferito eliminare ogni dubbio, facendo risultare che la sostituzione non può mai pregiudicare la legittima spettante ai discendenti ».

Art. 83. — *Riserva a favore dei figli legittimi.*

A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, e sono riservati i due terzi se i

figli sono due o più, salvo quanto è disposto dagli articoli 87 e 88 per i casi di concorso.

(Art. 805).

1. Gli art. 83 e seguenti determinano la *quota di patrimonio riservata ai legittimari*, considerandoli da prima singolarmente e poi nel concorso fra loro.

Nel regolare questa materia la Commissione Reale cercò di tener conto e di conciliare, nei limiti del possibile, opposte esigenze; mentre fu unanime il proposito di migliorare le condizioni dei figli naturali e del coniuge superstite, da nessuno si pensò di peggiorare quelle dei discendenti legittimi e nel tempo stesso da tutti si ravvisò che fosse da lasciare in ogni caso un sufficiente margine di patrimonio, di cui il padre di famiglia potesse disporre liberamente perchè possa provvedere con adeguate disposizioni ai diversi bisogni dei membri della sua famiglia. La Commissione, inoltre, ritenne che non fosse da seguire rigidamente il sistema della quota fissa (metà) adottata dal codice del 1865 anche quando siano più i figli o, in generale, i legittimi concorrenti, sempre però in modo da non ridurre eccessivamente la quota disponibile; una certa mobilità vi è già nel detto codice, il quale se stabilisce sempre nella metà la quota di riserva per i figli legittimi (art. 805) non per ciò stabilisce in misura fissa la parte indisponibile (art. 807 e segg.) (R. p. p., pag. 12).

2. In conformità di tali criteri nel progetto preliminare (art. 83) venne stabilito la *riserva a favore dei figli legittimi* e fu mantenuta nel progetto definitivo (art. 80); cioè, a favore di costoro è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un solo figlio e due terzi se i figli sono due o più; salvo quanto è disposto per il caso di concorso; tale norma è stata accolta nell'art. 83 in esame, restando così «in ogni caso garantita una quota disponibile pari al terzo del patrimonio, e ripartita in vario modo, a seconda dei casi di concorso, la quota di riserva, il cui massimo è fissato nei due terzi del patrimonio stesso» (R. R., n. 39). V. art. 87 e 88.

Fu obiettato che questo sistema portasse ad un peggioramento della condizione dei figli legittimi; ma — fu rilevato nella Relazione al progetto definitivo (n. 76) — che l'obiezione non possa avere peso decisivo «perchè in pratica saranno poco frequenti i casi di concorso particolarmente complicati in cui i figli legittimi potrebbero trovarsi in situazione di svantaggio rispetto al sistema del codice del 1865».

Art. 84. — *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.*

Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 90, 91 e 92 per i casi di concorso.

Si applicano le disposizioni dell'art. 115.
(Art. 807).

Il codice del 1865 stabilisce ad un terzo del patrimonio del defunto la quota a favore degli ascendenti legittimi (art. 807); il progetto preliminare (art. 84) la ridusse a un quarto, essendo sembrato che « potesse apportarsi una lieve riduzione, la quale consentisse di mantenere immutata la quota anche nel caso di concorso col coniuge del defunto » (*R. p. p.*, pag. 13).

Nonostante che tale innovazione fosse stata fatta segno a critiche, essa fu accolta nel progetto definitivo (art. 81) sulla considerazione che « la successione necessaria degli ascendenti dovrebbe avere lo scopo di assicurare il loro sostentamento, tanto da potersi perfino prospettare l'opportunità di trasformare tale riserva in quota d'usufrutto. « A ciò si aggiunga — prosegue la Relazione sul progetto (n. 77) — che questa successione si risolve, in pratica, nell'attribuzione della riserva ai fratelli del defunto, che invece, la legge esclude dal novero dei riservatari ».

Ma la Commissione parlamentare ritenne insufficiente la misura di un quarto e che, come per i figli così anche per gli ascendenti, la quota che loro compete in mancanza di figli legittimi dovesse essere fissata con lo stesso criterio variabile in relazione al numero delle persone che concorrono nella divisione e considerando, inoltre, non giustificata la riduzione del terzo al quarto fatta dal progetto, propose di riportarla al terzo quando l'ascendente sia solo ed a cinque dodicesimi quando gli ascendenti siano più.

La prima proposta fu accolta per la considerazione che « si tratta di strettissimi congiunti del defunto e che già il vecchio codice fissava tale quota a un terzo ». Non è, invece, sembrato opportuno accogliere la seconda, considerando che la successione necessaria degli ascendenti « deve avere lo scopo precipuo di assicurare il loro sostentamento, e a tal fine sarebbe senza dubbio eccessivo attribuire quasi metà del patrimonio » (*R. R.*, n. 39).

Resta salvo quanto è disposto negli art. 90, 91 e 92 per i casi di concorso.

Si applicano le disposizioni dell'art. 115, cioè, la quota riservata agli ascendenti (un terzo del patrimonio ereditario) va attribuita per metà agli ascendenti dalla linea paterna e per l'altra metà a quelli dalla linea materna; ma se gli ascendenti non sono di eguale grado la quota (un terzo) è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

Art. 85. — *Riserva a favore dei figli naturali.*

A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono due o

più, salvo quanto è disposto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 per i casi di concorso.

(Art. 816).

1. Nei riguardi della *prole naturale* le disposizioni del nuovo codice sono « sanamente innovatrici ed appieno giustificate dall'esigenza, ad un tempo sociale e morale, di tutelare, nei limiti del possibile, il vincolo di filiazione naturale ed eventualmente imponendo ai genitori l'adempimento del dovere di assistenza che ad essi incombe per legge di natura prima ancora che per precetto legislativo. L'intento del legislatore, a questo proposito, si rivela non soltanto nelle disposizioni sulla successione legittima, ma anche e soprattutto in quelle della successione testamentaria, le quali pur mantenendo il necessario prestigio alla famiglia legittima, escludono ogni incapacità dei figli naturali di fronte ad altri successibili ed assicurano ad essi, in ogni caso ed anche contro la volontà del testatore, un'equa tutela » (R. p. d., n. 4).

2. Perciò per i *figli naturali*, quando la filiazione sia stata riconosciuta e dichiarata, si è adottato lo stesso criterio seguito per i figli legittimi; si è stabilito cioè, « una quota variabile secondo che si tratti di uno o più figli: la quota è però alquanto inferiore a quella fissata per i figli legittimi, poichè è sembrato che, per quanto sia da seguire la tendenza a migliorare la situazione dei figli naturali, non si possa in nessun caso giungere fino al punto di una completa equiparazione con i legittimi. La quota di riserva è quindi stabilita ad un terzo del patrimonio, se si tratti di un solo figlio naturale, e della metà se i figli naturali siano due o più. Il miglioramento di fronte alla legislazione vigente è notevole, poichè secondo l'art. 816 del codice del 1865 la quota riservata ai figli naturali (quando non vi siano discendenti o ascendenti legittimi) è sempre di un terzo del patrimonio del genitore, qualunque sia il loro numero » (R. p. p., pag. 13).

Art. 86. — Riserva a favore del coniuge.

A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 88, 89, 90 e 92 per i casi di concorso.

(Art. 814).

1. Le disposizioni concernenti il *coniuge superstite* sono quelle che modificano in modo più rilevante il sistema del codice del 1865, secondo il quale, come è noto, quando il *de cuius* non lascia nè discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima, al coniuge è riservato l'usufrutto sulla quota di un terzo del patrimonio del defunto (art. 814). Il progetto preliminarmente gli riservava, invece, la metà del patrimonio e stabiliva che questa gli fosse assegnata in piena proprietà. « Su questo ultimo punto non mancò, in verità, qualche dubbio in seno alla Commissione Reale sulla considerazione

che, assegnando in proprietà al coniuge i beni del *de cuius*, il patrimonio di costui finirebbe col passare in una famiglia di estranei. Ma prevalse l'opinione che, avendo il coniuge convissuto col *de cuius*, e forse concorso con lui all'accrescimento del patrimonio, non dovesse essere messo in condizione di inferiorità economica di fronte agli altri eredi. Il progetto, pertanto, assegnava sempre in piena proprietà la quota di riserva dovuta al coniuge superstite: unica eccezione era fatta per il caso che egli concorresse con i discendenti, nella quale ipotesi soltanto la quota di riserva del coniuge era in usufrutto» (*R. p. p., pag. 14*).

Ma nel comporre il testo del progetto definitivo si osservò che tale riforma non era andata esente da critiche, essendo sembrato eccessivo e contrastante col comune sentimento sociale l'attribuzione al coniuge contro la volontà del defunto d'una quota di proprietà che, in mancanza di altre categorie di riservatari, poteva raggiungere la considerevole misura della metà del patrimonio. «Senza dubbio — così la Relazione sul progetto stesso (n. 78) — il trattamento che oggi vien fatto al coniuge superstite esige una revisione, essendo del tutto inadeguato a quella che è, specialmente nella concezione fascista, la posizione di alto prestigio della donna nella famiglia. Ma il problema della riforma si atteggia diversamente secondo che riguardi la successione legittima, la testamentaria o il diritto di riserva. Quando manchi una volontà testamentaria e la successione debba essere regolata dalla legge, è giusto che si usi un trattamento di largo favore al coniuge superstite, ponendolo in una posizione preminente di fronte ai parenti del coniuge defunto. E' giusto altresì che nella successione testamentaria si escluda ogni forma di incapacità a ricevere nei riguardi del coniuge, tranne le necessarie restrizioni dettate dalla naturale diffidenza verso il coniuge del binubo. Ma quando il *de cuius* abbia disposto dei suoi beni a favore di persone diverse dall'altro coniuge, la determinazione della quota di riserva deve fondarsi sul criterio di assicurare un decoroso mantenimento al coniuge superstite.

«Un criterio di maggiore larghezza a favore di quest'ultimo nella determinazione del limite della facoltà di disporre — così soggiunge la Relazione — sarebbe ingiustificato di fronte alla coscienza pubblica, la quale con disfavore vedrebbe passare i beni da un gruppo familiare ad un altro attraverso la successione del coniuge, che nella normalità dei casi, per il fatto stesso della preterizione o dell'insufficiente trattamento a lui fatto, non può esimersi dal sospetto di aver mostrato scarsa sensibilità agli affetti familiari. Per queste considerazioni si è creduto opportuno fissare la riserva del coniuge in un *diritto di usufrutto*, il quale, se dal punto di vista economico-sociale può apparire poco conveniente, risponde pienamente alla finalità di appagare le esigenze di vita del coniuge senza operare il trapasso dei beni da una famiglia all'altra. Naturalmente, nel fissare la misura della quota di usufrutto il progetto definitivo migliora notevolmente la condizione del coniuge nei confronti del diritto vigente, attribuendogli, in mancanza di altre categorie di riservatari, l'usufrutto nella misura di *due terzi* del patrimonio, e negli altri casi in misura meno considerevole, la quale,

qualunque sia l'ipotesi di concorso (art. 88-90, 92) non scende mai al disotto del quarto».

La disposizione è passata nel testo dell'articolo in esame.

2. Ma la Commissione parlamentare pur approvando tale trattamento col quale venne migliorata la condizione del coniuge superstite rispetto al codice del 1865, aveva proposto di riservare, inoltre, al coniuge medesimo metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio coi redditi professionali di uno dei coniugi.

La proposta non è stata accolta, considerando che essa «importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali dei coniugi quale è stato appunto nel Libro I del Codice. Infatti, si verrebbe a stabilire come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il Libro I pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina fra i beni acquistati coi redditi professionali e quelli acquistati coi proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E' fuor di dubbio, infine, che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti». Così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 40).

3. In seno alla detta Commissione fu anche ampiamente discusso se fosse opportuno assegnare al coniuge superstite una quota in piena proprietà qualora non concorresse con figli legittimi; ma fra le due opposte tesi prevalse quella intermedia dell'assegnazione della metà dei beni acquistati con redditi professionali, che, come sopra si è detto, non è stata accolta. Fu anche proposta, ma non approvata, la riduzione della quota d'usufrutto, comechè non giustificata per «il pericolo di non poter sempre assicurare al coniuge, come conviene, il mantenimento in quella condizione sociale e morale in cui ha vissuto» (R. C. p., pag. 648).

4. Sono fatti salvi i casi di concorso (artt. 88, 89, 90, 92).

Art. 87. — *Concorso di figli legittimi e naturali.*

Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purchè complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali. (Art. 815).

I vari casi di *concorso fra legittimi* sono regolati negli articoli 87 e segg. I figli e, in generale, i discendenti legittimi possono concorrere con i figli naturali o col coniuge superstite ovvero con gli uni e con l'altro.

Nel caso di concorso di figli legittimi con figli naturali il progetto preliminare (art. 87) disponeva che la quota di patrimonio

loro complessivamente riservata fosse di due terzi, e su tale quota ciascuno dei figli naturali conseguisse due terzi della porzione che consegue effettivamente ciascuno dei figli legittimi. «Era questo lo stesso criterio adottato per il caso di concorso nella successione *ab intestato*, con la differenza naturalmente che, mentre nella successione *ab intestato* il concorso avviene sull'intero asse ereditario, qui il concorso aveva luogo su una parte del patrimonio, cioè sui due terzi, che costituisce la quota indisponibile. Lo stesso miglioramento della posizione dei figli naturali che si volle stabilire nella successione *ab intestato* era mantenuto anche qui, non essendovi ragione per adottare criteri diversi. I figli naturali hanno sempre due terzi di quanto conseguono i figli legittimi, quale che sia il numero degli uni o degli altri. Si consentì però ai figli legittimi di pagare in danaro la porzione spettante ai figli naturali: il che naturalmente non fa venir meno in questi ultimi la qualità di erede e in conseguenza i loro diritti sull'intero patrimonio ereditario fino a che dai figli legittimari non sia fatto uso della anzidetta facoltà» (R. p. p., pag. 14).

Ma questo trattamento che il progetto preliminare faceva ai figli naturali parve « informato a criteri di eccessiva larghezza ». « E' giusto — così la Relazione sul prog. definitivo (n. 83) — ispirarsi a sentimenti di maggior benignità verso i figli naturali, ma non bisogna distruggere o attenuare eccessivamente il distacco che deve intercedere fra la loro posizione e quella dei figli legittimi, per non diminuire l'alta considerazione che alla famiglia legittima deve ricommettersi secondo i principi etici del Regime Fascista, che pongono questa come base essenziale dell'ordinamento sociale. In verità, sarebbe stato esorbitante il criterio del progetto preliminare, che accordava un duplice ordine di vantaggi ai figli naturali, aumentando la misura della loro quota dalla metà ai due terzi e trasformando la stessa da quota di diritto in quota di fatto. E' sembrato più conveniente seguire una soluzione intermedia, che consenta di migliorare la posizione dei figli naturali senza vulnerare il prestigio della famiglia legittima e perciò si è fissata (art. 84 prog. definit.) come misura di quota quella del diritto vigente, trasformandola però in quota di fatto. Quanto al *jus optionis* si è creduto opportuno tornare alla formula del codice attuale, che consente il pagamento non solo in danaro, ma anche in beni immobili ereditari a giusta stima, e ciò per dar modo ai discendenti legittimi di scegliere essi soli gli immobili da assegnare ai figli naturali ».

Ma nel testo legislativo pur tenendo ferma in due terzi la quota di patrimonio complessivamente riservata, e pur fissando che su tale quota ad ogni figlio naturale spetta metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, è stata fissata una *quota minima complessiva di riserva, non inferiore al terzo del patrimonio*, « per evitare che un figlio legittimo, nella ipotesi di un rilevante numero dei figli naturali e per il criterio della *quota facti*, finisca per conseguire una quota esigua di fronte a quella che verrebbe a spettare al gruppo dei figli naturali, i quali diversamente, in qualche caso estremo, nel concorso con un figlio legittimo, conseguirebbero più di quanto avrebbero conseguito se fossero venuti soli alla successione » (R. R., n. 41).

Art. 88. — *Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali.*

Se chi muore lascia, oltre a figli legittimi, anche il coniuge, quando vi è un solo figlio, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l'altra metà fa parte della disponibile.

Quando i figli sono due o più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate nell'art. 87. Con le stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di conseguire una parte maggiore se ciò è necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell'art. 87.

(Art. 812).

1. « Anche il caso di concorso di figli legittimi col coniuge superstite è regolato in modo parzialmente diverso da quanto dispone il codice del 1865 (art. 812), a tenore del quale, il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto di una porzione eguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge: il che praticamente vuol dire che la porzione da assegnare in usufrutto al coniuge può arrivare, come massimo, al quarto del patrimonio del *de cuius*, se vi sia un solo figlio, e discende a un sesto o ad un ottavo o ad un decimo e via dicendo, quando i figli siano due, tre, quattro, ecc.

« Inoltre, la porzione dovuta al coniuge, al pari di quanto è stabilito per i figli naturali, non porta, secondo il codice stesso, diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi, ma forma una detrazione della parte disponibile » (R. p. p., pag. 15).

Il sistema seguito nel nuovo codice è diverso. « L'ammontare della porzione da assegnare al coniuge è stabilita in un terzo, se egli concorre con un solo figlio (1° comma) e si riduce ad un quarto se i figli siano due, e non discende mai al di sotto di questo limite, qualunque il numero dei figli (2° comma).

« D'altro canto, la porzione dovuta al coniuge non graverà sulla disponibile. Se questa, per le ragioni dianzi esposte, non deve mai essere ridotta al di sotto del terzo, è chiaro che la porzione del coniuge non può che gravare sugli altri due terzi del patrimonio sui quali devono concorrere i figli. Per conseguenza essa importa una inevitabile diminuzione della quota di riserva spettante a questi ultimi. Ma la diminuzione è soltanto temporanea, perchè la porzione è assegnata al coniuge in usufrutto, e, al cessare di questo, ciascuno dei figli vede reintegrata la porzione di riserva che egli avrebbe avuta fin da principio, se non vi fosse stato il concorso del coniuge. Se vi è un solo figlio, questo riceverà, adunque, in piena proprietà un terzo del patrimonio del defunto e riceverà, inoltre, la nuda proprietà della metà dell'altro terzo, di cui il coniuge ha l'usufrutto, cioè complessivamente una metà dell'intero patrimonio del defunto, come gli sarebbe spettato a norma dell'art. 83, mentre fa parte della quota disponibile la nuda proprietà della residuale porzione assegnata in usufrutto al coniuge. Se i figli sono due o più, la quota di riserva dei due terzi di patrimonio, alla quale essi avrebbero diritto, rimane nello stesso modo loro assegnata integralmente, al cessare dell'usufrutto » (*R. p. p., pag. 15*).

2. Il caso di concorso tra figli legittimi, figli naturali e coniuge superstite è regolato nell'ultimo comma dell'articolo, con gli stessi criteri dianzi esposti: cioè, la quota di riserva è complessivamente di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota viene assegnata al coniuge in usufrutto una porzione corrispondente al quarto del patrimonio del defunto: la parte residuale è ripartita tra figli legittimi e figli naturali secondo le disposizioni dell'art. 87 e con le stesse proporzioni la nuda proprietà dei beni assegnati al coniuge, ma su questa i figli hanno diritto di conseguire una parte maggiore se ciò è necessario per integrare il minimo che loro spetta a norma dell'art. 87.

3. Nel caso di concorso del coniuge con figli legittimi regolato dall'articolo in esame il progetto definitivo aveva introdotto nell'articolo 85 una disposizione (2° comma) analoga a quella contenuta in sede di successione legittima per il caso di passaggio del coniuge a seconde nozze: cioè, era stabilito anche qui che la quota d'usufrutto del coniuge quando sia dalla legge assegnata in misura superiore, si riducesse ad un quarto pel passaggio a seconde nozze e la differenza veniva attribuita in piena proprietà al figlio, al quale spettava, inoltre, la nuda proprietà di un terzo dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, « evitando così l'incongruenza che fosse fatta al coniuge riservatario una condizione più favorevole di quella fatta al coniuge che succede *ab intestato* » (*R. p. d., n. 81*).

Ma, nel comporre il testo legislativo dell'articolo in esame, questa disposizione, con la quale veniva ridotta la quota d'usufrutto del coniuge che concorre con figli legittimi nel caso di passaggio a seconde nozze, veniva soppressa, osservandosi che « questo disfavore per i nuovi matrimoni sarebbe stato contrastante con le direttive demografiche della politica fascista ed avrebbe avuto pericolose ripercussioni morali col favorire la creazione di famiglie illegittime » (*R. R., n. 42*).

4. Non è stata accolta la proposta della Commissione parlamentare di aggiungere un articolo per stabilire che quando vi siano figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi. «Una disposizione siffatta avrebbe sostanzialmente ristretto la capacità di succedere del coniuge del binubo. Ora sarebbe strano che la quota di riserva attribuita al coniuge, in considerazione di tale sua qualità, dovesse essere limitata per il fatto che egli concorra con figli nati dal precedente matrimonio del defunto. La limitazione si giustifica per quanto attiene ai lasciti sulla disponibile, ma non per la quota di riserva, che è stabilita dalla legge». Così la Relazione del Guardasigilli sul codice (n. 42).

Art. 89. — *Concorso di coniuge e figli naturali.*

Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e a figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile.

(Art. 814, 816).

1. Questo articolo prevede l'ipotesi che col *coniuge superstite concorrano figli naturali del defunto*. In questo caso al coniuge superstite il progetto preliminare (art. 89) aveva assegnato in piena proprietà la porzione di un terzo del patrimonio del defunto, se egli concorresse con un solo figlio, di un quarto se i figli naturali fossero due o più. La parte residuale della quota di riserva, che era sempre di due terzi del patrimonio, era assegnata ai figli naturali. Se, pertanto, vi fosse un solo figlio, questo riceveva un terzo del patrimonio, se i figli naturali fossero due o più, essi ripartivano fra loro i cinque dodicesimi ($2/3 - 1/4$) del patrimonio del defunto. «E' superfluo osservare — così la Relazione sul progetto stesso (pag. 17) — come anche in questo caso vi sia un miglioramento per i figli naturali, perchè questi, secondo il codice vigente, avrebbero diritto, nel caso ipotizzato, ad un terzo del patrimonio del defunto (articolo 816), mentre secondo il progetto, se sono più di uno, arrivano ai cinque dodicesimi. Quanto al coniuge, secondo il codice vigente, egli conseguirebbe un terzo in usufrutto, mentre secondo il progetto ottiene un quarto in piena proprietà» (R. p. p., pag. 17).

Ma la trasformazione della riserva del coniuge da quota di proprietà in quota d'usufrutto operatasi col progetto definitivo impose la necessità di regolare la sorte dei beni gravati d'usufrutto, il che ha portato alla modificazione di quelle norme che nel progetto preliminare disciplinavano i vari casi di concorso del coniuge con i figli naturali da un lato e con gli ascendenti legittimi dall'altro. Sotto il primo riguardo «l'assegnazione della nuda proprietà alla disponibile da un lato e ai figli naturali dall'altro è stata regolata in modo da integrare al momento della cessazione dell'usufrutto, la quota che sarebbe spettata ai figli naturali se fosse mancato il concorso del coniuge» (*R. p. d. n. 79*).

Con tale criterio è stato formulato l'articolo in esame, che distingue l'ipotesi che col coniuge concorra un solo figlio naturale dall'altra che i figli naturali siano più:

a) quando col coniuge concorre un solo figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di 5 dodicesimi del patrimonio ereditario, e al figlio la piena proprietà di un quarto di esso e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, mentre quella degli altri quattro quinti dei medesimi fa parte della disponibile (1° e 2° comma);

b) quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio ed ai figli la piena proprietà di un altro terzo, mentre la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli e l'altra metà fa parte della disponibile (3° comma).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto alcune modificazioni all'articolo nel senso di abolire la ripartizione in dodicesimi e di migliorare il trattamento dei figli naturali, assegnando al figlio naturale la piena proprietà del quarto del patrimonio e la nuda proprietà della metà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, restando a far parte della disponibile la nuda proprietà dell'altra metà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge.

Ma la proposta non fu seguita «perchè essa avrebbe sconvolto tutto il sistema del progetto, che assicura almeno un terzo come quota disponibile e perchè ragioni di ordine sociale impongono che il favore per i figli naturali non venga spinto oltre giusti limiti» (*R. R., n. 43*).

Art. 90. — *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.*

Quando chi muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

(*Art. 813*).

I casi di concorso tra ascendenti legittimi e altre categorie di legittimari sono regolati negli articoli 90 a 92. Gli ascendenti possono concorrere con il coniuge del defunto (art. 90) o con i figli natu-

rali di questo (art. 91) ovvero con il coniuge e con i figli naturali medesimi (art. 92).

« Per il primo caso, nel progetto preliminare (art. 90) era stabilito che rimanesse integra agli ascendenti la porzione loro riservata del quarto del patrimonio del *de cuius*: il resto della quota di riserva, anche qui di due terzi del patrimonio del defunto, era attribuita al coniuge, mentre la quota disponibile era di un terzo del patrimonio. Il coniuge, in sostanza, veniva ad avere cinque dodicesimi del patrimonio del *de cuius*, in piena proprietà, mentre secondo il codice del 1865, consegue solo un quarto in usufrutto » (*R. p. p.*, pag. 17).

Ma la trasformazione della riserva del coniuge da quota di proprietà in quota di usufrutto introdotta nel progetto definitivo impose la necessità di regolare la sorte dei beni gravati d'usufrutto, il che ha importato la necessità di modificare le norme del progetto preliminare, disciplinando i vari casi di concorso del coniuge coi figli naturali da un lato (art. 89) e con gli ascendenti legittimi dall'altro (art. 90).

Nel caso di concorso del coniuge con ascendenti legittimi è stata esclusa l'attribuzione ad essi della nuda proprietà (dei beni assegnati in usufrutto al coniuge) « perchè costoro, nella generalità dei casi, per la loro età più avanzata di quella dei coniugi, si troverebbero nella impossibilità di ricavarne un concreto vantaggio » (*R. p. d.*, n. 79); ed è stata assegnata alla disponibile, mentre agli altri ascendenti è stata attribuita la piena proprietà di un quarto del patrimonio.

Art. 91. — Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali.

Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono due o più.

La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.

(*Art. 815*).

Il concorso di ascendenti legittimi con figli naturali è regolato in questo articolo. Se vi è un solo figlio naturale, la quota di riserva è complessivamente della metà del patrimonio del defunto di cui un quarto spetta al figlio e un altro quarto spetta agli ascendenti. Se i figli naturali siano due o più, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio; su tale quota concorrono in parti eguali ciascuno dei figli naturali e gli ascendenti: questi ultimi, indipendentemente dal loro numero, tanto, cioè, se si tratta di uno solo quanto se siano più, conseguono una porzione eguale a quella di ciascun figlio naturale, ma in ogni caso non inferiore al sesto del patrimonio. « La ragione di questa ultima limitazione è

che, se si andasse al di sotto del sesto, la parte da ripartire fra i figli naturali finirebbe per essere maggiore di quella loro riservata nell'art. 85, per il caso che non vi sia concorso con altri legittimari » (*R. p. p., pag. 17*).

Art. 92. — *Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.*

Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.

(*Art. 815*).

Se insieme agli ascendenti legittimi ed ai figli naturali vi sia anche il coniuge superstite, la quota complessivamente riservata è sempre di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota: a) al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione eguale al terzo del patrimonio del defunto; b) agli ascendenti una porzione eguale al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo e al sesto se i figli naturali sono più; c) ai figli naturali la residua parte (cioè, l'altro terzo).

La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta: a) ai figli naturali se sono più; b) se il figlio naturale è uno solo, gli spettano solo tre quinti; il resto fa parte della disponibile.

Art. 93. — *Soddisfacimento delle ragioni del coniuge.*

E' in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o altrimenti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Fino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

(*Art. 819*).

E' stata qui mantenuta nel 1° comma la corrispondente disposizione del 1° comma dell'art. 819 del codice del 1865, che consente di soddisfare le ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o

capitali ereditari, accordando però la facoltà di questo speciale soddisfacimento, in conformità al codice stesso, agli eredi in genere, senza distinguere fra figli legittimi ed estranei. « In tal modo la norma attenua gli inconvenienti economici dell'usufrutto, agevolando la cessazione del vincolo sui beni che ne siano gravati, senza che, peraltro, restino indebolite le garanzie del coniuge; il quale (2° comma) fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni conserva i suoi diritti su tutti i beni ereditari » (R. p. d., n. 82).

In caso di disaccordo provvede l'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Art. 94. — Esclusione della riserva del coniuge.

Il coniuge non ha diritto alla riserva nei casi indicati dall'articolo 131.

(Art. 812).

1. L'art. 131 dichiara escluso dalla successione il coniuge contro cui sia stata pronunziata sentenza di separazione personale passata in giudicato, anche nel caso che la separazione sia stata pronunziata per colpa di entrambi i coniugi.

In tali casi il coniuge non ha diritto alla riserva, cioè, tanto se la separazione sia stata pronunziata per sua colpa quanto se per colpa di entrambi i coniugi (art. 94).

2. Era stato preso in attenta considerazione il caso particolare del coniuge superstite che al momento della morte del *de cuius* fosse da questo *separato consensualmente*. « Spesso — è detto nella Relazione sul progetto definitivo (n. 80) — alla separazione consensuale si addivene anche in casi di colpa di uno dei coniugi per evitare strascichi incresciosi o per riguardi familiari o sociali. Sembra opportuno non costringere in tutti questi casi a ricorrere alla separazione giudiziaria, come necessariamente avverrebbe se al coniuge separato consensualmente dovessero attribuirsi gli ampi diritti che il progetto prevede.

« D'altra parte, va posto in rilievo che la separazione anche consensuale attenua molto il vincolo di solidarietà familiare. Perciò nell'art. 91 del progetto venne affermato il principio che la riserva si riduce a metà in caso di separazione consensuale. « Ciò — è detto nella citata Relazione — non lede la posizione di prestigio che nel nuovo diritto deve in genere assicurarsi al coniuge, ma restringe la normale misura della riserva nei casi particolari, in cui il legame d'affetto, che sta a base dell'istituto, è notevolmente indebolito ».

Ma alla disposizione del progetto vennero mosse fondate critiche, le quali portarono alla soppressione di essa. Si osservò, fra l'altro, che la disposizione era « inopportuna, perchè, se è vero che talvolta si addivene alla separazione consensuale in caso di colpa di uno dei coniugi, per evitare strascichi giudiziari, è possibile che in colpa sia stato proprio il *de cuius*, sicchè si finirebbe col colpire il coniuge incolpevole » (R. R., n. 44).

Art. 95. — *Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.*

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

(Art. 808).

1. E' qui riprodotta la disposizione dell'art. 808 del codice del 1865, secondo cui il testatore non può imporre alcun peso o condizione sulla porzione spettante ai legittimari. « Superflua sarebbe stata la riproduzione anche dell'altra norma dello stesso articolo che la porzione legittima è quota di eredità e che essa è dovuta in piena proprietà, perchè questo già risulta dagli articoli precedenti. Si richiamano, invece, espressamente le norme generali concernenti la divisione dell'eredità (Titolo IV), per rendere chiaro che l'intangibilità della legittima, affermata col divieto fatto al testatore di imporre pesi o condizioni, non esclude l'applicabilità delle norme e dei criteri generali ispirati ad esigenze, anche di natura economica e sociale, stabiliti nel capo concernente la divisione ereditaria » (R. p. p., pag. 19).

2. Al principio generale affermato nel testo, il capoverso dell'art. 93 del prog. prelim. apportava una eccezione notevole, la quale non ha riscontro nel codice del 1865, ma poteva ricordare in qualche modo speciali istituti esistenti in alcune legislazioni straniere. « Parecchie di queste — così osserva la Relazione del progetto stesso (pag. 19) — si preoccupano del caso che la quota di patrimonio attribuita al figlio dalla legge possa andare dispersa per la dissolutezza di lui: il che, in verità, contrasterebbe con la finalità stessa dell'istituto della riserva, il quale mira a conservare nell'ambito familiare una parte del patrimonio del defunto. E' l'interesse della famiglia e non già l'interesse individuale del figlio quello che la legge deve prendere in considerazione e, quando l'interesse della famiglia appaia, in un certo senso, in contrasto con quello individuale del singolo, non si può non dare prevalenza al primo. Sotto questo profilo è parso alla Commissione Reale che fosse socialmente utile consentire al testatore di difendere il patrimonio da prevedibili dissoluzioni, per mantenerlo nella famiglia, evitando, per esempio, che esso finisca nelle mani dei creditori di un figlio oberato di debiti ».

Perciò col detto capoverso veniva disposto che il testatore potesse disporre che della quota di riserva spettante al figlio questi avesse il solo usufrutto e la proprietà fosse devoluta ai suoi discendenti. Ma nel comporre il progetto definitivo il capoverso — diretto ad assicurare la conservazione del patrimonio di famiglia in favore di ulteriori discendenti di fronte a figli dissoluti o dissipatori — (così rilevò la Relazione sul prog. definit., n. 84) — « aveva suscitato numerose critiche perchè si prestava ad abusi e poteva condurre ad una vera e propria diseredazione. Il pericolo di questi abusi, il rischio che l'applicazione della norma può portare ad eccessive immobilizzazioni di patrimonio, il contrasto stesso in cui

essa si trova con l'istituto della riserva, intesa come diritto assoluto dei figli ad una quota del patrimonio paterno, hanno indotto a sopprimere la norma, la quale produceva anche l'altro non lieve inconveniente di diminuire il prestigio del figlio di fronte ai suoi discendenti ».

Art. 96. — *Lascito eccedente la porzione disponibile.*

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, accettando la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse regole si applicano anche se la disposizione di usufrutto, di rendita o di nuda proprietà è stata fatta con donazione.

(Art. 810).

1. Questo articolo « riproduce la disposizione dell'art. 810 del codice del 1865 contemplando due casi di applicazione della così detta *cautela sociniana*, e risolvendo la questione che si agita nella dottrina e nella giurisprudenza circa la facoltà di scelta attribuita ai legittimari, se questi siano più. Tale scelta dovrà essere il risultato dell'accordo di tutti: se l'accordo manchi, la disposizione testamentaria non avrà esecuzione e i legittimari conseguiranno la quota loro riservata dalla legge.

« Non fu ritenuto di riprodurre anche l'art. 811 del codice stesso, perchè, ad avviso della maggioranza della Commissione Reale, non vi è ragione di stabilire una presunzione *iuris et de iure*, la quale impedisca al giudice di accertare la vera natura dell'atto, che sarebbe ingiusto trattare come donazione, quando il giudice accertasse che tale non è.

« Non sono state nemmeno ripetute le disposizioni dell'art. 820 del codice medesimo, riferentisi al coniuge e ai figli naturali, poichè, essendo stata dichiarata la loro qualità di erede, le norme generali si rendono senz'altro applicabili sia per ciò che concerne i diritti e le garanzie loro spettanti quali eredi, sia per quanto riguarda le imputazioni alle quali essi possano essere tenuti » (R. p. p., pag. 19).

2. In occasione del progetto definitivo a taluno è sembrata eccessiva la disposizione del 3° comma che, nel caso di pluralità di legittimari, richiede l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione. « Ma la soluzione contraria, che lascia

a ciascuno dei legittimari facoltà di scelta — è detto nella Relazione al progetto stesso (n. 85) — determina, per la possibilità di decisioni contrastanti, pratiche difficoltà, specialmente nel caso in cui si tratta di disposizioni testamentarie di carattere indivisibile. Si è creduto preferibile perciò adottare un criterio, per il quale la disposizione testamentaria venga a cadere o resti in vita nella sua integrità. Naturalmente il dissenso tra i diversi legittimari circa la scelta tra l'esecuzione della disposizione e la legittima non può essere risolto che dando la prevalenza al diritto alla legittima » (2° comma).

« Le regole sulla cautela sociniana, nel progetto definitivo, furono dichiarate applicabili anche nel caso che le disposizioni di usufrutto, di rendita o di nuda proprietà siano state fatte con donazioni (*ultimo comma*), e ciò in conformità del capoverso dell'art. 1391 del codice del 1865, che il progetto preliminare non aveva riprodotto » (R. p. d., n. 85).

3. In sede di compilazione del testo legislativo non fu creduto opportuno ammettere l'intervento dell'autorità giudiziaria, come proponeva la Commissione parlamentare, se i legittimari siano più e non vi sia accordo fra essi quando la disposizione testamentaria abbia carattere indivisibile: « nel dissenso fra i legittimari circa la scelta fra l'esecuzione della disposizione e la riserva, la prevalenza deve essere data in ogni caso al diritto alla riserva che è sempre assicurato dalla legge ». Così la Relazione sul codice (n. 46).

Venne anche risolta in senso negativo la questione se il legatario, accettando la disponibile abbandonata dai legittimari acquisti o meno la qualità di erede (1° comma, 2° periodo) « poichè la disponibile abbandonata costituisce in sostanza un mezzo di soddisfacimento del legato disposto dal testatore » (Relaz. cit.).

Non fu attesa neanche l'altra proposta della stessa Commissione perchè nel 1° comma venisse risolta la questione agitata di fronte all'art. 810 del codice del 1865, cioè, se la norma si applica non solo al caso in cui il testatore disponga di un usufrutto o di una rendita vitalizia ma (come la Commissione opinava che fosse), anche al caso in cui disponga di più usufrutti o più rendite che, se singolarmente possono rientrare nei limiti della disponibile, nel complesso importano però una rendita superiore alla rendita della parte disponibile. Ma la disposizione del 1° comma comprende, ne sembra, anche questo secondo caso, e perciò non occorre una maggiore precisazione.

Art. 97. — Legato in sostituzione di legittima.

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Se accetta il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

In questo articolo è stato preveduto il caso in cui ad un legittimario sia lasciato un *legato in sostituzione della legittima*. « Si è creduto, in tal caso, di lasciar libera l'opzione al legittimario fra il legato e la legittima, di guisa che l'accettazione del legato importa rinuncia alla legittima, con tutte le conseguenze (1° e 2° comma). Ed è sembrato opportuno precisare che il legato, in sostituzione della legittima, grava sulla porzione indisponibile, salvo per la parte che ecceda il valore della legittima spettante al legittimario (3° comma) » (*R. p. p., pag. 19*).

Si è però stabilito espressamente che l'accettazione del legato esclude l'assunzione della qualità di erede (2° comma) « in applicazione del principio che il successore in beni determinati deve essere considerato legatario. Inoltre, è stato posto in più chiaro rilievo che la disposizione, colla quale è lasciato un legato in sostituzione della legittima, debba essere sempre intesa come esclusiva del diritto all'integrazione, salvo che un tale diritto sia espressamente riconosciuto. Naturalmente, quando per la espressa volontà del testatore il legittimario può agire per l'integrazione, conserva altresì la qualità di erede » (*R. p. d., n. 86*).

V. art. 66 2° comma.

Art. 98. — Donazioni e legati in conto di legittima.

Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si fa luogo a rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti senza espressa dispensa dalla imputazione. Se però per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

(*Art. 1003*).

1. Con questo articolo è stata regolata la sorte delle *donazioni e dei legati in conto di legittima nell'ipotesi di rinunzia del beneficiario*.

In proposito il codice del 1865 (art. 1003) dispone che il rinunziante può ritenere la donazione o domandare il legato fino a concorrenza della porzione disponibile, mentre non può ritenere nulla a titolo di legittima.

Tale norma venne testualmente riprodotta nel progetto preliminare (art. 338); ma fu soppressa nel progetto definitivo comechè superflua in quanto nel nuovo sistema non è erede chi non accetta

e solo l'erede è tenuto alla collazione ed ha diritto alla legittima. (R. p. d. n. 205).

Ma la Commissione parlamentare, pur condividendo tale principio per quanto concerne il diritto alla legittima, ritenne preferibile ripristinare la disposizione relativa all'esonero dalla collazione da parte del rinunziante, per evitare il dubbio che egli possa ritenere la donazione o domandare il legato anche oltre il limite della quota disponibile. (R. C. p. pag. 732).

Tale proposta ha indotto il Guardasigilli a riesaminare «l'opportunità di superare la soluzione tradizionale del problema, la quale è stata criticata quasi unanimemente dalla dottrina. E' stato invero osservato — così egli si esprime nella Relazione al Re Imperatore (n. 46) — che le conseguenze pratiche a cui si perviene nella applicazione della norma dell'art. 1003 del vecchio codice, sono spesso contrarie alla previdenza e alla volontà del padre di famiglia che abbia fatto delle assegnazioni in anticipazione di eredità. Infatti, la rinunzia alla successione da parte di un figlio che sia stato beneficiato con una donazione in conto di legittima, fa aumentare la quota di legittima degli altri figli e quindi può importare la riduzione di liberalità fatte dal *de cuius* a titolo di disponibile, che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato. Ho riconosciuto pienamente fondati questi rilievi e quindi ho ritenuto necessario ricercare una diversa soluzione, che contemperasse i seguenti fondamentali principi:

a) il rispetto della volontà del *de cuius*, che, facendo la donazione in conto di legittima, non intendeva né precludersi la possibilità di attribuire a suo piacimento la disponibile, né alterare la situazione degli altri legittimari;

b) il principio che il rinunziante non deve ritenere nulla a titolo di legittima;

c) il principio per il quale, poichè il rinunziante è considerato estraneo all'eredità, gli altri legittimari devono assorbire l'intera legittima;

d) l'esigenza che gli eventuali beneficiati della disponibile non siano alla mercé del rinunziante.

«Un sistema possibile sarebbe stato quello di far gravare le donazioni o i legati in conto di legittima sulla porzione indisponibile; ma tale sistema mi è sembrato incongruo, perchè avrebbe procurato al rinunziante una posizione eccessivamente vantaggiosa. Questi, infatti, avrebbe potuto trattenere la legittima e l'eccedenza sulla disponibile, mentre secondo la regola del codice del 1865 non può trattenere nulla a titolo di legittima.

«Un altro sistema, che mi sono prospettato, è quello di disporre la risoluzione di qualunque donazione o legato in conto di legittima, per la parte corrispondente alla legittima; ma ho dovuto scartare anche questa soluzione perchè essa presenterebbe l'inconveniente di rescindere a distanza di tempo atti di liberalità fatti nell'ambito familiare, in contrasto con la presumibile volontà del disponente.

«Sono venuto, quindi, nella determinazione di adottare un quarto sistema, secondo il quale il legittimario rinunziante può trat-

tenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti, sulla porzione disponibile, purchè però non pregiudichi le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario fosse venuto alla successione. Pertanto, se, per integrare la legittima spettante agli eredi, è necessario procedere a riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni, restano salve le assegnazioni che il *de cuius* ha fatto sulla disponibile e che non sarebbero state attaccate se il rinunziante fosse venuto alla successione, e si riducono invece le donazioni e i legati fatti ad esso rinunziante. In sostanza, si modifica l'ordine nel quale deve essere proposta l'azione di riduzione da parte dei legittimari accettanti, i quali debbono rivolgersi contro il rinunziante, rispettando le altre assegnazioni sulla disponibile.

«Non mi sembra contestabile l'equità di questa soluzione, che tiene nel dovuto conto le varie esigenze delle quali dianzi ho fatto cenno».

V. art. 66, 2° comma.

SEZIONE II. — *Della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.* (1).

Art. 99. — *Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.*

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 110, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

1. Non richiedono lunga illustrazione le disposizioni di questa sezione 2^a, la quale nel progetto era intitolata «della integrazione delle quote dovute ai legittimari»; intitolazione che è stata modificata sopprimendo l'accenno alla quota a sèguito della modificazione apportata nel titolo della prima sezione, così ripristinando l'intitolazione del codice del 1865. Esse, in sostanza, sono la riproduzione con talune modificazioni, di quelle dettate dal codice stesso per la riduzione delle disposizioni testamentarie negli artt. 821 a 826 e per quelle delle donazioni negli articoli 1091 a 1096; e sono state riunite sotto un solo titolo e fra loro coordinate in modo da dare alla materia una più opportuna sistemazione. (*R. p. p.*, pag. 21).

2. L'articolo in esame colma una lacuna del codice del 1865, il quale si occupa solo della ipotesi in cui, per mantenere integra la quota legittima, si debba procedere a riduzioni di disposizioni testamentarie o di donazioni. «Ma — osservò la Relazione sul progetto

(1) *V. art. 23 disposizioni transitorie circa la riduzione delle donazioni anteriori alla entrata in vigore del Libro delle successioni.*

preliminare (pag. 20) — può verificarsi il caso che il *de cuius* abbia disposto per donazioni durante la sua vita, di una parte dei propri beni entro i limiti della quota disponibile e poi muoia senza testamento. E' chiaro che, in questa ipotesi, non vi è luogo a riduzione di donazioni e che sui beni lasciati dal defunto si deve aprire la successione *ab intestato*. Può darsi che a questo siano chiamati in concorso fra loro più eredi legittimi, dei quali alcuni siano compresi fra i legittimari ed altri no (si supponga, ad es., che col genitore del *de cuius* concorra un suo fratello, o che con questo concorra il coniuge superstite). Se, ripartendo i beni lasciati dal defunto alla sua morte fra i vari eredi concorrenti secondo le norme generali stabilite per la successione *ab intestato*, la porzione da attribuire all'erede legittimo, che sia pure legittimario, risultasse inferiore alla quota a lui riservata dalla legge, è certo ch'egli avrebbe diritto alla integrazione della sua quota; ma in che modo dovrà farsi tale integrazione? Nel silenzio del codice taluni scrittori, muovendo dal concetto che l'istituto della legittima implichi un terzo tipo di successione, la così detta successione necessaria, hanno sostenuto che, nella ipotesi sopra fatta, si debba prima far luogo alla successione necessaria e conseguentemente prelevare a favore dell'erede legittimario la quota a lui spettante, come tale, e quindi sui beni residuati si dovrebbe procedere alla successione *ab intestato*, con l'effetto di distribuire i beni stessi fra i vari eredi legittimi concorrenti, compresi gli stessi legittimari. L'art. 97 (del progetto) risolve il problema in modo diverso, chiarendo che non è luogo a questa duplicità di successione. Si apre soltanto la successione *ab intestato*, ma le porzioni che spetterebbero agli eredi legittimi, non legittimari, devono essere ridotte proporzionalmente di quanto occorre per integrare la porzione spettante agli altri eredi legittimi che siano anche legittimari».

In tal modo — prosegue la detta Relazione — «l'art. 97 rende chiaro che l'istituto della legittima non può essere considerato come un tipo di successione per sè stante, ma costituisce soltanto un limite posto dalla legge a favore di determinati eredi, limite che deve valere tanto nelle successioni testamentarie quanto in quelle *ab intestato*. L'art. 97 contiene pertanto una disposizione di carattere generale che completa la previsione delle ipotesi che possono verificarsi; giacchè quando il *de cuius* non abbia disposto integralmente per testamento o con donazioni del suo patrimonio e sulla parte residuale di questo si apra la successione *ab intestato*, se vi sia concorso fra eredi legittimi, non legittimari, ed altri eredi legittimi che siano anche legittimari, la riduzione della porzione che secondo le regole della successione *ab intestato* spetterebbe agli eredi legittimi, non legittimari, o eventualmente la completa esclusione di essi, deve precedere in ordine logico qualsiasi ulteriore riduzione di disposizione testamentaria o di donazione che possa ancora occorrere per integrare la quota di riserva del legittimario».

L'art. 97 del progetto preliminare fu riprodotto nell'art. 96 del progetto definitivo così formulato: «Qualora sui beni lasciati dal defunto si apra in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso dei legittimari con eredi legittimi, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente, se ciò sia necessario

per integrare la quota riservata ai legittimari». Riprodotto l'art. 96 nell'articolo 99 in esame, vi si è aggiunto che i legittimari devono imputare ai sensi dell'art. 110 quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Art. 100. — *Riduzione delle disposizioni testamentarie.*

Le disposizioni testamentarie le quali eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre sono ridotte nei limiti della quota medesima.
(Art. 821).

In questo articolo sono state riprodotte, fondendole in una sola, le due disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 821 e 824 del codice del 1865 (art. 98, prog. prelim.; art. 91, prog. definit.).

Art. 101. — *Riduzione delle donazioni.*

Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono riducibili fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

(Art. 1091, 1093).

Sono state qui riprodotte, riunite sotto un solo articolo, la disposizione del 1° comma dell'art. 1091 e quella dell'art. 1093 del codice del 1865 circa la riduzione delle donazioni (art. 100 prog. prelim.; art. 99, prog. definit.).

Art. 102. — *Determinazione della porzione disponibile.*

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 294 e 297, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

(Art. 822).

« Questo articolo stabilisce i criteri per la determinazione della quota legittima alla stregua di quanto è disposto nell'art. 822 del codice del 1865, dal quale si allontana solo per ciò che riflette la stima delle donazioni, da aggiungere fittiziamente alla massa ereditaria. Tale stima deve essere fatta in conformità delle regole generali dettate nel capitolo relativo alla collazione e all'imputazione » (R. p. p., pag. 20); (art. 96 prog. prelim.; art. 95, prog. definit.).

V. art. 23 disposizioni transitorie.

Art. 103. — *Soggetti che possono chiedere la riduzione.*

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto, finchè vive il donante, nè con dichiarazione espressa nè prestando il loro assenso alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, nè approfittarne. Non possono chiederla nè approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

(Art. 1092).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 1092 del codice del 1865, aggiuntovi che non possono chiedere la riduzione i creditori del defunto se il legittimario avente diritto alla riduzione abbia accettato col beneficio d'inventario. *R. R., n. 47*); (art. 101, prog. prelim.; art. 100, prog. definit.).

Art. 104. — *Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.*

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra credi e legatari.

Se però il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non è sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

(Art. 824, 825).

Sono qui riprodotte le disposizioni degli art. 824 e 825 del codice del 1865. (Art. 99, prog. prelim.; art. 101, prog. definit.).

Art. 105. — *Modo di ridurre le donazioni.*

Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

(Art. 1093).

E' qui riprodotta la regola circa il modo di ridurre le donazioni contenuta nell'art. 1093 del codice del 1865. (Art. 102, prog. prelim.; art. 101, prog. definit.).

Art. 106. — *Riduzione del legato o della donazione di immobili.*

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando altrettanta parte dell'immobile medesimo, se ciò può avvenire comodamente.

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

(Art. 826, 1091).

Sono state qui riprodotte le disposizioni degli art. 826 e 1091 del codice del 1865. (Art. 103, prog. prelim.; art. 102, prog. definit.).

Art. 107. — *Restituzione degli immobili.*

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

(Art. 1094, 1095).

Nel capoverso dell'articolo è stato esplicitamente affermato il principio che i frutti dei beni restituiti per effetto dell'azione di riduzione sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, « per evitare che la mancata riproduzione nel progetto preliminare della norma dell'art. 1094 del codice vigente potesse far nascere dubbi al riguardo ». (R. p. d., n. 87); (Art. 104, prog. prelim.; art. 103, prog. definit.).

Art. 108. — *Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.*

Se la cosa donata è perita per colpa del donatario o dei suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione, che non si può recuperare dal donatario, si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le

ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Con questa nuova disposizione « è stata espressamente risolta una vecchia questione, cioè, se l'insolvenza del donatario soggetto a riduzione debba restare a carico del legittimario o dei precedenti donatari o se non piuttosto non debba gravare sui legittimari e sui donatari insieme; è stata consacrata quest'ultima opinione stabilendosi che il valore della donazione, che non può essere recuperato, grava sulla massa ereditaria ». (R. R., n. 47).

Art. 109. — *Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.*

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa la escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine con cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro.

(Art. 1096).

L'art. 105 del progetto definitivo (art. 104 prog. prelim.) riproduceva quasi testualmente la disposizione del corrispondente art. 1096 del codice del 1865, ripetendone la formula di « azione per riduzione o rivendicazione » contro i terzi detentori di beni immobili. Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame: a) è stata corretta tale qualificazione dell'azione osservando che « l'azione di riduzione si intenta esclusivamente contro i donatari; una volta pronunziata la riduzione il legittimario fa valere contro il terzo un'azione per la restituzione degli immobili »; b) « si è ammessa l'azione di riduzione anche per la restituzione dei mobili, oggetto della donazione, facendo salvi gli effetti del possesso di buona fede, i quali non operano, com'è noto, per tutte le categorie di beni mobili »; c) « si è risolto un dubbio agitatosi sotto l'impero del vecchio codice, ammettendo anche il terzo a liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa donata mediante il pagamento del loro valore » (R. R., n. 47).

Art. 110. — *Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.*

Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario, non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati,

salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunciato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente dalla imputazione. (Art. 820, 972, 1026).

1. In questo articolo sono state fissate le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario. (Art. 39, prog. prelim.; art. 105, prog. definit.).

Nel 1° comma è stabilito che il legittimario per agire in riduzione contro gli estranei donatari o legatari deve aver accettata la eredità con beneficio d'inventario, mentre tale condizione non è richiesta quando le donazioni o i legati siano stati fatti a favore di persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunciato all'eredità. Ma tale norma non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e da questo sia decaduto.

La disposizione, riprodotta dall'art. 972 del codice del 1865, « è stata fatta segno a critiche da più parti — così la Relaz. sul prog. definit. (n. 88) — ad alcuni essendo sembrata ingiustificata la necessità dell'accettazione con beneficio d'inventario per azioni in riduzione contro gli estranei perchè costoro potrebbero trovare una ragione sufficiente, per l'accertamento della lesione della legittima, nella semplice compilazione dell'inventario.

Ma — soggiunge la stessa Relazione — « l'attento esame della questione ha indotto nell'avviso che la regola, malgrado le critiche, meriti di essere conservata perchè non ha un saldo fondamento.

« Il legittimario che rivesta la qualità di erede, quando non abbia accettato con beneficio d'inventario, è per principio tenuto *ultra vires* al pagamento dei debiti e dei legati. Ora sussiste contrasto logico insanabile tra responsabilità illimitata e azione di riduzione. Nè potrebbe distinguersi tra legati e donazioni sotto il profilo che solo i legati costituiscano un debito, perchè il criterio risolutivo resta identico tanto per i legati quanto per le donazioni. Sebbene queste non costituiscano un debito ereditario, è sempre lo stesso principio della responsabilità illimitata che sotto diverso profilo rende inammissibile l'azione di riduzione contro i donatari, in quanto l'erede puro e semplice, subentrando nella posizione del defunto, deve rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti da quest'ultimo.

« Conservando la regola, si è voluto, nondimeno, risolvere espressamente la questione che si agita in diritto vigente, e cioè se la rinunzia all'eredità fatta dal donatario o legatario che sia anche chiamato all'eredità impedisca al legittimario di agire in riduzione senza accettazione con beneficio d'inventario.

« Si è seguita al riguardo l'opinione più benigna per il legittimario, stabilendo che il legatario o il donatario possa essere attaccato senza accettazione beneficiata quando, pur non essendo coerede del legittimario, sia stato un chiamato all'eredità ».

2. Il 2° *comma* è la riproduzione delle disposizioni degli art. 1026 e 820 capov. del codice del 1865 circa l'obbligo del legittimario che domanda la riduzione di imputare alla sua quota legittima le donazioni ed i legati fatti a suo favore, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

3. Col 3° *comma*, che mancava nei progetti, è stato affermato che il legittimario il quale succede per rappresentazione, deve anche imputare le donazioni ed i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

In proposito così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 47):

« Va ricordato al riguardo che il progetto preliminare, risolvendo un'annosa questione, aveva stabilito nell'art. 114 che la rappresentazione non deve aver luogo in caso di unicità di stirpe. Senonchè questa regola sembrò ingiusta e inopportuna, specialmente in relazione all'ampia portata data all'istituto della rappresentazione. Pertanto nel progetto definitivo fu ammessa la rappresentazione anche nel caso di unicità di stirpe (art. 11, ultimo comma). Tuttavia venne disposto che, pur avendo luogo il diritto di rappresentazione, il discendente non fosse tenuto all'imputazione delle donazioni fatte al suo ascendente. Ho considerato che in tal modo si sarebbe esclusa la conseguenza più importante della successione *iure repraesentationis* e si sarebbe anzi affermato un principio del tutto contrastante con il concetto stesso di rappresentazione, il quale, facendo subentrare il rappresentante al posto del rappresentato, intende tenere immutate, a salvaguardia dei terzi, le aspettative già consolidate. Per queste ragioni ho posto, nel terzo comma dell'art. 110, la regola dell'obbligo dell'imputazione delle donazioni e dei legati fatti all'ascendente ».

4. Gli *ultimi due commi* sono la riproduzione di quelli dell'art. 1026 del codice del 1865.

5. Non è stata riprodotta la disposizione dell'art. 811 del codice del 1865 (per la quale il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto o con riserva di usufrutto va imputato alla porzione disponibile e l'eccedente va conferito alla massa) essendosi ritenuto che « non vi è ragione di stabilire una presunzione *iuris et de iure*, la quale impedisca al giudice di accertare la vera natura dell'atto, che sarebbe ingiusto trattare come donazione, quando il giudice accertasse che tale non è ». *R. p. p., pag. 19*).

TITOLO II. — DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME.

Art. 111. — *Categorie dei successibili.*

Nella successione legittima l'eredità di devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo.

(Art. 721).

1. Assai notevoli sono le innovazioni contenute in questa parte del nuovo codice. « La disciplina delle successioni legittime rispecchia in modo diretto e immediato le concezioni proprie di ciascun momento storico riguardo ai rapporti di famiglia e le direttive dello Stato in questo settore della politica sociale ed economica. Le profonde riforme operate in tema di filiazione naturale dovevano trovare anche in questa parte i loro svolgimenti. La condizione fatta al coniuge superstite non era più ritenuta corrispondente alle esigenze della coscienza contemporanea, con la grave conseguenza di far mancare la disciplina legale della devoluzione a quella che ne è la funzione e la giustificazione, cioè di eliminare la necessità, nella normalità dei casi, della disposizione testamentaria. Alcuni dubbi d'interpretazione erano da rimuovere e infine era da comporre qualche regola in più sicuri lineamenti sistematici.

2. Era stato proposto, a proposito di questo articolo, di formularlo in modo da enumerare le classi dei successibili secondo l'ordine di preferenza di chiamata, enunciando delle regole fondamentali sull'ordine e sul concorso; ma fu creduto « preferibile mantenere il criterio del progetto preliminare, che è quello del codice, di una enumerazione delle categorie dei successibili *ex lege*, poichè un diverso sistema avrebbe portato a complicare, anzichè a semplificare, le disposizioni in materia ». (*R. p. d., n. 89*).

3. « La disposizione dell'art. 722 del detto codice è stata eliminata come quella che aveva prevalentemente una ragione storica: l'origine dei beni non è più considerata dalla legge; nè è sembrato il caso di ricordare il sistema della prerogativa della linea in relazione al disposto dell'art. 739 (*art. 115*) che è stato conservato non senza contrasto. Neppure si è enunciata la regola della prossimità della parentela, che si è osservato non essere assoluta ». (*R. p. p. pag. 22*).

4. « Si è specificato che la seconda classe di successibili è rappresentata dagli ascendenti *legittimi* (del che non è dubbio nel codice del 1865), poichè altri ascendenti sono ora chiamati in altre classi, e precisamente gli ascendenti meramente naturali ». (*R. p. p., pag. 22*).

5. Il progetto preliminare aggiungeva all'elenco dei successibili dell'art. 721 del codice del 1865 gli *affini*, che la Commissione Reale, concorde nell'avviso di qualche scrittore, aveva ritenuto di ammettere alla successione limitatamente al primo grado in linea retta (cioè, fra i suoceri e i generi e le nuore, nonchè fra padrigno, matrigna e figliastri) cioè « nell'ambito in cui il rapporto di affinità costituisce

spesso vincoli assai più stretti che non quelli di una parentela oltre i primi gradi». (*R. p. p., pag. 32*). Ma nel progetto definitivo (articolo 107) gli affini furono esclusi dal novero dei successibili, essendosi osservato che la « loro contemplazione non risponde ad alcuna esigenza del sentimento comune. Basta pensare che gli affini dovrebbero succedere quando è morto il coniuge da cui deriva l'affinità e non vi sono figli. In tale ipotesi è evidente che il legame affettivo è così tenue che non merita alcuna considerazione ». (*R. p. d., n. 89*).

6. « Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione approvata anche dalla Commissione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho perciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge, « riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto ». Così il Guardasigilli nella sua Relazione sul codice (*R. R., n. 49*).

CAPO I. — Della successione dei parenti legittimi.

Art. 112. — Successione dei figli legittimi.

Al padre e alla madre succedono i figli legittimi in parti uguali.
(*Art. 736*).

1. Quanto alle successioni dei figli legittimi l'art. 116 prog. prelm. riproduceva il tenore dell'art. 736 del codice del 1865, salvo la soppressione, nel 1° comma, dell'inciso « senza distinzione di sesso e quantunque nato da matrimoni diversi » che fu ritenuto « superfluo » (*R. p. p., pag. 26*) mentre fu mantenuto fermo il capoverso.

Nel comporre l'art. 107 del progetto definitivo fu emendata la formula del capoverso, nel senso che la successione dei discendenti per capi avesse luogo oltre che nel caso che fossero tutti di 1° grado, anche nel caso in cui fossero tutti chiamati per diritto proprio. Fu così « corretta l'imperfezione formale dell'art. 116 del progetto preliminare e dell'art. 736 del codice, i quali sembrava escludessero la successione per capi quando i successibili non siano in primo grado, mentre è ammissibile anche per discendenti di grado ulteriore, come nel caso che i primi chiamati abbiano rinunciato ». (*R. p. d., n. 90*).

Ma nel formulare l'art. 112 in esame « in correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità (art. 12) fu soppresso nell'articolo in esame l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia — così la Re-

lazione al Re Imperatore (n. 50) — è chiaro che, nella successione *ab intestato*, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato, uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata negli articoli 12, 13 e 14». Il capoverso fu quindi soppresso.

2. Per le stesse ragioni è stata eliminata la menzione dei discendenti a proposito dei *figli adottivi* (art. 113), dei fratelli e sorelle (art. 116) e il richiamo *esplicito* alla rappresentazione che era contenuto nel 3° comma dell'art. 112 del progetto definitivo» (*Relaz. cit.*).

V. nota 2ª all'art. 113 e nota 3ª all'art. 116.

Art. 113. — *Successione dei figli legittimati e adottivi.*

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

(Art. 737).

1. Questo articolo regola la successione dei *figli legittimati e degli adottivi*, cui il codice del 1865 aveva riguardo nel 1° comma dell'art. 737.

Quanto ai *legittimati*, il progetto preliminare (art. 117, capov.) estendeva l'equiparazione alla legittimazione per decreto reale, ponendo, a questo effetto, un termine alla domanda di legittimazione «per evitare una indefinita sospensione del regolamento dei rapporti successori» (*R. p. p.*, 26), cioè, quello di un anno dalla morte del genitore.

Ma in occasione del progetto definitivo, nel comporre l'art. 108, fu rilevato un contrasto fra la disposizione dell'art. 117 del progetto preliminare che ammetteva in tutti i casi l'efficacia retroattiva del decreto di legittimazione alla data della morte del genitore e quella dell'art. 297 del progetto definitivo; il quale mentre stabiliva che gli effetti della legittimazione decorressero dalla morte del genitore quando essa fosse chiesta entro un anno dalla data nel caso di legittimazione in base a procura a contrarre matrimonio ove questo non avesse potuto aver luogo per sopravvenuta morte del genitore, disponeva che, invece, si applicasse la regola generale che gli effetti della legittimazione decorressero dalla data dell'ottenuto decreto negli altri due casi di legittimazione, cioè, quando il genitore abbia espresso nel testamento o in atto pubblico la volontà di legittimare il figlio, o nel caso dell'ascendente che promuova la legittimazione in mancanza di una espressa volontà contraria del genitore predefunto.

Perciò fu creduto opportuno modificare la formula del capoverso dell'art. 117 del progetto preliminare ai fini di una maggiore precisione, sostituendo (nel 1° capoverso dell'art. 108 del progetto definitivo) alle parole «figli legittimati per decreto reale» le altre «figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore».

In seno alla Commissione parlamentare fu, a proposito di questa

equiparazione dei figli legittimati ai legittimi, proposto un coordinamento del detto capoverso con le disposizioni del libro I in materia di legittimazione. Ma nella relazione al Re Imperatore (n. 51) si è osservato che il coordinamento era stato già fatto dal capoverso dell'art. 288 del Libro I, secondo il quale, se il decreto reale interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda sia stata proposta non oltre un anno da quella data. Perciò fu soppressa la norma del 1° capoverso dell'art. 108 del progetto «che sarebbe stato inutile di fronte alla disposizione del Libro primo».

2. In conseguenza della nuova disciplina data all'istituto della rappresentazione, è stato soppresso nel 2° comma la menzione dei *discendenti dei figli adottivi*, che si leggeva nel capoverso dell'art. 108 del progetto definitivo. (V. *note all'art. 112*).

3. Il capoverso dell'art. 118 del prog. prelimin. regolava gli effetti della revoca dell'adozione avvenuta dopo l'apertura della successione; ma nel comporre il progetto definitivo la disposizione fu soppressa perchè incompatibile con quella dell'art. 117 del Libro I del progetto stesso per il quale la norma produceva la cessazione degli effetti dell'adozione solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che la pronuncia. (V. *art. 307, 1° comma, Libro I*): quindi, se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante essa, di regola, non turba il diritto di successione del figlio adottivo e dei suoi discendenti: solo eccezionalmente (V. *art. 307, 2° comma*) tale diritto può essere tolto quando la revoca sia pronunciata per fatto imputabile all'adottato». Così la Relazione sul prog. definit. (n. 92); la quale soggiunge in proposito: «Verificandosi questa ipotesi, è ovvio che l'adottato e i suoi discendenti, se per qualche tempo siano stati in possesso dell'eredità, devono essere considerati come eredi apparenti. Non occorre una norma espressa al riguardo, poichè la figura dell'erede apparente è stata già regolata in via generale; anzi, una regola particolare potrebbe far dubitare dell'applicabilità dei principi posti nell'art. 77 (*art. 79*) che disciplina la posizione dei terzi».

(In questa Relaz. si parlava anche dei *discendenti dei figli adottivi*, che l'art. 108 prog. definitivo considerava e la cui menzione fu poi soppressa: v. nota precedente).

Art. 114. — Successione dei genitori.

A colui che muore senza lasciare prole, nè fratelli o sorelle, nè discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

(*Art. 738*).

E' qui riprodotto l'art. 738 del codice del 1865. In seno alla Commissione Reale era stato proposto di aggiungere nell'art. 119 del progetto alla parola «superstite» (che vi si leggeva, ed a cui fu sostituita la dizione «*che sopravvive*») anche «capace»; ma l'aggiunta fu ritenuta «inutile» (*R. p. p., pag. 26*) (*art. 119, prog. prelim.; art. 109, prog. definit.*).

Art. 115. — *Successione degli ascendenti.*

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro ascendenti, succedono, per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono in eguale grado, la eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

(Art. 739).

1. E' qui riprodotto l'art. 739 del codice del 1865, « pur non essendo mancata la proposta che, nell'ipotesi che vi è contemplata (1° *comma*), la eredità dovesse devolversi agli ascendenti prossimi, senza distinzione di linea, e ciò allo scopo di eliminare quel residuo del sistema della *fente* (estraneo ad ogni altro effetto al nostro codice), che è ancora nel ricordato art. 739; ma fu rilevato in contrario che, abbandonato il criterio della distinzione della linea, come un inconveniente, qualora si trovino a concorrere tre avi, uno di una linea e due dell'altra, ciascuno deve prendere un terzo dell'eredità » (R. p. p., pag. 26).

2. Nel comporre il testo del progetto definitivo (art. 110) venne soppresso l'inciso « non avuto riguardo all'origine dei beni » che si leggeva nel corrispondente art. 120 del prog. prelim. e che « costituiva una specificazione assolutamente superflua, ricollegata a ragioni storiche del tutto superate. Taluno aveva proposto di non riprodurre la regola della successione per linee e di far succedere invece gli ascendenti per capi. Senonchè, come è stato opportunamente risposto, la regola della successione per linee trova la sua giustificazione nel fatto che nella successione sono in realtà chiamate due famiglie diverse » (R. p. d. n. 93).

Art. 116. — *Successione dei fratelli e delle sorelle.*

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, ne altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

(Art. 741).

1. L'art. 121 del prog. prelim. riproduceva sostanzialmente l'articolo 741, spostando l'ordine del codice del 1865, « al fine di far precedere la ipotesi più semplice di successione di fratelli e sorelle a quella di concorso di costoro e degli ascendenti » (*regolato dal precedente art. 740*) (R. p. p., pag. 27).

Ma non fu (nel 1° *comma*) riprodotta la menzione del codice che i fratelli e le sorelle succedono *per capi* e che i loro discendenti invece succedono *per stirpi*, perchè fu « ravvisata per un verso superflua e per altro verso non esatta, come appunto nel caso che vi sia

un fratello solo e questi premuoia; non è a dire, si osservò, che i figli di lui, nipoti del *de cuius*, vengano alla successione per stirpi» (*R. p. p., pag. 27*).

Ma nel comporre il testo del progetto definitivo (art. 111) «per evitare incertezze fu chiarito che la successione di fratelli e sorelle avviene per capi o per stirpi, secondo la regola posta nell'art. 107 per i discendenti in linea retta» (*R. p. d., n. 94*). Però nel testo dell'articolo in esame questa aggiunta è stata soppressa. (*V. note all'art. 112*).

2. Il 2° *comma*, disponendo che i fratelli e le sorelle unilaterali e i loro discendenti conseguono la sola metà della quota che conseguono i germani, «adotta chiaramente il criterio della così detta quota di fatto, senza ricorrere all'uso di codesta espressione corrente, da cui taluno non sarebbe rifuggito, e senza ricorrere a formule matematiche. Il criterio è stato dalla Commissione Reale tenuto fermo anche pel trattamento da adottarsi per detti fratelli e sorelle unilaterali nei rapporti fra loro» (*R. p. p., pag. 27*).

In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto di equiparare la quota successoria dei fratelli unilaterali a quella dei fratelli germani considerando che «in una famiglia come la nostra il concetto tradizionale di distinguere le quote successorie tra fratelli unilaterali e germani non ha ragione d'essere; i figli di uno stesso padre o di una stessa madre hanno già fra loro uno stretto vincolo di fraternità e distinguerli in due gruppi non giova all'unità familiare» (*R. p. p., pag. 655*). Ma la proposta non fu accolta. «La tradizionale diversità di trattamento, infatti, risponde alla diversità dei vincoli di sangue e di affetti che uniscono tra loro da un lato i fratelli germani e dall'altro quelli unilaterali. E' ovvio che si senta un ben più saldo legame quando si sia nati dallo stesso padre e dalla stessa madre che non quando si abbia un solo genitore comune» (*R. R., n. 52*).

3. In relazione alla nuova disciplina data all'istituto della rappresentazione, è stato eliminato in questo articolo (2° *comma*) la menzione dei discendenti dei fratelli e delle sorelle che si trovava nel capoverso dell'art. 121 del prog. prelim. e 111 del prog. definit. (*Vedi note all'art. 112*).

Art. 117. — Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve,

nel modo determinato dall'art. 115, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

(Art. 740).

1. Questo articolo, riproducendo le disposizioni dell'art. 740 del codice del 1865, regola la successione dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali in concorso coi genitori o altri ascendenti.

Il 1° *comma* è la testuale riproduzione del corrispondente 1° comma dell'art. 740.

Nel 2° *comma* si determina che, « nel concorso di fratelli o sorelle unilaterali vale il criterio della quota di fatto, al modo stesso che è stabilito nel caso di concorso di fratelli e sorelle germani con fratelli e sorelle unilaterali (art. 116, 2° *comma*). Ed a eliminare ogni dubbio circa l'applicazione della quota di fatto nel concorso coi soli genitori, si è detto espressamente che ciascuno degli unilaterali consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o *dei genitori* salvo però in ogni caso la quota (del terzo) a favore di questi ultimi » (*R. p. p.*, pag. 27). Tale quota nel progetto preliminare (art. 122) era stabilita nel terzo; il progetto definitivo (art. 112) la ridusse al quarto « per armonizzarla con le disposizioni che stabilivano (nel progetto) la riserva degli ascendenti al quarto » (*R. p. d.*, n. 95); ma nell'articolo in esame si è tornato al criterio del codice del 1865, fissandola nel terzo « in dipendenza del trattamento fatto in materia di successione necessaria dall'art. 84, che riserva a favore degli ascendenti, quando concorrano con altri legittimari, un terzo del patrimonio » (*R. R.*, n. 53).

2. Il terzo comma dell'art. 122 del prog. prelim. riproduceva il corrispondente comma dell'art. 740 del codice del 1865, disponendo che i discendenti da fratello e sorella succedono per diritto di rappresentazione. Tale comma fu riprodotto nell'art. 112 del progetto definitivo: ma nel comporre il testo dell'art. 117 in esame la disposizione non venne riprodotta in conseguenza della nuova disciplina data all'istituto della successione per rappresentazione nella parte generale di questo Libro (*V. note all'art. 112*).

3. L'ultimo comma dell'art. 122 prog. prelim. disponeva che in *mancanza di entrambi i genitori*, o di incapacità a succedere di essi, la quota che spetterebbe ad uno solo dei genitori si devolvesse agli ulteriori ascendenti nel modo determinato nel precedente art. 120 (art. 115). E la Relazione sul progetto stesso (pag. 27) spiegò che la nuova formula, sostituita all'altra « in mancanza di genitori viventi » dell'ultimo comma dell'art. 740 del codice del 1865, venisse « a comprendere chiaramente anche il caso di genitori indegni di succedere o che abbiano rinunciato all'eredità o che siano assenti »; soggiungendo che, col dire che agli ulteriori ascendenti (avi) si devolve la quota che sarebbe spettata *ad uno dei genitori* si viene a chiarire la formula « la parte che spetterebbe ai genitori viventi » dell'art. 740 « ed a eliminare l'inconveniente che un fratello del *de cuius* riceva una quota minore nel caso di concorso con un solo dei genitori in

confronto di quella che percepirebbe nel caso di premorienza di entrambi i genitori e di concorso con gli avi di entrambe le linee».

Nel comporre il testo dell'art. 112 del progetto definitivo furono sostituite alle parole «incapaci a succedere» le parole «indegni» in relazione al concetto d'indegnità accolto negli art. 6 a 9; e fu osservato che non sembrasse necessario far rilevare che la mancanza dei genitori non potesse riferirsi al caso di rinunzia, «in quanto questa non costituisce un'ipotesi di mancanza, nè come tale è stata considerata nell'interpretazione dell'art. 740 del codice vigente» (*R. p. d.*, n. 95).

Ma nel formulare l'ultimo comma dell'articolo in esame, quello del progetto fu modificato «nel senso di ammettere la devoluzione agli ulteriori ascendenti non soltanto quando i genitori manchino o siano indegni, ma in tutti i casi in cui *non possano o non vogliano accettare l'eredità*. Infatti, per quanto la devoluzione agli ascendenti ulteriori in mancanza dei genitori e in concorso con fratelli, non sia dal punto di vista formale una tipica ipotesi di rappresentazione, tuttavia, non vi è dubbio che le sono comuni i criteri direttivi e i principi informativi di questa. E' apparso perciò coerente statuire che la devoluzione agli ascendenti prevalga all'accrescimento a favore dei fratelli, non solo in caso di premorienza, assenza, indegnità di entrambi i genitori, ma anche in caso di loro rinunzia» (*R. R.*, n. 53).

4. Nello stesso *ultimo comma* si è poi chiarito in maniera esplicita «che la quota da devolversi agli ascendenti è quella che sarebbe spettata a un solo genitore ove l'altro non fosse venuto alla successione, escludendo così l'altra possibile interpretazione secondo la quale agli ascendenti sarebbe spettata la quota che avrebbe avuto uno dei genitori in concorso con l'altro» (*Relaz. cit.*).

Art. 118. — *Successione di altri parenti.*

Se alcuno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

(*Art. 742*).

Questo articolo riproduce la disposizione della prima parte dell'art. 742 del codice del 1865, solo sostituendo alla parola «congiunti» l'altra «parenti»; e ciò in conformità a quanto è stato già praticato nell'art. 412 del Libro I, in relazione all'art. 327 del codice del 1865.

Il capoverso dello stesso art. 742, che stabiliva il limite del decimo grado, è stato modificato in relazione a quanto fu disposto con l'art. 2 del D. L. 16 novembre 1916, n. 1686, che appunto vi sostituì il limite del *sesto grado* (*R. p. p.*, pag. 28).

CAPO II. — *Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.*

Questo capo contiene le norme relative alla « *successione dei figli naturali e dei loro parenti* ». Già la rubrica — così la Relazione sul progetto preliminare (pag. 28) — dimostra che « si è profondamente mutato il sistema del codice col riconoscere un diritto successorio non solo ai figli naturali e ai genitori nei confronti dei figli naturali riconosciuti, sibbene anche ai figli legittimi dello stesso genitore naturale. Ma gravi e profonde sono altresì le innovazioni per ciò che riguarda la condizione fatta ai figli naturali. Qui si è proseguito quel moto di riforma che ha già trovato larga consacrazione nel progetto del I Libro. Nel seno della Commissione (Reale) hanno avuto manifestazione, anche a questo riguardo, i contrasti di idee a cui il problema dà necessariamente luogo: determinati, da un canto, da sentimenti di umanità i quali non consentirebbero di far diverso trattamento alla prole comunque nata, d'altro lato, dalle impreteribili esigenze dell'ordine familiare che la legge ha costituito e deve assicurare.

« Prevalsero tuttavia le ragioni di una maggiore benignità, alla quale furono ispirate le diverse proposte ». (*R. p. p.*, pag. 29).

Anche nel comporre il progetto definitivo fu riconosciuto che — come è detto nella Relazione che lo accompagna (n. 96) — « le innovazioni profonde rispetto al codice vigente, portate in questo capo, rispondono all'esigenza di migliorare sensibilmente la condizione dei figli naturali, ora trattati con ingiusto rigore. Le disposizioni in materia successoria sono il logico svolgimento della riforma già attuata nel progetto del primo libro.

« Senonchè, come per quello fu ravvisata l'opportunità, in sede di revisione, di introdurre alcune modificazioni per evitare che il favore per i figli illegittimi fosse pregiudizievole alla famiglia legittima, che deve essere sempre tutelata e salvaguardata, così è sembrato necessario anche in questo libro portare alcuni temperamenti all'indirizzo seguito dalla Commissione Reale ». (*R. cit.*).

Art. 119. — *Successione dei figli naturali.*

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'art. 126.

(*Art. 743*).

L'articolo in esame riproduce il contenuto delle disposizioni, diversamente formulate, del corrispondente art. 743 del codice del 1865; si è però fatto salvo il disposto dell'art. 126 circa i diritti dei *figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili*; cioè, costoro hanno diritto soltanto ad un *assegno vitalizio* nella successione del genitore, in proporzione delle sue sostanze e del numero e della qualità degli eredi, il quale, peraltro, non può mai superare l'ammontare della rendita delle quote a cui i figli naturali avrebbero diritto se fossero stati dichiarati o riconosciuti.

V. nota 1^a all'art. 126.

Art. 120. — Concorso di figli naturali e legittimi.

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purchè complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

(Art. 744).

1. L'art. 125 del progetto preliminare disponeva: « i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi o loro discendenti, conseguono due terzi della quota che conseguono i legittimi »: con ciò la quota dei figli naturali era stata trasformata in quota di fatto e nello stesso tempo ne era stato elevato l'ammontare dalla metà a due terzi in confronto del codice del 1865 (art. 744). Il sistema della quota di diritto, attualmente in vigore — così la Relazione sul progetto stesso (pag. 29) — pel quale la quota dei figli naturali diminuisce man mano che cresce il numero dei figli legittimi, era giustificato col criterio che la metà dell'asse restasse sempre integra pei figli legittimi e che la quota riservata ai figli naturali gravasse soltanto sulla disponibile. Sempre in omaggio al concetto di migliorare la posizione dei figli naturali, era stato poi soppresso lo *jus optionis*, di cui al capoverso dell'art. 744 »

Ma nel comporre il testo dell'art. 115 del progetto definitivo fu osservato « che con queste disposizioni veniva ad accordarsi ai figli naturali tre ordini di vantaggi: si aumentava la misura della quota loro spettante dalla metà ai due terzi di quella spettante ai legittimi, si trasformava la stessa da quota di diritto in quota di fatto, si sopprimeva il *jus optionis* concesso dal codice ai figli legittimi.

Ma ciò era « sembrato esorbitante; e pertanto, » in analogia a quanto è stato disposto in sede di successione necessaria, fu mantenuta la misura della quota fissata dal codice vigente, trasformandola però da quota di diritto in quota di fatto, e fu conservato per i discendenti legittimi il *jus optionis* » (R. p. d. n. 96), cioè, la facoltà di pagare la porzione spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

2. Le due disposizioni sono state mantenute nei due comipi dell'articolo in esame. « Senonchè — così si esprime il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 54) — mi sono preoccupato della possibilità che nel concorso di parecchi figli naturali e di un solo figlio legittimo, questo conseguia, per l'applicazione del criterio della *quota facti*, meno di un terzo della eredità, che è la quota minima garantita, per lo stesso caso di concorso, al gruppo dei figli legittimi nella successione necessaria. Per evitare una simile incongruenza ho stabilito (1° comma) che i figli legittimi complessivamente considerati hanno in ogni caso diritto a una quota rigida, corrispondente a quella a cui hanno diritto a titolo di riserva ».

« La Commissione parlamentare aveva suggerito di rendere possibile il pagamento da parte dei figli legittimi della porzione spettante ai figli naturali anche in beni mobili ereditari a giusta stima (2° comma). Non mi è sembrato opportuno — soggiunge il Ministro — modificare il sistema del progetto, riprodotto dal codice del 1865, che ammette il pagamento con danaro o beni immobili; invero l'immobile ha un valore sufficientemente stabile e può quindi surrogare il danaro come mezzo di pagamento, mentre, se si estendesse la facoltà di pagamento a qualsiasi bene ereditario, si potrebbe in taluni casi imporre ai figli naturali un sensibile sacrificio economico ».

Art. 121. — *Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.*

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

(Art. 745).

1. L'articolo regola la *successione dei figli naturali in concorso con gli ascendenti del genitore o col coniuge, o con entrambi*. Il prog. prelim. (art. 126) distinguendo le diverse ipotesi, a differenza di quanto dispone l'art. 745 del codice del 1865 (il quale fissa, in entrambi i primi due casi, la quota di due terzi della eredità) stabiliva che, se essi concorrono con gli ascendenti, conseguono tre quarti della eredità, se concorrono invece col coniuge, conseguono due terzi; ma se sopravvivono ad un tempo gli ascendenti ed il coniuge, detratto il quarto a favore degli ascendenti ed il terzo a favore del coniuge, conseguono la rimanente eredità; ma nel progetto definitivo (art. 116) « è sembrato opportuno, per un maggiore riguardo verso gli ascendenti legittimi, tornare al sistema del codice e stabilire in due terzi anzichè in tre quarti la quota dei figli naturali anche quando concorrono con essi » (R. p. d., n. 97) fermo restando il resto della disposizione.

« S'intende che se con i figli naturali concorrono i figli legittimi, gli ascendenti sono parimenti esclusi dalla successione, in quanto la presenza dei figli legittimi importa sempre la esclusione degli ascendenti ». (R. p. p. pag. 29).

2. La norma dell'art. 746 del codice stesso circa l'obbligo dei figli naturali d'imputare alla porzione in cui succedono quanto hanno ricevuto dai genitori e sia soggetto a collazione non fu qui riprodotta, « ritenendo che potesse trovare sede più opportuna in tema di collazione ». (R. p. p., pag. 29). V. art. 284.

Art. 122. — *Successione dei soli figli naturali.*

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

(Art. 747).

1. E' qui riprodotta la disposizione dell'art. 747 del codice del 1865. Non fu seguito il suggerimento di ammettere un concorso anche fra figli naturali e fratelli legittimi del defunto, perchè esso « sarebbe stato non solo contrastante con le direttive in materia di filiazione naturale, ma sarebbe stato anche un peggioramento di fronte al codice del 1865, privo di giustificazione » *R. p. d., n. 98*).

2. Il progetto preliminare conteneva nell'art. 128 disposizioni le quali tendevano « ad eliminare dubbiezze d'interpretazione che erano sorte a proposito dell'art. 748 del codice del 1865, stabilendo esplicitamente, nel 1° comma, che i discendenti del figlio naturale subentrano per diritto di rappresentazione, ma stabilendo altresì, nel 2° comma, che costoro avessero un diritto proprio alla successione dell'avo, talchè potessero succedere all'avo anche se il loro genitore avesse rinunciato alla eredità. Tuttavia, perchè ciò fosse consentito, occorreva che il rinunziante fosse il solo erede, o se più sono gli eredi, che tutti avessero rinunciato alla eredità: ne conseguiva che se vi fossero altri figli naturali del *de cuius* e, *a fortiori*, figli legittimi e loro discendenti che non avessero rinunciato, non si faceva luogo alla successione dei discendenti legittimi del figlio naturale rinunziante ». (*R. p. p. pag. 29*).

In sede di progetto definitivo qualcuno aveva ritenuto superfluo l'articolo, osservando che esso costituirebbe una ripetizione di norme già espresse nel capo della rappresentazione. Ma — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 99) — l'osservazione è del tutto infondata, perchè, come fu a suo tempo chiarito, la rappresentazione è istituto proprio della famiglia legittima. Pertanto solamente con una disposizione espressa possono farsi subentrare al figlio naturale i suoi discendenti legittimi. Il testo adottato (art. 118) precisa appunto che la norma non è esplicazione del concetto normale di rappresentazione. Dell'utilità del *capoverso* poi non potrebbe dubitarsi, perchè esso risolve una questione oggi dibattuta: se, cioè, in caso di rinuncia del figlio naturale, la sua quota debba attribuirsi agli altri coeredi di classi diverse (ascendente o coniuge), o debba devolversi ai discendenti legittimi del figlio naturale. Accogliendo la prima soluzione, il progetto segue l'opinione oggi maggiormente accreditata ».

Ma nel comporre il testo legislativo l'articolo del progetto non venne riprodotto, trattandosi di « un caso di successione per rappresentazione già regolato nell'art. 13 ». (*R. R., n. 55*).

Art. 123. — *Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.*

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore premorto, se l'ascendente non lascia nè coniuge, nè di-

scendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè parenti legittimi entro il terzo grado.

(Art. 749).

L'art. 749 del codice del 1865 dispone che il figlio naturale, ancorchè riconosciuto, non ha diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre, nè questi congiunti sui beni del figlio naturale.

L'art. 129 del progetto preliminare immutava radicalmente questo sistema con lo stabilire che il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore se l'ascendente non lascia il coniuge o parenti legittimi entro il terzo grado.

Questa disposizione aveva formato oggetto di critiche sulla considerazione che « ammettendo il figlio naturale alla successione dell'ascendente legittimo del suo genitore avrebbe inserito la parentela legittima in quella naturale ». Ma contro questa preoccupazione fu osservato che nella sua pratica efficacia la norma si ispira ad evidenti ragioni di equità, in quanto dà a questo chiamato la precedenza soltanto di fronte a categorie assai lontane di parenti ». (*R. p. d.*, n. 100). E perciò nel progetto definitivo (art. 119) nel riprodurre la norma, fu chiarito soltanto « che al nipote naturale sono anteposti i discendenti di fratelli o sorelle del *de cuius* anche se di grado posteriore al terzo ». (*R. cit.*). Il limite del terzo grado riguarda solo i parenti legittimi.

Art. 124. — *Successione dei genitori al figlio naturale.*

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.

(Art. 750).

1. Gli articoli 130 e 131 del progetto preliminare svolgevano un sistema di successione nella eredità del figlio naturale a favore di persone estranee alla famiglia legittima di lui.

L'art. 130 del progetto stesso, al 1° comma riproduceva sostanzialmente l'art. 750 del codice vigente, essendosi escluso, dopo lunga discussione, che dovesse ammettersi un concorso dei collaterali coi genitori e col coniuge; così pure l'art. 120 del progetto definitivo (1° e 2° comma dell'art. 124 in esame).

Il detto 1° comma conteneva l'inciso « durante la sua vita », dopo le parole « del quale è stato dichiarato figlio »: col quale si era inteso « di aver riguardo alla possibilità del riconoscimento del figlio premorto (art. 282 progetto 1° libro); e si era inteso escludere il diritto di successione a favore di persona contro la quale il premorto non potrebbe impugnare il riconoscimento. L'inciso

sembrava, peraltro, doversi più propriamente riferire alla ipotesi del riconoscimento volontario, e non anche a quello della dichiarazione giudiziale». (*R. p. p., pag. 30*).

Ma nel comporre il testo dell'art. 120 del progetto definitivo « l'inciso, che si riferiva al riconoscimento o alla dichiarazione giudiziale del figlio naturale venne soppresso comechè inutile. Inverò — è detto nella Relazione sul progetto medesimo (n. 101) — quanto alla ipotesi del riconoscimento dopo la morte del figlio naturale, l'art. 262 del progetto definitivo del primo libro (*art. 253 libro I*) dispone che il riconoscimento può aver luogo in favore dei discendenti del premorto. Quanto poi all'ipotesi della dichiarazione giudiziale, l'art. 278 del progetto (*art. 269, libro I*) stabilisce che l'azione già promossa dal figlio, in caso di morte di lui, può essere proseguita dai suoi discendenti legittimi. Sicchè nei due casi non si può prescindere dal presupposto dell'esistenza di discendenti del figlio naturale. Poichè nella norma in esame si prevede che il figlio naturale muoia senza lasciar prole, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale non può aver luogo che durante la vita del figlio naturale ».

La Commissione parlamentare aveva espresso l'avviso di escludere il diritto di successione quando il rapporto di filiazione sia stato accertato a seguito della dichiarazione giudiziale, non sembrando giusto ammettere a godere dell'eredità un genitore che evidentemente non ha voluto riconoscere il figlio tanto che è stata necessaria una sentenza.

« Non ho stimato conveniente seguirè questa proposta, — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 56) — poichè, una volta stabilito il rapporto di filiazione naturale, sia in virtù del riconoscimento, sia in forza della dichiarazione giudiziale, esso non può non avere tutti i suoi effetti. Sarebbe ingiusto, infatti, che il rapporto di filiazione producessero diritti a favore del figlio e non anche a favore del genitore, e perciò la deroga al principio che assomila, dal punto di vista degli effetti, il riconoscimento alla dichiarazione, non sarebbe perfettamente giustificata ».

2. Il *terzo comma* dell'articolo riguarda l'ipotesi dell'esistenza di un genitore legittimo e di un genitore naturale.

« L'ipotesi si può verificare in due casi:

1° quando uno dei genitori naturali contragga matrimonio con una terza persona e l'altro genitore, trovandosi nell'impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio, chieda ed ottenga la legittimazione per decreto reale, che produce effetto solo nei suoi riguardi (*art. 288 lib. 1°*).

2° quando il matrimonio contratto tra i genitori naturali, sia stato successivamente annullato e uno solo dei coniugi sia stato ritenuto in buona fede, di modo che gli effetti civili del matrimonio valido si producono solo nei riguardi di lui e dei figli » (*art. 126 Hb. 1°*). (*R. p. p., pag. 30*).

Per queste ipotesi il progetto preliminare adottava la soluzione per cui i due genitori venivano ammessi alla successione, devolvendosi due terzi al genitore che dovesse legittimarlo e un terzo al genitore che avesse riconosciuto, dando così la preminenza al genitore legittimo.

Ma tale soluzione, nel comporre il progetto definitivo, è sembrata inopportuna, poichè — si è detto — da un lato il genitore, che abbia legittimato il figlio o che sia in buona fede in caso di matrimonio putativo, deve essere considerato a tutti gli effetti come un genitore legittimo e in tale qualità deve escludere il genitore naturale, come si ritiene da una corrente autorevole sotto l'impero del codice vigente; dall'altro il genitore naturale, che abbia contratto matrimonio con una terza persona, dimostrando così di disinteressarsi della prole, o che abbia contratto il matrimonio in mala fede, non merita alcuna protezione da parte della legge nella successione dei figli». (*R. p. d.*, n. 101). E perciò fu stabilito che se uno dei genitori abbia legittimato il figlio l'altro è escluso dalla successione.

3. L'art. 130 del progetto preliminare stabiliva nell'ultimo comma un altro caso di concorso, quello, cioè, del genitore naturale con fratelli e sorelle legittimi del figlio naturale, ovvero con essi e col genitore che lo ha legittimato; e disponeva che, in questo caso, tutti succedono per capi, ma al genitore che ha legittimato era attribuita una quota non minore di un terzo; dalla quale andava detratta, tuttavia, quella che eventualmente spettasse al genitore naturale, essendosi voluto che, in questo come in altri casi, la quota assegnata ai genitori fosse cumulativa per ambedue. (*R. p. p.*, pag. 31).

Ma nel comporre il testo dell'art. 120 del progetto definitivo il comma venne soppresso «perchè — è detto nella relativa Relazione (n. 101) — conteneva una norma ingiustificata e anomala. Invero, esso prevedeva un nuovo caso di concorso: quello del genitore naturale del *de cuius* con i figli legittimi di tale genitore. Ma questo concorso presuppone che i figli legittimi del genitore naturale del *de cuius* vengano chiamati alla successione, mentre il progetto non consacra in alcuna norma tale principio, anzi lo esclude, perchè stabilisce che l'eredità si devolve al genitore naturale, se il *de cuius* muore senza lasciar nè prole, nè coniuge.

«Del resto la norma in esame è inammissibile, in quanto la legittimità può spiegare i suoi effetti solo nei rapporti tra persone appartenenti alla famiglia legittima, e perciò nel presente caso lo stato di legittimità esaurisce la sua efficacia nei rapporti tra il genitore naturale del *de cuius* e i propri figli legittimi, senza riflettersi su quelli tra il *de cuius* e i figli legittimi del genitore naturale.

«Oltre a ciò è da osservare che, stabilendosi un diritto di successione in favore dei figli legittimi del genitore naturale del *de cuius*, si dovrebbe anche ammettere un diritto di successione a favore dei fratelli naturali, mentre ciò è stato opportunamente escluso dal progetto.

«Non senza rilevare, infine, come sia impropria l'espressione dell'art. 130 «fratelli o sorelle legittimi del figlio naturale»; il progetto non parla mai di una parentela naturale in via collaterale, e quindi tanto meno può riconoscere una parentela tra figli legittimi e figli naturali».

Art. 125. — *Concorso del coniuge e dei genitori.*

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, nè genitori, so. provvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

(Art. 751).

1. Il 1° *comma* stabilisce la regola che se il figlio naturale muore lasciando a sè superstite soltanto il coniuge, l'eredità di lui si devolve per intero al medesimo.

2. In merito al 2° *comma* è da rilevare che il codice del 1865 (art. 751) dispone che se al figlio naturale morto senza prole fosse superstite oltre il genitore anche il coniuge, l'eredità è devoluta per una metà al coniuge e per l'altra metà al genitore o ai genitori a seconda che sia stato riconosciuto o dichiarato figlio di uno soltanto di essi o da entrambi. Il progetto preliminare (art. 131) riproduceva tale norma; ma in quello definitivo (art. 121) venne migliorato il trattamento fatto al coniuge superstite essendo sembrato giusto «operare una sensibile differenza di trattamento tra l'ipotesi di concorso col genitore naturale e quella di concorso col genitore legittimo, ed a tal fine fu elevato a due terzi la quota del coniuge» (R. p. d., n. 102).

Art. 126. — *Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.*

Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 277 del primo libro, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno non può in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se fossero stati dichiarati o riconosciuti.

(Art. 752).

1. Il codice del 1865 (art. 752) riconosce soltanto il diritto agli alimenti ai figli naturali non riconoscibili, nei casi dell'art. 193.

L'articolo in esame regola due casi, quello dei figli naturali riconoscibili ma non riconosciuti, e quello dei figli naturali non riconoscibili. Il progetto preliminare (art. 132) attribuiva ai primi, rispetto alla eredità della persona che sarebbe stata tenuta agli alimenti, gli stessi diritti che avrebbero se fossero stati riconosciuti o legalmente dichiarati (1° *comma*). Agli altri attribuiva il diritto ad un assegno vitalizio corrispondente alla rendita della quota a cui avrebbe diritto se fossero stati riconosciuti o dichiarati (2° *comma*). In tal modo — è detto nella Relazione (pag. 31) — era stata notevolmente avvantaggiata la condizione dei figli naturali semplici e nettamente configurato come successorio il loro diritto ».

Ma nel comporre l'art. 122 del progetto definitivo una radicale trasformazione subì l'art. 132 del progetto preliminare, che aveva dato luogo ad aspre critiche. « Invero — si osservò nella Relazione al progetto definitivo (n. 103) — il primo comma era in contrasto con il principio affermato nell'art. 124 (art. 119) e svalutava l'importanza morale e giuridica del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale, che sono nel sistema della nostra legge i titoli costitutivi di uno stato di figlio naturale; inoltre, creava un'insidia pericolosa ai danni della famiglia legittima, che si sarebbe trovata senza difesa di fronte alle pretese dei presunti figli naturali.

« Il capoverso, poi, faceva un trattamento successorio troppo favorevole ai figli irrecognoscibili, in quanto questi, in mancanza di discendenti legittimi, ascendenti e coniuge del genitore naturale, sarebbero venuti ad acquistare l'usufrutto dell'intero patrimonio.

Fu ritenuto, perciò di dover « sopprimere il primo comma e di fare sia ai figli non riconosciuti che a quelli irrecognoscibili un trattamento del tutto diverso da quello dei riconosciuti o dichiarati, rispetto ai quali hanno una posizione morale e giuridica assai peggiore. E perciò fu riprodotta la norma del capoverso dell'art. 752 del codice del 1865, chiarendo che esso si applica tanto ai figli non riconosciuti, quanto a quelli riconosciuti, ma non riconosciuti, come viene ora ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e fu aggiunta una norma che stabilisce che l'assegno vitalizio non può eccedere la rendita della quota alla quale i figli avrebbero avuto diritto, se fossero stati dichiarati o riconosciuti ».

Adunque « ai figli naturali non riconosciuti, siano essi riconosciuti o meno, viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, ad un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno, peraltro, non può eccedere la rendita della quota alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati dichiarati o riconosciuti » (R. R., n. 57). Tale assegno, è quindi indipendente dallo stato di bisogno del reclamante, cioè, non ha carattere alimentare, ma successorio: è *fisso*, cioè, una volta determinatane la misura come sopra, questa non può in seguito essere variata.

Nella Relazione al Re Imperatore (n. 57) il Guardasigilli dichiarò di non aver « difficoltà a chiarire, come era stato richiesto, che per « *qualità di eredi* » si deve intendere non qualità ereditaria, ma « grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi », e quanto alla *natura dell'assegno*, esser « ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865, poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questo non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati ».

2. V. art. 24 *disposiz. transitorie (applicabilità dell'art. 126 alle successioni anteriori alla entrata in vigore del libro sulle successioni)*.

CAPO III. — *Della successione del coniuge.***Art. 127.** — *Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.*

Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall'art. 93.

(Art. 753).

1. In questo capo sono regolati i *diritti del coniuge superstite nella successione dell'altro*, già considerati nel codice del 1865 negli art. 753 e 757.

In proposito, in seno alla Commissione Reale fu discusso se, in concorso con figli legittimi, al coniuge superstite dovesse mantenersi un diritto di usufrutto, come già col codice del 1865 (art. 753) o attribuirsi una quota in proprietà. «Mentre tutti furono concordi nel proposito di migliorare le condizioni fatte al coniuge dalla legge vigente, la preoccupazione delle ragioni dei figli legittimi fece prevalere il concetto dell'attribuzione della quota in *usufrutto* (1° comma) corrispondente alla nostra tradizione ed a condizioni sociali non mutate» (R. p. p., pag. 32).

Nel 1° comma, alla locuzione dell'art. 753 del codice del 1865 («quando al coniuge defunto siano superstiti figli legittimi») venne sostituita nel progetto preliminare (art. 133) l'altra «quando alla successione del coniuge defunto vengano, ecc.», con che si intese «di ovviare a dubbi e difficoltà d'interpretazione che si ponevano in relazione all'ipotesi di rinunzia dei figli» (R. p. p., pag. 32).

Nel progetto definitivo (art. 123) la locuzione fu mantenuta e la Relazione che lo accompagnava (n. 104) osservò in proposito che nessun chiarimento fosse da aggiungere circa la soluzione data alla questione «se la quota del coniuge debba essere calcolata con riguardo al numero complessivo dei figli superstiti, o soltanto al numero di quelli che vengano alla successione, il progetto essendo in proposito esplicito, riferendosi ai figli «che vengono alla successione».

Nel testo dell'articolo a questa locuzione è stata poi sostituita quella più propria «quando col coniuge *concorrono* ecc.».

2. Il 2° comma dell'articolo stabilisce la misura della quota in usufrutto spettante al coniuge superstite.

Il progetto preliminare e quello definitivo la stabilivano nella metà dell'eredità se superstite fosse la moglie e nel quarto se fosse il marito, considerando «che il marito, di solito, ha altri mezzi di sussistenza, mentre la moglie, per lo stesso adempimento dei doveri familiari, non è normalmente in condizione di procurarsene» (R. p. p., pag. 32).

Ma, aderendo alla proposta della Commissione parlamentare,

tale diversità di trattamento non è stata mantenuta essendosi considerato, «da un lato, che nella società la donna si trova spesso su di un piede di eguaglianza con l'uomo in quanto frequentemente apporta col suo lavoro un notevole contributo economico alla famiglia, e, d'altra parte, è sembrato pericoloso fare un trattamento privilegiato alla moglie, che essa conserverebbe anche passando a seconde nozze, e cioè, anche quando viene a trovare nuovi mezzi di vita entrando in altra famiglia» (*R. R.*, n. 58). Perciò si è stabilito, senza distinzione se superstite sia la moglie o il marito, che la quota di usufrutto è della metà se alla successione del coniuge concorre con un solo figlio e di un terzo negli altri casi, essendo sembrata eccessiva la misura della metà nel caso che siano chiamati alla successione parecchi figli «poichè la quota di questi si verrebbe a ridurre a proporzioni troppo limitate, con maggiori pericoli per i figli del primo letto» (*R. R.*, n. 59) come aveva osservato la Commissione parlamentare (pag. 657).

Anche in occasione del prog. definit. era stato rilevato che fosse eccessiva la quota in usufrutto nella misura della metà quando superstite fosse la moglie, l'art. 133 del progetto prelim. in tale misura assegnandola qualunque fosse il numero dei figli. Ma fu osservato che «la donna ha e deve avere nella famiglia una posizione di alto prestigio, che essa contribuisce col marito alla formazione del patrimonio di lui e che, anche dopo la morte del marito, sarà sempre larga di protezione e di aiuti ai figli» (*R. p. d.*, n. 104).

3. Il progetto preliminare stabiliva la quota del marito superstite in quella eguale a ciascun figlio comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge; ma questa precisazione non fu riprodotta nel progetto definitivo comechè superflua sia nel caso in cui nella successione venisse la madre sia in quella in cui venisse il padre, perchè dovendosi attribuire in tal caso al coniuge una quota uguale a quella di ciascun figlio, è «evidentemente necessario formare tante quote quanti sono i figli più il coniuge» (*R. p. d.*, n. 104). Ma nel comporre il testo legislativo non si è più considerata l'uguaglianza della quota del coniuge superstite con quella di ciascun figlio e solo si è stabilito che la quota al medesimo spettante in usufrutto è della metà dell'eredità se concorre un figlio solo e di un terzo negli altri casi (*R. R.* n. 59).

4. E' stata soppressa la norma dell'ultimo comma dell'art. 123 del progetto definitivo (riprodotta dall'art. 133 del progetto preliminare) che riduceva ad un quarto dell'eredità l'usufrutto quando il coniuge superstite passasse a seconde nozze «poichè, per quanto potesse avere una giustificazione in apprezzabili motivi d'ordine morale, si presentava come un disfavore per le ulteriori nozze ed era in contrasto con il principio affermato in materia testamentaria dall'art. 182, che considera contraria alla legge la condizione che impedisca le prime o le ulteriori nozze. La modificazione, del resto, è in armonia con quella già fatta in tema di successione necessaria nell'art. 88» (*R. R.*, n. 58).

5. Con l'ultimo comma è stata richiamata l'applicazione dell'art. 93 circa il modo di soddisfare i diritti del coniuge superstite sull'eredità dell'altro coniuge, «sia per l'utilità sociale di evitare

per quanto è possibile l'usufrutto, sia per ragioni di armonico coordinamento con quanto è disposto in tema di successione necessaria » (*R. p. d.*, n. 104).

Art. 128. — *Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.*

Se il coniuge concorre con figli naturali, gli è devoluto in proprietà il terzo dell'eredità.

Al coniuge è devoluta metà dell'eredità, se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altra metà è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 117, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredità.

(*Art. 754*).

1. L'articolo prevede due casi di concorso: quello del coniuge con i figli naturali del *de cuius* (1° comma) e quello del coniuge con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle o anche con gli uni e con gli altri (2° comma). « Nel caso di concorso con figli naturali (1° comma) si è mantenuta a favore del coniuge la quota di un terzo in proprietà, senza portare aumento a quanto stabilito nel vigente art. 754: ciò si è creduto di giustificare con l'osservazione che, non avendo i figli naturali del defunto alcun diritto ad essere mantenuti dal coniuge superstite, era necessario che fosse loro attribuita una notevole parte della eredità » (*R. p. p.*, pag. 32).

2. Nel 2° comma, conformemente all'art. 754 del codice, nel progetto definitivo (art. 121) furono menzionati, oltre gli ascendenti legittimi, i fratelli e le sorelle, anche i loro scendenti, che non erano stati inclusi, per un'evidente svista, nel progetto preliminare (art. 134).

« Era stato anche rilevato che la norma fosse incompleta, in quanto non regolava il concorso del coniuge con i figli naturali e con gli ascendenti; ma fu osservato che questo caso di concorso era già regolato nell'art. 121 (art. 125). (*R. p. d.*, n. 105).

Quando alla quota attribuita al coniuge, sempre nel caso previsto nel detto 2° comma si è creduto di doverla mutare determinandola nella metà in proprietà (il prog. prelim. la stabiliva nella misura di un terzo in proprietà e un terzo in usufrutto). « Si è raggiunto così un duplice beneficio: quello di evitare gli inconvenienti sociali ed economici annessi all'istituto dell'usufrutto, e quello di attribuire ai fratelli, quando concorrono anche con gli ascendenti, una quota di un quarto in proprietà piena, anzichè quella assai modesta di un dodicesimo, oltre ad un diritto di nuda proprietà, che costituirebbe nei loro confronti un assai discutibile vantaggio » (*R. p. d.*, n. 105).

3. L'art. 124 del progetto definitivo (art. 134 prog. prelim.) non determinava i criteri coi quali dovesse essere attribuita l'altra metà agli ascendenti, fratelli e sorelle. Perciò l'articolo in esame, allo

scopo appunto di determinare tali criteri, ha « richiamato l'art. 117 nel suo principio fondamentale (divisione per capi) garantendo agli ascendenti una quota rigida nella misura di un quarto, corrispondente a quella che gli ascendenti hanno diritto di conseguire in concorso col coniuge e con figli naturali (art. 121) » (*R. R.*, n. 59).

Art. 129. — *Concorso del coniuge con altri parenti.*

Se vi sono altri parenti successibili entro il quarto grado, al coniuge si devolve l'eredità per tre quarti.

Al coniuge si devolve tutta l'eredità, se mancano parenti successibili entro il quarto grado.

(*Art. 755*).

1. L'articolo « limita il concorso dei parenti del *de cuius* col coniuge entro il quarto grado e avvantaggia ulteriormente il coniuge nella misura de' diritti successori. Fu, peraltro, ripudiata la proposta di ridurre il concorso ai parenti entro il terzo grado, come da taluno pur si sarebbe voluto, sul duplice riflesso che sia da evitare che tutto il patrimonio del defunto esca dalla di lui famiglia per passare in quella del coniuge superstite, e che, ad ogni modo, ad impedire il concorso del coniuge stesso con parenti troppo lontani, il *de cuius* possa sempre provvedere — quando ve ne siano ragioni — col testamento » (*R. p. p.*, pag. 32).

Ma « sempre al fine di non dilatare soverchiamente e improvvidamente le applicazioni dell'usufrutto, col progetto definitivo fu attribuita al coniuge la proprietà di *tre quarti* (com'era stabilito nel progetto preliminare) anzichè la proprietà di due terzi (1° *comma*) (*R. p. d.*, n. 106).

L'articolo 135 del progetto prelim., nel disporre che in questa ipotesi al coniuge spettasse la proprietà di due terzi dell'eredità, soggiungeva « e per il rimanente terzo in usufrutto »; ma questa espressione non fu riprodotta nel corrispondente art. 125 del progetto definitivo, nè nel testo dell'articolo in esame.

2. L'art. 756 del codice del 1865 disponeva che il coniuge concorrendo con altri eredi dovesse imputare alla sua porzione ereditaria ciò che acquistava in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali. Ma questa norma fu soppressa in questa sede « in coerenza allo stesso criterio sistematico adottato per la norma del corrispondente art. 746 » (*R. p. p.*, pag. 33); ma, mentre la disposizione dell'art. 746, con la trasformazione subita, veniva collocata sotto il titolo della collazione (art. 285) quella dell'art. 756 è stata del tutto eliminata.

Art. 130. — *Successione del coniuge putativo.*

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

1. Questo articolo, che non ha precedenti, regola, nel 1° *comma*, il caso di *successione del coniuge putativo*, «alla quale successione può farsi luogo soltanto nella ipotesi che la nullità del matrimonio sia pronunciata dopo la morte dell'altro coniuge: chè se la sentenza fosse anteriore alla morte, nessun diritto potrebbe sorgere» (*R. p. p., pag. 33*).

2. La Commissione Reale «si propose altresì di regolare il caso di concorso del coniuge putativo col coniuge vero, per quanto il caso non sia frequente, ed esaminò la proposta di far luogo a concorso nei diritti successori stabiliti per il coniuge superstite o, anche, di attribuire al coniuge putativo la stessa quota spettante al coniuge vero, formandola per contributo di tutti gli eredi. Prevalse la soluzione negativa (consacrata nel 2° *comma* dell'articolo) non volendosi pregiudicare la posizione del coniuge legittimo e considerando che opportuni presidi al coniuge di buona fede sono assicurati dalla disposizione dell'art. 160 del progetto del I libro e, in altra ipotesi, dall'art. 149 dello stesso progetto» che obbligava il coniuge di mala fede a corrispondere gli alimenti all'altro (*art. 137 libro I: penalità e indennità*).

Ma da qualcuno era stato osservato che l'esclusione del coniuge putativo è soltanto apparente, perchè questi, avendo diritto al risarcimento dei danni (*art. 137, lib. I*) potrà rivolgersi contro gli eredi e conseguirà in tal modo la quota a lui spettante, alla quale necessariamente dovrà contribuire anche il coniuge vero. «Ma (è detto nella Relazione al progetto definitivo, n. 107) non sembra che questa critica tolga valore al principio affermato nel progetto, poichè, nè v'è sempre il diritto al risarcimento dei danni, nè questi potrebbero in tutti i casi equivalere alla quota».

Art. 131. — *Esclusione del coniuge dalla successione.*

E' escluso dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata.

Questa esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

(*Art. 757*).

Questo articolo riproduce, nel 1° *comma*, la disposizione contenuta nell'art. 757 del codice del 1865; nel *secondo* dichiara espressamente ciò che dovevasi tuttavia ritenere anche sotto l'impero dello stesso codice, e cioè «che la successione è esclusa anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi» (*R. p. p., pag. 32*).

Poichè l'esclusione ha luogo quando la separazione sia stata pronunciata per sentenza, cioè per colpa o di uno solo o di entrambi i coniugi, essa perciò non si applica nel caso di separazione consensuale (art. 156, I libro), nè quando gli effetti della separazione siano cessati a termini dell'art. 155 dello stesso libro.

CAPO IV. — *Della successione dello Stato.*

Art. 132. — *Acquisto dei beni da parte dello Stato.*

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

(Art. 758).

1. La sezione VI del progetto preliminare si intitolava « *dello acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato* » e la Relazione sul progetto medesimo (pag. 33) spiegava che la nuova rubrica si ispirava « al concetto ritenuto dalla Commissione che l'acquisto da parte dello Stato non sia da riportarsi nello schema della successione ereditaria », soggiungendo che questo concetto trovasse espressione nella formulazione dell'art. 139 del progetto che sostituiva l'articolo 758 del codice del 1865.

Il detto art. 758 disponeva: « In mancanza della persona chiamata a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato ». In coerenza al suespresso concetto, l'art. 139 del progetto preliminare disponeva nel 1° comma: « In mancanza di eredi, lo Stato acquista i beni del defunto ».

Ma nel progetto definitivo l'art. 128 chiari che tale acquisto « avviene di diritto, nel senso che, non trattandosi di acquisto ereditario, non si richiede accettazione, nè vi può essere rinuncia » (R. p. d., n. 108); e il 1° comma fu così formulato: « In mancanza di eredi lo Stato acquista di diritto i beni del defunto ».

L'articolo 132 in esame è stato formulato in modo « da porre in evidenza (1° comma) che lo Stato è l'ultimo successibili *ex lege*, e che la successione dello Stato ha caratteristiche anomale, rappresentate principalmente dalla non necessità di una accettazione per l'acquisto dei beni, dalla impossibilità giuridica di una rinuncia da parte dello Stato (dato che altrimenti i beni ereditari potrebbero diventare *res nullius*) e dalla responsabilità *intra vires* dello Stato (2° comma) indipendentemente dal beneficio d'inventario » (R. R., n. 60).

2. Non è stata riprodotta dal progetto (art. 128) la disposizione con la quale era detto che « se il defunto sia straniero e non lasci co-

niugi o parenti successibili, lo Stato acquista i beni esistenti nel territorio del Regno», disposizione informata al concetto per cui si faceva «derivare l'acquisto delle eredità vacanti da parte dello Stato dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana»; mentre — come è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 49) pur non facendovisi menzione della soppressione della norma — si è, per contrario, ritenuto che «non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo» così da indurlo ad includerlo «nell'elenco dei successibili per legge, riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto».

TITOLO III. — DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 133. — *Testamento.*

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia anche se nell'atto mancano disposizioni di carattere patrimoniale.

(Art. 759).

1. Il 1° comma riproduce, quasi testualmente, la disposizione dell'art. 759 del codice del 1865.

2. Il progetto preliminare (art. 140) definiva il testamento quale «atto revocabile con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte, sia mediante disposizioni riguardanti tutte o parte delle proprie sostanze, sia mediante disposizioni non patrimoniali che abbiano carattere giuridico».

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 130)* la formulazione della disposizione venne modificata nei termini in cui è stata tradotta nell'articolo in esame, e divisa in due distinti commi; e la Relazione sul progetto stesso (n. 109) così ne dà ragione:

«La definizione del testamento, dettata nell'art. 140 del progetto preliminare, si proponeva il fine lodevole di eliminare i dubbi che oggi si agitano sulla validità di disposizioni non patrimoniali contenute in un atto di ultima volontà, specialmente quando questo non regoli la destinazione dei beni.

«E' sembrato, tuttavia, che la formula adottata, ponendo, per così dire, sullo stesso piano le disposizioni patrimoniali e quelle non patrimoniali, rendesse meno limpida la nozione del testamento, che nella concezione tradizionale e nella pratica applicazione ha per contenuto l'attribuzione dei beni e solo accidentalmente contiene manifestazioni di volontà dirette ad altri fini. In verità, le dispo-

sizioni non patrimoniali nel testamento sono limitate quanto al loro possibile oggetto, perchè sono pochi i negozi che la legge consente di compiere nella forma del testamento.

« Per queste considerazioni si è ritenuto più conveniente fissare, innanzi tutto, nell'articolo, la nozione tradizionale del testamento e aggiungere poi, in comma separato (2°) la norma sull'efficacia di disposizioni non patrimoniali, che possano rivestire forma testamentaria, anche quando l'atto non contiene disposizioni patrimoniali. Questa formulazione ha anche il vantaggio di offrire l'immediata sensazione del diverso regime giuridico a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali da un lato e quelle non patrimoniali dall'altro. Per le prime, infatti, tutta la disciplina della loro efficacia, così dal punto di vista formale come da quello sostanziale, è contenuta in questa parte del codice; mentre per le seconde, pur richiedendosi che siano osservati i requisiti di forma stabiliti per il testamento, devono però ricercarsi altrove le norme che determinano la loro sostanziale validità ed efficacia; e queste norme possono essere anche diverse da quelle che regolano il contenuto patrimoniale del testamento, come si verifica per il riconoscimento dei figli naturali che non può essere revocato (art. 263 progetto definitivo, primo libro » (*art. 254, I lib.*).

3. In seno alla Commissione delle assemblee legislative la definizione contenuta nel citato articolo diè luogo ad ampia discussione. La Commissione, pur essendo stata concorde nel ritenere « che nel testamento possono essere contenute disposizioni di carattere giuridico non aventi natura patrimoniale e ch'esse possano avere efficacia anche in mancanza di quelle a contenuto patrimoniale », ritenne però che la formula del progetto non fosse soddisfacente, « sia perchè le disposizioni non patrimoniali, considerate distintamente dalle patrimoniali, assumerebbero rispetto a queste ultime una posizione sussidiaria, e sia perchè sussisterebbe una certa contraddizione fra la prima parte del testo, in cui si pone come carattere essenziale del testamento il suo contenuto patrimoniale, e la seconda parte, che ammette la figura del testamento anche se manca il contenuto patrimoniale ».

Esposte così le osservazioni della Commissione, il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 61) dà le ragioni per le quali si è indotto a conservare il criterio adottato dal progetto, così esprimendosi:

« Non mi è sembrato conveniente porre sullo stesso piano le disposizioni patrimoniali e quelle non patrimoniali. Il testamento, nella sua nozione tradizionale e nella sua funzione pratica, è l'atto con cui si provvede alla destinazione dei beni *post mortem*. Esso può contenere disposizioni non patrimoniali, ma ciò indubbiamente costituisce una mera accidentalità, a prescindere dal fatto che sono poche le dichiarazioni di volontà non patrimoniali che la legge consente siano contenute nel testamento. La diversa importanza delle due specie di disposizioni non è priva di conseguenze giuridiche, poichè diverso è il regime a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali rispetto a quelle non patrimoniali. Per le prime si applica tutta la disciplina del testamento e dal lato formale e dal lato

sostanziale; per le seconde, invece, si esige bensì la forma testamentaria, ma in quanto alla loro intrinseca validità ed efficacia devono osservarsi le norme sostanziali proprie dei singoli negozi, le quali possono divergere da quelle dettate dalla legge per disciplinare il contenuto patrimoniale del testamento. Ora, una parificazione di posizione delle due specie di disposizioni oscurerebbe questa diversità di regime giuridico, che occorre invece mettere in evidenza. Nè d'altra parte mi è sembrata di grave peso la critica di contraddittorietà mossa al testo ministeriale. La regola del secondo comma non annulla quella del primo, ma costituisce della stessa solo una attenuazione, giustificata dalla esigenza pratica di riconoscere giuridica efficacia a talune disposizioni non patrimoniali, rivestite della forma testamentaria, anche se l'atto manchi di contenuto patrimoniale. Ho avuto cura, ad ogni modo, di far risultare più chiaramente dalla formula del secondo comma dell'art. 133 che hanno efficacia soltanto quei negozi che la legge consente di compiere nella forma testamentaria. In tal modo, il campo d'applicazione della norma resta nettamente delimitato».

Tali sono, ad es., quelli degli artt. 11, 252, 254, 283, 336, 346 del libro primo.

Art. 134. — *Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.*

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

La indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

(Art. 760, 827).

1. L'art. 141 del progetto preliminare dava la definizione dell'erede così formulandola: «E' erede chi succede nella universalità del patrimonio del defunto o in una sua parte considerata come quota dell'universalità. In ogni altro caso il successore è legatario» (1° comma). E soggiungeva (2° comma): «In caso di dubbio della disposizione testamentaria, il chiamato è considerato erede». E la Relazione sul progetto stesso (pag. 34) aveva osservato in proposito: «L'art. 760 del codice civile con la sua formulazione ha potuto giustificare l'interpretazione restrittiva e letterale che limita l'erede a quello designato con una disposizione quotate. Invece l'art. 141 è più largamente formulato, benchè in fondo concluda pur sempre, come si capisce, con riprendere il concetto fondamentale dell'articolo 760: per cui, cioè, è erede solo chi succede nell'universalità o in una quota del patrimonio».

Ma il progetto definitivo (art. 131) modificò la formulazione del-

l'art. 141 nei sensi di cui al testo, e la Relazione sul medesimo (n. 110) così ne dà ragione:

« Anche per l'art. 141 del progetto preliminare è sembrato opportuno il concetto fondamentale a cui esso si ispirava, nel senso di chiarire, in conformità della più recente giurisprudenza, che per aversi istituzione di erede non è necessaria l'attribuzione di una quota aritmetica del patrimonio; ma la qualità di erede può derivare anche dalla attribuzione di beni determinati, quando risulti che questi beni sono stati considerati dal testatore come quota del patrimonio. Senonchè, pure in questo articolo la formula è sembrata eccessiva, in quanto non differenziava in nessun modo il caso che costituisce la regola da quello che costituisce, invece, la eccezione. Infatti, quando vi sia attribuzione dell'universalità del patrimonio o di una quota aritmetica di esso, non si può dubitare che si abbia istituzione di erede; mentre nel caso di attribuzione di beni determinati, l'assunzione della qualità di erede può derivare soltanto da particolari circostanze che rivelino la specifica volontà del testatore. Queste considerazioni hanno anche consigliato di accogliere i voti da più parti formulati di sopprimere il secondo comma dell'art. 141 del progetto preliminare, il quale in caso di dubbio stabiliva la presunzione che l'istituito in beni determinati fosse erede. Una tale presunzione, infatti, è in contrasto col principio che l'attribuzione di beni determinati è di regola un legato e avrebbe potuto in pratica dar luogo ad applicazioni eccessive col pericolo di addossare la responsabilità pei debiti a un gran numero di chiamati alla successione. Pertanto nell'articolo 131 si è dapprima fissata la regola che le disposizioni che comprendono la universalità o una quota dei beni del testatore attribuiscono la qualità di erede, mentre le altre attribuiscono la qualità di legatario; e si è poi aggiunto il correttivo che anche l'attribuzione di beni o di un complesso di beni può ritenersi fatta a titolo universale, quando risulti che i beni sono stati assegnati dal testatore come quota del patrimonio ».

2. La Commissione parlamentare aveva suggerito di fondere l'ultimo comma dell'articolo del progetto col secondo e di sostituire alla espressione « come quota di patrimonio » l'altra « come quota dell'eredità ».

Ma nè l'uno nè l'altro suggerimento fu accolto e il Guardasigilli così ne dà ragione nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 62):

« Quanto alla fusione delle due parti dell'articolo, ho considerato che, se lo scopo della norma deve essere quello di chiarire, in conformità della più recente giurisprudenza, che la qualità di erede può derivare anche dall'attribuzione di beni determinati, quando questi beni sono stati considerati dal testatore come quota del patrimonio, sembra più adeguata ad esprimere un tale concetto la dizione dell'art. 131 del progetto definitivo riprodotta nell'art. 134 (2° comma) del nuovo testo. Inoltre, non mi è sembrato meritevole di accoglimento il voto di sostituire in questo stesso articolo (*stesso comma*) il termine « eredità » a quello di « patrimonio ». Ai fini dell'assunzione della qualità creditaria è sufficiente che i beni siano considerati dal testatore come quota del patrimonio. La quota di ere-

dità è la qualificazione giuridica del lascito di una quota del compendio patrimoniale. La dizione del progetto può essere quindi conservata, anche perchè la modificazione suggerita sarebbe in contrasto con la dizione del primo comma, che qualifica disposizioni a titolo universale le disposizioni testamentarie che comprendono una quota dei beni e non già dell'eredità del testatore.

«Ho solo portato al testo del *secondo comma* dell'articolo una modificazione di ordine formale, intesa a porre in evidenza che la intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio deve essere desunta coi comuni criteri d'interpretazione della volontà testamentaria».

3. L'art. 188 del progetto preliminare, riproducendo la norma dell'art. 827 del codice del 1865, col disporre che le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione di erede o di legato, *qualunque sia la denominazione o l'espressione usata dal testatore*, «intendeva affermare che la qualità di erede o di legatario non dipende dall'uso di formule sacramentali come avveniva nell'antico diritto romano, ma dalla sostanza dell'attribuzione patrimoniale».

Il progetto definitivo sopprime questa disposizione ritenendola superflua; ma dalla Commissione parlamentare fu espresso il voto che fosse riprodotta, collocandola a principio del Capo V contenente le norme relative appunto alla istituzione di erede e ai legati. Ed il Guardasigilli, pur senza formulare una disposizione *ad hoc*, accolse il voto «chiarendo nell'art. 134 (1° *comma*) in esame, che pone il criterio fondamentale di distinzione fra istituzione di erede e legato, che sono irrilevanti, ai fini di determinare la natura delle disposizioni, le espressioni o denominazioni usate dal testatore. E' chiaro — così soggiunge la Relazione al Re Imperatore (n. 77) — che così non si attenua ma si conferma il significato dell'art. 134, il quale, pur ammettendo la così detta *institutio ex re certa*, dà rilievo non tanto alle dichiarazioni più o meno precise del testatore, quanto alla sua effettiva volontà di porre un rapporto obbiettivo fra l'oggetto della disposizione e il complesso del patrimonio, per il che si mantiene sostanzialmente fermo il criterio della quota».

Art. 135. — *Testamento congiuntivo o reciproco.*

Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca.

(Art. 761).

Questo articolo non modifica in nulla l'art. 761 del Codice del 1865.

La Commissione Reale ritenne inopportuno consentire ai coniugi di fare un unico testamento per disposizione reciproca o a favore di un terzo (o l'una e l'altra cosa insieme), o di consentire all'uno dei coniugi di far suo il testamento dell'altro. «Il vantaggio che ne verrebbe — così osservò — all'unione coniugale non com-

pensa il pregiudizio derivante dalla violazione dell'autonomia dispositiva: che d'altronde l'armonica convivenza familiare non può mancare di rivolgere a quella mèta della quale il testamento congiuntivo non è l'unica e la più decisiva espressione» (*R. p. p., pag., 34*).

Art. 136. — *Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.*

La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, dopo la morte del testatore, ha confermato la disposizione o le ha dato volontaria esecuzione.

(*Art. 1311*).

A chiusura di questo capo è stata posta la disposizione di questo articolo, che mancava nei progetti, concernente la conferma e la esecuzione volontaria del testamento nullo.

« Il progetto definitivo — così si esprime in proposito il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 63) — aveva contemplato la ratifica di disposizioni testamentarie viziate in articoli diversi, e cioè, nell'art. 133 per i casi di incapacità testamentaria, nell'art. 148 per le nullità formali, nell'articolo 166 per i vizi della volontà.

« Ho considerato che da questa sistemazione poteva nascere il dubbio che la possibilità di sanatoria fosse esclusa in ogni altro caso. In effetti gli articoli 133, 148 e 166 del progetto non esaurivano tutta la materia dei vizi intrinseci ed estrinseci, dai quali può essere affetta una disposizione testamentaria, e non coprivano quindi interamente il vasto campo di applicazione, che, secondo la prevalente interpretazione, ha oggi l'art. 1311 del codice del 1865.

« La Commissione, per eliminare ogni dubbio, ha proposto di emendare l'art. 148 del progetto nel senso di contemplarvi la sanatoria, oltre che dei vizi di forma, « di qualunque altra eccezione ». Ma ho ritenuto preferibile riunire in unica disposizione le sparse norme in materia.

« La nuova disposizione, che, per il suo carattere generale, ho collocato in questo primo capo del titolo III, stabilisce che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi abbia confermato la disposizione o vi abbia dato volontaria esecuzione.

« Tale disposizione ha il preciso significato di ammettere la possibilità di una conferma espressa o tacita non solo rispetto ai vizi che importerebbero annullabilità della disposizione testamentaria, ma anche rispetto alle cause di vera e propria nullità (e in particolar modo alla mancanza dei requisiti di forma richiesti *ad substantiam*). Però, rispetto ai requisiti che la conferma o l'esecuzione volontaria deve avere, ai fini di produrre la convalida delle disposizioni nulle, l'articolo in oggetto accenna soltanto al requisito cronologico che la conferma deve avvenire dopo la morte del testa-

tores; per quanto riguarda infatti gli altri elementi della conferma è ovvio che si deve far capo alla disposizione generale dell'art. 1309 del codice del 1865, alla quale del resto si riferisce l'art. 1311, che appunto è assorbito e sostituito, per i testamenti, dalla disposizione dell'art. 136 ».

Quanto alla impugnazione per nullità del testamento, v. articolo 152, e la nota 3ª del detto articolo circa la convalida di testamento affetto da nullità.

V. art. 25 *disposiz. transit. circa la proponibilità delle azioni di nullità dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni.*

CAPO II. — *Della capacità di disporre per testamento.*

Art. 137. — *Casi di incapacità.*

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

- 1° coloro che non hanno compiuto l'età di diciotto anni;
- 2° gli interdetti per infermità di mente;
- 3° quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi di incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

(Art. 762, 763).

1. Nel capo II: *della capacità di disporre per testamento*, l'articolo 137 raccoglie gli articoli 762 e 763 del codice del 1865.

« Si è mantenuto, nel 1° comma, il proemio di cui all'art. 762, non ostante che qualche componente della Commissione Reale ne avesse proposta l'eliminazione come superfluo; e si sono conservate le incapacità del minore di diciotto anni, dell'interdetto e della persona non sana di mente, sostanzialmente come nell'art. 763 » (R. p. p., pag. 35).

a) *Età* (n. 1). « Qualche legislazione, ad es. il codice napoleonico e il codice civile germanico abbassano il limite di capacità per i minori al 16° anno compiuto: il diritto romano e comune, quanto ai minori di sesso maschile, al 14° anno. Non vi è ragione per modificare su questo punto la legge, la quale, se il minore muore prima del 18° anno, riprende tutto il suo impero. Qualche dubbio può nascere riguardo alle disposizioni di ultima volontà (ad es. la nomina del tutore) che presuppongono la patria potestà, e per le quali la dottrina altrove esige l'età maggiore. Ma non è luogo a modificare in tal caso il limite del 18° anno, tanto più se al genitore morto

prima del 21° anno, dovesse limitarsi a designare il tutore. E si intende che la conservazione del limite di capacità al 18° anno, in confronto ad altri codici, consente in primo luogo il pieno ricorso a quella forma olografica che il codice civile germanico nega a minori d'età; e, inoltre, la disponibilità di tutte le sostanze» (*R. p. p.*, pag. 35);

b) *Interdetti per infermità di mente* (n. 2). E' riprodotto il corrispondente n. 2 dell'art. 763;

c) *Non sani di mente ma non interdetti* (n. 3). E' stata conservata, salvo modificazione nella forma, la disposizione del n. 3 dell'art. 763. Quanto alla prova, l'art. 763 (n. 3) « letteralmente sembrava escludere la presunzione d'incapacità che il giudice possa ricavare dalla dimostrata incapacità prima e dopo il tempo in cui fu fatto il testamento. Ma la giurisprudenza e la dottrina tendono tuttavia ad ammetterla; la prova può essere data in tutti i modi consentiti dalla legge, non esclusa la presunzione precisa, grave e concordante (art. 1354); contro la quale sarà ammessa la prova contraria del lucido intervallo. Ma a ciò basta il rinvio alle altre parti del codice: non occorre aggiungere dopo le parole « *si provi* » le altre: « anche a mezzo di presunzioni gravi precise e concordanti » (*R. p. p.*, pag. 35);

d) Altra difficoltà sorgeva dall'art. 763 del codice del 1865 circa la *natura dell'infermità mentale*. « Le parole « quantunque non interdetti » ebbero a determinare la opinione che solo una infermità mentale, vera e propria che possa condurre all'interdizione sia prospettata dalla legge. Questo non è esatto, perchè qualunque, anche transitoria, infermità mentale basta a sopprimere la volontà del testatore. Si era perciò pensato rinunziare a quelle parole; ma si è poi anche considerato che il mantenerle può giovare a chiarire il concetto che, qualunque sia la causa che ha prodotto la soppressione della volontà, anche se momentanea, deve essere però così grave che, qualora fosse permanente, dovrebbe proprio condurre all'interdizione (*nel testo, all'avverbio « quantunque » dell'art. 763 è stato sostituito l'altro « sebbene », di identico significato*). — Si intende che parlando di non sanità di mente non si vuole indicare soltanto le vere e proprie malattie mentali, bensì anche tutti quegli stati, sia pure psichici, che, momentaneamente, diminuiscono in modo rilevante la capacità di intendere e di volere. — A questo scopo di maggiore precisione mira l'aggiunta delle parole « *per qualsiasi causa* » e la sostituzione della parola « *momento* » all'altra « *tempo* » della redazione del testamento.

2. Altra notevole innovazione, è nella natura dell'invalidità (*ultimo comma*). « Mentre per l'art. 763 non mancano le perplessità nella dottrina — in cui tuttavia l'opinione forse prevalente accoglie l'invalidità assoluta nell'ipotesi di incapacità puramente naturale » — invece l'articolo 143 (del progetto preliminare) generalizzava, « anche in questo caso, l'invalidità solo relativa o annullabilità », e permetteva l'efficacia del testamento fino a che non fosse impugnato, entro tre anni dal giorno in cui il testamento è esecutivo (come prescriveva l'art. 162 comma 2°, richiamato dall'art. 143). « Se anche la cosiddetta logica giuridica sembri soffrirne, da un punto di vista

pratico e del favore del testamento questa è sembrata la soluzione più opportuna. Un testamento formalmente valido, finchè non sia impugnato, deve ritenersi secondo l'apparenza cosa sacra». Così la Relazione sul progetto preliminare (pag. 37).

Ma, nel comporre l'art. 133 del progetto definitivo, mentre venne approvata la preferenza data alla regola dell'annullabilità su quella della inesistenza del testamento, rilevando che analoga soluzione era stata accolta nel libro I nel disciplinare gli atti compiuti da infermi di mente, si è avuto cura di «assicurare una valida tutela agli interessi di coloro che possono essere lesi da disposizioni testamentarie fatte da incapaci e fu considerato, poco soddisfacente far decorrere il termine di prescrizione dal compimento di un'attività meramente formale quale è quella che rende esecutivo il testamento. Gli interessati possono infatti ignorare che il testamento è stato pubblicato e si troverebbero esposti ad ingrate sorprese se l'erede lasciasse decorrere il termine di prescrizione prima di immettersi nel possesso dei beni. Più opportuno è sembrato, come era del resto autorevolmente proposto, di fissare l'inizio del corso della prescrizione al momento in cui si dà esecuzione alle disposizioni testamentarie. Circa la durata del termine fu ritenuto conveniente, in analogia a quanto è stabilito in casi analoghi, fissarla in *cinque anni*». (R. p. d., n. 111).

La Commissione parlamentare aveva proposto di distinguere, quanto all'applicabilità di questo termine, fra i casi di incapacità nascente da minore età e interdizione e il caso d'incapacità derivante da insania di mente e di applicare il termine quinquennale per l'impugnativa del testamento soltanto a quest'ultimo caso. Ma la proposta non è sembrata accettabile.

«Non vi è, infatti motivo — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 64) — di adottare un criterio di maggiore larghezza per i casi di età minore e di interdizione. Che anzi queste due cause di incapacità, essendo fondate, a differenza della insania mentale, su fatti immediatamente e facilmente accertabili, consentono agli interessati un più pronto esercizio dell'impugnativa. Ho, quindi, tenuto fermo per tutti i casi d'incapacità il termine quinquennale, il quale varrà ad evitare un prolungato stato di incertezza nei trapassi ereditari».

Quanto alla non impugnabilità del testamento nel caso di conferma o di esecuzione volontaria, v. art. 136.

3. «E' da notare che l'articolo in esame non tratta delle incapacità derivanti da sentenza di condanna, le quali naturalmente restano regolate dalla legge penale» (*Relaz. cit.*).

CAPO III. — Della capacità di ricevere per testamento.

Art. 138. — *Figli naturali riconosciuti o riconoscibili.*

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali riconosciuti o dichiarati non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 277 del primo libro, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, possono conseguire i figli riconosciuti o dichiarati.

(Art. 768, 815).

1. L'articolo distingue il caso di *figli naturali riconosciuti o dichiarati* (1° comma) da quello di *figli riconoscibili* (2° comma) quanto alle loro capacità a succedere: ai figli riconosciuti (1° comma) sono stati equiparati (2° comma) i figli riconoscibili ma non riconosciuti secondo le norme del libro I, «per eliminare i dubbi che si agitarono sotto l'impero del codice del 1865»; e l'equiparazione è sembrata rispondente «al concetto cui si ispira la nuova legislazione nei confronti della prole naturale e che sia la soluzione più logica e più equa, in quanto per i figli riconoscibili mancano le ragioni che giustificano la posizione di particolare rigore assunte dal legislatore nei riguardi degli irriconoscibili» (R. p. d., n. 114).

2. I figli naturali riconosciuti o dichiarati, se vi sono discendenti legittimi, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base a legge (1° comma).

L'art. 148 del progetto preliminare estendeva anche al coniuge lo stesso limite di capacità: ma questa estensione sembrò «illogica e contrastante con l'indirizzo di favore per il coniuge costantemente seguito nella riforma» (R. p. d., n. 114) e perciò non fu accolta nel progetto definitivo (art. 134).

Inoltre, lo stesso art. 148 limitava la detta incapacità dei figli naturali non solo al caso di concorso con figli legittimi ma anche a quello di concorso con ascendenti.

Nel progetto preliminare la incapacità fu limitata al solo concorso di *discendenti*, considerando che la previsione del caso di concorso di ascendenti non aveva importanza pratica nel codice del 1865, «perchè, essendo in esso stabilito per gli ascendenti la quota di un terzo tanto nella successione necessaria quanto in quella *ab intestato*, la limitazione non raggiungeva altro scopo che garantire agli ascendenti la quota di riserva». Ma nel sistema del progetto definitivo la regola diveniva esorbitante, in quanto la riserva degli ascendenti era stabilita in un quarto, mentre la loro quota nella successione *ab intestato* in concorso coi figli naturali era fissata in un terzo della eredità, «Ora — così la Relazione sul progetto stesso, (n. 114) — se è ovvio che si debbano ridurre le disposizioni testamentarie a favore dei figli naturali quando venga lesa la riserva degli ascendenti, non avrebbe fondamento e sarebbe senza scopo pratico limitare in misura maggiore la loro capacità, dal momento che dei beni non compresi nella riserva il testatore potrebbe disporre a favore di estranei».

3. V. art. 145 (persone interposte).

Art. 139. — *Figli naturali non riconoscibili.*

Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 277 del primo libro, non possono ricevere per testamento singolarmente più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi, e complessivamente più del terzo dell'eredità. L'eccedenza è ripartita proporzionalmente tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili.

Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo della eredità. L'eccedenza è attribuita al coniuge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nei casi in cui, per l'art. 249 e per l'art. 250, terzo comma, del primo libro, è ammissibile il riconoscimento.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

(Art. 767).

1. Questo articolo disciplina la capacità a succedere dei *figli naturali non riconoscibili*, quando concorrono con figli legittimi o loro discendenti.

Va ricordato che l'art. 767 del codice del 1865 dispone che i figli del testatore nati fuori matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti. L'art. 147 del progetto preliminare aveva opportunamente mitigato tale rigore limitando l'incapacità alle sole ipotesi di esistenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle legittimi o del coniuge del testatore.

Ma nel comporre il testo dell'art. 135 del progetto definitivo sembrò che potesse farsi ancora un passo innanzi.

«L'indirizzo seguito dalla riforma nei riguardi dei figli naturali — così la Relazione sul progetto stesso (n. 115) — esclude ogni sentimento di malvolere o di avversione. Tutte le limitazioni stabilite, così per quanto riguarda il loro stato familiare, come per quanto riguarda la loro capacità patrimoniale, non hanno e non devono avere altro scopo che quello di assicurare la preminenza della famiglia legittima. Di qui la conseguenza che la capacità deve essere contenuta nei limiti necessari a mantenere questa preminenza, senza giungere all'eccesso di consentire solo la pensione alimentare. Di qui ancora la inopportunità di porre regole di incapacità nei confronti degli ascendenti e dei fratelli del defunto, i quali, salvo il rispetto della quota di riserva stabilita per i primi, non possono risentire alcun pregiudizio, nè materiale nè morale, se il loro congiunto lascia i suoi beni, anzichè ad estranei, ai figli nati fuori del matrimonio.

« In particolare considerazione devono essere tenuti soltanto i figli legittimi e il coniuge; per i primi si deve mantenere la posizione di preminenza che la legge assicura loro anche di fronte ai figli naturali riconosciuti, e la si deve anzi mantenere in misura anche più accentuata; per il coniuge una ovvia esigenza morale impedisce che per il godimento della sua quota di riserva, stabilita in usufrutto, debba aver rapporti con i figli nati dall'adulterio dell'altro coniuge o peggio ancora con la concubina di lui che li abbia riconosciuti.

« Pertanto si è stabilito (1° comma) che i figli non riconoscibili, quando esistano figli legittimi, non possono ricevere per testamento più della metà di quanto riceve il meno favorito dei figli legittimi, e, quando esista il coniuge, più del terzo dell'eredità » (2° comma).

Tale diritto dei figli naturali non riconoscibili ha luogo semprechè la filiazione risulti nei modi stabiliti nell'art. 277 del libro I; così disponendo si è inteso di risolvere « il dubbio sorto nella dottrina in proposito: la maggior larghezza del citato art. 277 rende più accettabile il maggior rigore di questa soluzione intermedia, che è anche più coerente da un lato alle ragioni che hanno determinato il divieto dell'accertamento della filiazione incestuosa o adulterina, dall'altro alla necessità ad ogni modo di una sanzione che valorizzi l'incapacità legale a succedere. Pertanto il limite di accertamento della filiazione contenuto nell'art. 193 del cod. civ., comma 2° (di cui all'art. 277) ha un carattere generale, e vale sia nell'interesse dei figli adulterini o incestuosi cui si vogliono assicurare gli alimenti, quanto a loro sfavore per far valere la loro incapacità a succedere » (R. p. p., pag. 38).

2. La disciplina contenuta in questo 1° comma dell'articolo del progetto è stata completata nel testo introducendovi un limite ulteriore alla capacità di ricevere dei figli non riconoscibili con lo stabilire che in nessun caso costoro possano ricevere complessivamente più del terzo dell'eredità, e ciò sulla considerazione che « in presenza di un solo figlio legittimo i figli non riconoscibili, se in numero superiore a due avrebbero complessivamente assorbita tutta la disponibilità, ossia metà del patrimonio, e quindi più di quanto potrebbero ricevere se, invece di un figlio legittimo, vi fosse il coniuge » (R. R., n. 65).

Si è pure precisato nello stesso 1° comma che l'eventuale eccedenza, delle disposizioni fatte a favore dei figli non riconoscibili deve essere proporzionalmente ripartita fra i figli legittimi e i figli non riconoscibili, « in modo da mantenere il rapporto stabilito dal detto 1° comma e da escludere dal concorso su tale eccedenza i figli naturali riconosciuti, di fronte ai quali i non riconoscibili non sono, neppure parzialmente, incapaci » (Relaz. cit.).

3. Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell'eredità; l'eccedenza è attribuita al coniuge (2° comma): anche qui è stata colmata la lacuna che vi era nel 1° comma del progetto « attribuendo l'eccedenza al coniuge ed escludendo così ascendenti e fratelli, i quali non devono beneficiare del limite alla capacità dei figli non riconoscibili, posto solo, in relazione al coniuge » (Relaz. cit.).

4. Con la disposizione del 3° *comma* si è inteso di «risolvere espressamente la questione se tra i figli non riconoscibili debbano comprendersi anche gli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale ai sensi dell'art. 250, terzo comma, del libro primo. La soluzione accolta nel testo è nel senso affermativo. E in verità non può considerarsi riconoscibile l'adulterino quando l'acquisto dello stato di figlio non dipenda soltanto da un atto di volontà del genitore, ma altresì da un apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa. Per ovvie ragioni un criterio analogo è stato adottato nei riguardi degli incestuosi (art. 249) nell'ipotesi, del tutto eccezionale, in cui è consentito il loro riconoscimento» (*Relaz. cit.*).

5. Con l'*ultimo comma* è stato riconosciuto ai discendenti legittimi la facoltà di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima, analogamente a quanto è stabilito in materia di successione *ab intestato* (art. 120, 2° comma) e non è stato accolto l'amendamento della Commissione parlamentare, col quale si proponeva che anche in questo caso tale pagamento potesse essere fatto anche con beni mobili appunto per le stesse ragioni esposte a proposito «dell'analogia detta disposizione (dell'art. 120) in sede di successione *ab intestato*» (*Relaz. cit.*); (*V. nota 2 all'art. 120*).

6. V. art. 145 (persone interposte) e art. 327 (donazione del genitore al figlio naturale non riconoscibile).

Art. 140. — *Assegno ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.*

I figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili, quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 277 del primo libro, e il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire, nei confronti di coloro a cui è attribuita per testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 126. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.

(Art. 752, 767).

1. Questa disposizione, che mancava nel progetto preliminare e non ha precedenti nel codice del 1865, fu introdotta nel progetto definitivo (art. 136).

Fu ritenuto necessario «prendere in considerazione sotto un altro aspetto la posizione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili nei confronti della successione dei genitori. Può darsi, infatti, che il genitore, facendo testamento, non disponga in loro favore. Già di fronte al codice vigente si ritiene da molti che anche in questo caso i figli abbiano diritto agli alimenti verso l'eredità del genitore. E' sembrato, pertanto, giusto che in una riforma ispirata a tanto favore verso la prole naturale non manchi l'affermazione del diritto di essa a conseguire un minimo di utilità nella successione del genitore». In analogia a quanto è stabilito nell'art. 126 «si è con-

figurato questo diritto come un assegno vitalizio per sottrarlo alla disciplina del credito alimentare, soprattutto per quanto riguarda l'estremo del bisogno e le possibilità di variazioni, mantenendo però ferma (col richiamo all'art. 126) la commisurazione alle sostanze del genitore e al numero e alla qualità degli eredi » (R. p. d., n. 116).

2. L'assegno vitalizio si consegue solo quando manchino disposizioni testamentarie in favore dei figli non riconosciuti o di quelli non riconoscibili. Ma tale diritto loro spetta solo in confronto di coloro a cui è attribuito per testamento la porzione disponibile, come è stato chiarito con tale aggiunta inserita nel testo dell'articolo in esame che mancava nell'art. 136 del progetto definitivo.

Nella Relazione al Re Imperatore (n. 66) così si esprime in proposito il Guardasigilli:

« In effetti il diritto a conseguire l'assegno vitalizio da parte dei figli non riconoscibili o non riconosciuti, funzionando come limite alla libertà di disporre per testamento, ha una certa analogia coi diritti che la legge riserva a favore dei legittimari. Ma, per evitare che si possa pensare a un'applicazione delle regole concernenti la riserva (riunione fittizia, riduzione delle donazioni e così via), ho precisato che l'assegno vitalizio costituisce un onere solo per coloro che conseguono la disponibile in base al testamento. I figli naturali non possono perciò nè pretendere di calcolare la disponibile sul *relictum* e sul *donatum*, nè tanto meno chiedere la riduzione delle donazioni fatte al *de cuius* sulla disponibile ».

V. art. 327 (donazione del genitore al figlio naturale non riconoscibile).

3. V. art. 24 *dispos. transitorie (applicabilità dell'art. 140 alle successioni apertesi prima della entrata in vigore del libro sulle successioni)*.

Art. 141. — *Coniuge del binubo.*

Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

L'eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.

(Art. 770).

1. Gli articoli 141 e 144 contengono disposizioni escludenti in modo assoluto o relativo (relativo solo per il coniuge del binubo) la capacità di succedere per testamento di fronte a determinate persone. « Queste incapacità ci vengono dal cod. Napoleone, e i codici più recenti non le accolgono sembrando sufficiente il divieto della captazione. Il cod. italiano (del 1865) ha una posizione intermedia tra le due correnti estreme: e il processo storico parrebbe additare l'unità di quelle incapacità, che possono in qualche caso condurre a risultati eccessivi. Infatti il cod. italiano non ha una disposizione come quella del cod. Napoleone che colpisce anche i medici, i chi-

rurghi, i farmacisti, i ministri del culto; parrebbe che il processo evolutivo conduca alla totale eliminazione.

« D'altra parte, tuttavia, la pratica osservanza del codice non ha rivelato che la segnalazione del sospetto di abusiva pressione nei casi ammessi abbia condotto a gravi inconvenienti. Tanto più che, in primo luogo, si tratta di limitazioni cautelari non ispirate a un permanente sospetto ingiurioso, ma intese solo a prevenire la possibilità di un abuso delle proprie funzioni per parte delle persone colpite; con l'effetto pratico di escludere la prova di una effettiva illecita pressione. In secondo luogo, non è sicuro che il divieto della captazione basti. Questa presuppone dei raggiri fraudolenti tali da indurre ragionevolmente in errore il testatore, mentre in quei casi è sufficiente l'abuso della pressione connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

« Ciò è vero per il tutore, per il notaio, per chi scrive il testamento segreto. E' vero pure per il coniuge del binubo, colpito non per uno sfavore dalle seconde nozze — incompatibile con l'auspicato incremento demografico in regime fascista — ma solo per la tutela dei figli dei precedenti matrimoni. Si è ritenuto perciò opportuna la conservazione di queste disposizioni limitative » (*R. p. p., pag. 41*).

V. art. 25 disposiz. transit. circa le proponibilità delle azioni di nullità dopo l'entrata in vigore del Libro sulle successioni.

2. Quanto alla *quota del coniuge del binubo* l'art. 770 del codice del 1865 stabilisce che « il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciata al meno favorito dei figli del precedente matrimonio ». Il prog. prelim. (articolo 149) modificò la formula dicendo che « il coniuge del binubo non può ricevere da quest'ultimo per testamento una porzione maggiore di quanto consegue nella medesima successione il meno favorito dei figli dei precedenti matrimoni », e la Relazione sul progetto stesso osservò in proposito, innanzi tutto, che la formula dell'art. 770 fece prospettare l'incapacità del binubo come incapacità di disporre, mentre quella dell'art. 149 la prospettava come incapacità a ricevere; e che l'art. 770 prevedeva il caso di figli nati da un solo precedente matrimonio, mentre l'art. 149 prevedeva i figli di più matrimoni precedenti, così correggendo la incompleta formulazione dell'art. 770 (*R. p. p., pag. 40*).

In proposito la Relazione sul progetto definitivo (n. 117) osservò che il detto art. 149 aveva modificata la regola dell'art. 770: « in questo, infatti, il rapporto è stabilito solo in relazione e ciò che il testatore lascia al coniuge e ai figli, indipendentemente da ciò che a ciascuno spetta come quota di riserva. Il progetto preliminare, invece, istituiva il confronto tra ciò che il testatore lascia al coniuge e ciò che i figli conseguono sia in forza del testamento, sia come quota di riserva. Senonchè, così trasformata, la norma si sarebbe risolta praticamente in molti casi in un divieto di testare a favore del coniuge. Infatti, se più sono i figli, essendo al coniuge riservata sempre una quota di usufrutto del quarto del patrimonio, egli viene a conseguire, per le norme sulla riserva, più di quanto consegue ciascuno dei figli. Quindi il testatore potrebbe disporre in suo favore in misura superiore alla riserva, solo quando il margine di disponibile fosse tale da poter pareggiare la minor quota di riserva

dei figli e lasciare ancora un residuo da dividere in parti eguali. Questo risultato è sembrato eccessivamente rigoroso per il coniuge e pertanto nell'art. 137 (del progetto) si è limitato il rapporto alle sole disposizioni concernenti la disponibile.

« Per evitare, poi, che il rapporto fra il coniuge e i figli dei precedenti matrimoni venga alterato per effetto di donazioni fatte durante la vita », fu stabilito che queste debbano essere computate nella quota del coniuge.

3. Il 2° comma « risolve il dubbio circa la distribuzione del supero, accogliendo l'opinione più accreditata già per l'art. 770 (del codice del 1865) che divide l'eccedenza in parti eguali tra il nuovo coniuge e tutti i figli, ivi compresi, come si capisce, quelli del nuovo coniuge. E' la soluzione che più si accosta, se non alla volontà presumibile del testatore quale si rivela nella disposizione testamentaria, alla più saggia giustizia distributiva » (*R. p. d., pag. 40*).

La disposizione, introdotta nel progetto preliminare, è stata conservata nel progetto definitivo nonostante, le critiche ad essa rivolte, « poichè è sembrato più conforme alla volontà del testatore, diretta a beneficiare il coniuge, dividere l'eccedenza fra questo e i figli, anzichè devolverla secondo le regole della successione *ab intestato* » (*R. p. d., n. 117*).

4. Le disposizioni dell'art. 137 del progetto sono state integralmente accolte nell'articolo in esame nonostante che in seno alla Commissione parlamentare fosse stata fatta da qualcuno la proposta di sopprimere il 2° periodo del 1° comma e l'intero 2° comma comechè superflui, proposta che non venne accolta dalla Commissione, ritenendosi che con le dette disposizioni « si sia voluto fare una dichiarazione esplicita allo scopo di chiarire il concetto che, considerandosi erede il coniuge, ha diritto anch'esso a una quota parte dell'eccedenza che, secondo il codice del 1865 andava divisa solo fra i figli » (*R. C. p., pag. 666*). E in proposito il Guardasigilli così si esprime nella Relazione al Re Imperatore (*n. 67*):

« L'art. 137 del progetto definitivo sull'incapacità del coniuge del binubo stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione ».

5. V. art. 145 (persone interposte).

Art. 142. — Incapacità del tutore e del protutore.

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione

per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

(Art. 769).

1. L'incapacità del tutore, sancita nell'art. 769 del codice 1865, è stata conservata. «La libertà che in Germania ha il minore di disporre a favore del tutore — così la Relazione sul progetto preliminare (pag. 40) — è deprecata dalla stessa dottrina, che loda la severità dei codici a tipo latino, la quale praticamente esonera da ogni prova di effettiva abusiva pressione. La Commissione Reale, pertanto, non credette di accogliere una regola generale che limitasse la capacità di ricevere per testamento alla prova di un'effettiva pressione abusivamente esercitata a proprio profitto da una persona sul testatore, ma più concretamente — seguendo il sistema dei codici a tipo latino — ritenne senz'altro la incapacità quando si diano certe situazioni che rendano più agevole la pressione abusiva, e quindi più verosimile il sospetto che questa pressione sia stata esercitata quando le persone che in quelle situazioni si trovano siano state davvero contemplate nel testamento. E così l'art. 150 del progetto preliminare (art. 142 in esame, 1° comma), riproduceva l'art. 769 del codice civile, migliorandolo, tuttavia, non solo nella formulazione in generale, ma soprattutto in quanto chiarisce che la incapacità vale solo se il testamento è fatto prima dell'approvazione del conto definitivo ma dopo la nomina del tutore. Inoltre, in quanto parifica al rendimento dei conti l'estinzione dell'azione per questa resa dei conti, dopo la quale ogni ragione di sospetto vien meno. Infine, in quanto l'incapacità è estesa al protutore se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Così sono risolti i dubbi che dalla laconica formulazione dell'art. 769 erano derivati (R. p. p., pag. 40).

Nel 2° comma il progetto preliminare non menzionava anche il protutore, che vi è stato aggiunto nel progetto definitivo (art. 138).

2. V. art. 145 (persone interposte).

3. V. art. 25 *disposizioni transitorie (proponibilità delle azioni di nullità per incapacità a ricevere, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice)*.

Art. 143. — *Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete.*

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

(Art. 771).

1. Questo articolo contempla l'incapacità del *notaio* che ha ricevuto il testamento pubblico, dei testimoni e dell'interprete. La legge

notarile estende l'incapacità anche alla moglie e ai parenti e affini in linea retta in qualunque grado e in linea collaterale sino al 3° grado del notaio. « Questa estensione prevista dal testo della legge del febbraio 1913 sarebbe esclusa, quanto ai testamenti, in base all'art. 60 di quella legge, unitamente all'art. 771 del codice del 1865. Se si volesse accogliere questo maggior rigore basterebbe, se mai, modificare, ampliandolo, il 2° comma dell'art. 773, estendendolo anche ai collaterali (parenti e affini) sino al 3° grado. Ma la Commissione Reale non ha creduto di accogliere questo ulteriore inasprimento di una disposizione già per se stessa grave come quella di quel comma.

« Circa la nullità conseguente alla violazione di questa incapacità si è conservato il sistema meno rigido del codice civile che limita la nullità alla disposizione testamentaria incriminata, come del resto consente per il testamento la stessa legge notarile. Si è, infine, estesa la nullità anche alle disposizioni a favore dell'interprete intervenuto nel medesimo atto, risolvendo così un dubbio nato già per il codice civile » (*R. p. p., pag. 41*).

2. Nella Relazione sul progetto definitivo così osserva in merito a questo articolo il Guardasigilli:

« Ho evitata la specificazione degli ufficiali incaricati di ricevere il testamento pubblico per non incorrere in possibili omissioni. Non mi sono preoccupato, invece, del contrasto che vi è tra questo articolo e le disposizioni della legge notarile che estendono l'incapacità alla moglie, ai parenti e agli affini del notaio in linea retta all'infinito e in linea collaterale fino al terzo grado; infatti la discordanza è in parte superata dalla regola circa l'interposizione di persona, e per il resto l'estensione dell'incapacità contenuta nella legge notarile è sembrata eccessiva. In ogni modo, l'antinomia non può destare preoccupazioni pratiche, perchè l'art. 60 della legge notarile dispone che le sue norme non si applicano quando sono in contrasto con il codice civile; e d'altra parte le norme stesse potranno essere armonizzate con quelle del progetto in occasione della prossima revisione della legge notarile.

« In tutti questi articoli si è parlato di *nullità* anzichè di *inefficacia*, come era nel progetto preliminare, per uniformità di terminologia, in quanto lo stesso progetto preliminare nell'art. 152 dichiarava nulla la disposizione a favore di incapaci, fatta per interposta persona » (*R. p. d., n. 118*).

3. V. art. 145 (persone interposte), e nota 3 all'art. 143 (art. 25 *disposizioni transitorie*).

Art. 144. — *Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.*

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

(*Art. 772*).

Questo articolo prospetta l'ipotesi di testamento segreto. In

questo caso d'incapacità è estesa, oltre a chi scrive il testamento, anche al notaio cui il testamento segreto in plico non suggellato sia stato consegnato. Anche questo è un caso rimasto dubbio sotto l'impero degli articoli 771 e 772 del codice del 1865 e che è stato qui risolto affermativamente « in quanto ad esso è comune la medesima ragione che ha determinato il sospetto legale di pressione o magari di deformazione a proprio profitto della volontà del testatore ». (*R. p. p., pag. 41*).

V. art. 145 (persone interposte) e nota 3 all'art. 143 (art. 25 disposizioni transitorie).

Art. 145. — *Persone interposte.*

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 138, 139, 141, 142, 143 e 144, sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.

(Art. 773).

Nell'art. 153 del prog. prelim. era stato riprodotto, con lievi modificazioni, il corrispondente art. 773 del codice del 1865, diretto « a chiarire il precetto legislativo. E ciò anzitutto con l'eliminazione dell'inciso, assolutamente superfluo, relativo al caso di *simulazione sotto la forma di contratto oneroso*: questo inciso, secondo l'opinione comune, si riduce ad essere un errore di redazione; se mai quelle parole si capirebbero nell'art. 1053, in cui viceversa non vi si accenna. Inoltre, col comprendere anche l'ipotesi di chiamata alla eredità delle persone reputate interposte, *congiuntamente con la persona incapace*; e ciò ad eliminare l'opinione che esclude la interposizione nell'ipotesi di questa chiamata congiuntiva. E in terzo luogo, con l'attenuare la incapacità delle persone reputate legalmente interposte, sottraendo questa presunzione legale al dominio dell'art. 1353; con la conseguente ammissione della *prova contraria* che valga a meglio accostare il precetto rigido della legge alla realtà della situazione » (*R. p. p., pag. 41*).

Ma nel comporre il testo dell'art. 140 del progetto definitivo fu osservato che, « ripetendo nell'art. 153 la norma dell'art. 773 del codice del 1865 sulla interposizione di persona, il progetto preliminare l'aveva attenuata ammettendo che contro la presunzione di interposizione potesse esperirsi la *prova contraria*. La innovazione — è detto nella Relazione al progetto stesso (n. 119) — ha incontrato vivaci opposizioni; ed in realtà essa toglierebbe praticamente ogni efficacia alle regole di incapacità e aprirebbe l'adito a speculazioni litigiose fondate su infide prove testimoniali ».

E' sembrato pertanto opportuno ritornare al rigore del codice vigente (art. 773) escludendo, come innanzi è detto, l'inciso relativo al caso di simulazione sotto la forma di contratto oneroso (1° comma), e con l'aggiunta nel *secondo comma* circa le persone reputate interposte: « anche se chiamate congiuntamente con l'incapace ».

V. art. 173 (ult. comma) sulle disposizioni fiduciarie e art. 326 sulla donazione a favore del tutore e protutore.

Art. 146. — *Enti non riconosciuti.*

Le disposizioni a favore di un ente non legalmente riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta la istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.

1. In questo articolo è stata regolata la capacità a succedere degli *enti di fatto*, che ha dato luogo a difficoltà e incertezze e che in ogni modo doveva logicamente trovare la sua disciplina piuttosto nel codice civile che in leggi speciali. L'articolo fu inserito nel progetto definitivo (art. 142) e nella relativa Relazione così è detto in proposito: «Non si poteva naturalmente prescindere dalla esigenza che l'ente istituito acquistasse la personalità giuridica, perè altrimenti mancherebbe il soggetto titolare dei beni. Ma è sembrato opportuno fissare i termini precisi per l'acquisto della personalità onde evitare periodi indefiniti di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario. Pertanto, si è stabilito che le disposizioni a favore di enti di fatto diventano inefficaci quando entro un anno non venga chiesto il riconoscimento o questo non venga concesso entro un anno dalla domanda.

«La norma si collega con quella stabilita nell'art. 13 del progetto del primo libro (art. 14 libro I) che permette la costituzione di una fondazione mediante testamento, e offre un quadro completo della possibilità di disposizioni testamentarie in favore di enti che non hanno giuridica esistenza. Sarebbe stato, pertanto, superfluo regolare con norma autonoma la capacità degli enti di culto, come da qualcuno era stato proposto. Infatti, o l'ente di culto è riconosciuto e non si può dubitare della sua capacità di ricevere per testamento; o esiste solo di fatto e gli si applica la disposizione dell'art. 142; o si vuole istituirlo e ciò può farsi a norma dell'art. 13 del progetto del primo libro (*R. p. d., n. 113*).

Ma la norma dell'art. 142 del progetto fu oggetto di rilievo nella Commissione parlamentare, e la Relazione al Re Imperatore (n. 68) così si esprime in proposito:

«Nel progetto definitivo le disposizioni a favore di questi enti erano dichiarate efficaci a condizione che, entro un anno dal giorno in cui il testamento fosse diventato eseguibile, venisse fatta l'istanza per il riconoscimento e questo fosse concesso, entro un anno dalla presentazione dell'istanza. La Commissione ha ritenuto troppo breve il primo termine e ha inoltre proposto la soppressione del secondo. Mentre ho accolto quest'ultima osservazione, in quanto il ritardo nella concessione del riconoscimento può dipendere dalla stessa autorità amministrativa, ho lasciato immutata la durata del termine per la presentazione dell'istanza, sembrandomi necessario nel pubblico

interesse di eliminare nel più breve tempo possibile lo stato di incertezza dei rapporti successori.

2. «E' da notare che nella nuova formulazione l'articolo sulla capacità degli enti di fatto non contiene più il richiamo delle disposizioni del libro primo, che prevedono la costituzione della fondazione mediante testamento e i lasciti a favore di enti da istituire. Tale richiamo era fatto nel progetto definitivo a scopo di coordinamento. Ma un siffatto coordinamento mi è sembrato inutile, poichè diverso è il campo d'applicazione dell'articolo in esame e delle disposizioni del libro primo. Infatti in queste ultime si prevede il negozio di fondazione della persona giuridica e in genere qualsiasi lascito a favore di un ente da istituire, mentre nell'art. 146 si prevede il lascito a favore di un ente che già esiste di fatto e che manca soltanto della personalità giuridica». (*Relaz. cit.*).

V. art. 26 *disposiz. transitorie (applicabilità dell'art. 146 ai lasciti e alle disposizioni anteriori all'entrata in vigore del libro delle successioni (21 aprile 1940).*

CAPO IV. — *Della forma dei testamenti.*

SEZIONE I. — *Dei testamenti ordinari.*

Art. 147. — *Forme.*

La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

(Art. 774, 776).

Nel nuovo codice sono state mantenute le due forme ordinarie di testamento già accolte nel codice del 1865 «e sottolineate, quindi, da una ormai sufficiente tradizione che le ha consacrate come le più idonee ad esprimere le ultime volontà del testatore» (*R. p. p., pag. 42*).

Nell'articolo in esame sono state riunite le due disposizioni degli art. 774 e 776 del codice del 1865, ch'erano state riprodotte negli art. 154 e 156 del progetto preliminare e fuse nell'art. 143 del progetto definitivo.

Art. 148. — *Testamento olografo.*

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data non è ammessa se non quando

si tratta di giudicare della capacità del testatore o della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento

(Art. 775).

1. Anche pel nuovo codice il *testamento olografo*, come già pel codice del 1865 (art. 775) deve avere tre requisiti; deve, cioè, essere *scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore*. Non rileva nè la materia sulla quale e con la quale è scritto, nè la lingua adoperata dal testatore.

L'art. 155 prog. prelim. e l'art. 144 prog. definit. facevano menzione della sottoscrizione prima della data, a differenza dell'art. 775 del codice del 1865, « a significare che la data non fa parte delle disposizioni e può anche seguire la sottoscrizione. Ma nel testo dell'articolo in esame (1° comma) seguendo il suggerimento della Commissione parlamentare, è stata menzionata prima la data e poi la sottoscrizione « convenendo, peraltro, nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione » (R. R., n. 69).

2. Il 2° comma riproduce l'ultimo comma dell'art. 775 del codice del 1865: la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni; ma si è aggiunto, a spiegare « che non occorre rigidamente che la persona del testatore risulti proprio dal cognome e nome » (R. p. p., pag. 42), che se anche non sia fatta indicando nome e cognome, essa è tuttavia valida quando designi con certezza la persona del testatore (ad es. « tua madre »): « qualora nessuno dubiti della volontà espressa nel testamento e della persona che la esprime, risponde alla coscienza giuridica considerarla valida anche quando manchi l'indicazione formale del nome e cognome » (R. C. p., pag. 668).

3. Quanto alla disposizione dell'ultimo comma circa il contenuto della data e la prova della non verità di essa, va ricordato che la determinazione della data diè luogo a vivaci discussioni in seno alla Commissione Reale. « Secondo alcuni — è detto nella Relazione sul progetto preliminare (pag. 42) — la data dovrebbe considerarsi vera solo se coincida con la sottoscrizione, che è l'atto appropriativo e decisivo: è il sistema accolto a preferenza dalla dottrina italiana. Prevalse, invece (nel progetto), l'opinione che ritiene solo sufficiente che la data coincida col giorno in cui è apposta. Però questo ha determinato la necessità di regolare il caso di contestazioni circa la capacità del testatore o la priorità di data fra due testamenti, ecc., decidendo che in tali casi si deve tenere conto della data vera dell'apposizione, non di quella indicata nel testamento. E' evidente che con l'altra opinione questo successivo regolamento non sarebbe stato necessario ».

Informato a tale dottrina, il capoverso dell'art. 155 del progetto disponeva: « Dal testamento deve risultare la data, la quale deve indicare il giorno, mese ed anno in cui è stata apposta. Sorgendo contestazioni circa la capacità del testatore o la proprietà di data fra più testamenti o altra questione che debba decidersi in base alla data del testamento, si potrà dimostrare la non coincidenza della

data apposta col giorno della sua apposizione, nel qual caso la contestazione dovrà essere decisa tenendo conto della data vera della sua apposizione e non già di quella indicata dal testatore ».

Ma in proposito la Relazione sul progetto definitivo (n. 120) dopo aver rilevato che a non poche critiche aveva dato luogo questa disposizione, in quanto si riteneva da molti che si sarebbe dovuto accogliere invece l'opinione, prevalente in dottrina, secondo la cui data dovrebbe indicare il momento in cui il testamento è stato perfezionato, soggiunge: « Senonchè tale regola, intesa nel senso rigoroso, avrebbe indotto a ritenere nullo il testamento nel quale, come spesso in pratica accade, la data è posta in testa al foglio che contiene le disposizioni di ultima volontà. Questa collocazione, infatti, dimostra che il testatore ha apposto la data prima di scrivere le disposizioni e poichè non vi è obbligo di redigere il testamento in unico contesto di tempo, può avvenire che la scheda sia completata in epoca diversa da quella in cui è apposta la data.

« Se, pertanto, la norma di legge deve corrispondere alla pratica della vita, non v'è dubbio che il solo valore costante che può attribuirsi alla data è quello di indicare il giorno in cui è stata apposta. Se questo giorno corrisponda con quello in cui il testamento si è perfezionato, è questione da risolversi di caso in caso con l'esame della scheda; normalmente vi sarà la corrispondenza quando la data chiude lo scritto o quando, pur precedendolo, questo appaia redatto in unico momento; mancherà, invece, quando la data precede lo scritto e questo risulti redatto in momenti diversi.

« Non vale il dire che la regola del progetto non ha alcuna importanza; il fatto stesso che essa esclude la necessità del carattere confermativo della data vale ad evitare molte possibilità di contestazioni. Ma non a questo si ferma la disposizione; essa aggiunge che la non veridicità della data non è in sè e per sè motivo di invalidità del testamento, sicchè può formare oggetto di contestazione solo quando sia connessa a questioni di capacità o di priorità di testamento o altre per le quali abbia rilevanza l'accertamento della data vera. Di questa aggiunta è ovvio la pratica importanza in quanto essa evita le spinose questioni sulla validità del testamento antidatato o postdatato ».

Perciò nell'art. 144 del progetto definitivo fu conservata la disposizione dell'art. 155 del progetto preliminare, e solo « fu lievemente modificata la formula del 3° comma, nel quale era una apparente antinomia fra la forma imperativa della prima proposizione (la data *deve* indicare) e il contenuto della proposizione seguente, che consente in sostanza, di antidatate o postdatate il testamento) » *Relaz. cit.*).

In conseguenza il testo del capoverso restò così formulato: « La data indica il giorno, mese ed anno in cui è stata apposta. Sorgendo contestazioni circa la capacità del testatore o la priorità di data fra due testamenti, si potrà dimostrare la non coincidenza della data col giorno della sua apposizione ».

4. Nel comporre il testo dell'art. in esame, la questione della data fu ripresa in esame e venne eliminata nella prima proposizione del capoverso (ultimo) dell'art. 144 del progetto la parte con cui si disponeva che la data indicasse il giorno della sua apposizione. « Que-

sta norma — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 69) — è stata da molti discussa e criticata in base alle considerazioni che la data quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con la norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e posdata) non importa nullità del testamento e che non si può dare la prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnative del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dai principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà ».

5. In seno alla Commissione parlamentare fu chiesto se non fosse necessario che la data portasse anche la indicazione dell'Era fascista; ma si osservò che pur essendo desiderabile che fosse da tutti sentito il dovere di tale indicazione, l'adempimento di esso non potesse formare oggetto di una norma che comminasse la nullità in caso di omissione, senza escludere che la data possa essere indicata oltre che col giorno e il mese, o con l'anno solare o solo con quello dell'Era fascista (*R. C. p.*, pag. 668).

6. V. art. 153 (testamento segreto che può valere come olografo); art. 166 (pubblicazione); art. 168, 169 (comunicazione).

Art. 149. — Testamento pubblico.

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il no-

taio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

(Art. 777-780, 787).

In questo articolo sono raccolte le disposizioni degli articoli 777 a 781 del codice del 1865 circa il testamento pubblico. La Commissione Reale « non ritenne opportuno di riprodurre minutamente le formalità, in quanto la loro determinazione può essere lasciata alla legge notarile, più facilmente variabile del codice civile. Però sono state indicate quelle formalità che si ritengono essenziali, e a cui, quindi, la legge notarile non può derogare. E cioè, la presenza del notaio e di soli due testimoni (anziché quattro) e si è eliminata, per conseguenza, la ricevibilità ad operare di due notai (richiesta nell'art. 777 cod. del 1865). La redazione in scritto deve seguire la dichiarazione del testatore; si è pure richiesta, come già il testo unico notarile, l'indicazione del luogo, della data, e dell'ora della sottoscrizione; si è equiparata all'impossibilità la difficoltà per il testatore di sottoscrivere » (R. p. p., pag. 43).

In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto il ripristino del numero dei 4 testimoni anche nel caso che il testatore non possa sottoscrivere o possa farlo in grave difficoltà, ma fu obiettato che in generale si tende a fare a meno dei testimoni, la cui funzione probatoria è scarsa, e la difficoltà di avere la presenza di 4 testimoni in un momento quasi sempre grave; fu anche proposto — per favorire il testamento pubblico — di eliminare la presenza dei testimoni; ma ciò fu ritenuto eccessivo (R. C. p., pag. 669).

2. Per il testamento del *muto, sordo o sordomuto*, si è imposta l'osservanza delle norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone, aggiungendo che in tal caso, se il testatore sia anche incapace di leggere, devono intervenire quattro testimoni (*ultimo comma*).

V. art. 168, 169 (comunicazione del testamento).

Art. 150. — *Testamento segreto.*

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testa-

mento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
(Art. 782, 784, 785).

Anche quanto al *testamento segreto* l'articolo 150 contiene leggere varianti agli articoli 782 e seguenti del codice del 1865, «intese a meglio chiarire espressioni che avevano creato perplessità di interpretazione. Si sono poi conglobate a questo punto, per maggior chiarezza, le norme circa l'incapacità a far testamento segreto, o le maggiori cautele in taluni casi richieste (testatore che sa leggere ma non sa scrivere». (*R. p. p. pag. 43*) o che non ha potuto apporre la propria sottoscrizione quando lo fece scrivere (art. 784 cod. del 1865).

L'ultimo comma riproduce le disposizioni dell'art. 785 del codice stesso.

V. art. 153 (validità del testamento segreto come olografo); articolo 167 (pubblicazione); art. 168, 169 (comunicazione).

Art. 151. — *Formalità del testamento segreto.*

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve di involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa, che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in essa carta si contiene il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di avere letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano:

il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

il numero e l'impronta dei sigilli;

l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il

testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

(Art. 783, 786).

1. Il 1° *comma* riproduce quello del corrispondente art. 783 del codice del 1865; e del pari il 2° *comma* (1ª parte) con la sola modificazione del numero dei testimoni (due anzichè quattro).

Nella seconda parte del 2° *comma* la dizione dell'art. 147 del progetto preliminare, pel caso che il testatore sia muto o sordomuto, è stata modificata per chiarire che «la dichiarazione scritta di aver letto il testamento è imposta soltanto al testatore muto o sordomuto». (*R. p. d. n.* 121) e non al testatore in genere come appariva dal testo dell'art. 147.

2. L'art. 160 prog. prelim. aveva una disposizione la quale affermava che il muto, il sordo e il sordo-muto possono fare, oltre il testamento olografo o segreto, anche quello pubblico con le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici dei sordomuti; e che ove il testatore fosse incapace di leggere, dovessero intervenire 4 testimoni.

Ma nel testo del progetto definitivo la disposizione non fu riprodotta, essendosi osservato che il muto, il sordo e il sordo-muto «godono della normale capacità, salvo le limitazioni derivanti dal loro stato fisico; è ovvio pertanto che essi possono far testamento nella forma dell'olografo; quanto al testamento segreto, l'art. 147 del progetto (*art.* 151) stabilisce le particolari disposizioni che devono osservarsi nei loro confronti. Restava soltanto da regolare la loro posizione nei riguardi del testamento pubblico; ma anche a questo proposito non si trattava di porre una regola di capacità, ma soltanto di determinare le particolari modalità che devono osservarsi quando il testatore sia muto, sordo o sordo-muto: e ciò è stato fatto con un richiamo alla legge notarile nell'art. 145 (*art.* 149 *ult. comma*) (*R. p. d., n.* 121).

3. Le altre disposizioni di questo articolo riproducono quelle dell'art. 783 del codice del 1865.

4. E' stato soppresso l'art. 161 del prog. prelim. che conteneva un apposito richiamo alle disposizioni della legge notarile in quanto non contraddicenti a quelle del codice, salvo a inserirla fra le norme d'attuazione (*R. p. d., n.* 121); ma non vi si è provveduto con le dette norme.

Art. 152. — *Nullità del testamento.*

La nullità del testamento derivante da mancanza di autografa o di sottoscrizione del testamento olografo, da mancanza della redazione in iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore, nonchè da mancanza della sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaio, può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere impu-

gnato da chiunque vi ha interesse, ma solo entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

(Art 804, 1° comma).

1. L'art. 804 del codice del 1865 dispone che devono osservarsi *sotto pena di nullità*, fra le altre formalità prescritte per i testamenti anche quelle riguardanti il testamento olografo, il pubblico e quello segreto. Per questi due ultimi la sanzione di nullità è contenuta nell'art. 152 in esame, che riproduce in parte l'art. 148 del progetto definitivo (art. 162 prog. prelim.).

Le nullità qui previste nel 1° *comma* sono: la mancanza di autografi o di sottoscrizioni nel caso di testamento olografo; la mancanza della redazione in iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore e di sottoscrizioni del testatore o del notaio nel caso di testamento per atto notarile; nullità da farsi valere finchè non si sia verificata la prescrizione acquisitiva dei beni ereditari.

Nel 2° *comma* è sancita la *annullabilità* per ogni altro difetto di forma del testamento, da farsi valere entro 5 anni dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie.

2. Con la sanzione di nullità per mancanza di redazione in iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore si è inteso di colpire di nullità il *testamento nuncupativo*. In ordine al quale la Commissione parlamentare aveva proposto di modificare le disposizioni in modo «da prevedere anzichè la mancanza della scheda testamentaria, la non corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà dichiarata dal testatore (*R. C. p.*, pag. 669). Ho creduto opportuno — dice il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 70) — attenermi alla formulazione del progetto. Infatti, l'emendamento suggerito avrebbe modificato la portata della norma, riferendone il precetto non ad un difetto di forma della volontà testamentaria, ma bensì alla ipotesi del documento non veridico, materia del tutto estranea alle finalità dell'articolo in esame, il quale intende solo a stabilire i requisiti formali dai quali deve essere investita la volontà del testatore perchè essa possa produrre effetti giuridici».

3. Il progetto preliminare (art. 162, 2° comma) disponeva che la conferma o esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie, se fatta conoscendo il *vizio di forma*, importasse la convalida del testamento.

Ma il progetto definitivo (art. 148) estese la disposizione a tutte le nullità, comprendendovi anche quelle del 1° comma, ricordando nella Relazione (n. 122), come l'art. 1311 del codice del 1865 dichiarasse sanata qualsiasi nullità quando chi avrebbe interesse a farla valere confermi il testamento o vi dia esecuzione, mentre il progetto preliminare, nel distinguere due ordini di nullità, per le meno gravi soltanto, ammetteva la possibilità di sanatoria; tale sistemazione — è detto nella medesima Relazione — è sembrata eccessiva: «in sostanza le prescrizioni formali tendono soprattutto a tutelare l'interesse di singole persone; ora se queste danno esecuzione alla

volontà del testatore, pur sapendo che essa si è manifestata in forme inidonee, sembra eccessivo ed anche contrario alle esigenze della buona fede consentire che poi insorgano contro il loro fatto e impugnino il testamento».

Ma nel comporre il testo dell'art. 152 in esame la disposizione circa la conferma o esecuzione volontaria del testamento non vi è stata riprodotta essendo passata a formare l'art. 136, che ha carattere generale, circa la sanatoria delle disposizioni testamentarie nulle per *qualsiasi causa*, mediante conferma della disposizione o volontaria esecuzione di esse dopo la morte del testatore (V. *nota all'art. 136*).

4. Quanto alla espressione «*chiunque vi abbia interesse*» (a far valere la nullità) in seno alla Commissione parlamentare fu rilevato che il pubblico ministero può avere interesse a che una determinata manifestazione di volontà non sia eseguita, e perciò fosse anche logico che nella detta espressione fosse compreso anche il pubblico ministero. Ma fu osservato che l'articolo riguarda la forma dei testamenti, e che potrà bensì esservi un interesse di carattere pubblico che si riconnetta ad una disposizione non patrimoniale contenuta in un testamento, ma in tal caso è implicito che il pubblico ministero possa sempre intervenire. (*R. C. p. pag. 669*).

V. *art. 25 disposiz. transitorie circa la proponibilità delle azioni di nullità dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni* (21 aprile 1940).

Art. 153. — *Validità del testamento segreto come olografo.*

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo possieda i requisiti.

(*Art. 804, 2° comma*).

L'art. 163 del progetto preliminare riproduceva il 2° comma dell'art. 804 del codice del 1865, che, con lievi modificazioni di forma, è stato riportato nell'art. 149 del progetto definitivo e nell'articolo 153 del nuovo codice.

Art. 154. — *Ritiro di testamento segreto od olografo.*

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

(Art. 922).

L'art. 922 del codice del 1865 era stato riprodotto nell'art. 276 del prog. prelim. e collocato sotto la sezione della revocazione e inefficacia delle disposizioni testamentarie. Ma nel comporre il progetto definitivo venne osservato, e con ragione, che esso fosse stato collocato fuori posto. « Infatti — così la Relazione (n. 123) — il ritiro del testamento dalle mani del notaio non ha valore di revocazione. Di questo non può dubitarsi nei riguardi del testamento olografo che, se conservato dal testatore dopo il ritiro, mantiene la sua efficacia. Ma lo stesso principio vale anche per il testamento segreto, malgrado che la formula dell'art. 276 del progetto preliminare potesse far ritenere il contrario. In realtà, la formula esprimeva male il concetto informatore dell'articolo ed era nella sua letterale significazione contraddittoria. Se, infatti, il ritiro del testamento segreto avesse valore di revocazione, non sarebbe possibile far valere la scheda come testamento olografo, perchè la revocazione distrugge proprio il contenuto dell'atto. Il fatto, invece, che il testamento segreto, pur ritirato dal notaio, possa valere come olografo quando ne abbia i requisiti, (art. 153) esclude che il ritiro abbia significato di revocazione. Ed è soltanto perchè col ritiro è venuto meno un essenziale requisito di forma che il testamento segreto ritirato non può valere come tale.

« Queste considerazioni, mentre hanno indotto a modificare il testo dell'art. 276 (art. 150 del progetto definitivo), hanno convinto della opportunità di trasportare nella sezione che contiene la disciplina generale dei testamenti le regole sul ritiro, le quali hanno il solo scopo di stabilire le forme in cui il ritiro deve essere effettuato ».

L'art. 150 del progetto è stato riprodotto nell'articolo in esame, con la sola modificazione, suggerita dalla Commissione parlamentare, di « non richiedere che i testimoni i quali devono sottoscrivere il verbale di restituzione del testamento siano gli stessi che hanno partecipato alla consegna o al deposito » (*R. R.*, n. 71) e perciò alla dizione: « il verbale è sottoscritto dai testimoni », nel 2° comma, è stata sostituita l'altra: « il verbale è sottoscritto da due testimoni ».

SEZIONE II. — Dei testamenti speciali.

Art. 155. — *Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni.*

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perchè si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal concì-

liatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

(Art. 789).

1. In questa sezione dei *testamenti speciali* il progetto preliminare aveva inserito (art. 166) anche il testamento *nuncupativo*, così ammettendo « la possibilità per chi non si trovi, per eventi impreveduti, in condizione di recarsi da un pubblico ufficiale a ciò designato dalla legge e, d'altra parte, sia in pericolo di vita, d'affidare a voce le proprie ultime volontà, e con quelle cautele in altri codici recenti sostanzialmente accolte, cioè, affidandole a due testimoni, i quali dovessero riferirne, al più presto, ad un notaio o al pretore o conciliatore, o al podestà, i quali dovessero accertare l'identità dei testimoni, assumere, ove si tratti di sinistro, tutte le relative informazioni e circa le condizioni in cui si trovava il testatore, nonchè curare la redazione in iscritto del testamento.

Ma nel comporre il progetto definitivo l'articolo fu omissivo, a seguito delle « quasi unanimi critiche che esso aveva sollevato. In verità — così la Relazione sul progetto stesso (n. 126) — è assai pericoloso affidarsi alla relazione verbale di due testimoni che, anche a prescindere da ipotesi di malafede, possono avere frainteso le parole del testatore. La stessa manifestazione di volontà del testatore, nelle circostanze previste dalla norma, può lasciare perplessi sul suo valore intrinseco. Piuttosto che affidarsi ad una volontà così malsicura, è preferibile regolare la successione con le norme stabilite dalla legge; perciò fu soppresso l'ardita e non giustificata innovazione ».

2. L'art. 164 del progetto preliminare sul *testamento in caso di malattia contagiosa, calamità pubbliche o infortuni* aveva dato luogo a parecchie osservazioni, essendosi da alcuni rilevato che l'espressione « malattia reputata contagiosa » dava « un contenuto troppo ampio alla norma, in quanto, secondo i concetti oggi acquisiti alla scienza medica, sono numerosissime le malattie ritenute contagiose; e sostenendosi da altri che nei casi d'*infortunio*, dati i mezzi moderni di locomozione, non sia difficile aver la presenza di un notaio. E' sembrato che la seconda obiezione dovesse superarsi perchè, se l'*infortunio* si verifica in località lontane da centri di vita, è anche oggi difficile ricorrere ad un notaio. Quanto all'ipotesi della malattia contagiosa si è creduto che il contenuto ampio della espressione potesse restringersi chiarendo nel testo che la malattia contagiosa consente il ricorso alle forme speciali solo quando impedisca al testatore di valersi delle forme ordinarie. Si è, anzi, aggiunto all'ipotesi di malattia quella di *pubbliche calamità*, che possono anche impedire la formazione del testamento pubblico ». (R. p. d. n. 124).

In seno alla Commissione parlamentare qualcuno ebbe ad « ele-

vare dubbi sulla esattezza del termine « infortunio » il quale avrebbe un senso giuridico specifico e limitato. Senonchè, in definitiva la Commissione preferì la formula usata dal progetto, chiarendo, peraltro, che il termine « infortunio » non va inteso secondo il concetto tecnico della legge infortunistica, ma come un fatto qualsiasi che mette in pericolo di vita chi vuole far testamento e perciò lo ponga in condizione di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie » (*R. R.*, n. 72).

3. Si era pure osservato che fosse « superfluo includere il notaio fra le persone autorizzate a ricevere il testamento speciale, in quanto, essendo per il resto le forme qui prescritte identiche a quelle richieste per il testamento pubblico, quando intervenga il notaio si forma non più un testamento speciale, ma un testamento pubblico. L'osservazione, peraltro, non è esatta, in quanto, pur con l'intervento del notaio, il testamento speciale si raccoglie in forme più semplici che non il testamento pubblico: non si richiede, infatti, la lettura dell'atto, nè la dichiarazione espressa del testatore dell'impossibilità di sottoscrivere, e si consente anche di assumere testimoni che non sappiano scrivere. E' sembrato anzi opportuno aggiungere, come è nel codice vigente, che l'età minima richiesta per i testimoni è di sedici anni, e ciò allo scopo di rendere più agevole la formazione del testamento.

« Infine fu sostituito all'espressione « ministro *del* culto » quella « ministro *di* culto » allo scopo di eliminare il dubbio, pure affacciato, che s'intendesse riferirsi soltanto ai ministri del culto cattolico » (*R. p. d.*, n. 124).

4. V. art. successivo (termine d'efficacia) e art. 165 (nullità).

Art. 156. — *Termine di efficacia.*

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo che è cessata la causa la quale ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

(*Art.* 790).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 790 del codice del 1865, ma nel 1° *comma* è stato ridotto (da sei) a *tre mesi* il periodo di validità del testamento speciale quando sia cessata la causa che ne giustifica la formazione, perchè « nelle condizioni attuali della vita questo periodo è più che sufficiente per dar modo all'interessato di testare nelle forme ordinarie; si è anche semplificato il testo della norma, sostituendo alla descrizione analitica dei singoli casi la formulazione sintetica della ipotesi di *cessazione della causa* che ha impedito di fare il testamento ordinario; e si è, infine, parlato non di nullità ma di *perdita di efficacia* per maggior precisione tecnica » (*R. p. d.*, n. 125).

Art. 157. — *Testamento in navigazione.*

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto, a bordo delle navi della marina militare, dall'ufficiale comandante la nave o da chi ne fa le veci, e, a bordo delle navi della marina mercantile, dal capitano o padrone o dal secondo o da chi ne fa le veci.

Il testamento dell'ufficiale comandante e quello del capitano o padrone o del secondo possono essere ricevuti da coloro che ad essi seguono immediatamente in ordine di servizio.

(Art. 791, 792).

E' raccolta negli articoli 157 a 161 la disciplina del *testamento fatto in navigazione*, alla quale il progetto preliminare dedicava gli articoli da 167 a 171 e il progetto definitivo gli art. 153 a 157 (art. 791 e segg. cod. del 1865).

Il primo articolo regola i casi nei quali può ricorrersi alla forma speciale, e le persone competenti a ricevere l'atto. Nel merito le disposizioni concordano con quelle adottate nel progetto preliminare, salvo che si richiede l'intervento, non di due, ma di un solo ufficiale. « Questa semplificazione è sembrata opportuna, perchè da un lato la presenza di una delle persone preposte al governo della nave offre adeguate garanzie, e d'altro canto potrebbe essere meno facile distrarre due ufficiali dalle loro delicate mansioni di comando per assistere alla formazione del testamento » (R. p. d., n. 127).

V. successivi artt. 158-160 (forme, consegna); art. 161 (termine di efficacia).

Art. 158. — *Forme.*

Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, « si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato tra le carte di bordo e ne è fatta menzione sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

(Art. 791, 793-795).

In questo articolo sono indicate le forme da osservarsi nella redazione del testamento in navigazione, che il codice del 1865 indicava negli art. 793 a 795 (art. 172, 173 prog. prelim.; art. 155 e 156 prog. definit.).

La Commissione parlamentare aveva suggerito di eliminare nel *capoverso* la espressione « più importanti » che seguiva le parole « fra le carte » (di bordo); e il suggerimento fu seguito; ma non l'altro col quale si proponeva di specificare, nello stesso *capoverso*,

che la menzione del testamento è fatta sul ruolo d'equipaggio quando si tratti di personale di bordo; e ciò perchè «il vigente regolamento per la marina mercantile (art. 326) nel prescrivere l'annotazione sul ruolo di equipaggio del testamento fatto in navigazione, non distingue fra persone appartenenti all'equipaggio e passeggeri» (*R. R.*, n. 73).

V. art. 159, 160 (consegna) 161 (termine d'efficacia) e 165 (nullità).

Art. 159. — *Consegna.*

Se la nave approda a un porto estero in cui si trova un Regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento sono tenuti a consegnare all'agente medesimo uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e sul ruolo sopraindicati.

(*Art.* 796).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 796 del codice del 1865 (art. 172, prog. prelim.; art. 155 prog. definit.).

Art. 160. — *Verbale di consegna.*

Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina, o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

(*Art.* 797).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 797 del codice del 1865 (art. 173 prog. prelim.; art. 156 prog. definit.).

Art. 161. — *Termine di efficacia.*

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 157 e seguenti, perde la sua efficacia tre

mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

(Art. 798).

E' qui riprodotta la disposizione dell'art. 798 del codice del 1865 (art. 174 prog. prelim.; art. 157 prog. definit.): ma è stata armonizzata la formulazione con quella del precedente art. 156.

Art. 162. — *Testamento in aeromobile.*

Al testamento fatto su un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 157 a 161.

Il testamento è ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci, e in presenza di uno o due testimoni quando è possibile.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 159 e 160 spettano alle autorità aeronautiche.

1. « Opportuna è sembrata l'introduzione di una norma che disciplina la formazione del *testamento speciale nei viaggi in aeromobile*, che vanno sempre più diventando mezzi ordinari di trasporto; ma perchè anche in questi casi l'atto abbia le maggiori garanzie di serietà, si è modificato il testo dell'art. 175 del progetto preliminare precisando (2° comma) che, quando sia possibile, il testamento deve essere ricevuto alla presenza di uno o due testimoni. In relazione, poi, alla soppressione dell'istituto del testamento noncupativo, si è escluso anche in questo caso che il testamento possa essere fatto oralmente » (*R. p. d.*, n. 128); (*V. nota all'art. 155*).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto che il comandante dell'aeromobile, pur essendo presente, potesse delegare altre persone e ricevere l'atto, e ciò « perchè il comandante, di solito, è uno dei piloti e non può ricevere il testamento in quanto non può lasciare la guida » (*R. C. p.*, pag. 671). Ma una disposizione in questi sensi è sembrata « pericolosa, poichè essa, letteralmente intesa, potrebbe autorizzare alla recezione del testamento un qualunque passeggero.

« E' vero — così la Relazione al Re Imperatore (n. 74) — che trattasi di un testamento speciale, ma non sarebbe conveniente rinunziare a quel minimo di garanzie formali che in ogni caso esige l'importanza del negozio testamentario ».

3. V. art. 165 (nullità).

Art. 163. — *Testamento dei militari.*

Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore

o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero della guerra, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

(Art. 799-801).

« Non si è creduto di accogliere la proposta di menzionare accanto al cappellano militare il ministro di culto acattolico autorizzato ad esercitare l'assistenza religiosa a norma dell'art. 8 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, perchè, mentre i cappellani militari costituiscono un organismo stabile dell'esercito, i ministri dei culti acattolici sono chiamati soltanto in determinate circostanze e in via transitoria ad esercitare mansioni di carattere religioso. La esclusione, del resto, non determina in pratica alcuna difficoltà, data la competenza attribuita in via generale agli ufficiali ». (R. p. d., n. 129).

V. art. seguente (casi e termini d'efficacia) e art. 165 (nullità).

Art. 164. — *Casi e termini d'efficacia.*

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

(Art. 802, 803).

1. La Commissione parlamentare aveva proposto di sostituire alla espressione « *acquartierati o di presidio* » del 1° comma, l'altra « *in servizio* »; ma la proposta non fu accolta nella considerazione che la sostituzione avrebbe portato « a consentire il testamento speciale anche nel caso di servizio isolato all'estero, mentre la norma logicamente vuole considerare l'ipotesi del militare che, essendo acquartierato o di presidio, trovasi in condizione di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie » (R. R., n. 75).

2. In conformità della proposta della stessa Commissione, è stato autorizzato a questa speciale forma di testamento il militare appartenente « a corpi o servizi comunque impegnati in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione » (Relaz. cit.) potendovi essere « truppe volontarie non mobilitate, che tuttavia assolvono altissimi compiti di interesse nazionale » (R. C. p., pagina 671).

Art. 165. — Nullità.

La nullità dei testamenti previsti in questa sezione, quando deriva da mancanza di redazione in iscritto della dichiarazione del testatore o dalla mancanza di sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore, può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Si applicano, inoltre, le disposizioni dell'art. 152, secondo comma. (Art. 804, 1° comma).

« Nell'art. 179 il progetto preliminare regolava le conseguenze dell'inosservanza delle forme prescritte per i testamenti speciali, escludendo la invalidità tutte le volte che non vi fosse dubbio sulla corrispondenza del contenuto delle disposizioni con la volontà del testatore. Questa regola era stata da varie parti criticata, ed in realtà essa svalutava completamente l'importanza delle forme richieste per i testamenti speciali, mentre esse, appunto perchè ridotte al minimo, costituiscono una garanzia imprescindibile per la serietà dell'atto. Il sembrato conveniente applicare anche a questa ipotesi le regole stabilite nell'art. 148 (art. 152) per i testamenti ordinari. Si sono, pertanto, distinte le formalità di maggiore rilievo da quelle di secondaria importanza e per queste si è ridotto il termine in cui è consentita l'impugnativa » (R. p. d., n. 130); (V. nota all'art. 152).

V. art. 25 *disposiz. transitorie circa la proponibilità delle azioni di nullità dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni* (21 aprile 1940).

SEZIONE III. — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.**Art. 166. — Pubblicazione del testamento olografo.**

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la sua pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti

la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o la sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha la sua esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque crede di avervi interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria non ordini il rilascio di copia integrale.

(Art. 912-914).

1. Quanto alla *intestazione di questa sezione*, è da osservare che il progetto preliminare (Sez. III) riproducendo quella della corrispondente Sez. VIII del codice del 1865, non conteneva anche la menzione dell'apertura del testamento, ma solo quelle del deposito e della pubblicazione; nel progetto definitivo venne omessa, nella intestazione della Sezione (III) la menzione del deposito «per rendere più evidente il concetto che le formalità prescritte hanno lo scopo di rendere pubblico il contenuto della scheda testamentaria» (R. p. d., n. 131); la Sezione è restata, quindi, intestata soltanto alla *pubblicazione dei testamenti*.

2. Nel sistema del codice del 1865 il deposito del testamento olografo (art. 912) e la pubblicazione del testamento olografo e del testamento segreto (art. 912, 913, 915) dopo la morte del testatore costituiva «soprattutto un diritto soggettivo degli interessati» (R. p. p., pag. 42) a richiesta dei quali aveva luogo, anziché un obbligo del depositario (privato o notaio).

Il progetto preliminare (art. 180) accogliendo, «sulle tracce del Pisanelli, il concetto della dottrina italiana che il deposito del testamento olografo sia un obbligo assai più che un diritto» (*Relaz. cit.*), tale obbligo poneva a carico di chiunque «abbia in custodia o consegna un testamento olografo di altra persona, appena avuta notizia della morte di quest'ultima».

Nel progetto definitivo (art. 162) fu mantenuta la sostanziale innovazione del progetto preliminare e solo fu modificata la su riferita formula la quale «aveva fatto sorgere il dubbio che si riconoscesse lecito trattenere il testamento fino alla morte del suo autore quando altri lo rinvenisse durante la vita del testatore: ad eliminare tali dubbi venne formulata l'ipotesi in termini più generali, che presuppongono la brevità della detenzione» (R. p. d., n. 131) col dire che «chiunque sia in possesso di un testamento, ecc.» la quale formula è passata nel testo del 1° comma dell'articolo in esame.

In proposito vivo dibattito ebbe luogo in seno alla Commissione parlamentare, nella quale si manifestarono tre principali tesi: mantenimento della disposizione del codice vigente per cui non vi è

l'obbligo di depositare l'olografo se non su istanza dell'interessato; approvazione del testo del progetto che sanziona l'obbligo della pubblicazione; statuizione dell'obbligo del deposito e non della pubblicazione «al fine di garantire l'esistenza e la conservazione del testamento, così evitando che esso possa essere distrutto, sottratto o smarrito». Procedutosi a votazione, venne affermata la formula: «Chi sia in possesso di un testamento olografo deve depositarlo, per la sua pubblicazione, presso un notaio, a richiesta di chiunque creda di avervi interesse, dopo la morte del testatore» (*R. C. p., pag. 671*).

Ma — è detto in proposito dal Guardasigilli nella sua Relazione al Re e Imperatore (n. 76) — «vagliati gli argomenti a sostegno delle tesi in contrasto, ho stimato più conveniente conservare il sistema del progetto.

«Pur ammettendo che possano esistere talvolta motivi legittimi, che sconsigliano la pubblicazione di un testamento, non vi è dubbio che questa esigenza, puramente accidentale, deve cadere di fronte al preminente interesse pubblico di garantire tutti gli interessati dall'occultamento e dalla soppressione del testamento e di assicurare, per quanto più possibile, il rispetto della volontà testamentaria».

E' restato così riconosciuto l'obbligo della presentazione del testamento olografo ad un notaio, per la pubblicazione, da parte di chiunque ne sia in possesso e appena avuta notizia della morte del testatore, senz'uopo di richiesta di interessati.

Era stato suggerito, in seno alla Commissione stessa, di specificare che il testamento dovesse essere presentato al notaio del luogo in cui si è aperta la successione, che può essere anche lontano da quello nel quale è morto il testatore; ma fu fatto presente che «tale limitazione, oltre ad essere onerosa pel detentore, non è necessaria dal momento che il verbale di pubblicazione è poi depositato in copia nella pretura del luogo in cui si è aperta la successione» (*art. 168*) sicchè gli interessati ivi residenti possono facilmente averne notizia» (*R. p. d., n. 131; R. C. p., pag. 671*).

(*V. art. 2 disposizi attuar. circa la procedura per la prefissione del termine*).

2. In merito al 2° comma, relativo alla prefissione di un termine per la presentazione del testamento, si è osservato che l'obbligo di presentarlo «resterebbe lettera morta se non si provvedesse a stabilire un termine»; il quale (a differenza di altri codici che lo fissavano in un mese o dieci giorni) è rimesso agli interessati di provarlo e al giudice di stabilirlo.

3. Il progetto preliminare sanciva la responsabilità a carico del detentore che non provveda alla pubblicazione, ma la disposizione fu soppressa «perchè è principio generale del nostro ordinamento giuridico che quando ad una persona è imposto l'obbligo, l'inadempimento determina la responsabilità per i danni». (*R. p. d., n. 131*).

4. Quanto alla *formalità del deposito e della pubblicazione* (3° comma) sono state sostanzialmente conservate le norme del codice del 1865, salvo per quanto riguarda la presenza del pretore, la quale «nel sistema del detto codice, si riduce ad una formalità di puro accertamento ritenuta necessaria sia da una un tempo supposta

insufficienza dell'opera notarile, sia dal fatto che il testamento olografo e quello segreto non sono noti nel loro contenuto come potrebbe esserlo il pubblico. Data questa limitata funzione è sembrato potersi essa affidare al solo notaio di cui nessuno contesta oggi la dignità, tanto più che praticamente, anche così ridotto nella sua portata, l'intervento del pretore si opera in condizioni tali che ne accennano la superfluità» (*R. p. p.*, pag. 46); (*V. nota all'art. 168*).

5. Quanto agli *effetti della pubblicazione sulla eseguibilità del testamento olografo* (5° comma) il progetto preliminare (art. 183) disponeva che, adempiuta la prescritta formalità, il testamento ha la sua esecuzione: e la Relazione, (pag. 46) così si esprime in proposito: «L'adempimento delle formalità relative alla pubblicazione del testamento olografo o segreto non influisce, come si capisce, sulla sua validità intrinseca; ma non è necessario che la legge lo dica. Invece, poteva sembrare necessario chiarire un dubbio sorto nella dottrina riguardo alla pubblicazione del testamento olografo: chiarirlo nel senso che esso non subordina a sè la efficacia del testamento ma solo la sua eseguibilità in linea di fatto. Perciò gli effetti giuridici si producono indipendentemente dalla pubblicazione: ad es. il possesso di diritto passa all'erede istituito nel momento dell'apertura della successione, non già del testamento olografo. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che questo concetto sia espresso con sufficiente chiarezza nella parola «esecuzione».

L'art. 162 *ultimo comma* del progetto definitivo usò in proposito la formula «Prima della pubblicazione il testamento olografo non può avere esecuzione» e la Relazione sul progetto stesso (pag. 131) notò che si era evitato di riprodurre la formula dell'art. 914 del codice del 1865 che aveva dato luogo a gravi incertezze sull'effetto della pubblicazione, soggiungendo che «come la più autorevole dottrina ha rilevato, la norma non ha e non può avere altro significato se non quello di determinare il momento in cui si può dare esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento olografo».

Ma in seno alla Commissione parlamentare si agitò la questione se si possa dare esecuzione ad un testamento qualora non sia stato nè depositato nè pubblicato, e la Commissione esprime in maggioranza parere affermativo e perciò fu chiesta la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 162; «in tal modo non venendo stabilito espressamente il divieto — è detto nella Relazione (pag. 671) — è implicito che sia ammissibile l'esecuzione». Senonchè, riesaminata la questione il Guardasigilli, «pur condividendo i dubbi della Commissione», circa l'opportunità di una recisa affermazione quale quella contenuta nel comma di cui si proponeva la soppressione, ritenne che la disposizione fosse da mantenere «per evitare che potesse apparire priva di qualsiasi efficacia pratica la formalità della pubblicazione»; ma fu creduto «preferibile ritornare alla formula del codice del 1865, già riprodotta dal progetto preliminare» (*R. R.*, n. 76).

6. Nella Commissione parlamentare coloro che avevano segnalata l'opportunità di temperare in taluni casi la norma circa l'obbligatorietà della presentazione del testamento a un notaio (1° comma) ebbero a proporre un'aggiunta «diretta ad affidare all'autorità giudiziaria il giudizio sulla opportunità di vietare la pubblicazione del testamento in qualche parte che possa contenere dichiarazioni

di carattere intimo e delicato » (R. C. p., pag. 671). Tale aggiunta è contenuta nell'*ultimo comma* dell'articolo in esame.

6. V. art. 168 (comunicazione del testamento alla pretura) e articolo 169 (comunicazione agli eredi e legatari).

Art. 167. — *Pubblicazione del testamento segreto.*

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 166, terzo comma.

(Art. 915).

In questo articolo « sono stati fusi gli articoli 184 e 185 del progetto preliminare (art. 163 prog. definit.) concernenti la pubblicazione del testamento segreto. « Il progetto preliminare conservava la disposizione del codice vigente secondo la quale all'apertura devono assistere i testimoni intervenuti all'atto di consegna. Ma questa prescrizione è sembrata inutile ed incepante e perciò è stata soppressa. Il testo è stato poi semplificato con opportuni richiami alle norme (art. 166, 3° comma) che regolano la pubblicazione del testamento olografo » (R. p. d., n. 132).

V. art. 168 (comunicazione del testamento alla pretura) e art. 169 (comunicazione agli eredi e legatari); art. 2 disposiz. attuat.

Art. 168. — *Comunicazione dei testamenti alla pretura.*

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 166 e 167 e del testamento pubblico.

« Opportune sono sembrate le disposizioni di questo articolo, in quanto la raccolta presso gli uffici di pretura di tutti i testamenti concernenti successioni apertesi nella relativa circoscrizione facilita le ricerche degli interessati, ai quali pure può essere di grande utilità l'annunzio che il notaio è obbligato a dare delle disposizioni a loro favore (art. 169). Peraltro, ad evitare che la formazione di questo speciale archivio nelle preture costituisca un aggravio per gli interessati, si è disposto che le copie da trasmettere in pretura siano redatte in carta libera.

« Si è, invece, soppresso il capoverso dell'art. 186 del progetto preliminare che attribuiva al pretore la competenza ad emanare provvedimenti conservativi in casi di urgenza. Questa facoltà del pretore si comprende nel sistema del codice vigente, che fa intervenire il pretore alla pubblicazione del testamento olografo; è, infatti, logico che, assistendo alla pubblicazione, il pretore possa immediatamente adottare quei provvedimenti conservativi che si appalesino opportuni nel momento stesso in cui si rilevino irregolarità o motivi

di contestazione. Ma, escluso l'intervento del pretore alla pubblicazione, i provvedimenti conservativi, che a seguito di essa possano invocarsi, non differiscono in nessun modo da quelli per ragioni diverse dalla successione sono consentiti dall'ordinamento giuridico. Manca, dunque, ogni ragione per adottare regole particolari di competenza, mentre le regole generali tengono adeguato conto delle ragioni di urgenza che reclamano un pronto intervento dell'autorità giudiziaria » (*R. p. d., n. 133*).

V. art. 12 disp. attuazione circa la raccolta delle copie dei verbali in appositi volumi a cura del cancelliere e la facoltà di esaminarli da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 169. — *Comunicazione agli eredi e legatari.*

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosca il domicilio o la residenza.

« Il testamento pubblico non ha bisogno di essere pubblicato: tuttavia si è fatto obbligo al notaio, che ha in custodia il testamento, di darne notizia agli interessati: questo obbligo è stato esteso pure al caso di testamento olografo o segreto. E in ogni caso è stato limitato agli eredi e legatari dei quali sia conosciuta dal notaio la residenza o il domicilio » (*R. p. p., pag. 47*).

CAPO V. — *Dell'istituzione di erede e dei legati.*

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

1. Le modificazioni e le innovazioni apportate alle disposizioni del codice del 1865 contenute nella sezione V, del Capo II, Titolo II, intitolata « *Della istituzione di erede e dei legati* », sono non poche, nè lievi.

« Una prima modificazione riguarda l'ordinamento delle disposizioni. Anzitutto, infatti, si è creduto opportuno di staccare da questa sezione le disposizioni che nel codice stanno al § V, sotto il titolo « *Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie* », e di trasportarle nella sezione IX, conglobandole con quelle che il codice pone in questa sezione, sotto il titolo « *Della revocazione dei testamenti* ». E' parso, invero, che non vi sia alcuna fondata ragione di scindere in due gruppi le norme che riguardano tutte la revoca dei testamenti o delle disposizioni testamentarie.

« In secondo luogo poi, anche il raggruppamento delle varie disposizioni della sezione V in paragrafi è stato modificato, essendosi reputato opportuno di far precedere in una sezione I, intitolata « *disposizioni generali* », alcune disposizioni di carattere generale,

fra le quali sono state comprese non solo quelle degli articoli 827 e 828 del codice vigente, ma parecchie anche di quelle che nel codice sono collocate nel § I «Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria», mentre le altre disposizioni di questo paragrafo, che nel progetto è stato soppresso, sono state collocate in una delle successive sezioni riguardante i legati». (R. p. n., pag. 48).

2. Nell'art. 188 il progetto preliminare riproduceva la disposizione dell'art. 827 del codice del 1865 circa il modo di formulare le disposizioni testamentarie. Ma fu rilevato «che la norma ha nel codice vigente una ragione puramente storica, in quanto vuol reagire ai sistemi che facevano derivare dall'uso di formule sacramentali l'attribuzione della qualità di erede. D'altro canto, il criterio distintivo fra istituzione di erede e legato è già posto nell'art. 131 (articolo 134) nel quale è stabilita la regola che si deve aver riguardo alla sostanza della disposizione. Pertanto l'articolo appariva superfluo ed è stato soppresso» (R. p. n. 131). V. nota 3^a dell'art. 131.

Art. 170. — *Violenza, dolo, errore.*

La disposizione testamentaria può essere impugnata quando è l'effetto di violenza o di dolo.

Può essere impugnata anche per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta del testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

(Art. 828).

1. La norma dell'art. 189 del progetto preliminare, che disciplinava i *vizi della volontà nella formazione del testamento*, aveva dato luogo a vivace discussione nel comporre il progetto definitivo. Con essa era affermato: che la violenza, il dolo e l'errore, in quanto viziano la volontà del testatore, sono cause di annullabilità della disposizione; che il dolo è causa di annullabilità da chiunque sia adoperato, e l'errore lo sia quando cada sugli elementi essenziali della disposizione. In proposito si è «dapprima dubitato della opportunità di porre in questa sede regole che, essendo comuni a tutti i negozi giuridici, dovrebbero avere una disciplina generale, ma si è considerato che, in mancanza di una parte generale, non si può evitare di stabilire almeno i criteri fondamentali per la valutazione dei vizi della volontà nel testamento. Si è anche ricordato, che i concetti di violenza e di dolo hanno in materia testamentaria aspetti diversi da quelli che assumono nei negozi *inter vivos*, sicché converrebbe evitare la semplice enunciazione, che, costituendo implicito richiamo alle nozioni proprie del negozio tra vivi, sarebbe inesatta, e converrebbe, invece, sostituire una definizione concreta del contenuto dei singoli vizi. Ma è prevalsa l'opinione che, malgrado gli aspetti particolari che assumono i vizi della volontà, e specialmente

il *dolo*, in materia di testamento, nel quale si dà rilievo a forme di inganno più tenui di quelle prese in considerazione nei riguardi dei contratti, la nozione fondamentale della *violenza* e del *dolo* è identica nei due campi del diritto. Pertanto, è sembrato esatto l'indirizzo del progetto preliminare di porre in questa sede soltanto i principi fondamentali senza preoccuparsi delle particolari sfumature che, essendo in stretta connessione con la diversa essenza dei negozi, non possono sfuggire all'interprete » (R. p. d., n. 135).

Queste considerazioni hanno giustificato anche la soppressione del secondo comma dell'art. 189 del progetto preliminare circa la rilevanza del *dolo*, *da chiunque adoperato*, di cui si è già detto a proposito dell'art. 27.

La Commissione parlamentare ne aveva peraltro proposto il ripristino, che però non è stato accolto considerando che, « in dottrina ed in giurisprudenza è ormai pacifico che la limitazione posta dall'art. 1115 del codice del 1865 non è applicabile agli atti unilaterali » (R. R., n. 78).

2. Dell'errore si parlava nel terzo comma dell'art. 189, prog. prelim., il quale disponeva che l'errore è causa di annullabilità quando cade sugli *elementi essenziali della disposizione* e nell'art. 190, che prevedeva l'errore *sui motivi*. « La distinzione delle norme avrebbe potuto far credere che fosse da dar rilevanza in materia testamentaria a forme di errori vizio, che, pur cadendo su elementi essenziali della disposizione, non possono comprendersi nella categoria dell'errore sui motivi. E ciò, oltre ad essere in contrasto con la più autorevole dottrina, avrebbe determinato gravi turbamenti nella stabilità dei rapporti successori, aprendo l'adito a innumerevoli controversie. E' sembrato, dunque, necessario fermare il concetto che l'errore vizio intanto è rilevante, in quanto costituisca errore sui motivi; mentre ogni altro errore sugli elementi essenziali può valere soltanto come errore ostativo, che determina non l'annullabilità ma la nullità del testamento. Senonchè, dell'errore ostativo non occorre occuparsi in disposizioni che concernono i vizi della volontà, tanto più che il principio della nullità da esso prodotta si desume dalle disposizioni dell'art. 167 (art. 171) » (R. p. d., n. 135).

Nel progetto definitivo (art. 166) fu quindi stabilito che la disposizione testamentaria potesse essere impugnata per errore sul motivo, di fatto o di diritto, quando però il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

Ma in seno alla Commissione parlamentare da qualcuno fu suggerito di sostituire alla parola « *espresso* » la parola « *certo* » considerando l'eventualità che il motivo, pur non essendo espresso, sia tale da non poter essere messo in discussione; da altri si osservò che, quanto meno, dovesse ammettersi che il motivo « *risulti dal testamento* », altrimenti si aprirebbe l'adito ad infinite questioni: altri ancora, che fosse da adottare la formula all'art. 828 del codice del 1865, che parlava di causa, espressione più comprensiva. Ma in definitiva la Commissione ritenne soltanto che fosse da lasciare la parola « *espresso* », comechè più ampia dell'altra « *esplicito* » che era stata proposta (R. C. p., pag. 675).

Ma nel comporre il testo legislativo fu ritenuto opportuno di

eliminare la condizione del motivo espresso, e di richiedere solo che la esistenza del motivo « *si deve desumere dal testamento*, attraverso l'interpretazione della volontà del disponente, il che importa che non sia indispensabile l'enunciazione del motivo. Naturalmente però la dimostrazione della efficienza causale del motivo e della sua efficacia determinante della volontà non deve necessariamente risultare dal testamento, ma si può anche desumere *aliunde* » (R. R., n. 78).

3. Fissati così i concetti informativi della disciplina, si è data nell'articolo in esame la regolamentazione completa dei vizi della volontà, fondendo le norme dell'art. 190 del progetto preliminare circa l'errore sui motivi e quelle dell'art. 193 *sul termine di prescrizione* (2° comma). « In ordine alla prescrizione era stato da qualcuno proposto di far decorrere il termine, non dalla scoperta del vizio, ma dal giorno dell'esecuzione del testamento, allo scopo di meglio garantire la sicurezza dei trapassi, esposti altrimenti a turbamento per un numero indeterminato di anni, specialmente nell'ipotesi che i vari interessati abbiano notizia del vizio in tempi diversi. Ma fu rilevato che la innovazione potesse costituire « una deviazione illogica dalle regole accolte in materia contrattuale e praticamente impedire l'esercizio della impugnativa, quando gli interessati, o perchè assenti o per altre ragioni, non abbiano modo di conoscere il vizio del testamento » (R. d., n. 135). Perciò la proposta non fu accolta.

V. art. 19 *disposiz. transitorie circa la prescrizione dell'azione*.

4. Il progetto definitivo considerava come motivo di preclusione dell'azione la volontaria esecuzione, ma la disposizione non fu mantenuta nel testo definitivo, l'ipotesi rientrando nella regola generale dell'art. 136. (R. p. d., n. 63) V. *note all'art. 136*.

Art. 171. — *Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.*

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore volle nominare.

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

(Art. 836).

Sono state qui riprodotte le disposizioni del corrispondente articolo 836 del codice del 1865.

In merito al 2° comma, nell'art. 167 del progetto definitivo (art. 191, prog. prelim.) era detto: « Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di quale cosa il testatore abbia voluto disporre ». A seguito di suggerimenti della Commissione parlamentare alla espressione « cosa legata » fu sostituita l'altra, che si legge nel testo, « *cosa che forma*

oggetto della disposizione», allo scopo «di riferire la norma non solo al legato ma anche alla istituzione di erede. Si è tenuto presente — così il Guardasigilli nella Relazione al Re e Imperatore (n. 79) — l'ipotesi che il testatore, dopo aver determinato la quota ereditaria dei diversi chiamati all'eredità, stabilisca quali cespiti debbano comporre le singole quote, e, nel procedere alla ripartizione, erri nella indicazione di qualche cespite. Non ha avuto difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto, anche per la considerazione che, essendo ormai possibile la istituzione ereditaria in beni determinati, può verificarsi rispetto a tali beni l'ipotesi di una erronea descrizione o indicazione».

Art. 172. — Motivo illecito.

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

1. La disposizione di questo articolo circa la nullità delle disposizioni testamentarie determinate da motivo illecito «riafferma la importanza che anche nei rapporti privati devono avere quei principi etici sui quali lo Stato Fascista costruisce il nuovo ordine sociale e giuridico. Le osservazioni che al riguardo erano state fatte dimostrano soltanto la necessità che la norma sia applicata con molta cautela, onde evitare possibili eccessi.

«Non solo il giudice dovrà rigorosamente accertare che il motivo sia l'unico determinante, ma dovrà anche istituire accorte indagini sulla obbiettiva illiceità di esso. E' noto, infatti, come storicamente la dottrina della nullità si sia soprattutto sviluppata in riguardo alle disposizioni a favore di figli naturali o di concubine; ora, mentre per i figli naturali è completamente mutato l'indirizzo legislativo, anche per le concubine sarebbe esorbitante ed iniqua una posizione di eccessivo rigore che non tenesse conto dei vincoli di affetto e della comunanza di vita tra l'autore del testamento e la persona beneficiata. Ma si può essere sicuri che la sana coscienza dei giudici eviterà ogni eccessiva applicazione della norma». Così la Relazione sul progetto definitivo (n. 136).

2. In seno alla Commissione parlamentare si dubitò della necessità che il motivo illecito fosse *espresso*, come era detto nell'art. 168 del progetto, ciò importando che si sarebbe reso «valido il testamento in cui viene nascosta la vera ragione, come avverrebbe nella maggior parte dei casi» e fu anche ricordato «quando in passato si verificasse allorché congregazioni religiose continuavano a succedere attraverso interposte persone, ciò che era possibile perchè in quei testamenti non si specificava il motivo, il quale era una frode alla legge»; ma la Commissione mantenne immutata la dizione del progetto. Senonchè, nel comporre il testo legislativo è stata adottata la stessa variante introdotta nell'art. 170. «Considerando, infatti — è detto nella Relazione al Re e Imperatore (n. 80) — che

una esplicita enunciazione del motivo illecito è per lo meno assai rara, e che, d'altra parte, non si poteva, per ovvie ragioni di certezza dei rapporti e per evitare impugnative infondate o comunque affidate all'esito di incerte prove testimoniali, rinunciare alla circostanza che il motivo risultasse dal testamento, si è ritenuto opportuno ammettere la nullità della disposizione quando il motivo illecito risulti comunque, e quindi anche implicitamente dal contenuto del testamento ».

V. art. 25 disposizioni transitorie (esercizio dell'azione di nullità dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni).

Art. 173. — *Disposizione fiduciaria.*

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha volontariamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci.

(Art. 829).

1. Questo articolo regola le disposizioni fiduciarie. « Da varie parti era stato rilevato che, riproducendo il testo dell'art. 829 del codice del 1865, l'art. 195 del progetto preliminare non risolveva le questioni che al riguardo si agitano in dottrina e in giurisprudenza. E' noto come oggi si discuta se l'espressione « non è ammessa alcuna prova » valga anche ad escludere l'efficacia della confessione che l'istituito faccia della fiducia. Ad eliminare il dubbio nel senso più conforme allo spirito della norma, che vuole evitare contestazioni giudiziarie fondate su pretese fiducie, si è usata (1° comma) la espressione più lata « non è ammessa azione in giudizio ». (R. p. d. n. 137).

L'art. 169, 1° comma, del progetto incominciava con la espressione: « salvo quanto è disposto nell'art. 141 (art. 145) non è ammessa, ecc. »; ma la Commissione parlamentare ne propose la soppressione considerando la « inutilità di essa, dato che nessun dubbio può esservi che la espressione generica « incapaci » dell'art. 141 (articolo 145) si riferisce anche alla persone fisiche » (R. C. p., pag. 676). La soppressione è stata accolta.

2. « Ma il problema più grave è quello che concerne la *esecuzione volontaria della fiducia* da parte dell'erede istituito. La maggioranza degli autori esclude che la esecuzione volontaria sia efficace e non ammette che l'istituito possa validamente trasmettere i beni ereditari

alla persona voluta dal testatore se non attraverso un regolare atto di donazione; altrimenti la trasmissione che egli faccia sarebbe senza causa e i beni potrebbero essere ripetuti. Questa opinione, oltrechè contrastante con i principi di moralità che devono informare la legislazione, è sembrata eccessivamente rigorosa nei riguardi di un istituto che spesso serve a soddisfare esigenze pratiche vivamente sentite. Nell'articolo (2° comma) si è creduto pertanto di riconoscere l'efficacia della *volontaria esecuzione* della disposizione fiduciaria, nel senso che essa esclude la possibilità della *ripetizione*, pur lasciando sussistere nell'istituto la qualità di erede» (R. p. d., n. 137).

3. La Commissione parlamentare non condivise il criterio del progetto definitivo che consentiva l'azione per svelare la fiducia solo nel caso che la disposizione testamentaria venisse impugnata come fatta a favore di persone fisiche incapaci indicate negli articoli 134 e 140 del progetto stesso (figli naturali riconosciuti e riconoscibili e persona che ha scritto il testamento) per la preoccupazione che per questa limitata deroga al divieto di svelare la fiducia venisse a mancare allo Stato il modo di colpire di nullità i lasciti in favore di enti non riconoscibili o in genere di persone giuridiche che non possono acquistare. E il Guardasigilli, rendendosi conto dei motivi di ordine politico che avevano ispirato tale rilievo, ebbe ad aggiungere la disposizione dell'*ultimo capoverso* attenendosi alla formula del capov. dell'art. 829 del codice del 1865 «in base al quale la giurisprudenza, sempre sensibile alle esigenze pratiche, ha potuto, quando ciò, era necessario, giungere al risultato di comprendere fra gli incapaci contemplati nel capoverso dell'art. 829 anche gli enti di fatto non riconoscibili» (R. R., n. 81).

4. La stessa Commissione aveva proposto di stabilire che nel caso di lasciti fatti per interposta persona a favore di incapaci, fosse legittimato ad agire, per far dichiarare la nullità della disposizione, anche il pubblico ministero; ma la proposta non fu accolta, e il Guardasigilli osserva (R. R., n. 81) che «se non v'è dubbio che il pubblico ministero possa agire quando trattasi di nullità fondata su motivi d'ordine pubblico, invece, una disposizione che conferisse in termini generali l'azione al pubblico ministero in tutti i casi d'incapacità a ricevere sarebbe inesatta. Se si considera infatti che in alcune ipotesi l'incapacità è stabilita per la tutela degli interessi di determinati soggetti (ad es. l'incapacità dei figli naturali nell'interesse di discendenti legittimi, l'incapacità del coniuge del binubo nell'interesse dei figli del primo letto) si rende manifesta l'inopportunità di conferire in ogni caso l'azione al pubblico ministero».

5. Nella discussione in seno alla Commissione parlamentare fu prospettato il quesito a profitto di chi debbano andare i beni una volta svelata la fiducia e annullata la disposizione; e la Commissione ebbe ad affermare, in proposito, il concetto della prevalenza della volontà della legge, nel senso che i beni, in tal caso, passano ai successori legittimi, pur senza che ciò formi oggetto di una apposita disposizione di legge, «in quanto, se il testatore inserisce nel testamento una disposizione che viene dichiarata nulla perchè il motivo è illecito, per quella parte egli è dichiarato come morto *ab intestato* e si apre quindi la successione legittima» (R. C. p., pag. 676).

Art. 174. — *Disposizione a favore di persona incerta.*

E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta tanto da non poter essere determinata.

(Art. 830).

1. E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 830 del codice del 1865.

V. art. 25 *disposiz. transit. circa l'esercizio dell'azione di nullità, dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni.*

2. L'art. 196 *prog. prelim. regolava il caso di disposizione testamentaria con rinvio ad altro atto*, e la dichiarava nulla se l'atto o scritto cui si fa rinvio non fosse un testamento valido al momento dell'apertura della successione; così intendendosi di risolvere i problemi che si sono agitati sul *testamento per relationem*. Ma la complessità e delicatezza della materia non consentiva che la soluzione potesse essere contenuta nello stretto ambito di un articolo di legge e le disposizioni dell'art. 196 erano sembrate oscure e variamente interpretabili, mentre soltanto una enunciazione casistica avrebbe potuto diminuire le difficoltà. Sembrò quindi che non vi fosse una vera necessità di regolare legislativamente questa materia « giacchè in pratica la soluzione dei vari casi può egualmente trovarsi solo se si abbia presente il principio fondamentale per cui non si ha disposizione di ultima volontà se vi sia incertezza sulla persona o sull'oggetto di essa. Perciò l'articolo fu soppresso » (*R. p. d.*, n. 238).

Art. 175. — *Disposizioni a favore dell'anima.*

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse costituiscono a carico dell'erede o del legatario un onere per il quale si applica l'art. 194.

Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiederne l'adempimento.

(Art. 831).

1. E' qui riprodotta la disposizione dell'art. 831 del codice del 1865 il quale si limitava a dichiarare che le disposizioni per od a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.

Il progetto preliminare nell'art. 198 dettava che le disposizioni per l'anima sono valide quando sia determinata la persona cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima e quando sia determinata la somma da erogarsi.

Ma, nel formulare il progetto definitivo l'art. 198 diè luogo ad ampia discussione. « Parve a taluno che esso potesse essere soppresso, perchè la norma ha nel codice vigente ragioni prevalentemente sto-

riche, vuole cioè contrapporsi ai principi accolti dal diritto canonico, secondo i quali le disposizioni a favore dell'anima si risolvevano in disposizioni a favore del vescovo. Oggi naturalmente nessuno penserebbe a regolare la validità di disposizioni testamentarie in base a principi estranei all'ordinamento giuridico statale e quindi, sopprimendosi la disposizione, si argomenterebbe la validità o la nullità alla stregua delle regole generali del diritto successorio e cioè si considererebbe valida la disposizione sempre che essa costituisse un onere a carico dell'erede o del legatario.

« Senonchè fu considerato che in questa materia non è sufficiente richiamarsi ai principi generali. Le disposizioni per l'anima soddisfano un sentimento religioso assai diffuso nella nostra popolazione e meritano pertanto di essere tutelate anche quando non assumano l'apparenza propria di un onere. Ma a questa esigenza non rispondeva la formula del progetto preliminare, la quale, richiedendo che sia determinata la persona a cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima, escluderebbe la validità di una disposizione per l'anima contenuta in un testamento in cui manchi la istituzione di erede o la designazione di un legatario. E' proprio per questi casi, invece, che la norma appare necessaria, ed essa si costruisce logicamente come norma interpretativa della volontà del testatore, nel senso che alle espressioni equivoche di lui dà il significato di imposizione di onere. Naturalmente l'onere farà carico all'erede istituito o legatario se alcuno di essi sia indicato nel testamento; e farà carico all'erede legittimo se dal testamento non risulti alcuna indicazione (1° e 2° comma).

« E' sembrato, inoltre, opportuno apprestare una più efficace tutela per la esecuzione delle disposizioni per l'anima.

« Assumendo esse la natura di onere, non sempre vi sarà un soggetto che possa agire per l'esecuzione a norma dell'art. 194. E quando questo soggetto manchi, l'affermazione della validità della disposizione sarebbe puramente platonica. Pertanto col *terzo comma* dell'articolo in esame si è data facoltà al testatore di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione » (*R. p. d., n. 139*).

2. Anche in seno alla Commissione parlamentare l'articolo ha dato luogo ad ampia e viva discussione, la quale si è conclusa nelle tre seguenti e principali proposte: a) conferire al pubblico ministero l'azione per l'adempimento delle disposizioni per l'anima, quando nessuna persona è stata designata per l'esecuzione o quando la persona designata trascura di fare eseguire la disposizione; b) conferire l'azione, sempre nelle medesime ipotesi, anche all'autorità religiosa competente; c) attribuire all'autorità giudiziaria la potestà di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni. Ma — così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re e Imperatore (n. 82) — dopo matura riflessione mi sono indotto a non accogliere tali proposte. Come ho rilevato a proposito della fiducia testamentaria, l'azione del pubblico ministero non sarebbe giustificata fuori della cerchia degli interessi di schietto carattere pubblico, tra i quali non sembra potersi far rientrare l'interesse attinente all'adempimento delle disposizioni per l'anima, le quali provvedono unicamente a esigenze spirituali del testatore e sono ammesse dalla

legge in omaggio alla coscienza religiosa dei singoli. Mi è sembrato poi pericoloso attuare una recezione nel diritto statuale degli ordinamenti delle diverse religioni, abilitando all'azione l'autorità religiosa competente. In definitiva la disciplina data dal nuovo codice alle disposizioni per l'anima si ispira allo schema giuridico generale dell'onere nelle disposizioni *mortis causa*. E' quindi evidente che, se la disposizione per l'anima è congegnata in maniera che vi sia un interessato ad agire, l'adempimento di essa sarà coercibile come qualsiasi altro onere; in caso diverso costituirà un'obbligazione, il cui adempimento resterà rimesso alla coscienza dell'erede o del legatario onerato. Tuttavia il testatore ha facoltà di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiederne l'adempimento. Questi concetti, già affermati nel progetto definitivo sono ancora più chiaramente espressi dalle precisazioni e integrazioni apportate al testo dell'art. 175.

« Quanto poi alla terza proposta, intesa a conferire all'autorità giudiziaria un potere moderatore dell'onere delle disposizioni per l'anima, un duplice ordine di considerazioni mi ha indotto a dissentire. Si sarebbe anzitutto creata senza necessità una inopportuna ingerenza del potere statuale nella sfera di competenza dell'ordinamento della Chiesa; inoltre si sarebbero assoggettate, senza un apprezzabile motivo, le disposizioni per l'anima a un regime giuridico eccezionale rispetto a quello che regola tutte le altre disposizioni modali anche se consistenti in prestazioni di carattere perpetuo.

« Un'altra proposta della Commissione tendeva a stabilire espressamente che restano salve le norme che regolano le fondazioni di culto. Ma una siffatta riserva mi è sembrata del tutto superflua, perchè l'ambito delle fondazioni di culto, che presuppongono la creazione della persona giuridica, nettamente si distingue, senza possibilità di dubbi, da quello delle disposizioni per l'anima, che sono configurate in quest'articolo come istituzioni *sub modo* ».

Art. 176. — *Disposizioni a favore dei poveri.*

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, si intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

(Art. 832).

In proposito la Commissione parlamentare ebbe a rilevare che nel concetto di disposizioni a favore dei *poveri* si intende compresa «ogni espressione di solidarietà umana e sociale» cioè di pubblica assistenza (R. C. p. pag. 682).

Art. 177. — Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo.

E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

(Art. 834, 874).

1. In questo articolo sono espressamente previste le ipotesi di disposizioni che affidino all'arbitrio del terzo la indicazione dell'erede o del legatario o la determinazione della quota di eredità, mentre l'articolo successivo (178) regola l'arbitrio del terzo nella determinazione dell'oggetto o della quantità del legato. «Manca la espressa previsione del caso in cui la istituzione sia subordinata alla volontà del terzo; ma si è considerato che, vietandosi nel primo comma dell'articolo in esame che un terzo indichi l'erede, non si può dubitare che sia anche vietato che egli decida sulla sussistenza dell'istituzione. A stretto rigore, anzi, le due ipotesi si confondono perchè la disposizione con la quale si nomina erede Tizio se Caio vorrà è in sostanza una disposizione con la quale si fa dipendere dal terzo la indicazione dell'erede, in quanto, se il terzo non vuole erede la persona istituita, viene con ciò stesso a designare l'erede legittimo. (R. p. d., n. 140).

2. «Il progetto preliminare, così nell'art. 194 come nell'art. 200, parlava di arbitrio *assoluto o mero*, mostrando così di aderire alla opinione di quegli autori i quali sostengono che la nullità venga meno quando il rinvio sia fatto al *prudente* arbitrio del terzo. E' sembrato più conveniente abbandonare questa sottile distinzione, sia perchè praticamente non è possibile distinguere l'arbitrio prudente da quello assoluto, sia perchè mancherebbe in ogni caso il controllo dell'autorità giudiziaria sul giudizio del terzo.

3. «Nel *secondo comma* dell'articolo si è compresa la regola data dal progetto preliminare nell'art. 252 circa la scelta dell'onerato in caso di legato alternativo, che completa il quadro delle ipotesi di determinazione rimessa a persona diversa dal testatore». (Relaz. cit.).

4. « Nel terzo comma è riprodotta la regola del progetto preliminare, secondo la quale la scelta è affidata all'autorità giudiziaria quando l'onere o il terzo non possa o non voglia farla. Sebbene si venga ad attribuire all'autorità giudiziaria un compito che non le è proprio, quello cioè di integrare la volontà del testatore, la norma risponde ad esigenze pratiche, in quanto assicura il rispetto della volontà testamentaria. Si è voluto, anzi, chiarire che la scelta è fatta dal presidente del tribunale, al quale gli interessati si rivolgono con ricorso ». (*Relaz. cit.*).

5. La Commissione parlamentare aveva rilevato che, mentre nel secondo e nel terzo comma dell'articolo si contempla non soltanto l'arbitrio del terzo, ma anche quello dell'onere, invece nel primo comma si fa unicamente riferimento all'arbitrio del terzo. Ora, secondo quanto è stato osservato, se si segue il sistema del codice del 1865, che all'art. 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche nei commi secondo e terzo dell'articolo, ma se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che la scelta possa essere affidata alla persona gravata dalla disposizione, occorre parlare dell'onere anche nel primo comma dell'articolo.

« Ma — osserva il Guardasigilli nella Relazione al Re e Imperatore (n. 83) — per quanto la diversità di dizione possa fare apparire a prima vista un certo difetto di euritmia tra le varie parti dell'articolo, tuttavia mi sembra che la diversità di dizione tra il primo comma e i successivi sia giustificata. Basta considerare che sarebbe quanto mai strano far dipendere dall'arbitrio dell'erede l'indicazione dell'erede stesso, ciò che si verificherebbe se nel primo comma, oltre che nel terzo, si facesse menzione dell'onere. In verità nel primo comma la previsione dell'arbitrio dell'onere sarebbe giustificata solo in relazione all'ipotesi dell'indicazione del legatario, in quanto è concepibile che la nomina del legatario sia rimessa all'arbitrio dell'erede o di altro legatario, nel caso di sublegato. Ma per queste ipotesi la nullità della disposizione risulta indirettamente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo entro certi limiti la validità del legato in favore di persona da scegliersi dall'onere o da un terzo, lascia argomentare la nullità del legato fuori di tali limiti.

« Neppure mi è sembrata fondata l'osservazione su questo stesso articolo, con la quale si è suggerito di stabilire che, se l'onere o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa deve essere fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il pubblico ministero. Solo la materia di carattere contenzioso può esigere il ricorso a forme particolarmente solenni come quelle della sentenza, mentre la funzione di arbitratore, quale sembra doversi considerare quella di compiere la scelta del legatario, può essere più opportunamente esercitata nella forma semplice del decreto. Non sembra poi dubbia la convenienza di devolvere tale com-

pito alla persona singola del presidente, il quale deciderà, assunto opportune informazioni, senza osservare formalità di procedura.

V. art. 14 *disposiz. attuas. circa la notificazione del circurso.*

6. V. art. 25 *disposiz. transitorie (esercizio dell'azione di nullità della disposizione testamentaria).*

Art. 178. — *Determinazione di legato per arbitrio altrui.*

E' nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto e la quantità del legato.

Sono validi i legati fatti a titolo di remunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

(Art. 835).

1. Va rilevata la differente disciplina dettata per l'ipotesi dell'articolo in esame (178) e per quella del precedente art. 177. « Mentre infatti nell'ipotesi dell'art. 177 (determinazione della persona dell'erede o del legatario e della quota di eredità) la validità della disposizione si ha soltanto quando ricorrono le condizioni determinate dal secondo comma dell'art. 177, e negli altri casi non ha rilievo il fatto che l'arbitrio del terzo sia *arbitrium merum* o *arbitrium boni viri*, invece nella ipotesi dell'art. 178 (determinazione della cosa legata) la disposizione è valida ogni volta che la determinazione debba essere fatta *arbitrio boni viri*. E l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 178 (legato per remunerazione di servizi) non è un'eccezione al principio affermato nel primo comma, ma è appunto un cospicuo esempio di determinazione affidata all'*arbitrio boni viri* dell'onerato o del terzo » (R. R. n. 83).

2. In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto di eliminare nel 1° comma dell'articolo le parole « interamente » perchè non potesse pensarsi che la disposizione testamentaria sia valida se lasciata solo in parte all'arbitrio del terzo; ma la Commissione non ritenne necessaria la soppressione considerando essersi voluto intendere « che la disposizione è sempre nulla ed è *fortiori* se non è interamente lasciata all'arbitrio di un terzo ». (R. C. p. pag. 683).

3. Fu pure notato che con la stessa norma « la volontà del testatore, benchè esplicita, di voler beneficiare una data persona, sarebbe invece frustata quando egli, per ignoranza della legge, non ha indicato l'oggetto o la quantità del legato »; ma venne obiettato che « fin dove è possibile si cercherà di integrare la volontà del testatore, ma dove essa non può essere integrata non può non dichiararsi nulla la disposizione ». (Relaz. cit.).

4. V. art. 25 *disposiz. transitorie (esercizio dell'azione di nullità della disposizione testamentaria).*

SEZIONE II. — *Delle disposizioni condizionali,
a termine e modali.***Art. 179.** — *Condizione sospensiva o risolutiva.*

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

(Art. 848).

1. Questa sezione comprende, oltre alle disposizioni condizionali, ed a termine, anche le modali, di cui non faceva cenno il codice del 1865.

2. In questo articolo 179 — nel quale è stato trasfuso l'art. 848 del codice del 1865 — è detto espressamente che le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi, oltre che sotto condizione, sospensiva anche sotto condizione risolutiva, «per eliminare definitivamente la questione, dibattutasi sotto l'impero del detto codice, se le disposizioni testamentarie e in particolare anche la istituzione di erede, possano farsi sotto condizione risolutiva». (R. p. p., pag. 51).

Ma la innovazione non incontrò il favore della Commissione parlamentare; la quale ebbe a proporre di distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare e di ammettere per le prime soltanto la condizione sospensiva e per le seconde anche la risolutiva, a tale distinzione indotta dalla preoccupazione di evitare che i diritti acquisiti *medio tempore* dai terzi siano posti nel nulla per effetto della retroattività della condizione, la quale può portare gravi conseguenze rispetto a tutti gli atti di disposizione e di alienazione avvenuti nel frattempo.

Ma, osserva il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 84) «al riguardo è da considerare innanzi tutto che, se l'esigenza prospettata dalla Commissione meritasse di essere soddisfatta, occorrerebbe bandire in via generale, e quindi anche dalle disposizioni a titolo particolare, l'ammissibilità della condizione risolutiva. Ora è manifesta l'inopportunità pratica di una tale soluzione estrema, alla quale non è nemmeno pervenuta la Commissione. Ma, a prescindere da questo rilievo, sembra eccessiva la preoccupazione per la sorte degli acquisti fatti *medio tempore* da terzi, poichè chi contratta con un erede testamentario, seguendo i criteri della normale prudenza, non può fare a meno di accertarsi dell'esatta posizione giuridica dell'erede quale risulta dal testamento, che del resto anche oggi è soggetto a trascrizione, e perciò acquista dall'erede con piena consapevolezza della sussistenza della condizione e del pericolo della risolubilità dell'acquisto fatto. Del resto, la riforma dell'istituto della trascrizione, in via di elaborazione, e già ora l'art. 79, ultimo comma di questo libro, potranno eliminare ogni inconveniente pratico su questo punto».

3. V. art. 192 (retroattività della condizione); art. 16 disposiz.

attuaz. (trascrizione di testamenti in cui sia apposta una condizione); art. 28 disposiz. transit. (circa la trasmissione dei diritti derivanti da disposizione testamentarie sotto condizione sospensiva agli eredi dell'onorario se questi muore dopo l'entrata in vigore del Libro delle successioni (21 aprile 1940) senza che la condizione si sia verificata).

Art. 180. — *Condizioni impossibili o illecite.*

Nelle dette disposizioni si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 172.

(Art. 849).

1. Questo articolo stabilisce che nelle « *dette disposizioni* », (cioè nelle disposizioni a titolo universale o particolare (art. 179) e non già nel testamento come era detto nell'art. 849 del codice del 1865), si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle illecite, « per mettere in rilievo che non a tutte le disposizioni testamentarie si riferisce la norma, ma solo a quelle che hanno di regola carattere di liberalità, ossia alle istituzioni di erede ed ai legati; e per condizioni illecite si sono considerate quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume, perfezionando così la formula del detto codice ». (R. p. p. pag. 51).

2. Nel comporre il progetto definitivo questa disposizione, che era formulata nell'art. 202 del progetto preliminare, fu soppressa sulla considerazione che essa era stata generalmente criticata nella dottrina perchè senza una logica giustificazione; « si può dire — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 141) — che essa costituisce una esasperazione dei principi individualistici in quanto tende con ogni sforzo a riannodare la devoluzione dei beni ad una manifestazione di volontà individuale; ma perciò stesso non merita di essere riprodotta nel nuovo codice, il quale piuttosto di dar valore ad una volontà poco seria o poco onesta, preferisce affidarsi alle regole della successione legittima; d'altra parte la regola non corrisponde nemmeno al concetto di tutelare la volontà del testatore, perchè questa normalmente si determini in relazione alla condizione apposta....; e la condizione, in sostanza, non è che un motivo dedotto espressamente; quindi non si spiegherebbe come il motivo illecito, mentre rende nulla la disposizione, la lasci, invece, sussistere quando sia posto come condizione ». Sopprimendosi così l'art. 202 si rendeva « applicabile ai testamenti la disposizione che regola la condizione impossibile e illecita negli atti tra vivi ».

Ma la Commissione parlamentare avendo proposto il ripristino della disposizione la Relazione al Re Imperatore (n. 85) ha osservato in proposito che l'argomento, su riferito, cioè, che esso dà valore a una volontà poco seria o poco onesta, presuppone che il testatore conosca che la condizione impossibile è illecita. Se la ignora, rimane il dubbio se la condizione abbia costituito una determinante

della sua volontà oppure una semplice sanzione da lui voluta per obbligare l'erede o il legatario ad adempiere alla condizione. Ispirandosi a questi concetti la Commissione ha proposto di ripristinare la norma ora vigente con un opportuno richiamo della disposizione che dichiarava la nullità della disposizione per motivo illecito (articolo 172), e ciò allo scopo di avvertire l'interprete che quando la condizione assumesse tale rilievo da palesarsi come motivo determinante della disposizione, sarebbe colpita da nullità la disposizione stessa ».

La proposta di ripristino fu accolta e nella detta Relazione così si esprime in proposito il Guardasigilli:

« Mi è sembrata inopportuna l'assolutezza del principio che la illiceità o l'impossibilità della condizione importi sempre la nullità della disposizione. Occorre pure tener conto dell'eventualità che l'apposizione della condizione non sia stata considerata dal testatore come un tutto inseparabile con la disposizione, in modo da far logicamente presumere che egli avrebbe egualmente disposto se avesse saputo dell'impossibilità o della illiceità della condizione. A questa esigenza pratica ben risponde la norma tramandataci dal diritto romano, la cui vitalità attraverso i secoli, malgrado le critiche di parte della dottrina, è prova sicura della sua bontà.

« Essa, d'altra parte, nel nuovo testo legislativo viene opportunamente coordinata con l'altra sul *motivo illecito* (art. 172) confermandosi quella sana interpretazione che una dottrina autorevole ha dato all'art. 849 del vecchio codice. Per quanto ideologicamente il motivo sia diverso dalla condizione, tuttavia in pratica non sarà raro il caso di motivi dedotti sotto sembianza di condizioni. Sarà compito del giudice di ricercare la volontà del testatore, e, qualora si accertasse che la condizione apposta ha costituito in effetti il motivo unico determinante della disposizione, questa sarà assoggettabile alla regola sul motivo illecito e come tale ritenuta nulla ».

Art. 181. — Condizione di reciprocità.

E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o del suo legatario.

(Art. 852).

E' qui riprodotta la disposizione dell'art. 852 del codice del 1865. Il corrispondente art. 203 del progetto preliminare conteneva un'aggiunta: « anche la disposizione corrispettiva è nulla », la quale aveva lo scopo di « sancire espressamente che, al pari della disposizione captatoria, anche la disposizione captata è nulla ». (R. p. p., pag. 52).

Ma, nel comporre il testo dell'art. 176 del progetto definitivo, l'aggiunta fu soppressa, sulla considerazione che essa « autorizzava l'interprete ad applicare la sanzione di nullità anche ad una disposizione redatta puramente e semplicemente, soltanto perchè il

suo autore fosse contemplato in una disposizione contenuta nel testamento del suo beneficiario sottoposta a condizione di reciprocità. Una tale estensione della norma sarebbe stata eccessiva e pericolosa; è opportuno, invece, tener fermo il principio che la nullità di una disposizione testamentaria deve essere stabilita in base alla sua stessa formulazione e non deve essere dedotta dal confronto con altri testamenti». (*R. p. d.*, n. 142).

l. art. 25 disposiz. transit. (esercizio dell'azione di nullità).

Art. 182. — Divieto di nozze.

La condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori è contraria alla legge.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

(*Art. 850*).

1. In questo articolo sono state riprodotte le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 850 del codice del 1865, ma è stata soppressa quella contenuta nel terzo, che ammetteva l'apponibilità della condizione di vedovanza a qualunque disposizione di un coniuge a favore dell'altro, «essendo sembrato, nonostante i dubbi espressi specialmente pel caso dell'esistenza di figli, che questa eccezione alla regola generale stabilita nel primo comma, sia priva di saldo fondamento logico». (*R. p. p.*, pag. 52).

2. In merito al 2° comma la Commissione parlamentare aveva consigliato di limitare la portata della disposizione alla ipotesi in cui legataria sia la donna nubile o vedova, in modo da escludere che l'uomo potesse perdere il lascito avuto quando contrae matrimonio, cioè, proprio quando, costituendosi una famiglia, ha bisogno di maggiori risorse economiche. Ma osserva il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 86) — «ponendosi dal punto di vista della Commissione, occorrerebbe sopprimere del tutto la regola senza far distinzione fra il celibato o la vedovanza dell'uomo e della donna; ma, in verità, a ben considerare, la norma non presenta quel carattere di disfavore per le nozze che la Commissione ha creduto di ravvisarvi. Si tratta di lasciti di natura precaria, che si deve logicamente presumere siano fatti dal testatore non già per imporre il celibato o la vedovanza, ma in contemplazione del celibato e della vedovanza, come eventualità possibili, e per provvedere ai bisogni della persona sino a che si trovi in queste condizioni».

3. Le condizioni di vedovanza ammesse dall'art. 850, ultimo comma, del codice civile del 1865, relative alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del libro della successione, conservano la loro efficacia (*Art. 27 disposiz. transit.*).

Art. 183. — *Termine.*

Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il giorno dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.

(Art. 851).

1. E qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 851 del codice del 1865.

2. L'art. 206 del progetto preliminare prevedeva anche l'ipotesi che fosse apposto un termine assolutamente impossibile ad un legato, e dichiarava che esso si dovesse avere come un apposto, salvo che la condizione del termine fosse stata fatta per errore, nel qual caso lo si dovesse correggere secondo la presumibile intenzione del testatore.

Ma nel progetto definitivo (art. 178) la disposizione venne omissa, osservando che «l'ipotesi è del tutto scolastica, salvo il caso di errore, che è agevolmente regolato in base ai principi generali». (R. p. d., n. 143).

3. L'art. 207 del progetto preliminare riproduceva l'art. 853 del codice del 1865, che stabilisce l'inefficacia della disposizione testamentaria fatta sotto condizione sospensiva quando l'istituto muoia prima che siasi avverata la condizione, con l'aggiunta dell'eccezione per il caso che il testatore abbia diversamente disposto, «per eliminare il dubbio che la norma avesse carattere d'inderogabilità, come da alcuni si è infatti sostenuto sotto l'impero del codice del 1865. (R. p. p., pag. 52).

Ma anche questa disposizione non fu mantenuta nel progetto definitivo, «La dottrina ha messo in rilievo — così la Relazione sul progetto stesso (n. 144) — come questa disposizione non abbia giustificazione razionale e sia in contrasto col principio accolto nel nostro ordinamento giuridico della trasmissibilità del diritto di accettare l'eredità. La spiegazione che di solito si adduce, riconnettendo la regola a quell'*intuitus personae* che è proprio delle disposizioni testamentarie, non può avere valore in un progetto che la stessa regola abbandona per le donazioni, anch'esse dominate dell'*intuitus personae*. D'altra parte, non si deve neppure esagerare l'importanza di questa pretesa considerazione personale, perchè non si può negare che spesso l'erede o il legatario viene in considerazione come rappresentante di un nucleo familiare, che il testatore intende beneficiare».

Art. 184. — *Condizione di non fare o di non dare.*

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato.

nato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore. (Art. 855).

1. « La formula dell'art. 855 del codice del 1865, che aveva dato luogo a tanti dubbi e difficoltà e a così varie interpretazioni, era stata corretta nell'art. 208 del progetto preliminare, in cui si era stabilito, conformemente all'opinione sostenuta già da alcuni sotto l'impero del codice medesimo, e conformemente anche a quanto è disposto in alcune moderne legislazioni (per esempio codice austriaco § 708; codice tedesco § 2075), che l'istituzione fatta sotto la condizione che l'istituito non faccia o non dia qualche cosa, si considera fatta, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore, sotto condizione risolutiva, e che l'istituito, per potersi immettere nel possesso dell'eredità o del legato, è tenuto a prestare cauzione a favore di quelli, a cui l'eredità o il legato dovrà devolversi in caso di avveramento della condizione ». (*R. p. p.*, pag. 52).

Ma nel comporre il progetto definitivo, accogliendo i voti da più parti formulati, fu ritenuto conveniente disciplinare con una norma autonoma la *materia delle cauzioni*. « Esse — così la Relazione sul progetto (n. 145) — possono essere necessarie non solo per gli istituiti sotto condizione di non fare o di non dare, ma in tutti i casi di istituzione sotto condizione risolutiva, per salvaguardare gli interessi di coloro che all'avverarsi della condizione acquisterebbero l'eredità o il legato. Tuttavia si è ritenuto troppo rigido un obbligo assoluto di prestare cauzione, che in pratica potrebbe talvolta costituire ostacolo insormontabile all'acquisto dell'eredità. E' sembrato più congruo affidare al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria la valutazione della opportunità della cauzione.

« In questi sensi venne formulato l'art. 180 del progetto (art. 185 del testo) che ha anche assorbito in parte l'art. 262 del progetto preliminare. L'altra ipotesi che era pure prevista in questo art. 262. e cioè quella del legato a termine, è stata inclusa nell'art. 181 (art. 186 del testo) che così contempla tutte le eventualità di cauzioni nei legati condizionati o a termine ».

2. Nel comporre il testo dell'articolo in esame, con l'aggiunta della espressione « per un tempo indeterminato », si è precisato che la presunzione per cui la condizione potestativa negativa deve considerarsi come una condizione risolutiva non opera quando il testatore abbia stabilito un termine entro il quale non si deve verificare un tale avvenimento. In tal caso, infatti, viene meno la ragione pratica dalla presunzione, perchè l'avveramento della condizione non coincide con la morte dell'onerato, e dovrà perciò esaminarsi caso per caso quale sia stata l'intenzione del testatore nell'apporre la condizione ». (*R. R.*, n. 87).

3. V. art. seguente (cauzione).

Art. 185. — *Cauzione in caso di condizione risolutiva.*

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare cauzione a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

(Art. 855).

V. nota 1^a al precedente art. 184. V. anche artt. 187-190 (amministrazione nel caso di mancata cauzione) e art. 15 disposiz. attuas. (domanda per la prestazione della cauzione, relativo provvedimento e reclamo contro di esso).

Art. 186. — *Cauzione in caso di legato condizionale o a termine.*

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, l'onereato può essere costretto a dare cauzione o altra sufficiente cautela al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La cauzione si può anche imporre al legatario, quando il legato è a termine finale.

(Art. 856).

V. nota 1^a all'art. 184.

In questo articolo, che riproduce l'art. 856 del codice del 1865, è stata aggiunta l'espressa riserva di una contraria volontà del testatore «per eliminare il dubbio che la regola, secondo cui l'onereato, quando il legato è sotto condizione sospensiva, può essere costretto a dare cauzione o altra sufficiente cautela, al legatario, dovesse avere applicazione anche quando il testatore avesse diversamente disposto. (R. p. p., pag. 52).

La norma dell'art. 854 del codice del 1865 non è stata riprodotta «perchè si è considerato che la condizione, la quale secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, in sostanza non è una condizione ma un termine. (R. p. p. pag. 52).

V. nota al precedente art. 185.

Art. 187. — *Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauzione.*

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo della cauzione prevista dai due articoli precedenti.

(Art. 857).

Sono state riprodotte in questo articolo integralmente le disposizioni dell'art. 857 del codice del 1865.

Art. 188. — *Persone a cui spetta l'amministrazione.*

L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale ha luogo il diritto di accrescimento.

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

(Art. 858, 859).

1. Sono state regolate in questo articolo le ipotesi previste negli artt. 858 e 859 del codice del 1865.

I corrispondenti artt. 211 e 212 del progetto preliminare furono modificati nel progetto definitivo (artt. 183 e 184) in conseguenza dell'abolizione del diritto di accrescimento.

Ma ripristinato questo istituto nel nuovo codice le disposizioni dei detti articoli del progetto definitivo sono stati modificati e riuniti nell'art. 188 in esame, «precisando che l'amministrazione dell'eredità in caso di istituzione condizionale spetta successivamente al sostituto, ai coeredi, aventi diritto all'accrescimento o al presunto erede legittimo (1° e 2° comma) mentre si è ritenuto «opportuno (3° comma) estendere a tutti i casi la possibilità di un diverso provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, che, invece, nel progetto era limitata al caso in cui l'amministrazione sarebbe spettata al presunto erede legittimo del testatore (come del resto era stabilito anche dal codice del 1865: art. 859). E' sembrato infatti che, pure ammettendo il principio che l'amministrazione spetta di diritto alla persona indicata dalla legge (v. seguente nota) non si dovesse precludere all'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi e quando ciò si rivela necessario per la buona amministrazione della eredità, la facoltà di nominare un amministratore estraneo che dia sufficiente garanzia anche per l'istituto sotto condizione». (R. R. num. 88).

2. Con l'aver sostituito nel 1° e 2° comma la espressione «*spetta*» all'altra «*è affidato*» che si leggeva negli artt. 211 e 212 del progetto preliminare, «si è inteso di chiarire che l'amministrazione è

assunta di diritto dal coerede o dal presunto erede legittimo, senza che occorra un provvedimento dell'autorità giudiziaria ». (R. p. d., num. 146).

Art. 189. — *Amministrazione in caso di eredi nascituri.*

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre.

(Art. 860).

La prima parte del 1° *comma* di questo articolo riproduce la disposizione del 1° comma dell'art. 860 del codice del 1865. Con la disposizione della seconda parte dello stesso *comma* si è voluto risolvere il problema, oggetto di viva controversia, della rappresentanza e degli interessi del non concepito figlio di una determinata persona vivente, col disporre che a questa spetta la rappresentanza del nascituro.

Il 2° *comma* regola il caso che il chiamato a succedere sia un concepito e riproduce la disposizione del 2° comma dello stesso art. 860.

V. art. 318 del libro I (*rappresentanza dei figli nati e nascituri*).

Art. 190. — *Obblighi e facoltà degli amministratori.*

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente.

(Art. 861).

Gli artt. 212 del progetto preliminare e 186 del progetto definitivo usavano la espressione « carichi, obblighi, facoltà » dei curatori di eredità giacenti; nel testo dell'articolo in esame vi è stata sostituita la espressione « *regole* » allo scopo di « chiarire che la posizione degli amministratori dell'eredità condizionale o devoluta a nascituri è *in toto* parificata a quella del curatore dell'eredità giacente ». (R. R., num. 89). V. art. 73-77.

Art. 191. — *Condizione sospensiva potestativa senza termine.*

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento,

gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perchè fissi questo termine.

1. « Questa norma (che non ha la corrispondente nel codice del 1865) si giustifica, considerando che non sarebbe giusto nè conforme alla presumibile volontà del testatore lasciare per un tempo indefinito all'arbitrio dell'istituto l'adempimento della condizione, e con ciò tener sospesa per un tempo indefinito l'efficacia dell'istituzione ». (R. p. p. pag. 53). V. art. 2 disposiz. attuaz. circa la domanda per la fissazione del termine.

2. L'art. 216 del progetto preliminare disponeva che la condizione inadempita si ha per adempiuta quando l'inadempimento sia dovuto a dolo o colpa dell'interessato all'inadempimento e che la condizione adempiuta si ha per non adempiuta quando l'inadempimento abbia luogo per colpa e dolo di colui al quale l'adempimento reca vantaggio. Il successivo art. 217 disponeva che, salvo contraria volontà del testatore, se l'istituzione di erede o il legato è sottoposta a condizione consistente in un fatto ed in una omissione dell'istituto, la condizione si ha per adempiuta se l'istituto dimostri di aver fatto tutto quello che gli era possibile per l'adempimento della condizione.

Ma nel progetto definitivo queste disposizioni non furono riprodotte perchè — così è detto nella relazione sul progetto stesso (n. 147) — « ricondotta la disciplina delle disposizioni condizionali alla regolamentazione del negozio giuridico condizionale », è sembrato inutile mantenere le dette disposizioni, le quali « contenevano regole generiche ed ovvie sugli effetti dell'adempimento o inadempimento in ipotesi di dolo o di circostanze indipendenti dal fatto dell'istituto ».

Art. 192. — Retroattività della condizione.

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

1. Con questo articolo, che non ha il corrispondente nel codice del 1865, è stato stabilito espressamente anche nel campo delle disposizioni testamentarie il principio della efficacia retroattiva della condizione adempiuta (sia sospensiva che risolutiva) già accolto nel campo delle obbligazioni (art. 1170 cod. del 1865) « perchè è sembrato che la retroattività della condizione adempiuta sia più conforme al concetto stesso della condizione » mentre non può dirsi che venga lesa o disconosciuto l'interesse dei terzi, dato che « si fa applicazione, o si desumono conseguenze, del concetto stesso della condizione o del ben noto principio *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet* ». (R. p. p., pag. 54).

2. « Il progetto preliminare (art. 218) nell'affermare il principio, si limitava ad attenuarne la portata col disporre che restava salva la contraria volontà del testatore; ma questa norma venne criti-

cata «in quanto la volontà del testatore non può alterare le linee essenziali dell'istituto della condizione». (*R. p. d.*, n. 147); e perciò non fu mantenuta nel progetto definitivo, il cui art. 188 venne formulato nei termini in cui si legge l'art. 192 in esame. In proposito così si esprime la Relazione sul progetto stesso:

«Si è considerato che l'applicazione del principio della retroattività può destare preoccupazioni solo per quanto riguarda la *restituzione dei frutti*. Per essere, anzi, più precisi, la preoccupazione sorge soltanto per la condizione risolutiva, perchè la pendenza della condizione sospensiva dà luogo alla nomina di un amministratore, il quale naturalmente non può appropriarsi i frutti.

«Invece l'istituto sotto condizione risolutiva ha diritto di immettersi nel possesso dell'eredità e di goderne i beni, e lo si porrebbe in una situazione assai difficile se, verificandosi la condizione dopo lungo decorso di tempo, lo si costringesse a restituire tutti i frutti. Risponde, d'altra parte, ad una interpretazione normale della volontà del testatore il concetto che egli abbia voluto attribuire un vantaggio economico all'istituto sotto condizione risolutiva. Pertanto nell'art. 188 (*art. 192*) si è attenuato il principio della retroattività, stabilendosi che l'erede o il legatario istituito sotto condizione risolutiva debba restituire i frutti solo dal giorno in cui la condizione si è verificata. Inoltre, si è considerato che anche in questi limiti la restituzione può essere gravosa in tutti i casi in cui, o per ignoranza del verificarsi della condizione o per inattività degli interessati, lo istituito resti ancora per lungo periodo di tempo nel possesso dei beni; si è perciò stabilito che l'azione per la restituzione dei frutti *si prescrive nel termine di cinque anni*».

Art. 193. — Onere.

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.

L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il motivo unico.

1. Gli artt. 193 e 194 concernenti l'apposizione di un onere alla disposizione testamentaria colmano una lacuna del codice del 1865.

Con l'art. 193 è stabilito espressamente che tanto alla istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere, purchè possibile e lecito: l'onere impossibile o illecito si ha per non apposto e annulla l'intera disposizione testamentaria se ne ha costituito il solo ed unico motivo.

2. Il progetto definitivo (art. 189) «stabiliva che l'illiceità o la impossibilità dell'onere rendesse nulla la disposizione, quando l'efficacia determinante dell'onere sulla disposizione risultasse dallo

stesso testamento. Questa limitazione espressa mancava nell'altra norma del progetto sul motivo illecito (art. 168), poichè quivi si stabiliva semplicemente la nullità della disposizione sol che risultasse l'influenza decisiva del motivo illecito sulla volontà testamentaria, senza peraltro specificare le fonti da cui tale efficacia si poteva desumere». Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame, « si è creduto necessario seguire per entrambe le ipotesi un criterio uniforme, in quanto la norma sull'onere illecito o impossibile è sostanzialmente un'applicazione dell'altra sul motivo illecito. Quando al merito della soluzione è sembrato preferibile il criterio, meno rigido, di non esigere che l'efficacia causale del motivo risulti esclusivamente dal testamento. S'intende che, dovendo il motivo risultare dal testamento, il contenuto della scheda testamentaria non potrà non costituire la base per la ricostruzione della volontà del testatore, ma non v'è motivo di vietare al giudice di prendere eventualmente in considerazione altri atti o fatti, che servono a chiarire il processo formativo della volontà del disponente. Il medesimo criterio si è seguito per l'onere illecito o impossibile nelle donazioni ». (R. R. n. 90).

3. Si è inoltre considerato che, « in analogia a quanto è disposto dagli artt. 185 e 186 per le disposizioni condizionali o a termine, fosse opportuno imporre all'istituto o al legatario *sub modo* l'obbligo di prestare *cauzione* (2° comma). L'utilità di siffatta estensione è facilmente visibile, specialmente se si pensi al caso in cui l'onere è dilazionato nel tempo e a quello in cui il testatore ha previsto la risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere. Si è perciò subordinata la facoltà dell'autorità giudiziaria d'imporre cauzione alla mancanza di una diversa volontà del testatore e alla dimostrazione di ragioni di convenienza o di opportunità ». (Relaz. cit.).

V. art. 15 *disposiz. attuaz. (domanda per la prestazione della cauzione, relativo provvedimento e reclamo)*.

Art. 194. — Adempimento dell'onere.

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato.

Nel caso di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il motivo unico della disposizione.

Questo articolo determina chi può agire per l'adempimento dell'onere, e quando l'inadempimento dà luogo a risoluzione del lascito, eliminando così i dubbi e le difficoltà che sono sorti sotto l'impero del codice del 1865 a causa appunto della mancanza di norme a questo riguardo.

Ma nel comporre l'art. 190 del progetto definitivo fu usata la espressione « inadempimento » anzichè quella di « inadempiente volontario », ch'era nell'art. 220 del progetto preliminare, « per evitare

il dubbio che si volesse limitare la sanzione al solo inadempimento doloso e non anche a quello colposo.

« Per quanto riguarda la risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere, il progetto preliminarmente la ammetteva solo quando essa fosse stata disposta dal testatore e dichiarata dalla autorità giudiziaria (la disgiuntiva « o » nel testo dell'articolo 220 era dovuta ad un errore di stampa, come risulta dalla relazione). Ma si è considerato che in pratica è assai improbabile che il testatore disponga espressamente la risoluzione, dato l'elemento fiduciario che è insito in ogni disposizione *cum onere*. Scarsa tutela poi si apprestava per l'esecuzione dell'onere, che pure talvolta costituisce l'unico motivo della disposizione testamentaria. E' sembrato quindi opportuno ammettere la risoluzione anche quando, pur non essendo stata prevista dal testatore, risulti dal testamento che l'adempimento dell'onere ha costituito il motivo unico della disposizione » (*R. p. d.*, n. 148).

2. In seno alla Commissione parlamentare si era osservato che l'autorità giudiziaria potesse pronunciare la risoluzione della disposizione in ogni caso e non soltanto nei due casi previsti nel 2° comma; ma fu obiettato che non tutte le adempienze possono essere poste sullo stesso piano ma, come nei contratti, solo quelle a cui sia dato valore di clausola principale dalle parti o che tali siano per la loro intrinseca importanza, « non essendo concepibile che la violazione di qualsiasi obbligo, anche di secondaria importanza, debba legittimare la risoluzione della disposizione, che, invece, deve poter essere determinata solo da quelle più importanti » (*R. C. p.*, pag. 687).

3. Fu pure rilevato che convenisse regolare anche le conseguenze della risoluzione, esprimendo l'avviso che, salvo il caso di sostituzione prevista nello stesso testamento, debba la disposizione medesima far capo all'erede legittimo, che subentrerà anche nell'onere, e siccome da questo subingresso può derivare un danno del beneficiato si dovesse in tale ipotesi uniformarsi all'analogo regolamento in materia contrattuale. Ma la Commissione pur ritenendo inutile aggiungere la sanzione per il danno, credette sufficiente risultasse dal verbale che essa può essere desunta dall'applicazione dei principi generali (*Relaz. cit.*).

4. Il progetto preliminarmente regolava negli art. 221, 222, 223 e 224 il concorso di successione testamentaria e legittima, il concorso di istituti individualmente e di istituti collettivamente, la riduzione proporzionale di quote eccedenti il patrimonio ereditario, e la riduzione proporzionale di quote determinate e indeterminate.

Ma queste disposizioni non vennero riprodotte nel progetto definitivo « essendo sembrato del tutto superflue, esse risolvendosi in ovvi criteri di interpretazione della volontà del testatore » (*R. p. d.*, n. 149).

Invece, la Commissione parlamentare suggerì di ripristinarle, e il Guardasigilli nella sua Relazione al Re e Imperatore (n. 91) così dà ragione del provvedimento adottato:

« Ho accolto il suggerimento per quanto attiene alla norma sul concorso delle due delazioni, legittima, e testamentaria, che in forma diversa ho inserito nell'art. 2 del nuovo testo; ma per tutte

le altre disposizioni non ho creduto di dover andare in diverso avviso. Esse sono in parte del tutto ovvie, come fu rilevato nella relazione al progetto definitivo; in parte contengono regole d'interpretazione della volontà testamentaria arbitrarie o discutibili, in relazione a fattispecie anomale o eccezionali».

SEZIONE III. — *Dei legati.*

Art. 195. — *Acquisto del legato.*

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare.

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

(Art. 862, 863).

1. L'art. 243 del progetto preliminare (nel quale erano stati fusi gli art. 862 e 863 del codice del 1865) determinava il modo di acquisto del legato, distinguendo il caso in cui il legato non è sottoposto a condizione sospensiva dal caso contrario, e stabilendo che nel primo caso il legato si acquista di diritto dal legatario alla morte del testatore, salvo la facoltà di rinunziarvi, e che nel secondo caso l'acquisto ha luogo di diritto al momento in cui la condizione si avvera. Con questa norma si era inteso di « stabilire più chiaramente il principio (accolto del resto anche nel codice attuale, malgrado l'imperfetta formulazione dell'art. 862) della così detta efficacia reale del legato; ossia, del passaggio diretto ed immediato della proprietà o di altro diritto spettante al testatore al momento della sua morte, al legatario » (*R. p. p., pag. 58*).

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 191) si considerò che la formulazione dell'art. 243 fosse troppo sintetica e perciò la disposizione venne formulata con l'affermare nel 1° comma che per l'acquisto del legato non occorre accettazione, salvo la facoltà di rinunziarvi, e nel 2° comma che quando si tratti di un legato di cosa appartenente al testatore, esso si acquista di diritto dal legatario al momento della morte del testatore.

La Commissione parlamentare osservò che fosse superflua la espressione « salvo la facoltà di rinunziarvi » e che fosse opportuno sostituire ai primi due commi dell'art. 191 la seguente formula più chiara: « Il diritto al legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione se non sia precisata la cosa legata: se, invece, la

cosa sia precisata, il passaggio della cosa stessa al legatario avviene di diritto».

Ma tale formulazione — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 92) — presentava «il difetto di porre quasi in antitesi, agli effetti dell'accettazione, l'ipotesi del legato di quantità di fronte a quella del legato di specie, quasi che nella prima ipotesi il legato si acquisti senza bisogno di accettazione e nella seconda l'accettazione sia, invece, necessaria. Accogliendo peraltro, nella sostanza la proposta della Commissione è stato formulato in maniera più chiara o precisa il 2° comma dell'articolo, ponendo il principio che, se oggetto del legato sia proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto passano direttamente dal testatore al legatario senza intermediazione dell'erede. In tal modo risulta chiaro che il principio posto nel 1° comma si riferisce a qualunque specie di legato e che la regola del 2° comma si applica al legato di cosa determinata appartenente al testatore».

E' stato mantenuto, col 1° comma, la salvezza della facoltà di rinunziare.

2. Nel 3° comma è stato riprodotta la norma dell'art. 863 del codice del 1865, con l'aggiunta: «anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore» ritenuta opportuna «in quanto ribadisce il concetto dell'obbligatorietà, in ogni caso, di richiedere all'onerato il possesso della cosa legata, anche se il testatore ne lo abbia dispensato. Inoltre, il comma è parso giustificato anche da una ragione fiscale perchè l'erede è responsabile della tassa di successione anche per il legatario e può non consegnare la cosa legata finchè quegli non abbia pagato la sua quota» (*R. C. p.*, pag. 688).

3. Gli art. 244 e 248 del progetto preliminare regolavano la forma dell'accettazione e rinuncia del legato anche a favore di incapaci, e il caso di violenza, errore o dolo, nonché la irretrattabilità della accettazione e della rinuncia e la revocabilità di quest'ultima e, infine, il tempo della prestazione del legato. Ma «fermato il principio dell'acquisto di diritto dei legati, queste norme sono sembrate superflue; esse, del resto, enunciavano regole generali che facilmente possono desumersi dai principi generali; pratica importanza poteva avere la disposizione che richiedeva l'autorizzazione governativa per l'acquisto del legato da parte delle persone giuridiche, ma essa è stata compresa dall'art. 18» (*R. p. d.*, n. 151); il quale articolo 18, peraltro, riguarda solo le credità.

4. *V. art. 21 dispos. transit. circa gli effetti della rinuncia al legato fatta dopo l'entrata in vigore del Libro delle successioni (21 aprile 1940).*

Art. 196. — Legato di cosa dell'onerato o di un terzo.

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o a un terzo. Nel caso che la cosa appartenga a un terzo, è in facoltà dell'onerato di pagare al legatario il giusto prezzo della cosa legata.

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del

testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

(Art. 837).

1. Nell'art. 226 prog. prelim. erano stati fusi gli art. 837 e 838 codice del 1865 « riguardanti il legato di cosa dell'onerato o di cosa di un terzo, con la notevole modificazione dell'abbandono del principio accolto nell'art. 838, ma privo di saldo fondamento logico, della indistinta validità del legato di cosa dell'onerato; e si era stabilito, invece, che anche questo legato è valido solo quando risulti per iscritto che il testatore sapeva che la cosa apparteneva all'onerato » (R. p. p., pag. 58).

Nel comporre il testo dell'articolo 192 del progetto definitivo la formula dell'art. 226 venne modificata « allo scopo di risolvere la questione che si agitava di fronte al codice del 1865, se, cioè, l'obbligazione del terzo sia alternativa o facoltativa: le due soluzioni portano, com'è ovvio, a conseguenze diverse, specialmente nel caso di perimento della cosa. Dicendo nel testo (1° comma) che l'onerato è in facoltà di pagare il prezzo, è richiamata chiaramente la nozione dell'obbligazione facoltativa, conformemente alla più corretta dottrina » (R. p. d., n. 152).

2. Per suggerimento della Commissione parlamentare si è precisato nel testo che il valore da pagarsi dall'onerato deve essere il « giusto prezzo », locuzione la quale fa « risaltare che al legatario deve essere pagato il valore venale della cosa e non quello che può desumersi da elementi contingenti o apprezzamenti soggettivi » (R. R., n. 93).

3. Il 2° comma riproduce quello corrispondente dell'art. 837 del codice del 1865.

Art. 197. — *Legato di cosa solo in parte del testatore.*

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.

(Art. 839).

E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 839 del codice del 1865.

Art. 198. — *Legato di cosa genericamente determinata.*

E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna di tal genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

(Art. 840).

L'art. 228 prog. prelim., modificando la formula del corrispondente art. 840 del codice del 1865, aveva soppressa la parola *mobile*

che seguiva alla parola *cosa*, allo scopo di «togliere il dubbio che il legato di cose genericamente determinate si dovesse considerar valido solo quando si tratti di cose mobili e non anche quando si tratti di cose immobili; mentre, invece, anche in questo secondo caso il legato è valido, purchè naturalmente si tratti di genere limitato. Appunto perciò nell'art. 228 si parlava in generale di «legato di cosa determinata nel genere», anzichè di «legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, come è detto nell'art. 840 del codice del 1865» (*R. p. p., pag. 58*).

Però, nel comporre il prog. definit. (art. 194) venne ripristinata la parola soppressa («mobile»), prendendo così in considerazione soltanto le cose mobili «perchè — è detto nella Relazione sul progetto stesso (n. 153) — il concetto di genere nel suo significato tradizionale, non si addice alle cose immobili. E' ovvio, peraltro, che ciò non esclude la validità del legato d'immobile quando, pur mancando una precisa individuazione, vi siano elementi concreti di specificazione, come non esclude che il legato d'immobile, pur genericamente espresso, ma con determinazione del valore, possa risolversi in un legato di somma» (*R. p. d., n. 153*).

Senonchè, nel comporre il testo legislativo la parola «mobile» è stata nuovamente soppressa. «Non vi è dubbio — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 94) — che, almeno da un punto di vista teorico, la categoria delle cose generiche possa comprendere in sè anche i beni immobili. S'intende però che la validità del legato generico di cose immobili è subordinata all'applicabilità chiara e precisa, nel caso concreto, del concetto di *genus*, poichè altrimenti si dovrebbe ritenere che il legato ha per oggetto una cosa indeterminata, con la conseguenza della sua nullità».

Art. 199. — *Legato di cosa non esistente nell'asse.*

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

(*Art. 841*).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 841 del codice del 1865 (art. 229, prog. prelim.; art. 193, prog. definit.).

Art. 200. — *Legato di cosa da prendersi da certo luogo.*

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano e per la parte che vi si trova; ha tuttavia

effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano in tutto o in parte, perchè state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

(Art. 842).

In questo articolo, (corrispondente all'art. 230 del progetto preliminare, e 196 del progetto definitivo) « si è risolto il dubbio a cui diè luogo l'art. 842 del codice vigente, nel senso che il legatario di cosa da prendersi da un certo luogo ha diritto alla cosa che normalmente si trova nel luogo indicato, anche se ne sia stata momentaneamente rimossa » (R. p. d., n. 154).

Art. 201. — Legato di cosa del legatario.

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario, è nullo se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

(Art. 843, 1° comma).

Una notevole e sostanziale modificazione ha subito il disposto dell'art. 843 del codice del 1865 cogli art. 201 e 202. « Mentre, infatti, quel codice dichiara nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento apparteneva al legatario, ed ammette implicitamente (chechè si sia detto in contrario da alcuni scrittori) che tale nullità permanga anche quando la cosa non sia più in proprietà del legatario al tempo dell'apertura della successione, nell'art. 201 (2° comma) si stabilisce, al contrario, che, se la cosa legata, che al tempo della confezione del testamento era in proprietà del legatario, si trova in proprietà del testatore al tempo dell'apertura della successione, il legato è valido, e che esso è valido anche quando in questo tempo la cosa si trovi in proprietà dell'onerato o di un terzo, qualora risulti che essa fu dal testatore legata in previsione di tale avvenimento. Si è quindi anche in questo caso abbandonata la regola catoniana vigente in diritto romano, che del resto, nella sua generalità, non è stata accolta neppure dal codice del 1865, e si è ritenuto preferibile uniformarsi al principio generale che, per decidere della validità o invalidità del legato, per quel che si riferisce ai requisiti dell'oggetto di esso, occorre aver riguardo, di regola, al momento dell'apertura della successione, anzichè a quello della confezione del testamento » (R. p. p., pag. 58).

Nello stesso 2° comma si è chiarito « che la previsione del passaggio della cosa legata in proprietà del legatario deve risultare dallo stesso testamento » (R. p. d., n. 155).

Art. 202. — *Legato di cosa acquistata dal legatario.*

Se il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 232.

Se la cosa legata dopo la confezione del testamento è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate nell'art. 196.

(Art. 843, 2° comma).

Mentre il codice del 1865, nel 2° comma dell'art. 843 ammette che se il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato la cosa legata dal testatore, il legato è senza effetto qualora l'acquisto abbia avuto luogo a titolo gratuito, e al contrario, qualora l'acquisto abbia avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al prezzo, nonostante il disposto dell'art. 892, l'art. 202 (1° comma) ammette che anche in questo secondo caso il legato è senza effetto, « importando anche in questo caso l'alienazione della cosa legata da parte del testatore revoca del legato, e non essendovi alcun fondato motivo per non ammettere anche in questo caso la revoca ». (R. p. p., pag. 59).

Il 2° comma, « prevedendo l'ipotesi di cosa che al momento della formazione del testamento era di proprietà di un terzo, è stato armonizzato con l'art. 196, richiedendosi la prova scritta della scienza del testatore sulla proprietà della cosa » (R. p. d., n. 155).

Art. 203. — *Legato di credito o di liberazione da debito.*

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

(Art. 844).

Sono stati qui riprodotte le disposizioni del corrispondente articolo 844 del codice del 1865 (art. 233 prog. prelim.; art. 199 prog. definitivo).

Art. 204. — *Legato a favore del creditore.*

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

(Art. 845).

1. E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 845 del codice del 1865 (art. 234 prog. prelim.; art. 200 prog. definitivo).

2. Il progetto preliminare aveva un art. 235 col quale si era inteso di risolvere espressamente in senso affermativo la questione, che si dibatteva sotto l'impero del codice del 1865, se il legato di debito sia valido anche quando esso non apporti al legatario alcun particolare vantaggio. Ma tale regola aveva suscitato numerose critiche, essendo sembrato strano « che possa riconoscersi validità ad una disposizione che non attribuisce alcun vantaggio al legatario, sia pure patrimoniale. Il legato di debito — è detto nella Relazione sul progetto definitivo (n. 156) — non può avere altro valore che quello di un riconoscimento del debito e non può produrre altri effetti che quelli connessi a questo riconoscimento. Per queste considerazioni la disposizione è stata soppressa ».

3. E' stato soppresso anche l'art. 237 del progetto preliminare, (il quale stabiliva che, per il caso che un oggetto sia legato a più persone insieme senza determinazione di parti in base si presumesse ch'esso sia stato lasciato loro in parti eguali) trattandosi di « un criterio ovvio di interpretazione della volontà del testatore » (R. p. d., n. 156).

Art. 205. — *Legato di alimenti.*

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 432 del primo libro, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

(Art. 846).

E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 846 codice del 1865 sul legato di alimenti, coordinata con l'art. 432 del libro I, con l'aggiunta: « salvo che il testatore abbia altrimenti disposto ». (Articolo 236 prog. prelim.; art. 201 prog. definitivo).

Art. 206. — *Prelegato.*

Il legato fatto a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.

Questo articolo colma una lacuna del codice del 1865, che in proposito aveva dato luogo a dubbi e difficoltà e a lunghe discussioni.

« Esso stabilisce espressamente che il prelegato è valido come legato per intero, anche per la parte, cioè, gravante sull'erede prelegatario, e che il prelegatario deve quindi per l'intero prelegato essere considerato come un semplice legatario » (*R. p. p., pag. 63*) e perciò, appunto come tale, egli ha diritto di prelevare dal patrimonio ereditario, a titolo di legato, anche la parte che sta a suo carico.

(Art. 239 prog. prelim.; art. 202 prog. definit.).

Art. 207. — *Onore della prestazione del legato.*

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

(Art. 868).

1. Un'altra lacuna esistente nel codice del 1865, è stata colmata coll'art. 207 (1° comma) in cui si è determinato quali persone possono essere onerate di legato, cioè gli eredi od uno o più legatari, soggiungendo che, quando il testatore non abbia diversamente disposto, onerati sono gli eredi.

2. Il 2° comma riproduce in sostanza la norma contenuta nell'art. 868 del codice del 1865, secondo cui, se fra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione della sua quota ereditaria.

3. Non è stata mantenuta l'aggiunta che si leggeva negli artt. 240 e 241 del progetto preliminare, secondo la quale, trattandosi di onerati che non sono eredi, il legato dovesse gravare in proporzione del *vantaggio patrimoniale che ciascuno venisse a conseguire o a conservare per la morte del testatore o per volontà di lui*, « espressione poco comprensibile, se non la si riferisse agli eredi o ai legatari » osservò la Relaz. sul prog. definit. (n. 158).

Art. 208. — *Legato imposto a un solo erede.*

Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

(Art. 869).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 869 del codice del 1865 (art. 242 prog. prelim.; art. 204 prog. definit.).

Art. 209. — *Adempimento del legato di genere.*

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi non è obbligato a dare la migliore, nè può offrirla d'infima qualità; ma se delle cose appartenenti al genere indicato una sola vi sia nel patrimonio ereditario, l'onerato non ha facoltà nè può essere obbligato a prestarne un'altra, salva espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nella eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta secondo il disposto dell'art. 177, terzo comma.

(Art. 871-873, 875, 2° comma).

1. In questo articolo sono state raccolte le regole sulla scelta nel legato generico, fondendo le disposizioni contenute negli articoli 249, 250 e 251 del progetto preliminare (art. 205 prog. definit.).

Il progetto preliminare (art. 251) per il caso di scelta affidata al legatario (2° comma) faceva richiamo alle regole stabilite per la scelta da farsi dall'onerato; ma si è considerato che la regola da applicare in tale caso «è necessariamente diversa, perchè, mentre l'onerato può scegliere anche la qualità migliore, il legatario ha, invece, l'obbligo di scegliere la qualità media» (R. p. d., n. 159).

2. Nell'ultimo comma è stato specificato «per desiderio di uniformità, che ove il terzo al quale il testatore abbia affidata la scelta della cosa determinata nel genere, rifiuti di eseguire l'incarico, la scelta sarà fatta dal presidente del tribunale, in armonia con quanto è disposto, per una ipotesi simile, dall'art. 177». (R. R., n. 95).

V. art. 14 disposiz. attuaz. circa il provvedimento del presidente del tribunale.

Art. 210. — *Scelta nel legato alternativo.*

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.

(Art. 874).

Nell'art. 874 del codice del 1865 è detto che nel legato alternativo la scelta *si presume* lasciata all'erede. Questa formula è stata modificata secondo il testo dell'articolo «per chiarire ancora più il contenuto della regola da esso stabilita». (R. p. p., pag. 60).

Art. 211. — *Trasmissione all'erede della facoltà di scelta.*

Tantò nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile.

(Art. 875).

1. In questo articolo è stata modificata la formula dell'art. 875 del codice del 1865 « con lo stabilire espressamente che la regola da esso accolta si applica tanto al legato di genere quanto al legato alternativo ». (R. p. p., pag. 60).

2. L'art. 238 del progetto preliminare disponeva che se uno stesso oggetto fosse stato legato a più persone in modo alternativo, si reputasse lasciata all'onerato la scelta del legatario, salvo diversa volontà del testatore, e se l'onerato non volesse o potesse fare la scelta, questa dovesse essere fatta dall'autorità giudiziaria. Ma queste disposizioni non vennero riprodotte nel progetto definitivo, che regolò nell'art. 173 le disposizioni rimesse all'arbitrato di un terzo. (V. art. 177).

Art. 212. — *Accessione della cosa legata.*

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, devono essere trasmesse anche le fabbriche in esso costruite, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 232, secondo comma.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

(Art. 847, 876).

1. Questo articolo riproduce nel 1° comma la disposizione dell'articolo 876 del codice del 1865. Esso stabilisce come deve essere prestata la cosa legata, con particolare riguardo alle accessioni o pertinenze. « Stabilito che la cosa deve essere presentata nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore, era superfluo aggiungere, come faceva il progetto preliminare nel primo comma dell'art. 255, che l'onerato deve consegnarla con i miglioramenti esistenti e il legatario deve riceverla con i deterioramenti che vi si riscontrino ». (R. p. d., n. 160).

2. Col 2° comma è stata risolta espressamente una questione sorta nell'interpretazione dell'art. 847 del codice del 1865, circa le

nuove fabbriche nell'immobile legato, disponendo che esse sono dovute al legatario sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salvo il caso di trasformazione della cosa legata di cui al 2° comma dell'art. 232, cioè tale che la cosa abbia perduta la precedente forma e la primitiva denominazione, nel quale caso ha luogo la revoca del legato.

3. Nel 3° comma « si è voluto chiarire che gli accrescimenti dovuti al legatario sono quelli che non soltanto costituiscono col fondo legato una unità economica, ma sono anche contigui ad esso. Questa limitazione era già implicita nella parola « accrescimento », che non può certo riferirsi a beni staccati dal fondo (come potrebbe essere il tinello costruito nel paese per conservarvi il vino del fondo); ma tuttavia, di fronte ai dubbi sollevati e al pericolo di interpretazioni eccessive, era opportuno precisare meglio il concetto ». (*R. p. d.*, n. 160).

La Commissione parlamentare non aveva approvato il criterio di attribuire al legatario gli acquisti posteriori che hanno accresciuto il fondo legato purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica, ed aveva proposto di stabilire che gli acquisti posteriori sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi di costituire un fondo unico. « Ma questa seconda soluzione — così la Relazione al Re Imperatore (n. 96) — fondata su una mera presunzione di volontà del testatore, non è sembrata opportuna e perciò è stato tenuto fermo su questo punto il progetto definitivo ».

Art. 213. — *Adempimento del legato.*

Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro onere inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice o un censo o altro debito dell'eredità o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

(*Art.* 878).

In questo articolo sono state riprodotte le norme dell'art. 878 del codice del 1865, con le quali viene data « netta visione degli oneri che gravano sul legatario in contrapposto a quelli che gravano sull'erede, mentre si lascia con sufficiente chiarezza intendere che l'erede non può rispondere dell'evizione » (*R. p. d.*, n. 160) senza che sia stato necessario riprodurre dall'art. 254 (2° comma) del progetto preliminare la disposizione nella quale era detto che se l'obiettivo del legato è una cosa individualmente determinata appartenente al testatore o all'onerato questi non è tenuto alla garanzia per evizione, nè a liberare la cosa dai diritti reali su di essa eventualmente esistenti.

Art. 214. — *Frutti di cosa appartenente al testatore.*

Se oggetto del legato è un fondo o altra cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

(Art. 865).

1. Gli articoli 214 e 215, riguardanti l'acquisto dei frutti o interessi della cosa legata, apportano notevoli modificazioni alla forma in cui erano concepiti gli art. 864 e 865 del codice del 1865, eliminando così i dubbi e le difficoltà cui l'interpretazione di essi aveva dato luogo. « Mentre, infatti, secondo le disposizioni del codice, può sembrare a prima vista che la regola generale sia quella dell'art. 864, e l'art. 865 non contenga che delle eccezioni, e che l'eccezione del n. 2 dell'art. 865 riguardi tanto il caso che la cosa fruttifera sia una cosa appartenente al testatore al momento della sua morte, quanto il caso che essa sia una cosa appartenente all'onerato o ad un terzo, gli articoli 214 e 215 pongono due regole diverse: l'una (art. 214) per il caso che oggetto del legato sia una cosa fruttifera appartenente al testatore al momento della sua morte, nel qual caso i frutti o gli interessi son dovuti al legatario dal giorno della morte del testatore e l'altra (art. 215) per il caso che oggetto del legato sia una cosa appartenente all'onerato ovvero ad un terzo, ovvero una cosa determinata per genere o quantità, nel qual caso i frutti o gli interessi son dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto » (*R. p. p., pag. 61.*

2. Nell'art. 256 del progetto preliminarmente il 1° comma menzionava, oltre il caso che il legato fosse un fondo o altra cosa fruttifera, anche quello che ne fosse oggetto un « capitale »; ma la parola fu soppressa « come superflua e atta ad ingenerare equivoci, essendo il capitale evidentemente compreso fra le cose fruttifere » (*R. p. d., n. 157*).

3. Lo stesso art. 256, quanto alla decorrenza dei frutti e interessi menzionava, oltre la data della morte del testatore, anche la scadenza del termine nel caso che il legato sia a termine iniziale; ma anche questa menzione è stata soppressa perchè « l'accenno al legato a termine era troppo ovvio ». (*Relaz. cit.*).

Art. 215. — *Frutti di cosa appartenente all'onerato o a un terzo.*

Se oggetto del legato è una cosa appartenente all'onerato o a un terzo, ovvero una cosa determinata per genere o quantità, i frutti e gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, eccetto che il testatore abbia diversamente disposto.

(Art. 864).

V. note all'articolo precedente.

Art. 216. — *Legato di prestazioni periodiche.*

Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine comincia dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

(Art. 866, 867).

1. In questo articolo sono state riunite le disposizioni degli articoli 866 e 867 del codice del 1865 riguardanti la decorrenza del legato di prestazioni periodiche «non essendosi ravvisata alcuna ragione sufficiente per stabilire, come fa il codice nell'art. 866, una norma particolare per il legato di rendita, posto che anche il legato di rendita è un legato di prestazioni periodiche». (*R. p. p.*, pag. 62).

2. L'art. 258 del progetto preliminare, conformemente al citato art. 867, spiegava la espressione «*a termini periodici*» aggiungendo «come in ciascun anno, in ciascun mese o in altro tempo»: ma nell'art. 212 del progetto definitivo è stata soppressa tale «esemplificazione scolastica». (*R. p. d.*, n. 157).

Art. 217. — *Legati e oneri a carico del legatario.*

Il legatario è tenuto ad adempiere il legato ed ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

1. Negli articoli 259 e 260 il progetto preliminare prendeva in considerazione due ipotesi di legato gravato da oneri superiori al suo valore; ma adottava due regole diverse a seconda che l'onere consistesse nella prestazione di altri legati o nel pagamento di debiti ereditari. Nel primo caso si dava facoltà all'autorità giudiziaria di ridurre il legato; nel secondo si limitava la responsabilità del legatario al valore del legato.

Ma nel comporre il progetto definitivo «la differenza di trattamento non è sembrata giustificata e si è ritenuto invece più conveniente limitare in ogni caso la responsabilità del legatario al valore del legato. Pertanto i due articoli furono fusi (art. 213) e vi si è parlato non specificatamente dell'obbligo di pagamento di debiti, ma genericamente di oneri, essendo ovvio che anche l'obbligo di pagare un debito costituisce un onere per il legatario» (*R. p. d.*, n. 162).

La disposizione è stata riprodotta nell'art. 217 in esame. Essa non ha precedenti nel codice del 1865.

2. L'art. 259 del progetto preliminare conteneva un capoverso col quale veniva stabilito il momento in cui si deve valutare l'entità del legato e dell'onere, cioè, quello dell'apertura della successione; ma la norma non è stata riprodotta considerando che «una regola

fixa può portare a risultati iniqui in casi di notevoli alterazioni di valore fra il momento dell'apertura della successione e quello nel quale l'onere deve essere adempiuto. (*R. p. d.*, n. 162).

Art. 218. — *Spese per la prestazione del legato.*

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onereato. (*Art. 877*).

Il progetto preliminare riproduceva nell'art. 261 le disposizioni dell'art. 877 del codice del 1865 modificandole. « Il primo comma di detto articolo, infatti, fu mantenuto e riprodotto, con un semplice miglioramento nella formulazione, con la quale fu espressamente riconosciuto al legatario il diritto al rimborso delle spese necessarie da lui fatte per la cosa legata dopo l'apertura della successione, ed anche a quello delle spese utili nella somma minore tra lo speso ed il migliorato. Invece il secondo comma dell'art. 877 riguardante l'obbligo degli eredi al pagamento della tassa di successione salvo il loro regresso verso il legatario, fu senz'altro soppresso, sia perchè in contrasto colla vigente legge tributaria sulle successioni, sia anche perchè si è considerato che, per quanto riguarda l'obbligo del pagamento della tassa di successione, è più conveniente il tacito rinvio a detta legge » (*R. p. p.*, pag. 62).

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 261) sono state omesse le regole circa l'eventuale rimborso delle spese fatte per la prestazione del legato, perchè, « da un lato, queste regole non avevano alcuna connessione logica con quella relativa alle spese di prestazione; dall'altro, il diritto alle spese necessarie e utili da parte di chi per qualsiasi ragione detenga una cosa di spettanza altrui è regolato da principii generali che non occorre, e può anzi essere pericoloso, formulare in relazione a singoli casi specifici » (*R. p. d.*, n. 163).

Art. 219. — *Perimento della cosa legata.*

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. Se essa è perita dopo la morte di lui, l'obbligazione dell'onereato di prestarla si estingue qualora il perimento sia avvenuto senza suo dolo o colpa, anche quando egli sia stato costituito in mora a consegnarla, purchè in tal caso egli provi che la cosa sarebbe egualmente perita presso il legatario.

(*Art. 893*).

1. In questo articolo sono state trasportate le regole sul perimento della cosa legata che il progetto preliminare poneva nella sezione concernente la revocazione delle disposizioni testamentarie. « Si tratta di regole proprie dei legati, che per ciò hanno sede più adatta nel complesso di norme che disciplinano questo istituto ». (*R. p. d.*, n. 164).

2. E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 893 del codice del 1865 con talune modificazioni dirette a migliorarne la forma ed a precisarne il contenuto. « Con la formula adottata, infatti, non soltanto si è eliminata la inesattezza di locuzione che si riscontra nell'art. 893, in cui si dice che il legato non ha effetto non solo quando la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, ma anche quando essa è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, mentre è evidente che in questo secondo caso non si ha inefficacia del legato, ma estinzione dell'obbligo dell'onere di prestare la cosa legata; ma si è anche messo in chiaro che tale estinzione dell'obbligo dell'onere non si ha solo quando il perimento sia dovuto a sua colpa, ma anche quando esso sia dovuto ad un suo fatto non colposo, il che del resto vuol dire, come è ammesso, del resto, dalla opinione dominante, anche l'art. 893 del codice » (*R. p. p.*, pag. 71).

3. « Quanto alla disposizione dell'art. 894 del codice del 1865, secondo cui, quando più cose sono alternativamente legate, il legato sussiste ancorchè ne rimanga una sola, non si è creduto opportuno riprodurla nel progetto essendo essa sembrata superflua ». (*Rel. cit.*).

4. L'art. 283 del progetto preliminare conteneva una disposizione con la quale al caso di perimento era equiparato quello di smarrimento della cosa legata in modo da ignorarsene assolutamente la esistenza; soggiungendo che ove però in seguito la cosa smarrita venisse ritrovata l'onere fosse tenuto a consegnarla al legatario, salvo, nel caso che fosse già passata in possesso di altri, quanto è disposto nell'art. 709 del codice del 1865.

Ma la disposizione non fu mantenuta « perchè superflua, l'ipotesi di smarrimento non essendo che un caso di perimento, mentre le conseguenze del ritrovamento si desumono senza difficoltà dai principi generali ». (*R. p. d.*, n. 164).

SEZIONE IV. — *Del diritto di accrescimento.*

« Il progetto definitivo aveva soppresso l'istituto dell'accrescimento ritenendolo fondato sopra un'artificiosa presunzione di volontà del testatore. Ma la soppressione è stata accolta sfavorevolmente dalla Commissione. Si è rilevato che l'istituto, criticato soltanto da qualche scrittore e conservato quasi in tutti i codici moderni, è giustificato, oltre che da una fondata presunzione della volontà del testatore, da profonde ragioni di carattere economico, in quanto può utilmente concorrere a impedire il frazionamento della proprietà. L'avviso della Commissione mi ha indotto a conservare l'istituto ». Così nella Relazione al Re Imperatore (n. 97) il Guardasigilli; il quale poi aggiunge:

« Ma, pur conservando l'istituto, non ho potuto accettare la disciplina che era stata predisposta dal progetto preliminare e che la Commissione delle Assemblee legislative ha fatto integralmente propria. E' vero che la regolamentazione data a quest'istituto dal codice del 1865 è ritenuta eccessivamente formalistica; ma, nell'attenuare il rigore formale, non si può prescindere da taluni requisiti essenziali della congiunzione nella chiamata senza distruggere o rendere

quanto meno incerta quella presunzione di volontà che sta a base dell'accrescimento. Il progetto preliminare, nell'intento di temperare il formalismo del codice, aveva ammesso l'accrescimento tanto se la vocazione congiuntiva fosse fatta senza determinazione di parti, quanto se essa fosse stata fatta con determinazione di parti sia uguali che disuguali. Questo criterio di larghezza non mi è sembrato giustificato, poichè, quando le quote dei diversi chiamati sono disuguali, viene meno il fondamento razionale dell'istituto. Pertanto, senza seguire i criteri informatori del progetto preliminare, ho sottoposto a revisione la disciplina dettata dal codice del 1865, ispirandomi al concetto di attenuarne le asprezze formali, nei limiti consentiti dalla necessità logica di non distruggere o alterare la base dell'accrescimento ».

Art. 220. — Accrescimento tra coeredi.

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nella universalità dei beni, senza determinazione di parti o a parti uguali, se uno di essi è premorto al testatore o rinunzia all'eredità o è incapace o indegno, ovvero se viene a mancare la condizione sotto la quale egli era chiamato, la sua parte si accresce agli altri.

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.

E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

(Art. 879-881).

L'art. 220 regola l'accrescimento tra coeredi: quello successivo, l'accrescimento fra collegatari.

In merito al primo, la Relazione stessa illustra le disposizioni dell'articolo in esame.

« E' noto che l'accrescimento fra coeredi è ammesso dal codice del 1865 quando ricorre quel complesso di requisiti formali che la dottrina ha sinteticamente indicato con l'espressione « *coniunctio re et verbis* ». Occorre, cioè, che i diversi chiamati siano stati istituiti con uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione, senza che il testatore abbia fatto tra essi distribuzione di parti.

Ho anzitutto attenuato il primo requisito formale stabilendo (1° comma) che, ai fini dell'accrescimento, è necessaria la chiamata col medesimo testamento, senza richiedere altresì l'unità della disposizione. Inoltre, per quanto concerne l'altro requisito della distribuzione delle parti, ho voluto eliminare una certa incongruenza a cui dà luogo il sistema formalistico vigente. Secondo il codice del 1865, se il testatore assegna le parti in termini generici come « in parti uguali » o « in uguali porzioni », ha luogo l'accrescimento; se viceversa il testatore, pur facendo una parità di posizione ai diversi chiamati, determina aritmeticamente le quote, l'accrescimento è escluso. Questa distinzione è arbitraria, poichè tanto nell'uno quanto nel-

l'altro caso il testatore intende assicurare una perfetta uguaglianza di trattamento ai diversi chiamati, sia pure con forme diverse di manifestazione della sua volontà, e ciò deve bastare perchè operi l'accrescimento.

« In definitiva l'art. 220 del nuovo testo ammette l'accrescimento fra coeredi quando essi sono stati istituiti con uno stesso testamento senza determinazione di parti o con determinazione di parti uguali. E' da notare che l'istituto viene fondato su una presunzione *iuris tantum*, vincibile con la prova di una diversa volontà testamentaria, che possa desumersi dallo stesso testamento. In ogni caso, poi, il diritto di rappresentazione prevale sull'accrescimento » (3° e 4° comma).

Art. 221. — Accrescimento tra collegatari.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

(Art. 884).

« Meno sensibili sono le modificazioni apportate in tema di *accrescimento fra collegatari*, per il quale il codice del 1865 (art. 884) esige la forma di congiunzione *re tantum*. Questo requisito è sembrato necessario e sufficiente per giustificare la presunzione di volontà, poichè se il testatore assegna, anche con separate disposizioni, un medesimo oggetto considerato, nella sua unità a persone diverse, è logico ritenere che egli intende attribuire l'intero oggetto a ciascuno dei legatari in mancanza degli altri. Anche l'accrescimento fra collegatari è fondato sopra una semplice presunzione, vincibile con la prova contraria ». (R. R., n. 97).

A differenza dell'accrescimento fra coeredi (art. 220) non è richiesta l'unicità di testamento.

Art. 222. — Effetti dell'accrescimento.

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, sottentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

(Art. 882, 887).

1. Col 1° *comma* viene chiarita la questione riguardante il modo in cui l'accrescimento ha luogo: con esso, infatti, è stabilito « espressamente che l'accrescimento, fra i coeredi e fra i collegatari ha luogo *ipso iure* e necessariamente: conseguenza questa che discende senz'altro dal concetto stesso del diritto di accrescimento e dalla impossibilità di una accettazione *pro parte* dell'eredità o del legato » (R. p. p., pag. 67).

2. La disposizione del 2° comma è sostanzialmente una riproduzione di quella degli articoli 882 e 887 del codice del 1865 con talune modificazioni soltanto formali. (*Rel. cit.*) e con l'aggiunta della salvezza degli *obblighi di carattere personale*.

Art. 223. — *Mancanza di accrescimento.*

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onere.

Gli eredi legittimi e l'onere sottentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

(*Art. 883, 886*).

Sono state qui riprodotte sostanzialmente immutate le disposizioni degli articoli 883 e 886 del codice del 1865, salvo modificazioni di semplice forma. (*R. p. p., pag. 67*).

Art. 224. — *Accrescimento nel legato di usufrutto.*

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse venga a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

(*Art. 885*).

Le disposizioni dell'art. 885 del codice del 1865 circa l'accrescimento nel legato di usufrutto sono state mantenute e qui riprodotte, perchè considerate « logicamente fondate » (*R. p. p., pag. 67*) e rispondenti, come quelle dai precedenti articoli, « alla dottrina tradizionale in materia » (*R. R. n. 97*).

SEZIONE V. — *Della revocazione delle disposizioni testamentarie.*

Art. 225. — *Revocabilità del testamento.*

Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

(*Art. 916*).

1. Il progetto preliminare comprendeva sotto questa Sezione le norme concernenti la revocazione e la inefficacia delle disposizioni

testamentarie; ma nel comporre il progetto definitivo vi sono state conservate solo quelle concernenti la revocazione; la altre «hanno avuto più idonea sistemazione in altre parti del codice», e pertanto la intestazione della sezione ha potuto essere semplificata» (*R. p. d.*, n. 166). V. nota 1^a all'art. 170.

2. La norma dell'art. 916 del codice del 1865 era stata riprodotta con lieve modificazione di forma nell'art. 270 del progetto preliminare. Essa — così è detto nella Relazione sul progetto definitivo (n. 167) — ebbe «a suscitare qualche preoccupazione per la sua eventuale applicazione a disposizioni non patrimoniali contenute nel testamento. Ma si è considerato che se per qualche disposizione non patrimoniale deve ritenersi inammissibile la facoltà di revoca, ciò discende da regole particolari riguardanti gli istituti ai quali quelle disposizioni si riferiscono, e queste naturalmente prevalgono sulla regola dell'art. 216 (*art. 225*). Il caso specifico, del resto, è quello del riconoscimento dei figli naturali che trova norme precise nel primo libro».

3. In seno alla Commissione parlamentare qualcuno aveva ritenuto superfluo questo articolo, dato che è insito nella natura del testamento di essere revocabile; tuttavia la Commissione ritenne che la disposizione fosse da mantenere «nella considerazione che potrebbe darsi che il testatore abbia promesso, magari per iscritto, di non revocare il testamento». (*R. C. p.*, pag. 691).

Art. 226. — Revocazione espressa.

La revocazione espressa può aver luogo soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio, in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

(*Art. 917*).

1. E' qui sostanzialmente riprodotta la disposizione dell'art. 917 del codice 1865.

Uno dei commissari della Commissione Reale aveva proposto di modificarla «stabilendo che la revoca espressa non potesse esser fatta che solo in una delle forme di testamento ammesse dalla legge. Ma tale proposta non fu accettata dagli altri commissari, non essendosi reputato opportuno di togliere al testatore la possibilità di effettuare la revoca anche con un atto notarile» (*R. p. p.*, pag. 68).

2. «Non si è ritenuto di dover chiarire (come alcuni avrebbero voluto) che il testamento contenente la revoca può anche non avere disposizioni patrimoniali, perchè ciò risulta dalla definizione data dall'art. 133. Si è invece ridotto a due il numero dei testimoni richiesti per l'atto pubblico, non essendovi ragione di prescrivere un numero maggiore di quello voluto per il testamento pubblico». (*Rel. p. d.*, n. 168).

3. Non si è ritenuto, infine, necessario ripetere la regola dell'articolo 918 del codice del 1865 circa l'inefficacia della revoca contenuta in un testamento nullo, in quanto è sembrato evidente che «se que-

sto non è un testamento pubblico, non può assumere il valore di atto pubblico di revoca; se poi è un testamento pubblico formalmente nullo, non è prevedibile che possa avere i requisiti di un valido atto pubblico, dato che non vi sono sensibili differenze fra le forme richieste per l'atto pubblico in genere e quelle prescritte per il testamento pubblico. La evidente superfluità della norma ha anzi indotto a sopprimerla nell'art. 219 del progetto definitivo (art. 228) l'accenno alla validità del testamento che era contenuta nell'art. 273 del progetto preliminare» (*R. p. d.*, 168). V. nota all'art. 228.

La Commissione parlamentare non accolse la proposta, fatta da taluni commissari, di aggiungere alla fine dell'articolo la formula «o con altra manifestazione di volontà che assuma le forme esterne del testamento».

Art. 227. — *Revocazione della revocazione.*

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tale caso rivivono le disposizioni revocate.

(*Art. 919*).

Con questo articolo viene ad essere eliminata una questione sorta nell'interpretazione dell'art. 919 del codice del 1865; «in esso infatti si stabilisce che colla revoca della revoca, le disposizioni revocate rivivono così come erano prima della revoca, e non è quindi affatto necessario, com'è invece necessario secondo l'art. 919 del detto codice, rettamente interpretato, che il testatore ripeta le disposizioni che egli vuol far rivivere». (*R. p. p.*, pag. 68).

Su proposta della Commissione parlamentare sono state aggiunte nella prima parte dell'articolo le parole «sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente» in modo da far risultare chiaramente «in quale forma la revocazione può essere revocata». (*R. C. p.*, pag. 692).

Art. 228. — *Testamento posteriore.*

Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

(*Art. 920*).

Questo articolo, concernente la revoca tacita mediante testamento posteriore, riproduce il disposto dell'art. 920 del codice del 1865. Nel progetto preliminare (art. 273) era stata fatta un'aggiunta, colla quale si richiedeva espressamente che il testamento posteriore, perchè abbia efficacia revocatoria, sia valido. Con questa aggiunta si era voluto eliminare il dubbio sorto nell'interpretazione dell'art. 920 del codice (*R. p. p.*, pag. 68). Ma nel progetto definitivo (art. 219) la espressione fu soppressa comechè superflua (V. nota 3ª all'art. 226).

Alla locuzione «disposizioni contrarie» del detto art. 920 è

stata sostituita l'altra « disposizioni che sono con esso incompatibili », « dato che il termine *« incompatibile »* è termine più largo e comprensivo di *« contrario »* (R. C. p., pag. 791).

Art. 229. — *Testamento posteriore inefficace.*

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perchè l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunciato all'eredità o al legato.

(Art. 921).

« Non è necessario che il testamento posteriore non resti inefficace per premorienza, incapacità, indegnità o rinunzia dell'istituito: l'articolo infatti riproduce, solo con qualche miglioramento di forma, il disposto dell'art. 921 del codice del 1865 » (R. p. d., pag. 68) con l'aggiunta dell'ipotesi della indegnità (R. p. d., n. 169).

Art. 230. — *Distruzione del testamento olografo.*

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che il testamento fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe la intenzione di revocarlo.

La disposizione di questo articolo non ha precedenti nel codice del 1865, il che aveva dato luogo a non poche incertezze vigente quel codice.

L'art. 275 del progetto preliminare si limitava a dichiarare che se il testatore, con la intenzione di annullare il testamento o singole disposizioni di esso, distrugge, lacera o cancella in tutto o in parte il documento che lo contiene, o compie su di esso altri atti da cui tale intenzione risulti manifesta, il testamento deve considerarsi in tutto o in parte revocato.

Ma questa formola della disposizione « rendeva del tutto inutile la norma: nessuno dubita che se il testatore con l'intenzione d'annullare il testamento lo lacera, il testamento perde di efficacia.

« La questione che invece si dibatte — così osservò la Relazione sul progetto definitivo (n. 170) — è se la lacerazione implichi per se stessa la volontà di revocare. E' sembrata più rispondente al significato normale dell'atto l'opinione che nel fatto della lacerazione vede una presunzione di revoca. E pertanto l'art. 221 progetto definitivo venne formulato in guisa « da affermare la presunzione di revoca, salva la prova di una diversa volontà del testatore. Nè è sembrata necessaria una casistica completa delle forme che può assumere la manomissione del testamento da parte del testatore: il significato dei termini *distruzione* e *laceramento* è così ampio da comprendere ogni fatto che alteri la materiale consistenza della scheda, come ad es. l'appallottolamento ».

Perciò nel progetto fu adottata la formola: « Se il testatore di-

strugge, cancella o lacerà in tutto o in parte il testamento olografo, questo si considera in tutto o in parte revocato, salvo che la intenzione di revocarlo resti esclusa ».

« Ma in seno alla Commissione parlamentare fu rilevato — così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 98) — che la norma così come era formulata poneva, come presupposto pacifico, il fatto che fosse stato il testatore a distruggere, a cancellare o lacerare la scheda testamentaria. Senonchè, restava insoluto il problema pratico più importante che può presentarsi nell'ipotesi in cui si rinveniva nelle carte del defunto un testamento cancellato o lacerato, senza che si sappia *a priori* se la cancellazione o la lacerazione sia opera del testatore o di terzi. Si tratta, cioè, di stabilire se l'onere di provare che il testamento è stato lacerato o cancellato dal testatore spetti a chi invoca l'inefficacia del testamento o se piuttosto l'onere di provare che la scheda è stata distrutta da terzi incomba a chi vuol giovare del testamento stesso. Seguendo la prima soluzione, il testamento cancellato o lacerato produrrà i suoi effetti fintanto che non venga provato che la lacerazione o la cancellazione è stata opera del testatore. Seguendo, invece, la seconda, il testamento lacerato o cancellato dovrà ritenersi revocato, salvo che non si provi che la lacerazione o la cancellazione è stata opera di terzi. I pareri si sono divisi in favore dell'una e dell'altra soluzione. Di fronte a questa incertezza la Commissione a maggioranza si è pronunciata per la soppressione dell'articolo, nell'intesa di lasciare all'apprezzamento del magistrato la valutazione delle svariate e imprevedibili forme con cui il testatore può con atti materiali mostrare la sua volontà di porre nel nulla il suo precedente testamento.

« Ho creduto di dover dissentire dalla proposta di soppressione per non lasciare senza disciplina un punto così delicato, che ha dato luogo a tante incertezze sotto l'impero del codice del 1865. Ma, conservando la norma, ho voluto risolvere i dubbi sorti in seno alla Commissione circa il problema dell'onere della prova. Al riguardo ho considerato che il testamento olografo distrutto o lacerato o cancellato si presenta indiscutibilmente in condizioni così anormali da non potersi dispensare chi ne invoca la efficacia dal dare la prova specifica che la volontà espressa nel testamento è rimasta ferma fino al momento della morte del testatore, malgrado la cancellatura o la lacerazione o la distruzione della scheda.

« A questi concetti si ispira l'art. 230 del nuovo testo, disponendo che il testamento distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che il testamento fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore, pur distruggendo, cancellando o lacerando, non ebbe l'intenzione di revocare il testamento ».

Art. 231. — *Effetti del ritiro del testamento segreto.*

Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato,

non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.

Il codice del 1865 non prevedeva con apposita norma gli effetti del ritiro di testamento segreto.

La disposizione dell'art. 922 del codice medesimo circa le forme del ritiro, da parte del testatore, del testamento segreto e del testamento olografo dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trovano, fu riprodotta nell'art. 276 del progetto con alcune modificazioni. «Non fu richiesto, infatti, l'intervento del pretore nella formazione del processo verbale di restituzione, in quanto che tale intervento non fu ritenuto necessario; e nell'ultimo comma dell'articolo fu ritenuto superfluo stabilire espressamente, come fa il detto codice, che il processo verbale di restituzione sarà conservato nelle forme stabilite dai regolamenti» (*R. p. p.*, pag. 69).

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 222) la disposizione venne ivi limitata alla sola affermazione sugli effetti del ritiro del testamento segreto (art. 232 in esame) le altre disposizioni circa le formalità del ritiro essendo state trasferite nell'art. 150 del progetto (art. 154). *V. nota all'art. 154.*

Art. 232. — Alienazione e trasformazione della cosa legata.

Qualunque alienazione il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
(Art. 892).

1. Questo articolo, concernente la *revoca del legato per alienazione o trasformazione della cosa legata*, riproduce la disposizione dell'art. 892 del codice del 1865, con una modificazione e con una aggiunta. «Nell'art. 892, infatti, si dispone che l'alienazione importa revoca anche quando essa sia nulla; mentre nell'articolo (232) si stabilisce che l'alienazione importa revoca anche quando essa sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ossia per vizi che non escludono la libera volontà di alienare.

«Non può, infatti, logicamente ammettersi che l'alienazione importi revoca quando essa sia assolutamente nulla o inesistente, ovvero annullabile per vizi che escludono la libera volontà di alienare. Ciò del resto è stato riconosciuto e sostenuto da alcuni scrittori anche sotto l'impero del codice attuale, nonostante la formula ambigua dell'art. 892» (*R. p. p.*, pag. 69).

2. La Commissione parlamentare avrebbe voluto sopprimere siccome inutile la precisazione del 2° *comma* cioè che il legato si considera revocato per trasformazione della cosa legata solo quando la cosa in conseguenza della trasformazione abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. Ma il Guardasigilli osserva nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 99) che «è sembrato invece necessario questo elemento poichè non una qualsiasi trasformazione ma soltanto la trasformazione sostanziale della cosa può avere per effetto la revoca del legato».

3. Nell'ultimo comma dell'art. 278 del progetto preliminare si era espressamente stabilito che, tanto nel caso dell'alienazione quanto in quello della trasformazione della cosa legata, non è ammessa la prova di una diversa volontà del testatore; e con ciò si era voluto «espressamente escludere che la presunzione stabilita nei precedenti due commi dell'articolo possa esser abbattuta colla prova contraria» (*Relaz. cit.*).

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 223) questo comma fu soppresso. «Non mancano esempi, nella pratica — così la Relazione (n. 171) — in cui il testatore, pure alienando la cosa legata, dimostra con chiari indizi di volervi sostituire ciò che ricava dall'alienazione: sembra equo in questi casi non impedire la ricerca della volontà del testatore».

Ma, nel comporre il testo legislativo si è ritenuto «opportuno chiarire esplicitamente (*ultimo comma*) che contro la presunzione di revoca derivante da alienazione o trasformazione della cosa legata è ammissibile la prova contraria. La soluzione opposta già accolta nel progetto preliminare si sarebbe potuto rivelare in certi casi profondamente iniqua e contraria alla volontà del testatore e alle legittime aspettative del legatario» (*R. R., n. 99*).

4. Altre osservazioni erano state fatte su questo articolo. Si era detto che si dovesse escludere la revocazione nel caso di vendita con patto di riscatto, quando il riscatto sia esercitato dal testatore, dovendosi vedere in questo fatto l'intenzione di revocare la revocazione compiuta con la vendita; si era aggiunto che una revocazione implicita può anche ravvisarsi nell'alienazione nulla per vizi della volontà; si era infine proposto di chiarire che l'alienazione, per costituire revocazione, deve essere volontaria. Ma fu considerato «che la prima osservazione non teneva conto del rigore del principio che la revocazione della revocazione deve risultare da forme determinate; che nell'alienazione nulla per vizi della volontà manca la volontà stessa di alienare e quindi non può vedersi un'intenzione revocatoria: che infine l'espressione «alienazione fatta dal testatore» si riferisce chiaramente alle alienazioni volontarie» (*R. p. d., n. 171*).

Art. 233. — Revocazione per sopravvenienza di figli.

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per la esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè po-

stumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

(Artt. 888, 889).

1. In questo articolo sono state riprodotte le norme dell'articolo 888 del codice del 1865 circa la inefficacia delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli o discendenti, aggiuntovi il caso del sopravvenuto riconoscimento di un figlio naturale (1°, 2° e 3° comma).

2. L'art. 179 prog. prelim. considerava l'ipotesi qui preveduta come motivo di *annullabilità* e stabiliva un termine di prescrizione per l'esercizio della relativa azione (5 anni). Ma ciò aveva dato luogo a critiche, perchè «indeboliva la difesa dei figli» (R. p. d., n. 172) e perciò nel progetto definitivo (art. 224) venne formulata l'ipotesi di *revocazione*.

3. L'ultimo comma riproduce la norma dell'art. 889 del codice stesso, «completata nel senso che la disposizione revocata cessa di essere tale ed ha i suoi pieni effetti non solo se i figli sopravvenuti siano premorti (come disponeva l'art. 889) ma anche se non vengano alla successione per assenza, indegnità o rinunzia, sempre che non si faccia luogo a rappresentazione. La *ratio* delle varie ipotesi è infatti sostanzialmente identica e non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per un trattamento diverso. Ciò vale anche per l'ipotesi di rinunzia, dato che, per effetto delle nuove norme sulla rappresentazione, questa opera anche in caso di rinunzia, e perciò la revoca resta ferma se vi sono discendenti del figlio sopravvenuto che abbia rinunziato» (R. R., n. 100).

La formula generica adoperata «non vengano alla successione» comprende tutte le dette ipotesi.

CAPO VI. — Delle sostituzioni.

SEZIONE I. — Della sostituzione ordinaria.

Art. 234. — Casi di sostituzione ordinaria.

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che non consti una sua diversa volontà.

(Art. 895, 1° comma, 896).

1. Questo capo è stato diviso in due sezioni, destinate l'una alla disciplina della *sostituzione ordinaria* e l'altra a quella della *sostituzione fidecommissoria*; «trattandosi di due istituti profondamente diversi, è bene che anche l'assetto formale delle norme dia l'impressione della diversità» (R. p. d., n. 174).

2. «In questa materia, che è stata per il passato considerata «la più intricata» si da esser definita la «metafisica dei legisti» (DE LUCA), si è da una parte inteso apportare ancor maggiore semplicità, dall'altra si è inteso, attenuando il rigore del nostro codice, conciliare le esigenze della libera circolazione dei beni con un maggiore ossequio alla volontà del defunto, sempre che sia ispirata non ad uno scopo egoistico ma ad un superiore interesse familiare o sociale ritenuto degno di tutela.

«Esclusa l'idea di ripristinare talune forme storiche di sostituzione, che pur ebbero accoglimento in qualche nostro codice preunitario e ancor oggi in qualche codice straniero (in ispecie la sostituzione pupillare, non compatibile con la natura della moderna patria potestà e col carattere del testamento), nei tre primi articoli è stato riprodotto senza sostanziali modifiche il contenuto degli articoli 895-898 del codice del 1865, ma con più logico ordine e maggiore concisione». (R. p. p., pag. 71 e 72).

3. «Nella dottrina si discute se la *sostituzione ordinaria* debba considerarsi come una forma di istituzione condizionale e se quindi essa divenga inefficace, a norma dell'art. 853 del codice del 1865, quando il sostituito premuoia all'istituito; ma, soppresso l'art. 207 del progetto preliminare, che corrispondeva all'art. 853, la questione perde ogni importanza. Neppure è sembrato necessario precisare che il sostituito può esercitare l'azione interrogatoria verso l'istituito, perchè i termini generali in cui è formulato l'art. 26 non possono dar luogo a dubbi». (R. p. d., n. 71).

4. V. art. 237 (applicabilità ai legati).

Art. 235. — *Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca.*

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

(Art. 895, 2° comma, 898).

Sono qui riprodotte, salvo modificazioni di forma, le disposizioni

degli art. 895, 2° comma e 898 del codice del 1865 (art. 285 prog. prelim.; art. 226 prog. definit.).

V. art. 237 (applicabilità ai legati).

Art. 236. — *Obblighi dei sostituiti.*

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

(Art. 897).

Sono qui riprodotte sostanzialmente le disposizioni dell'art. 897 del codice del 1865 (art. 286 prog. prelim.; art. 227 prog. definit.).

V. art. 237 (applicabilità ai legati).

Art. 237. — *Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione ordinaria.*

Le disposizioni degli articoli 234, 235 e 236 si applicano anche ai legati.

(Art. 895-898).

SEZIONE II. — *Della sostituzione fedecommissaria.*

Larghe innovazioni sono introdotte in questa materia della *sostituzione fedecommissaria*.

La Relazione sul progetto preliminare (pag. 72) così dava ragione della innovazione con la quale il progetto stesso aveva accolto l'istituto della *sostituzione fedecommissoria* abolito dal codice del 1865.

«Già un'autorevole dottrina si è pronunciata contro il rigoroso divieto delle sostituzioni sancito nell'art. 899 cod. civ., ma quel che più interessa è la coscienza sociale che ha cercato di reagire a tale rigido sistema come è fatto palese dalla giurisprudenza, che di quella coscienza è la più fedele e vigile interprete. Le così dette sottili arti a cui i testatori spesso ricorrono per celare sotto forma di disposizioni valide una sostituzione fedecommissoria (ad es. l'apposizione della clausola *si sine liberis decesserit*, da valere come condizione) e gli sforzi della giurisprudenza diretti ad assecondare tale indirizzo nel lodevole intento di mantenere salda la costituzione economica del nucleo familiare (è stato affermato che la giurisprudenza è arrivata a cancellare in pratica l'art. 899) sono indizi di un tale orientamento della coscienza sociale. Il nostro codice (del 1865) è del resto, fra i codici moderni, l'unico che mantenga così rigoroso divieto, più rigoroso in confronto dello stesso codice napoleonico, il quale, com'è noto, ebbe a mitigare il divieto ammettendo il fedecommissario a favore degli abiativi (in linea retta) e dei figli di fratelli e sorelle (art. 1048) pur evitando il termine «sostituzione».

«Nel nuovo clima politico del Fascismo non si giustifica la credità di un istituto così decisamente ispirato a principi di un intollerante liberalismo economico e che è in contrasto non solo con la politica demografica del Regime, ma altresì con tutte le provvidenze dirette a difendere e rafforzare economicamente il nucleo familiare, a conferirgli nuova forza di espressione». Di qui la norma del progetto (art. 287) che ammetteva le sostituzioni fedecommissarie di primo grado a favore dei figli dei figli e dei figli di fratelli e sorelle.

Nel comporre il progetto definitivo fu notato come ampiamente dibattuta fosse stata la innovazione che, peraltro, era stata generalmente accolta con favore. «Le preoccupazioni da taluno manifestate, circa il periodo di una eccessiva immobilizzazione di beni — così la Relazione sul progetto (n. 75) — non sono sembrate fondate, dati i ristretti limiti in cui l'istituto è ammesso. Dal punto di vista economico la sostituzione fedecommissoria, così come è disciplinata, non produce effetti diversi da quelli che sotto il codice vigente possono aversi quando si dispone (come non di rado accade) della proprietà a favore dei figli nati o nascituri da una persona vivente, lasciando a questa l'usufrutto. Queste considerazioni hanno indotto o non modificare le linee del progetto preliminare sia in ordine alla possibilità di una sostituzione a favore di enti pubblici, sia in ordine alla invalidità di una sostituzione a favore di alcuni soltanto dei figli dell'istituto».

Art. 238. — Limiti.

E' valida la disposizione con la quale il testatore impone al proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte tutti o parte dei beni costituenti la disponibile a favore di tutti i figli nati e nascituri dall'istituto o a favore di un ente pubblico.

E' valida ugualmente la disposizione che importa a carico di un fratello o di una sorella del testatore l'obbligo della conservazione e della restituzione dei beni ad essi lasciati a favore di tutti i figli nati e nascituri da essi o a favore di un ente pubblico.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

E' parimenti nulla ogni disposizione con la quale il testatore proibisce all'erede di disporre per atto tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni ereditari.

(Art. 899, 900).

1. Di particolare rilevanza sociale è l'innovazione con cui si rende possibile la sostituzione a favore di *enti pubblici* (1° comma). La Commissione Reale ritenne di non accogliere la proposta che la sostituzione in questo caso sia ammessa solo quando il primo istituito non abbia figli (*R. p. n., pag. 72*).

Era stato proposto di specificare che la sostituzione può essere fatta a favore di un ente di assistenza o di cultura, anziché di un

ente pubblico; ma tale restrizione «è sembrata ingiustificata e contrastante con la finalità della norma, ispirata alla tutela di ogni superiore interesse sociale» (R. R., n. 102).

2. «Opportuna è la limitazione nel caso di sostituzione a favore dei figli dei figli, nati o nascituri dell'istituto, che essa sia consentita soltanto per i *beni costituenti la disponibile*, (1° comma); il che rende ancor più rigorosamente logica e scevra di pericoli la innovazione proposta in quanto è chiaro che se il padre può del tutto privare il figlio della disponibile non si ha giustificata preoccupazione allorquando il padre attribuisca al figlio il godimento dei beni che la costituiscono obbligandolo solo a restituirli alla di lui morte ai propri figli o ad un ente pubblico» (R. p. p., pag. 71).

In seno alla Commissione parlamentare «taluno avrebbe voluto estendere la disposizione al coniuge superstite, altri al caso che il testatore voglia favorire non tutti i figli nati o nascituri, ma uno solo: senonchè è stato osservato al primo che non si può impedire al coniuge superstite di contrarre nuove nozze e di aver figli, al secondo, che verrebbe frustrato l'istituto della legittima perchè in due o tre generazioni i beni si concentrerebbero in un solo erede e si verrebbe a creare in sostanza l'istituto del maggiorascato» (R. C. p., pag. 693).

3. La disposizione del 3° comma tende essenzialmente a dar risalto al principio che, fuori dei limiti espressamente previsti, la sostituzione fedecommissaria è nulla» (R. p. d., n. 175).

In merito all'ultimo comma è da rilevare che l'art. 288 del progetto preliminare disponeva nel 1° comma: «Non è ammessa sostituzione se non espressamente disposta dal testatore; è nulla pertanto ogni disposizione che proibisca all'erede di disporre in perpetuo per testamento dei beni ereditari».

Ma nel comporre il testo dell'art. 230 del progetto definitivo fu osservato che tale disposizione era poco chiara ed era stata da molti fraintesa. Così la Relazione sul progetto definitivo (n. 176); la quale soggiunge: «Nella Relazione era tuttavia chiarito che il 1° comma intendeva dichiarare la nullità delle cosiddette sostituzioni fedecommissarie tacite, cioè, di quelle che si desumono dal divieto di alienazione imposto all'erede. Si è pertanto considerato che a rendere chiaro questo concetto è opportuno prescindere dalla statuizione di regole astratte, limitandosi a stabilire esplicitamente la nullità del divieto di alienazione. Sulla opportunità di un simile divieto non sono mancate perplessità, nel senso che, se è generalmente sentita la necessità di dichiarare nulli i divieti di alienazione per atti tra vivi, sembra invece a taluno eccessiva la sanzione della nullità quando il divieto si riferisca alle disposizioni di ultima volontà. Si viene così a colpire il cosiddetto fedecommissato *de residuo*, che sotto l'impero del codice vigente, malgrado l'opposizione della dottrina, è largamente ammesso nella giurisprudenza.

«Tuttavia è prevalsa l'opinione di mantenere il criterio rigido del progetto preliminare, considerando che il fedecommissato *de residuo* risponde a sentimenti egoistici non meritevoli di tutela».

4. Il 2° comma dell'art. 288 progetto preliminare conteneva «un temperamento in quanto consentiva la validità di tali divieti di

alienazione purchè non eccedenti il termine di una generazione e sempre relativi ad oggetti o collezioni aventi valore storico, artistico o interesse familiare (*R. p. p., pag. 73*).

Ma nel progetto definitivo il comma venne soppresso, sulla considerazione che la tutela degli oggetti o delle collezioni di valore storico o artistico è garantita dalle leggi che difendono il patrimonio artistico della nazione, e non è opportuno dare rilevanza a vaghi e imprecisati interessi familiari, che potrebbero determinare pericolose immobilizzazioni» (*R. p. d., n. 176*).

(*V. art. 16 disposiz. attuaz. circa la trascrizione di testamento in cui sia disposta una sostituzione fedecommissaria; e art. 25 disposiz. transit. circa l'esercizio dell'azione di nullità*).

Art. 239. — *Diritti e obblighi dell'istituito.*

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni destinate ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti la posizione dell'usufruttuario.

Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.

« Quanto ai diritti ed obblighi spettanti all'istituito sui beni che sono oggetto delle sostituzioni, varie tendenze si sono manifestate nella Commissione Reale. Fu proposto da alcuni il sistema di una proprietà limitata e risolvibile, compatibile con l'obbligo della restituzione; da altri un sistema analogo a quello seguito dal legislatore nei riguardi dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, o nei riguardi del marito sui beni dotali; da altri infine fu suggerito il sistema del codice austriaco (§ 631) che conferisce al possessore del fedecommissario i diritti e gli obblighi di chi ha la proprietà utile, riconoscendogli la facoltà di alienare i beni ereditari sia mobili che immobili in caso di necessità o di utilità evidente senza autorizzazione giudiziaria ». (*R. p. p., pag. 73*).

Il progetto preliminare negli art. 289 e 290 conteneva una dettagliata disciplina circa i poteri e gli obblighi dell'istituito, senza che per ciò s'intendesse « configurare tale godimento come un vero e proprio usufrutto » (*id.*). Disponeva altresì che i beni che ne sono l'oggetto, tranne che per i frutti, sono sottratti alla garanzia dei creditori particolari dell'istituito; « nè alcuna sorpresa — si osservava — ciò può per loro costituire essendo obbligatoria la trascrizione del testamento. E' parsa superflua una norma espressa che affermasse il principio per cui se il testatore ha disposto che la trasmissione dei beni al sostituito debba avvenire in un tempo che alla morte di quest'ultimo non sia ancora trascorso, l'obbligo di restituire si trasmette ai di lui eredi ». (*R. p. p., pag. 74*).

Ma nel comporre il progetto definitivo le disposizioni degli arti-

coli 289 e 290 vennero notevolmente modificate negli art. 231 e 232; « fissato nel primo di essi il principio che l'istituto ha i diritti e gli obblighi dell'usufruttuario, erano evidentemente superflue le specificazioni contenute nell'art. 289 circa gli obblighi dell'istituto in attesa di sostituzione. (*R. p. d.*, n. 177).

Senonchè la Commissione parlamentare avvisò che fosse preferibile la formulazione dell'art. 289 del progetto preliminare, in cui i diritti e gli obblighi dell'istituto erano analiticamente indicati.

Nel comporre il testo dell'articolo in esame la proposta è stata « sostanzialmente accolta, anche perchè è sembrato che una perfetta assimilazione tra l'usufruttuario e l'istituto col vincolo fedecommisario sarebbe stata teoricamente inesatta, per quanto non si possa negare che esista fra le due posizioni una profonda analogia. Ho ritenuto perciò opportuno — soggiunge il Guardasigilli — indicare nell'art. 239, sia pure sinteticamente, il contenuto del diritto dell'istituto mettendo in evidenza il suo potere di fare innovazioni utili, oltre che miglioramenti in senso stretto, sui beni (potere che l'usufruttuario non ha secondo il codice del 1865) e di stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni, e quindi anche per le azioni che riguardano il diritto di proprietà (ad. es. azione di revindica). Non si è creduto invece necessario precisare gli obblighi che incombono all'istituto (inventario, cauzione e così via), perchè mi è sembrato sufficiente un richiamo generico alle norme che concernono la posizione dell'usufruttuario, le quali troveranno applicazione, in quanto non vi contrasti la natura dei diritti che la legge attribuisce all'istituto, e che sono indubbiamente più ampi di quelli dell'usufruttuario ». (*R. R.*, n. 103).

Art. 240. — Alienazione dei beni.

L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

1. L'art. 290 del progetto preliminare consentiva l'alienazione solo nel caso di accertata necessità od utilità evidente. Fu osservato che da tale formulazione non risultava se l'autorizzazione ad alienare potesse essere data soltanto in considerazione dell'obiettiva utilità dei beni o anche in vista di bisogni propri dell'istituto. La prima soluzione sembrò che fosse da accogliere: e quindi nell'art. 237 del progetto definitivo fu omissa l'accenno alla necessità (che riguardo ai beni è sempre una utilità) e si è generalizzato l'obbligo del reimpiego, che era imposto solo per il caso di utilità (*R. p. d.*, n. 177).

2. Dalla Commissione parlamentare era stato osservato che la norma sul reimpiego pareva prevedere nella sua formulazione soltanto il caso di vendita, mentre era chiaro che si può procedere per

utilità evidente anche ad altri atti. Ma la dizione dell'articolo è restata immutata perchè quella proposta («le somme eventualmente ricavate saranno debitamente reimpiegate») avrebbe attenuata «l'importanza del requisito dell'utilità evidente, richiesti per poter essere autorizzata l'alienazione dei beni» (R. R., n. 104).

«Mi sono invece preoccupato di dire espressamente — così il Guardasigilli nella detta Relazione — che l'autorità giudiziaria può consentire la costituzione di *ipoteche a garanzia di crediti* ottenuti dall'istituto e destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. L'interesse della produzione impone che i fondi siano opportunamente migliorati e trasformati, e non sarebbe stato opportuno limitare in questo campo i poteri dell'istituto. L'intervento dell'autorità giudiziaria, che potrà stabilire opportune cautele per la effettiva destinazione del mutuo, è sufficiente, del resto, a garantire l'interesse del sostituto».

3. L'art. 290 progetto preliminare affermava nel primo comma che l'istituto non risponde del deperimento e delle perdite; ma la disposizione fu soppressa comechè superflua; e del pari l'altra del 2° comma, sembrando «ovvio che non essendo l'istituto proprietario dei beni, questi sono sottratti all'azione dei creditori» — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 178) — la quale soggiunge: «ma è anche certo che se l'istituto è autorizzato dall'autorità giudiziaria ad ipotecare i beni, il creditore ipotecario può pure espropriarli».

4. L'art. 291 del progetto stesso affermava che il sostituto ha diritto alla restituzione delle accessioni e al rimborso delle spese e dei miglioramenti; ma la disposizione fu soppressa trattandosi di regole ovvie che «discendono dai principii che devono considerarsi di portata generale nel nostro ordinamento giuridico» (R. p. d., n. 178).

5. V. art. 1° disp. attuas. circa la procedura di seguire per la richiesta di autorizzazione giudiziale e la vendita dei beni.

Art. 241. — *Diritti dei creditori personali dell'istituto.*

I creditori personali dell'istituto non possono agire che sui frutti dei beni i quali formano oggetto della sostituzione.

E' stata qui ripristinata la norma del capoverso dell'art. 290 del progetto preliminare (soppressa nel progetto definitivo) relativa ai diritti dei creditori personali dell'istituto. «Mi è sembrato opportuno — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 105) — di dire espressamente che oggetto possibile di esecuzione forzata sono soltanto i frutti, per evitare che si considerasse espropriabile il diritto dell'istituto nella sua interezza. A tale conseguenza si sarebbe pervenuti per l'analogia coll'usufrutto che la legge considera ipotecabile e quindi espropriabile. E invece, poichè la sostituzione fidecommissaria opera quasi sempre nell'ambito della famiglia, non sarebbe stato conveniente ammettere la possibilità che, a seguito di aggiudicazione, la posizione dell'istituto venisse assunta da un estraneo».

Art. 242. — Devoluzione al sostituito.

L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se la sostituzione è a favore dei figli dell'istituito e questi muore senza lasciare prole, i beni si trasmettono ai suoi successori legittimi o testamentari.

Se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, questi acquista definitivamente la proprietà dei beni.

Se l'istituito premuore al testatore o è incapace o indegno o rinunzia, l'eredità si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore.

1. « Il momento della morte dell'istituito segna il momento dell'acquisto dell'eredità da parte del sostituito » (1° comma). (*R. p. p., pag. 74*).

2. Per il caso che il sostituito premuoria all'istituito, l'art. 292 del progetto preliminare disponeva che i beni restassero definitivamente all'istituito, presumendosi essere questa la volontà del testatore, salvo prova contraria.

Ma nel comporre il progetto definitivo fu osservato che « parlandosi di premorienza si ha riguardo al caso di persone fisiche; ma in questo caso la premorienza non può verificarsi perchè, ammettendosi la sostituzione soltanto a favore di tutti i figli nati e nascituri dell'istituito, è solo alla morte di questo che si può accertare la mancanza del sostituito; viceversa, nell'ipotesi che il sostituito sia un ente pubblico può verificarsi l'estinzione dell'ente prima della morte dell'istituito ». (*R. p. d., n. 179*).

Perciò sono state distintamente previste e regolate le due ipotesi con due distinte disposizioni (2° e 3° comma); ed è stata esclusa la salvezza della contraria volontà del testatore perchè « tale previsione poteva far pensare che il testatore potesse disporre a suo talento dei beni per l'ipotesi di mancanza del sostituito, mentre i limiti posti alla validità del fedecommesso escludono che il testatore possa disporre il passaggio dei beni a soggetti diversi dai figli dell'istituito o dall'ente pubblico. Certo il testatore può disporre che, mancando figli, il fedecommesso passi a un ente pubblico o che, mancando l'ente pubblico designato, passi a un altro »; ma fu ritenuto non necessario prevedere espressamente queste ipotesi che sono implicitamente comprese nelle regole dell'art. 230 » (art. 238) (*Rel. cit.*).

La Commissione parlamentare, in proposito, « avrebbe voluto stabilire che se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, la proprietà dei beni non si acquista definitivamente dallo stesso istituito, come dispone il testo dell'articolo (3° comma), ma invece di quell'altro ente pubblico che ha raccolto i beni dell'ente estinto a norma delle disposizioni del libro I del codice sull'estinzione delle persone giuridiche. Ma — osserva il Guardasigilli nella Relazione al Re imperatore (n. 106) —

non mi è sembrato opportuno convenire in questa proposta, la quale avrebbe portato a disporre coattivamente una sostituzione a favore di un ente diverso da quello voluto del testatore. Naturalmente non resta escluso che la soluzione proposta dalla Commissione possa essere adottata nel caso in cui non si abbia vera e propria estinzione dell'ente, ma bensì una semplice trasformazione che non fa cessare la personalità dell'ente stesso».

3. La stessa Commissione aveva anche proposto di sostituire la espressione « si devolvono i beni » all'altra « *l'eredità si devolve* ». Ma il Guardasigilli nella citata sua Relazione (n. 106) ha osservato essere « tecnicamente più precisa » questa ultima locuzione, che è stata mantenuta nel 1° comma; mentre è stata adoperata la locuzione « *i beni si trasmettono* » nel 2° comma, « dove effettivamente non viene più in considerazione l'eredità come *universitas*, ma i singoli beni come elementi del patrimonio dell'istituto, trasmissibili ai suoi eredi ».

4. Il sostituito diventa erede diretto del disponente nel caso che l'istituto premuore al testatore, o è incapace o indegno, o rinunzia, con effetto dal momento della morte del testatore (*ultimo comma*).

5. L'art. 234 del progetto definitivo (art. 293 prog. prelim.) dichiarava la sostituzione lesiva della legittima valida soltanto per la parte disponibile. Questa disposizione è stata dalla detta Commissione riconosciuta superflua, e aderendo a questo rilievo è stata soppressa « in quanto il principio della validità parziale di una siffatta sostituzione risulta implicitamente dall'art. 238, che ammette il fedecommesso nei limiti della disponibile ». (R. R., n. 106).

Art. 243. — *Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione fedecommisaria.*

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

In seno alla Commissione parlamentare si era posta in dubbio l'utilità di questa disposizione dal momento che nel primo comma dell'art. 242 alle parole « l'eredità » erano state sostituite le altre « i beni »; ma la Commissione ritenne che la disposizione dovesse essere mantenuta anche dopo tale modificazione. (R. C. p., pag. 243).

Art. 244. — *Usufrutto successivo.*

La disposizione con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto o una rendita o una annualità ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

(Art. 901).

1. E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 901 del codice 1865: sono note le discussioni cui essa ha dato luogo nella dottrina

(cfr. VENEZIANI, *Legato di annualità successive*, in *Opere giuridiche*, Roma, 1920, vol. II); «ma è sembrato opportuno lasciare il divieto dell'usufrutto successivo e delle annualità successive che gli assomigliano, perchè un sèguito di più usufrutti, che potrebbero durare lunghi anni, annullerebbe praticamente il valore della proprietà, costituirebbe un ostacolo a miglioramenti fondiari e la renderebbe di fatto incommerciabile». (*R. p. p.*, pag. 74).

Il progetto preliminare (art. 295) usava la formula «usufrutto o altra rendita o annualità»; nel progetto definitivo (art. 236) si è detto: «*l'usufrutto, o una rendita o una annualità*» intendendosi di chiarire «che la norma riguarda tutte le disposizioni consistenti nella prestazione di rendite o annualità e non le rendite che abbiano carattere reale, come talvolta si è sostenuto senza plausibile ragione» (*R. p. d.*, n. 181). La dizione è stata mantenuta.

2. Nell'art. 236 del progetto definitivo era stato aggiunto un capoverso col quale si era così disposto: «Tuttavia il testatore, nel lasciare un usufrutto congiuntamente a più persone, può disporre che esso duri nella sua integrità fino alla morte dell'ultimo legatario». Ma questa disposizione (di cui non si fa cenno nè nella Relazione al detto progetto nè in quella del Re Imperatore) non è stata mantenuta nell'articolo in esame.

Art. 245. — *Premi di nuzialità, opere di assistenza, ecc.*

E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi ai sensi delle norme dettate in materia di rendita.

(*Art.* 902).

La disposizione dell'art. 902 del codice del 1865 è stata qui riprodotta «ammodernata e resa più conforme allo spirito di beneficenza, di solidarietà sociale a cui si ispira la nuova legislazione nell'attuale momento storico». (*R. p. p.*, pag. 74).

CAPO VII. — *Degli esecutori testamentari.*

Art. 246. — *Facoltà di nomina e di sostituzione.*

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
(Art. 903, 910).

1. «La natura giuridica dell'*istituto dell'esecutore testamentario* ha formato in dottrina oggetto di vere dispute. Tra le opinioni più svariate che sono state propuguate dagli scrittori della materia, la Commissione Reale ha accolto quella che ritiene costituire l'istituto dell'esecutore testamentario un ufficio, così come costituisce un ufficio l'istituto delle tutela » e precisamente « un ufficio, all'esercizio del quale è attribuito un certo carattere pubblicistico giacchè non manca un interesse pubblico a che la volontà testamentaria sia esattamente eseguita ». La nuova costruzione data dal nuovo codice all'istituto con le modificazioni apportate alle disposizioni in materia del codice del 1865, gli dà « un carattere giuridico e sociale più conforme alle sue vere e originarie finalità » *R. p. p., pag. 45*).

2. L'articolo in esame (1° comma) «dopo di aver stabilito che il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, in conformità a quanto dispone l'attuale articolo 903 del codice civile, aggiunge che il testatore può nel caso in cui alcuno o tutti gli esecutori non vogliano o non possano accettare l'incarico, nominare un altro o altri esecutori in sostituzione dei primi.

«Per meglio disciplinare le attribuzioni degli esecutori, nell'ipotesi che la nomina cada su più persone, e soprattutto per regolare l'esercizio dell'ufficio, in modo da eliminare ogni contrasto di atti nel medesimo incarico, il capoverso (2° comma) esplicitamente dispone che, se sono nominati più esecutori, essi debbono agire congiuntamente. A tale principio vengono fatte due eccezioni: la prima trova la sua giustificazione in una esplicita disposizione del testatore con la quale siano state divise fra i più esecutori le varie attribuzioni; la seconda trova la sua ragione di essere nella urgenza del provvedimento dovuta ad impellenti necessità di conservare un bene o un diritto ereditario. Se anche in questo ultimo caso dovesse chiedersi il preventivo consenso o la comune attività di tutti gli esecutori testamentari, si potrebbe correre il rischio che un bene o un diritto ereditario andasse irrimediabilmente perduto o quanto meno danneggiato nell'attesa del simultaneo concorso della loro attività ». (*R. p. d., pag. 45*).

In seno alla Commissione Reale «sorsero dubbi sulla opportunità di autorizzare l'esecutore testamentario a nominare uno o più esecutori aggiunti, oppure il suo successore quando egli non credesse di continuare nell'ufficio (3° comma). Si osservò che una simile facoltà trasformerebbe l'istituto in una vera professione; e che, mentre non potrebbe negarsi all'esecutore testamentario il diritto di servirsi di un mandatario nei casi in cui, per ragioni di malattia

o di altro impedimento, non potesse attendere all'amministrazione dei beni ereditari, una maggiore facoltà gli avrebbe permesso di arrogarsi il potere di contraddire fin'anco la volontà del testatore. I medesimi dubbi sorsero e le stesse obiezioni furono sollevate a proposito della facoltà nell'esecutore testamentario di nominarsi un successore quando non credesse di continuare nell'ufficio. Tale facoltà, per quanto giustificata dalla fiducia riposta dal testatore nell'esecutore da lui nominato, fu riconosciuta troppo grave; e, nonostante che fosse sanzionata in altre legislazioni moderne, si volle che fosse limitata al solo caso in cui il testatore avesse autorizzato l'esecutore a ciò fare » (*Relaz. cit.*).

Non è stato riprodotto l'art. 909 del codice, il quale disponeva che le attribuzioni dell'esecutore non passano ai suoi eredi. « L'incarico di esecutore testamentario è esclusivamente personale e da tale principio discende legittima la conseguenza che le attribuzioni dell'esecutore non passano ai suoi eredi. La disposizione è intuitiva, e la Commissione Reale ebbe a riconoscere la inutilità di una espressa norma al riguardo » (*R. p. p., pag. 81*).

3. In seno alla Commissione parlamentare non fu accolta nè la proposta di prevedere anche l'ipotesi di conflitto di interessi nel caso che l'esecutore sia anche coerede, in tal caso domandando alla autorità giudiziaria l'approvazione della nomina del sostituto, in quanto l'inconveniente può essere evitato mediante la norma dell'art. 256 (esonero); nè l'altra di richiedere per l'esecutore requisiti eguali a quelli del tutore, dato che spesso l'esecutore ha per molti anni gestita l'amministrazione della famiglia e quindi può non avere quei requisiti ma avere la capacità di amministrare; d'altra parte, il testatore, come può disporre del suo patrimonio, deve poter anche disporre sul modo con cui deve essere amministrato. Neppure fu accolta l'altra proposta di aggiungere nell'*ultimo comma* all'ipotesi « non possa » l'altra « non voglia » continuare nell'ufficio, considerando che « l'esecutore deve dimostrare l'impossibilità o almeno una seria difficoltà di continuare nell'incarico, e ciò per evitare che al primo fastidio pensi di liberarsi dall'ufficio già accettato » (*R. C. p., pag. 696*).

4. Per il caso di disaccordo fra più esecutori che debbano agire congiuntamente (2° comma) v. art. 254, e quanto alla loro responsabilità solidale, nel caso di gestione comune, v. art. 255.

Art. 247. — Persone capaci di essere nominate.

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

(*Art. 904, 905*).

Questo articolo riproduce, con formulazione più esatta e completa, la norma contenuta nell'articolo 904 del codice del 1865 e

stabilisce, nel 1° comma, che non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

« Si discusse (in seno alla Commissione Reale) se dovessero essere considerati capaci anche i minori emancipati. Al riguardo è stata rilevata l'opportunità di una norma affermativa specie quando trattasi di un commerciante, che siasi associato nel commercio un figlio minore su cui intenda poi far cadere la nomina ad esecutore. Costui, si dice, con la completa conoscenza dell'azienda, sarebbe in grado di esercitare, meglio di ogni altro, le funzioni di esecutore. Si decise, tuttavia, di escludere i minori per la considerazione che essi per quanto emancipati, non hanno la capacità di compiere tutti gli atti e sarebbe incongruo che dovessero invocare l'intervento della volontà di un terzo per eseguire quella del testatore » (*R. p. p., pag. 76*).

« Non trovò invece alcun ostacolo — in seno alla Commissione — la norma contenuta nel 2° comma, che costituisce un'aggiunta alla disposizione dell'articolo 904 del codice civile. In esso si stabilisce che può essere nominato esecutore testamentario anche un erede o un legatario », perchè tali qualità possono avvalorare non escludere la fiducia del testatore, il quale nel nominare l'esecutore ha mostrato di non dubitare della sua imparzialità.

« La disputa si accese sulla opportunità di permettere che la nomina dell'esecutore testamentario potesse cadere anche su una agenzia di affari, in rapporto a quanto è stabilito nell'articolo 291 del progetto di codice di commercio. Si obiettò da una parte che una tale possibilità potesse trasformare la funzione di esecutore testamentario in una vera e propria speculazione, il che era in contrasto con la natura dell'istituto, e dall'altra che la funzione stessa costituisse normalmente una attività propria della persona fisica scelta *intuitu personae*. Sulla base di tali considerazioni si ritenne di non dovere includere apposita disposizione nel progetto ». (*Relazione cit.*).

Art. 248. — Accettazione e rinunzia alla nomina.

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Questo articolo « contiene una norma nuova, che si riferisce a quel carattere di pubblicità, che si è ritenuto opportuno attribuire, sia pure in forma molto moderata, all'esercizio dell'ufficio di esecu-

tore per maggior garanzia di tutti gli interessati. In tal modo i terzi possono facilmente conoscere dell'esistenza e dei poteri dell'esecutore testamentario, col quale devono avere rapporti» (*R. p. p.*, pag. 77).

V. art. 2 disposiz. attuas. circa la procedura per la fissazione del termine ad accettare, e successivi artt. 3 e 4 circa la tenuta del registro delle successioni.

Art. 249. — Funzioni dell'esecutore testamentario.

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, e salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, e sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

Egli deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto dell'erede alla rinuncia all'eredità o all'accettazione col beneficio d'inventario.

(*Art. 906-908, 3° e 4° comma*).

1. «Il sistema ora vigente circa il possesso dei beni da parte dell'esecutore testamentario è stato radicalmente modificato. In fatti, mentre l'attuale codice (articolo 906) concede tale possesso all'esecutore testamentario quando vi sia analoga disposizione del testatore, l'articolo (2° *comma*), seguendo in ciò alcune legislazioni moderne concede il possesso all'esecutore come regola, salvo contraria volontà del testatore.

«Il nuovo sistema è stato accolto come quello più rispondente alle esigenze dell'istituto, essendosi ritenuto il possesso come condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio effettivo dell'ufficio. In conformità, poi, a quanto dispone il surricordato articolo 906 del codice civile, l'articolo (3° *comma*) stabilisce che tale possesso non può avere la durata maggiore di un anno da computarsi, non già dal giorno della morte del testatore, sibbene dal giorno della dichiarazione di accettazione della nomina, salvo però all'autorità giudiziaria (e in ciò consiste la innovazione) a prolungare la durata per un altro anno ancora, ma soltanto nel caso che concorrano motivi di *evidente necessità*, e dopo di aver interpellati, per loro maggiore garanzia, gli eredi. E' stata così esclusa la proroga autonoma nei

casi di utilità, per quanto evidente, e ciò allo scopo di non indurre l'esecutore testamentario a prolungare l'incarico per trarne profitto, o per altro non giusto motivo » (*R. p. p., pag. 78*).

V. art. 253 (consegna dei beni all'erede).

2. « I poteri attribuiti all'esecutore appaiono tutti necessari per un proficuo esercizio della sua funzione; necessario è soprattutto che egli abbia il possesso dei beni ereditari, perchè così soltanto può soddisfare i legati e garantire l'adempimento degli oneri imposti agli eredi o ai legatari. Si è detto che questa attribuzione di possesso limita eccessivamente il potere di disposizione dei beni ereditari da parte degli eredi; ma l'osservazione è inesatta, perchè da un lato il testatore ha facoltà di escludere il possesso dell'esecutore (2° comma), dall'altro gli eredi hanno sempre il diritto di farsi consegnare i beni che non siano necessari all'esecutore per l'adempimento del suo ufficio (art. 253). In questi limiti la diminuzione di godimento per parte degli eredi è del tutto giustificata, perchè connessa all'esigenza di assicurare il rispetto della volontà del testatore, il quale, nominando l'esecutore, ha dimostrato di non volersi affidare all'opera degli eredi (*R. p. d., n. 182*).

3. « Aggiunge l'articolo (4° comma) che l'esecutore testamentario deve amministrare la massa ereditaria come un buon padre di famiglia, e curare soprattutto la esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto, costituendo ciò il fine vero e precipuo dell'incarico a lui affidato. L'esecuzione di tale incarico può importare la necessità di compiere atti che valgono ad eliminare gravi e rovinose conseguenze, e l'articolo provvede all'uopo stabilendo che l'esecutore può compiere tutti gli atti che si ravvisano necessari per una regolare gestione. Si comprende, però, che qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non può pregiudicare (e l'ultimo comma dell'articolo sancisce espressamente tale principio) il diritto dell'erede alla rinuncia all'eredità o alla limitazione della sua responsabilità nei debiti ereditari » (*R. p. p., pag. 78*).

4. « Come è detto nel secondo comma, l'esecutore è un amministratore della eredità: quindi il suo compito va necessariamente oltre i limiti tradizionali segnati dalla esecuzione dei legati e degli altri oneri stabiliti dal testatore. Come amministratore, l'esecutore deve curare la gestione dei beni ereditari, erogare spese, pagare eventualmente i creditori, specialmente quando il pagamento debba precedere l'esecuzione dei legati.

« In relazione a queste complesse funzioni l'esecutore deve avere anche la possibilità, quando sia necessario, di vendere singoli beni ereditari, naturalmente con l'autorizzazione del tribunale, e sentiti gli eredi. Di questa facoltà si è fatta menzione nell'articolo (4° comma), portando in esso la norma che il progetto preliminare stabiliva nell'articolo 302, dove peraltro sembrava limitata alle necessità inerenti all'esecuzione dei legati » (*R. p. d., n. 183*).

A proposito di tale facoltà così è detto nella Relazione sul progetto preliminare (*pag. 79*).

« L'articolo 302 del progetto impone all'esecutore testamentario, in conformità a quanto dispone l'articolo 908 del codice civile, l'obbligo di far apporre i sigilli quando fra gli eredi vi siano minori,

assenti, interdetti o persone giuridiche; e di fare altresì stendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto o dopo averlo citato (*v. art. 251*). Una innovazione all'attuale sistema è stata introdotta con l'ultima parte dell'articolo, ed essa riflette la facoltà concessa all'esecutore di far istanza per la vendita dei beni dell'eredità all'intento di soddisfare i legati. L'articolo 908 del codice del 1865 concede all'uopo all'esecutore la facoltà di fare istanza per la vendita dei soli mobili ereditari, mentre l'ultimo comma dell'articolo 302 (4° *comma* dell'art. 249 in esame) estende tale facoltà alla vendita in genere dei beni dell'eredità, siano essi mobili od immobili ».

L'articolo 202 imponeva all'esecutore testamentario, in questo caso, di notificare la istanza agli eredi: ma a ciò fu sostituito l'obbligo dell'autorità giudiziaria di sentire gli eredi; « i quali possono da una parte provare non essere quello il momento propizio per la vendita dei beni o far valere diversa ragione che sconsigli la vendita, dall'altra offrire il danaro occorrente per il soddisfacimento dei legati, allo scopo di salvare dalla vendita un bene immobile della eredità » (*Relaz. cit.*).

4. Era stato proposto di portare a 18 mesi il termine massimo di cui al 3° *comma*; ma fu ritenuto opportuno conservare quello di un anno « perchè il periodo di gestione dell'esecutore testamentario deve essere contenuto in limiti di tempo per quanto possibile ristretti » (*R. R., n. 107*).

5. *V. art. 2 disposiz. attuas. per la domanda di proroga di cui al 3° comma, e art. 1 della stessa disposiz. circa l'autorizzazione alla vendita dei beni, di cui al 4° comma.*

Art. 250. — Rappresentanza processuale.

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni che sono relative all'adempimento del suo ufficio.

(*Art. 908, 4° comma*).

1. Questo articolo « stabilisce la legittimazione attiva e passiva in giudizio dell'esecutore testamentario per quanto riguarda la sua gestione, e per tutto il tempo della sua durata, dappoichè, cessata questa, debbono per sostituzione processuale subentrare gli eredi » (*R. p., pag. 78*).

Nel comporre il progetto definitivo fu adottata in proposito una formula più lata di quella contenuta nell'art. 301 del progetto preliminare: « dati gli ampi poteri attribuiti all'esecutore — è detto nella Relazione (n. 188) — è necessario riconoscerli il diritto di stare in giudizio in tutte le azioni che concernono la eredità e di intervenire in tutte le cause promosse dall'erede. E' sembrato anche opportuno riconoscerli il potere di far valere i diritti dell'erede, perchè, avendo egli il possesso e l'amministrazione dei beni, è meglio

di ogni altro in grado di valutare la necessità o la convenienza di instaurare un giudizio: con ciò naturalmente non si toglie l'azione all'erede; ma si pone accanto a lui un altro legittimato ad agire» (*R. p. d., n. 183*).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto di sostituire alle parole «dall'erede» (giudizi promossi) le altre «inerenti alla eredità» ad eliminare il dubbio che la disposizione si riferisse anche ai legatari (*R. C. p., pag. 697*). Ma la proposta non fu accolta essendo sembrato esorbitante, rispetto alle funzioni normali dell'esecutore, attribuirgli la legittimazione attiva per tutte le azioni inerenti all'eredità. In difformità di tale avviso si è considerato «che tale attribuzione poteva essere più un pericolo che un vantaggio per gli eredi, i quali potrebbero essere costretti a subire le conseguenze dannose di giudizi intentati con scarsa ponderazione dall'esecutore» e perciò la legittimazione attiva è stata limitata alle azioni che si riferiscono all'ufficio di esecutore» (*R. R., n. 108*).

Neppure è stata accolta l'altra proposta di negare espressamente la rappresentanza processuale dell'esecutore che sia pure erede, quando questi sia in conflitto con gli altri coeredi, essendo sembrato «ovvio, senza bisogno di una norma in proposito, che l'esistenza di un conflitto di interessi paralizzi i poteri attribuiti all'esecutore, quando questi devono essere esercitati anche nell'interesse degli altri coeredi» (*Relaz. cit.*).

Art. 251. — *Apposizione di sigilli e inventario.*

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra gli eredi vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti o dopo averli citati.

(*Art. 908, 1° e 2° comma*).

Sono state qui riprodotte le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 908 del codice del 1865.

Art. 252. — *Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario.*

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 280.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

La disposizione del 1° comma, del tutto nuova, «stabilisce che il testatore possa accordare all'esecutore testamentario il diritto di procedere fra gli eredi alla divisione dei beni della eredità, osservandosi all'uopo il disposto dell'articolo 280, che ha dato maggiore efficacia al diritto del padre di famiglia in ordine alla divisione..

Nulla vieta che l'esercizio di tale diritto possa essere affidato all'esecutore testamentario se, durante la vita del testatore, non parve opportuno o non fu possibile addivenirvi per ragioni contingenti. In tal caso è ammissibile che la divisione si compia dopo la sua morte a mezzo della persona di sua fiducia cui egli attribuisce l'incarico così delicato di effettuare la sua volontà testamentaria.

«L'interpellanza degli eredi, nel 2° comma, deve ritenersi obbligatoria, nel senso, cioè, che, in mancanza di essa la divisione dei beni, fatta dall'esecutore testamentario, può essere impugnata per nullità; ma il parere degli eredi non deve vincolare in nessun modo l'esecutore».

«Fu anche discusso se, insorgendo controversie fra gli eredi intorno alla successione, l'esecutore potesse, per espressa disposizione del testatore, giudicare come arbitro amichevole compositore o con lodo inappellabile. Ma si obiettò che con una tale norma l'esecutore testamentario veniva ad assumere la funzione di giudice, e che grave soprattutto era la disposizione della inappellabilità della decisione dell'esecutore, la quale poteva eventualmente riflettere anche la lesione della legittima. D'altronde parve che il correttivo della appellabilità della decisione rendesse vana la norma, nè si trovò giuridicamente giusto l'obbligo del ricorso all'esecutore prima di quello all'autorità giudiziaria» (R. p. p., pag. 80).

Art. 253. — Consegna dei beni all'erede.

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'adempimento del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba eseguire conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, o offre cautele sufficienti per l'adempimento delle obbligazioni o per l'esecuzione dei legati od oneri.

(Art. 907).

Le disposizioni di questo articolo si riannodano a quelle dell'articolo 249 e completano il regolamento del possesso dei beni ereditari. «Infatti, mentre quest'ultimo (2° comma) stabilisce che l'esecutore testamentario deve prendere possesso dei beni che fanno parte dell'eredità allo scopo di attuare la volontà del testatore, l'art. 253 aggiunge (1° comma) che l'esecutore stesso deve consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni ereditari che non siano necessari all'adempimento dell'ufficio. In tal modo le due disposizioni si coordinano e si integrano a vicenda. Nessuna buona ragione, in questo caso, poteva infatti autorizzare l'esecutore a non consegnare all'erede i beni ereditari. Lo stesso deve ritenersi nella ipotesi in cui l'erede abbia soddisfatto le obbligazioni o i legati condizionali o a termine o abbia offerto cautele sufficienti per l'adempimento delle prime o l'esecuzione dei secondi» (2° comma) (R. p. p., pag. 80).

Con questa norma viene eliminato anche « l'inconveniente che l'esecutore possa restare lungamente in possesso dei beni ereditari, privandone l'erede che potrebbe averne subito bisogno » (R. C. pa., pag. 697).

Art. 254. — *Disaccordo tra più esecutori testamentari.*

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, ove occorra, gli eredi.

L'articolo 246 (2° comma) stabilisce che, nel caso di nomina di più esecutori testamentari, essi debbano agire congiuntamente; ma poichè poteva verificarsi l'ipotesi che essi non fossero d'accordo circa un atto del loro ufficio, l'articolo in esame dispone che, in caso di dissenso, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, ove occorra, gli eredi.

Quanto alla competenza a provvedere v. art. 17 disposiz. attual.

Art. 255. — *Conto della gestione.*

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario da questa responsabilità.

(Art. 908, ult. comma, 910).

L'obbligo per l'esecutore di rendere conto della sua gestione alla fine di essa, è sancito in questo articolo. « E poichè, a termine dell'articolo 249, la gestione può anche durare un biennio, l'esecutore è obbligato a rendere il conto allo spirare di ciascun anno. Se nell'adempimento dell'incarico si riscontra colpa dell'esecutore, costui è tenuto a risarcire il danno agli eredi e eventualmente anche ai legatari; e qualora gli esecutori siano più, viene stabilita per la gestione comune la responsabilità solidale di tutti, per maggior garanzia degli interessati, responsabilità da cui l'esecutore non può mai venire esonerato neppure per espressa disposizione del testatore » (R. p. p., pag. 81).

La Commissione parlamentare aveva suggerito di modificare la formulazione dell'articolo per dire che il conto deve essere reso al

termine della gestione e al termine di ciascun anno: ma l'emendamento non fu accolto, in quanto esso avrebbe potuto « far ritenere, come presupposto dalla legge, che la gestione dell'esecutore dovesse normalmente durare per parecchi anni » (R. R., n. 109).

In seno alla stessa Commissione era stata posta in rilievo la gravità della disposizione dell'*ultima comma*; ma fu osservato che essa è necessaria « per impedire che l'esecutore possa profittare a suo beneplacito dei beni della eredità in caso di dispensa da responsabilità da parte del testatore » (R. C. p., pag. 697).

Art. 256. — Esonero dell'esecutore testamentario.

Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio, o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve citare l'esecutore perchè dia spiegazioni e può disporre opportuni accertamenti.

1. « Accanto alla responsabilità per danni, (art. 255) è disciplinato e regolato l'*esonero dall'ufficio* di esecutore testamentario. Le cause di tale esonero sono la grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi, la provata non idoneità all'ufficio e il compimento di una azione tale che menomi la fiducia nell'esecutore. La competenza è attribuita all'autorità giudiziaria, la quale provvede su l'istanza di un interessato, previa citazione dell'esecutore testamentario per le necessarie spiegazioni e dopo gli eventuali opportuni accertamenti » (R. p. p., pag. 81).

2. In seno alla Commissione parlamentare vi fu chi ebbe a rilevare che sembrasse eccessivo concedere a qualunque interessato la facoltà di chiedere l'esonero dell'esecutore: « ma in contrario fu osservato che la norma deriva dai principi generali, per cui, anzi, l'articolo non sarebbe nemmeno necessario » (R. C. p., pag. 698).

3. Quanto alla competenza a provvedere sull'esonero e relativa procedura, v. art. 17 disposiz. attual.

Art. 257. — Retribuzione.

L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.

« L'ufficio di esecutore testamentario è in generale un ufficio gratuito, ma ciò non pertanto è lasciata facoltà al testatore di assegnare all'esecutore una retribuzione a carico dell'eredità. Dal che consegue che se il testatore non abbia disposto al riguardo, l'esecutore non può pretendere alcuna » (R. p. p., pag. 82).

Art. 258. — Spese.

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.

(Art. 911).

« L'esercizio delle funzioni di esecutore, che, tra l'altro, ha, come si è visto, l'obbligo di far stendere l'inventario dei beni ereditari e di rendere ogni anno il conto della sua gestione (artt. 251, 255) importa certamente spese, e l'articolo 258 all'uopo provvede, stabilendo che esse (quelle incontrate per l'inventario, per il rendimento dei conti e tutte le altre occorse per l'espletamento dell'ufficio) sono messe a carico dell'eredità » (R. p. p., pag. 81).

TITOLO IV. — DELLA DIVISIONE.

Nella ripartizione della materia e nelle singole disposizioni questo titolo s'informa al sistema del codice del 1865. Nella elaborazione di esso la Commissione Reale ebbe a proporsi « di organizzare una tutela più efficace dei diritti e degli interessi patrimoniali dei coeredi con riguardo a particolari situazioni di fatto e di diritto che non erano state prese in sufficiente considerazione dal precedente legislatore; provvedendo così a colmare deplorate lacune. A questo scopo si è fatto tesoro gli insegnamenti della dottrina e dell'esempio di alcune fra le più moderne legislazioni; in particolare del codice svizzero, che nel regolamento del diritto successorio contiene alcune sagge innovazioni apportanti una più adeguata difesa degli interessi della economia agraria e industriale ». (R. p. p., pag. 82).

Alcune critiche furono mosse al criterio seguito nella collocazione della materia, cioè che i principii della divisione dovrebbero essere enunciati, non già a proposito delle successioni, bensì nella disciplina generale della comunione, mentre qui avrebbero dovuto rimanere soltanto le disposizioni particolari della divisione ereditaria. Ma fu ritenuto conveniente « mantenere la disciplina completa della divisione ereditaria in questa sede, finchè non si fosse proceduto alla elaborazione del secondo libro » (R. p. d., n. 184).

Fu anche criticato il sistema del progetto di porre nel titolo della divisione le regole concernenti la collocazione e il pagamento dei debiti ereditari, a differenza del codice del 1865, che ne fa tante sezioni del capo sulle disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie. Ma fu osservato che « non può disconoscersi che tali norme hanno una portata generale, e cioè trovano applicazione anche quando non si proceda a divisione; tuttavia, poichè esse assumono senza dubbio una particolare rilevanza quando si debba procedere a divisione, è apparsa giustificata la loro collocazione in questa sede ». (Rel. cit.).

CAPO I. — *Disposizioni generali.***Art. 259.** — *Facoltà di domandare la divisione.*

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione della eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

(Art. 984).

1. I *primi due commi* di questo articolo riproducono sostanzialmente le disposizioni dell'art. 984 del codice del 1865.

2. «L'opportunità di impedire che in alcune circostanze, determinate da perturbamenti economici di carattere generale o da peculiari condizioni dei singoli patrimoni, il loro frazionamento possa risolversi in un danno irreparabile per tutti i coeredi» ha ispirato la disposizione del 3° comma che attribuisce al testatore la potestà di fissare un termine dello stato di indivisione dell'eredità o di alcuni cespiti di essa: potestà, peraltro, non assoluta, ma soggetta, sulla richiesta di uno o più coeredi, al controllo e ad eventuale limitazione da parte dell'autorità giudiziaria (*R. p. p. pag. 80*). La quale così nel caso del 2° comma come in quello del 3° comma può disporre che la divisione avvenga senza indugio o in un più breve termine quando *gravi circostanze* lo richiedano. La Commissione parlamentare aveva suggerito di aggiungere alla parola «*gravi*» l'altra «*urgenti*»; ma l'aggiunta è sembrata superflua «perchè il carattere di urgenza risulta dalla stessa espressione «*senza indugio*». (*R. R., n. 111*).

Art. 260. — *Godimento separato di parte dei beni.*

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi abbiano goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata la prescrizione per effetto di possesso esclusivo.

(Art. 985).

1. In questo articolo, corrispondente all'art. 985 del codice del 1865, è stato previsto il solo caso di usucapione da parte di uno dei coeredi, sopprimendo l'altro della divisione verbale, contenuto nell'art. 311 del progetto preliminare, il quale «mentre appesantiva e

rendeva poco chiaro il testo legislativo, era del tutto superfluo. Che infatti la divisione dei mobili possa farsi anche verbalmente — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 186) — risulta dai principi generali che regolano la forma delle convenzioni, mentre la necessità dell'atto scritto per la divisione immobiliare dovrà essere sancita nella riforma dell'art. 1314 del codice vigente, trasportando in esso la norma del decreto-legge 9 novembre 1916, n. 1525, all. H. In ordine all'usucapione si è risolta la questione oggi discussa, se cioè per potere usucapire il coerede possessore debba ricorrere ad una formale interversione del possesso o se basti che egli di fatto escluda gli altri coeredi dal godimento dei beni posseduti. Non si è esitato ad accogliere la seconda opinione, sia perchè è l'unica che dia un significato pratico alla norma, sia perchè è quella seguita dalla giurisprudenza ».

2. In seno alla Commissione parlamentare taluno chiese la soppressione dell'articolo, in quanto il suo contenuto discende dai principi generali e perciò non occorresse una apposita disposizione; altri, invece, opinò che lo si dovesse mantenere in quanto esso codifica la giurisprudenza in merito alla questione se il condòmino abbia bisogno della *interversio possessionis* per prescrivere o suo favore; altri ancora insistette per la soppressione, osservando che la norma avrebbe creato una pericolosa confusione appunto rispetto alla teoria affermatasi nella giurisprudenza, in quanto secondo detta teoria occorre solo il possesso esclusivo per aversi la prescrizione, ed invece nell'articolo si parla del godimento separato dei beni ereditari e di possesso esclusivo, mentre quando non occorre l'*interversio possessionis* il godimento separato dei beni si identifica col possesso esclusivo (R. C. p., pag. 710).

Ma i sostenitori della soppressione non insistettero limitandosi ad esprimere le loro riserve sulla formula « possesso esclusivo » osservando che essa potrebbe aprire l'adito alla malafede qualora con essa si volesse intendere « il fatto del coerede che abbia posseduto da solo e senza concorso degli altri coeredi uno o più cespiti ereditari indivisi; una interversione del possesso dovrebbe sempre esservi perchè un coerede possa cominciare a possedere per sè agli effetti dell'usucapione perchè all'apertura della successione egli non può aver cominciato a possedere altrimenti che nella qualità di coerede. Si tratterà di vedere se l'interversione debba essere formale o se basti semplicemente che di fatto gli altri coeredi non abbiano posseduto; dovrebbe in altri termini occorrere una manifestazione di volontà contro gli altri coeredi ». Ma a ciò fu replicato che « possesso esclusivo è un termine tecnico che vuol significare il godimento esclusivo di un bene e che quando un coerede esclude di fatto tutti gli altri dal godimento dei beni fa una manifestazione non equivoca che equivale all'interversione del possesso ». Perciò l'articolo fu mantenuto immutato.

Art. 261. — *Casi di impedimento alla divisione.*

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Pari-

mente la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, nè può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dall'art. 250, quarto comma, del libro primo o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

Se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può autorizzare la divisione, disponendo le opportune cautele.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

1. « Per attenuare il rigore del principio dell'impedimento alla divisione nel caso di giudizio pendente sullo stato di filiazione di uno degli interessati alla successione, ovvero durante lo svolgimento delle pratiche amministrative per il riconoscimento dell'ente di fatto istituito erede, si è disposto che l'autorità giudiziaria può consentire la divisione, adottando le cautele opportune a salvaguardia degli eredi incerti, in analogia a quanto è stabilito nell'art. 259.

« Venendo incontro ai voti da più parti formulati, è stata poi prevista anche l'ipotesi di eredità devoluta ad eredi non concepiti. Per evitare troppo lunghi periodi di indivisione è stato fissato il principio che l'istituzione di un non concepito non impedisce la divisione, ma il giudice deve stabilire le cautele opportune nei singoli casi, a tutela degli interessi dei non concepiti ». (R. p. d., n. 187)

2. Nel comporre il testo dell'articolo in esame, « fra i casi di impedimento alla divisione si è ritenuto opportuno aggiungere la previsione della procedura amministrativa del riconoscimento dei figli adulterini; infatti, anche di questa procedura deve tenersi conto dato che dall'esito favorevole di essa può sorgere un nuovo soggetto avente diritto alla successione ». (R. R., n. 112).

3. Nell'ultimo comma dell'art. 253 il progetto disponeva che la divisione potesse avere luogo con opportune cautele *quando fosse chiamato alla eredità un non concepito*. « La Commissione parlamentare ebbe ad osservare che la fissazione di particolari cautele da parte dell'autorità giudiziaria si rende necessaria solo nel caso in cui alla successione siano chiamati più nascituri non concepiti e senza quota determinata. Infatti, se il nascituro non concepito è uno solo o se, pur essendo più, vi sia una determinazione di quote, la divisione potrà effettuarsi senza alcuna difficoltà, perchè basterà accantonare per il nascituro o i nascituri la quota loro spettante, senza che possa sorgere incertezza sulla quota da attribuire all'erede già esistente.

Invece quando siano chiamati i figli nascituri di una determinata persona, non potendosi stabilire *a priori* il numero di essi, sorge incertezza sull'ammontare della quota da attribuire agli eredi esistenti, ed è allora necessario, per permettere la divisione, concedere la facoltà al giudice di stabilire le cautele a garanzia dei nascituri.

«E' stato accolto senz'altro il concetto della Commissione, ma si è creduto preferibile, per correttezza sistematica e per maggiore chiarezza, prevedere accanto all'ipotesi di nascituri non concepiti chiamati senza determinazione di quote, anche la ipotesi dei nascituri non concepiti chiamati in una quota determinata. In questo caso le cautele, che potranno essere fissate dall'autorità giudiziaria, consisteranno nell'autorizzazione e nell'omologazione dell'atto di divisione a tutela degli interessi dei nascituri. Nella prima ipotesi, invece, l'intervento dell'autorità giudiziaria ha una particolare finalità, perchè mira a stabilire la quota che può essere attribuita ai coeredi già esistenti, in guisa da conciliare gli interessi di costoro con quelli dei nascituri» (R. R., n. 112).

3. La Commissione stessa aveva formulato un articolo, da inserire dopo l'art. 261 del testo, per stabilire che l'autorità giudiziaria nel periodo di indivisione possa nominare un amministratore dei beni, su richiesta di uno degli eredi. Ma il Guardasigilli non fu favorevole a questa disposizione, considerando che «in pratica, essa potrebbe dar luogo a inconvenienti e riuscire onerosa nei confronti della massa ereditaria sulla quale verrebbe a gravare la spesa della retribuzione dell'amministratore». (R. R., n. 113).

Art. 262. — *Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare.*

Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dall'art. 173, comma secondo, del primo libro.

1. In questo articolo sono state dettate «le norme indispensabili per regolare le interferenze tra il vincolo nascente dalla costituzione dei beni in patrimonio familiare, che si protrae dopo la morte dei genitori fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio, e i diritti successori spettanti ai figli sui beni stessi. Si è stabilito che la divisione dei beni costituiti in patrimonio familiare non può aver luogo prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età» (R. p. d., n. 188).

L'art. 254 del progetto disponeva che l'autorità giudiziaria, ove concorressero ragioni di necessità o utilità evidente nei riguardi dei figli maggiorenni, potesse disporre che fosse parzialmente sciolto il vincolo all'effetto di far conseguire ai detti figli la parte loro spettante sulla quota di riserva. Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame tale disposizione è stata modificata per coordinarla con la disposizione del 2° comma dell'art. 173 del libro I circa la cessazione del vincolo dei beni costituenti il patrimonio familiare (R. R., n. 114).

2. L'art. 313 del progetto preliminare prevedeva la possibilità del differimento della divisione sino al pagamento dei creditori e dei legatari, quando l'eredità fosse accettata con beneficio d'inventario. Ma tale disposizione infatti è sembrata inutile, «in quanto lo stesso effetto si consegue con la liquidazione concorsuale, che ogni erede può promuovere in caso di eredità beneficiata» *R. p. d., n. 189*) e perciò fu soppressa.

Art. 263. — *Sospensione della divisione per ordine del giudice.*

L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

1. L'art. 314 del progetto preliminare disponeva che la sospensione potesse essere disposta qualora la sua immediata esecuzione potesse arrecare notevole pregiudizio agli interessi degli istanti; per modo che «la sospensione della divisione poteva essere disposta anche se la divisione, voluta dalla maggioranza degli interessati, apparisse pregiudizievole per alcuno dei coeredi. Più conveniente sembrò che l'autorità giudiziaria debba obbiettivamente valutare l'interesse generale dei dividendi e sospendere la divisione soltanto se appaia pregiudizievole non a questo o quel coerede, ma all'insieme dei dividendi. In questi sensi è stato formulato l'art. 255 del progetto definitivo» (*R. p. d., n. 190*).

Però, su proposta della Commissione parlamentare la disposizione è stata modificata ma nel senso che la sospensione può essere disposta qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al «patrimonio ereditario» anziché al «valore» di esso come la Commissione aveva suggerito (*R. R., n. 115*).

2. In seno alla stessa Commissione era stata chiesta la soppressione dell'articolo sia perchè ritenuto superfluo, dato che in materia di comunione chiunque può chiedere in qualunque momento lo scioglimento, sia perchè la norma avrebbe potuto fomentare liti fra i coeredi. Ma fu obbiettato che l'articolo «contempla alcune ipotesi di fatto che meritano considerazione, come quella che sia in corso la bonifica dei terreni da dividere, per cui occorre che i coeredi restino uniti per il periodo di tempo necessario al compimento delle migliorie» (*R. C. p., pag. 172*).

Art. 264. — *Divisione giudiziaria.*

Se i coeredi non si accordano per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

(*Art. 986*).

Non fu seguita la proposta di parlare qui di divisione consensuale, anzichè di divisione amichevole, «poichè quest'ultimo termine

meglio differenzia questa forma di divisione da quella che può anche farsi consensualmente dopo avere instaurata la procedura stabilita negli articoli seguenti». (*R. p. d., n. 191*).

Art. 265. — *Diritto di beni in natura.*

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

(*Art. 987*).

Non è sembrato opportuno accogliere il suggerimento di prevedere il caso di mobili non comodamente divisibili, «essendo assai raro che esso si verifichi e soccorrendo, per le universalità di mobili, la norma dell'art. 274» (*R. p. d., n. 191*).

In seno alla Commissione parlamentare vennero proposti parecchi emendamenti: taluno suggerì che, onde evitare o rendere meno dannosa la divisione si dovesse, nella formazione delle quote seguire un criterio economico formando delle porzioni opportunamente congruagliate senza frazionare i beni, porzioni che se gli eredi non fossero d'accordo, dovrebbero essere sorteggiate; altri rilevò che fosse opportuno che la assegnazione delle quote venisse fatta con un criterio soggettivo dipendente dall'attitudine dell'assegnatario ad utilizzare la quota da assegnarglisi; altri ancora avrebbe voluto che tali situazioni venissero regolate caso per caso a seconda delle particolari esigenze soggettive e oggettive, tenuto conto degli interessi di ciascuno dei coeredi e di quelli generali della produzione, e pertanto l'autorità giudiziaria potesse derogare alle regole di questo articolo oltre alle eccezioni degli art. 269 e 274; altri, infine, che non fosse da modificare la norma dell'articolo «che è saggia e risponde al concetto fondamentale che l'eredità è un diritto reale per cui ciascun erede può chiedere la sua quota in natura, concetto che, peraltro, deve essere inteso *cum grano salis*, specialmente in relazione alle disposizioni seguenti, che dettano norme al magistrato sul modo col quale si esegue la divisione». In definitiva la maggioranza ritenne opportuno che fosse solo da mitigare il rigore della disposizione aggiungendovi l'espressione: «a meno che la divisione dei singoli cespiti sia contraria all'interesse comune dei dividendi». Ma tale limitazione è sembrata «di contenuto vago e generico di fronte ai successivi articoli che nei singoli casi pongono le opportune limitazioni al principio della divisione in natura; ed è sembrato perciò sufficiente, per far risaltare che il principio della divisione in natura non ha carattere assoluto, affermare semplicemente che sono salve le disposizioni degli articoli successivi» (*R. R., n. 116*).

Art. 266. — *Vendita dei beni mobili per il pagamento dei debiti ereditari.*

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi eredi-

tari, i beni mobili sono venduti ai pubblici incanti dinanzi a un notaio eletto di comune accordo o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

(Art. 987).

1. E' stato qui riprodotto il 2° comma dell'art. 316 del progetto preliminare (art. 257 progetto definitivo) facendone un articolo a sè su proposta della Commissione parlamentare, sulla considerazione che il citato articolo «trattava delle vendite dei beni mobili per il pagamento dei debiti, argomento che è del tutto distinto da quello del diritto dei coeredi ad avere i beni in natura» (R. R., n. 117) di cui all'articolo precedente.

2. La Commissione stessa aveva avvertita l'opportunità di stabilire che dovesse esservi una necessità obbiettiva di effettuare la vendita anzichè rimetterne il giudizio alla maggioranza dei coeredi e all'uopo che dovesse ricorrere la necessità del pagamento dei debiti e pesi ereditari non trovandosi nel patrimonio i mezzi liquidi sufficienti a tal fine. Ma tale aggiunta fu ritenuta superflua sulla considerazione che la circostanza che nel patrimonio non si trovi danaro liquido «è implicita nel fatto che vi sia necessità della vendita per il pagamento dei debiti» (R. R., n. 117).

3. La Commissione aveva anche proposto di sopprimere la disposizione relativa alla opposizione dei creditori e legatari alla vendita dei mobili in forma privata fra i condividenti; ma la proposta non fu accolta. «E' vero — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 117) — che ai creditori è aperto il rimedio della revocatoria, ma deve ammettersi che, indipendentemente da questa, essi possano impedire una vendita in forma privata, senza le garanzie dei pubblici incanti, che può riuscire pregiudizievole ai loro diritti. Tale criterio è seguito anche dal codice del 1865 che, nell'articolo 680, concede ai creditori dei singoli condomini la facoltà di opporsi alla divisione, salva restando la revocatoria quando la divisione sia stata effettuata. Ho pertanto mantenuto la disposizione, e ho conservato anche la disposizione analoga contenuta nel successivo art. 267, che concede la stessa facoltà ai creditori ereditari nei confronti dei beni immobili».

4. V. art. 18 *disposiz. attuas. circa la nomina del notaio.*

Art. 267. —*Immobili non divisibili.*

Se nella eredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, o se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita ai pubblici incanti di quegli immobili la cui alienazione rechi minore pregiudizio agli interessi dei condividenti. La vendita deve essere fatta a mezzo di notaio

eletto di comune accordo o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorre il consenso di tutte le parti, e non vi è opposizione dei creditori o dei legatari, la vendita può aver luogo tra i soli condividenti e senza pubblicità.

(Art. 988).

1. E' stata con ragione rilevata la omissione — nel progetto preliminare (art. 317) — dei legatari fra le persone che possono opporsi alla vendita degli immobili fra i soli condividenti, « poichè è evidente l'interesse dei legatari a che la vendita dia il migliore risultato possibile » (*R. p. d.*, n. 191). Perciò anche i legatari vi sono stati compresi (art. 258 prog. definitivo).

2. Quanto alla facoltà dell'opposizione da parte dei creditori, che la Commissione parlamentare aveva preposto che venisse soppressa, v. nota 3 all'art. 266.

V. pure art. 269 quanto alla inapplicabilità della disposizione dell'art. 267 al caso di beni mobili indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

3. V. art. 18 *disposiz. attuar. circa la nomina del notaio*.

Art. 268. — *Vendita degli immobili.*

I patti e le condizioni della vendita, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

(Art. 989).

E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 989 del codice del 1865.

Art. 269. — *Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.*

Non si applica la disposizione dell'art. 267, e sarà provveduto con legge speciale, per il caso in cui nell'eredità vi siano fondi rustici o altri beni, che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale, e la divisione non possa eseguirsi comprendendo la cosa indivisibile interamente in una delle quote ereditarie.

Sulle tracce del codice svizzero nel progetto preliminare (articolo 329) era stata accolta una soluzione del grave problema che può presentarsi quando l'eredità sia costituita in tutto o per la massima parte da un'azienda agricola o industriale formante una entità economica indivisibile, con l'ammettere ch'essa potesse attribuirsi o imputarsi per il suo valore al coerede o ai coeredi disposti ad ottenere l'assegnazione, rispettivamente esclusiva o in comune, e ritenuti idonei ad assumerne l'esercizio, e che gli altri coeredi, qualora non potessero essere soddisfatti in tutto o in parte con altri cespiti ereditari, dovessero attendere il soddisfacimento integrale o

residuale delle proprie quote per non più di un triennio, contro corresponsione, nell'intervallo da parte degli assegnatari dell'azienda, dell'interesse legale sul valore delle loro quote e con prestazione di idonee garanzie reali. « Questa soluzione offriva il vantaggio di realizzare la conservazione di un'entità patrimoniale non suscettibile di divisione, che può essere ragguardevole, evitando che nel contrasto fra i coeredi si debba procedere alla sua alienazione con pregiudizio di tutti gli interessati, nonchè della pubblica economia » (*R. p. p.*, pag. 84).

Nel comporre il progetto definitivo (art. 268) fra le aziende fu compresa anche l'azienda commerciale, la cui inscindibilità meritava di essere tutelata al pari di quella dell'azienda agricola o industriale, e la disciplina non fu « più limitata al solo caso che l'azienda costituisca la parte maggiore dell'eredità, sia perchè lo stesso articolo prevedeva successivamente la possibilità che i coeredi non assegnatari si soddisfino con altri beni dell'eredità, sia perchè la circostanza che l'azienda costituisca la parte maggiore non ha alcuna importanza, trattandosi di affermare il principio che essa deve essere conservata nella sua integrità e attribuita a quello tra gli eredi che abbia capacità di gestirla » (*R. p. d.*, n. 195).¹

Ma la Commissione parlamentare ritenne che non fosse il caso di occuparsi delle aziende commerciali e industriali, in ordine alle quali osservò che « non mancherà agli interessati il modo di evitarne il frazionamento quando ciò sia ritenuto opportuno » e che convenisse occuparsi soltanto delle aziende agrarie. L'indivisibilità di queste, fondata non tanto su di un criterio economico funzionale, quanto sul concetto economico e sociale di rendere possibile che la azienda sia tale da rispondere ai bisogni di una famiglia di agricoltori, fu presa in considerazione dalla Commissione per elaborare con molta diligenza un complesso di norme tendenti a mantenere tale indivisibilità. « Ma, pur riconoscendo il nobile sforzo compiuto dalla Commissione, ho dovuto considerare — così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 121) — che la disciplina da esso proposta non sfugge a molte obiezioni in gran parte identiche a quelle che la Commissione stessa aveva formulate contro il sistema del progetto. La pratica attuazione delle proposte incontrerebbe difficoltà non lievi sia per l'assegnatario dell'azienda, gravato di onerosi debiti verso gli altri coeredi, sia per costoro. Il problema dell'indivisibilità dell'azienda si presenta in realtà molto complesso e forse non si presta ad una soluzione parziale limitata al caso dei trasferimenti per effetto di successione ereditaria. Esso dovrebbe essere affrontato e risolto nella sua integrità, con l'organizzazione collaterale di provvidenze, specialmente di carattere creditizio, le quali ne agevolino la pratica soluzione. Questa disciplina completa esorbita dal campo delle successioni e molto più opportunamente potrà essere oggetto di una legge speciale.

« Per tali motivi mi sono indotto a non dettare in questa sede norme speciali sull'argomento, ma ho avuto cura di formulare un articolo (269), nel quale si rinvia alla disciplina di legge speciale l'ipotesi in cui nell'eredità vi siano fondi rustici o eventualmente

altri beni (aziende commerciali, industriali, ecc.), che siano dichiarati indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

« In attesa che la legge speciale detti una disciplina più adeguata per il complesso problema, va osservato che ad alcune più immediate esigenze può rispondere l'art. 274 del testo, il quale già pone il divieto di frazionamento dei fabbricati e dei fondi rustici, quando tale frazionamento sia pregiudizievole alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene. Non si può dire certo che attraverso questa norma siano raggiunte direttamente tutte le finalità che il legislatore si deve proporre nel risolvere il problema dell'indivisibilità di certi beni, ma si può riconoscere che nei casi più emergenti la norma dell'art. 274 è idonea, sia pure indirettamente, a evitare gli inconvenienti di un frazionamento eccessivo dei beni immobili ».

Art. 270. — Resa dei conti.

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede davanti al notaio, nominato d'accordo dalle parti o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria, ai conti che i dividendi si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Qualora sorgano contestazioni nella resa dei conti, le partite contestate devono essere riservate e rimesse tutte insieme all'autorità giudiziaria, che provvede con unica sentenza.

(Art. 990).

1. « La convenienza di eliminare l'intervento del magistrato in operazioni di carattere tecnicamente amministrativo quali la presidenza agli incanti per la vendita dei beni, e l'assistenza al rendimento dei conti da parte dei condividenti, alla formazione dello stato attivo e passivo della eredità ed alla determinazione delle porzioni, conguagli e rimborsi, ha consigliato di demandare questa categoria di operazioni ad un notaio; limitando il compito dell'autorità giudiziaria alla scelta del notaio nel caso di dissenso fra le parti ed a risolvere i contrasti che possono verificarsi fra i coeredi nel corso delle dette operazioni » (*R. p. p., pag. 82*).

V. art. 18 disposiz. attuaz. circa la nomina del notaio.

2. La Commissione parlamentare osservò che ad ovviare alle lungaggini e alle infinite controversie che insorgono e ad evitare che per ogni singola contestazione si riavvicinino le parti davanti al giudice, fosse opportuno di stabilire che le contestazioni che insorgono davanti il notaio sulla resa dei conti vengano ricevute e rimesse tutte insieme all'autorità giudiziaria che provvederà con unica sentenza. La proposta in tali sensi formulata è stata accolta nel 2° comma dell'articolo 270 in esame (*R. R., n. 118*).

Art. 271. — *Collazione e imputazione.*

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo secondo di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare sulla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

(Art. 991).

1. L'art. 320 (capov.) del progetto preliminare disponeva che ciascun coerede dovesse conferire tutto ciò che gli è stato donato, le somme di cui è debitore e i beni che detiene.

Nel comporre l'art. 261 del progetto definitivo:

a) è stata «corretta la espressione impropria secondo la quale ciascuno degli eredi è tenuto a conferire, precisando che l'obbligo della collazione sussiste solo nell'ipotesi prevista nel capo secondo di questo titolo, cioè, quando i coeredi siano discendenti del *de cuius* (1° comma);

b) è stata corretta «l'altra improprietà della collazione dei debiti, contenuta nel progetto: la collazione, in senso tecnico, si riferisce solo alle liberalità; d'altra parte, i debiti di uno dei coeredi non vengono conferiti, ma imputati sulla quota a lui spettante: si è perciò parlato di imputazione dei debiti, chiarendo a questo proposito, secondo l'insegnamento della dottrina più accreditata, che l'imputazione deve farsi non solo per i debiti verso il defunto, ma anche per quelli che un coerede venga ad assumere di fronte agli altri in relazione alla gestione della comunione ereditaria (2° comma);

c) è stato «soppresso l'obbligo del conferimento dei beni che un erede detiene, perchè sono senz'altro compresi nella massa; di essi si deve parlare a proposito della dichiarazione, che serve ad accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario» (R. p. d., n. 192).

2. L'ultimo comma dell'art. 261 del progetto definitivo disponeva che l'erede fosse tenuto a dichiarare al notaio le liberalità ricevute soggette a collazione, la somma di cui è debitore e i beni dell'eredità da lui detenuti. La Commissione parlamentare osservò in proposito che la formulazione della disposizione lasciasse dubitare se si trattasse di un obbligo giuridico o soltanto morale e perciò propose di modificarne la formula nel senso di imporre al notaio di ammonire i coeredi dell'obbligo di dichiarare le liberalità ricevute.

Ma il Guardasigilli, mentre si rese conto di tali dubbi, ritenne che neppure la nuova formula proposta fosse soddisfacente e fu quindi di avviso che fosse più conveniente sopprimere il comma perchè superfluo. Infatti — egli osserva nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 119) — poichè i coeredi, in base ai due primi commi dell'articolo, sono tenuti alla collazione ed alla imputazione sulle loro rispettive quote, delle somme dovute al defunto, l'obbligo della dichiarazione nulla aggiunge alla situazione giuridica sorgente dalle norme precedenti ».

3. V. art. 23 *disposiz. transit. circa l'applicazione delle disposi-*

zioni sulle collazioni e le imputazioni e la riunione fittizia alle donazioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Libro sulle successioni (21 aprile 1940) purchè la successione siasi aperta dopo.

Art. 272. — Prelevamenti.

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare sulla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

(Art. 992).

Sono state qui riprodotte le due disposizioni dell'art. 992 del codice del 1865. Nella prima di esse (1° *comma*) su proposta della Commissione parlamentare, è stato chiarito che i debiti di cui si tratta sono i debiti verso l'eredità di cui al 2° comma del precedente art. 271 (*R. R., n. 120*) cioè, le somme di cui l'erede era debitore verso il defunto e quelle di cui egli è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Nello stesso 1° *comma* è stato spiegato che gli altri eredi prelevano dalla massa beni *in proporzione alle loro rispettive quote*, mentre l'art. 321 del progetto preliminare si limitava a dire che essi prelevassero una porzione eguale sulla massa ereditaria, «norma erronea nei casi in cui le quote dei coeredi siano disuguali perchè in tale ipotesi per ottenere l'eguaglianza di trattamento i coeredi non debbono prelevare un valore uguale a quello dei beni da conferire o dei debiti da imputare, ma un valore che sia con quelli nella stessa proporzione in cui stanno le quote a ciascuno spettanti. E' vero che la stessa formula si trova anche nell'art. 992 del codice del 1865, ma questo in realtà ha presentato la sola ipotesi di eredi istituiti in quote eguali». (*R. p. d. n. 193*).

Art. 273. — Stima e formazione delle parti.

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Se non vi è accordo, la stima è fatta da un perito, eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dividendi in proporzione delle quote.

(Art. 993).

E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 993, che preve-

deva soltanto la formazione delle quote, completandola con le norme circa la stima di ciò che rimane dopo eseguiti i prelevamenti.

Quanto alla nomina del perito, v. art. 18 disposiz. attual.

Art. 274. — *Norme per la formazione delle porzioni.*

Nel formare le porzioni si deve evitare di frazionare i fabbricati e i fondi rustici in modo da recar pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene.

Si deve pure evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica o scientifica o artistica.

Compatibilmente con le suddette esigenze, le porzioni devono comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

Gli immobili che non devono essere frazionati a norma del primo comma di quest'articolo, quando il loro valore supera quello delle singole quote, devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita a norma dell'art. 267.

(Art. 994).

1. In questo articolo, completando le disposizioni circa la formazione e composizione delle quote contenute nell'art. 994 del codice del 1865, si è innanzi tutto disposto (1° *comma*) nel senso che « la indivisibilità degli immobili deve essere valutata non in relazione agli interessi dei singoli, bensì a quelli della pubblica economia e dell'igiene » (V. *nota all'art.* 269). Quindi, per i detti immobili cioè, quelli che non possono essere frazionati, si è disposto (4° *comma*) che quando il loro valore superi quello delle singole quote, essi devono preferibilmente essere compresi per intero con addebito dell'eccedenza nelle porzioni degli altri eredi.

Quanto alle disposizioni, contenute nello stesso *comma*, circa il caso in cui debba farsi luogo alla vendita, il progetto preliminare (art. 323) usava la formula « salvo che tutti i coeredi vi si rifiutino, nel qual caso si procede alla vendita »; nel progetto definitivo (art. 264) vi fu sostituita la formula che si legge nel testo, essendosi osservato che quella dell'art. 323 poteva far credere che si intendesse di dare facoltà di opposizione ai coeredi cui l'immobile non viene assegnato; il che « sarebbe stato contrario allo spirito dell'articolo e ingiustificato, perchè dall'assegnazione non deriva alcun danno agli eredi, i quali o hanno il conguaglio per la differenza, o, se rimangono in credito, sono garantiti dall'ipoteca legale. Qui, invece, si prevede l'ipotesi che nessuno degli eredi voglia prendersi l'immobile e si dispone che in tal caso si faccia luogo alla vendita. (R. p. d., n. 194).

2. A proposito dei poteri dell'autorità giudiziaria di introdurre modificazioni al progetto di divisione redatto dal perito o dal notaio (art. 277) la Commissione parlamentare aveva proposto di concedere all'autorità stessa anche la facoltà di attribuire a uno o più coeredi, congiuntamente, un immobile, il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote. Una disposizione del genere, contenuta nel progetto della Commissione Reale, era stata considerata superflua nella redazione del progetto definitivo, perchè si era ritenuto che essa fosse implicitamente contenuta nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 264 del progetto stesso, che consentiva l'attribuzione a un coerede di un immobile indivisibile per ragioni di pubblica economia e di igiene anche se superasse la quota spettante al detto erede. Senonchè — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 122) — ho rilevato che la situazione prevista nell'art. 264 in oggetto era giustificata dalla necessità obbiettiva, affermata nel primo comma dell'articolo stesso, di evitare il frazionamento degli immobili con pregiudizio della pubblica economia. Ciò mi ha portato a considerare che l'attribuzione a più coeredi di un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, può essere utile solo se è giustificata dalla necessità di non frazionare l'immobile stesso; ma se tale esigenza non sussiste, non può esservi il pericolo di privare gli altri coeredi della loro quota in natura, senza apprezzabile vantaggio degli interessi generali. La norma suggerita dalla Commissione mi è sembrata pertanto pericolosa come disposizione di carattere generale, mentre mi è sembrato utile enunciarla espressamente a proposito degli immobili indivisibili. In tali sensi ho perciò modificato l'ultimo comma dell'art. 274, corrispondente all'art. 264 del progetto».

3. Il 2° comma è stato ispirato «alla convenienza, nell'interesse della cultura, di evitare la scomposizione o frazionamento delle biblioteche e delle collezioni aventi importanza storica, scientifica e artistica» (*R. p. n., pag. 83*).

E' stato soppresso l'art. 334 del progetto preliminare relativo alla comunione di archivi storici e raccolte di carte familiari. «Esso infatti è sembrato superfluo, sia in considerazione della tutela che nell'interesse pubblico è data dalle leggi sul patrimonio artistico della Nazione, sia perchè nell'art. 274 è già stata posta una regola idonea per evitare la divisione delle biblioteche e delle collezioni di importanza storica, scientifica o artistica. Tali norme sono indubbiamente sufficienti per la tutela dell'interesse generale, mentre per la tutela di interessi familiari provvederà, nel modo che riterrà preferibile, lo stesso testatore». (*R. p. d., n. 201*).

Art. 275. — Conguagli in danaro.

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

(*Art. 995*).

E' stato qui riprodotta la disposizione dell'art. 985 del codice del 1865, omissa l'ipotesi della equivalenza anche in rendite.

Art. 276. — *Nomina di perito o notaio.*

Se non vi è accordo tra i coeredi, le porzioni si formano da un perito o da un notaio, eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

(Art. 996).

E' qui riprodotta la disposizione del 1° comma dell'art. 996 del codice del 1865 nella sola parte riguardante l'ipotesi del disaccordo fra i coeredi circa la formazione delle quote, con la nomina di un perito o anche di un notaio, fatta dall'autorità giudiziaria nel caso di divergenza fra essi.

Quanto alla domanda all'autorità giudiziaria per la nomina del perito o del notaio, v. art. 18 disposiz. attual.

Art. 277. — *Reclamo all'autorità giudiziaria.*

Su reclamo di alcuno dei condividenti, l'autorità giudiziaria può introdurre nel progetto del perito o del notaio opportune modificazioni, o richiedere lo stesso perito o notaio di attuarle secondo criteri da essa stabiliti.

Per le porzioni eguali si procede ad estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia l'autorità giudiziaria può disporre che rispetto a beni costituenti frazioni eguali di porzioni diseguali si proceda per estrazione a sorte.

(Art. 996, 997).

1. L'art. 997 del codice del 1865 si limitava a disporre che prima di procedere alla estrazione delle quote ciascun condividente potesse proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

L'articolo in esame, affermato il diritto al reclamo all'autorità giudiziaria, dà a questa la facoltà di introdurre modificazioni al progetto del perito o notaio e affidargli l'incarico di eseguirle. (1° comma).

2. In ordine al 2° comma va ricordato che il progetto (art. 268) stabiliva che l'autorità giudiziaria decideva rispetto a quali porzioni bisognasse procedere per estrazioni a sorte ed a quali per attribuzione, aggiungendo che per le quote eguali era obbligatoria l'estrazione a sorte. Ma tale disposizione è sembrata contenere una contraddizione in termini, « In realtà, la norma voleva dire che per le porzioni diseguali, quando in ogni quota potessero essere compresi beni di valore eguale, l'autorità aveva la facoltà di stabilire l'estrazione a sorte per queste frazioni di eguale valore da includere nelle diverse quote. Questo concetto è stato reso chiaramente nel 2° comma dell'art. 277 ». (R. R., n. 124).

3. Il capoverso dell'art. 326 del progetto preliminare prevedeva

l'ipotesi che fra più coeredi in disaccordo vi fossero, ad esempio, due che fossero d'accordo e chiedessero che venisse loro assegnato indiviso un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, evitando così di vendere e frazionare l'immobile che nella sua unità è più vantaggioso come bene economico. Ma nel progetto definitivo la norma non fu riprodotta perchè già implicitamente compresa nell'art. 264 del progetto stesso (art. 274): «se questo acconsente che a un coerede — (così la Relazione progetto definitivo n. 196) — sia dato un immobile anche di valore eccedente la sua quota, è evidente che permette altresì di attribuire l'immobile come proprietà comune a due o più eredi quando il valore di esso non superi quello complessivo delle quote loro spettanti».

Ma la Commissione parlamentare avendo proposto il ripristino della disposizione osservando che l'ipotesi ivi prevista fosse diversa da quella considerata nella detta Relazione, il Guardasigilli, ebbe in proposito ad obiettare quanto si legge in quella parte della sua Relazione (n. 122). riportata nella nota 2 all'art. 274.

Art. 278. — *Suddivisione tra stirpi.*

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

(Art. 998).

E' qui sostanzialmente riprodotta la norma dell'art. 998 del codice del 1865.

Art. 279. — *Diritto di prelazione.*

Il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

1. In questo articolo è stato ripristinato l'istituto del *retrato successorio*, «che era ammesso dal codice Napoleone e dai codici degli stati italiani dell'ottocento e funziona tutt'ora sotto l'impero dei codici germanico, spagnolo e svizzero senza dar luogo ad inconvenienti. «E' sembrato alla Commissione Reale che contro il principio troppo assoluto del diritto del coerede di disporre liberamente in modo irrevocabile della sua quota, debba prevalere il concetto della

convenienza di evitare che nei rapporti fra i coeredi, il più delle volte legati da quei vincoli familiari che possono influire nel senso di attenuare i contrasti, si intromettano degli estranei, portati all'intransigenza dall'interesse di sfruttare il più possibile l'intento speculativo perseguito con l'acquisto della quota». (*R. p. p.*, pag. 84).

La innovazione fu accolta nel progetto definitivo (art. 270) comechè «rispondente all'esigenza di evitare l'intromissione di estranei nel periodo della successione» (*R. p. d.*, n. 197) e fu accolta con favore dalla Commissione parlamentare comechè diretta «allo scopo di evitare l'eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario». (*R. C. p.*, pag. 725).

2. Ma, in seno alla detta Commissione taluno rilevò che la disposizione del progetto non prevedeva l'ipotesi che gli eredi aspiranti all'acquisto della quota che sarebbe oggetto di alienazione siano più di uno e perciò fosse opportuno fissare le modalità per la determinazione di quale fra più aspiranti abbia diritto di preferenza al riscatto della quota. Fra le diverse ipotesi prospettate fu ritenuta accettabile quella che l'erede il quale vuole alienare la sua quota dovesse notificare la proposta di alienazione agli altri: quello che per primo avesse trascritto la domanda dovesse essere preferito. Ma essendosi osservato che se un coerede riceve la notificazione in ritardo, anche se trascritta subito, è sempre in ritardo in confronto di chi è stato avvisato prima, fu convenuto di ovviare a ciò precisando: «dall'ultima notificazione». (*R. C. p.*, pag. 725). La proposta è stata accolta e appunto per fare che «tutti gli eredi aventi diritto a prelazione siano posti in condizione di esercitare tale diritto in modo da escludere che il coerede, il quale intenda alienare la sua quota possa a suo arbitrio scegliere l'uno o l'altro dei coeredi come acquirente» venne stabilito nel 1° comma dell'articolo «che il termine per l'esercizio del diritto di prelazione decorre dall'ultima delle notificazioni fatte ai vari coeredi in tempi diversi». (*R. R.*, n. 123). Conseguentemente è stata aggiunta la disposizione del 2° comma, proposta dalla stessa Commissione, «per regolare il caso in cui i coeredi che intendano esercitare il diritto di riscatto siano più». (*Relaz. cit.*).

3. In seno alla stessa Commissione un commissario ebbe a rilevare che nel 1° comma, mentre è stabilito il termine (di due mesi) entro il quale il coerede deve esercitare il diritto di prelazione, non fosse detto se il coerede, nello stato di indivisione, abbia un termine entro il quale debba dichiarare la sua intenzione di alienare la sua quota; ma fu osservato che «è implicito che egli ha la possibilità di fare tale dichiarazione fino al giorno precedente a quello in cui viene fatta la divisione». (*R. C. p.*, pag. 725).

E quanto alla durata di tale termine per l'esercizio del diritto di prelazione, si è preferito di non ridurlo, «considerando che prima della sua scadenza devono compiersi le operazioni necessarie per effettuare il trasferimento di proprietà, operazioni che spesso richiedono lungo tempo». (*R. R.*, n. 123).

4. Un altro commissario «ad evitare che la posizione dell'acquirente sia precaria e instabile» aveva proposto che alla fine del 1° comma «in analogia alla prescrizione quinquennale della nullità»

fossero aggiunte le seguenti parole: «... e in ogni caso non oltre cinque anni dalla data di acquisto». Senonchè «essendo stato fatto presente che l'acquirente è sempre avvertito perchè c'è la trascrizione della domanda, la proposta non ha avuto seguito». (*R. C. p.*, pag. 725).

Art. 280. — *Norme date dal testatore per la divisione.*

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolative per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Quando il testatore ha disposto che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario, la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

1. Sulle tracce del codice svizzero, questo articolo «innova estendendo la potestà concessa dall'art. 1044 del codice del 1865 agli ascendenti, di dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, a qualsiasi testatore, conferendo ad esso anche la facoltà di demandare a un fiduciario, che non sia coerede o legatario, la stima dell'asse ereditario» (*R. p. p.*, pag. 84).

Nel comporre il progetto definitivo sono state distinte nei due articoli 271 e 272 (*art. 280 e 281*) le disposizioni di diversa natura che il progetto preliminare comprendeva insieme nell'art. 330, relative, cioè, alla facoltà del testatore di dettare particolari norme circa il modo di procedere alla divisione e al potere del testatore stesso di fare la divisione.

«Nonostante che il consentire al testatore di dar norme in ordine alla divisione possa lasciare alquanto perplessi, giacchè, talvolta, queste costituiscono incentivo di dissidi, si è mantenuta tale facoltà (1° *comma*) poichè essa risponde al sentimento comune di assicurare l'attribuzione di determinati beni a certi eredi a preferenza di altri. Si è parlato di «norme», anzichè di «prescrizioni», poichè questo termine non è mai usato in disposizioni legislative per indicare manifestazioni di volontà del privato» (*R. p. d.*, n. 198).

2. «Nel prevedere l'ipotesi in cui le norme, date dal testatore, non sono vincolative per gli eredi (2° *comma*) si è chiarito, con migliore formulazione, che ci si riferisce al caso in cui il testatore, dopo aver fissato le quote in cui deve succedere ciascuno degli eredi, dia norme per la divisione, la cui attuazione porti ad alterare la entità rispettiva delle quote» (*Relaz. cit.*).

La Commissione parlamentare aveva rilevato in proposito che il compito della persona designata dal testatore non sia tanto quello di fare la stima quanto di fare la divisione vera e propria. Ma tale rilievo non è sembrato fondato perchè l'articolo in esame «prevede

che il testatore detti solo norme particolari per la formazione delle porzioni (1° *comma*), il che presuppone o che le quote siano eguali, o che siano state già predisposte dal testatore. E' stato perciò mantenuto il ricorso all'autorità giudiziaria contro la stima fatta dal terzo quando questa sia contraria all'equità (2° *comma*). Non sarebbe infatti sufficiente — così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 125) — la previsione che la stima sia contraria alla volontà del testatore, ma occorre anche contemplare l'ipotesi della sua manifesta iniquità, secondo un principio che ha varie applicazioni nel diritto positivo, perchè nell'ipotesi in cui il testatore si fosse rimesso al mero arbitrio del terzo senza enunciare alcun criterio direttivo per la stima dei beni, sarebbe vano invocare la violazione della volontà del testatore se non fosse prevista la impugnativa per iniquità manifesta ».

Art. 281. — *Divisione fatta dal testatore.*

Il testatore può dividere i suoi beni tra i suoi eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della sua morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

(Art. 1044, 1046).

1. « Questo articolo innova agli artt. 1044 e 1045 del codice del 1865 sotto due aspetti: innanzi tutto in quanto estende la facoltà della divisione a qualsiasi testatore; in secondo luogo in quanto non prevede più la divisione *inter liberos* per atto tra vivi.

« Sulla prima innovazione non vi sono stati dissensi.

« Al contrario, la soppressione della divisione per atto tra vivi è stata oggetto di vivaci critiche, non sembrando ad alcuni giustificata l'abolizione di un istituto che ha una lunga tradizione e una vita rigogliosa.

« Si è ritenuto tuttavia di dover mantenere l'innovazione per due ordini di considerazioni: innanzi tutto, l'istituto, ha sempre costituito uno dei più gravi problemi per la dottrina, la quale non è riuscita a dargli una soddisfacente costruzione a causa del suo carattere speciale e anomalo; in secondo luogo, la pratica insegna che la divisione *inter liberos* per atto tra vivi, anzichè raggiungere finalità di concordia tra i figli, si presta spesso alle più gravi iniquità, basandosi sul sentimento di rispetto che impedisce ai figli di ribellarsi alla volontà paterna. A ciò si aggiunge la considerazione, di valore decisivo, che le stesse finalità della *divisio inter liberos* si possono raggiungere dal genitore mediante atti di donazione » (R. p. d., n. 199).

In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto il ripristino della divisione *inter liberos* non sembrando giustificate le su riferite ragioni ed anche perchè non sono rari i casi di genitori che dividono con atto tra vivi i loro beni fra i figli riservan-

dosi l'usufrutto; ma la maggioranza della Commissione opinò diversamente a mantenere la soppressione dell'istituto (*R. C. p.*, pag. 129).

2. In merito al 2° comma dell'articolo il progetto preliminare (art. 331) aveva una disposizione formulata nei termini del detto comma, meno l'ultima parte («se non risulta una diversa volontà del testatore»). Ma nell'art. 272 del progetto definitivo, essendo stato aggiunto un capoverso per affermare il principio che la divisione non cade per il fatto che non comprende tutti i beni ereditari, l'art. 331 venne soppresso in quanto con esso «veniva ad essere ripetuta una norma generale del tutto ovvia» (*R. p. d.*, n. 199).

Ma la Commissione parlamentare ebbe a proporre il ripristino della formula dell'art. 331. Senonchè il Guardasigilli, pur osservando che la formula del progetto definitivo, che si limitava ad affermare la validità della divisione parziale compiuta dal testatore non fosse sufficiente perchè non determinava i criteri in base ai quali dovessero essere distribuiti i beni indivisi, rilevò che neppure la formula proposta dalla Commissione fosse perfettamente adeguata «perchè il principio per cui i beni non divisi dal testatore sono divisi in conformità alla legge, se volesse significare che si procede a un supplemento di divisione secondo le norme contenute nel titolo IV, direbbe una cosa troppo ovvia e lascerebbe sempre lacunosa la disciplina della fattispecie; se invece volesse significare che quei beni sono divisi senz'altro secondo i criteri della successione *ab intestato*, direbbe una cosa che può in certi casi rappresentare una violazione della volontà del testatore. Se infatti questi ha determinato le quote astratte in base alle quali ha proceduto alla distribuzione dei beni, o se comunque risulta che la sua volontà era nel senso di attribuire tutto il suo patrimonio agli eredi istituiti, è chiaro che i principi della successione *ab intestato* non possono trovare applicazione alcuna. In base a queste considerazioni è stato formulato il secondo comma dell'art. 281 in maniera diversa, disponendo che i beni non divisi devono essere attribuiti conformemente alla legge, a meno che non risulti che il testatore ha voluto distribuire tutto il suo patrimonio, e quindi anche i beni accidentalmente non compresi nella divisione, fra gli eredi istituiti, nelle porzioni da lui esplicitamente o implicitamente stabilite.

«E' chiaro che in tal caso non si fa luogo, in armonia alla regola generale, alla successione legittima, se non quando manchi effettivamente una disposizione del testatore.

«Non vi era poi bisogno di dire espressamente che comunque la divisione anche se parziale resta perfettamente valida» (*R. R.*, n. 126).

3. In seno alla Commissione stessa fu sollevata la questione se la divisione d'ascendenti importi un'attribuzione a titolo particolare o a titolo universale. In proposito fu rilevato che dalla dizione dell'art. 272 del progetto (*art.* 281) apparisse che si tratta di disposizione a titolo universale, ciò che risulta più chiaro confrontando l'art. 272 (*art.* 281) con l'art. 1044 del codice del 1865 che non parla di eredi ma solo di figli e discendenti. Perciò non fu creduto opportuno aggiungere una netta specificazione in tal senso perchè nel fare la divisione il testatore può lasciare anche dei legati (*R. C. p.*, p. 279).

Art. 282. — *Preterizione di eredi e lesione di legittima.*

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

La divisione può essere impugnata, se vi è lesione della quota di riserva, salva la facoltà ai coeredi di offrire il supplemento a norma dell'art. 314.

(Art. 1047, 1048).

1. L'art. 332 del progetto preliminare era così formulato: «La divisione nella quale non sono stati compresi tutti gli eredi necessari e istituiti, è senza effetto». Nell'art. 273 del progetto definitivo fu detto soltanto «*tutti gli eredi*» in considerazione che il significato generico di questa parola «comprende sia gli uni che gli altri» (R. p. d., n. 200). Ma nel comporre l'articolo in esame, nel 1° comma si è tornato alla formula del progetto preliminare alquanto modificata parlandovisi di *legittimari*, oltre che di eredi istituiti, e sostituendo alla espressione «senza effetto» l'altra è *nulla*.

2. In seno alla Commissione parlamentare fu da taluno chiesto se debba intendersi nulla la divisione fatta dal testatore tra quattro o cinque eredi quando egli si sia limitato a fare le parti solo per uno o due di essi; e fu risposto che sarà nulla se nell'assegnare la parte solo a quei due o tre eredi egli abbia esaurito l'asse ereditario (R. C. p., pag. 729).

3. In merito al 2° comma, la stessa Commissione ebbe ad approvare la disposizione nella parte che fa salva la facoltà di offrire il supplemento, «tale salvezza essendo ormai universalmente accolta considerandosi antieconomico il fatto di dover rifare la divisione solo perchè si era toccata la legittima per una somma allora assai tenue, mentre se la divisione è intrinsecamente viziata è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria perchè annulli la divisione» (R. C. p., pag. 729).

Art. 283. — *Consegna dei documenti.*

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei dividendi i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri dividendi che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha l'obbligo di co-

municarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata dall'autorità giudiziaria.

(Art. 999).

1. Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 999 del codice del 1865, salvo qualche lieve modificazione già apportatavi negli artt. 273 e 274 del progetto definitivo (art. 335 prog. prelim.).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto il ripristino dell'art. 334 del progetto preliminare relativo agli archivi storici e alle raccolte di carte familiari. «Tale disposizione fu soppressa nella redazione del progetto definitivo, perchè fu rilevato che, se gli archivi e le raccolte avessero un preminente interesse pubblico, ricadrebbero sotto l'ambito della legge sul patrimonio storico e artistico, mentre per la tutela di semplici interessi privati non sarebbe conveniente dettare norme particolari in deroga al comune regime successorio. «La norma proposta — così il Guardasigilli nella sua Relazione (n. 128) — è fondata sul concetto che gli archivi e le raccolte familiari non hanno un valore economico, ma un valore puramente affettivo e che sono, in definitiva, più che una attività, un onere della massa. Questo concetto non mi è sembrato esatto, perchè non è possibile stabilire *a priori* se le carte familiari non abbiano alcun valore economico, e pertanto non ho ritenuto opportuno il ripristino di una norma che imporrebbe agli eredi limitazioni ed oneri non giustificati da apprezzabili esigenze pratiche».

3. *V. art. 18 disposiz. attuas. circa nomina della persona che deve conservare i documenti, da farsi dall'autorità giudiziaria (2° comma).*

CAPO II. — Della collazione. (1)

1. «Le regole dettate in questo capo riguardano esclusivamente la collazione: l'imputazione, di cui pure vi si tratta, non è che un modo di fare la collazione. Pertanto nell'intitolazione si è evitato di parlare anche dell'imputazione come faceva il progetto preliminare. Anche in questa materia il progetto ha abbandonato l'indirizzo del codice del 1865, che risponde ad un sentimento di eccessivo sfavore verso la prole naturale. La collazione è stata estesa ai figli naturali, per mantenere quella proporzione che la legge vuole esista tra la loro quota e quella dei figli legittimi. Tra i due ordini di figli sussiste tuttavia una fondamentale differenza, e cioè che, mentre un figlio legittimo può essere avvantaggiato di fronte agli altri per tutto l'importo della disponibile, il figlio naturale non può conseguire per effetto di donazione più di quanto gli è concesso di ricevere per testamento, a norma dell'art. 134 (art. 138)» (*R. p. d.*, n. 202) e ciò «per mantenere quella proporzione che è opportuno che esista tra la quota del figlio naturale e quella del figlio legittimo» (*R. C. p.*, pag. 131).

2. La Commissione parlamentare ebbe ad esaminare se sussi-

(1) *V. art. 23 disposiz. attuas.*

stesse l'obbligo della collazione anche nei rapporti dei figli naturali fra loro e decise in senso negativo. Tale soluzione — così il Guardasigilli nella sua Relazione (n. 129) — mi è sembrato esatta e conforme al sistema del nuovo codice che esclude ogni rapporto di parentela dei figli naturali fra loro, come si evince specialmente dall'art. 256 del libro primo. Tuttavia, per fissare più esattamente questo principio ho creduto opportuno contemplare in due separati articoli la collazione dei figli legittimi e quella dei legittimi coi naturali. Pertanto, nell'art. 284 ho collocato la norma sull'obbligo della collazione de figli legittimi fra loro e l'altra sui limiti all'esenzione da collazione fra figli legittimi». La collazione tra figli legittimi e naturali è regolata nell'art. 285.

3. V. art. 23 *dispositz. transit.*

Art. 284. — *Collazione tra figli legittimi.*

Il figlio o altro discendente, che concorre alla successione, sia pure con beneficio d'inventario, insieme con i suoi fratelli o con le sue sorelle o con i loro discendenti, deve conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione, così direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto.

Il figlio o altro discendente, anche se espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione se non fino a concorrenza della quota disponibile.

(Art. 1001, 1014).

1. Il 1° *comma* riproduce la disposizione del corrispondente art. 1001 del codice del 1865.

2. Nel 2° *comma* è stato soppresso l'inciso «l'eccedente è soggetto a collazione», che si leggeva nell'art. 337 del prog. prelim., perchè «in realtà, quando la donazione supera la quota disponibile, non vi è obbligo di collazione, ma vi è soltanto facoltà dei legittimari di agire in riduzione, e ciò discende dalle regole poste in tema di successione necessaria». (*R. p. d.*, n. 204).

3. «Non è sembrato accoglibile il rilievo da taluno fatto, che è inesatto limitare alla quota disponibile la donazione che si può ritenere in quanto il figlio ha il diritto di ritenere anche la parte corrispondente alla sua quota di riserva: si tratta di un concetto del tutto ovvio, che non ha bisogno di essere espresso. (*Relaz. cit.*)

4. È stata soppressa, perchè superflua, la disposizione dell'articolo 338 del progetto preliminare che riproduceva quella dell'articolo 1003 del codice del 1865: ed in proposito così osserva la Relazione sul progetto definitivo (n. 204): «Essa veniva a dire che l'erede rinunziante non è tenuto a collazione: ora ciò è evidente, giacchè, specie nel sistema del progetto, non si è eredi se non si accetta l'eredità e quindi non può essere tenuto alla collazione il chiamato che rinunzi, una volta che l'art. 276 (art. 284) dispone che alla collazione è

tenuto l'erede. E' pure inutile dire che il rinunziante non può pretendere nulla a titolo di legittima, perchè anche la legittima, essendo attribuita agli eredi, presuppone l'accettazione. Del resto l'art. 338 era anche inesatto, poichè, se il legittimario è un figlio naturale, non può trattenere la donazione fino a concorrenza della porzione disponibile, ma solo fino a concorrenza di quanto può conseguire a norma dell'art. 134 (art. 138) ».

Art. 285. — *Collazione tra figli legittimi e naturali.*

I figli legittimi sono tenuti alla collazione anche nei confronti dei figli naturali.

Questi sono tenuti alla collazione nei confronti dei figli legittimi.

I figli naturali però, nonostante qualunque dispensa, non possono conseguire nella successione più di quanto è indicato dall'art. 138, tenuto conto di ciò che hanno ricevuto per donazione, nè possono ritenere la donazione oltre i limiti indicati dall'art. 138, anche quando per rinunzia o altra causa non vengono alla successione. Si applica la disposizione dell'art. 145.

(Art. 746, 1002).

1. V. note 1^a e 2^a all'art. 284.

2. In questo articolo (1^o e 2^o comma) è stato « espressamente disposto che tra figli legittimi e naturali vi è l'obbligo reciproco della collazione. In tal modo avendo affermato che i naturali sono tenuti alla collazione nei confronti dei legittimi e avendo abolito l'istituto eccessivamente rigoroso dell'imputazione previsto dall'art. 746 del vecchio codice, ne deriva che anche i figli naturali possono essere dispensati dalla collazione. Ma poichè la possibilità di dispensa non può essere senza limiti, tenuto conto del rapporto stabilito dalla legge per il caso di concorso fra figli naturali e figli legittimi, bisognava stabilire (3^o comma) colmando la lacuna dei precedenti progetti, che la dispensa non può avere alcun effetto, quando, cumulando il valore delle donazioni con la parte che il figlio naturale avrebbe diritto di conseguire nella successione, si ecceda il limite di capacità posto nell'art. 138. La norma doveva inoltre essere completata per il caso che il figlio naturale non venga alla successione. Anche in questo caso egli non può ritenere, nonostante qualunque dispensa, e a prescindere dalla possibile interferenza di altre norme come quella dell'art. 98, la donazione ricevuta oltre i limiti indicati nell'art. 138. In armonia ai criteri ora esposti e formulato il terzo comma dell'art. 285, in cui sono conglobate le due ipotesi sovraccennate ».

(R. R. n. 129).

3. In seno alla Commissione parlamentare fu ampiamente discusso circa l'obbligo di collazione dei fratelli naturali fra loro; ma il dibattito si concluse con una decisione in senso negativo considerando, fra l'altro: che nel Libro I non è stato ammesso un legame di parentela dei figli naturali fra loro con l'esclusione della disposizione del progetto che tale parentela ammetteva; che l'art. 256 del Libro I

dispone che il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori il quale lo ha fatto; e, infine, che, anche in materia di successione, l'art. 124 dispone che se il figlio naturale muore senza lasciare nè prole, nè coniuge, l'eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto, senza accenno alla successione dei fratelli o di altro collaterale. «D'altra parte, si è soggiunto, la Commissione ministeriale con l'articolo in esame ha portato una modificazione al corrispondente art. 336 della Commissione Reale, nel senso che ha soppresso l'inciso «anche se naturale» e ciò per ribadire sempre più il concetto che la parentela non viene riconosciuta tra i fratelli naturali». (*R. C. p. pag. 731*). *V. nota all'art. 287*.

Art. 286. — *Donazione ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.*

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia raccolto il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

(*Art. 1004, 1006*).

Sono qui riprodotte sostanzialmente le disposizioni agli art. 1004 e 1006 del codice del 1865, trasfuse nell'art. 339 del progetto preliminare. Nel comporre il progetto definitivo non fu seguita la proposta di sopprimerlo, considerando che esso «chiarisce che l'obbligo della collazione è limitato alle liberalità personalmente ricevute dall'erede». (*R. p. d., n. 206*).

Art. 287. — *Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.*

Il discendente che succede per diritto di rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo.

Ai discendenti del figlio naturale che succedono per rappresentazione si applica l'art. 285, comma terzo, anche per le donazioni fatte al loro ascendente.

(*Art. 1005*).

Il 1° comma riproduce il 2° comma dell'art. 1005 del codice del 1865.

«In correlazione alle modificazioni introdotte nell'istituto della rappresentazione, non è stato qui riportato il primo comma dell'art. 279 del progetto, che (*riproducendo il 1° comma del detto articolo 1005*) escludeva l'obbligo del discendente di conferire la cosa donata al suo ascendente nell'ipotesi — ora non più realizzabile se non quando sia istituito direttamente nel testamento — che egli

succeda per ragione propria al donante. Qui si è voluto contemplare con apposita norma (2° *comma*) l'obbligo dei discendenti legittimi del figlio naturale di conferire la donazione fatta al loro genitore secondo il principio fissato nell'art. 285. Naturalmente tale obbligo sussiste se tali discendenti concorrono con figli legittimi dei *de cuius*. Infatti nel concorso dei figli naturali tra di loro non è ammesso l'obbligo della collazione e quindi tale obbligo non può sussistere neppure nei confronti dei discendenti di un figlio naturale che concorrono con altri figli naturali del *de cuius*». (R. R., n. 130).

Art. 288. — *Collazione di dote e di altre assegnazioni.*

E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi di assicurazione sulla loro vita o per pagare i loro debiti.

Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è solo tenuta a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

(Art. 1007).

1. Non è stato qui riprodotto dall'art. 1007 (1° *comma*) del codice del 1865 nè l'accenno alle spese pel corredo nuziale, che sono state però considerate nel successivo art. 289 (2° *comma*); nè quello alle spese per costituire il patrimonio ecclesiastico, che, peraltro, potrebbe rientrare nella formula generica del « procurare un ufficio ».

Non vi è stato riprodotto neppure l'accenno a spese fatte per conseguire titoli nobiliari che si leggeva nell'articolo 341 del progetto preliminare, « sia perchè esso dava l'impressione che i titoli nobiliari possano essere conseguiti mediante pagamento, sia perchè, se il titolo è acquistato direttamente dall'erede, le spese inerenti al relativo procedimento costituiscono un debito dell'erede stesso. Non è sembrato poi il caso di prevedere, come qualcuno aveva segnalato, anche il caso di premi pagati dal defunto per assicurazione *sulla propria vita a favore dei discendenti*, che siano beneficiari dell'assicurazione stessa. Quest'ipotesi è già regolata nell'art. 453 del codice di commercio, e quindi in questa sede basta considerare il caso del padre che faccia un'assicurazione sulla vita del figlio e che ne paghi i premi ». (R. p. d., n. 207).

2. Fu giustamente criticata la omissione nell'art. 341 (del progetto stesso) del capoverso dell'art. 1007 del codice vigente per quanto riguarda la collazione della dote quando sia stata pagata al marito senza sufficienti cautele. « Poichè è eccessivo che in tal caso la figlia debba conferire la dote, anche se essa è stata dilapidata, nel progetto definitivo (art. 280) fu ristabilito (2° *comma*) la norma del capoverso dell'art. 1007, che fa obbligo alla figlia di conferire solo l'azione verso il patrimonio del marito ». (*Relaz. cit.*).

Art. 289. — *Spese per mantenimento.*

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 317.

(Art. 1009).

1. L'art. 1009 del codice del 1865 si limitava a disporre che non si dovessero conferire le spese di mantenimento, educazione ed istruzione e quelle ordinarie per abbigliamento, nozze e regali d'uso.

All'art. 342 del progetto preliminare si aggiunsero le spese sostenute per malattia, soggiungendo che quelle pel corredo nuziale e per l'istruzione artistica e professionale fossero soggette a collazione solo per quanto eccedenti notevolmente la misura corrispondente alle condizioni economiche del defunto. Negli stessi sensi l'art. 281 del progetto definitivo.

La Commissione parlamentare propose di sottrarre all'obbligo della collazione tanto le spese pel corredo nuziale quanto quelle per l'istruzione artistica e professionale; ma è sembrato più equa la soluzione accolta del progetto, osservandosi che « se è vero che, per morale e per legge i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli in proporzione delle loro sostanze e avuto riguardo alla loro condizione sociale, sembra ovvio che quanto si è speso per il corredo o per l'istruzione artistica o professionale costituisce adempimento di un obbligo solo se sia mantenuto nella misura corrispondente alle condizioni economiche del genitore, mentre l'eccedenza rappresenta un vero e proprio atto di liberalità, che turba il rapporto di uguaglianza tra i figli » (*R. R.*, n. 131).

2. La Commissione stessa ebbe anche ad osservare che, secondo l'ultimo comma dell'art. 281 del progetto, non erano soggette a collazione le liberalità « fatte in occasione di servizi resi all'ascendente », ed espresse il dubbio che potrebbe essere sufficiente un servizio di lieve entità per giustificare liberalità anche ingenti e pertanto essa ritenne preferibile usare la formula « donazioni fatte a causa di servizi resi all'ascendente » come quella che richiederebbe l'esistenza di una certa proporzione fra il servizio reso e la donazione.

Ma si è considerato « che le donazioni, di cui si parla in questo articolo, sono quelle indicate nel secondo comma dell'art. 317, e si è perciò ritenuto necessario rendere più evidente il coordinamento fra i due articoli, stabilendo nell'ultimo comma dell'art. 289 che non sono soggette a collazione le liberalità previste nel secondo com-

ma dell'art. 317, e cioè, *le liberalità fatte in occasione di servizi e i donativi di uso*.

« Con questo generico richiamo al secondo comma dell'art. 317, si è potuto anche sopprimere nel primo comma dell'art. 289 la menzione dei *donativi di uso*, che sarebbe stata altrimenti riprodotta due volte nella stessa disposizione ». (*R. R. n. 131*).

3. In seno alla stessa commissione si era rilevato che occorresse precisare che fra le *spese per la malattia* dovessero essere comprese anche quelle sostenute quando i figli sono già passati a matrimonio; ma su questo punto la Commissione reputò sufficiente « far rilevare dal verbale che le spese per la malattia non sono soggette a collazione nè quando i figli sono in casa, nè quando hanno famiglia propria ». (*R. C. p. pag. 733*).

Fu pure rilevato che mentre l'art. 1009 del codice parla di spese per l'istruzione in genere, il 2° comma specifica quelle per la *istruzione artistica o professionale* quando poi « ci sono discipline di carattere puramente scientifico che non appartengono nè all'arte nè alle professioni, mentre il loro studio importa forse maggiori spese » (*R. C. p., pag. 733*); ma neanche questo rilievo ha avuto seguito.

4. Infine, fu pure osservato che nel progetto definitivo era stato soppresso l'art. 343 del progetto preliminare corrispondente all'art. 1008 del codice del 1865 (« tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria ») sulla considerazione che fosse « del tutto superfluo il principio ivi affermato dal momento che nell'art. 276 (*art. 284*) si è disposto che oggetto della collazione sono le donazioni ». (*R. p. d. n. 209*). Ora nel codice del 1865, pur esistendo l'art. 1001, corrispondente all'art. 276 del progetto, fu ritenuto necessario aggiungere (art. 1008) che tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, poichè poteva sorgere la questione se non si trattasse di una liberalità che dovesse essere conferita salvo dispensa. La Commissione, pur facendo propria la surriferita motivazione della Relazione ministeriale sul progetto definitivo, « e nello intento di evitare che si possano da questa soppressione trarre argomenti arbitrari, ha tenuto a far risultare dal verbale che l'art. 343 non si riproduce soltanto perchè ritenuto superfluo » (*R. C. p. cit.*).

5. V. art. 356 (atti di liberalità).

Art. 290. — *Società tra defunto ed erede.*

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

(*Art. 1011*).

1. È stato qui riprodotto, salvo lievi modificazioni soltanto formali, il corrispondente art. 1011 del codice del 1865, essendo stato ritenuto preferibile la formulazione di questo articolo a quella

dell'art. 344 del progetto preliminare che parlava di società « regolarmente costituita ».

Tale regolamentazione ha dato luogo a dubbi in seno alla Commissione parlamentare, osservandosi che « in pratica, le società tra genitori e figli sono società di fatto regolate dalla fiducia e dalla buona fede, ed è difficile che risultino da atto di data certa. Perciò l'erede, che ha per lungo tempo collaborato fattivamente col *de cuius* alla vita di un'azienda, alla morte di quest'ultimo dovrebbe conferire anche gli utili del proprio lavoro.

« La Commissione si era dimostrata favorevole alla soppressione della norma, considerando che essa è assorbita dall'articolo 276 del progetto — cioè dall'art. 284 del testo — il quale pone il principio generale che solo le donazioni dirette o indirette devono essere comprese nella collazione, e non altri cespiti legittimamente conseguiti nei confronti del defunto. Sono però stato contrario alla soppressione della disposizione — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (n. 132) — perchè avrebbe fatto sorgere in pratica dubbi assai gravi. La disposizione conservata nell'art. 290 del testo presenta l'indiscutibile vantaggio pratico di eliminare ogni insidia, prescrivendo che la collazione di ciò che si è conseguito non è dovuta se le condizioni dell'assetto sociale siano state regolate con atti di data certa e salvo sempre la prova dell'eventuale frode ».

2. In seno alla detta Commissione si era osservato che le parole « senza frode » garantiscono sufficientemente gli altri eredi e che la seconda parte dell'articolo non fa che aggiungere una condizione di carattere puramente formale che di regola non si osserva nella formazione di società fra stretti congiunti e crea per il maggior numero dei casi una presunzione di frode a danno del figlio socio; per cui essa proponeva di sopprimere le parole « se le condizioni sono state regolate con atto di data certa ». Ma fu obiettato che la data certa non si riferisce tanto all'esistenza della società quanto alle condizioni che stabilirono le modalità della divisione » (*R. G. p.*, pag. 734).

Art. 291. — *Perimento della cosa donata.*

La cosa perita per caso fortuito non è soggetta a collazione.
(*Art.* 1012).

1. L'art. 1012 del codice del 1865 considerava solo l'« immobile » perito « per caso fortuito e senza colpa del donatario ». La disposizione è stata estesa, nell'articolo in esame, anche alle cose mobili con la parola generica « cosa ».

2. Il progetto preliminare (art. 345) e quello definitivo (art. 383) parlavano di « cosa non deperibile per l'uso ». Era stato proposto di comprendere nella regola anche le cose *deperibili con l'uso*; ma non fu creduto opportuno, nel comporre il progetto definitivo (art. 283)

«generalizzare fino a questo punto la norma, perchè in tal modo si sarebbe arrivati ad escludere l'obbligo della collazione anche quando il perimento sia derivato dall'uso, poichè si tratterebbe pur sempre di un semplice perimento «fortuito». (R. p. d., n. 211).

Ma la stessa espressione «non deperibile per l'uso» non è stata mantenuta. Già la Commissione parlamentare aveva richiamato su questa espressione la sua attenzione, ritenendola assai vaga e inopportuna. Il Guardasigilli ebbe nella Relazione al Re Imperatore (n. 133) a proporsi il quesito se, di fronte al nuovo principio fissato nell'art. 397, per cui anche le cose mobili devono essere imputate secondo il loro valore al tempo della aperta successione, fosse giustificato che l'esenzione dalla collazione per effetto del perimento non si estendesse alle cose deperibili. «Ho considerato — così si esprime — che tale diverso trattamento delle cose deperibili non era affatto giustificato, dato che, in ogni caso, il caso fortuito che provoca il deperimento della cosa fa venir meno nel patrimonio del donatario quel valore che, senza il perimento, si sarebbe trovato al momento dell'apertura della successione. Tanto più poi che, se la cosa fosse deperita con l'uso in maniera tale da perdere ogni valore venale, il donatario, per il criterio dell'art. 297, nulla sarebbe tenuto a conferire, malgrado che egli ne avesse interamente goduto. Sarebbe quindi ingiusto che del perimento per caso fortuito, che fa venir meno il godimento, dovesse rispondere il donatario. Ho formulato perciò in termini generali l'art. 291, in maniera che esso trovi applicazione qualunque sia la natura del bene donato».

3. Il progetto, riproducendo l'art. 1012 del codice del 1865, considerava così il caso fortuito come la mancanza di colpa da parte del donatario.

La stessa Commissione parlamentare aveva proposto di sopprimere l'accenno al «caso fortuito» osservando che poichè si richiedeva la mancanza di colpa del donatario restasse da questo concetto assorbito il caso fortuito. Ma venne rilevato che la mancanza di colpa non coincide con il caso fortuito, come risulta dagli articoli 1224 e 1225 del codice del 1865. Sicchè, se si fosse soppresso l'accenno al caso fortuito, l'obbligazione di conferire sarebbe stata sottoposta a un regime meno rigoroso di quello che vige in genere per le altre obbligazioni. Fu perciò «mantenuto nella disposizione dell'art. 291 la menzione del caso fortuito, e fu invece eliminata quella del difetto di colpa, che rappresenta un *minus* rispetto all'altro requisito» (R. p. d., n. 133).

4. In seno alla stessa Commissione fu proposto il dubbio se, ove la cosa non deperibile fosse perita per colpa del terzo, il donatario sia esente dalla collazione pur avendo percepito dal terzo il risarcimento di danno; e il dubbio fu risolto nel senso che «se alla cosa perita è subentrato il suo valore a causa dell'indennizzo, dato dal terzo che ha cagionato il perimento, il prezzo succede alla cosa stessa nei riguardi della collazione». (R. C. p., pag. 735).

Art. 292. — *Frutti e interessi.*

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
(*Art. 1013.*)

E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 1012 del codice del 1865.

In occasione della compilazione del progetto definitivo (articolo 284: prog. prelim. art. 346) era stato proposto di risolvere in questa sede la questione se sia dovuta la collazione, quando la donazione ha avuto per oggetto dei frutti o un usufrutto, e in che modo vada calcolata. Ma «non fu creduto necessario risolvere legislativamente questi punti, sui quali la recente dottrina e giurisprudenza sono giunte a soluzioni pressochè pacifiche, ispirandosi al concetto chiaramente espresso dal legislatore che ciò che ha formato oggetto di godimento prima della morte del donante, non deve essere conferito e deve essere invece conferito il valore capitale che rimanga nelle mani del donatario dopo l'apertura della successione» (*R. p. d., n. 212.*).

Art. 293. — *Collazione di immobili.*

La collazione di una cosa immobile si fa o col rendere la cosa in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

(*Art. 1015, 1016.*)

1. In questo articolo sono state raccolte le disposizioni degli art. 1015 e 1016 del codice del 1865, «poichè la norma espressa nel secondo non fa che completare quella precedente. Si è precisato che si tratta di collazione di *cosa immobile*, dato che la collazione dei mobili è regolata nell'art. 297. (*R. p. d. n. 213*); d'altra parte — osservò la Commissione parlamentare (pag. 736) — poichè non è dubbio di fronte al successivo art. 1024, «che anche l'attuale art. 1015 si applichi ai soli immobili, la precisazione del progetto appare bene opportuna».

2. Sulla opportunità che la collazione sia fatta con l'imputazione del valore alla propria porzione, piuttosto che col rendere la cosa in natura nella Commissione parlamentare si era osservato «che quando si entra nel possesso di un immobile è non solo interesse di chi lo riceve ma anche dell'economia generale che l'immobile continui a rimanere nelle mani di chi lo ha avuto. La situazione di incertezza che viene da una donazione che si sa che in seguito dovrà essere soggetta a collazione, con la conseguente restituzione dell'immobile, può essere

un incentivo a non migliorarlo. Ma la Commissione, tuttavia, trovando chiara ed esauriente la formula dell'articolo l'ha senz'altro approvata » (*R. C. p.*, pag. 736).

Art. 294. — *Collazione per imputazione.*

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

(*Art. 1017*).

E' stata qui riprodotta testualmente la disposizione dell'articolo 1017 del codice del 1865 (art. 349 prog. prelim.; art. 286 prog. definit.).

Art. 295. — *Miglioramenti, spese e deterioramenti.*

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura, può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

(*Art. 1018, 1020, 1023*).

1. In questo articolo sono state fuse le disposizioni degli articoli 1018, 1019, 1020 e 1023 del codice del 1865 « in modo da regolare in unico contesto i diritti e gli obblighi dell'erede, che fa la collazione, per le migliorie, per le spese e per i deterioramenti ». (*P. p. d. n.* 214).

2. Su rilievo di un commissario, in seno alla Commissione parlamentare fu osservato che la disposizione del 1° comma dell'articolo in esame è sostanzialmente identica a quella dell'art. 1018 del codice del 1865, che usa la espressione « si deve dar credito al donatario delle spese con le quali sia migliorata la cosa »; e fu aggiunto: « s'intende che se le migliorie apportate al fondo al momento dell'apertura della successione risulteranno annullate, non si dovrà dedurre nulla a favore del donatario » (*R. C. p.*, pag. 736).

3. L'art. 354 del progetto preliminare (che riportava, con opportune modificazioni di forma, la norma dell'art. 1022 del codice del 1865, relativo alla donazione di immobile donato con dispensa dalla collazione, eccedente la disponibile) è stato soppresso « perchè

le disposizioni contenutevi sono già comprese nell'art. 106, dove esse hanno sede più propria in quanto si riferiscono non alla collazione ma alla riduzione (*R. p. d. n.* 214).

Art. 296. — *Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.*

Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

(*Art.* 1021).

In seno alla Commissione parlamentare, pur riconoscendosi che la disposizione di questo articolo è la riproduzione di quella contenuta nell'art. 1021 del codice del 1865, fu rilevato che « la disposizione determina una situazione strana in quanto l'erede che ha alienato verrebbe a giovare dei miglioramenti fatti dall'acquirente. Ma si è notato in contrario che, poichè l'immobile si deve conferire, l'erede è tenuto a sua volta verso l'acquirente e che con l'articolo si vuole stabilire un criterio di valutazione nel senso che al momento dell'apertura della successione, agli effetti dell'imputazione, il valore dell'immobile va calcolato in relazione alle condizioni del momento e non ai miglioramenti effettuati » (*R. C. p.*, pag. 736).

Art. 297. — *Collazione di mobili.*

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli di rendita del debito pubblico e di quelli commerciali e industriali, delle derrate e delle merci, il cui prezzo corrente è stabilito dai listini di borsa o dalle mercuriali di mercato, si fa in base ai listini e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

(*Art.* 1024).

1. L'art. 1024 del codice del 1865, col disporre che la collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, distingue a seconda che i mobili siano stati o non stimati al tempo della donazione; nel primo caso la imputazione si fa sul ragguaglio del valore della stima, annessa all'atto di donazione, nel secondo in base dalla stima

da farsi dal perito, ma sempre avendo valore al tempo della donazione.

Il progetto preliminare (art. 356) e quello definitivo (art. 289) avevano riguardo nel primo caso al valore di stima al tempo della donazione e nel secondo a quello del tempo della apertura della successione. Queste disposizioni furono oggetto di numerose critiche non sembrando chiara la ragione per cui si dovesse fissare tempi diversi per la valutazione a seconda che nell'atto della donazione i mobili donati siano stati o meno stimati, pur essendosi rilevato che se all'atto della donazione i beni furono stimati con ciò il donante deve aver inteso fissarne in modo immutabile il valore anche ai fini della collazione (*R. p. d., n. 215*).

Ma la Commissione parlamentare ebbe ad approvare la proposta di fare l'imputazione dei mobili donati sulla base del valore al tempo della aperta successione, siano o non siano stati stimati al tempo della donazione « perchè il fine che l'istituto della collazione si propone è quello di stabilire fra i vari coeredi la parità di condizioni che è stata turbata dal testatore col procedere ad una anticipata assegnazione di una quota di beni. Ora se questa anticipata assegnazione non fosse avvenuta, volendo stabilire una situazione di parità, o salvaguardare la quota di riserva se vi è dispensa dalla collazione, è evidente che i beni debbono essere rimessi nella massa col valore che avevano al tempo dell'aperta successione; sarebbe perciò una manifesta incongruenza il voler farli rientrare nella massa ereditaria col valore accertato dalla stima avvenutane al tempo della donazione » (*R. C. p., pag. 737*).

D'altra parte, ha rilevato la Commissione, non è conforme alla finalità dell'istituto della collazione, e può portare a notevoli spequazioni, il diverso trattamento fatto ai beni mobili nei confronti degli immobili.

Aderendo a tale proposta, cioè, di « unificare il criterio per le cose mobili e immobili e di avere riguardo in tutti i casi al valore al tempo dell'aperta successione, anche se si tratti di cose mobili stimate » (*R. R., n. 134*) è stata riportata nel 1° comma dell'articolo in esame la formula suggerita dalla Commissione.

2. In ordine alle disposizioni del 2° e 3° comma nella stessa Commissione un commissario ebbe a rilevare la disparità di trattamento fatto alle cose soggette a consumo rispetto a quelle soggette soltanto a deterioramento; diversità che non parve giustificata, « perchè sostanzialmente al primo donatario si imputa tutto il valore della cosa donata e al secondo si imputa solo il valore che la cosa conserva dopo l'uso. Richiamandosi ai principj generali dell'istituto, perciò nel primo caso, poichè la cosa non si può godere se non consumandola, (e lo stesso sarebbe avvenuto se la cosa fosse rimasta nel possesso del donatore) non dovrebbe farsi luogo a collazione ». Ma la Commissione, pur riconoscendo ipotizzabile il caso, non credette di accogliere il rilievo, « sia per la difficoltà di potere agire diversamente, sia perchè in pratica la cosa non ha rilevabile importanza » (*R. C. p., pag. 737*).

3. L'ultimo comma regola l'ipotesi della determinazione del valore dei titoli di rendita e di quelli commerciali o industriali, ecc.

Art 298. — *Collazione del danaro.*

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli di rendita dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

(Art. 1025).

1. Il 1° *comma* di questo articolo riproduce quello dell'art. 1025 del codice del 1865, con l'aggiunta che si deve aver riguardo al valore legale della cosa donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

2. Il *secondo comma*, nel riprodurre la disposizione del corrispondente comma del citato art. 1025, precisa che «la facoltà speciale, concessa al donatario di danaro, è quella di conferire altro danaro o titoli di rendita dello Stato: mentre, se non si avvale di questa facoltà, i coeredi possono prelevare altri beni ereditari» (*R. p. d.*, n. 216) in proporzione delle loro quote, secondo «il principio più generale stabilito nell'art. 272» (*R. R.*, n. 135).

3. Nel terzo e quarto comma dell'art. 357 il progetto preliminare prevedeva l'ipotesi che il donatario avesse dato al danaro uno stabile investimento, e l'altra che l'ascendente avesse acquistato col danaro proprio un immobile al nome di un discendente, e stabiliva rispettivamente l'obbligo di imputare il valore della cosa o di conferire l'immobile.

Tali disposizioni non sono sembrate approvabili e non furono riprodotte. «Non bisogna avere riguardo infatti — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 216) — alla volontà, reale o presunta, del donante di procurare al donatario il vantaggio della cosa, in cui il danaro è stato investito, o dell'immobile acquistato. Quello che si deve tener presente è lo scopo della collazione, che tende a far rientrare nel patrimonio del defunto ciò che ne è uscito per effetto della donazione. Ora, poichè in entrambe le ipotesi ciò che ne esce è una somma di danaro, è giusto che l'erede restituisca il danaro».

4. L'art. 358 del progetto preliminare dettava una norma nuova tendente a stabilire l'equilibrio tra la posizione dei discendenti, che, convivendo con i genitori, hanno conferito all'economia domestica il frutto del loro lavoro, e quella degli altri discendenti, che hanno fatto propri i loro guadagni, riconoscendo ai primi il diritto a un equo compenso da prelevarsi sulla massa ereditaria e da determinarsi dall'autorità giudiziaria.

«La disposizione, sebbene ispirata a principi di formale giustizia, è sembrata inopportuna per vari ordini di considerazioni. Innanzi tutto, essa è contraria alla concezione fascista della famiglia, in quanto implica il disconoscimento del vincolo di solidarietà fami-

liare, per cui genitori e figli debbono cooperare nell'interesse comune, ognuno in proporzione delle sue possibilità.

«D'altra parte, la norma sarebbe in pratica fonte di liti e di dissidi e darebbe luogo a gravi difficoltà di applicazione, sia per l'accertamento dell'entità e dei limiti della collaborazione, sia per determinazione dell'equo compenso, per il quale non sono stabiliti, nè è facile stabilire, criteri regolatori.

«Tali ragioni e le difficoltà pratiche per l'attuazione della norma hanno indotto a non riprodurla affatto nel progetto definitivo» (R. p. d., n. 217).

CAPO III. — *Del pagamento dei debiti.*

Art. 299. — *Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.*

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

(Art. 1027).

1. Il nuovo codice ha riaffermato la regola della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari anche se questi superino l'ammontare dell'attivo «benchè alcuni insigni giuristi abbiano dimostrato che questa regola si ricollega nelle sue origini storiche al carattere politico che la successione aveva nell'antico diritto di Roma. In realtà, la regola fu conservata anche quando la successione assunse esclusivo carattere patrimoniale e solo pochi ordinamenti giuridici moderni, profondamente diversi dal nostro, l'hanno abbandonata. La ragione della sua vitalità deve riconoscersi nella sua aderenza ad un'intima esigenza della coscienza comune. Specialmente nel nostro paese è così vivo il sentimento di solidarietà familiare, che l'erede, quando, come normalmente avviene, è uno stretto congiunto del defunto, sente come un'imperativo morale l'obbligo di soddisfarne le obbligazioni. D'altro canto, l'introduzione del principio che limita la responsabilità dell'erede al solo ammontare dell'attivo ereditario, renderebbe necessaria la predisposizione legislativa di cautele intese a fissare sin dall'origine la consistenza dell'eredità. Non è mancato, infatti, chi ha proposto di rendere obbligatoria in ogni caso la formazione di un inventario mercè l'intervento di organi della pubblica autorità, introducendo così elementi gravi di complicazioni formalistiche, che, mentre sono in contrasto colla tradizione, non rispondono a sentite esigenze pratiche. Chè se, invece, rinunciando ad ogni intervento pubblicistico, si lasciasse all'erede la cura di provvedere all'inventario, sarebbe pur necessario dalla mancata confezione di esso far derivare la responsabilità illimitata, e si riprodurrebbe allora, sotto un profilo diverso, la stessa situazione che si ha oggi con la facoltà data all'erede di accertare con beneficio d'inventario». Così la Relazione sul progetto definitivo (n. 5); la

quale conclude: «Pertanto il progetto conserva, su questo punto, il sistema tradizionale, ma dà una costruzione del tutto nuova all'istituto del beneficio d'inventario, che, trasformato in un mezzo efficace di garanzia dei creditori, si adegua all'interesse sociale di tutelare il credito».

2. L'art. 299 in esame è la riproduzione quasi testuale del corrispondente art. 1027 del codice del 1865.

3. V. nota all'art. 301 quanto al rapporto fra l'art. 299 in esame nel quale sono regolati i rapporti interni fra i coeredi, e l'art. 301 che regola la posizione di costoro di fronte ai creditori dell'eredità.

Art. 300. — *Immobili gravati da rendita redimibile.*

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore dell'immobile il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.

(Art. 1028).

1. Sono state qui riprodotte con qualche modificazione ed aggiunta le disposizioni dell'art. 1028 del codice del 1865.

Nel 1° *comma* è stata sostituita la parola «immobile» a quella «fondo» del progetto preliminare, sembrando «più generica e più propria la prima espressione» (*R. p. d., n. 220*).

Il progetto preliminare (art. 360) aveva sostituito, nel 2° *comma*, alla parola «incaricato della prestazione», dell'art. 1028 del codice del 1865, l'altra «gravato». Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 292) si tornò all'espressione del codice per evitare che si potesse pensare che la modificazione significhi che la nomina si riferisce ai rapporti esterni con il creditore» (*Relaz. cit.*). Senonchè, su proposta della Commissione parlamentare, nel testo si è sostituita la locuzione «tenuto» (alla prestazione) comechè più «corretta» (*R. c. p., pag. 798*).

2. La Commissione parlamentare aveva osservato che fosse pericoloso costringere i coeredi a far l'affrancazione anche se dannosa, quando uno dei coeredi lo esiga, e che fosse conveniente stabilire che in caso di opposizione intervenga l'autorità giudiziaria. La proposta è stata accolta (1° *comma*) in quanto l'intervento dell'autorità

giudiziaria « è sembrato opportuno per decidere un conflitto del genere, tenuto conto che il riscatto della rendita potrebbe risolversi in una notevole diminuzione del patrimonio ereditario » *R. R., numero 136*).

Art. 301. — *Pagamento dei debiti e rivalsa.*

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 299, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.

Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

(*Art. 1029, 1030*).

1. A taluno era sembrato poco chiaro il rapporto tra l'art. 359 (*art. 299*) e l'art. 361 (*art. 301*) del progetto preliminare.

« Un attento esame delle due disposizioni faceva comprendere che la prima volesse regolare i rapporti interni tra coeredi e la seconda, invece, la loro posizione di fronte ai creditori. E' infatti ovvio che il testatore può bensì attribuire il carico dei debiti agli eredi in proporzioni diverse dall'entità delle quote a ciascuno di essi assegnate, ma questa attribuzione non può in alcun modo danneggiare i creditori, che hanno diritto a pretendere da ciascun erede il pagamento di una parte del debito corrispondente alla sua quota ereditaria. Tuttavia, ad eliminare i dubbi che si erano sollevati fu ritenuto opportuno modificare la formula dell'art. 293 del progetto (*art. 301 in esame*), in modo da chiarire che le regole ivi poste si riferiscono al rapporto tra eredi e creditori » (*R. p. d., n. 218*).

2. « Non si è fatta una riserva per la ipotesi di indivisibilità del debito ereditario, come taluno aveva suggerito, perchè è ovvio che trovano applicazione anche in questa materia le norme generali sulle obbligazioni indivisibili » (*Relaz. cit.*).

Art. 302. — *Quota di debito non pagata da un coerede.*

In caso di insolvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione fra tutti gli altri coeredi.

(*Art. 1031*).

E' stata qui riprodotta quasi testualmente la disposizione dell'art. 1031 del codice del 1865 (*art. 363 prog. prelim.; art. 294 prog. definitivo*).

Art. 303. — *Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.*

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

(Art. 1033).

1. E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 1033 del codice del 1865 (art. 364, prog. prelim.; art. 295, prog. definit.) V art. 57 e segg. (esercizio del diritto di separazione).

2. L'art. 295 del progetto aveva un secondo comma col quale si faceva obbligo al legatario di un immobile ipotecato di pagare il debito che lo gravava se questo fosse servito per il miglioramento dell'immobile stesso.

«La disposizione, che costituiva una novità rispetto al codice del 1865, era stata introdotta nel progetto, in base a una presunta volontà del testatore». La Commissione parlamentare ebbe ad osservare che la disposizione fosse troppo generica e propose di «limitarne la portata al caso in cui il debito ipotecario sia stato contratto dopo la formazione del testamento e sempre che l'onere gravante sul legatario non superi la somma minore tra lo speso e il migliorato. Ma anche queste limitazioni sono arbitrarie, — così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 137) — perchè, se l'obbligo del legatario è fondato sul criterio, che il debito ipotecario, il quale ha servito a migliorare l'immobile, costituisce una diminuzione dell'entità economica del legato stesso, sarebbe logico che il legatario rispondesse del debito e non della somma minore fra lo speso e il migliorato. Mi è sembrato, quindi, preferibile sopprimere il comma, perchè, così come era redatto nel progetto, era fondato sopra una presunzione di volontà arbitraria. In tal modo, nel silenzio dell'art. 303 del testo, il legatario sarà responsabile del debito, solo se il testatore ciò abbia espressamente disposto».

CAPO IV. — *Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.*

Art. 304. — *Diritto dell'erede sulla propria quota.*

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche per incanti, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

(Art. 1034).

«L'art. 365 del progetto preliminare non accennava, come fa il codice del 1865 (art. 1035) ai beni pervenuti al coerede per incanti. Esso perciò era stato da qualcuno interpretato nel senso che in tal

caso la divisione non avrebbe carattere dichiarativo. Ora poichè non è certamente questa la portata della norma, che vuol riferirsi a tutte le ipotesi, sono state aggiunte, nel corrispondente art. 296 del codice definitivo (*art. 304 in esame*), alle parole « a lui pervenuti dalla successione » le altre « anche per incanti » (*R. p. d., n. 221*).

Art. 305. — *Garanzia tra coeredi.*

I coeredi si devono vicendevolmente garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa. (*Art. 1035*).

E' stata qui riprodotta quasi integralmente la disposizione dell'art. 1035 del codice del 1865 (art. 306, prog. prelin.; art. 297, prog. definit.).

Art. 306. — *Evizione subita da un coerede.*

Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al momento dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al momento della divisione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

(*Art. 1036*).

1. Il 1° comma dell'art. 1036 del codice del 1865, che obbliga ciascun coerede, in proporzione della sua quota ereditaria a indennizzare il coerede della perdita cagionata dall'evizione, era stato riprodotto nell'art. 367 del progetto preliminare e nell'art. 298 di quello definitivo.

La Commissione parlamentare, allo scopo di eliminare il dubbio se l'indennità dovesse riferirsi al valore della quota al momento dell'assegnazione o, invece, all'epoca dell'evizione, aveva proposto di stabilire espressamente, con apposito capoverso, che l'immobile evitto dovesse essere valutato per il valore che aveva al momento della divisione (*R. C. p., pag. 741*).

Ma fu considerato che tale disposizione era « in contrasto col principio stabilito in materia di compravendita, dove l'immobile evitto è valutato secondo il valore al tempo dell'evizione e che, da altra parte, quest'ultimo criterio può sembrare più giusto perchè

consente di valutare esattamente la perdita effettiva che subisce il coerede evitto. Tuttavia — così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 139) — le due soluzioni, sia quella che fa riferimento al momento della divisione sia l'altra che ha riguardo al tempo dell'evizione, possono portare a conseguenze inique per gli altri coeredi tenuti alla garanzia, secondo che i beni costituenti le quote dei garanti abbiano subito o meno oscillazione di valore proporzionata all'oscillazione che ha subito l'immobile evitto. Per stabilire nei limiti del possibile l'equilibrio tra coeredi, ho disposto nell'art. 306 (1° *comma*) che il valore dell'immobile deve essere calcolato al momento dell'evizione e che ciascun coerede è obbligato a tenere indenne il coerede che ha subito l'evizione, non già in proporzione della sua quota ereditaria, come stabiliva l'art. 298 del progetto, ma in proporzione del valore dei beni costituenti la sua quota calcolato al momento dell'evizione. Per evitare poi che influiscano sulla determinazione del valore dei beni i miglioramenti fatti o i deterioramenti cagionati dai coeredi, ho dichiarato espressamente che si deve tener conto dello stato in cui si trovavano i beni al momento della divisione. Questo criterio evita, a mio avviso, nella maggior parte dei casi, le sperequazioni derivanti dall'oscillazione nel valore dei beni dal momento della divisione a quella della evizione ».

2. Il 2° *comma* riproduce quello dell'art. 1036 del codice del 1865.

3. V. art. 29 *disposiz. transit.* (*applicazione della norma dell'art. 306 se la evizione ha luogo dopo l'entrata in vigore del Libro sulle successioni* (21 aprile 1940) ancorchè la divisione sia stata già effettuata).

Art. 307. — *Inesigibilità di crediti.*

Non vi è luogo a garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se la insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i primi cinque anni successivi alla divisione.

(Art. 1037).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 1037 del codice del 1865 (art. 368 prog. prelim., art. 289 prog. definit.).

CAPO V. — *Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.*

Art. 308. — *Annullamento per violenza o dolo.*

La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o dal giorno in cui il dolo è stato scoperto.

(Art. 1038, 1° comma).

1. Nell'intitolazione di questo capo e nella formulazione di alcuni articoli di esso è stata corretta un'improprietà del progetto prelininare e del codice del 1865, che parlavano solo di rescissione. «Invero la rescissione si riferisce alla lesione, mentre le azioni per dolo o violenza sono e devono sempre considerarsi azioni di annullamento» (R. p. d., n. 222).

2. «Per maggiore chiarezza sono state poste in due articoli separati le norme sull'annullamento per violenza o dolo (art. 308) e quelle sulla rescissione per lesione (art. 310). Nel primo articolo, in esame, si è aggiunto un termine quinquennale di prescrizione dell'azione, con decorrenza dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo», e ciò in analogia a quanto è disposto per le impugnative degli atti tra vivi» (art. 1300 codice del 1865 (Relaz. cit.).

3. Essendo sembrata alla Commissione parlamentare troppo generica la dizione «può essere impugnata» usata dal progetto a proposito dello annullamento per violenza o dolo considerata in questo articolo, vi si è sostituita l'altra «può essere annullata», che si legge nel testo, riferita alla divisione (R. R. n. 140).

V. art. 315: impugnazione della divisione per violenza o dolo da parte del coerede che ha alienato la sua porzione ereditaria.

Art. 309. — *Omissione di beni ereditari.*

L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

(Art. 1038, 2° comma).

In questo articolo è stata considerata l'omissione di uno o più beni dell'eredità, che non dà luogo a nullità, ma solo a un supplemento della divisione, in conformità di quanto dispone la seconda parte del secondo comma dell'art. 1038 del codice del 1865 (art. 369 prog. prelim.; art. 301 prog. definitivo).

Art. 310. — *Rescissione per lesione.*

La divisione può essere rescissa quando alcuno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

La domanda non può essere proposta trascorsi due anni dalla divisione.

(Art. 1038, 2° comma, 1048).

1. In questo articolo — che riproduce il 2° comma dell'articolo 1038 e la seconda parte dell'art. 1048 del codice del 1865 — è stato stabilito nel 1° comma la rescissione per lesione oltre il quarto, e si è inoltre prevista (2° comma) l'ipotesi di divisione fatta dal testatore, ammettendo la rescissione, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante. «E' questa un'applicazione del principio (affermato nell'art. 330 prog. prelim. e riprodotto nell'art. 271 prog. definit. per la sola ipotesi di attuazione delle norme date dal testatore per la divisione) secondo il quale gli eredi non debbono subire il danno della non corrispondenza tra il valore dei beni e quello delle quote» (R. p. d., n. 222).

La Commissione parlamentare aveva proposto di sopprimere questa ipotesi osservando che «se dal tenore del testamento risulta che il testatore ha voluto fare parti eguali, ma si è ingannato, sarà questione d'interpretare la sua volontà e di rimettersi alla decisione del magistrato» (R. C. p., pag. 742). Ma la proposta non è stata accolta perchè essa avrebbe portato «a sottrarre, senza giustificato motivo, la divisione fatta per testamento ai principi generali che regolano le divisioni in genere» (R. R., n. 141).

2. Nell'ultimo comma è stato stabilito un termine di decadenza di due anni per proporre la domanda di rescissione in corrispondenza a quello stabilito per la lesione *ultra dimidium* nella vendita (art. 1531 cod. del 1865). V. art. 19 disposiz. transit. circa la decorrenza del termine.

Art. 311. — Atti diversi dalla divisione.

L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

(Art. 1039).

1. In questo articolo è disciplinata l'azione di rescissione contro atti diversi dalla donazione che abbiano per effetto di far cessare fra i coeredi la comunione dei beni ereditari, regolata con l'art. 1039 del codice del 1865 (art. 370 prog. prelim.; art. 303 prog. definit.).

Non si sono menzionati, come faceva il progetto della Commissione Reale, i singoli negozi («vendita, cessione, permuta, transazione o altro negozio giuridico»), essendo impossibile farne una com-

pleta enumerazione, e perciò si è usata la formula generica «ogni altro atto» (1° comma) (R. p. d., n. 223).

2. In merito al 2° comma, la Commissione parlamentare aveva osservato che «dato che il concetto di transazione è di troncare una lite, sorta o che potrebbe sorgere, sembrassero pleonastiche le parole «ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite». Ma fu obiettato che qui «si considera non solo la transazione ma anche la divisione e che la formula usata è in relazione all'articolo 1704 del codice del 1865, per il quale la transazione pone fine a una lite già cominciata o previene una lite che può sorgere» (R. C. p., pag. 742).

Art. 312. — *Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.*

L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, e a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

(Art. 1040).

E' stata qui riprodotta testualmente la disposizione dell'articolo 1040 del codice del 1865 (art. 371 prog. prelim.; art. 304 progetto definitivo).

Art. 313. — *Stima dei beni.*

Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

(Art. 1041).

E' qui stata riprodotto testualmente la disposizione dell'articolo 1041 del codice del 1865 (art. 372 prog. prelim.; art. 305 progetto definitivo).

Art. 314. — *Facoltà del coerede di dare il supplemento.*

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncane il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

(Art. 1042).

E' stata qui riprodotta, completata con la espressione «e agli altri coeredi che si sono associati» la disposizione dell'art. 1042 del codice del 1865 (art. 373 prog. prelim.; art. 306 prof. definitivo).

Art. 315. — *Alienazione della porzione ereditaria.*

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo gli era palese o la violenza era cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

(Art. 1043).

E' stata qui riprodotta nel 1° comma la disposizione dell'articolo 1043 del codice del 1865 (art. 374 prog. prelim.; art. 307 progetto definitivo); e si è parlato di «impugnazione», anzichè di «azione di rescissione», in relazione alle considerazioni svolte al principio di questo capo (art. 308).

Per precisare il concetto di oggetti di modesto valore, nel 2° comma si è chiarito che si vuol far riferimento alla quota.

TITOLO V. — DELLE DONAZIONI.

1. Il nuovo codice introduce innovazioni sostanziali nella disciplina dell'istituto della donazione «in corrispondenza della necessità di una sua configurazione più aderente alle esigenze moderne». Non pochi articoli del codice del 1865 sono stati sostanzialmente innovati parecchie nuove norme sono state introdotte «per risolvere dibattute controversie o per rendere più corrispondenti allo spirito dei tempi un istituto che la pratica tende a liberare da vincoli formali o fiscali» (R. p. p., pag. 92).

2. Una prima questione è stata esaminata, quella se convenisse mantenere il titolo delle donazioni di seguito a quello delle successioni e non piuttosto trasportarlo fra i contratti secondo l'esempio delle più recenti codificazioni. Ma, «pur non dubitando che la donazione partecipi della natura del contratto, non si è però creduto, opportuno di abbandonare l'attuale sua collocazione nel codice potendosi oggi ripetere col Pisanelli che il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione fra queste e i contratti» (R. p. p., pag. 92).

In occasione del progetto definitivo fu criticata tale collocazione, osservando che «la donazione è stata costruita, conformemente all'insegnamento civilistico, non come causa generale di acquisto, ma come contratto, e precisamente il contratto tipo di liberalità.

Ma ciò nonostante fu ritenuta opportuna la collocazione «in quanto la donazione ha comune col testamento lo spirito di liberalità e la sua disciplina presenta sensibili deviazioni dalla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali» (R. p. d., n. 226).

La Commissione parlamentare, pur senza formulare alcun voto in proposito, sollevò dubbi e riserve sull'opportunità di collocare le donazioni in questo libro accanto alle successioni, anzichè in quello relativo ai contratti. Riesaminato il problema in occasione della formulazione del testo legislativo la collocazione è stata mantenuta. «Infatti — così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 143) — se è vero che la donazione viene esattamente configurata come un contratto, è anche vero che essa costituisce un contratto *sui generis*, la cui disciplina presenta sensibili deviazioni rispetto alla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Molte regole relative alla donazione, come quelle sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione, sulla nullità della donazione per motivo illecito o per errore sul motivo, sulla riduzione per lesione di legittima e così via, fanno notevolmente divergere la disciplina delle donazioni da quella degli altri tipi contrattuali e ne accentuano invece l'analogia con la disciplina delle successioni testamentarie. Nessuna collocazione può essere quindi migliore di quella che la pone tra le successioni e i contratti, quasi a dimostrare, come ebbe a dire il Pisanelli, che «il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione tra queste e i contratti».

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 316. — *Definizione.*

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

(Art. 1050).

1. In ordine alla *definizione della donazione*, va ricordato che il progetto preliminare aveva introdotto notevoli modificazioni all'art. 1050 del codice del 1865. «Innanzitutto — così il Guardasigilli riassume i precedenti nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 144) — abbandonò i requisiti di attualità e di irrevocabilità, che considerò inutili relitti del diritto consuetudinario francese. Tenne poi a porre in risalto che la donazione è disciplinata, non come causa generale di acquisto, ma bensì come il contratto tipico di liberalità, e perciò stabilì che essa non produce i suoi effetti che con l'accettazione. Infine determinò con maggiore larghezza l'oggetto della donazione, che il vecchio codice limitava all'attribuzione patrimoniale corrispondente allo «spoglio di una cosa», comprendendo nel concetto di donazione i vari tipi di essa configurati dalla dottrina, e cioè le donazioni reali, le obbligatorie e le liberatorie. Il progetto definitivo si limitò a comprendere esplicitamente nella nozione di donazione soltanto i due tipi di donazione reale e obbligatoria, e cioè quella che trasferisce la proprietà o un diritto reale non accessorio (di godimento) e quella con cui il donante si costituisce debitore verso il

donatario. Inoltre, ritenne inutile specificare il concetto di liberalità, in quanto esso già risultava soggettivamente dalla gratuità della attribuzione e oggettivamente dal trapasso di un valore. La Commissione ha creduto preferibile di non specificare l'oggetto della donazione e di parlare genericamente di concessione a titolo gratuito di una cosa ad altri, che l'accetta, salvo a coordinare la espressione «cosa» con la definizione da darsi nell'art. 1 del libro relativo ai diritti reali. In tal modo si tornerebbe, in un certo senso, alla generica e poco precisa definizione dell'art. 1050 del codice del 1865.

«Queste proposte — soggiunge il Guardasigilli nella citata Relazione al Re Imperatore — mi hanno indotto a rivedere la formulazione dell'art. 308 del progetto definitivo (cui corrisponde l'art. 316 del nuovo codice), in base alle seguenti considerazioni.

«In primo luogo mi è sembrato opportuno abbandonare la dizione di «atto», e qualificare formalmente la donazione come contratto. Si tratta, invero, di un negozio con una disciplina particolare, che, come s'è detto, si avvicina in alcune parti più a quella degli atti *mortis causa* che a quella degli atti tra vivi, ma si tratta pur sempre di un contratto, al quale sono applicabili alcune regole dei contratti, come, per esempio, le norme sull'adempimento e sull'effetto traslativo della proprietà con il semplice consenso. Di ciò del resto non si è quasi mai dubitato sotto l'impero del codice del 1865.

«Ho voluto, poi, porre in rilievo l'elemento soggettivo dello spirito di liberalità, e cioè la coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti (*animus donandi*), e l'effetto obbiettivo economico dell'arricchimento del donatario con il corrispondente depauperamento del donante. L'essenza della donazione, secondo il concorde insegnamento della dottrina, sta appunto in ciò, che per puro spirito di liberalità una persona opera una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra.

«Accanto a questi elementi ho enunciato il mezzo tecnico con cui il detto effetto economico si raggiunge. Al riguardo, dopo più maturo esame, ho stimato conveniente far rientrare nel concetto di donazione, non soltanto le donazioni reali ed obbligatorie, ma anche le liberatorie, in conformità dell'opinione più larga formatasi nell'interpretazione dell'art. 1050 del codice del 1865.

«Pertanto, ho ritenuto di dover comprendere i tipi di donazione reale e liberatoria nella formula «disposizione di un diritto», poichè, tanto trasferendo o costituendo un diritto reale, che rinunciando a un diritto patrimoniale già acquisito, si compie un atto di disposizione. Per far riferimento, poi, alla donazione obbligatoria, ho usato l'espressione «assumere un'obbligazione». Ho creduto inoltre necessario porre bene in risalto che, come l'effetto economico deve essere l'impovertimento di uno dei contraenti e l'arricchimento dell'altro, così il mezzo giuridico non può non consistere che nella disposizione di un diritto di un contraente a favore dell'altro o nell'assunzione dell'obbligazione dell'uno verso l'altro.

«Pertanto, anzichè di «persona» ho parlato di «parte», specificando che la disposizione del diritto di una parte è a favore del-

l'altra e l'assunzione dell'obbligazione è compiuta da una parte verso l'altra.

« In conclusione, la donazione è stata definita nell'art. 316 come « il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione ».

2. In conseguenza dell'abbandono dei requisiti di attualità e irrevocabilità richiesti dall'art. 1050 del codice del 1865, nel progetto preliminare (ed in quello definitivo) non fu riprodotto l'art. 1066 del codice stesso che dispone la nullità della donazione la cui esecuzione dipenda esclusivamente dalla volontà del donante; e la Relazione sul progetto stesso (pag. 92) osservò in proposito che « tale norma, o costituisce una ripetizione dell'art. 1060 del codice del 1865 e sarebbe perciò superflua, o (come forse sarebbe più corretto) costituisce una più rigorosa affermazione del principio della irrevocabilità, estendendo la sanzione della nullità non solo al caso della donazione sottoposta a condizione sospensiva meramente potestativa ma anche al caso di condizione risolutiva dipendente dalla sola volontà del donante, nonchè al caso di condizione potestativa consistente *in facto a voluntate pendente*, o di una condizione potestativa mista, ed in questo caso non si spiegherebbe un tal maggiore rigore in materia di donazioni rispetto alle obbligazioni ».

Art. 317. — Donazione rimuneratoria.

E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

(Art. 1051).

1. L'art. 391 prog. prelim. riproduceva la disposizione dell'articolo 1051 del codice del 1865 sulla donazione rimuneratoria, e il successivo art. 392 conteneva una disposizione nuova con cui « si escludeva il carattere di donazione alle erogazioni dirette a compensare servigi resi pei quali si è soliti prestare un compenso, purchè naturalmente non sia eccedente la misura ordinaria, o quelle fatte in ottemperanza alle consuetudini: invero esula in entrambi i casi *l'animum donandi*; l'intenzione non è quella di eseguire una donazione, ma di ottemperare ad un obbligo di carattere giuridico o anche solo morale che trova sanzione nella coscienza sociale » (R. p. p., pag. 93).

Nel comporre il progetto definitivo sono state fuse nell'ar. 309 le disposizioni dei detti due articoli che pongono il criterio distintivo tra le donazioni rimuneratorie e le liberalità d'uso. « La critica mossa da taluno, secondo la quale non sarebbe chiaro questo criterio di distinzione, non è sembrata giustificata. Risulta in modo indubbio, infatti, che la liberalità è donazione, quando costituisca una speciale remunerazione, cioè una remunerazione che non rientra

nella consuetudine, ma che il suo autore crede di dover fare (1° *comma*). Quando invece la remunerazione resta nei limiti in cui è generalmente imposta dall'uso, allora non costituisce donazione (2° *comma*). Per questa seconda ipotesi si parla di liberalità che ci sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità degli usi. L'espressione « si sogliono » equivale evidentemente all'altra « in conformità degli usi »: tuttavia sono state usate entrambe per prevedere, sia il caso di usi che impongono di remunerare in una certa misura determinati servizi, sia quello di usi che portano a fare regali indipendentemente da servizi ricevuti » (*R. p. d., n. 228*).

2. La Commissione parlamentare aveva suggerito, quanto al 2° *comma*, di sostituire alla formula « in occasione di servizi » l'altra « a causa di servizi ». Ma la proposta non fu accolta, perchè essa « avrebbe snaturato il concetto di liberalità d'uso e avrebbe piuttosto richiamato il concetto di un atto oneroso. La distinzione ha particolare importanza agli effetti della collazione giacchè l'ultimo *comma* dell'art. 289 dichiara non soggetto a collazione le liberalità d'uso previste in questo capoverso » (*R. R., n. 145*).

3. V. art. 344 (garanzia per evizione delle cose donate), art. 352 (irrevocabilità della donazione remuneratoria), a art. 356 (inapplicabilità della norma del 1° *comma*).

Art. 318. — Donazione di beni futuri.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salva contraria volontà del donante.

(Art. 1064).

1. Questo articolo, nel 1° *comma*, « mantiene fermo il principio (art. 1064) che la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante: principio che ci deriva dal *droit coutumier* e dall'art. 15 dell'Ordinanza francese del 1731. Esso è parso ancor oggi ben giustificato da ragioni di previggenza e di avvedutezza: il divieto costituisce una remora alla prodigalità » (*R. p. p., pag. 94*).

« La seconda parte dell'articolo 1064, con cui si dispone che « se (la donazione) comprende beni futuri è nulla riguardo a questi » venne nel progetto preliminare attenuata « nel senso che la donazione si ritenne valida per l'intero anche se comprendesse beni futuri, purchè essi costituiscono con i beni presenti un tutto inseparabile e cioè, un accessorio o un'integrazione di essi (ad es. la donazione di una biblioteca o di una pinacoteca con tutte le loro future accessioni » (*R. p. p., pag. 94*).

Ma nel comporre l'art. 310 del progetto definitivo si è tornato alla regola dell'art. 1064 secondo la quale, se la donazione comprende beni futuri, è nulla limitatamente a questi (1° *comma*, 2° *pe-*

riodo «sembrando eccessiva ed illogica la disposizione del progetto preliminare, che dichiarava interamente nulla la donazione che comprenda beni futuri» (R. p. d., 229).

2. Il capov. dell'art. 393 del progetto preliminare, come sopra si è accennato, dopo aver dichiarato nulla la donazione che comprende beni futuri, aggiungeva: «eccetto che i medesimi costituiscono un accessorio o una integrazione del bene presente, nel qual caso la donazione è valida per l'intero». Ma questa eccezione aveva dato luogo a dubbi, essendosi da taluno pensato che «si riferisse all'impegno che il donante assume di dare in futuro ai donatari o altri beni che costituiscono accessorio o integrazione dei beni di cui attualmente si spoglia. Così intesa la norma avrebbe avuto una portata esorbitante e avrebbe finito con l'annullare le regole del divieto». In base agli esempi che fa la Relazione della Commissione Reale — così è detto nella Relazione sul progetto definitivo (n. 229) — sembrava che l'eccezione volesse riferirsi «unicamente al caso in cui oggetto della donazione sia una universalità di cose ed esprimere soltanto questo concetto, che, nell'ipotesi in cui il donante conservi il godimento dell'universalità trattenendola presso di sé e vi faccia delle aggiunzioni prima di consegnarla al donatario, le aggiunzioni sono comprese nella donazione». In tali sensi è stata perciò formulata la norma del 2° comma dell'articolo in esame.

3. L'art. 395 del progetto preliminare disponeva che la donazione di tutti i beni presenti fosse valida solo quando il donante si fosse riservato l'usufrutto di almeno parte di essi in modo da soddisfare le obbligazioni degli alimenti che sono a suo carico o ne abbia in altro modo assicurato l'adempimento. Ma la disposizione non venne riprodotta nel progetto definitivo perchè superflua, «Se si tratta — così osserva la Relazione sul progetto stesso (n. 230) — di obblighi alimentari in atto, i creditori possono tutelarsi con l'esercizio dell'azione revocatoria; se poi si volesse aver riguardo ad obblighi futuri eventuali, la norma vincolerebbe troppo i poteri di disponibilità del proprietario dei beni e perciò sarebbe eccessiva. Ne è da ammettersi una limitazione della donazione di tutti i beni per evitare che il donante possa cadere in indigenza. Una tale limitazione, oltre che praticamente inutile, sarebbe priva di giustificazione, dal momento che nel progetto del libro I è stato stabilito l'obbligo alimentare del donatario».

4. V. art. 25 *disposiz. transitorie (delle donazioni)*.

Art. 319. — *Donazione di prestazioni periodiche.*

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.

«Viene qui considerata la donazione avente per oggetto prestazioni periodiche allo scopo di stabilire che essa si estingue alla morte del donante, salva una diversa sua volontà, la quale può anche risultare tacitamente dalla disposizione» (R. p. p., pag. 95).

Il progetto preliminare (art. 395) usava la espressione: «risulti anche tacitamente»; questa espressione non fu riprodotta nell'articolo 311 del progetto definitivo forse perchè si è ritenuto superfluo l'accenno anche allà volontà tacita.

Art. 320. — *Donazioni a più donatari.*

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salva diversa volontà del donante.

E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

1. Questo capo si chiude con una disposizione che considera il caso della donazione congiuntiva e risolve due questioni non risolte dal codice del 1865.

« Per una donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari, senza cioè distinzione di parti, si deve presumere che il donante abbia inteso in parti uguali beneficiare i diversi donatari? E' parsa essere questa la più naturale presunzione, almeno fino a prova di una contraria volontà del donante » (1° *comma*).

« L'altra questione qui risolta (2° *comma*) è se sia da ammettersi diritto di accrescimento fra più donatari in una donazione congiuntiva; si è osservato che l'istituto dell'accrescimento è un istituto *post mortem* e che, adottato nelle donazioni, verrebbe a legarle ancor più al diritto successorio: questa considerazione ha fatto prevalere l'opinione che il diritto di accrescimento sia da ammettersi nel solo caso di espressa disposizione del donante e non per legge o per sua presunta volontà » (*R. p. p., pag. 95*).

2. Nell'art. 312, del progetto definitivo era stato eliminato l'accenno all'accrescimento e si era parlato, invece, di acquisto di diritto, ma nel formulare il testo dell'articolo si è tornati alla primitiva dizione. Si è poi precisato che l'accrescimento può verificarsi soltanto nel caso che alcuno dei donatari non possa o non voglia accettare, « e ciò per evitare che l'acquisto abbia luogo anche dopo l'accettazione, come talvolta ha ritenuto la giurisprudenza » (*R. p. d., n. 231*).

CAPO II. — *Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.*

Art. 321. — *Capacità di donare.*

Non possono fare donazioni coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida la donazione fatta

dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 163 e 164 del primo libro.

(Art. 1052).

« Il capo II riguarda la *capacità di disporre e di ricevere per donazione*. Affermatane la natura contrattuale è parso necessario adeguare la capacità di disporre per donazione a quella contrattuale e sopprimere ogni equiparazione fra donazioni e testamenti in questa materia; ciò spiega la norma dell'art. 321. La limitazione posta nella 2^a parte (capacità donatoria del minore o dell'inabilitato nel contratto di matrimonio) si ispira al vecchio aforisma « *habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia* ». (R. p. p., pag. 95).

Per l'annullabilità della donazione fatta dall'inabilitato dopo promosso il giudizio di inabilitazione e dell'inabilitato per prodigalità, v. art. 323.

V. art. 25 *disposiz. transitorie quanto alla non proponibilità (dopo l'entrata in vigore del Libro sulle successioni) delle azioni per nullità delle donazioni per vizi di forma, incapacità a ricevere o altra causa, le quali siano valide secondo le nuove norme.*

Art. 322. — *Donazione fatta da persona non sana di mente.*

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata non sana di mente per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Questo articolo non ha precedenti nè nel codice del 1865, nè nei progetti. In proposito al suo contenuto così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 146):

« Mi è parso necessario completare il sistema del progetto in ordine alle donazioni fatte da persona non sana di mente quantunque non interdetta, e alle donazioni fatte dagli inabilitati. Quanto alle prime, è chiaro che, in mancanza di una norma speciale, avrebbe trovato applicazione l'art. 422 del primo libro del nuovo codice, con la conseguenza che sarebbe stato necessario dimostrare, ai fini dell'impugnativa, la mala fede del donatario.

« Ora per le donazioni compiute dal non sano di mente sembra eccessivo richiedere la prova della mala fede del donatario. Perciò ho stabilito nell'art. 322 che le donazioni in questione possono essere impugnate dal donante, dai suoi eredi o aventi causa entro cinque anni dalla data dell'atto, sol che si provi l'infermità di mente del donante al momento in cui la donazione è stata fatta ».

V. nota all'art. 321 (*disposiz. transit.*).

Art. 323. — *Donazione fatta dall'inabilitato.*

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

(Art. 1052).

In proposito così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re e Imperatore (n. 146).

« Quanto alle donazioni fatte dall'inabilitato, ne ho regolato la impugnativa in una disposizione autonoma (art. 323), nella quale, in deroga alla disposizione generale dell'art. 421 del primo libro, si è disposto che la donazione è annullabile, se fatta dopo che il giudizio d'inabilitazione è stato promosso, e quindi anche prima che sia stato nominato il curatore provvisorio. Tale norma ho poi creduto opportuno di estendere ulteriormente, quando si tratta di donazioni compiute da persona successivamente inabilitata per prodigalità. In tal caso non solo ho accordato la legittimazione all'impugnativa al curatore, ma ho considerato annullabili le donazioni compiute dal prodigo nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione. Ho considerato infatti che molto spesso il fatto che fa emergere la necessità di fare inabilitare il prodigo, consiste proprio in una donazione, e che perciò è giusto far sì che la inabilitazione sopravvenuta produca la reintegrazione del patrimonio del prodigo, che altrimenti resterebbe irrimediabilmente pregiudicato ».

V. nota all'art. 321 (*disposiz. transit.*).

Art. 324. — *Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.*

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dalla persona incapace.

1. Con questo articolo, che non ha precedenti nel codice del 1865, è stata risolta la grave questione: se il padre e il tutore possano fare donazioni in conto e per nome della persona incapace da loro rappresentata. « La questione è stata risolta negativamente (1° comma) pur essendo stata autorevolmente sostenuta in dottrina l'opinione contraria: la donazione non può considerarsi un atto economicamente utile per il donante salvo il caso delle donazioni remuneratorie, dei regali di uso; la rappresentanza degli incapaci è disciplinata dalla legge nel loro interesse; ora chi fa una donazione non

può dirsi certo di fare gli interessi del donante; infine, non si concilia tale facoltà da parte del rappresentante legale dell'incapace col principio che l'*animus donandi* debba essere proprio del disponente » (R. p. p., pag. 96).

Nel comporre l'art. 314 del progetto definitivo fu soppressa la menzione delle donazioni remuneratorie e dei regali d'uso che si leggeva nell'art. 399 del progetto preliminare.

« Per questi ultimi, invero — così la Relazione ministeriale (n. 233) — è evidente che non v'è necessità di una norma esplicita, che ne dichiari la validità, dal momento che essi non costituiscono donazione e quindi non possono essere compresi nella regola del divieto. Quanto alle liberalità remuneratorie, o con esse si intende accennare alle remunerazioni d'uso, e allora si è fuori del campo delle donazioni e quindi non si applica la regola del divieto, o si intende riferirsi alle vere donazioni remuneratorie e allora la facoltà che si riconoscerebbe al rappresentante legale sarebbe esorbitante ed estranea al contenuto dei poteri di rappresentanza ». V. note all'art. 317.

2. Il 2° comma consente che, con la prescritta forma abilitativa, abbiano luogo liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti di persona incapace. In seno alla Commissione parlamentare, essendosi in proposito posto in rilievo che vi sarebbero « anche altri casi in cui sarebbe utile o necessario per un minore fare donazioni » si osservò che non fosse « opportuno estendere ancora di più le eccezioni ad una norma posta a tutela degli incapaci » (R. C. p., pag. 745).

3. L'articolo 400 del progetto preliminare mirava a risolvere un'altra questione fin qui controversa: la *capacità a donare delle persone giuridiche*. La soluzione accoltavi era quella già in pratica adottata: valide donazioni sono quelle fatte da enti o società che esercitano il commercio, a scopo pubblicitario o per consuetudine (gratificazioni agli impiegati, doni agli acquirenti); che anzi la donazione può in questi casi configurarsi come atto commerciale. Vi sono poi enti istituiti a scopo di beneficenza e per questi le liberalità sono insite nella loro natura e nel loro scopo » (R. p. p., pag. 96).

Ma nel comporre il progetto definitivo fu ritenuta inutile questa disposizione, osservando che « se di fronte al codice vigente si discute di tale capacità, ciò dipende dall'equiparazione che il codice fa della capacità di donare e della capacità di disporre per testamento. Si dice, infatti, che le persone giuridiche, non potendo far testamento, non possono neppure compiere donazioni. Ma dal momento che il progetto ha regolato la capacità per le donazioni con le regole della capacità contrattuale, nessun dubbio può aversi al riguardo. Quanto ai limiti, in cui le persone giuridiche possono far donazione, è problema che deve trovare la sua soluzione non in precetti generali di legge, ma nelle norme che i singoli enti pongono nell'atto costitutivo o nello statuto per disciplinare in concreto le attività che i loro organi direttivi devono svolgere » (R. p. d., n. 235).

Art. 325. — Mandato a donare.

E' nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

E' peraltro valida la donazione in favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

E' del pari valida la donazione la quale ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

1. Con questo articolo è stata risolta l'altra questione del mandato a donare (1° comma).

«La considerazione che, cioè, l'*animus donandi* deve essere proprio del disponente, dà ragione della soluzione negativa data alla questione della validità del mandato a donare *cui volens et quae volens*» (R. p. p., pag. 96).

2. In occasione del progetto definitivo era stato proposto di eliminare tutte le eccezioni fatte dal progetto preliminare alla regola della sua nullità. «Tali proposte sono sembrate eccessive, in quanto — si è detto (R. p. d., n. 234) — risponde alle esigenze pratiche la facoltà di affidare a un terzo la scelta della persona del donatario o dell'oggetto della donazione, quando il donante abbia determinato i limiti entro i quali la scelta debba avvenire (2° comma).

«Peraltro, poteva essere fonte di dubbi la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 399 del progetto preliminare, secondo la quale sarebbe valida la donazione avente per oggetto una cosa da determinarsi dal terzo con il suo equo criterio. Tale regola poteva, infatti, sembrare in contrasto con quella relativa alla nullità del mandato. Pertanto si è stabilito che il donante determini le cose tra le quali debba aver luogo la scelta o fissi i limiti di valore entro i quali la scelta debba farsi» (3° comma).

Il 2° e 3° capoverso introducono così un «logico temperamento» al principio sancito nel 1° comma: «si tratta — così la Relazione sul progetto preliminare (pag. 96) — di donazioni a mezzo di rappresentante, in cui sono peraltro indicati i criteri obbiettivi per la determinazione della persona del donatario o della cosa donata: l'*arbitrium* del mandatario può essere controllato dal giudice, non trattandosi di *arbitrium merae voluntatis*, ma di *arbitrium boni vivi*».

Art. 326. — Donazione a favore del tutore o protutore.

E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 145.

(Art. 1053).

1. Gli articoli 326, 327 e 328 « si riferiscono alla cosiddetta capacità a ricevere per donazione; invero, più che d'incapacità si tratta di divieti a ricevere. Anche qui si è cancellata l'adeguazione che fa il codice del 1865 nell'art. 1053 fra testamenti e donazioni e si è sostituita tutta una serie di divieti che sono giustificati sia da ragioni di opportunità (art. 326), sia per rispetto alla famiglia legittima (articolo 327), ecc.

2. « Nell'art. 326, (1° comma) che dispone la nullità delle donazioni fatte al tutore, si è prevista anche l'ipotesi di donazione al protutore, per il caso che questi sostituisca il tutore nell'amministrazione e debba quindi rendere il conto. Taluno avrebbe voluto che fosse riprodotta in questa sede l'eccezione alla regola della nullità stabilita in materia di testamenti dal capoverso dell'art. 142. La proposta non è sembrata meritevole di accoglimento, perchè mancano per le donazioni, come atti tra vivi, le ragioni che consigliano a tener ferme le disposizioni di ultima volontà in confronto di prossimi congiunti del testatore. Non si è parlato come faceva il progetto preliminare (art. 401), della restituzione di beni, perchè questa normalmente avviene subito dopo la cessazione della tutela, e, d'altra parte, il primo libro assicura con opportune disposizioni la pronta restituzione » (R. p. d., n. 236).

E' stata richiamata in questo articolo (2° comma) la norma dell'art. 145 sull'interposizione di persona, che era contenuta nel secondo comma dell'art. 405 del progetto preliminare. Ma il primo comma di tale articolo (« la donazione a favore di persona incapace, anche quando sia fatta sotto forma di contratto oneroso e sotto il nome di interposte persone è nulla ») non è stato riprodotto, in quanto « dava una disposizione che è una ovvia applicazione delle regole sulla simulazione » (Relaz. cit.).

3. V. nota all'art. 321 (disposiz. transit.).

Art. 327. — *Donazione al figlio naturale non riconoscibile.*

E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell'art. 145.

(Art. 1053).

1. Il nuovo codice ha notevolmente attenuato le regole sull'incapacità dei figli non riconoscibili a ricevere per testamento. « Per

ragioni di eurtimia si sarebbe dovuto quindi egualmente attenuare la loro incapacità a ricevere per donazione. Senonchè questo coordinamento armonico delle norme sarebbe riuscito praticamente assai pericoloso. Invero, durante la vita del donante non si potrebbero impugnare le donazioni fatte ai figli irriconoscibili, qualunque ne fosse l'entità, e solo all'aprirsi della successione si potrebbe indagare se l'ammontare delle donazioni turba quel rapporto di proporzione che l'art. 135 (*art. 139*) vuole mantenere tra i figli non riconoscibili, i legittimi e il coniuge. E' evidente che con questo sistema i figli non riconoscibili potrebbero ricevere in vita e sperperare tutto il patrimonio del genitore, e il rapporto di proporzione sarebbe in pratica distrutto. Per queste considerazioni si è ritenuto necessario conservare il divieto delle donazioni» (*R. p. d., n. 237*) sancito nel 1° comma dell'art. 327 in esame col dichiarare nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.

2. Quanto all'eccezione al divieto per gli assegni matrimoniali o professionali dei figli è sembrato sufficiente disporre (2° comma) che questi debbano essere commisurati alle condizioni economiche e sociali del donante, senza limitazione allo stretto necessario» (*Relaz. cit.*).

3. Il 3° comma risolve la questione già sollevata nell'odierna dottrina e variamente decisa: «cioè, chi sia legittimato all'azione di annullamento della donazioni fatta a persone per le quali è posto siffatto divieto. Si è ritenuto in *jure condito* che lo possa anche l'estraneo chiamato a raccogliere l'eredità»; invece, il nuovo codice ispirandosi alla vera ragione del divieto (il favore per la famiglia legittima) che non è quindi un divieto di carattere obiettivo» (*R. p. p., pag. 97*) riconosce oltre che al donante, ai suoi discendenti legittimi e al coniuge il diritto di proporre l'azione «dal momento che l'incapacità dei figli non riconoscibili è stabilita solo in riguardo ai figli legittimi e al coniuge (*R. p. d., n. 237*).

4. Con l'ultimo comma sono state richiamate le norme dell'articolo 145 sulla nullità delle disposizioni a favore di persone interposte, norme applicabili quindi anche alle donazioni, così restando soppresso l'art. 405 del progetto preliminare che riproduceva l'articolo 1055 del codice del 1865, che appunto dichiarava nulla qualunque donazione a vantaggio di persona incapace, ancorchè fatta sotto l'apparenza di contratto oneroso.

5. L'art. 403 *prog. prelim.* dichiarava priva di effetti la donazione fatta a favore di figli naturali la cui filiazione fosse stata riconosciuta e giudizialmente dichiarata, quando eccedessero la quota cui essi avrebbero diritto nelle successioni intestate. Ma la Relazione sul progetto definitivo (*n. 238*) osservò che «già di fronte al codice vigente si era rilevato che per le donazioni a favore dei figli naturali riconosciuti è inesatto parlare di nullità. Infatti, poichè la loro capacità è limitata alla quota che possono ricevere per successione intestata, e poichè questa quota non può essere determinata se non alla morte del genitore, le donazioni sono inattuabili durante la vita del donante. L'eventuale obbligo di restituzione che i figli naturali hanno quando si sia aperta la suc-

cessione, è stato già regolato nell'art. 277 capov.» (art. 285, 3° comma). Perciò l'art. 403 non fu riprodotto nel progetto definitivo.

6. V. art. 30 *disposiz. transit.* (le donazioni a favore di figli naturali non riconoscibili, anteriori all'entrata in vigore del Libro sulle successioni (21 aprile 1940) non possono essere impugnate se non dalle persone indicate nel 3° comma dell'art. 327).

V. anche art. 25 *stesse disposiz. (nullità).*

Art. 328. — Donazione tra coniugi.

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà con le forme e secondo le regole stabilite per questi atti.

(Art. 1054).

L'ultimo articolo di questo capo riguarda le *donazioni fra coniugi*: il progetto preliminare proponeva l'abolizione del divieto « non giustificato da alcuna possibile ragione — è detto nella Relazione (pag. 98) — poichè tutti quei motivi di natura morale che il diritto romano ci ha tramandato o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno ». L'art. 406 del progetto infatti stabiliva che la donazione fra coniugi è valida, ma sempre revocabile.

Il progetto definitivo (art. 318) accolse nella sostanza la innovazione, ma ritenne inopportuno parlare di revocabilità « perchè la possibilità di revoca a puro arbitrio del donante contrasta non solo col concetto di donazione ma anche con quello generale di contratto inteso come vincolo bilaterale »; perciò fu ritenuto che fosse tecnicamente più esatto parlare, anzichè di revocabilità, di annullabilità della donazione, limitando il relativo diritto al solo donante, ma con facoltà agli eredi di lui di proseguire l'azione dal medesimo iniziata (*R. p. d., n. 239*).

Ma la Commissione parlamentare, dopo ampia discussione in opposti sensi, ebbe a proporre il ripristino del divieto assoluto sancito dall'art. 1054 del codice del 1865, e il Guardasigilli, accogliendo tale voto ebbe a considerare che la possibilità di donazione tra coniugi, sia pure nei limiti fissati dal progetto, mentre costituiva un grave pericolo, non rispondesse ad una esigenza degna di tutela. Infatti — così la Relazione al Re Imperatore (n. 147) — il trapasso dei beni da un coniuge all'altro mediante donazione può profondamente turbare il regime delle loro relazioni, che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari. D'altra parte, finchè entrambi i coniugi sono in vita, ciascuno gode dei beni dell'altro, essendo in comunione di vita con lui, mentre per il caso di morte di un coniuge l'altro potrà essere favorito con disposizione testamentaria. Il tradizionale divieto, dunque, mentre è necessario per mantenere integra la solidarietà morale e materiale della famiglia, non pregiudica in alcun modo la posizione di prestigio della donna di fronte al marito ».

CAPO III. — *Della forma e degli effetti della donazione.***Art. 329.** — *Forma della donazione.*

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante a mezzo di ufficiale giudiziario.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia concessa, la donazione può essere revocata.

(Art. 1056, 1057, 1060, 1070).

1. Il progetto preliminare (art. 407) quanto alla *forma della donazione*, pur mantenendo per le donazioni immobiliari quella dell'atto pubblico, non richiedeva, invece, per le donazioni aventi per oggetto cose mobili per natura e titoli al portatore alcuna formalità, purchè seguita dall'effettiva tradizione, o, in mancanza di questa, quando vi fosse una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore, e purchè accettate con la stessa forma (*R. p. p., pag. 99*).

Ma nella compilazione del progetto definitivo, avuto riguardo alla grande importanza che nella economia moderna ha il patrimonio mobiliare, fu ritenuta non opportuna una differenza di trattamento delle cose mobili di fronte alle cose immobili, e necessario di adottare le forme rigorose anche per le donazioni mobiliari, che assicurassero « la matura riflessione sull'importanza dell'atto ». Perciò con l'art. 319 del progetto fu prescritto anche per queste ultime l'atto pubblico, riproducendo la disposizione dell'art. 1070 del codice del 1865, che richiedeva la descrizione delle cose con l'indicazione del valore » (*R. p. d., n. 240*).

A tal riguardo l'art. 319 ebbe a prescrivere per le cose mobili la specificazione di esse con la indicazione del relativo valore o nello stesso atto di donazione o in una nota a parte, sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

Questa disposizione è stata riprodotta nel 1° comma dell'articolo 329 in esame.

Così formulato l'art. 319 del progetto definitivo, venne soppresso l'art. 410 del progetto preliminare che disciplinava l'ipotesi di donazione di cose mobili di cui la consegna sia stata eseguita solo in parte, affermando che essa è valida per l'intero semprechè l'oggetto abbia carattere indivisibile: ad es. nel caso della donazione di un trittico, di un macchinario di cui sia stata consegnata solo una parte, il donatario può obbligare il donatore a consegnargli anche le altre parti; nel caso contrario la donazione è valida solo per la parte consegnata » (*R. p. d.*, n. 243).

2. a) L'accettazione (2° comma) è un elemento integrativo della donazione e determina il momento in cui la donazione è perfetta; perciò prima di tale momento il donante e il donatario possono revocare la loro dichiarazione (3° comma). L'accettazione se non è contenuta nello stesso atto di donazione, « dovrà costituire oggetto di un atto pubblico a sè e tale atto deve notificarsi al donante, a mezzo di ufficiale giudiziario. Si è così risolta la controversia se il donante debba venire a conoscenza del contenuto dell'atto di accettazione o della sola notizia dell'avvenuta accettazione » (*R. p. p.*, pagina 99).

b) L'art. 408 (2° comma) del progetto preliminare (art. 320, 2° comma prog. definitivo) disponeva che la donazione dovesse essere accettata « puramente e semplicemente », per rendere « evidente che una donazione non può accettarsi neppure parzialmente, e che questa forma di accettazione darebbe vita ad una nuova proposta di donazione » (*Relaz. cit.*). Ma la disposizione non è stata riprodotta nel codice, nè è stata data la ragione dell'omissione.

c) L'art. 409 del progetto preliminare disponeva che la morte del donante o del donatario, verificatasi prima dell'accettazione, impedisse che la donazione conseguiva il suo effetto, ma se l'accettazione fosse già avvenuta, la notifica di essa potesse essere fatta dagli eredi del donatario al donante o ai suoi eredi.

Queste disposizioni non furono riprodotte nel progetto definitivo, sulla considerazione che la prima di esse dettava una norma superflua, essendo « ovvio che se il donatario muore senza avere accettato o il donante muore prima che il donatario abbia fatta l'accettazione, la donazione non può perfezionarsi in quanto essa è un negozio bilaterale e come tale non può sussistere senza l'incontro delle volontà delle parti »; la seconda « costituiva una eccezione alla regola fissata nell'articolo precedente secondo la quale la donazione non è perfetta prima che la notizia dell'accettazione pervenga al donante; tale deroga non è giustificata perchè « se il donante muore non vi è alcuna ragione di tenere legati gli eredi ad una proposta che non si è ancora concretata in una donazione; se poi muore il donatario, è meno che mai giusto far beneficiare della donazione gli eredi di lui: ciò contrasterebbe con quell'*intuitus personae*, che è caratteristico delle donazioni » (*R. p. d.*, n. 242).

d) L'art. 1058 del codice del 1865 prevedeva anche l'accettazione a mezzo di mandatario; ma non fu riprodotto nel progetto perchè ritenuto superfluo nella sua prima parte « essendo evidente per l'art. 1741 che l'accettazione di una donazione debba essere fatta per mandato espresso »; e nella sua seconda parte, in cui si

parla di « *facoltà in generale* » di accettare donazioni, fu ritenuto « inopportuno ed erroneo, in quanto non si concepisce come possa delegarsi ad altri il proprio animo con un mandato ad accettare donazioni in generale, senza specificazione dell'oggetto o della persona del donante » (R. C. p., pag. 100).

e) Neppure sono state riprodotte le norme dell'art. 1059 del codice stesso concernenti l'accettazione di donazioni fatte a minori emancipati e ad inabilitati, tale materia essendo già regolata negli art. 319, 392 e 419 del Libro I (R. C. p., pag. 100); nè le altre dell'art. 1063, perchè inutile quella della 1^a parte « che ricorda il rimedio della *restitutio in integrum* per escluderlo » e perchè nella seconda parte non contiene che un richiamo ad un comune principio di risarcimento di danni a cui è tenuto qualsiasi amministratore o rappresentante che colposamente rechi pregiudizio agli interessi del suo amministrato o rappresentato » (R. C. p., pag. 100).

f) Infine, non è stato riprodotto l'art. 413 prog. prelim. (che riproduceva la norma dell'art. 1061 del codice del 1865 circa le persone che possono opporre la nullità della donazione non fatta nei modi prescritti), perchè superfluo: « essendosi infatti chiaramente fissata la regola che la donazione si perfeziona con l'accettazione fatta nei modi prescritti, è evidente che chiunque interessato può far valere la nullità ove le norme dell'accettazione non siano osservate » (R. p. d., n. 245).

3. Trattandosi di donazione fatta a favore di una persona giuridica (ult. comma), il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli sia stata notificata la domanda diretta ad ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. In proposito la Relazione sul progetto preliminare (pag. 101) osservò che l'art. 11 della legge 27 maggio 1929, n. 848 stabilisce che la domanda dell'ente rende irrevocabile la donazione colmando la lacuna di tale legge, si è stabilito che tale domanda deve essere notificata al donante, poichè « è da tale momento che si esclude in lui l'*jus poenitendi* » (R. p. p., pag. 99).

E' stato poi limitato ad un anno il periodo entro il quale il donante non può esercitare la revoca essendo sembrato « eccessivo che egli debba rimanere vincolato a tempo indeterminato quando l'autorità governativa ometta di provvedere sulla domanda di autorizzazione ad accettare » (R. p. d., n. 241).

In seno alla Commissione parlamentare, non fu accolta la proposta di sopprimere questa disposizione, considerando esser « giusto fissare un termine perchè il donante possa regolararsi, tanto più quando si tratti di persona anziana » (R. C. p., pag. 747).

Quanto alla donazione fatta a un ente non legalmente riconosciuto, v. art. 333.

4. V. art. 31 *disposiz. transit.* circa la revoca della dichiarazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 329 nel caso di donazione fatta a persona giuridica anche se anteriormente alla entrata in vigore del Libro delle donazioni (21 aprile 1940); ed art. 25 stesse disposiz. circa l'azione di nullità della donazione.

Art. 330. — *Donazioni di modico valore.*

La donazione di modico valore che ha per oggetto cose mobili, è valida anche se manca l'atto pubblico, purchè però vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

1. Per le *donazioni di cose mobili di modico valore* è stato ritenuto opportuno codificare la tendenza, affermata nella giurisprudenza, di escludere il rigore delle forme; è stata ammessa la validità delle donazioni anche se manchi l'atto pubblico purchè però vi sia stata l'effettiva tradizione (1° comma).

Il progetto preliminare (art. 407) parlava di « cose mobili per loro natura o titoli al portatore »; il progetto definitivo (art. 319) manteneva le sole parole « cose mobili », restate nel testo legislativo; in seno alla Commissione parlamentare fu chiarito che con « la nuova dizione è a ritenere si siano voluti comprendere tutti i titoli, tanto quelli al portatore quanto i nominativi, sia pure naturalmente per questi ultimi dovendosi osservare le formalità prescritte per il loro trasferimento » (*R. C. p., pag. 747*).

2. Il progetto definitivo (art. 319) disponeva che le donazioni di cose mobili di modico valore potessero essere fatte anche per scrittura privata, e soggiungeva che la donazione fosse valida anche se mancasse la scrittura privata se vi fosse stata la tradizione.

La Commissione parlamentare rilevò che non fosse necessario far menzione della scrittura privata quando si ammetta la validità della donazione con la sola tradizione; ma fu opposto che il riferimento alla scrittura privata fosse necessario « per ovviare a casi speciali in cui, per esempio, non si intenda o non si possa dare subito la cosa donata al donatario » (*R. C. p., pag. 747*).

Ma nel comporre il testo legislativo (1° comma) la menzione della scrittura privata è stata omissa. « Non si è riconosciuta la possibilità di far donazioni con scrittura privata — è detto nella Relazione del Guardasigilli (n. 148) — per non allargare eccessivamente la ammissibilità dei così detti doni manuali. Ed in vero, se si prevedesse la scrittura privata si indurrebbe l'interprete a largheggiare nella valutazione della modicità, il che è indubbiamente da evitare ».

3. « Il criterio della modicità (2° comma) è necessariamente elastico — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 240) — ma ciò non deve preoccupare perchè ci si affida al prudente arbitrio del giudice e perchè è stabilito che essa deve determinarsi con riguardo alle condizioni economiche del donatore, senza che possa influire la posizione economica del donatario ».

Nella Commissione parlamentare fu fatto presente la inammissibilità di tale criterio, e che per la certezza del diritto si imponesse « un limite fisso secondo un sistema peraltro non nuovo (art. 1341 codice del 1865) tanto più che con l'ammettere la determinazione della modicità del valore in relazione alle condizioni economiche

del donante si potrebbe giungere a ritenere valido, con la tradizione o con una scrittura privata, anche una donazione di notevole valore» (*R. C. p., pag. 747*). Ma fu obiettato che «il voler sostituire un limite preciso alla espressione *modico valore* avrebbe presentato infinite difficoltà e inconvenienti dato il fluttuare dei valori, per cui sarebbe stato necessario di volta in volta adeguare la cifra alle mutate condizioni monetarie ed a quelle dell'economia generale, e che per rendere meno elastico il criterio per la determinazione del *modico valore* si dovesse stabilire che la modicità fosse da valutarsi oggettivamente di per sé stessa, oltre con riguardo alle condizioni economiche del donante inserendo nel comma la parola «anche» prima delle altre «con riguardo» che si leggevano nell'art. 319 del progetto definitivo (*R. C. p., pag. 747*).

La disposizione è stata emendata in tali sensi nel testo legislativo con l'aggiunta della parola «anche» e sostituite le parole «in rapporto» alle altre «in riguardo»; così da risultare «che va fatto riferimento innanzi tutto a una valutazione oggettiva e poi anche alle condizioni economiche del donante» (*R. R., n. 148*).

Art. 331. — *Donazione a nascituri.*

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.

Salva diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare cauzione. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario.

(*Art. 1059, 4° comma*).

1. Il 4° *comma* dell'art. 1059 del codice del 1865 si limitava a dettare la norma circa l'accettazione della donazione a favore dei nascituri di una determinata persona vivente: il 1° *comma* dell'articolo in esame afferma che la donazione può essere fatta anche a favore di chi è stato soltanto concepito o a favore dei figli di determinata persona vivente al tempo della donazione benchè non ancora concepiti. La norma del secondo *comma* dell'art. 221 del progetto, la quale stabiliva che in questi casi l'accettazione della donazione è fatta dal padre o dalla madre o dall'avo o da qualsiasi altro ascendente, non è stata riprodotta in considerazione che «l'art. 319 del Libro I stabilisce quali persone e con quali forme possono essere accettate le donazioni fatte ai figli nati e nascituri» (*R. R., n. 149*).

2. Con la disposizione del 2° *comma* sono stati risolti i dubbi sorti circa l'amministrazione dei beni donati ai nascituri, nel senso di attribuirli al donante, o ai suoi eredi, salvo che il donante stesso abbia altrimenti disposto: gli eredi, in tal caso, possono essere obbligati a prestare cauzione. A questo riguardo la Commissione parlamentare aveva proposto che nel testo, alla parola «i quali» fosse

aggiunta l'altra «ultimi» perchè fosse chiaro che l'obbligo della cauzione si intendeva riferito soltanto *agli eredi*; ma l'aggiunta non fu fatta perchè evidentemente superflua.

I frutti dei beni donati, maturati prima della nascita, sono riservati al donatario.

Art. 332. — *Donazione in riguardo di matrimonio.*

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o della prole nascitura dai medesimi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finchè non segue il matrimonio.

L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di nullità del matrimonio.

La donazione in favore dei figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

(Art. 1062, 2° comma, 1068).

1. E' stata mantenuta in questo articolo, in cui sono stati fusi gli art. 1062 e 1068 del codice del 1865, l'eccezione che al principio della necessità dell'accettazione poneva già il codice stesso, relativamente alle donazioni fatte in riguardo ad un futuro matrimonio: «più precisamente non si ha in tal caso una deroga alla contrattualità della donazione, sibbene al rigore della forma a cui è sottoposta l'accettazione, ammettendosi una forma di accettazione tacita risultante dal fatto del compimento del matrimonio. Poichè il matrimonio è la causa finale della donazione, così è logico che se il matrimonio non segue o è annullato, la donazione sia senza effetto» (R. p. p., pag. 101).

Nel formulare l'art. 322 del progetto definitivo è stata modificata nel senso del testo la formula del primo comma dell'art. 412 del progetto preliminare (il quale disponeva che le donazioni a riguardo di matrimonio «non possono essere revocate nell'ipotesi dell'art. 409, nè impugnate per mancanza di accettazione») «per affermare il concetto che le donazioni *propter nuptias* per la loro speciale struttura si *perfezionano* senza bisogno di accettazione» (R. p. d., n. 244).

V. art. 344 (garanzia per evizione delle cose donate) e art. 352 (irrevocabilità della donazione in riguardo di matrimonio).

2. Data la diversità di situazione che si ha nel caso che il matrimonio non segua e nel caso che il matrimonio sia annullato, le due ipotesi sono state regolate in *commi separati* (1° e 2°), e per la

seconda « si è più propriamente parlato di *nullità*, anzichè di mancanza di effetto » (*R. p. d.*, n. 244).

3. « Quanto alla donazione agli sposi in caso di matrimonio putativo, (2° *comma*) è stata mantenuta la regola del progetto preliminare, che è la stessa del codice vigente, secondo la quale la donazione è inefficace nei rapporti del coniuge, *nonostante* la sua buona fede. Tale regola, quantunque costituisca una deroga a quella dell'art. 134 del progetto del primo libro (*art. 126 del primo libro*) sugli effetti generali del matrimonio putativo, è giustificata dalla considerazione che le donazioni fatte con riguardo alla costituzione di un matrimonio debbano cadere quando questo venga a mancare, in modo che i beni possano essere destinati, occorrendo, alla costituzione di un nuovo matrimonio valido. E' riconosciuto, peraltro, conformemente all'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, il diritto del coniuge di buona fede ai frutti maturati fino alla domanda di annullamento del matrimonio » (*Relaz. cit.*).

4. « Una notevole innovazione si è portata nel regolamento della posizione dei terzi, sembrando illogico che essi debbano conservare i loro diritti nell'ipotesi di matrimonio putativo, anche quando sono in mala fede, e debbano invece perderli quando il matrimonio non è putativo, pure se non in buona fede.

« La condizione dei terzi, nel caso di annullamento del matrimonio, è stata più giustamente regolata (2° *comma*) facendo dipendere la conservazione o la perdita dei diritti *medio tempore* acquistati dalla buona o mala fede dei terzi stessi, anzichè dalla buona o mala fede dei coniugi » (*R. p. d.*, n. 244).

4. V. *art. 25 disposiz. transit. (azione di nullità della donazione)*.

Art. 333. — *Donazione a ente non riconosciuto.*

La donazione a favore di un ente non legalmente riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Salva diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

1. « Integra la precedente disposizione dell'art. 331 quella relativa a donazioni fatte ad enti che non hanno ancora giuridica esistenza: l'art. 333 « è ispirato all'analoga disciplina delle donazioni a favore di nascituri: anche qui la validità della donazione è condizionata alla loro esistenza che viene data col riconoscimento dell'autorità competente: anche qui i frutti maturatisi prima di tal momento sono riservati al donatario, salvo volontà contraria del donante » (*R. p. p.*, pag. 102).

« In analogia ai criteri adottati per i lasciti testamentari (articolo 146) è stato qui disposto che le donazioni a favore di enti di fatto sono valide a condizione che entro un anno sia fatta l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento dell'ente » (*R. p. d.*, n. 146).

2. V. art. 26 *disposiz. transit. (applicabilità dell'art. 333 ai lasciti e alle donazioni anteriori alla entrata in vigore del Libro sulle successioni (21 aprile 1940).*

Art. 334. *Errore sul motivo della donazione.*

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

1. E' contenuta in questo articolo una disposizione nuova, che contempla l'errore sul motivo della donazione, « con cui si viene a riconoscere una maggiore rilevanza al motivo della donazione purchè sia espresso e risulti essere stato quello di essa determinante: ciò che, del resto, è già nella coscienza comune e nella nostra tradizione giuridica ed era inoltre già sancito in materia di testamento nell'art. 828 del codice del 1865 » (*R. p. p., pag. 102*). Il motivo erroneo importa la semplice *annullabilità*; mentre il motivo illecito (articolo 335) importa la nullità della donazione.

2. Il progetto preliminare (art. 416) prevedeva anche il caso di dissenso sulla causa dell'attribuzione patrimoniale, questione già controversa per diritto romano. L'articolo disponeva che se il donante abbia trasmesso la cosa o titolo gratuito e il donatario abbia inteso di riceverla a titolo diverso, la donazione non producesse effetto che del momento in cui il donatario avesse manifestata la volontà di ricevere la cosa a titolo gratuito. Ma la disposizione non fu riprodotta nel progetto definitivo perchè « era un'applicazione del principio generale che non può esservi contratto quando tra le parti vi sia dissenso sulla causa di esso » (*R. p. d., n. 247*).

Art. 335. — *Motivo illecito.*

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.

La rilevanza dei motivi nella donazione è ancor meglio posta in luce in questo articolo, che sancisce la *nullità* della donazione quando il motivo che l'abbia da solo determinata, purchè manifesto, sia *illecito* (contrario alla legge o al buon costume: art. 421 *prog. prelim.*) (*R. p. p., pag. 102*); mentre il motivo erroneo (art. 334) importa la semplice *annullabilità* (*V. nota 1^a all'art. 334*).

V. art. 25 *disposiz. transit. (azione di nullità della donazione).*

Art. 336. — *Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.*

Il donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

1. Questo articolo, che non ha precedenti nel codice del 1865, « accogliendo un principio che si trova anche in altre legislazioni moderne, limita la responsabilità del donante per inadempimento o

ritardo nell'esecuzione della donazione ai soli casi di dolo o colpa grave: sarebbe stato eccessivo estenderla oltre quei limiti » (*R. p. p., pag. 102*).

Nel progetto preliminare questa norma era integrata da quella dell'art. 420 che, rimettendo in onore sotto altra forma il *beneficium competentiae* accordato all'obligato *donationis causa*, disponeva che l'autorità giudiziaria potesse in alcuni casi (modificazioni delle condizioni economiche) dispensare il donante dall'eseguire in tutto o in parte l'obbligazione; ma la disposizione non fu riprodotta nel progetto definitivo perchè « in contrasto con l'efficacia vincolativa dei contratti » (*R. p. d., n. 247*).

2. Non è stata riprodotta neppure la disposizione dell'art. 422 del progetto stesso sulla *donazione condizionale*, (la quale disponeva che, se la condizione si verificasse dopo la morte del donatario, il diritto a conseguire la donazione si trasmette agli eredi) perchè « affermava una regola comune ai negozi giuridici estesa anche ai testamenti »; nè quella dell'art. 423 sulla *condizione di non fare o non dare* (nel qual caso il donatario potesse conseguire immediatamente i beni donati previa cauzione o altra sufficiente cautela per la esecuzione della volontà del donante) perchè è sembrata « ingiustificata per un negozio *inter vivos*, giacchè poneva prescrizioni opportune soltanto per il testamento in quanto atto *mortis causa*, mentre per le donazioni la materia deve essere rimessa alla volontà delle parti » (*R. p. d., n. 247*).

Art. 337. — Riserva di disporre di cose determinate.

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

(*Art. 1069*).

La disposizione di questo articolo è formulata in senso opposto a quanto prescrive l'art. 1069 del codice del 1865, per il quale quando il donante si è riservato di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati e muore senza averne disposto, un tale oggetto o una tale somma appartiene agli eredi del donante, nonostante qualunque clausola o stipulazione in contrario. Essa, invece, « stabilisce, conformemente all'abbandono dei concetti dell'attualità e irrevocabilità della donazione, (*v. nota 2ª all'art. 316*) che quando il donante si è riservato di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dai suoi eredi » (*R. C. p., pag. 749*).

Art. 338. — Condizione di reversibilità.

Il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, così per il caso di premorienza del solo donatario, come per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della reversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a reversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

(Art. 1071).

1. Gli articoli 338 e 339 disciplinano uno dei più tipici casi di donazione sottoposta a condizione risolutiva: la *donazione di reversibilità*. Le innovazioni dell'art. 338 all'art. 1071 del codice del 1865 non sono sostanziali; Nell'art. 474 del progetto preliminare si era incluso accanto ai due casi di reversibilità previsti nell'art. 1071 (*si donatarius praedeceaserit; si donatarius sine liberis praedeceaserit*) un terzo caso: premorienza al donante del donatario senza lasciare discendenti. Ma nel comporre l'art. 328 del progetto definitivo questa ipotesi è stata soppressa «perchè compresa nella ipotesi generica di premorienza del donatario» (R. p. d., n. 248).

2. Col 2° comma è stato deciso «quale caso di reversibilità sia da ritenersi voluto quando sia stata apposta dal disponente ad una donazione la clausola generica «patto di reversibilità secondo legge».

3. Infine col 3° comma «si è voluto risolvere legislativamente il dubbio se, stipulata la riversione dei beni a favore di persona diversa dal donante, sia da ritenersi nulla la donazione o solo da considerarsi non apposto il patto, accogliendosi quest'ultima soluzione che è quella accolta oggi dalla prevalente dottrina» (R. p. p., pag. 103; R. c. p., pag. 749).

V. art. seguente (effetti della reversibilità).

Art. 339. — Effetti della reversibilità.

Il patto della reversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

(Art. 1072).

1. Questo articolo riproduce nel 1° comma, integralmente l'articolo 1072 del codice del 1865; sola innovazione quella del 2° comma, «che risolve una delle questioni dibattute specialmente nella prassi napoletana; è da ritenersi valida la clausola inserita nel patto di reversibilità delle cose donate con la quale si stabilisce che tale

patto non debba recare pregiudizio al diritto successorio del coniuge superstite?» Il nuovo codice, contro la prevalente giurisprudenza, lo ritiene valido: «infatti, nella clausola di riserva in esame deve vedersi un limite convenzionale al patto di riversabilità, che, operando *ex tunc*, avrebbe ad escludere ogni diritto successorio a favore del coniuge superstite, riserva tanto più lecita in quanto è la legge stessa che nell'art. 1082 (del codice del 1865) prevede un caso di limitazione legale alla riversione» così la Relaz. sul prog. prelim. (pagina 104).

Nell'articolo (1° *comma*) «non si parla più di lucri dotali, perchè questi sono stati aboliti» (v. Libro I).

2. «Nel capoverso (2° *comma*) è stato chiarito — Relaz. progetto definitivo (n. 249) — che il coniuge superstite del donatario può avere il diritto di computare nell'asse ereditario i *beni donati*, al fine di calcolare la sua quota di riserva, e che, se la quota che egli venga a conseguire sulla successione del donatario, in base a legge o a testamento, sia inferiore a quella di riserva come sopra calcolata, ha diritto a prelevare la differenza sui beni donati».

In seno alla Commissione parlamentare alcuni non ritennero giustificato tale «trattamento di favore fatto al coniuge superstite nei confronti dei creditori del donatario o di altri eredi; ma fu in contrario osservato che la disposizione corrisponde al concetto che la donazione quasi sempre mira a favorire nel donatario la famiglia che da lui è formata. Altri rilevarono che la disposizione fosse inutile perchè nel più è compreso il meno: se una persona ha il diritto di stipulare il patto di riversibilità, ha anche quello di stipulare lo stesso patto con delle attenuazioni; ma fu obiettato che senza la disposizione del capoverso l'obbligazione sarebbe nulla in quanto impegnerebbe una successione futura. In fine, altri fecero presente che stipulare un patto del genere in occasione di un matrimonio può anche assumere un carattere antipatico e, ammesso tale diritto del coniuge superstite, meglio sarebbe che si attuasse *ope legis*, senza bisogno di un patto speciale.

Ma la Commissione in definitiva ritenne che non fosse il caso di apportare modificazioni alla disposizione, «notando che, mentre il diritto del coniuge superstite andrebbe soggetto a tutte le norme sulla riduzione ereditaria, collazione, ecc., con la disposizione in esame si elimina il pericolo di questa riduzione, creando così un privilegio a favore del coniuge superstite e si toglie ogni dubbio sulla validità del patto» (*R. C. p., pag. 750*).

3. «Sempre in tema di donazioni condizionali è stato vivamente discusso (in seno alla Commiss. Reale) il problema se fosse da ammettersi la donazione sotto condizione sospensiva della premorienza del donante al donatario. La proposta di ritenerla valida è stata da alcuni commissari avversata opinandosi che si avrebbe così una disposizione *mortis causa* che pel nostro diritto non può farsi che per testamento; si è risposto da altri che la sola esecuzione della donazione è differita, nè il donante, come nella *donatio mortis causa*, avrebbe la *facultas poenitendi*. E' prevalsa l'opinione di non fare alcun cenno legislativo di tal forma di donazione, con ciò però non volendosi ritenerla vietata» (*R. p. p., pag. 104*).

Art. 340. — *Donazione gravata di onere.*

La donazione può essere gravata di un onere.

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi. Restano impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi sugli immobili donati prima che fosse trascritta la domanda di risoluzione.

1. Il progetto preliminare disciplinava la *donazione modale* nell'art. 426, il quale disponeva che l'onere, anche di contenuto non patrimoniale, potesse essere costituito a favore del donante, di un terzo, o nell'interesse pubblico; che l'onere illecito, impossibile o privo di serio interesse dovesse ritenersi non apposto, salvo che l'onere fosse stato considerato come una condizione della esistenza della donazione; che, infine, se lo scopo dell'onere fosse di interesse pubblico potesse l'autorità competente, anche senza attendere la morte del donante, chiederne al donatario l'esecuzione. Era previsto il caso che l'esecuzione dell'onere al tempo in cui esso debba essere eseguito, per variazioni dei prezzi o penuria di materie prime, importi per il donatario spesa maggiore del valore della liberalità: un tal caso venne risolto con equità, disponendosi che se il donante o il beneficiario dell'onere non fossero disposti a concorrere per la eccedenza, il donatario potesse rinunciare alla donazione.

2. Ma nel regolare la donazione gravata di onere nel progetto definitivo (*R. p. d., pag. 250*):

a) Non fu prevista la possibilità che l'onere abbia contenuto non patrimoniale. «Tale enunciazione espressa, infatti, presupporrebbe l'esistenza nella legge di una regola che prescriverebbe la patrimonialità della prestazione nelle obbligazioni. Poichè questa regola non c'è, è inutile porre l'eccezione, la quale anzi potrebbe pregiudicare la risoluzione del problema della patrimonialità della prestazione in generale.

b) Fu soppressa, «perchè superflua, la specificazione dei soggetti a favore dei quali può essere imposto l'onere; parlandosi genericamente di onere, si intende che esso possa essere a vantaggio di un qualsiasi soggetto.

c) Inoltre, in analogia a quanto è disposto dall'art. 217 in materia di onere imposto al legatario, «fu fissata la regola che il donatario non è tenuto ad adempiere l'onere oltre il valore della donazione ricevuta (2° comma). La donazione, essendo un atto di liberalità, non deve risolversi in un pregiudizio per il donatario. Questa regola del resto era già adombrata nel progetto preliminare nell'art. 427 a proposito dell'onere consistente nel pagamento di *debiti futuri*, ma la regola non poteva non avere un carattere più ge-

nerale, (e perciò non fu riprodotto l'art. 1067 del codice del 1865, circa la condizione di soddisfare i debiti o pesi oltre quelli esistenti al tempo della donazione o specificatamente designati in questa). *V. oltre, n. 4*

« Il progetto preliminare anzi completava l'enunciazione del principio fissando i criteri in base ai quali deve essere calcolato il valore della donazione e quello dell'onere. Ma, come fu rilevato a proposito dell'art. 213 (*art. 217*), non è opportuno porre regole rigide, che possono, nella varietà dei casi pratici, risultare inique.

« Neppure fu ritenuto necessario dettare una disciplina per il caso che il valore dell'onere ecceda quello della cosa donata. Una volta affermato il principio che il donatario è tenuto entro i limiti del valore della cosa donata, è ovvio che l'onere, il cui valore ecceda quello della donazione, debba ridursi fino a concorrenza del valore di questa. Per i casi, del tutto eccezionali, in cui l'adempimento dell'onere consista in una prestazione indivisibile, il criterio per risolvere la questione, se la donazione debba restare ferma, libera dall'onere, oppure debba considerarsi nulla, sarà dato dalla diversa influenza, che, a seconda delle circostanze, l'adempimento dell'onere abbia avuto sulla determinazione del donante a compiere l'atto di liberalità ».

d) Per analogia con l'art. 194 « fu concessa (*3° comma*) l'azione per l'adempimento dell'onere a qualunque interessato, comprendendovi così sia il terzo, sia la pubblica autorità, quando sorga a favore di questa un interesse diretto.

e) Fu prevista, inoltre, « l'azione di risoluzione per inadempimento dell'onere (*4° comma*) che la Commissione Reale aveva creduto inutile regolare, in quanto discenderebbe dai principi generali in materia di obbligazioni. Questa affermazione è sembrata inesatta, perchè le regole sulla risoluzione dei contratti si applicano ai soli contratti bilaterali perfetti.

« Sarebbe, peraltro, eccessivo ammettere sempre l'azione risolutiva per inadempimento dell'onere. Fu perciò disposto che la risoluzione possa essere pronunciata solo quando essa sia stata prevista nell'atto di donazione. In questo modo si evita anche l'incongruenza di consentire la risoluzione a danno del terzo beneficiario dell'onere, che, stando alle regole dei contratti a favore dei terzi, non dovrebbe poter essere danneggiato da eventuali azioni di risoluzione; mentre, nell'ipotesi di clausola risolutiva espressa, il terzo beneficiario sa che il suo acquisto è subordinato all'eventualità della risoluzione ».

Tale specificazione tende ad escludere il dubbio che sia ammissibile la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, su istanza del donante, anche quando la risoluzione non sia stata prevista nell'atto di donazione, mentre è evidente che la previsione è un elemento essenziale tanto nei riguardi del donante quanto nei riguardi degli eredi » (*R. R., n. 151*).

f) Infine, nello stesso *comma*, accogliendo i voti da più parti formulati, è stata ripristinata la regola dell'art. 1080 del codice del 1865 circa i *diritti* dei terzi anteriori alla domanda di risoluzione.

4. L'art. 427 del progetto preliminare disponeva che nella donazione può imporsi al donatario un onere anche *per pagamento dei debiti futuri*, purchè non sia maggiore del valore della cosa donata: così sostituendo la disposizione dell'art. 1067 del codice del 1865, il quale dichiarava nulla la donazione fatta sotto condizione di soddisfare o pesi fuori di quelli esistenti al tempo della donazione o specificatamente designati nella medesima.

Ma tale disposizione non venne riprodotta nel progetto definitivo perchè «amettendosi l'onere per i debiti futuri si verrebbe in sostanza a dar modo al donante di revocare la donazione, il che contrasta con la natura di essa» (R. p. d., n. 250).

5. V. art. 344 (garanzia per evizione delle cose dovute).

Art. 341. — *Onere illecito o impossibile.*

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il motivo unico.

1. Questo articolo non ha precedenti nel codice del 1865. Con esso è stato regolato l'onere *illecito o impossibile*, disponendo che tale onere si considera non apposto e che esso, tuttavia, rende nulla la donazione solo quando ne abbia costituito il *motivo unico*. «Non si è parlato anche di «motivo principale», sia per evitare incertezze, sia per armonizzare la formula con quella usata in materia di successioni» (art. 193) (R. p. d., n. 250).

In dipendenza poi delle modificazioni portate nel primo comma dell'articolo precedente (v. note all'art. 340) è stato omissso l'accento all'onere privo di apprezzabile interesse, contenuto nell'art. 426 del progetto preliminare, «perchè la mancanza di interesse apprezzabile può aversi solo per gli oneri a contenuto non patrimoniale» (Relaz. cit.).

2. Il progetto preliminare (art. 426) e quello definitivo (art. 331) usavano l'uno la espressione *salvo se consti* che esso abbia costituito il motivo unico o principale ecc.; e l'altro: *ma se consti* che esso ecc.

La Commissione parlamentare ebbe a proporre di sostituire alle parole «se consti» le altre «se risulti dall'atto di donazione», perchè apparisse che «l'efficienza causale del motivo deve desumersi dallo stesso atto di donazione» (R. C. p., pag. 750).

Ma nel comporre il testo dell'articolo 341, «uniformando la disciplina a quella stabilita per il motivo illecito (art. 335) e all'altra sull'onere nel testamento (art. 193) si è, invece, ammessa la possibilità della prova desunta da elementi estrinseci alla donazione» (R. R., n. 152).

3. V. art. 25 *disposiz. transit.* (azione di nullità).

Art. 342. — *Divieto di sostituzione.*

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

(Art. 1073).

Sono stati qui riprodotti testualmente i due commi dell'art. 1073 del codice del 1865 (art. 428 prog. prelim.; art. 332 prog. definit.). V. art. 234 e segg. (sostituzioni).

Art. 343. — Riserva di usufrutto.

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

(Art. 1074).

E' stata mantenuta la *donazione con riserva d'usufrutto dei beni donati* preveduta e regolata nell'art. 1074 del codice del 1865. Ma il progetto preliminare (art. 429) ne limitava l'applicazione nell'ambito familiare (oltre cioè che a favore del donante, anche a favore del coniuge, degli ascendenti, nonchè alla sua prole nascitura); «entro questi limiti — così la Relazione sul progetto (pagina 105) la validità dell'usufrutto successivo non può apparire dannosa, nè può dirsi che esso presenti gli stessi inconvenienti di una sostituzione fedecommissaria, perchè il fedecommissario riguarda la proprietà non l'usufrutto. Resta, è ben vero, l'inconveniente che si lascia al donatario per lungo tempo una proprietà svuotata di ogni contenuto economico, ma occorre pure nell'ambito familiare poter dare al donante il mezzo di provvedere a situazioni economiche ed affettive le più difficili talvolta a risolversi».

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 338) fu osservato che l'art. 429 del progetto preliminare con la sua eccessiva larghezza «avrebbe frustrato il principio del divieto dell'usufrutto successivo, che è stato mantenuto fermo in materia di successioni (art. 244) ed avrebbe svuotato di qualsiasi utilità concreta l'atto di donazione. Il richiamo che la relazione fa alla tutela del nucleo familiare non sembra possa giustificare questa riserva di usufrutto successivo, poichè chi si trova nella necessità di provvedere ad obblighi di assistenza familiare, non induce ad atti di donazione» (*R. p. d., n. 261*).

«Prendendo quindi a modello la formula dell'art. 1074 del codice del 1865, si è chiaramente disposto che l'usufrutto dei beni donati può essere riservato a vantaggio del donante e dopo di lui anche a vantaggio di un'altra persona o di più altre persone, non però successivamente» (*Relaz. cit.*).

Art. 344. — Garanzia per evizione.

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, soltanto nei casi seguenti:

- 1) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se la donazione è destinata a costituire una dote o un patrimonio familiare;

4) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario o di donazione remuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.

(Art. 1077).

E' stato qui riprodotto l'art. 1077 del codice del 1865 circa la *garanzia per evizione delle cose donate*, mutata la formula da negativa in positiva.

Il progetto preliminare (art. 436) aggiungeva (2° comma) che il donatario, in caso di evizione, non avesse azione contro il donante per rimborso dei miglioramenti: «il che non esclude — è detto nella Relazione (pag. 105) — che egli possa pretenderli nei confronti del rivendicante che altrimenti si arricchirebbe indebitamente».

Ma nell'art. 334 del progetto definitivo non fu riprodotto questo comma. «Quando si è detto che il donante di regola non è tenuto a garanzia verso il donatario per la evizione — osserva la Relazione (n. 252) — si è escluso implicitamente che il donatario possa avere azione contro il donante per il rimborso dei miglioramenti eseguiti sulle cose donate, delle quali resti evitto. Del resto ciò si ritiene dalla dottrina prevalente sotto l'impero dell'attuale codice, che pure esclude di regola la garanzia per la evizione».

Al n. 3, è stata prevista con la costituzione della dote — dato che — «spesso la famiglia può essersi costituita contando appunto sulla dote» (R. C. p., pag. 751) — anche la costituzione del patrimonio familiare, «che per la sua finalità sociale merita protezione al pari della dote» (R. p. d., n. 252).

Art. 345. — Responsabilità per vizi occulti.

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi e ai difetti occulti della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Trattasi di una disposizione nuova, che non ha precedenti nel codice del 1865.

L'art. 431 del progetto preliminare, che dichiarava non tenuto il donante alla garanzia per vizi occulti della cosa donata e al risarcimento dei danni patiti dal donatario se egli ha garantito la cosa come immune da vizi o li ha tenuti nascosti al donatario faceva «nascere il dubbio che il donante fosse non soltanto tenuto ai danni cagionati al donatario dai vizi occulti della cosa, ma che dovesse anche rispondere della diminuzione di valore della cosa stessa in dipendenza dei vizi occulti». Questa seconda responsabilità — è detto nella Relazione sul progetto definitivo (n. 252) — sarebbe

ingiustificata di fronte al carattere gratuito della donazione. Per eliminare ogni ragione di dubbio si è soppressa la menzione della garanzia per vizi occulti, limitando la previsione dell'art. 335 del progetto stesso al risarcimento dei danni patiti dal donatario per effetto dei vizi.

«Naturalmente — soggiungeva la detta Relazione — la regola non deve derogare a quella fissata in tema di costituzione di dote dall'art. 176 del progetto del primo libro (art. 178), secondo la quale, quando il costituente sia in dolo, l'obbligo della garanzia si estende anche ai vizi occulti. Questa speciale disciplina, infatti, è pienamente giustificata dallo scopo economico-giuridico della dote, e pertanto è stata coordinata con il disposto dell'articolo in esame».

Ma la Commissione parlamentare ebbe a ritenere troppo rigoroso il criterio del progetto, e il Guardasigilli ebbe a rendersi conto di questa preoccupazione «considerando che il primo libro del codice, a proposito del patrimonio familiare (art. 166) e della dote (art. 178) afferma la responsabilità del costituente in caso di patto speciale o di dolo. Sarebbe stato senza dubbio ingiustificato seguire in questa sede un criterio di maggior rigore, mentre, se mai, una maggior tutela per i donatari si esigerebbe proprio nei casi di costituzione di patrimonio familiare o di dote, attese le finalità di quelle donazioni. Pertanto, è stato adottato un criterio uniforme formulando l'articolo in esame analogamente all'articolo 178 del libro primo» (R. R., n. 153).

Art. 346. — *Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.*

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere, dopo la morte del donante, dai suoi eredi o aventi causa che hanno confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

(Art. 1311).

1. Alla fine di questo capo è stata qui introdotta una nuova disposizione, che mancava nei progetti, la quale «riproduce con opportuni miglioramenti di forma la norma dell'art. 1311 del codice del 1865 sulla possibilità di ratifica di donazioni nulle da parte degli eredi del donante. Poichè per i testamenti si è in proposito formulata una norma generale (art. 136) è parso necessario ripeterla in questa sede anche per le donazioni» (R. R., n. 154).

2. In questo capo non sono stati riprodotti alcuni articoli del Codice del 1865: «così l'articolo 1062 che costituisce una duplicazione dell'articolo 1125; l'articolo 1063, in quanto nella sua prima parte inutile, poichè ricorda il rimedio della *restitutio in integrum* per escluderlo, e nella sua seconda parte non contiene che un richiamo ad un comune principio di azione di risarcimento di danni a cui è tenuto qualsiasi amministratore o rappresentante che colposamente rechi pregiudizio agli interessi del suo amministrato o rappresentato; l'art. 1066 per le ragioni già dette a suo luogo

(v. nota 2^a all'art. 316); l'articolo 1075 che contempla materia disciplinata dalle nuove norme concordatarie (art. 29 lett. d) del Concordato; l'art. 1076, ripetizione dell'art. 484 cod. civ.» (R. p. p., pag. 105). Lo stesso è a dire dell'art. 1067 (v. nota 2^a, lett. c, all'art. 340).

CAPO IV. — *Della revocazione delle donazioni.*

Art. 347. — *Cause di revocazione.*

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

(Art. 1078).

Questo articolo «enuncia le diverse cause di revocazione delle donazioni ammesse dalla legge in modo da dare subito all'interprete il quadro delle cause stesse, in analogia a quanto dispone l'articolo 1078 del codice del 1865.

Ma l'art. 1078 del codice del 1865 ammetteva la revoca della donazione oltre che per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, anche per *condizione risolutiva*. Però la Commissione parlamentare nel riconoscere «l'opportunità della determinazione del progetto di sgombrare questo Capo IV (relativo alla revocazione delle donazioni) di talune disposizioni superflue o non del tutto giustificate sotto il titolo della revocazione» indicò specificatamente «il riferimento che l'art. 1078 del Codice del 1865 fa, nell'elencazione delle cause di revocazione, alla *condizione risolutiva*» (R. C. p., pag. 751). Perciò questa causa di revocazione non è stata qui mantenuta.

Art. 348. — *Revocazione per ingratitudine.*

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 8, ovvero si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 427, 429 e 430 del primo libro.

(Art. 1081).

1. L'art. 1081 del codice del 1865 ammette la revocazione per ingratitudine nei casi di attentato alla vita del donante da parte del donatario, o quando questi si sia reso colpevole verso di lui di alto crimine, sevizie o ingiurie gravi, o se gli neghi indebitamente gli alimenti.

Il progetto preliminare (art. 432) considerava in proposito due casi: che il donatario avesse dolosamente arrecato grave offesa alla

persona o all'onore del donante, o del coniuge o di un discendente o ascendente di lui; o avesse arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante; o, infine, rifiutasse indebitamente gli alimenti al donante o violasse verso di lui gli obblighi di assistenza familiare.

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 337) è sembrata eccessiva tale ampia portata del progetto preliminare. « In tema di indegnità — così la Relazione sul progetto (n. 254) — queste persone (coniuge, discendente, ascendente) sono state prese in considerazione ma per fatti molto gravi e circostanziati. Si è creduto opportuno, quindi, contemplare come cause di revocazione i fatti preveduti nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 6 (art. 8) sull'indegnità e limitare la grave offesa e il grave pregiudizio alla sola persona del donante ».

Alla parola « *offesa* » è stata sostituita l'altra « *ingiuria* », perchè l'espressione « *ingiuria grave* » ha già acquistato nella nostra dottrina e giurisprudenza una significazione ben determinata.

« L'avverbio « *dolosamente* » è stato premesso all'ipotesi del pregiudizio grave, per rendere chiaro il concetto che deve escludersi il danno determinato da comportamento colposo.

« Non si è fatta invece menzione del dolo a proposito dell'ingiuria grave, poichè esso è il presupposto dell'ingiuria stessa » (R. p. d., n. 254).

2. Il progetto preliminare, come già si è accennato, considerava come causa di revoca anche il rifiuto degli alimenti e la violazione dei doveri di assistenza familiare; ma nel progetto definitivo (articolo 337) queste cause non furono riprodotte. « La prima disposizione — si osservò nella Relazione al progetto stesso — già nel codice vigente dà luogo a difficoltà di interpretazione. Il progetto le ha in gran parte superate, stabilendo nel primo libro l'obbligo alimentare del donatario; ma appunto perchè si è stabilito questo principio e si è riconosciuto quindi al donante il diritto di agire contro il donatario per conseguire gli alimenti, è eccessivo far derivare dalla mancata prestazione il diritto di revoca. Questa norma poi potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche; se è infatti ovvio che la revoca farebbe venir meno l'obbligo degli alimenti fondato sulla qualità di donatario, si potrebbe essere perplessi sulla sussistenza dell'obbligo dipendente da vincoli di sangue.

« Quanto alla violazione dei doveri di assistenza familiare, è da ritenere che con questa espressione la Commissione Reale intendesse riferirsi ai doveri previsti nell'art. 570 del codice penale, e cioè alla violazione degli obblighi derivanti dalla patria potestà, dalla tutela legale o dalla qualità di coniuge. Senonchè, per quanto riguarda la patria potestà e la tutela legale, la norma presupporrebbe la possibilità di una donazione fatta dal figlio minorenni legittimo o naturale al genitore, il che è escluso dall'art. 314 (art. 324). Il caso di violazione dei doveri di coniuge, poi, è già stato preso in considerazione nell'art. 161 del progetto del primo libro (art. 154) che commina la perdita di tutti gli utili concessi con il contratto di matrimonio al coniuge per colpa del quale sia stata pronunciata la separazione. Se si trattasse poi di donazioni fatte durante il matrimonio, il coniuge potrebbe sempre farne dichiarare la nullità ».

Ma su proposta della Commissione parlamentare è stata aggiunta

nell'articolo in esame la causa del rifiuto indebito degli alimenti; chiarendo, peraltro, « che gli alimenti che sono stati presi in considerazione sono solo quelli dovuti per un rapporto di parentela o di affinità. « In tal caso — così nella sua Relazione al Re Imperatore il Guardasigilli (n. 155) — la revoca della donazione non fa venir meno l'obbligo alimentare, ma si risolve in una ulteriore sanzione per il diniego degli alimenti. Nell'ipotesi invece in cui l'obbligo alimentare è fondato soltanto nella qualità di donatario, sarebbe stato ingiustificato ammettere il diritto di revoca, poichè l'azione alimentare data al donante contro il donatario inadempiente varrà a porre nel nulla la donazione, producendo così lo stesso effetto pratico della revoca. Per queste considerazioni, ho previsto tra le cause di revocazione il rifiuto indebito degli alimenti, facendo riferimento agli articoli 427, 429 e 430 del libro primo, che regolano l'obbligo alimentare tra parenti ed affini ».

Nella Commissione parlamentare era stata prospettata l'opportunità di includere anche il caso di violazione degli obblighi di assistenza, considerando che questi obblighi concernono anche i rapporti dei figli verso gli ascendenti; ma la Commissione considerò che in tale ipotesi il donante possa far ricorso alle sanzioni penali (*R. C. p.*, pag. 751).

3. V. art. 352 (irrevocabilità della donazione) e art. 353 (inammissibilità di rinunzia preventiva).

4. V. art. 32 *disposiz. transit.* (*applicabilità della revocazione alle donazioni anteriori alla entrata in vigore del Libro sulle successioni (21 aprile 1940) se la causa di revocazione si è verificata dopo*).

Art. 349. — *Termini e legittimazione ad agire.*

La domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta dal donante, o dai suoi eredi, contro il donatario, o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno il cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

(*Art. 1082*).

1. L'art. 1082 del codice del 1865, affermato nel 1° comma che la domanda di revocazione per ingratitudine dovesse essere proposta entro l'anno dal fatto o dal giorno in cui il donante ne ha avuto notizia, soggiunge nel 2° comma che tale domanda non può essere proposta dal donante contro gli eredi dal donatore nè dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che in quest'ultimo caso l'azione sia stata promossa dallo stesso donante o egli fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

La disposizione venne tradotta nell'art. 443 del progetto preliminare, che nei primi due commi considerava nell'uno l'azione pro-

posta dal donante e nell'altro quella proposta dai suoi eredi. Ma nell'art. 338 del progetto definitivo i due commi furono fusi non essendovi ragione di distinguere dal momento che così per il donante come per i suoi eredi il termine per agire è identico (un anno).

2. La disposizione del secondo *comma* dell'articolo in esame è nuova, e fu introdotta dalla Commissione Reale nell'art. 433 e riprodotta nell'art. 338 del progetto definitivo.

L'ultimo comma dello stesso art. 443 è stato poi soppresso non essendo sembrato giustificato vietare che la domanda di revoca sia proposta contro gli eredi del donatario quando questi muoia prima che sia decorso il termine per agire, come appunto disponeva il detto comma: il motivo di solito addotto della personalità dell'azione non è sembrato decisivo, «trattandosi di una situazione non penale ma patrimoniale» (R. p. d., n. 255).

V. art. 32 *disposiz. transit.*: la norma del 2° comma dell'art. 349 si applica anche se la causa di revocazione sia anteriore alla entrata in vigore del Libro sulle successioni (21 aprile 1940). V. nota 3ª al precedente art. 348.

Atr. 350. — *Revocazione per sopravvenienza di figli.*

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

(Art. 1083, 1085).

1. E' stata mantenuta anche la *revoca per sopravvenienza di figli* nonostante le gravi ragioni addotte per dubitare della sua opportunità e la si è disciplinata con più rigore e precisione.

Il progetto preliminare (art. 438) non prevedeva, oltre il caso di sopravvenienza o di ritorno di figlio presunto morto, anche quello dell'*esistenza* di un figlio discendente da parte del donante.

Perciò, nel comporre il progetto definitivo è stata armonizzata la formula del primo comma dell'art. 339 con quella dell'art. 224 dello stesso progetto (art. 233) la quale, prevedendo l'ipotesi di ignoranza della esistenza del figlio, comprende anche il caso del presunto morto. «E' opportuno infatti che la formula sia più larga — così la Relazione (n. 256) — perchè si può ignorare l'esistenza del figlio anche fuori del caso di presunta morte».

2. E' stata preveduta a parte l'ipotesi di *revocazione per il riconoscimento di un figlio naturale*, disponendo che essa può aver luogo solo se il riconoscimento sia fatto entro due anni dalla dona-

zione, sempre che non risulti che il donante al tempo della donazione conoscesse l'esistenza del figlio (*Relaz. cit.*).

3. — Il progetto preliminare (art. 438, 2° comma) limitava la revoca ai soli beni costituenti la riserva. Ma fu giustamente osservato « che la sopravvenienza di un figlio induce normalmente il genitore, non solo a volergli assicurare la legittima, per la quale del resto già provvede l'azione di riduzione, ma anche a volergli assicurare il trapasso di tutto il resto del suo patrimonio » (*Relazione cit.*). Perciò la disposizione fu soppressa.

4. Del pari ingiustificata fu ritenuta la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo che escludeva la revocazione, quando il donante, al tempo della donazione, fosse a conoscenza del concepimento del figlio. « La nascita del figlio, infatti, può determinare mutamenti nell'animo del donante, anche per donazioni fatte durante il concepimento. D'altra parte, questa disposizione sarebbe in contrasto con le direttive del progetto intese a salvaguardare gli interessi dei figli ». (*Relaz. cit.*). Perciò fu ripristinata la norma dell'art. 1085 del codice vigente nell'ultimo comma dell'articolo in esame.

5. Nella Commissione parlamentare era stato rilevato come ingiusto il trattamento di inferiorità fatto ai figli naturali che per l'ammissibilità della revoca devono essere nati prima dell'atto di donazione, a differenza dei figli legittimi. Ma fu fatto presente « che la differenza di trattamento si ricollega al fatto che il figlio del figlio legittimo è legato da un vincolo giuridico al nonno; mentre ciò non è per il figlio del figlio naturale riconosciuto, in quanto il riconoscimento concerne esclusivamente la persona che lo compie e la persona riconosciuta » (*R. C. p., pag. 752*).

6. V. art. 351 (termine per l'azione); (irrevocabilità della donazione per sopravvenienza di figli) e art. 353 (inammissibilità di rinunzia preventiva).

7. V. art. 33 *disposiz. transit.*: il riconoscimento di un figlio naturale fatto dopo l'entrata in vigore del Libro sulle successioni (21 aprile 1940) può dar luogo alla revocazione anteriore se non è trascorso il termine di due anni di cui all'art. 350.

Art. 351. — Termine per l'azione.

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o dalla notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il donante non può proporre o perseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

(Art. 1090).

Quanto al termine per l'azione di revocazione, si è stabilito che esso decorre dalla nascita dell'ultimo figlio, conformemente al codice del 1865, « per rendere chiaro il concetto che la revoca può eserci-

tarsi, non solo dopo la nascita del primo figlio, ma anche dopo la nascita di figli ulteriori.

« Per la nascita di figli naturali si è mantenuta la disposizione del progetto preliminare che fa decorrere il termine dalla data del riconoscimento.

« Il capoverso vieta non solo di proporre, ma anche di proseguire l'azione dopo la morte del figlio o discendente » (R. p. d., n. 257).

Art. 352. — *Donazioni irrevocabile.*

Non possono revocarsi per causa di ingratitudine, nè per sopravvenienza di figli, le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

(Art. 1087).

In questo articolo sono state unificate le regole degli art. 434 e 440 del progetto preliminare. Sono state escluse le donazioni a enti pubblici, che erano state considerate nell'art. 434 del progetto preliminare, « perchè i fatti che giustificano la revoca per ingratitudine non possono essere compiuti dagli enti stessi » (R. p. d., n. 258).

« Le donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio dovrebbero concettualmente comprendere anche quelle che hanno per fine la costituzione di un patrimonio familiare. Senonchè per queste la revoca era stata ammessa nell'art. 231 del progetto del libro I » (Relaz. cit.); ma questa disposizione venne soppressa appunto perchè contrastante col principio generale che esclude dalla revoca le donazioni remuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio. (V. nota terza all'art. 168 del libro I).

Art. 353. — *Inammissibilità di rinunzia preventiva.*

Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

(Art. 1084).

1. L'art. 1084 del codice del 1865 dichiarava la nullità di qualunque clausola o convenzione con cui il donante rinunzi al diritto di revocare la donazione per sopravvenienza dei figli. Il progetto preliminare dichiarava tale nullità nell'art. 439 e quella relativa alla revoca per ingratitudine nell'art. 435: le due disposizioni sono state fuse nell'art. 342 del progetto definitivo (art. 353 in esame).

2. Il citato art. 435 disponeva nel capoverso che l'azione di revocazione per ingratitudine non potesse essere ammessa quando chi ha facoltà di proporla avesse compiuto fatti incompatibili con la volontà di esercitarla. Ma la disposizione non fu riprodotta « perchè le forme della rinunzia sono regolate in via generale per tutti i negozi giuridici » (R. p. d., n. 259).

Art. 354. — *Effetti della revocazione.*

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

(Art. 1089).

L'art. 1089 del codice civile regolava gli effetti della revoca col disporre che il donatario dovesse restituire il valore delle cose alienate. Questa disposizione è stata integrata con la norma del 1° *comma* che disciplina l'obbligo del donatario a restituire i beni in natura se essi esistono ancora, oltre i frutti.

Art. 355. — *Effetti nei riguardi dei terzi.*

La revocazione per l'ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda.

Il donatario che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

(Art. 1088).

Il 1° *comma* è la riproduzione dell'art. 1088 del codice del 1865; che è stato completato col 2° *comma*, il quale regola il caso che prima della trascrizione della domanda di revoca sui beni donati siano stati costituiti i diritti reali che ne diminuiscono il valore.

Art. 356. — *Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.*

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 316, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonchè a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa norma non si applica alle liberalità previste dall'art. 317, secondo comma, e a quelle che a norma dell'art. 289 non sono soggette a collazione.

1. Chiude questo capo un articolo sulle *donazioni indirette*, « che lascia alla dottrina l'arduo compito di definirle: unico scopo della loro menzione legislativa è stato quello di dichiararle sottratte alla necessità della forma richiesta per le donazioni contrattuali e ritenerle invece soggette alla revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli, nonchè alle norme relative alla riduzione » (*R. p. p., pag. 107*).

2. Opportunamente è stata data una disciplina a queste donazioni.

« Risponde, infatti, a ragioni di giustizia che anche ad esse si applichino gli istituti della revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, e che anch'esse siano soggette a riduzione per integrazione della quota di riserva.

« Tuttavia si è creduto opportuno modificare la formula dell'articolo del progetto preliminare, perchè l'espressione « donazioni anche non risultanti direttamente da rapporto contrattuale » ivi usata era sembrata a molti oscura e tecnicamente poco precisa. Era infatti improprio parlare di donazioni anche in mancanza di un contratto, dopo che si era chiarito che la donazione è un contratto.

« Più proprio è sembrato quindi parlare di *liberalità*, che è termine generico, il quale comprende tanto la donazione come ogni altro atto, il quale produca l'arricchimento di un soggetto e con il conseguente impoverimento di un altro (1° *comma*) ».

« Ma, nel compilare il testo dell'articolo in esame anzichè parlare (1° *comma*) di « atti di liberalità diversi dalla donazione » si è detto « liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 316 ». La formula è connessa alla definizione della donazione data in quell'articolo, e vuol far riferimento appunto a quelle liberalità compiute senza porre in essere un contratto di donazione » (*R. R., n. 156*).

3. « La norma del progetto, inoltre, meritava di essere completata (2° *comma*), per l'ovvia convenienza di sottrarre al regime delle donazioni indirette le liberalità che già l'art. 281 (*art. 289*) esclude dalla collazione e quelle che si sogliono fare in occasione di servizi resi o in conformità degli usi » (*R. p. d., n. 260*).

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Regio Decreto 8 aprile 1940-XVIII, n. 206. — *Disposizioni per l'attuazione del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » e disposizioni transitorie.* (« Gazzetta Ufficiale », 12 aprile 1940-XVIII, n. 87). — *Relazione al Re Imperatore.*

CAPO I. — *Disposizioni d'attuazione.*

Art. 1.

Quando per l'alienazione di beni ereditari il libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » richiede un'autorizzazione giudiziale, questa deve essere chiesta, se si tratta di beni mobili, al pretore e, se si tratta di beni immobili, al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni ereditari appartengano ad incapaci, il provvedimento del pretore o del tribunale è preso previo parere del giudice tutelare.

La vendita dei beni ereditari deve avvenire ai pubblici incanti con le forme stabilite dalla legge per la vendita dei beni dei minori, ma l'autorità giudiziaria può disporre, con le opportune cautele, che essa sia fatta a trattative private, perchè intervenga il consenso dei creditori aventi privilegio o ipoteca.

Per le rendite sul debito pubblico e per gli altri beni, l'alienazione dei quali è disciplinata da leggi speciali, si osservano le forme stabilite in queste leggi.

In ogni caso l'autorità giudiziaria deve fissare le modalità per il pagamento del prezzo, per la sua conservazione o per il suo reimpiego.

Art. 2.

Nei casi in cui si può chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale una persona dovrà emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, la domanda, se non è proposta nel corso di un giudizio, può proporsi con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale provvede con decreto. Il ricorso è notificato alla persona alla quale il termine deve essere imposto con citazione a comparire per il giorno fissato dal pretore. Entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento o dal giorno in cui fu emanato, se le parti siano presenti, tanto il ricorrente quanto l'altra parte possono proporre reclamo al presidente del tribunale.

La medesima disposizione si applica per ottenere la dilazione di un termine stabilito dalla legge. Se si tratta di un termine fissato dall'autorità giudiziaria, la domanda per la dilazione si propone, nelle forme stabilite nel primo comma, avanti la stessa autorità che ha fissato il termine.

«Gli articoli 1 e 2, formulati in termini generali data la loro ampia sfera di applicazione, determinano le forme processuali che devono essere seguite per ottenere l'autorizzazione giudiziale all'alienazione di beni ereditari, nei casi in cui essa sia richiesta (così per gli articoli 5, 38, 76, 240, 249 del libro delle successioni), e per ottenere la concessione o la proroga di termini fissati dalla legge e dall'autorità giudiziaria (come negli articoli 26, 30, 33 e così via). In entrambi i casi forme processuali semplici e svelte, modellate su quelle stabilite nel codice di procedura civile per la giurisdizione volontaria, evitano ingombranti e dispendiosi giudizi contenziosi».
(*R. R. n. 1*).

Art. 3.

Presso la cancelleria di ogni pretura è tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni sul modello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. La inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiarie, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 53 e 54 del libro delle successioni e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari.

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente la indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

V. nota all'art. 4.

Art. 4.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

« Gli articoli 3 e 4 disciplinano il modo in cui deve essere tenuto, sia dal lato della forma, sia da quello del contenuto, il registro delle successioni, destinato a sostituire il registro delle rinunzie di cui parlava il codice del 1865, e a raccogliere una serie di atti e di dichiarazioni per cui la nuova legge ha ritenuto opportuno predisporre tale forma di pubblicità. Con le nuove norme il registro delle successioni acquista carattere di organicità e di completezza, perchè rende pubblica, in maniera semplice e spedita, una serie di atti di notevole rilievo pratico. Chiunque vi abbia interesse può, attraverso una facile ispezione del registro tenuto in ogni pretura a cura del cancelliere sotto il controllo formale e sostanziale del pretore, rendersi conto delle più importanti vicende di una successione *mortis causa* ». (R. R. n. 2).

Art. 5.

Le procedure esecutive promosse da singoli creditori anche chirografari prima della pubblicazione prescritta nell'art. 43, comma terzo, del libro delle successioni possono essere continuate.

La parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori

privilegiati e ipotecari non può essere distribuita se non in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 44 del libro predetto.

Se ai sensi degli articoli 53 e 54 dello stesso libro è nominato un curatore, questi, in caso di negligenza del creditore istante, può surrogarsi nelle procedure esecutive in corso all'atto della sua nomina.

V. nota all'art. 10.

Art. 6.

Quando nel corso della liquidazione dell'eredità beneficiata si procede alla vendita di beni sottoposti a privilegio o ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate se l'acquirente non deposita il prezzo nel modo stabilito dall'autorità giudiziaria o non provvede al pagamento dei creditori utilmente collocati nello stato di graduazione previsto dall'art. 44 del libro delle successioni.

V. nota all'art. 10.

Art. 7.

Quando, nell'ipotesi prevista dall'art. 44, ultimo comma, del libro delle successioni, l'erede intende vendere l'oggetto di un legato di specie, il ricorso per ottenere l'autorizzazione a vendere la cosa legata deve essere notificato al legatario. Contro il decreto di autorizzazione il legatario può reclamare a norma degli articoli 781 e 782 del codice di procedura civile.

V. nota all'art. 10.

Art. 8.

I reclami contro lo stato di graduazione previsti dall'art. 46 del libro delle successioni devono essere proposti davanti al pretore o al tribunale secondo la rispettiva competenza per valore, determinata in base al valore dell'attivo ereditario. Questo si calcola, relativamente ai beni mobili, secondo la stima fatta nell'inventario, e, relativamente ai beni immobili, secondo il tributo diretto verso lo Stato moltiplicato per trecento.

V. nota all'art. 10.

Art. 9.

I reclami si propongono con atto depositato nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente. I reclami devono essere decisi

in unico giudizio. Il pretore o il presidente, su istanza di alcuno degli interessati, stabilisce la sezione, l'udienza per la discussione, il termine nel quale le parti devono depositare i documenti e gli atti a fondamento delle loro pretese. Il provvedimento è notificato all'erede e a coloro i cui diritti siano contestati. In caso di mancata comparizione di alcuna delle parti all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Le stesse disposizioni si applicano al giudizio di appello.

V. nota all'art. 10.

Art. 10.

L'istanza dei creditori e legatari prevista dall'art. 54 del libro delle successioni si propone con ricorso. Il pretore ordina la citazione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito con biglietto della cancelleria redatto senza formalità e notificato dall'ufficiale giudiziario.

Se alcuno dei creditori o dei legatari si oppone alla nomina del curatore e dichiara di volere far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario, il pretore rigetta l'istanza per la nomina del curatore.

I creditori e i legatari non comparsi possono proporre tale opposizione in sede di reclamo contro il decreto di nomina. Il reclamo deve essere proposto davanti al presidente del tribunale entro dieci giorni dalla notificazione del decreto.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni richieste dall'articolo 54, il pretore rimette le parti davanti all'autorità giudiziaria competente a udienza fissa, disponendo gli opportuni provvedimenti conservativi. Ove lo ritenga necessario, il pretore può anche in tal caso nominare il curatore, ma restano impregiudicate le ragioni dell'erede.

« Gli articoli 5-10 si collegano alla procedura di liquidazione delle eredità beneficate, introdotta dal libro delle successioni, e contengono alcune norme dirette a facilitarne l'applicazione e a integrarne alcuni aspetti. Così l'*art. 5* autorizza la continuazione delle procedure esecutive promosse da singoli creditori prima dell'inizio della liquidazione, ma determina, in coerenza con la funzione essenziale della liquidazione, le modalità della distribuzione del prezzo. L'*art. 6* provvede a garantire i creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni che sono venduti per la necessità della liquidazione, stabilendo che i diritti reali di garanzia non si estinguono, se il prezzo di vendita non è depositato nel modo stabilito dall'autorità giudiziaria o l'acquirente non paga i creditori utilmente collocati. L'*art. 7*, per il caso in cui sia necessaria, ai fini della liquidazione dell'eredità,

la vendita dell'oggetto di un legato di specie, pone la necessità del contraddittorio del legatario, sia pure in sede di volontaria giurisdizione, e gli concede la facoltà di impugnare il provvedimento positivo. *Gli articoli 8 e 9* stabiliscono le forme del giudizio in cui devono essere discussi gli eventuali reclami contro lo stato di graduazione formato dall'erede con l'assistenza del notaio, secondo la disposizione dell'art. 44 del libro delle successioni. Le disposizioni assicurano l'unità del giudizio, resa necessaria dalle finalità concorsuali della liquidazione del patrimonio ereditario. *L'art. 10* infine stabilisce la procedura che deve essere seguita per il caso che, in applicazione dell'art. 54 della nuova legge, i creditori vogliano far continuare la liquidazione, ancorchè l'erede sia incorso in una causa di decadenza». (R. R. n. 3).

Art. 11.

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dall'art. 59, comma secondo, del libro delle successioni, possono fare annotare tale domanda in margine alla iscrizione in separazione.

Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.

«L'art. 11 ha lo scopo di integrare la norma dell'art. 59 del libro delle successioni in cui è prevista, sotto certe condizioni, la possibilità del concorso fra creditori e legatari separatisti e creditori e legatari non separatisti. Poichè tale possibilità potrebbe essere frustrata dalla rinuncia del creditore separatista all'iscrizione in separazione, così l'art. 11 dà ai creditori e legatari non separatisti, che abbiano diritto a concorrere sui beni separati e che abbiano a tale scopo proposto domanda giudiziale, la facoltà di annotare tale domanda in calce all'iscrizione in separazione, impedendo così che l'iscrizione venga cancellata senza il loro intervento». (R. R. n. 4).

Art. 12.

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l'art. 168 del libro delle successioni, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

«L'art. 12 integra la disposizione dell'art. 168 del codice che prescrive la trasmissione alla cancelleria della pretura delle copie

dei testamenti pubblici e dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e segreti. Occorreva infatti assicurare ai terzi la possibilità di una facile consultazione dei testamenti depositati». (R. R. n. 4).

Art. 13.

Le trascrizioni degli atti indicati negli articoli 52, 54, 63 del libro delle successioni e ogni altra annotazione di vincolo prevista dallo stesso libro e dal presente decreto, quando si tratta di rendite sul debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.

«L'art. 13 precisa le forme di pubblicità da seguire per alcune categorie di beni, nei casi nei quali il libro delle successioni prescrive l'obbligo della trascrizione, da eseguire per gli immobili nella conservatoria delle ipoteche». (R. R. n. 4).

Art. 14.

Quando, secondo la disposizione dell'art. 177, ultimo comma, del libro delle successioni, si chiede che il presidente del tribunale faccia la scelta, il ricorso deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e in ogni caso all'onerato.

V. nota art. 18.

Art. 15.

Nei casi in cui l'erede o il legatario può essere costretto a prestare una cauzione, la domanda relativa, se non è proposta dagli interessati nel corso di un giudizio, può proporsi con ricorso al presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione, notificato all'erede o al legatario, con citazione a comparire per il giorno fissato dal presidente.

Il presidente del tribunale, sentito l'erede o il legatario e assunte le opportune informazioni, dispone con decreto le modalità e l'ammontare della cauzione.

La persona alla quale la cauzione è imposta può proporre reclamo contro il provvedimento davanti al presidente della Corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

V. nota art. 18.

Art. 16.

Quando si provvede alla trascrizione di testamenti in cui sia disposta una sostituzione fidecommissaria o sia apposta una condizione, le note di trascrizione devono contenere l'indicazione dell'esistenza del vincolo o della condizione.

V. nota art. 18.

Art. 17.

Nel caso previsto dall'art. 254 del libro delle successioni la competenza a provvedere spetta al presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione, su ricorso di uno degli esecutori o di altri interessati. Il presidente del tribunale ordina la citazione di tutti gli esecutori e provvede con decreto sentiti eventualmente gli eredi.

La competenza a provvedere nel caso previsto dall'art. 256 del libro predetto spetta parimenti al presidente del tribunale. Si osservano le forme stabilite nel comma precedente.

In entrambi i casi contro il provvedimento del presidente del tribunale può proporsi reclamo al presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

V. nota art. 18.

Art. 18.

La domanda per la nomina di un perito o di un notaio per le operazioni di divisione, se non è proposta nel corso di un giudizio, è proposta con ricorso al presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione.

Il ricorso è notificato ai coeredi con citazione a comparire per il giorno fissato dal presidente.

Contro il provvedimento del presidente del tribunale può proporsi reclamo al presidente della corte di appello entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del provvedimento stesso.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta della persona incaricata di conservare i documenti relativi ad una proprietà divisa in parti uguali o quelli che sono comuni all'intera eredità.

«Gli articoli 14, 15, 17, 18 contengono norme processuali, che disciplinano la competenza del giudice e le forme del procedimento in relazione a vari casi per cui è sembrato opportuno evitare un procedimento con le forme della giurisdizione contenziosa. I casi enunciati sono: a) quello in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a fare la scelta dell'oggetto in un legato alternativo o generico; b) quello in cui gli interessati possono chiedere che agli eredi o

legatari venga imposta una cauzione; c) quello in cui l'autorità giudiziaria deve intervenire per dirimere il disaccordo fra più esecutori testamentari o per esonerare l'esecutore che si sia reso indegno della fiducia; d) quello infine in cui deve nominare un perito o un notaio per le operazioni divisionali.

L'art. 16 contiene infine una norma che chiarisce l'obbligo della pubblicità per le condizioni apposte a un testamento e per il vincolo di sostituzione fidecommissaria ». (R. R. n. 5).

CAPO II. — *Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 19.

Quando per l'esercizio di un'azione il libro delle successioni stabilisce una prescrizione più breve di quella stabilita per i casi corrispondenti dal codice del 1865, le azioni già sorte sono soggette alla prescrizione più breve, ma il termine decorre dall'entrata in vigore del libro predetto, a meno che l'azione sia già prescritta o il termine ancora utile, secondo le disposizioni del codice del 1865, sia più breve.

La medesima disposizione si applica per il termine previsto dall'art. 310, ultimo comma, dello stesso libro.

« Il secondo gruppo di disposizioni contiene le *norme transitorie* (articoli 19-33) dirette a risolvere i più importanti casi di conflitto fra la vecchia e la nuova legge e specialmente quelli la cui soluzione non può essere desunta facilmente alla stregua esclusiva dei principi generali di diritto transitorio. I casi preveduti non sono molti, perchè di regola la materia legislativa del libro delle successioni è dominata dal principio generale che i rapporti derivanti dalla successione *mortis causa* sono regolati dalla legge del tempo in cui la successione si è aperta; e da questo principio discende limpidamente la soluzione della massima parte delle questioni di diritto transitorio. Una casistica minuta sarebbe stata quindi inopportuna.

« L'art. 19 riguarda la materia della prescrizione. Poichè in parecchi casi la legge nuova stabilisce prescrizioni più brevi di quelle ammesse nei casi corrispondenti dal codice del 1865, si è formulata una norma generale, con la quale si stabilisce che le azioni già sorte prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni sono soggette alla prescrizione più breve, la quale però incomincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge, salvo naturalmente il caso che l'azione sia già prescritta secondo la vecchia legge o che il termine utile che rimane per la proponibilità dell'azione sia eventualmente più breve. Il secondo comma dell'art. 19 menziona esplicitamente il termine previsto nell'art. 310, ultimo comma, del libro delle successioni, che è per la nuova legge, a differenza del codice del 1865, termine di decadenza e non di prescrizione ». (R. R. nn. 6, 7).

Art. 20.

Alle eredità beneficate accettate prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni, senza però che sia trascorso il termine di un mese previsto dall'art. 976 del codice del 1865, sono applicabili, ove i creditori o i legatari facciano opposizione nel termine medesimo, le norme relative alla liquidazione dell'eredità.

Qualora l'opposizione sia stata già proposta ai sensi dell'art. 976 del codice del 1865 o sia proposta fuori del termine indicato nel primo comma, l'autorità giudiziaria, se non ha provveduto altrimenti, può ordinare la liquidazione dell'eredità secondo le norme del libro predetto.

In ogni caso l'erede con beneficio d'inventario può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 48 dello stesso libro.

« L'art. 20 determina i limiti in cui le nuove norme relative alla liquidazione delle eredità beneficate possono avere una certa efficacia retroattiva. Poichè secondo l'art. 976 del vecchio codice, l'erede beneficiato deve attendere, prima di procedere al pagamento dei creditori e dei legatari, un mese dalla trascrizione ed inserzione nel registro delle rinunzie dell'accettazione beneficiata, e poichè in questo termine possono essere proposte opposizioni, è sembrato giusto disporre che quando il termine di un mese sia tuttora in corso nel momento dell'entrata in vigore del codice e siano state proposte opposizioni da parte di creditori o legatari, queste debbano avere non il limitato effetto della vecchia legge, ma quello più ampio stabilito dalla nuova e cioè la liquidazione dell'eredità. Negli altri casi invece è parso opportuno lasciare alla facoltà discrezionale dell'autorità giudiziaria la decisione sull'opportunità o meno di fare luogo alla liquidazione, in considerazione delle diverse circostanze del caso. La liquidazione può inoltre sempre essere promossa dall'erede, purchè si trovi ancora nella situazione richiesta a tal fine dalla nuova legge (art. 48), non abbia cioè eseguito pagamenti a favore di creditori chirografari ». (*R. R.*, n. 8).

Art. 21.

La rinuncia all'eredità e al legato, fatta dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni, produce tutti gli effetti in esso indicati, ancorchè si tratti di successione apertasi prima.

« Si è affermato espressamente nell'art. 21 che la rinuncia alla eredità o al legato, fatta posteriormente all'entrata in vigore del libro delle successioni, quantunque in relazione ad una successione aperta prima, deve produrre tutti gli effetti indicati dalla nuova legge. Ciò era reso necessario dal fatto che la nuova legge ricollega alla rinuncia effetti in parte diversi da quelli previsti nel codice

del 1865, e principalmente l'effetto della rappresentazione, che invece era escluso, e quello dell'art. 98, sostanzialmente diverso da quello stabilito nell'attuale art. 1003 ». (*R. R.*, n. 9).

Art. 22.

La disposizione dell'art. 73 del libro delle successioni è applicabile anche per le successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del libro predetto, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso reale di beni ereditari.

L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente incombe anche sui curatori già nominati, se in caso di opposizione dei creditori o legatari il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

« L'art. 22 riconosce efficacia immediata alla norma che estende il concetto di eredità giacente alle ipotesi di eredità, che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge non siano state ancora accettate quando il chiamato non abbia il possesso reale di beni ereditari: ma l'obbligo del curatore dell'eredità giacente di procedere alla liquidazione sussiste in questo caso solo se il pretore ritenga opportuno di disporla a seguito di opposizione dei creditori e dei legatari ». (*R. R.*, n. 10).

Art. 23.

Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del libro delle successioni, purchè la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal libro predetto.

La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dallo stesso libro sulla collazione, sulla imputazione e sulla riunione fittizia.

Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente all'entrata in vigore del libro suddetto, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.

« Di notevole rilievo pratico è la norma dell'art. 23, la quale, applicando il principio generale che i rapporti successori si consolidano solo al momento dell'apertura della successione, sottopone alle nuove norme sulla riduzione le donazioni anteriori, purchè la successione si apra posteriormente all'entrata in vigore del codice. Il che ha molta importanza per il fatto che la nuova legge ha modificato le quote dovute ai legittimari.

«Lo stesso criterio andava naturalmente seguito per le regole sulla collazione, sulla imputazione, sulla riunione fittizia, che sono tutte operazioni le quali, pur avendo per oggetto le donazioni, s'innestano necessariamente sul fatto giuridico dell'apertura della successione. Si è tuttavia ritenuto opportuno fare eccezione per la determinazione del valore delle donazioni mobiliari, il quale deve essere calcolato non secondo i criteri fissati dalla nuova legge (valore al tempo dell'apertura della successione), ma secondo i criteri del codice del 1865 (valore risultante dalla stima). Tale eccezione trova un'esauriente giustificazione nella necessità di tutelare le legittime aspettative dei donatari, che secondo il criterio del codice sapevano già *a priori* quale valore avrebbero dovuto conferire al momento dell'apertura della successione». (R. R., n. 11).

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 126 e 140 del libro delle successioni si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del libro medesimo, se i diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione tra le parti interessate.

Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 126 e 140 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell'art. 267 del primo libro del codice civile, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perchè nati prima dell'entrata in vigore di tale libro.

I figli naturali indicati nel comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre un quinquennio prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni; l'assegno in tal caso deve essere calcolato avuto riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari hanno alla data dell'entrata in vigore del libro predetto.

«Il trattamento che la nuova legge fa, in relazione ai rapporti successori, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in coerenza con le nuove norme dettate per i figli naturali riconosciuti, è stato esteso, per evidenti ragioni di equità, anche alle successioni aperte prima. Tale efficacia retroattiva, suggerita da esigenze pratiche, è in armonia con la tendenza seguita, in via transitoria, in occasione dell'entrata in vigore del primo libro del nuovo codice civile. Naturalmente questa retroattività doveva necessariamente trovare il suo limite nel rispetto delle situazioni definitivamente consolidate o mediante giudicato o mediante convenzione.

«Inoltre per venire in qualche modo incontro a quei figli naturali i quali, per essere nati prima dell'entrata in vigore del primo libro del codice, non possono, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 267, nn. 1 e 4 del libro medesimo, chiedere la dichiara-

razione giudiziale di paternità, per effetto dell'art. 98 delle disposizioni transitorie del libro primo, si è disposto che essi possono invocare gli articoli 126 e 140 del libro delle successioni e chiedere quindi l'assegno vitalizio secondo le modalità stabilite dalla nuova legge.

«Naturalmente tale diritto i figli naturali possono far valere non solo per le successioni già aperte ma anche per quelle che si apriranno dopo l'entrata in vigore della nuova legge, perchè altrimenti si sarebbe creata una ingiusta sperequazione nella medesima categoria di figli naturali in dipendenza del fatto accidentale che la morte del genitore sia avvenuta o meno prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni. Infatti accordando tale diritto solo per le successioni già aperte, i figli naturali, ai quali il genitore muoia dopo l'entrata in vigore della nuova legge, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 267, nn. 1 e 4 del I libro e pur non potendo per l'ostacolo sovraccennato chiedere la dichiarazione di paternità, si troverebbero nella impossibilità di fare valere alcun diritto sulla successione del genitore.

«Allo scopo poi di non risalire troppo oltre e non sconvolgere situazioni da tempo consolidate, si è limitato il diritto di tali figli naturali alle successioni aperte non oltre un quinquennio prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni». (*R. R.*, n. 12).

Art. 25.

Dall'entrata in vigore del libro delle successioni non possono essere promosse nè proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il libro predetto. Se anche questo ammette la nullità, essa non può essere pronunziata se non nei limiti in cui l'ammette lo stesso libro.

«In coerenza al criterio di favore per i figli naturali l'art. 25 vieta che possano essere ulteriormente promossi o proseguiti giudizi di nullità di disposizioni testamentarie a favore di persone, incapaci secondo il codice del 1865, che siano capaci secondo le nuove disposizioni. In ogni altro caso la nullità non può essere pronunziata, se non nei limiti in cui è ammessa dalla nuova legge». (*R. R.*, n. 22).

«L'art. 25 ha inoltre una portata più comprensiva, perchè ammette l'efficacia convalidatrice della nuova legge, sia rispetto alle disposizioni testamentarie, sia rispetto alle donazioni, qualunque sia il vizio per cui esse non erano valide secondo il codice del 1865. La norma trova però il suo limite naturale nell'esistenza del giudicato». (*R. R.*, n. 13).

Art. 26.

Le disposizioni degli articoli 146 e 333 del libro delle successioni sono applicabili ai lasciti e alle donazioni fatti prima della data di entrata in vigore del libro predetto, ma il termine di un anno

per la presentazione dell'istanza decorre dalla stessa data, salvo il caso in cui il lascito o la donazione non possa più avere effetto.

«L'art. 26 estende alle disposizioni testamentarie e alle donazioni, fatte a favore di enti non legalmente riconosciuti anteriormente all'entrata in vigore del libro delle successioni, il limite di efficacia posto dagli articoli 146 e 333. Ma il termine di un anno per presentare l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento non comincia il suo corso, se non dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge». (R. R., n. 14).

Art. 27.

Le condizioni di vedovanza ammesse dall'art. 850, ultimo comma, del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del libro delle successioni, conservano la loro efficacia.

«Malgrado che la nuova legge consideri illecita la condizione di vedovanza nei limiti in cui era ammessa dal codice vecchio, si è creduto opportuno conservare efficacia alle condizioni di vedovanza che erano state legittimamente apposte a lasciti derivanti da successioni già aperte. Tale soluzione appare in armonia con il principio del rispetto della volontà testamentaria, dato che se tale volontà si era legittimamente manifestata secondo la vecchia legge, non vi è ragione di negarle efficacia per ragioni sopravvenute che il testatore non poteva evidentemente valutare». (R. R., n. 15).

Art. 28.

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni senza che la condizione si sia verificata.

«Si giustifica con evidenti ragioni di equità, ed è in fondo in armonia coi principi generali di diritto transitorio, la norma dell'art. 28, la quale applica il nuovo principio della trasmissibilità agli eredi dei diritti successori sottoposti a condizione sospensiva, anche alle disposizioni testamentarie anteriori, sempre che l'onorato *sub condizione* muoia dopo l'entrata in vigore della nuova legge e prima che si sia verificata la condizione». (R. R., n. 16).

Art. 29.

Ancorchè la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell'art. 306 del libro delle successioni, se l'evizione ha luogo dopo la entrata in vigore del libro predetto.

« In considerazione del fatto che la nuova legge (art. 306) modifica i criteri da seguire per il caso che dopo la divisione uno dei coeredi subisca evizione, l'art. 29 impone l'applicazione dei nuovi criteri anche per le divisioni anteriori purchè la evizione sia posteriore all'applicazione della nuova legge ». (*R. D. n. 17*).

Art. 30.

Le donazioni a favore di figli naturali non riconoscibili, ancorchè anteriori all'entrata in vigore del libro delle successioni, non possono essere impugnate se non dalle persone indicate nell'art. 327, comma terzo, del libro predetto.

« Poichè l'art. 327 del libro delle successioni legittima solo determinate persone a far valere la nullità delle donazioni fatte a figli naturali non riconoscibili, lo stesso criterio, per evidenti ragioni di equità, è accolto nell'art. 30 anche per le donazioni anteriori alla entrata in vigore della nuova legge ». (*R. R. n. 18*).

Art. 31.

Per le donazioni fatte a persone giuridiche, la notificazione al donante della domanda diretta ad ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare impedisce al donante stesso la revoca della dichiarazione, ai sensi dell'art. 329, ultimo comma, del libro delle successioni, anche se trattasi di donazioni anteriori all'entrata in vigore del libro predetto.

« Il preciso regolamento che l'art. 329 del libro delle successioni dà alle donazioni fatte a persone giuridiche con l'effetto di rendere irrevocabile la dichiarazione del donante, quando sia stata notificata la domanda diretta a ottenere la necessaria autorizzazione governativa, è stato esteso, per ovvie ragioni di opportunità, anche alle donazioni anteriori all'entrata in vigore del libro delle successioni ». (*R. R. n. 19*).

Art. 32.

Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo

l'entrata in vigore del libro delle successioni. Tuttavia la norma dell'art. 349, secondo comma, del libro predetto è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

« In conformità ai principi generali, l'art. 32 dispone che le nuove norme sulla revocazione delle donazioni per ingratitudine sono applicabili anche alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione è posteriore alla entrata in vigore della nuova legge. Si è fatta eccezione solo per l'ipotesi dell'art. 349, secondo comma (omicidio volontario del donante o impedimento doloso a revocare la donazione), alla cui disposizione si è data piena efficacia retroattiva, data la gravità dell'ipotesi ivi considerata ». (*R. R. n. 20*).

Art. 33.

Il riconoscimento di un figlio naturale fatto dopo l'entrata in vigore del libro delle successioni può dar luogo alla revocazione di una donazione anteriore, se non è trascorso il termine di due anni previsto dall'art. 350 del libro predetto.

« Coerentemente alle altre disposizioni dettate per favorire la condizione dei figli naturali, l'art. 33 ammette, in applicazione dell'articolo 350 del libro delle successioni, che il riconoscimento di un figlio naturale possa dar luogo a revocazione per sopravvivenza di figli anche per le donazioni anteriori, sempre che il riconoscimento non sia posteriore alla donazione di più di due anni e sempre che, s'intende, ricorrano le altre condizioni prescritte dall'art. 350 ». (*R. R. n. 21*).

Art. 34.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, in vigore nelle provincie indicate nel decreto stesso, sia per quanto riguarda il sistema della pubblicità immobiliare anche in relazione agli atti previsti dal libro delle successioni e dalle norme del presente decreto, sia per quanto riguarda il rilascio del certificato di eredità e di legato.

Art. 35.

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice del 1865, abrogate per effetto del libro delle successioni, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del libro medesimo.

Art. 36.

Con l'entrata in vigore del libro del Codice civile «Delle successioni per causa di morte e delle donazioni» sono abrogati il titolo secondo, il titolo terzo e il titolo ventiquattresimo del libro terzo del codice civile approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro delle successioni e del presente decreto.

TAVOLA COMPARATIVA DEGLI ARTICOLI

Codice 1865	Codice nuovo	Codice 1865	Codice nuovo
720	2	751	125
721	111	752	126
722	—	753	127
723	7	754	128
724	7	755	129
725	8	756	—
726	11	757	131
727	9	758	132
728	10	759	133
729	12	760	134
730	13, 14	761	135
731	—	762	137
732	13, 14	763	137
733	14	764	7
734	13	765	—
735	13	766	11, 9, 10
736	112, 14	767	140
737	113	768	138, 139
738	114	769	142
739	115	770	141
740	117	771	143
741	116	772	144
742	118	773	145
743	119	774	147
744	120	775	148
745	121	776	147
746	285	777	149
747	122	778	149
748	13	779	149
749	123	780	149
750	124	781	—

Codice 1865	Codice nuovo	Codice 1865	Codice nuovo
782	150	817	13
783	151	818	—
784	150	819	93
785	150	820	—
786	149, 151	821	100
787	149	822	102
788	—	823	101
789	155	824	104
790	156	825	104
791	157	826	106
792	157	827	134
793	158	828	170
794	158	829	173
795	158	830	174
796	159	831	175
797	160	832	176
798	161	833	—
799	163	834	177
800	163	835	178
801	163	836	171
802	164	837	196
803	164	838	—
804	152, 153, 165	839	197
805	83	840	198
806	82	841	199
807	84	842	200
808	82, 95	843	201, 202
809	—	844	203
810	96	845	204
811	—	846	205
812	88	847	212
813	90	848	179
814	86	849	180
815	87, 91	850	182
816	85	851	183

Codice 1865	Codice nuovo	Codice 1865	Codice nuovo
852	181	887	222
853	—	888	231
854	—	889	233
855	184, 185	890	12
856	186	891	66
857	187	892	232
858	188	893	219
859	188	894	—
860	189	895	234, 235, 237
861	190	896	234, 237
862	195	897	236, 237
863	195	898	235, 237
864	214, 215	899	238
865	214, 215	900	—
866	—	901	244
867	216	902	245
868	52, 207	903	246
869	208	904	247
870	209	905	247
871	209	906	249
872	209	907	253
873	209	908	251, 249, 255
874	210	909	—
875	211, 209	910	246, 254, 255
876	212	911	258
877	218	912	166, 168
878	213	913	166
879	220	914	166
880	220	915	167, 168
881	—	916	225
882	222	917	226
883	223	918	—
884	221	919	227
885	224	920	228
886	223	921	229

Codice 1865	Codice nuovo	Codice 1865	Codice nuovo
922	154	957	29
923	1	958	—
924	4 (lib. I)	959	30
925	5	960	30
926	—	961	30
927	—	962	32, 33
928	—	963	34
929	15	964	31
930	16	965	5
931	17	966	6, 56
932	18	967	39
933	4, 79, 80	968	35
934	19, 26, 21	969	41, 42
935	5, 20	970	36
936	22	971	41
937	23	972	110
938	64	973	38
939	24	974	38
940	24	975	37
941	24	976	40, 43
942	27, 28	977	40
943	25	978	56
944	64	979	—
945	66	980	73
946	67	981	73
947	13	982	74
948	68	983	76
949	69	984	259
950	70	985	260
951	26	986	264
952	30	987	265, 266
953	72	988	267
954	3	989	268
955	29	990	270
956	15	991	271

Codice 1865	Codice nuovo	Codice 1865	Codice nuovo
992	272	1027	299
993	273	1028	300
994	274	1029	301
995	275	1030	301
996	276, 277	1031	302
997	277	1032	—
998	278	1033	303
999	283	1034	304
1000	—	1035	305
1001	281	1036	306
1002	284	1037	307
1003	66	1038	308
1004	286	1039	—
1005	287	1040	—
1006	286	1041	313
1007	288	1042	314
1008	—	1043	315
1009	288	1044	281
1010	—	1045	—
1011	290	1046	281
1012	291	1047	282
1013	292	1048	282
1014	—	1049	—
1015	293	1050	316
1016	—	1051	317
1017	294	1052	321
1018	295	1053	—
1019	295	1054	328
1020	295	1055	—
1021	296	1056	329
1022	—	1057	329
1023	295	1058	—
1024	297	1059	319 (lib. I)
1025	298	1060	17 (lib. I)
1026	—	1061	—

Codice 1865	Codice nuovo	Codice 1865	Codice nuovo
1062	332	1086	—
1063	—	1087	352
1064	318	1088	355
1065	—	1089	354
1066	—	1090	351
1067	—	1091	101
1068	332	1092	103
1069	337	1093	101, 105
1070	330	1094	107
1071	338	1095	107
1072	339	1096	109
1073	342	2054	57
1074	343	2055	57
1075	—	2056	—
1076	—	2057	61
1077	344	2058	—
1078	347	2059	62
1079	—	2060	63
1080	—	2061	62
1081	348	2062	—
1082	349	2063	59
1083	350	2064	60
1084	353	2065	—
1085	350		

INDICI

INDICE SOMMARIO

TITOLO I. — Delle successioni per causa di morte - Disposizioni generali.

CAPO I — Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità	1	a	6
CAPO II — Della capacità di succedere	7		
CAPO III — Della indegnità	8	a	11
CAPO IV — Della rappresentazione	12	a	14
CAPO V — Dell'accettazione dell'eredità:			
<i>Sezione I</i> — Disposizioni generali	15	a	28
<i>Sezione II</i> — Del beneficio d'inventario	29	a	56
CAPO VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede	57	a	63
CAPO VII — Della rinunzia all'eredità	64	a	72
CAPO VIII — Dell'eredità giacente	73	a	77
CAPO IX — Della petizione di eredità	78	a	81
CAPO X — Dei legittimari:			
<i>Sezione I</i> — Dei diritti riservati ai legittimari	82	a	98
<i>Sezione II</i> — Della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni	99	a	110

TITOLO II. — Delle successioni legittime 111

CAPO I — Della successione dei parenti legittimi . .	112	a	118
CAPO II — Della successione dei figli naturali e dei loro parenti	119	a	126
CAPO III — Della successione del coniuge	127	a	131
CAPO IV — Della successione dello Stato	132		

TITOLO III. — Delle successioni testamentarie.

CAPO I — Disposizioni generali	133	a	136
CAPO II — Della capacità di disporre per testamento	137		
CAPO III — Della capacità di ricevere per testamento	138	a	146

CAPO	IV	— Della forma dei testamenti:		
<i>Sezione</i>	I	— Dei testamenti ordinari	147	a 154
<i>Sezione</i>	II	— Dei testamenti speciali	155	a 165
<i>Sezione</i>	III	— Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti	166	a 169
CAPO	V	— Dell'istituzione di erede e dei delegati:		
<i>Sezione</i>	I	— Disposizioni generali	170	a 178
<i>Sezione</i>	II	— Delle disposizioni condizionali, a termine e modali	179	a 194
<i>Sezione</i>	III	— Dei Legati	195	a 219
<i>Sezione</i>	IV	— Del diritto di accrescimento	220	a 224
<i>Sezione</i>	V	— Della revocazione delle disposizioni testamentarie	225	a 233
CAPO	VI	— Delle sostituzioni:		
<i>Sezione</i>	I	— Della sostituzione ordinaria	234	a 237
<i>Sezione</i>	II	— Della sostituzione fedecommissaria	238	a 245
CAPO	VII	— Degli esecutori testamentari	246	a 258

TITOLO IV. — Della divisione.

CAPO	I	— Disposizioni generali	259	a 283
CAPO	II	— Della collazione	284	a 298
CAPO	III	— Del pagamento dei debiti	299	a 303
CAPO	IV	— Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote	304	a 307
CAPO	V	— Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione	308	a 315

TITOLO V. — Delle donazioni.

CAPO	I	— Disposizioni generali	316	a 320
CAPO	II	— Della capacità di disporre e di ricevere per donazione	321	a 328
CAPO	III	— Della forma e degli effetti della donazione	329	a 346
CAPO	IV	— Della revocazione delle donazioni	347	a 356

INDICE ANALITICO

(I numeri segnati a fianco di ciascuna rubrica indicano i corrispondenti articoli del codice del 1865).

TITOLO I. — Delle successioni per causa di morte - Disposizioni generali.

CAPO I. — Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.

Apertura della successione (923)	Art.	1
Delazione dell'eredità (720)	»	2
Divieto di patti successorii (954, 1118)	»	3
Acquisto dell'eredità (933)	»	4
Poteri del chiamato prima dell'accettazione (925, 926, 935, 965, 693)	»	5
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato (966)	»	6

CAPO II. — Della capacità di succedere.

Capacità delle persone fisiche (723, 724, 160, 764)	Art.	7
---	------	---

CAPO III. — Della indegnità.

Casi d'indegnità (725)	Art.	8
Restituzione dei frutti (727, 766)	»	9
Indegnità del genitore (728, 766)	»	10
Riabilitazione dell'indegno (726, 766)	»	11

CAPO IV. — Della rappresentanza.

Concetto (729, 890, 947)	Art.	12
Soggetti (730, 732, 735, 748, 817)	»	13
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione (730, 733)	»	14

CAPO V. — Dell'accettazione dell'eredità.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio di inventario (929, 956)	Art.	15
Eredità devolute a minori o interdetti (930)	»	16

Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati (931)	Art. 17
Eredità devolute a persone giuridiche (932)	» 18
Modi di accettazione (934)	» 19
Accettazione espressa (934)	» 20
Accettazione tacita (934)	» 21
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione (936)	» 22
Rinunzia che importa accettazione (937, 938)	» 23
Trasmissione del diritto di accettazione (939-941)	» 24
Prescrizione (943)	» 25
Fissazione di un termine per l'accettazione (951)	» 26
Impugnativa per violenza o dolo (942)	» 27
Impugnativa per errore (942)	» 28

Sezione II. — Del beneficio d'inventario.

Accettazione col beneficio d'inventario (955, 957)	Art. 29
Chiamato all'eredità che è nel possesso reale di beni (952, 959-961)	» 30
Poteri (964)	» 31
Chiamato all'eredità che non è nel possesso reale di beni (962)	» 32
Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria (962)	» 33
Decadenza dal beneficio d'inventario (963)	» 34
Effetti del beneficio d'inventario (968)	» 35
Responsabilità dell'erede nell'amministrazione (970)	» 36
Cauzione (975)	» 37
Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione (973, 974)	» 38
Omissioni o infedeltà nell'inventario (967)	» 39
Pagamento dei creditori e legatari (976, 977)	» 40
Rendimento del conto (969, 971)	» 41
Mora nel rendimento del conto (969)	» 42
Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione	» 43
Procedura di liquidazione	» 44
Termine per la liquidazione	» 45
Reclami	» 46
Pagamento dei creditori e dei legatari	» 47
Liquidazione promossa dall'erede	» 48
Liquidazione nel caso di più eredi	» 49
Decadenza dal beneficio	» 50
Procedure individuali	» 51
Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari (968)	» 52
Nomina del curatore (968)	» 53
Liquidazione seguita su istanza dei creditori o legatari (958)	» 54
Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati (958)	» 55
Spese (978)	» 56

CAPO VI. — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Oggetto della separazione (1032, 2054, 2055)	Art. 57
Separazione contro i legatari di specie (1033)	» 58
Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti (2063)	» 59

Cessazione della separazione (2064)	Art.	60
Termine per l'esercizio del diritto alla separazione (2057)	»	61
Separazione riguardo ai mobili (2059, 2061)	»	62
Separazione riguardo agli immobili (2060, 2065)	»	63

CAPO VII. — *Della rinunzia all'eredità.*

Dichiarazione di rinunzia (944)	Art.	64
Rinunzia condizionata, a termine o parziale	»	65
Retroattività della rinunzia (945, 1003)	»	66
Devoluzione nelle successioni legittime (946)	»	67
Devoluzione nelle successioni testamentarie (948)	»	68
Impugnativa della rinunzia da parte dei creditori (949)	»	69
Revoca della rinunzia (950)	»	70
Impugnativa per violenza o dolo	»	71
Sottrazione di beni ereditari (953)	»	72

CAPO VIII. — *Dell'eredità giacente.*

Nomina del curatore (986, 981)	Art.	73
Obblighi del curatore (982)	»	74
Pagamento dei debiti ereditari	»	75
Inventario, amministrazione e rendimento dei conti	»	76
Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità	»	77

CAPO IX. — *Della petizione di eredità.*

Concetto	Art.	78
Diritto dei terzi (933)	»	79
Obblighi del possessore di buona fede (933)	»	80
Norme applicabili al possessore di beni dell'eredità	»	81

CAPO X. — *Dei legittimari.*

Sezione I. — Dei diritti riservati ai legittimari.

Legittimari (806, 809, 817, 820)	Art.	82
Riserva a favore dei figli legittimi (805)	»	83
Riserva a favore degli ascendenti legittimi (807)	»	84
Riserva a favore dei figli naturali (816)	»	85
Riserva a favore del coniuge (814)	»	86
Concorso di figli legittimi e naturali (815)	»	87
Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali (812)	Art.	88
Concorso di coniuge e figli naturali (814, 816)	»	89
Concorso di ascendenti legittimi e coniuge (813)	»	90
Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali (815)	»	91
Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge (815)	»	92
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge (819)	»	93
Esclusione della riserva del coniuge (812)	»	94
Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari (808)	»	95

Lascito eccedente la porzione disponibile (810)	Art.	96
Legato in sostituzione di legittima	»	97
Donazioni e legati in conto di legittima (1003)	»	98

Sezione II. — Della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.

Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso legittimari	Art.	99
Riduzione delle disposizioni testamentarie (821)	»	100
Riduzione delle donazioni (1091, 1093)	»	101
Determinazione della porzione disponibile (822)	»	102
Soggetti che possono chiedere la riduzione (1092)	»	103
Modo di ridurre le disposizioni testamentarie (824, 825)	»	104
Modo di ridurre le donazioni (1093)	»	105
Riduzione del legato o della donazione di immobili (826, 1091)	»	106
Restituzione degli immobili (1094, 1095)	»	107
Insolvenza del donatario soggetto a riduzione	»	108
Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione (1096)	»	109
Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione (820, 972, 1026)	»	110

TITOLO II. — Delle successioni legittime.

Categorie dei successibili (721)	Art.	111
--	------	-----

CAPO I. — Della successione dei parenti legittimi.

Successione dei figli legittimi (736)	Art.	112
Successione dei figli legittimati e adottivi (737)	»	113
Successione dei genitori (738)	»	114
Successione degli ascendenti (739)	»	115
Successione dei fratelli e delle sorelle (741)	»	116
Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle (740)	»	117
Successione di altri parenti (742)	»	118

CAPO II. — Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.

Successione dei figli naturali (743)	Art.	119
Concorso di figli naturali e legittimi (744)	»	120
Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore (745)	»	121
Successione dei soli figli naturali (747)	»	122
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore (749)	»	123
Successione dei genitori al figlio naturale (750)	»	124

Concorso del coniuge e dei genitori (751)	Art. 125
Dritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconosci- bili (752)	» 126

CAPO III. — *Della successione del coniuge.*

Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali (753) . .	Art. 127
Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle (754)	» 128
Concorso del coniuge con altri parenti (755)	» 129
Successione del coniuge putativo	» 130
Esclusione del coniuge dalla successione (757)	» 131

CAPO IV. — *Della successione dello Stato.*

Acquisto dei beni da parte dello Stato (758)	Art. 132
--	----------

TITOLO III. — *Delle successioni testamentarie.*

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Testamento (759)	Art. 133
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare (760)	» 134
Testamento congiuntivo o reciproco (761)	» 135
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testa- mentarie nulle (1311)	» 136

CAPO II. — *Della capacità di disporre per testamento.*

Casi di incapacità (762, 763)	Art. 137
---	----------

CAPO III. — *Della capacità di ricevere per testamento.*

Figli naturali riconosciuti o riconoscibili (768)	Art. 138
Figli naturali non riconoscibili (767)	» 139
Assegno ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili	» 140
Coniuge del binubo (770)	» 141
Incapacità del tutore o del protutore (769)	» 142
Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete (771)	» 143
Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento se- greto (772)	» 144
Persone interposte (773)	» 145
Enti non riconosciuti	» 146

CAPO IV. — *Della forma dei testamenti.*

Sezione I. — Dei testamenti ordinari.

Forme (774, 776)	Art. 147
Testamento olografo (775)	» 148
Testamento pubblico (787-781)	» 149

Testamento segreto (782, 784)	Art. 150
Formalità del testamento segreto (783)	» 151
Nullità del testamento (804)	» 152
Validità del testamento segreto come olografo (804)	» 153
Ritiro di testamento segreto od olografo (922)	» 154

Sezione II. — Dei testamenti speciali.

Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (789) .	Art. 155
Termine di efficacia (790)	» 156
Testamento in navigazione (791, 792)	» 157
Forme (791-795)	» 158
Consegna (796)	» 159
Verbale di consegna (797)	» 160
Termine di efficacia (798)	» 161
Testamento in aeromobile	» 162
Testamento dei militari (799-801)	» 163
Casi e termini d'efficacia (802, 803)	» 164
Nullità (804)	» 165

Sezione III. — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.

Pubblicazione del testamento olografo (912-914)	Art. 166
Pubblicazione del testamento segreto (915)	» 167
Comunicazione dei testamenti alla pretura	» 168
Comunicazioni agli eredi e legatari	» 169

CAPO V. — Dell'istituzione di erede e dei legati.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Violenza, dolo, errore (828)	Art. 170
Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione (836)	» 171
Motivo illecito	» 172
Disposizione fiduciaria (829)	» 173
Disposizione a favore di persona incerta (830)	» 174
Disposizioni a favore dell'anima (831)	» 175
Disposizioni a favore dei poveri (832)	» 176
Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo (834, 874)	» 177
Determinazione di legato per arbitrio altrui (875)	» 178

Sezione II. — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

Condizione sospensiva o risolutiva (848)	Art. 179
Condizioni impossibili o illecite (849)	» 180
Condizione di reciprocità (852)	» 181
Divieto di nozze (850)	» 182
Termine (851)	» 183
Condizione di non fare o di non dare (855)	» 184
Cauzione in caso di condizione risolutiva (855)	» 185

Cauzione in caso di legato condizionale o a termine (856)	Art. 186
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauzione (857)	» 187
Persone a cui spetta l'amministrazione (858, 859)	» 188
Amministrazione in caso di eredi nascituri (866)	» 189
Obblighi e facoltà degli amministratori (861)	» 190
Condizione sospensiva potestativa senza termine	» 191
Retroattività della condizione	» 192
Onere	» 193
Adempimento dell'onere	» 194

Sezione III. — Dei legati.

Acquisto del legato (862, 863)	Art. 195
Legato di cosa dell'onerato o di un terzo (837, 838)	» 196
Legato di cosa solo in parte del testatore (839)	» 197
Legato di cosa genericamente determinata (840)	» 198
Legato di cosa non esistente nell'asse (841)	» 199
Legato di cosa da prendersi da certo luogo (842)	» 200
Legato di cosa del legatario (843)	» 201
Legato di cosa acquistata dal legatario (843)	» 202
Legato di credito o di liberazione da debito (844)	» 203
Legato a favore del creditore (845)	» 204
Legato di alimenti (846)	» 205
Prelegato	» 206
Onere della prestazione del legato (868)	» 207
Legato imposto a un solo erede (869)	» 208
Adempimento del legato di genere (870-873, 875)	» 209
Scelta nel legato alternativo (874)	» 210
Trasmissione all'erede della facoltà di scelta (875)	» 211
Accessioni della cosa legata (874, 876)	» 212
Adempimento del legato (878)	» 213
Frutti di cosa appartenente al testatore (865)	» 214
Frutti di cosa appartenente all'onerato o a un terzo (864)	» 215
Legato di prestazioni periodiche (866, 867)	» 216
Legati e oneri a carico del legatario	» 217
Spese per la prestazione del legato (877)	» 218
Perimento della cosa legata (893)	» 219

Sezione IV. — Del diritto di accrescimento.

Accrescimento tra coeredi (879-881)	Art. 220
Accrescimento tra collegatari (884)	» 221
Effetti dell'accrescimento (882, 887)	» 222
Mancanza di accrescimento (883, 886)	» 223
Accrescimento nel legato di usufrutto (885)	» 224

Sezione V. — Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

Revocabilità del testamento (916)	Art. 225
Revocazione espressa (917)	» 226
Revocazione della revocazione (919)	» 227

Testamento posteriore (920)	Art. 228
Testamento posteriore inefficace (921)	» 229
Distruzione del testamento olografo	» 230
Effetti del ritiro del testamento segreto	» 231
Alienazione e trasformazione della cosa legata (892)	» 232
Revocazione per sopravvenienza di figli (888, 889)	» 233

CAPO VI. — *Delle sostituzioni.*

Sezione I. — Della sostituzione ordinaria.

Casi di sostituzione ordinaria (895, 896)	Art. 234
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca (895, 898)	» 235
Obblighi dei sostituiti (897)	» 236
Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione ordinaria (895-898)	» 237

Sezione II. — Della sostituzione fedecommissaria.

Limiti (899, 900)	Art. 238
Diritti e obblighi dell'istituto	» 239
Alienazione dei beni	» 240
Diritti dei creditori personali dell'istituto	» 241
Devoluzione al sostituto	» 242
Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione fedecommissaria	» 243
Usufrutto successivo	» 244
Premi di nuzialità, opere di assistenza, ecc. (902)	» 245

CAPO VII. — *Degli esecutori testamentari.*

Facoltà di nomina e di sostituzione (903)	Art. 246
Persone capaci di essere nominate (904)	» 247
Accettazione e rinuncia alla nomina	» 248
Funzioni dell'esecutore testamentario (906-908)	» 249
Rappresentanza processuale (908)	» 250
Apposizione di sigilli e inventario (908)	» 251
Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario	» 252
Consegna dei beni all'erede	» 253
Disaccordo fra più esecutori testamentari (908, 910)	» 254
Conto della gestione	» 255
Esonero dell'esecutore testamentario	» 256
Ributizione	» 257
Spese (911)	» 258

TITOLO IV. — *Della divisione.*

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Facoltà di domandare la divisione (984)	Art. 259
Godimento separato di parte dei beni (985)	» 260
Casi di impedimento alla divisione	» 261

Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare	Art. 262
Sospensione della divisione per ordine del giudice	» 263
Divisione giudiziaria (986)	» 264
Diritto ai beni in natura (987)	» 265
Vendita dei beni mobili per il pagamento dei debiti ereditari (987)	» 266
Immobili non divisibili (988)	» 267
Vendita degli immobili (989)	» 268
Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale . .	» 269
Resa dei conti (990)	» 270
Collazione e imputazione (991)	» 271
Prelevamenti (992)	» 272
Stima e formazione delle parti (993)	» 273
Norme per la formazione delle porzioni (994)	» 274
Conguagli in danaro (995)	» 275
Nomina di perito o notaio (996)	» 276
Reclamo all'autorità giudiziaria (997)	» 277
Suddivisione tra stirpi (998)	» 278
Diritto di prelazione	» 279
Norme date al testatore per la divisione	» 280
Divisione fatta dal testatore (1044)	» 281
Preterizione di eredi e lesioni di legittima (1047, 1048) . .	» 282
Consegna dei documenti (999)	» 283

CAPO II. — *Della collazione.*

Collazione tra figli legittimi (1001, 1014)	Art. 284
Collazione tra figli legittimi e naturali (746, 1002)	» 285
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi (1004, 1006)	» 286
Donazioni fatte all'ascendente dell'erede (1005)	» 287
Collazione di dote e di altre assegnazioni (1007)	» 288
Spese per mantenimento (1009)	» 289
Società tra defunto ed erede (1011)	» 290
Perimento della cosa donata (1012)	» 291
Frutti e interessi (1013)	» 292
Collazione di immobili (1015, 1016)	» 293
Collazione per imputazione (1017)	» 294
Miglioramenti, spese e deterioramenti (1018-1020, 1023) . .	» 295
Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato (1021)	» 296
Collazione di mobili (1024)	» 297
Collazione del denaro (1025)	» 298

CAPO III. — *Del pagamento dei debiti.*

Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi (1027)	Art. 299
Immobili gravati da rendita redimibile (1028)	» 300
Pagamento dei debiti e rivalsa (1029, 1030)	» 301
Quota di debito non pagata da un coerede (1031)	» 302
Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti (1073) . .	» 303

CAPO IV. — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.

Diritto dell'erede sulla propria quota (1034)	Art.	304
Garanzia tra coeredi (1035)	»	305
Evizione subita da un coerede (1036)	»	306
Inesigibilità di crediti (1037)	»	307

CAPO V. — Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.

Annullamento per violenza o dolo (1038)	Art.	308
Omissione di beni ereditari (1038)	»	309
Rescissione per lesione (1038, 1048)	»	310
Atti diversi dalla divisione (1039)	»	311
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede (1040)	»	312
Stima dei beni (1041)	»	313
Facoltà del coerede di dare il supplemento (1042)	»	314
Alienazione della porzione ereditaria (1043)	»	315

TITOLO V. — Delle donazioni.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Definizione (1050)	Art.	316
Donazione remuneratoria (1051)	»	317
Donazione di beni futuri (1054)	»	318
Donazioni di prestazioni periodiche	»	319
Donazione a più donatari	»	320

CAPO II. — Delle capacità di disporre e di ricevere per donazione.

Capacità di donare (1052)	Art.	321
Donazione fatta da persona non sana di mente	»	322
Donazione fatta dall'inabilitato (1052)	»	323
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci	»	324
Mandato a donare	»	325
Donazione a favore del tutore o protutore (1053)	»	326
Donazione al figlio naturale non riconoscibile (1053)	»	327
Donazione tra coniugi (1054)	»	328

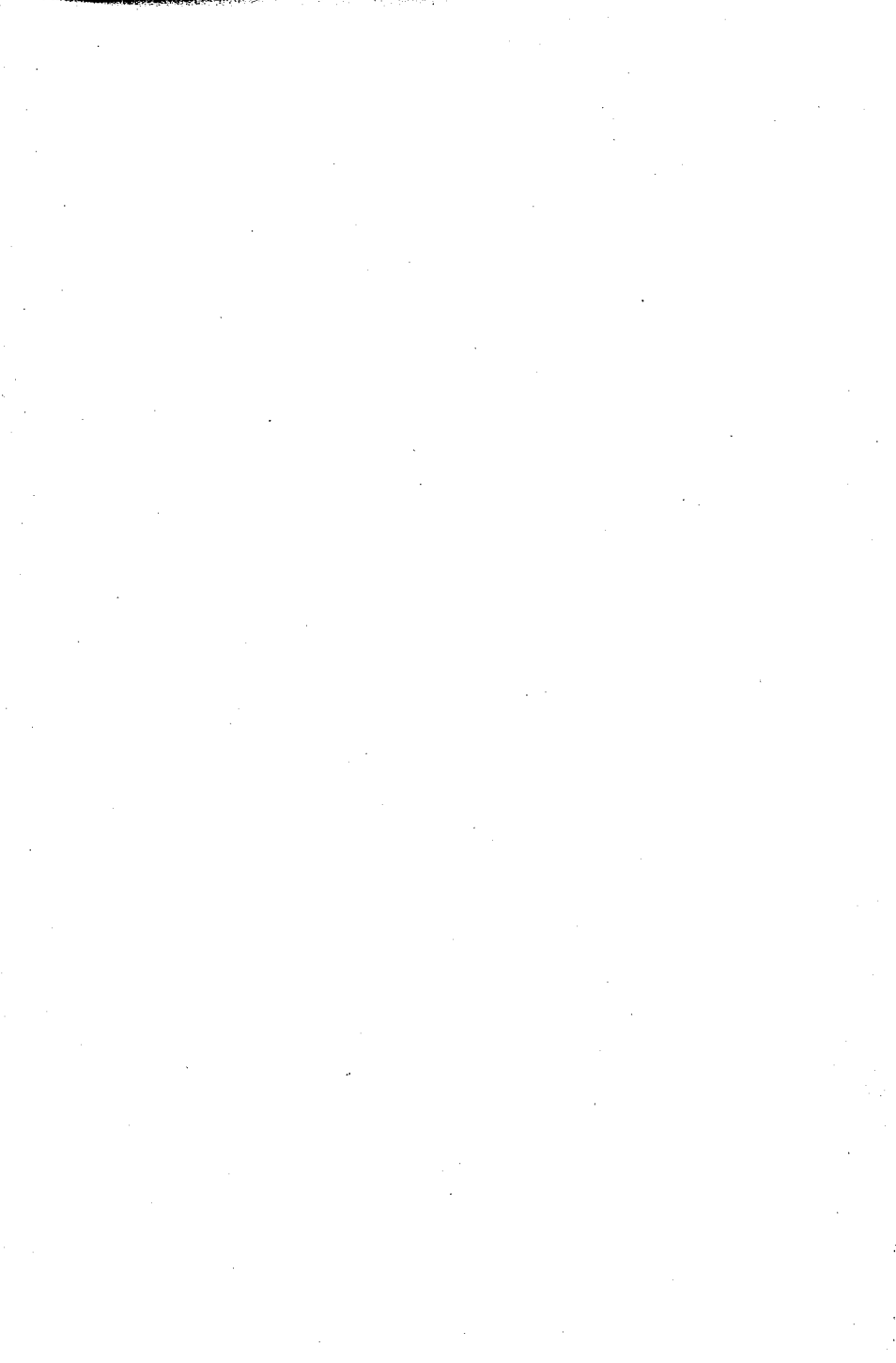
CAPO III. — Della forma e degli effetti della donazione.

Forma della donazione (1055, 1056, 1060, 1070)	Art.	329
Donazioni di modico valore	»	330
Donazione a nascituri (1059)	»	331
Donazione in riguardo di matrimonio (1062, 1068)	»	332
Donazione a ente non riconosciuto	»	333
Errore sul motivo della donazione	»	334

Motivo illecito	Art.	335
Inadempimento o ritardo nell'esecuzione	»	336
Riserva di disporre di cose determinate (1069)	»	337
Condizioni di reversibilità (1071)	»	338
Effetti della reversibilità (1072)	»	339
Donazione gravata di onere	»	340
Onere illecito o impossibile	»	341
Divieto di sostituzione (1073)	»	342
Riserva di usufrutto (1074)	»	343
Garanzia per evizione (1077)	»	344
Responsabilità per vizi occulti	»	345
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle (1311)	»	346

CAPO IV. — *Della revocazione delle donazioni.*

Cause di revocazione (1078)	Art.	347
Revocazione per ingratitudine (1081)	»	348
Termini e legittimazione ad agire (1082)	»	349
Revocazione per sopravvenienza di figli (1083, 1085)	»	350
Termine per l'azione (1090)	»	351
Donazioni irrevocabili (1087)	»	352
Inammissibilità della rinunzia preventiva (1084)	»	353
Effetti della revocazione (1089)	»	354
Effetti nei riguardi dei terzi (1088)	»	355
Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità	»	356



INDICE ALFABETICO-ANALITICO

(I numeri indicano gli articoli del Codice; seguiti dalle lettere d. a. indicano gli articoli delle disposizioni d'attuazione; seguiti dalle lettere d. t., indicano gli articoli delle disposizioni transitorie).

Abbigliamento (spese di): non soggette a collazione, 289.

Accessioni delle cose legate: prestazione al legatario, 212.

Accettazione dell'eredità: acquisto dell'eredità; retroattività, 4; - poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, 5; - pura e semplice o beneficiata, 15; - da parte di minori, interdetti, emancipati e inabilitati, 16, 17; - modi di accettazione; espressa; non efficace se condizionata, a termine o parziale, 20; tacita, 21; - donazione, vendita o cessione dei diritti successorî; importa accettazione, 22; - rinunzia che importa accettazione, 23; - trasmissione del diritto di accettazione; rinunzia all'eredità propria del trasmittente, effetto, 24; - prescrizione del diritto di accettare, decorrenza, 25; - fissazione di un termine per l'accettazione, inadempienza, perdita del diritto di accettare, 26; provvedimento della fissazione del termine, 2, d. a.; - impugnativa per violenza o dolo; prescrizione, 27; - impugnativa per errore; non ammessa; scoperta del testamento, effetti, 28; - cessione della curatela dell'eredità giacente, 77.

Accettazione della donazione: forma, 329, persone giuridiche, autorizzazione governativa, 329; 31, d. a.

Accrescimento (diritto di): nelle successioni legittime, 67; nelle testamentarie, 68; - tra coeredi, 220; tra collegatari, 221; effetti, 222; - mancanza di accrescimento, 223; - nel legato di usufrutto, 224.

Acquisto dell'eredità: accettazione, effetto retroattivo, 4; - apprensione materiale dei beni, 5; - poteri del chiamato prima dell'accettazione, 5. V. *Accettazione dell'eredità*.

Acquisto del legato: non occorre accettazione; rinunzia, 195; richiesta del legato, 195.

Adempimento del legato: del legato in genere; scelta, 209; - nel legato alternativo, 210; - trasmissione della facoltà di scelta, 211; - oneri gravanti sul legato, obblighi del legatario e dell'erede, 213.

- Frutti di cosa legata appartenente al testatore o all'onereato o ad un terzo, 214, 215; - legato di prestazioni periodiche, 216; - legati e oneri a carico del legatario, 217; - spese, 218.
- Adozione:** successione dei figli adottivi, 113.
- Aeromobile (testamento in):** formalità, 162; - nullità, 165.
- Affrancamento di immobili ereditari:** gravati da rendita redimibile; facoltà del coerede, 300.
- Agenti diplomatici e consolari:** consegne di testamenti fatti a bordo, 159; verbale di consegna, 160.
- Alienazione mentale (stato di):** causa d'incapacità a testare, 137; - annullamento della donazione, 322.
- Alienazione di beni:** da parte di erede beneficiario senza autorizzazione, decadenza del beneficio, 38; - di immobili soggetti a riduzione; azione del legittimario, 109; - di cosa legata da parte del testatore; revoca del legato, 232; trasformazione, 232; - dei beni oggetto della sostituzione fedecommissoria, 240; - della sua porzione da parte del coerede; impugnazione della divisione per dolo o violenza, 315; - autorizzazione giudiziale ad alienare beni ereditari, 1, *d. a.*
- Alimenti (legato di):** contenuto, 205; - termine di decorrenza, 216.
- Amministrazione dei beni ereditari:** da parte del chiamato all'eredità; poteri, 5; - da parte dell'erede beneficiario; poteri, 31; rendiconto, 41, 42; - di eredità giacenti, 73-77. V. *Eredità giacente*; - da parte dell'esecutore testamentario, 249; - dei beni lasciati o donati al nascituro, 189, 331; - dei beni soggetti a sostituzione fedecommissoria, 239; - dei beni lasciati od istituiti sotto condizione sospensiva o nel caso di mancata prestazione di cauzione, 187; persone a cui spetta l'amministrazione, 188; obblighi e facoltà degli amministratori, 190; - nel caso di liquidazione dell'eredità dopo il rilascio da parte dell'erede, 52; nomina del curatore, 53; - nel caso di prosecuzione della liquidazione su istanza dei creditori e legatari, 54.
- Anima (disposizioni a favore dell'): validità, 75.**
- Annotazione del testamento:** sul giornale di bordo, 157, 158.
- Apertura della successione:** momento, 1.
- Apposizione di sigilli:** da parte dell'esecutore testamentario, 251.
- Arbitrio:** del terzo (disposizione ad), 177; - scelta fatta dal presidente del tribunale, ricorso, 14, *d. a.* - altrui (determinazione del legato), 178.
- Archivio pubblico:** ritiro del testamento depositato, 154.
- Ascendenti:** riserva a favore dei legittimi, 84; in concorso col coniuge, 90; con figli naturali, 91; con figli naturali e coniuge, 92; - nelle successioni legittime, 115; - concorso con fratelli e sorelle, 117, con figli naturali e coniuge del genitore, 121; col coniuge, con figli naturali e confratelli e sorelle, 128.

Assegno vitalizio: ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, nelle successioni legittime, 126; nelle testamentarie, 140; nelle donazioni, 327; disposiz. transit., 24.

Atti di liberalità: norme sulle donazioni ad essi applicabili, 356.

Autorizzazione governativa: per l'accettazione dell'eredità da parte di persone giuridiche, 18; - di revoca della donazione fatta a persona giuridica: quando è ammessa, 329.

Azioni ereditarie: a tutela del possesso dei beni, 5; - impugnativa dell'accettazione per violenza o dolo; prescrizione, 27; - di regresso contro i legatari, 28; - contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, 109.

Beneficio d'inventario: accettazione dell'eredità: dichiarazione; inventario, 15; - per i minori, interdetti, emancipati; inabilitati e persone giuridiche, 16, 17, 18; da parte del chiamato in possesso dei beni ereditari; inventario, inadempienza, effetti, 30; poteri del chiamato, 31; da parte del chiamato non in possesso dei beni, 32; inventario, 32, 33; - decadenza nel caso di minori, interdetti e mobilitati, 34; - effetti del beneficio, 35; responsabilità nell'amministrazione, 36; cauzione, 37; alienazione dei beni senza autorizzazione, 38; omissione o infedeltà nell'inventario, 39, *liquidazione individuale*; pagamento dei creditori e legatari; azione di regresso, 40; rendiconto, 41; - obbligo dell'erede al pagamento coi propri beni, 42; - *liquidazione concorsuale*, 43; procedura, 44; termine per la liquidazione, 45; reclami, 46; pagamento dei creditori e legatari, 47; liquidazione promossa dall'erede, 48; nel caso di più eredi, 49; decadenza del beneficiario, 50; - procedure individuali, 51; - *rilascio dei beni ai creditori e legatari*, 52; nomina del curatore, 53; - liquidazione seguita a richiesta dei creditori o legatari, 54; - accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati, 55; - spese, 56; - autorizzazione giudiziale ad alienare i beni, 1, *d. a.*; - dilazione del termine per l'inventario, 2, *d. a.*; concessione di un termine per la liquidazione, 2, *d. a.*; - procedure esecutive, continuazione, 5, *d. a.*; distribuzione del prezzo, 5, *d. a.*; facoltà del curatore di surrogarsi nella procedura esecutiva, 5, *d. a.*; - vendita di beni sottoposti a privilegio o ipoteca; quando il privilegio può essere estinto e cancellata la ipoteca, 6, *d. a.*; - vendita di un legato di specie, procedura, 7, *d. a.*; - reclami contro lo stato di graduazione, procedura, 8, 9, *d. a.*; - istanza dei creditori e legatari per proseguire la liquidazione; procedura, 10, *d. a.*; - trascrizione degli atti di cui agli art. 52, 54 e 63 del codice, 13, *d. a.*; - eredità beneficiarie accettate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, applicabilità delle nuove norme sulla liquidazione, 20, *d. t.*

Beni ereditari: divisione, 259-283; - collazione, 284-298; - futuri, donazione, 318; - indivisibili nell'interesse della produzione, 269.

- Binubo:** quota sulla disponibile spettante al coniuge binubo, 141.
- Buona fede (possessore di):** dell'eredità, restituzione dei frutti, 80; nelle donazioni, 332.
- Calamità pubbliche (testamento in occasione di):** ricevimento, 155; termine d'efficacia, 156, nullità, 165.
- Cancelleria giudiziaria:** dichiarazione di rinuncia all'eredità, 64; - di accettazione con beneficio d'inventario, 29.
- Capacità:** di succedere delle persone fisiche e del non concepito, 7; - di disporre per testamento, 137; - di ricevere per testamento; incapacità del tutore e protutore, 142; del notaio, testimoni e interprete, 143; di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto, 144; persone interposte, 145; enti non riconosciuti, 138; assegni, 140; dei figli naturali riconosciuti o riconosciuti, 139; del coniuge del binubo, 141; - di donare, 321; - di ricevere per donazione: tutore o protutore, 326; figlio naturale non riconoscibile, 327; donazione fra coniugi, 328; - donazione fatta da persona non sana di mente, 322; dall'inabilitato, 323; da rappresentanti di persone giuridiche, 324.
- Cappellano militare:** ricevimento del testamento di militari, 163.
- Cassa depositi giudiziari:** deposito di valori d'eredità giacente, 74.
- Cauzione:** nel caso d'accettazione con beneficio d'inventario, 37; - di separazione di beni dell'erede con quelli del defunto, 60; - di disposizioni testamentarie sotto condizione risolutiva, 185, 187; o gravata d'onere, 193; - di legato condizionale o a termine, 186; o gravato d'onere, 193; - di amministrazione di beni donati a nascituro, 331; - procedura per la prestazione della cauzione, 15, d. a.
- Celibato e vedovanza:** legato di usufrutto, uso, abitazione, ecc., 182 - divieto di nozze, 182.
- Cessione di diritti ereditari:** importa accettazione dell'eredità, 22.
- Chiamato all'eredità:** poteri prima dell'accettazione, 5; - nel possesso reale dei beni; inventario, 30; poteri, 31; - non nel possesso reale dei beni, accettazione e inventario, 32, 33; - rimborso di spese, 6.
- Coeredi:** facoltà di domandare la divisione, 259; - garanzia reciproca per le molestie, 305; per l'evizione, 306; per le inesigibilità di crediti, 307.
- Collaterali:** successione dei fratelli e delle sorelle, 116; - concorso di ascendenti o genitori con fratelli e sorelle, 117.
- Collazione:** tra figli legittimi, 284; - tra figli legittimi e naturali, 285; - donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede; a coniugi, 286; all'ascendente dell'erede, 287; - di dote e altre assegnazioni, 288; - spese di mantenimento ed educazione, malattia, abbigliamento, nozze, corredo nuziale, istruzione, 289; - liberalità, 289; - cio

che si è conseguito per effetto di società fra defunto ed erede, 290; - cosa perita per caso fortuito o forza maggiore, 291; - frutti e interessi sulle somme soggette a collazione, 292; - immobile, 293; collazione per imputazione, 294; - miglioramenti, spese e deterioramenti, 295; - miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato dal donatario, 296; - mobili, 297; - danaro, 298; - collazione fra coeredi nella divisione; conferimento; imputazione dei debiti, 271; 23, *d. t.*

Concepimento: concepito; presunzione; capacità di succedere, 7; - donazione a nascituri, 331.

Conciliatore: ricevimento di testamento in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, 155.

Concorso nella successione: nella successione legittima, 117, 120, 125-129; - nella successione testamentaria, 87-92.

Condizioni, termini e modi: accettazione dell'eredità, 20; condizione sospensiva o risolutiva, 179; 28, *d. t.*; impossibile o illecita, 180; - di reciprocità, 181; - divieto di nozze, 182; - termine, 183; - di non fare o non dare, 184; - cauzione, 185, 186; - amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione della cauzione, 187, 188; in caso di eredi nascituri, 189; obblighi e facoltà degli amministratori, 190; - condizione sospensiva potestativa senza termine, 191; - retroattività della condizione, 192; - onere, 193, adempimento, 194; - accettazione della nomina di esecutore testamentario, 248; - condizione di reversibilità nella donazione, 338, 339; - fissazione di un termine nel caso di condizione sospensiva potestativa senza termine, 2, *d. a.*; testamento cui sia apposta una condizione, trascrizione, 16, *d. a.*

Conferma ed esecuzione volontaria: di disposizioni testamentarie nulle, 136; - di donazioni nulle, 346.

Conguagli: in danaro, per compensare le disuguaglianze in natura delle quote ereditarie, 275.

Coniuge: riserva, 86; esclusione, 94; concorso: con figli legittimi e naturali, 88; con figli naturali, 89; con ascendenti legittimi, 90; e con figli naturali, 92; - soddisfacimento delle ragioni del coniuge, 94; - nella successione legittima; concorso con figli legittimi e naturali, 127; con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle, 128; con altri parenti, 129; - successione del coniuge putativo, 130; - esclusione dalla successione, 131.

Consoli: ricezione del testamento, 159; verbale di consegna, 160.

Corredo nuziale (spese pel): collazione, 289.

Credito: legato di credito; effetto, 203; - divisione; inesigibilità del credito, garanzia, 307.

Creditori: pagamento dei creditori da parte dell'erede, 40; - opposizione dei creditori ai pagamenti, 43; - collocazione nella liquidazione, 44; - reclami contro la liquidazione, 46; - pagamento dopo divenuto definitivo lo stato di graduazione, 47; - pagamento nel caso di liquidazione promossa dall'erede, 48; - rilascio del

beni ai creditori, 52; - liquidazione proseguita a istanza dei creditori, 54; - creditori separatisti e non separatisti; rapporti fra essi, 59; pagamento dei creditori da parte dell'erede per far cessare la separazione, 60.

Curatore: all'eredità con beneficio di inventario, 31; per la liquidazione nel caso di rilascio dei beni, 53; nel caso di liquidazione proseguita su istanza dei creditori e legatari, 54; - all'eredità giacente; nomina, 73; obblighi, 74; pagamento dei debiti, 75; inventario, amministrazione e rendiconto, 76; cessazione della curatela per accettazione dell'eredità, 77.

Danaro: collazione, 298.

Debiti ereditari: ripartizione fra gli eredi, 299; nel caso di immobili gravati di rendita redimibile, 300; pagamento e rivalsa, 301; quota di debito non pagata da un coerede, 302; vendita dei beni ereditari pel pagamento dei debiti (nella divisione), 266; esenzione del legatario dal pagamento dei debiti, 303; - debiti dell'eredità giacente, pagamento, 75.

Debito: legato di liberazione di debito, 203.

Decadenza dal beneficio d'inventario: per i minori, interdetti e inabilitati, 34; - nel caso di alienazione dei beni senza autorizzazione, 38; - nel caso di omissione o infedeltà nell'inventario, 39; - per inosservanza di disposizioni, 50.

Delazione dell'eredità: per legge o per testamento, 2.

Deterioramenti: nella collazione, obbligo del donatario per quelli avvenuti per sua colpa, 295; fatti dall'acquirente nel caso che di immobile alienato dal donatario, 296.

Devoluzione: dell'eredità; per legge o per testamento, 2 - al sostituto, nella sostituzione fedecommissaria, 242; - della quota del rinunziante: nelle successioni legittime, 67; nelle testamentarie, 68.

Discendenti: legittimari, 82; - successibili, 111.

Distruzione: di testamento olografo, effetti, 230.

Disposizioni testamentarie: riduzione, 100; modo, 104; - impugnativa per violenza, dolo, errore, 170; - erronea indicazione dell'erede o legatario e della cosa, 171; - motivo illecito, 172; - disposizione fiduciaria, 173; a favore di persona incerta, 174; a favore dell'anima, 175; a favore dei poveri, 176; rimesse all'arbitrio del terzo, 177-178; - condizionali, a termine, modali. *V. Condizioni*; - conferma od esecuzione, 136; revoca del testamento. *V. Revocazione*.

Divieto di nozze: condizione contraria alla legge, 182.

Divisione: facoltà di domandarla, 259; nel caso di godimento separato di parte dei beni, 260; impedimento, 261; - beni costituiti in patrimonio familiare, 262; - sospensione, 263; - divisione giudiziaria, 264; - diritto ai beni in natura, 265; - vendita dei beni, 266, 268; - immobili indivisibili, 267, 268; - resoconto, 272; - collazione e imputazione, 271; - prelevamento, 272; - stima e

formazione delle parti, 273, 274; - conguagli in denaro, 275; - nomina di perito o notaio, 276; - reclamo, 277; - rappresentazione; divisione per stirpi, 14; - suddivisione tra stirpi, 14, 278; - diritto di prelazione, 279; - norme stabilite dal testatore, 280; - divisione fatta dal testatore, 281; - preterizione di eredi e lesione di legittima, 282; - consegna dei documenti, 283; - diritto dell'erede alla propria quota, 304; - garanzia fra coeredi, 305; - evizione subita da un coerede, 306; *d. t.* 29; - garanzia per inesigibilità di crediti, 307; - annullamento per violenza o dolo, 308; omissione di beni, 309; - rescissione per lesione, 310; decorrenza del termine, 19, *d. t.*; per altri atti, 311; per vendita del diritto ereditario, 312; stima dei beni, 313; supplemento, 314; - impugnazione nel caso di alienazione della porzione ereditaria, 315.

Documenti: consegna ai condividenti, nella divisione, 283; - nel legato di credito, 203.

Dolo (impugnazione per): dell'accettazione dell'eredità, prescrizione, 27; - della rinuncia all'eredità, prescrizione, 71; - della disposizione testamentaria, prescrizione, 170; - della divisione, prescrizione, 308, 315.

Donazione: definizione, 316; remuneratoria, 317, 289; di beni futuri, 318; di prestazioni periodiche, 319; a più donatori, 320; - capacità di donare, 321; persona non sana di mente, 322; inabilitato, 323; rappresentanti di persone incapaci, 324; mandato a donare, 325; - capacità di ricevere; tutore o protutore, 326; figlio naturale non riconoscibile, 327; *d. t.* 30; - fra coniugi, 328; - forma; accettazione, 329; a favore di persone giuridiche; revoca, 329; *d. t.* 31; - donazione di modico prezzo, 330; a nascituri, 331; in riguardo di matrimonio, 332; a ente non riconosciuto, 333; - effetti: errore sul motivo, 334; motivo illecito, 335; inadempimento o ritardo nell'esecuzione, 336; riserva di disporre di cose determinate, 337; reversibilità, 338, 339; donazione gravata d'onere, 340; onere illecito imponibile, 341; divieto di sostituzione, 342; riserva d'usufrutto, 343; garanzia per evizione, 344; responsabilità per vizi occulti, 345; conferma o esecuzione volontaria, di donazioni nulle, 346; revocazione cause, 347; per ingratitudine, 348; 32, *d. t.*; termine di legittimazione ad agire, 349; 32, *d. t.*; per sopravvenienza di figli, 350; 33, *d. t.*; termine per l'azione, 351; donazioni irrevocabili, 352; inammissibilità della rinuncia preventiva, 353; effetti della revocazione, 354, 355; norme sulle donazioni applicabilità ad altri atti di liberalità, 356; - riduzione, 101; chi può chiederla, 103; determinazione della quota disponibile, 102; modo di ridurre le donazioni, 105; riduzione della donazione d'immobili, 106; restituzione degli immobili, 107; insolvenza del donatario soggetta a riduzione, 108; azione degli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, 109; esercizio dell'azione di riduzione, 110; - donazioni in conto di legittima, 98; - donazione dei diritti di successione: importa accettazione della eredità, 22; - donazioni in conto di legittima, 98; - donazioni al coniuge del binubo da calcolarsi per la determinazione della sua quota, 141; - riduzione, 23, *d. t.*

Date: collazione, 288.

- Educazione (spese per l')**: collazione, 289.
- Emancipati**: accettazione dell'eredità; 16; - decadenza dal beneficio d'inventario, 34.
- Enti non riconosciuti**: disposizioni a loro favore: riconoscimento, 146; - donazione; riconoscimento, 333; 26, *d. t.*
- Enti commerciali**: accettazione di eredità, 18.
- Erede**: capacità a succedere di persone fisiche, 7; indegnità, 8-11; - altre limitazioni alla capacità, 138-144; - istituzione di erede. V. *Disposizioni testamentarie*; - erede apparente, 79.
- Eredità**: devoluzione, 2; - acquisto, 4; - accettazione, 15-28; - minori, interdetti, 16; - inabilitati, 17; persone giuridiche, 18; curatore, 53; rinunzia, 64-72; petizione, 78-81; - beneficiato, 29-56; - giacente, 73-77. V. *Petizione dell'eredità*; *Beneficio d'inventario*; *Eredità giacente*.
- Eredità giacente**: nomina del curatore, 73; obblighi, 74; - pagamento dei debiti 75; - inventario, amministrazione e rendiconto, 76; - cessazione per accettazione dell'eredità, 77; 22, *d. t.*
- Errore**: nell'accettazione dell'eredità, 28; - nelle disposizioni testamentarie, 170; - erronea indicazione dell'erede o del legatario o dell'oggetto della disposizione, 174; - sul motivo della donazione, 334.
- Esecutore testamentario**: nomina, 246; capacità, 247; accettazione e rinunzia, 248; - funzioni, 249; rappresentanza processuale, 250; apposizione di sigilli e inventario, 251; divisione, 252; consegna dei beni all'erede, 253; disaccordo fra più esecutori, 254; provvedimento presidenziale, 17, *d. a.*; resoconto, 255; - esonero, 256; provvedimento dell'autorità giudiziaria, 17, *d. a.*; - retribuzione, 257; - spese, 258.
- Esecuzione volontaria**: delle disposizioni testamentarie nulle, 136; - delle donazioni nulle, 348.
- Età**: incapacità di testare, 137.
- Evizione (garanzia per)**: fra coeredi, 365; evizione subita da un coerede, 306; *disposiz. transit.*, 29; inesigibilità dei crediti, 307; nelle donazioni, 344; vizi occulti, 345.
- Fiduciaria (Disposizione)**: inammissibilità dell'azione in giudizio, 173; eccezione, esecuzione volontaria, 173; casi di inapplicabilità, 173.
- Figli**: *categoria di legittimari*: legittimi, legittimati, naturali e adottivi, 82; *riserva*: a favore dei legittimi, 83; dei naturali, 85; *concorso* dei legittimi e naturali, 87; di legittimi, coniuge e naturali, 88; di coniuge e naturali, 89; di ascendenti legittimi e figli naturali, 91; di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge, 92; *categoria di successibili*: discendenti figli legittimi, 111; successione dei figli legittimi, 112; dei legittimati e adottivi, 113;

dei figli naturali, 119; - *concorso* di naturali e legittimi, 120; di naturali, ascendenti e coniuge, 121; - *successione* di soli figli naturali, 122; del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore, 123; - dei genitori al figlio naturale, 124; - *diritti* dei figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili, 126; 24, *d. t.* - *concorso* del coniuge con figli legittimi e naturali, 127; con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle, 128; - *capacità* di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o riconoscibili, 138; dei figli naturali non riconoscibili, 139; *assegno*; 24, *d. t.*; - *donazione* al figlio naturale non riconoscibile, da parte del genitore, nullità, 327; 30, *d. t.*; - *persone* interposte, 145.

Fratelli e sorelle: *successione* legittima, 116; - *concorso* di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle, 117.

Frutti: *restituzione* da parte del possessore di buona fede, 80; - *frutti* e *interessi* sulle somme soggette a collazione, 292; nel caso di revoca della donazione, 354; dovuti al legatario, relativi a cosa appartenuta al testatore, 214; od a cosa appartenuta all'onerato o al terzo, 215; - *i* *creditori* personali del sostituito non possono agire che sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione, 241.

Garanzia: fra coeredi, 305; - per evizione subita da un coerede, 306; - per crediti inesigibili (insolvenza del debitore), 307; - nelle donazioni (evizione delle cose donate), 344; per vizi e difetti occulti, 345.

Genitore: escluso dalla *successione* per indegnità, 10; - *riserve*, 84; - *concorso* con figli naturali e coniuge, 92; - *successione* dei genitori, 114.

Graduazione (stato di): *obbligo* dell'erede beneficiato, 44; *termini*, 45; *reclami*, 46; 8, 9, *d. a.*; - *pagamento* dei *creditori* e *legatari*, 47; *inadempienza*; *decadenza* dal beneficio, 50.

Immobili: *cauzione* per i frutti da parte dell'erede beneficiato, 37; *rilascio* ai *creditori* e *legatari*; *trascrizione*, 52; - *separazione*, 63; - *vendita* nell'eredità giacente, 74; - *riduzione* del legato o della donazione, 106; *restituzione*, 107, 109; - *immobili* non divisibili; *vendita* nel caso di *divisione*, 267, 268; non divisibili nell'interesse della *produzione* nazionale, 269; nella *formazione* delle porzioni, 274; - *collazione*, 293, 294; *miglioramenti* e *deterioramenti*, 295; dell'immobile alienato dal donatario, 296; - *pagamento* dei debiti; *immobili* gravati da *rendita* redimibile, 300.

Impugnativa: dell'accettazione dell'eredità, per *violenza* o *dolo*, 27; per *errore*, 28; - della *rinunzia* all'eredità, da parte dei *creditori*, 69; - delle *disposizioni* testamentarie, 170.

Imputazione: delle donazioni e dei legati, nel caso di esercizio dell'azione di *riduzione*, 110; - delle somme di cui ciascun erede è *debitore*, nel caso di *collazione*, 271; - *collazione* per *imputazione*, 294.

- Inabilitati:** accettazione dell'eredità, 17; - decadenza dal beneficio d'inventario, 34; - capacità di donare, 321; donazione fatta dall'inabilitato, 323.
- Incapacità:** di disporre per testamento, 137; di ricevere per testamento, 142, 144; - di donare, 321.
- Indegnità a succedere:** cause, 8; del genitore, 10; riabilitazione dell'indegno, 11; restituzione dei frutti, 9.
- Infortuni (testamento fatto in occasione di infortunio):** ricevimento, 155; termine d'efficacia, 156; nullità, 165.
- Ingratitudine:** revoca della donazione, 347, 348; termine per l'azione, 351; non revocabilità, 352; inammissibilità della rinunzia preventiva, 353; effetti della revoca, 354, 355.
- Insolvenza:** del donatario soggetto a riduzione, 108; - del coerede; ripartizione della sua quota del debito ipotecario nella divisione, 302; nel caso di evizione, 306; - inesigibilità di crediti per insolvenza del debitore posteriore alla divisione, 307; - insolvenza del debitore di rendita, 307.
- Interdetti:** accettazione dell'eredità, 16; - decadenza dal beneficio d'inventario, 34; - incapacità a disporre per testamento, 137; incapacità a donare, 321.
- Interessi:** sulle somme soggette a collazione, 292; - dovuti al legatario di cose appartenenti al testatore, decorrenza, 214; di cosa appartenente all'onerato o al terzo, 215; - sospensione, nella liquidazione dell'eredità beneficiata, 51.
- Interprete:** incapacità a ricevere dell'intervenuto nel testamento, 143.
- Inventario:** prima o dopo l'accettazione dell'eredità beneficiato, 29; quando il chiamato è nel possesso reale dei beni, 30; quando non lo è, 32; termine fissato dall'autorità giudiziaria, 33; omissione o infedeltà, 39; fatto da un chiamato diverso da quello che ha fatto l'accettazione dell'eredità beneficiata, 55; - da parte dell'esecutore testamentario, 251; - dei beni dell'eredità giacente, 76; - nel caso di separazione di beni mobili, 62.
- Istruzione (spese per):** collazione, 289.
- Legato:** concetto, 134; norme comuni alla istituzione di erede, 170-178: V. *Disposizioni testamentarie*; - condizionale, a termine, modale, 179-194: V. *Condizioni*; - acquisto, 195; - di cosa altrui, 196; di cosa del testatore, 197; - di cosa generica, 198; di cosa non esistente nel patrimonio del testatore, 199; di cosa da prendere in un certo luogo, 200; di cosa del legatario, 201; di cosa acquistata dal legatario, 202; - di credito o liberazione di debito, 203; - a favore del creditore, 204; - applicazione delle norme sulle sostituzioni, 237, 243; - di alimenti, 205; - prelegato, 206; - prestazione del legato, 207, 208; - scelta per l'adempimento, 209-211; - accessione della cosa legata, 212; - adempimento di legato con onere, 213; - frutti, 214, 215; - onere di

prestazioni periodiche, 216; - altri oneri, 217; - spese per la prestazione, 218; perimento della cosa legata, 219; revoca per alienazione e trasformazione della cosa, 232; per sopravvenienza di figli, 233; - di usufrutto, uso, abitazione, pensione, 182; - esenzione dal pagamento di debiti, 303; - riduzione del legato di immobile, 106; - legato in sostituzione di legittima, 97; in conto di legittima, 98; - legato di usufrutto; rappresentazione, 12.

Legittimari: categoria, 82; - riserva. 83-98: V. *Riserva*; *Porzione disponibile*.

Legittima (quota): V. *Riserva*.

Lesione: di quota legittima. 282; - nella divisione, 310.

Liberalità (atti di): non soggetta a collazione, 289; applicabilità delle norme sulle donazioni. 356.

Liquidazione dell'eredità beneficiata: V. *Beneficio d'inventario*.

Malattie contagiose (testamento in luogo di): ricevimento, 155; - termine d'efficacia, 156; - nullità, 165.

Mandato a donare: nullità, eccezioni, 325.

Mantenimento (spese di): collazione, 289.

Matrimonio (donazione a riguardo di matrimonio): perfezionamento, 332; annullamento del matrimonio; effetti, 332.

Miglioramenti: miglioramenti fatti dal possessore dei beni ereditari, 81; - fatti nella cosa soggetta a collazione, 295, 296. V. *Deterioramenti*.

Militari: testamento: ricezione e trasmissione, 163; casi e termini di efficacia, 164; nullità, 165.

Ministri di culto: ricezione di testamenti in casi di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, 155; termine di efficacia, 156.

Minori: accettazione dell'eredità, 16, 17; eredità beneficiata; decadenza, 34; - incapacità di testare, 137; di donare, 321.

Mobili: cauzione dell'erede beneficiato sul valore dei mobili, 37; alienazione, autorizzazione, 38; rilascio, trascrizione, 52; - separazione, 62; vendita nel caso di eredità giacente, 74; formazione delle quote nella divisione, 274; - collazione, 297.

Mora: nel rendere il conto dell'eredità beneficiata, 42.

Motivo: illecito, nel testamento, 172; nelle donazioni, 335; - errore sul motivo della disposizione testamentaria, 170; nella donazione, 334.

Nascituri: successibilità, 7; - amministrazione dei beni in caso di eredi nascituri, 189, 190; - accettazione della donazione, 331.

Navigazione (testamenti in): ricezione, 157; forme, 158; consegna, 159, 160; termine d'efficacia, 161; nullità, 165.

- Notaio:** incapacità a ricevere per testamento, 143; - operazioni nella liquidazione dell'eredità beneficiata, 43, 44, 49; - dichiarazione di rinuncia all'eredità, 64; - formalità da eseguire in caso di testamento pubblico o segreto, 147-154; ricezione di testamenti speciali, 155; pubblicazione di testamento olografo, e segreto, 166-169; - nomina per le operazioni di divisione, 276; provvedimento dell'autorità giudiziaria, 18, *d. a.*
- Nozze:** condizione di divieto, 182; - spese, collazione, 289.
- Nullità:** del testamento, 152, 165, 174-178; - della divisione, 308-315; delle donazioni, 318, 322, 323, 329, 332, 341; - conferma o esecuzione volontaria, 136, 346; 25, *d. t.*
- Omicidio:** causa d'indegnità a succedere, 8.
- Omissione (o infedeltà):** di beni ereditari nell'inventario, effetti, 39; - nella divisione, 309.
- Onere:** nelle disposizioni testamentarie, 193, 194; - nelle donazioni, 340, 341; - a carico del legatario, 217; - della prestazione del legato, 207; - illecito o imponibile nelle donazioni, 341.
- Opere di assistenza** (definizione a favore di): validità, 245.
- Pagamento dei debiti ereditari:** V. *Debiti ereditari.*
- Parenti:** successione legittima, 118; - concorso col coniuge, 129.
- Patrimonio familiare (beni costituiti in):** divisione, 262.
- Patti successori:** divieto, nullità, 3.
- Perimento:** della cosa legata, 219; - della cosa donata (collazione), 291.
- Perito:** nomina della divisione, 276; provvedimento dell'autorità giudiziaria, 18, *d. a.*
- Persona incerta:** disposizione a suo favore; nullità, 174.
- Persone giuridiche:** accettazione dell'eredità; beneficio d'inventario; autorizzazione governativa, 18.
- Persone interposte:** chi sono; disposizioni per interposta persona a favore d'incapaci, nullità, 145; - nelle donazioni, 326, 327.
- Petizione di eredità:** concetto, 78; - diritti dei terzi che hanno contrattato in buona fede con l'erede apparente, 79; - obblighi del possessore di buona fede, 80; miglioramenti fatti dal medesimo, 81.
- Podestà:** ricezione del testamento, 155.
- Porzione disponibile:** quota di cui si può disporre, rispettata la riserva a favore dei legittimari, 83-86; - lasciato che la eccede, 96; - determinazione, 92; riduzione delle disposizioni testamentarie che la eccedono, 103-110; - disponibile in caso di concorso di legittimari, 87-92. V. *Riduzione.*

Porzione legittima: quota riservata ai figli legittimi, 83; agli ascendenti legittimi, 84; ai figli naturali, 85; al coniuge superstite, 86, 94; in caso di concorso, 87-92; - esenzione da pesi o condizioni, 95; - soddisfacimento della quota del coniuge, 93; lesione, impugnazione, 282.

Possesso (immissione in): il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie anche senza bisogno della materiale apprensione dei beni ereditari, 5; - chiamato che si trova o non nel possesso reale dei beni dell'eredità beneficiata, obblighi, poteri, 30, 31, 32.

Possessore in buona fede dell'eredità: obblighi, 80; spese e miglioramenti, 81.

Poteri: del chiamato all'eredità, prima dell'accettazione, 51; - dell'erede beneficiato che si trova nel possesso reale dei beni, 31.

Poveri (disposizioni a favore dei): a favore di chi si intendano fatte, 176.

Prelazione (diritti di): nella divisione, 279.

Prelegato: legato a favore di uno dei coeredi e a carico dell'eredità, 206.

Prelevamenti: nella divisione, 272.

Premi di nuzialità: validità, 245.

Prescrizione: accettazione dell'eredità, 25, 27; - rinunzia all'eredità, 71; - impugnazione delle disposizioni testamentarie, 170; - azione di pagamento dei creditori e legatari contro l'erede, 47; - annullamento della divisione per violenza o dolo, 308; - rescissione della divisione per lesione, 310; - annullamento della donazione fatta da persona non sana di mente, 322; revocazione della donazione, 351; - decorrenza dalla entrata in vigore del nuovo codice, 19, *d. t.*

Prestazioni periodiche: legato, 216; - donazione, 319.

Preterizione di erede: nella divisione fatta dal testatore, 282.

Pretore: dilazione per compilare l'inventario, 30; nomina del curatore di eredità giacente, 73; autorizzazione a pagare i debiti, 75; - fissazione del termine per la pubblicazione del testamento olografo, 166; - ricezione del testamento nei casi di malattie contagiose, pubbliche calamità o infortunio, 155.

Protutore: incapacità a ricevere per testamento, 142; anche se per interposta persona, 145; - donazione a suo favore, nullità, anche se per interposta persona, 326.

Pubblicazione dei testamenti: V. *Testamento*.

Quota di riserva e disponibile: V. *Porzione legittima. Porzione disponibile*.

Quota ereditaria: diritto dell'erede sulla propria quota, 304; garanzia fra coeredi, 305; evizione subita da un coerede, 306; inesigibilità dei crediti, 307.

Rappresentazione: concetto, 12; - soggetti, 13 - estensione del diritto di rappresentazione; divisione, 14.

Reati: causa d'indegnità a succedere, 8.

Regali (spese per): non soggette a collazione, 289.

Registro delle successioni: dichiarazione d'accettazione con beneficio d'inventario, 29; - dichiarazione di rinuncia all'eredità, 64; - iscrizione di nomina di curatore d'eredità beneficiata, 53, 54; di eredità giacente, 73; - dichiarazione di accettazione o rinuncia di nomina di esecutore testamentario, 248; - tenuta del registro, 3, 4, *d. a.*

Rendiconto: ai creditori e legatari nell'eredità beneficiata, 41; mora, 42; - nell'eredità giacente, 76; - nella divisione, 270.

Rescissione della divisione: V. *Divisione*.

Revocazione: *della donazione*, cause, 347; per ingratitudine, 348, 349; per sopravvenienza di figli, 350, 351; donazioni irrevocabili, 352; inammissibilità della rinuncia preventiva, 353; effetti, 354, 355; norme applicabili ad altri atti di liberalità, 356; - *del testamento*; revocabilità, 225; espressa, 226; revocazione della revocazione, 227; testamento posteriore, 228; inefficace, 229; distruzione di testamento olografo, 230; ritiro del testamento segreto, 231; del legato: alienazione e trasformazione della cosa legata, 232; - revocazione per sopravvenienza di figli, 233.

Riabilitazione dell'indegno a succedere, 11.

Riduzione: delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari, 99; - delle disposizioni testamentarie, 100; - delle donazioni, 101; - determinazione della quota disponibile, 102; - chi può chiedere la riduzione, 103; - modo di ridurre le disposizioni testamentarie, 104; modo di ridurre le donazioni, 105; - riduzione del legato o della donazione d'immobili, 106; - restituzione degli immobili, 107; - insolvenza del donatario soggetto a condizione, 108; - azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, 109; - condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, 110; 23, *d. t.*

Rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari: da parte dell'erede, 52; nomina del curatore, 53.

Rinuncia all'eredità: dichiarazione, rinuncia fatta gratuitamente, condizione perchè abbia effetto, 64; non condizionata, nè a termine, nè parziale, 65; retroattività, 66; - accrescimento nelle successioni legittime e testamentarie, 67, 68; - impugnativa della rinun-

zia da parte dei creditori, 69; - revoca, 70; - impugnativa per violenza o dolo, 71; - decadenza della facoltà di rinunzia, 72; - spese, rimborso al chiamato all'eredità che vi rinunzia, 6; - rinunzia posteriore all'entrata in vigore del nuovo codice, 21, *d. t.*

Rinunzia ai diritti di successione: patti di rinunzia; divieto, 3; - rinunzia che importa accettazione, 23.

Rinunzia al legato: 195; posteriore all'entrata in vigore del nuovo codice, 21, *d. t.*

Riserva: *V. Porzione legittima*; - riserva d'usufrutto dei beni dovuti, 343; - di disporre di cose determinate nella donazione, 337; - lesione della riserva nella divisione, 282.

Riversabilità delle cose donate: condizione di riversabilità, 338; effetti, 339.

Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede: chi può chiederla, oggetto, 57; contro i legatari di specie, 58; rapporti fra separatisti e non separatisti, 59; cessazione della separazione, 60; termine per l'esercizio dell'azione, 61; separazione riguardo ai mobili, 62; riguardo agli immobili, 63; applicabilità delle disposizioni relative all'ipoteca, 63; annotazione della domanda di separazione; effetti, 11, *d. a.*

Sigilli (apposizione dei): da parte dell'esecutore testamentario, 251; spese, 56, 258.

Società fra defunto ed erede: collazione, 290.

Sorelle: *V. Fratelli e sorelle.*

Sostituto: sostituzione ordinaria; obblighi, 236; sostituzione fedecommissaria, devoluzione al sostituto, 242.

Sostituzione: *ordinaria*; casi di sostituzione, 234; sostituzione plurima, 235; reciproca, 235; obblighi dei sostituiti, 236; applicazione delle norme ai legati, 237; *fedecommissaria*: limiti, 238; diritti e obblighi dell'istituto, 239; alienazione dei beni, 240; autorizzazione giudiziale, 1, *d. a.*; diritti dei creditori personali dell'istituto, 241; devoluzione al sostituto, 242; applicabilità delle norme ai legati, 243; usufrutto successivo, 244; premi di nuzialità, opere di assistenza, ecc., 245; - sostituzione nelle donazioni, divieto, 342; - testamento in cui sia disposta una sostituzione fidecommissaria; trascrizione, 16, *d. a.*

Sottrazione di beni ereditari: da parte di chiamati all'eredità; decadenza della facoltà di rinunziarvi, 72.

Spese: per la prestazione del legato, 218; - fatte dall'esecutore testamentario, 258; - per mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento o nozze; non soggetto a collazione, 289; per corredo nuziale e istruzione; quando vi sono soggette, 289; - rimborso al chiamato all'eredità, 8; - fatte dal possessore di beni ereditari, 81.

Stima: dei beni ereditari, 313; - delle quote ereditarie, 278.

Stato (successione dello): acquisto dei beni, 132.

Stirpi: rappresentazione, 14; - suddivisione, 14, 278.

Successibili: categorie, 111.

Suddivisione: fra stirpi, 14, 278.

Successione: apertura, 1; - effetto dell'accettazione, 4; - *legittima*, quando vi si fa luogo, 2; successibili, 111; dei parenti legittimi, 112-118; dei figli naturali e loro parenti, 119-26; del coniuge, 127-131; dello Stato, 132; - *testamentarie*: quando vi si fa luogo, 2; norme generali, 133-136; capacità di disporre, 137; di ricevere, 138-146; - V *Legittimari. Coniuge. Stato. Testamento*.

Termine: per l'accettazione dell'eredità, 26, 33; - per la liquidazione delle attività, 45; - per l'esercizio del diritto di separazione, 61; apposto a disposizione a titolo universale, 183; - per la revocazione delle donazioni, 349.

Terzo (arbitrio del): disposizione rimessa all'arbitrio del terzo; nullità, 177; quando è valida, 177.

Testamenti: definizione, 133; - specie di disposizioni testamentarie, 134; - testamento congiuntivo o reciproco, 135; conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni nulle, 136; - *testamenti ordinari*: forme, 147; - olografo, 148; - pubblico, 149; - segreto, 150; formalità, 151; - nullità, 152; validità del testamento segreto come olografo, 153; ritiro di testamento segreto od olografo, 154; - *testamenti speciali*: in occasione di malattie contagiose, calamità o infortuni, 155; termini d'efficacia, 156; - in navigazione, 158; forme, 159; consegna, 159, 160; termine d'efficacia, 161; in aeromobile, 162; dei militari, 163; - casi e termini d'efficacia, 164; - nullità, 165; - *pubblicazione* di testamento olografo, 166; di testamento segreto, 167; - *comunicazione* di testamenti alla pretura, 168; 12, *d. a.*; agli eredi e legatari, 169; *revoca*: revocabilità, 255; - revoca espressa, 226; revoca della revoca, 227; testamento posteriore, 228; testamento posteriore inefficace, 229; distruzione di testamento olografo, 230; ritiro di testamento segreto, 231; revocazione per sopravvenienza di figli, 233. V. *Indegnità a succedere*; - testamento in cui sia disposta una sostituzione fidecommissaria o apposta una condizione, trascrizione, 16, *d. a.*

Testimoni: incapacità a ricevere dei testimoni intervenuti nel testamento, 143; - assistenza al testamento pubblico, 149; alla consegna del testamento segreto, 151; nei testamenti speciali, 155-163.

Tutore: incapacità a ricevere per testamento, 142; donazione a suo favore, 142; - incapacità a ricevere per donazione, 326; - persone interposte, 145.

Usufrutto: legato, rappresentazione, 12; - legato a più persone successivamente, 244; - riserva nelle donazioni, 343.

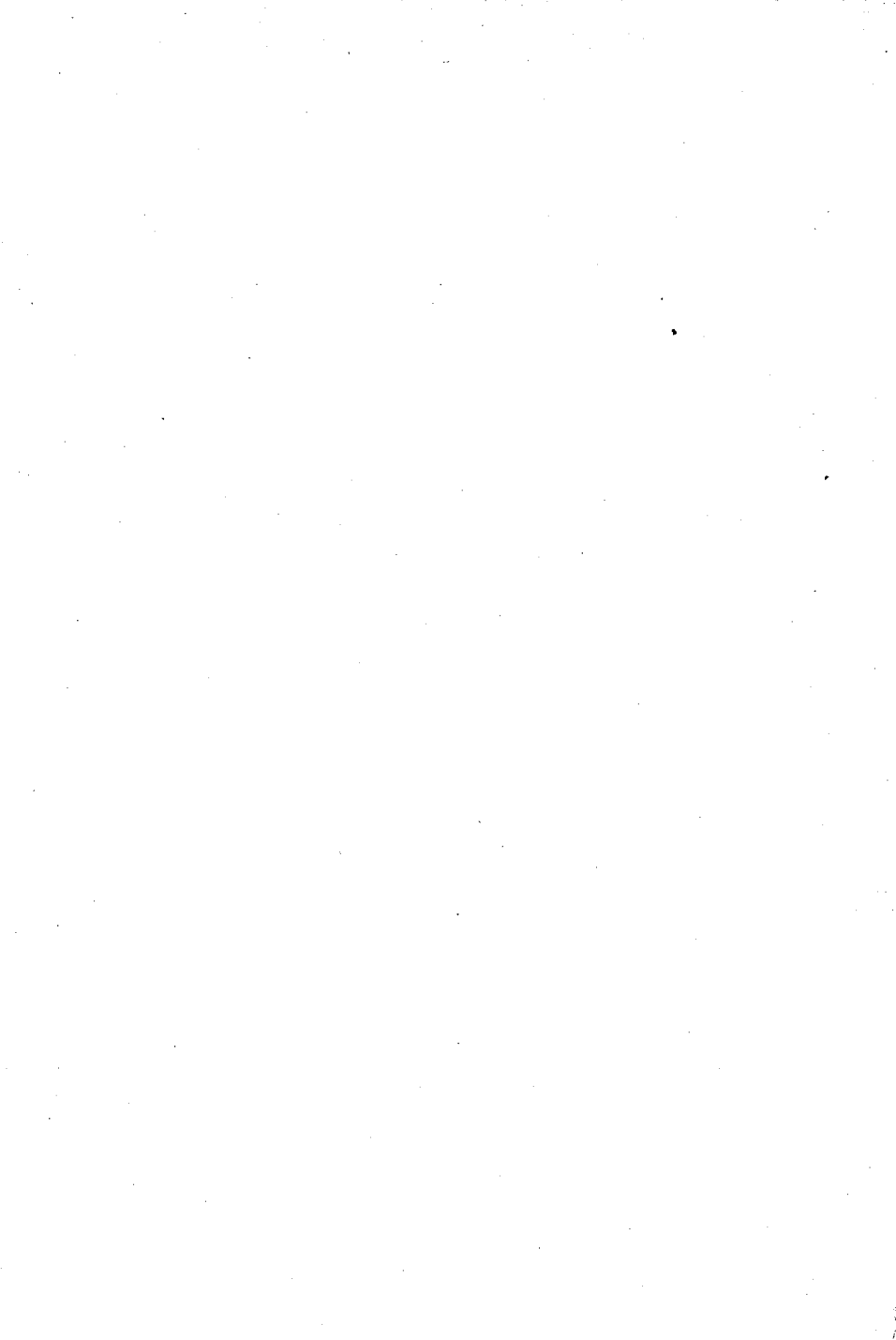
Vedovanza: condizione apposta ad una disposizione testamentaria: contraria alla legge, 182; efficacia di quelle ~~anteriori~~ al nuovo codice, 27 *d. t.*

Vendita: dei diritti successorî da parte del chiamato: importa accettazione dell'eredità, 22; - del diritto ereditario da parte del coerede, 312; - dei mobili ereditari per pagare i debiti, 266; - degli immobili nella divisione, 268.

Violenza: impugnativa dell'accettazione dell'eredità, 27; della rinunzia all'eredità, 71; delle disposizioni testamentarie, 170; - causa di annullamento della divisione, 308.

Vitalizio: V. *Assegno*.

Vizi e difetti occulti: responsabilità del donante per la cosa donata, 345.



FINITO DI STAMPARE IL

24 APRILE 1940-XVIII

NELLA TIPOGRAFIA DELLE

TERME, - ROMA - VIA

PIETRO STERBINI, N. 6

Nº ~~6484~~ D'INV.
AL 30.6.13 ~~48~~







